GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1922

parte 2

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA

1923

Prezzo del presente fascicolo L. 0.80

(3219) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª **1922** 7 Luglio

N. 314 - **4 maggio 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Legge n. 781, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1096, relativo al trattamento economico dovuto, durante le licenze, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti. *Pag.* 648

» **315 - 28 maggio 1922.** — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla nomina di un membro della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro Romano . . . . . *Pag.* 648

» **316 - 11 giugno 1922.** — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto col quale viene nominato un membro della commissione per lo studio e per la riforma nella legislazione penale militare. . . . . *Pag.* 649

» **317 - 30 giugno 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge n. 831, sull'autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922 . *Pag.* 649

» **318 - 6 luglio 1922.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 650

» **319 - 6 luglio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi consegnatari depositi esplosivi . . . . . *Pag.* 650

» **320 - 6 luglio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Liquidazione consorzio nazionale cooperativo per la utilizzazione dei materiali residuati dalla guerra. *Pag.* 651

» **321 - 6 luglio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Scadenza del contratto stipulato col consorzio per l'alienazione dei materiali elettrici, telegrafici e telefonici residuati dalla guerra, e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 651

» **322 - 6 luglio 1922.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul materiale e sulle munizioni da 76/15 controaerei . . . . . *Pag.* 651

» **323 - 6 luglio 1922.** — RECLUTAMENTO. — Licenza straordinaria a militari della classe 1902 in attesa di riduzione di ferma per l'art. 9 lettera *b*, del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920 . . . . . *Pag.* 652

» **324 - 6 luglio 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'accademia militare di Torino. *Pag.* 653

» **325 - 6 luglio 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Accertamenti agli effetti di pensione . . . . . *Pag.* 654

» **326 - 6 luglio 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Concessione agli ufficiali pensionati di prelevare medicinali a pagamento diretto dalle farmacie militari. Prelevamento di sapone bianco. . . . . *Pag.* 655

» **327 - 6 luglio 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e loro famiglie . *Pag.* 655

» **328 - 6 luglio 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Corresponsione dell'indennità speciale militare di cui alla legge 4 aprile 1922 n. 418. *Pag.* 656

AVVISI . . . . . *Pag.* 656

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 657

Circolare N. **314.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 781, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1 agosto 1918 n. 1096, relativo al trattamento economico dovuto,durante le licenze, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 maggio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 148, del 24 giugno 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2610 che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico spettante, durante le licenze ordinarie, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DI SCALEA.

N. **315.** — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla nomina di un membro della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro Romano.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 10 dicembre 1899 n. 431 per il riconoscimento dell'impresa del 1867 nell'Agro Romano come campagna nazionale;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1900 n. 53 riguardante la composizione della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti al riconoscimento della campagna del 1867;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

L'assessore comm. avv. DEL VECCHIO Pietro è nominato membro della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro Romano quale rappresentante del comune di Roma.

Il presente decreto è stato registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

P. LANZA DI SCALEA.

N. 316. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto col quale viene nominato un membro della commissione per lo studio e per la riforma nella legislazione penale militare.** — (Gabinetto del ministro). — 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1920 col quale viene istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nella legislazione penale militare;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' chiamato a far parte della commissione predetta il comm. avv. BENENATI Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

P. DI SCALEA - L. ROSSI - DE VITO.

N. 317. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Legge n. 831, sull'autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 30 giugno 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 153, del 30 giugno 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che siano tradotti in legge, e non oltre il 31 luglio 1922, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

N. 318. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 6 luglio 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Livorno. — Tenenza di Rosignano Marittimo.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 319. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi consegnatari depositi esplosivi.** — (Direzione generale artiglieria). — 6 luglio 1922.

In conformità alle direttive precedentemente emanate da questo Ministero tendenti ad ottenere che, in breve volgere di mesi, tutti gli ufficiali adibiti al maneggio e sistemazione esplosivi, o alla trattazione delle relative pratiche, abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso di pratica degli esplosivi presso l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria, tenuto conto del numero di ufficiali consegnatari e sotto-consegnatari dei depositi munizioni che debbono ancora prender parte a detti corsi, si stabilisce che, a complemento degli altri già effettuati, i corsi successivi presso l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria avranno inizio il:

5 settembre 1922 (4° corso)
3 novembre 1922 (5° corso)
8 gennaio 1923 (6° corso).

Ogni corso avrà la durata di circa un mese, e tratterà delle principali questioni relative agli esplosivi e munizioni, e della loro conservazione, in modo da abilitare al disimpegno delle attuali mansioni gli ufficiali (capitani e tenenti) consegnatari o sotto-consegnatari di depositi.

Il corso sarà integrato da visite al poligono di Nettuno, per prendere conoscenza dell'esteso campionario di munizioni ed esplosivi italiani e di preda bellica colà esistenti; da esperimenti di lavorazione del terreno con esplosivi e distruzione di manufatti esplosivi e di esplosivi vari.

Gli ufficiali saranno inoltre accompagnati, alla fine del corso, a visitare alcuni impianti di scaricamento proietti (ordinari e speciali).

Al termine di ogni corso sarà stabilita — a mezzo di interrogatori — la classifica degli ufficiali, che sarà trascritta sul libretto personale degli interessati.

I comandi di artiglieria di corpo d'armata dovranno segnalare all'ispettorato delle costruzioni di artiglieria il nome degli ufficiali comandati, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni corso; tali ufficiali dovranno presentarsi in Roma, all'ispettorato suddetto, due giorni prima dell'inizio delle lezioni, alle ore 16.

Per maggiore regolarità nello svolgimento dei corsi si rappresenta la necessità di ripartire egualmente nei tre corsi innanzi detti gli ufficiali che ancora debbono frequentare i corsi stessi.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 320. DISPOSIZIONI VARIE. — **Liquidazione consorzio nazionale cooperativo per la utilizzazione dei materiali residuati dalla guerra.** — (Ufficio ordinamento e coordinamento). — 6 luglio 1922.

Si comunica a tutti gli enti militari autorizzati a vendere, i quali abbiano in carico materiali residuati dalla guerra alienabili, la cui vendita, a senso della convenzione 3 luglio 1921, era devoluta al consorzio nazionale cooperativo con sede in Roma, via del Tritone n. 61 (circolare *giornale militare* 397 del 1921), che il consorzio stesso, con deliberazione 14 giugno c a., presa col consenso del Ministero del tesoro, si è posto in liquidazione.

Detti materiali, per effetto delle disposizioni contenute nel R. decreto 7 novembre 1920 n. 1635, debbono, dal 1° luglio 1922, essere alienati a cura della direzione generale delle ferrovie dello Stato (Ufficio alienazione materiali residuati dalla guerra presso l'Istituto sperimentale ferrovie dello Stato, viale del Re n. 137, Roma) alla quale, pertanto, gli enti detentori dei materiali stessi dovranno subito fare le segnalazioni delle disponibilità esistenti per le trattazioni relative alle nuove vendite, per le quali riceveranno istruzioni dalla predetta direzione generale ferrovie dello Stato.

S'intende che gli enti militari restano autorizzati a dare corso agli impegni resi perfetti dal consorzio, mediante contratti e obbligazioni scritte, stipulati dal consorzio medesimo, a tutto il 30 giugno 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 321. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Scadenza del contratto stipulato col consorzio per l'alienazione dei materiali elettrici, telegrafici e telefonici residuati dalla guerra, e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 6 luglio 1922.

Si avvertono gli enti militari che, col 30 giugno, è venuto a cessare il contratto a suo tempo stipulato col consorzio per l'alienazione dei materiali elettrici, telegrafici e telefonici residuati dalla guerra e che, perciò dal 1° luglio successivo, la vendita di quel materiale, in quanto sia dichiarato alienabile, è passata alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Gli enti stessi dovranno però continuare a dar corso agli ordini di consegna che pervenissero loro dal consorzio detto e sempre quando tali ordini si riferiscano a operazioni di vedita effettuate prima della data della scadenza della convenzione anzidetta.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 322. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul materiale e sulle munizioni da 76/45 controaerei.** — (Direzione generale artiglieria). — 6 luglio 1922.

E' stata pubblicata la suddetta istruzione sul materiale e sulle munizioni da 76/45 controaerei - Pubblicazione n. 1187 - la quale sarà per cura dell'Ufficio pubblicazioni militari dell'Economato di questo Ministero distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:	Stato Maggiore del R. Esercito	copie n.	5
	Id. Direzione generale di artiglieria . . .	»	10
	Id. Comando superiore d'aeronautica. . . .	»	10
Uffici dei generali designati pel comando d'una armata		»	1
Direzione superiore delle scuole militari		»	1

Ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposizione per ispezioni	Copie n.	3
Ufficio del generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni	»	1
Ispettorato delle cosruzioni di artigileria	»	3
Comandi di corpo d'armata	»	2
Id. divisione	»	1
Id. artiglieria di corpo d'armata	»	2
Id. deposito scuola controaerei	»	30
Id. reggimenti di artiglieria da campagna	»	2
Id. reggimeni di artiglieria da montagna	»	2
Id. reggimenti di artiglieria pesante campale	»	2
Id. reggimenti di artiglieria pesante	»	2
Id. reggimenti di artiglieria da costa	»	2
Comando del reggimento di artiglieria auoportato	»	2
Direzioni di artiglieria	»	1
Direzione delle esperienze di artiglieria Nettuno	»	2
Direzione dell'arsenale di costruzione di Torino	»	1
Direzione dell'arsenale di costruzione di Napoli	»	1
Direzione del laboratorio di precisione Roma	»	1
Comando della scuola di guerra	»	5
Comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	5
Scuole centrali militari	»	1
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	10
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando dell'accademia militare	»	5
Comando della scuola militare di Modena	»	1
Comando della scuola di applicazioe di fanteria	»	1
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando collegio militare di Roma	»	1
Comando collegio militare di Napoli	»	1
Direzione della Rivista di artiglieria e genio	»	1
Scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	»	1
Ministero della marina - Ufficio del capo di stato maggiore	»	1
Ministero delle colonie - Ufficio militare	»	1

Gli altri comandi, corpi od uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiedere al predetto Ufficio pubblicazioni, che ne effettuerà la distribuzione, il numero di copie ad essi strettamente necessarie.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 7.80.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 323. — RECLUTAMENTO. — **Licenza straordinaria a militari della classe 1902 in attesa di riduzione di ferma per l'art. 9 lettera b, del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 luglio 1922.

Il n. 14 della circolare n. 313 del corrente anno (chiamata alle armi delle reclute nate nel secondo semestre del 1902) dispone che possono essere rinviate alla prima chiamata alle armi dei nati nel 1903 le reclute in attesa di riduzione di ferma per avere un fratello mutilato di guerra, qualora siano in corso le pratiche per la concessione della pensione privilegiata.

Analogo provvedimento potrà essere preso per i militari nati nel primo semestre del 1902, o con questi già venuti alle armi, i quali potranno essere inviati in licenza

straordinaria fino alla prima chiamata alle armi dei nati nel 1903, purchè abbiano già prestato o appena compiano alle armi tre mesi di servizio, ove sia provato, mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza, che sono in corso le pratiche su accennate per la concessione di pensione privilegiata ad un loro fratello mutilato di guerra e sempre quando le autorità di leva dichiarino che dalla concessione di tale pensione i detti militari conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

In questi casi, come in quelli previsti dal n. 14 della citata circolare n. 313, i comandi di corpo e di distretto avranno cura di rivolgersi ai prefetti e sottoprefetti dei circondari ai quali appartengono per fatto di leva i militari interessati, perchè, nei modi prescritti dal n. 55 delle istruzioni per l'applicazone del R. decreto-legge n. 452 su ricordato, facciano d'urgenza le comunicazioni ivi indicate, ove non le abbiano già fatte.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 324. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'accademia militare di Torino.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Reparto operazioni – Ufficio addestramento). — 6 luglio 1922.

Per i corsi di reclutamento che avranno inizio nel novembre 1923 presso la scuola militare di Modena e presso l'accademia militare di Torino questo Ministero è venuto nella determinazione d'indire un concorso per titoli ed esami per la scelta degl'insegnanti titolari delle seguenti materie (di fianco alle materie è indicato il numero degli insegnanti, per ciascuna scuola, per i quali è indetto il concorso).

	SCUOLA MILITARE DI MODENA			ACCADEMIA MILITARE DI TORINO (Sezione 1ª)		
Arte militare	2	insegnanti	di 1° grado	2	insegnanti	di 1° grado
Armi	2	id.	id.	1	id.	id.
Storia	2	id.	id.	2	id.	id.
Geografia	1	id.	id.	1	id.	id.
Topografia e disegno	1	id.	id.	1	id.	id.

I concorrenti dovranno presentare almeno un lavoro originale, non pubblicato in precedenza, sulla materia d'insegnamento, ed eventualmente, come titoli aggiuntivi, quegli altri studi della materia che avessero precedentemente pubblicato.

Essi saranno inoltre sottoposti ad un esperimento pratico consistente in una lezione da svolgersi su tema comunicato solo 24 ore prima. La scuola militare e l'accademia militare provvederanno a fornire agli ufficiali concorrenti i programmi d'insegnamento. Allo svolgimento della lezione pratica saranno ammessi soltanto i candidati ritenuti idonei in seguito all'esame dei lavori presentati. Il limite di tempo massimo per la presentazione dei lavori al comando della scuola di Modena e dell'accademia militare rimane fissato al 30 marzo 1923. La prova pratica orale avrà luogo nel mese di settembre successivo, giusta comunicazioni che saranno fatte direttamente agl'interessati.

Al concorso potranno partecipare ufficiali superiori di qualsiasi arma. A parità di condizioni nell'esito dell'esame, la preferenza sarà data al candidato dell'arma a cui appartengono gli allievi.

Le domande relative indirizzate al Ministero della guerra, e corredate dei pareri delle varie autorità gerarchiche, unite al libretto personale dell'ufficiale dovranno essere inviate a cura dei comandi interessati alla Direzione superiore delle scuole militari in modo che vi giungano non oltre il 1° gennaio 1923.

La commissione d'esame sarà presieduta da S. E. il direttore superiore delle scuole militari e sarà composta di 4 sottocommissioni. Le sottocommissioni (due per ciascuna scuola), saranno presiedute rispettivamente dai comandanti delle due scuole e saranno costituite dal presidente e da 2 membri ciascuna; i membri saranno nominati da questo Ministero su proposta del suddetto direttore superiore.

Delle due sottocommissioni una prenderà in esame i lavori presentati per il concorso di: Arte militare, armi, storia. L'altra di geografia, topografia e disegno.

La commissione dovrà provvedere:

a) a stabilire il numero dei candidati da ammettere per ciascuna materia alla prova della lezione pratica. In base all'esame dei lavori presentati dai singoli concorrenti la commissione darà comunicazione agl'interessati della loro ammissione o meno alla prova orale, entro il 10 luglio;

b) a definire il tema da dare per le lezioni pratiche;

c) ad assistere alle lezioni stesse classificando i concorrenti interessati;

d) a scegliere i vincitori del concorso notificandone i nomi al Ministero.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **325.** - SERVIZIO SANITARIO. — **Accertamenti agli effetti di pensione.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 6 luglio 1922.

A richiesta del Ministero del tesoro — Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra — si determina quanto appresso:

Ferme restando le disposizioni di cui al n. 11 della circolare 455 del *giornale militare* 1919, per gli ex militari, i quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo capoverso di detta circolare, le pratiche riflettenti gli ex militari non riformati di cui alla lettera *c*) della circolare stessa, verranno dai collegi medici e dalle commissioni sanitaie di appello d'ora innanzi trasmesse:

a) Al comando del relativo distretto militare nei casi in cui sia stata riscontrata, negli ex militari di cui alla suddetta lettera *c*), l'esistenza di una infermità ascrivibile ad una delle categorie del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876. In tali casi il distretto, ricevuti gli atti sanitari, provvederà direttamente alla compilazione del processo verbale del consiglio di amministrazione, in base alla procedura stabilita dal titolo 2° del regolamento 5 settembre 1895 sulle pensioni civili e militari, quindi trasmetterà a sua volta la pratica al prefato sottosegretariato, unendovi, in copia autentica, tutti i documenti, che diedero luogo alla deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nei casi ora indicati il consiglio di amministrazione dovrà sentire il direttore di sanità, quando non trattisi di forme morbose cagionate da violenza esterna, come pure nei casi relativi ad ernie e tanto nel parere tecnico del direttore di sanità, quanto nel processo verbale dovrà essere chiaramente indicato se trattasi di lesione o infermità determinata *da vera e propria causa di servizio* ovvero *riportata o aggravata in occasione di servizio di guerra* o finalmente *in servizi attinenti alla guerra* (decreti luogotenenziali 2 settembre 1917 n. 1385 e 27 ottobre 1918 n. 1726).

Per quanto riguarda gli ex militari, che dai collegi medici o commissioni sanitarie d'appello vengano riconosciuti affetti da forme tubercolari, le pratiche di pensione seguiranno identica procedura, però i comandi di distretto provvederanno alla corresponsione degli assegni speciali (circolare 400 *giornale militare* 1919, circolare 333 *giornale militare* 1920, e circolare 196 *giornale militare* 1921) indipendentemente dalle pratiche di dipendenza dal servizio dell'infermità ed anche quando esse abbiano risultato sfavorevole,

spettando unicamente al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra la definitiva decisione sul diritto a pensione;

b) Direttamente al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, in tutti i casi in cui non sia stata riscontrata alcuna infermità, ovvero quando l'infermità non raggiunga gli estremi per l'assegnazione ad una delle categorie previste dal decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876. In tali casi infatti si può evidentemente prescindere da qualsiasi questione di dipendenza dal servizio dei postumi allegati dall'interessato, non essendovi luogo a liquidazione di pensione od assegno per mancanza di invalidità.

Con l'occasione si fa noto che gli uffici provinciali per le pensioni di guerra sono autorizzati ad istruire le domande per pensioni di guerra e quindi a richiedere direttamenti accertamenti sanitari, ovvero verbali di dipendenza da causa di servizio alle competenti autorità militari, le quali, pertanto, sono tenute a corrispondere direttamente alle richieste di detti uffici, trasmettendo, nel caso, direttamente ad essi i relativi documenti.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 326. — SERVIZIO SANITARIO. — **Concessione agli ufficiali pensionati di prelevare medicinali a pagamento diretto dalle farmacie militari – Prelevamento di sapone bianco.** — 6 luglio 1922.

A chiarimenti di quesiti rivolti al Ministero si avverte che, quantunque non ne sia stata fatta menzione nella circolare n. 280 *giornale militare* c. a., l'agevolazione di prelevare medicinali dalle farmacie militari concessa agli ufficiali pensionati con dispaccio circolare n. 392 in data 25 maggio 1921 rimane tutt'ora in vigore. La cessione avverrà previa presentazione delle prescritte ricette mediche debitamente vistate dal comando del presidio della località ove l'ufficiale pensionato ha la sua abituale residenza, o da altra autorità designata dal comando stesso oppure, in seguito ad autorizzazione dei comandi di corpo d'armata, dalla presidenza delle associazioni costituite fra gli ufficiali pensionati, beninteso limitatamente agli ufficiali facenti parte delle associazioni stesse, e contro immediato pagamento in contanti da effettuarsi all'ufficio cassa di ogni stabilimento sanitario.

Si avverte inoltre che rimane tuttora in vigore la distribuzione del sapone bianco, elevando la misura di 3 pezzi al mese, stabilita dal dispaccio circolare n. 1010 del 21 febbraio 1921, a 5 per ogni ufficiale o impiegato.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 327. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e loro famiglie.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). 6 luglio 1922.

A complemento della circolare n. 274 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, si portano a conoscenza degli interessati le seguenti facilitazioni offerte ai signori ufficiali e loro famiglie dalla società esercente le regie e nuove terme di Montecatini e dallo stabilimento «La Salute» di Caramanico.

Regie e nuove terme di Montecatini:

La società esercente concede ai soli ufficiali in servizio attivo la riduzione del 50 % sul prezzo di abbonamento.

Per effetto di tale riduzione il prezzo dell'abbonamento generale, valido per 20 giorni, stabilito in lire 75 viene ridotto a lire 37,50.

Per l'identità personale i signori ufficiali dovranno esibire il libretto ferroviario.

Stabilimento climatico balneare « La Salute » di Caramanico:

Offre ai signori ufficiali pensione completa nel Grand Hotel Maiella (1° ordine) per lire 22 al giorno oltre alla riduzione del 50 % sulle cure.

Alle famiglie degli ufficiali che facciano pensione con i medesimi saranno usate riduzioni e agevolazioni pari al 25 % sui prezzi ordinari.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 328. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Corresponsione dell'indennità speciale militare di cui alla legge 4 aprile 1922 n. 418** (1). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 luglio 1922.

Con riferimento al n. 4 del cap. IV della circolare 295-922, si comunica che tra gli ufficiali con stipendio ridotto, a cui la legge 4 aprile 1922, n. 418 concede l'indennità speciale militare, devono comprendersi anche gli ufficiali collocati in congedo provvisorio giusta l'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302 (atto 124-1904).

Il Ministro — P. DI SCALEA.

(1) Circolare 162-922.

AVVISI

Concorso di premi bandito dalla direzione della « *Rivista Penale* » a beneficio del combattente ferito in guerra o del prossimo congiunto del militare ucciso

A parziale modificazione del n. 3 dell'avviso inserito a pagina 257 del *giornale militare* corrente anno, si comunica che la data per la presentazione delle istanze è stata prorogata a tutto il 31 ottobre 1922.

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale NICOLA BRANCACCIO - Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia - L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra - Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo è di L. 18 la copia - L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo - Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia - L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª, anno 1922, circolare 81.

A pagina 163, seconda colonna; dopo il tenente *Cappelli* Achille, aggiungasi il tenente *Casini* Italo 2 bersaglieri.

A pagina 168, seconda colonna, depennare il tenente *Casini* Italo 2 bersaglieri.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(85) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª **1922** 12 Luglio 1922

N. 329 - 11 luglio 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1 luglio 1922 al 30 giugno 1923 . . . . . *Pag.* 659

» 330 - 11 luglio 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1922-1923 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . *Pag.* 708

Circolare N. **329** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 11 luglio 1922.

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1922-1923 nella quale, per agevolare le attribuzioni degli uffici interessati, si è aggiunta una maggiore specificazione delle varie spese, quali risultano dallo stato di previsione.

Gli stanziamenti compresi in tale stato per i capitoli di parte ordinaria debbono intendersi ridotti a un dodicesimo essendo stato approvato l'esercizio provvisorio per un mese e cioè fino al 31 luglio 1922. S'intenderanno invece ridotti alla metà se, prima dell'approvazione del bilancio, sarà autorizzato un secondo esercizio provvisorio sino al 31 dicembre 1922.

Per quanto riguarda l'assegno temporaneo mensile al personale civile e militare (art. 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) di cui ai capitoli n. 63 bis e 63 ter dell'esercizio 1921-1922, si fa riserva di pubblicare il numero la denominazione e lo stanziamento dei corrispondenti capitoli per l'esercizio 1922-1923 non appena sarà stata prorogata la legge suddetta.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		TITOLO I.	
		SPESA ORDINARIA	
		CATEGORIA PRIMA	
		Spese effettive.	
		Spese generali.	
1	1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
		A) Stipendi, esclusi quelli del personale subalterno (Ruolo organico approvato con la legge 10 marzo 1911, n. 147, e successive modificazioni) . . . . . L.	4,225,150. »
		B) Stipendi del personale subalterno (Ruolo organico approvato con le leggi 10 marzo 1911, n. 147, 8 luglio 1912, n. 750 e 20 dicembre 1914, n. 1387) . . . . . »	328,700. »
		L.	4,553,850. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . . . . . »	46,500. »
		L.	4,507,350. »
		Si aggiunge la differenza fra gli stipendi degli impieghi coperti da ufficiali generali e superiori (a termini dell'art. 2 della legge 10 marzo 1911, n. 147) e le competenze cui questi hanno diritto . . . . . L.	6,000. »
		Assegni diversi.	
		A) Al personale civile:	
		Indennità di carica ai Direttori generali . . . . L. 15,000	
		Indennità di funzione al Direttore capo della ragioneria . . . . . » 1,000	
		Indennità di servizio di cassa e di economato . . » 1,300	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . » 1,400	
			18,700. »
		B) Al personale militare:	
		Indennità professionale . . . . . L. 22,500	
		Indennità di carica o soprassoldo fisso agli ufficiali generali e superiori sopra indicati . . . . . » 24,100	
		A riportarsi . . . L. 46,600	4,532,050. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	46,600	4,532,050. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	4,150	
		Indennità cavalli . . . . . »	11,600	
				62,350. »
		C) Indennità di residenza in Roma:		
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . . . L.	68,700	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 . . . . . »	50,800	
				119,500. »
		Totale del capitolo . . . L.		4,713,900. »
2	2	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*):		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:		
		Stipendi agli ufficiali in servizio attivo permanente comandati al Ministero . . . . . L.		3,415,900. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio e comandati al Ministero . . . . . »		*per memoria*
		C) Ufficiali richiamati dal congedo:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali richiamati dal congedo e comandati al Ministero . . . . . »		*per memoria*
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica . . . . . L.	5,800	
		Indennità professionale . . . . . »	7,300	
		indennità cavalli . . . . . »	104,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	13,900	
				131,000. »
		D) Impiegati civili:		
		Stipendi ai ragionieri geometri del genio e d'artiglieria, ed agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti L.		715,500. »
		E) Indennità di residenza in Roma:		
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . . . L.	4,500	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 . . . . . »	45,500	50,000. »
		Totale del capitolo . . . L.		4,312,400. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
3	3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . L.		60,000.»
4	4	Ministero - Indennità di missione . . . . . L.		70,000.»
5	5	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale . . . . . L.		270,000.»
6	6	Ministero - Spese varie d'ufficio e minute spese di rappresentanza:		
		A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . . . . . L.	50,200	
		B) Illuminazione e combustibile . . . . . »	510,300	
		C) Vestiario uniforme al personale di servizio. »	35,100	
		D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero . . . . . »	4,200	
		E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari* . . . . . »	12,000	
		F) Spese di vettura . . . . . »	15,000	
		G) Biancheria e pulizia dei locali . . . . . »	30,600	
		H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero »	1,200	
		I) Mancie . . . . . »	1,500	
		L) Spese minute . . . . . »	8,600	
		M) Spese di rappresentanza . . . . . »	4,100	
		N) Spese postali . . . . . »	72,200	
		O) Spese di stampa per l'amministrazione centrale . . . . . »	106,800	
		P) Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti (*Spesa d'ordine*). . »	25,000	
		Q) Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale . . »	143,200	
				1,020,000.»
7	7	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.		*per memoria*
8	8	Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio:		
		A) Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio . . . . . L.	116,000	
		A riportarsi . . . L.	116,000	

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L. 116,000	
		B) Sussidi e spese di mantenimento relative agli impiegati, agli ufficiali ed al personale inferiore, compresi gli operai, ammessi a cure negli stabilimenti sanitari . . . . . » 14,000	
			130,000. »
9	9	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi ai militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie:	
		A) Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare . L. 376,000	
		B) Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio . . . . . » 20,000	
		C) Sussidi e spese di mantenimento relative a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie . » 4,000	
			400,000. »
10	10	Spese casuali . . . . . L.	50,000. »
11	11	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . . . . L.	170,000. »
12	12	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) . . . L.	60,000. »
		Debito vitalizio.	
13	13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . . . . L.	61,500,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
16	14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate col R. decreto n. 1970 del 23 ottobre 1919 (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.	65.000. »
17	15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*) . . . . . L.	1.020.000. »
		Spese per l'esercito.	
18	16	Ufficiale del R. esercito, esclusi quelli dei RR. CC. ed addetti alle Legioni dei carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 54 (*Asssegni fissi*):	
		A) Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero bilanciati al capitolo n. 2.	
		a) agli ufficiali addetti ai comandi di grandi unità. . L.	1.027.800. »
		b) agli ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . »	37.385.200. »
		c) agli ufficiali dell'arma di cavalleria . . . . . »	2.925.400. »
		d) agli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo combattente) . . . . . »	22.515.300. »
		e) agli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo tecnico) »	705.700. »
		f) agli ufficiali dell'arma del genio . . . . . »	5.396.400. »
		g) agli ufficiali del corpo invalidi e veterani . . . »	82.600. »
		h) agli ufficiali del corpo sanitario . . . . . »	5.528.700. »
		i) agli ufficiali chimici farmacisti . . . . . »	565.700. »
		l) agli ufficiali del corpo di commissariato e di sussistenza . . . . . »	2.955.400. »
		m) agli ufficiali del corpo di amministrazione . . . »	4.906.300. »
		n) agli ufficiali del corpo veterinario . . . . . »	1.112.400 »
		o) agli ufficiali fuori quadro addetti all'arma d'aeronautica . . . . . »	2.472.600. »
		p) agli ufficiali fuori quadro addetti al corpo automobilistico . . . . . »	1.152.300. »
		A riportarsi . . . L.	88.731.800. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.		88.731.800. »
		q) agli ufficiali fuori quadro in servizio di stato maggiore. . . . . »		2.032.400. »
		r) agli ufficiali fuori quadro addetti all'Istituto Geografico Militare . . . . . »		22.600. »
		s) agli ufficiali fuori quadro addetti ai depositi allevamento cavalli . . . . . »		106.300. »
		t) agli ufficiali fuori quadro addetti ai reparti punizione ed agli stabilimenti di pena . . . . . »		260.200. »
		u) agli ufficiali fuori quadro addetti alle Case Militari di S. M. il Re e Reali Principi . . . . . »		151.100. »
		v) agli ufficiali fuori quadro a disposizione del Ministero . . . . . »		452.700. »
		z) agli ufficiali della giustizia militare . . . . . »		639,400. »
			L.	92,396.500. »
		B) Assegni diversi:		
		Indennità di carica e soprassoldi fissi stabiliti dalla tabella IV annessa all'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515 e dal Regio Decreto 15 aprile 1915, n. 469 . . . . . L.	794.400	
		Indennità annua personale ai generali d'esercito »	15,000	
		Indennità di carica agli ufficiali di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443 . . . . »	115,000	
		Indennità cavalli (Tabella C annessa al Regio Decreto, n. 2079 del 2 novembre 1919) . . . . »	4,852,300	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	122,300	
		Indennità professionale Regio Decreto Legge 6 febbraio 1921, n. 109 . . . . . »	2,262,800	
		Indennità di servizio tecnico agli ufficiali dell'arma d'aeronautica (Decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 99) . . . . . »	41,500	
		Soprassoldo annuo agli ufficiali nominati professori titolari nelle scuole e nei collegi militari ed addetti agli istituti stessi . . . . . »	175,800	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	1,173,600	
		Pensioni vitalizie dell'Ordine Militare di Savoia »	284,000	9.836.700. »
		A riportarsi . . . L.		102.233.200. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.		102.233.200. »
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio . . . . . L.		200.000. »
		D) Assegni agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva . . . . . »		7.600.000. »
			L.	110.033.200. »
		Deduconsi:		
		I contributi dei Ministeri della marina e delle finanze alle spese per i reparti di punizione e gli stabilimenti militari di pena . . L.	38.000	
		I contributi per le spese di giustizia militare posti a carico: del Ministero della marina »	51,200	
		del Ministero delle finanze »	22,800	
				112.000. »
			L.	109.921.200. »
		Si deduce per il fondo a disposizione di cui al capitolo numero 56 . . . . . L.		2.014.500. »
		Totale del capitolo L.		107.906.700. »
19	17	Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*):		
		A) Stipendio e assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		43.025.090. »
		Si aggiunge l'importo dell'indennità straordinaria stabilita dal Regio decreto 10 luglio 1919, n. 1140, spettante ai caporali e soldati . . . . . L.		17.787.200. »
		A riportarsi . . . L.		60.812.290. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . .		60.812.290. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . L.	1.063.200,—	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	800,000,—	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . »	1,394,400,—	
		Si deduce il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze alla spesa per il personale di governo degli istituti di correzione e degli stabilimenti militari di pena . . . »	25,400,—	
		Si deducono gli assegni per gli appartenenti alla Regia marina, alla Regia guardia di finanza alle guardie di città ed alle guardie carcerarie presso le compagnie di disciplina dovendo le spese di mantenimento essere rimborsate dai rispettivi Ministeri . . . . . »	3,090,—	
				3.286,090. »
			L.	57.526.200. »
		B) Assegni diversi:		
		Aumento per quadrienni di grado ai sottufficiali (a calcolo) . . . . . L.	990,000,—	
		Premi al termine della ferma e della rafferma (a calcolo) . . . . . »	2,500,000,—	
		Indennità di primo corredo ai marescialli . . »	100,000,—	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	70,000,—	
		Indennità agli uomini che prestano spontaneamente servizio in più della ferma . . . . »	2,000,000,—	
				5.660.000. »
		C) Razioni pane e viveri in contanti . . . . . L.		5.000.000. »
			L.	68.186.200. »
		Deducesi per il fondo a disposizione di cui al capitolo numero 56 . . . . . L.		1.088.200. »
		Totale del capitolo L.		67.098.000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
22	20	Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti.		
		A) Spese di leva:		
		Spesa di leva e per le rassegne che vengono fatte dai distretti, cioè: onorari per i medici civili, spese di stampati, di manifesti, di apparecchi di misura e soprassoldi previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali e spese di viaggio per i servizi di leva; spese di viaggio ed indennità di soggiorno dovute agli inscritti nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; spese di viaggio per gli inscritti di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari; spese di rimpatrio degli inscritti indigenti chiamati in Italia per obblighi di servizio militare e pel loro ritorno all'estero; spese per la leva all'estero . . . . . L.		4,484,500. »
		B) Assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza:		
		Assegno giornaliero alle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti . . . . . L.	800,000,—	
		Assegno giornaliero agli uomini fuori forza L.	10,000,—	
		L.	810,000,—	
		Si deduce per gli uomini ricoverati in osped. »	10,000,—	800,000. »
				5,284,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione in cui al cap. n. 56. L.		74,500. »
		Totale del capitolo L.		5,210,000. »
23	21	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario. (*Spese fisse*):		
		A) Ufficiali in aspettativa ed in dipsonibilità:		
		Assegni agli ufficiali che si calcolano in aspettativa ed in disponibilità secondo i vari motivi contemplati dalla legge . . . . . L.	4,039,200,—	
		Indennità cavalli, soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	33,680,—	4,072,880. »
		A riportarsi . . . L.		4,072,880. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	4,072,880. »
		B) Ufficiali in congedo provvisorio: Assegni agli ufficiali in congedo provvisorio . . . . L.	1,460,000. »
		C) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario: Indennità annua per ufficiali in posizione di servizio ausiliario . . . . . L.	320,600. »
		L.	5,853,480. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al cap. n. 56 . L.	108,280. »
		Totale del capitolo L.	5,745,200. »
22	20	Personale civile delle Amministrazioni militari dipendenti (escluso quello in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali bilanciato al capitolo n. 51) (Assegni fissi).	
		A) Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 2:	
		a) al personale civile della giustizia militare . . L.	18,250. »
		b) al personale civile tecnico dell'istituto geografico militare . . . . . »	754 900. »
		c) ai professori titolari di lettere, scienze e di disegno nelle scuole e nei collegi militari ed ai maestri di scherma e di ginnastica nelle scuole e nei collegi militari . . . . . »	115,600. »
		d) ai farmacisti militari . . . . . »	90,300. »
		e) ai ragionieri geometri del genio . . . . . »	1,463,200. »
		f) ai ragionieri d'artiglieria . . . . . »	1,054,900. »
		g) ai capitecnici d'artiglieria e del genio . . . . »	938,300. »
		h) ai disegnatori tecnici . . . . . »	672,400. »
		i) agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . »	9,181,900. »
		k) agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . »	2,583,400. »
		l) agli assistenti del genio . . . . . »	1,598,700. »
		m) al personale civile dei depositi allevamento cavalli »	76,500. »
		n) al personale civile specialista tecnico per l'aeronautica . . . . . »	179,300. »
		o) al personale tecnico del genio . . . . . »	52,500. »
		A riportarsi . . . . . L.	18,780,150. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.		18,780,150. »
		B) Assegni diversi		
		Soprassoldo fisso ai maestri direttori di scherma e di ginnastica ed ai maestri coadiutori della scuola centrale di scherma e di educazione fisica . . L.	6,400	
		Soprassoldo fisso agli applicati ed agli ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari (legge 17 luglio 1910, n. 530) . . . . . »	18,000	
		Indennità di carica a giudici e giudici supplenti non militari, cioè consiglieri di Stato, presidenti di Sezione e consiglieri della Corte d'appello . . . »	36,800	
				61,200. »
		C) Indennità di residenza in Roma.		
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876 n. 3212 . . . . . L.	6,500	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902 n. 248 . . . . . »	68,500	75,000. »
			L.	18,916,350. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 56 . . . . . »		283,750. »
			Totale del capitolo L.	18,632,600. »
23	21	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri bilanciate al capitolo n. 53).		
		A) Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi.		
		a) Esercitazioni con le truppe e con i quadri e permanenza di truppe in alta montagna L.	7,500,000	
		b) Cambi di guarnigione . . . . . »	200,000	
		c) Cambi di distaccamento . . . . . »	350.000	
		d) Altri movimenti di corpi e reparti. . . »	750,000	8,800,000. »
			A riportarsi . . . L.	8,800,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.		8,800,000. »
		B) Indennità per viaggi e servizi isolati.		
		a) Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie) . . . . . L.	3,800,000	
		b) Trasferimenti temporanei . . . . . »	4,200,000	
		c) Servizi di presidio e soprassoldo agli ufficiali di cui al n. 59 dello specchio III . . . »	450,000	
		d) Esercitazioni con le truppe e coi quadri »	500,000	
		e) Indennità e spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli . »	40,000	
		f) Indennità di trasferta e di trasporto ai sottufficiali, caporali e soldati per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza . . . . . »	10,080,025	19,070,025. »
		C) Indennità di trasferta e spese di viaggio delle reclute e dei congedati: Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo . . . . . L.		12,700,000. »
		D) Ufficiali ed impiegati.		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali (tenuto conto delle successive variazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (escluse le indennità pel servizio di rimonta, per le quali provvede il capitolo n. 34, nonchè il supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero, bilanciato al capitolo n. 31) . . . . . L.	650,000	
		b) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli »	8,000	658,000 »
		E) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del Regolamento per le indennità eventuali (tenuto conto delle successive		
		A riportarsi . . . L.		41.228 025 »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	41,228,025. »
		modificazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (esclusi i soprassoldi inerenti ai servizi di leva e le varie mercedi e soprassoldi di lavoro che sono a carico dei capitoli corrispondenti ai vari servizi nonchè il supplemento vitto per i caporali e soldati bilanciato al capitolo numero 30) . . . . . L. 1,930,000	
		b) Indennità mensile ai militari di truppa con famiglia non provvisti d'alloggio . . . » 50,000	
		c) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nella amministrazione della guerra . . . . . » 20,000	
		d) Indennità d'ospedale ai sergenti ricoverati negli ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari ed ai caporali e soldati ricoverati negli stabilimenti balneari militari . . . . . » 14,000	
		e) Supplemento al soldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani ed agli invalidi del corpo stesso . . . . . » 25,000	
		f) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . . » 300,000	2,339,000. »
		F) Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali indicati nello specchio IV del regolamento sulle indennità eventuali (Regio decreto 9 agosto 1910, n. 726) . . . L.	329,400. »
		L.	43,896,425. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 56 »	658,425. »
		Totale del capitolo L.	43,238,000. »
24	22	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti . . . . . L.	550,000. »
25	23	Compensi al personale delle Amministrazioni militari dipendenti, determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria . . . . . L.	30,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
26	24	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario:		
		A) Spesa pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del regio esercito ricoverati in ospedali militari e negli stabilimenti balneo-termali per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizi d'ordine pubblico, in servizi nell'occasione di qualche disastro, o ricoverati per essere sottoposti a visite medico-legali . . . . . L.	200,000	
		B) Spesa pel mantenimento dei ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione negli ospedali militari, acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, materiale ortopedico, ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio . . . . . »	13,032,000	
		C) Acquisto di materie prime, medicinali, oggetti di medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare; spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai »	4,400,000	
		D) Spese di funzionamento di gabinetti scientifici, per riviste e varie . . . . . »	19,500	
		E) Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpiti da malattie infettive) . »	5,000	
		F) Acquisto di vestiario, oggetti letterecci e biancherie diverse per infermi (ufficiali e truppa), indumenti di servizio pel personale di sanità »	1,400,000	
		G) Spese d'esercizio e manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati . . . . »	20,000	19,296,500. »
		A riportarsi . . . L.		19,296,500. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	19,296,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 56 »	289,500. »
		Totale del capitolo . . L.	19,007,000. »
27	25	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali:	
		Art. 1. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari:	
		A) Collegi militari:	
		a) Collegio militare di Roma . . . . . L. 752.000	
		b) Collegio militare di Napoli . . . . . » 745.000	
			1.497,000. »
		B) Direzione superiore delle Scuole e Comando delle Scuole centrali . . . . . L.	655,800. »
		C) Scuole di reclutamento:	
		a) Scuola militare . . . . . L. 1.820.000	
		b) Accademia militare . . . . . » 800.000	
			2.620.000 »
		D) Scuole di applicazione:	
		a) Scuola di applicazione d'artiglieria e genio L. 94.000	
		b) Scuola di applicazione di fanteria . . . » 258.000	
		c) Scuola di applicazione di cavalleria . . » 140.000	
		d) Scuola di applicazione di sanità militare » 60.000	
			552,000. »
		E) Scuole centrali:	
		a) Scuola centrale di fanteria . . . . L. 430.000	
		b) Scuola centrale di artiglieria . . . » 830.000	
		c) Scuola centrale del genio . . . . . » 650.000	
		d) Scuola centrale di educazione fisica . . » 186.000	
			2,096.000. »
		F) Scuola di guerra . . . . . »	315.000. »
		G) Scuole allievi ufficiali e sottufficiali . . . . . »	1.700.000. »
		L.	9.435.800. »
		Art. 2. Spese varie per l'istruzione degli ufficiali:	
		a) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. Concorso al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali in Roma . . . . . L. 25,000	
		A riportarsi . . . L. 25,000	9.435.800. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	25,000	9,435,800. »
		b) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue, per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli) . . . . . »	200,000	
		c) Premi per concorsi tra ufficiali inferiori, consistenti nella soluzione di temi d'argomento militare . . . . . »	80.000	
		d) Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzioni di ostacoli) »	95,000	
		e) Spese per conferenze di presidio inerenti all'istruzione degli ufficiali . . . . . »	6,000	406.000. »
			L.	9,841,800. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 56 . L.		147,400. »
			Totale del capitolo L.	9,694,400. »
28	26	Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare . . L.		2,250,000. »
29	27	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari (escluse quelle per i carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 55) : *a*) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (escluse le scuderie la cui spesa è bilanciata al capitolo 31); mercedi di lavoro spettanti agli operai militari adibiti alle officine reggimentali per la manutenzione delle armi portatili, delle buffetterie, delle biciclette (escluse quelle dei battaglioni ciclisti) e del carreggio;		

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		conservazione dei materiali nei magazzini, imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione; acquisto e manutenzione dei mobili; acquisto e manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi . . . . . L.	7.936,500. »
		b) Assegni fissi ai corpi per:	
		Rimunerazioni per servizi speciali . . . . . L. 150,000	
		Musiche . . . . . » 100,000	
		Manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette per i battaglioni ciclisti . . . . . » 300,000	
			550,000. »
		c) Spese per l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale del soldato . . . . . »	1,500,000. »
		d) Spese per le biblioteche di presidio e reggimentali »	350,000. »
		e) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici (eccettuati gli stabilimenti di commissariato, la farmacia centrale, le scuole ed i collegi, ed i depositi allevamento cavalli, le cui spese sono bilanciate ai rispettivi capitoli) . . . . . »	4,350,000. »
		f) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate »	700,000. »
		g) Acquisto e rinnovazione dei mobili degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici . . . . . »	200,000. »
		h) Illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione . . . . . »	180,000. »
		i) Spese pel museo storico dei bersaglieri ed altre del genere. . . . . »	14,000. »
		l) Sovvenzione al circolo ufficiali della Maddalena . »	900. »
		m) Somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; onorari agli incaricati delle conferenze agrarie; premi di gare di tiro, di sport militare (ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati); di pattuglie e maneggio di armi per la cavalleria; eventuali concessioni ai corpi di spendere, in circostante eccezionali, più della quota stabilita; eventuali concessioni di sussidi a sottufficiali, caporali e soldati, sussidi ai militari di truppa del corpo invalidi e veterani autorizzati a vestire l'abito borghese;	
		A riportarsi . . . . L.	15.781,400. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	15,781,400. »
		spese per i consigli di disciplina; spese per cerimonie di carattere militare; reintegrazioni al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili . »	2,165,850. »
		n) Spese per l'esercizio, la manutenzione degli automezzi delle squadriglie automitragliatrici e dei reparti di tanks . . . . . »	2,100,000. »
		o) Canone annuo da pagarsi in due rate semestrali posticipate, al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo del rilascio dei vaglia di servizio (convenzione in data 4 giugno 1914 approvata con decreto 6 giugno 1914) . . . . . »	500,000. »
		p) Spese per il servizio telegrafico e telefonico . . »	900,000. »
		q) Onorari ai medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	650,000. »
		r) Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari »	75,000. »
		L.	22,172,250. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 56 »	332,350. »
		Totale del capitolo L.	21,839,900. »
30	28	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito, spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare:	
		A) Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito e spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare . . . . . L.	1,200,000. »
		B) Spese per le pubblicazioni militari ufficiali:	
		Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine. Annuario militare. Regolamenti e pubblicazioni varie:	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero . . . . . L. 75,000	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . » 725,000	
			800,000. »
		Totale del capitolo . . . L.	2,000,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
32	29	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere (escluse le spese pei i carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 54).	
		Art. 1. *A*) Spese di 1ª vestizione per gli uomini incorporati con ferma ordinaria . . L. 113,300.000	
		Deduzione del valore degli oggetti di corredo ritirati agli uomini che per qualsiasi motivo cesseranno dal servizio prima di compiere la ferma e di quelli agli uomini congedati dai corpi prima di ricevere il vestiario . . . » 10,000,000	
		L. 103,300,000	
		B) Spesa di 1ª vestizione degli uomini incorporati con ferma ridotta . . . . . » 10,500,000	
		C) Spesa di vestizione dei sergenti di leva e dei sottufficiali di carriera . . . . . » 1,250,000	
		D) Spese di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi alle armi per istruzione . » »	
		E) Spese di manutenzione e rinnovazione degli oggetti di corredo, e dei materiali d'equipaggiamento (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettere *d*), *e*), specchio III) per militari delle varie armi e corpi . . . » 31,975,000	
		F) Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali . . . . . » 900,000	
		G) Provvista e manutenzione di materiali pel servizio generale comune . . . . . » 900,000	
		H) Provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà destinate . » 45,000	
		L) Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali, modificazioni, riduzioni e trasformazioni di oggetti corredo . . . . . » 1,000,000	
			149.870.000. »
		A riportarsi . . . L.	149.870.000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.		149,870,000. »
		Art. 2. Spese di esercizio dei magazzini centrali militari, per provviste ed adattamento dei macchinari; paghe ad operai e uomini di fatica; spese per imballaggi, perizie, modelli; spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; spese eventuali per aste andate deserte, per copiare stampe relative agli atti di asta, sussidi agli operai e loro famiglie e spese per l'igiene . . . . . »	2,000,000	
		Spese per perizie, per il riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per i collaudi in appello . . . . . »	9,000	
		Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei reggimenti, dei forti, degli uffici ed edifici militari . . . . . »	10,000	2,019,000.
			L.	151,889,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 56 . »		2,278,300. »
		Totale del capitolo L.		149,610,700. »
33	30	Pane e viveri alle truppe (escluse le spese per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 55).		
		A) Pane alle truppe:		
		a) Spese di fabbricazione di pane e galletta:		
		Acquisto di grano per la fabbricazione del pane e della galletta (compresi i dazi di confine e i diritti di statistica) . . . . . L.	45.000.000	
		Macinazione e crivellazione . . . . . »	2.250.000	
		Combustibile . . . . . »	2.016.000	
		A riportarsi . . . L.	49.266.000	

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	49,266,000	
		Illuminazione ed energia elettrica . . . . . »	270,000	
		Acquisto di macchinari, casse, sacchi . . . . »	370,000	
		Altre spese di esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta (comprese le mercedi di lavoro di cui al numero 25 lettera *b*) ed i soprassoldi di cui al numero 12 *d*), *f*), *g*), specchio III Indennità eventuali) . . . . . »	2,100,000	
		Dazi comunali . . . . . »	10,000	
		Spese di perizie . . . . . »	25,000	
				52,041,000 »
		b) Acquisto di pane dal commercio		14,250,000. »
			L.	66,291,000. »
		B) Spese per i viveri in natura:		
		Razioni viveri . . . . . L.	107,880,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sanità . . . . . »	350,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sussistenza . . . . . »	325,000	
		Aumenti di razioni ai granatieri . . . »	295,000	
		Aumenti di razioni ai pontieri . . . . . »	130,000	
		Aumenti di razioni agli uomini di truppa in marcia, per le truppe in alta montagna o in servizi speciali . . . . . »	660,000	
		Spese pei magazzini di distribuzione (acquisto e manutenzione di utensili) . . . . . »	424,000	
		Dazi comunali . . . . . »	40,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni di avvisi d'asta, pel servizio dei viveri) . . »	60,000	
				110,164,000. »
			L.	176,455,000. »
		Si deduce:		
		Per consumo di carne in conserva e di viveri ordinari di riserva . . . . . L.		5,000,000. »
		A riportarsi . . . L.		171,455,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.		171,455,000. »
		C) Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva:		
		Spese per la fabbricazione di scatolette di carne in conserva . . . . . L.	1.500.000	
		Premio di garanzia, acquisto di scatolette dei depositi di rifornimento . . . . . »	90,000	
		Rifornimento degli altri viveri delle dotazioni di riserva consumati (esclusa la galletta) »	1.000	
		Acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva (provviste e manutenzione di materiali, mercedi di lavoro ai militari, paghe al personale borghese, illuminazione) . . . . . »	230,000	
		Dazi comunali . . . . . »	400,000	
		Spese di perizie e pubblicazioni d'avvisi d'asta . . . . . »	60,000	
				2,281,000. »
			L.	173,736,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 56		2,606,000. »
		Totale del capitolo . . . L.		171,130,000. »
34	31	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciati al capitolo n. 55):		
		A) Foraggi:		
		Importo delle razioni foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli degli ufficiali e della truppa delle varie armi e corpi . . . . . L.	56,322,000	
		Importo delle razioni che si presume saranno pagate in contanti . . . . . »	65,000	
				56,387,500. »
		Si aggiunge:		
		Compensi alle imprese per servizio durante le esercitazioni di campagna . . . . . L.	180,000	
		A riportarsi . . . L.	180,000	56,387,500. »

Numero dell'esercizio 1921-22	1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	180,000	56,387,500. »
		Perdita a carico dell'amministrazione per cali e avarie dei generi di riserva . . . . . »	90.000	
		Acquisto di attrezzi e materiali di magazzino »	150,000	
		Spese di perizie, pubblicazioni, avvisi d'asta »	10,000	
		Supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero . . . . . »	40,000	
		Razioni supplementari di foraggio . . . »	570,000	
				1,040,000. »
		B) Spese diverse per quadrupedi di truppa:		
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti d'artiglieria e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, alle compagnie di sussistenza e scuole militari . . . L.	2,200,000	
		Manutenzione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio compagnie di sussistenza e scuole militari . »	540,000	
		Paglia da lettiera . . . . . »	6,429,800	
		Ferratura, medicinali e illuminazione delle scuderie . . . . . »	2,640,000	
				11,809,800. »
			L.	69,237,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 56 . »		1,053,600. »
			Totale del capitolo L.	68,183,700. »
35	32	Casermaggio e combustibile per le truppe.		
		Art. 1. Combustibile e giacitura della truppa.		
		A) Combustibile:		
		a) Combustibile per la cottura del rancio L.	9,276,500	
		b) Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia di presidio, dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna . . . . . »	1,820,000	
				11,096,500. »
		B) Posti letto:		
		a) Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio, comprese le mercedi di cui al num. 25 dello specchio III . . . . . L.	4,060,000	
		A riportarsi . . . L.	4,060,000	11,096,500. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	4,060,000	11,096.500. »
		b) Spese di rinnovazione del materiale di casermaggio . . . . . »	5,150,000	
		c) Spese per i magazzini di casermaggio (costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione e macchinario) . . . . . »	126,300	
		d) Acquisto di paglia per la giacitura della truppa . . . . . »	2,000,000	
		e) Mantenimento e rinnovazione dei mobili, suppellettili ed arredi dei corpi di guardia di presidio, delle camere degli ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti . . . »	120,000	
				11,456.300. »
		Art. 2. Spese diverse:		
		Compensi ai comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate	260,000	
		Compensi ai comuni per alloggi forniti agli ufficiali . . . . . »	140,000	
		Compensi ai comuni per posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa . »	50,000	
		Pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai comuni, dei compensi che sarebbero spettati ai comuni: rimborso ai corpi delle spese per alloggio di ufficiali in speciali circostanze . . . . . »	70,000	
				5 0 000. »
			L.	23,072 800. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		1,970 000. »
			L.	21,102.800. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 56 . . . . . L.		314 900. »
			Totale del capitolo L.	20,787 900. »
36	33	Spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore:		
		A) Spese per servizio d'informazioni e riservate . . . . . L.	400,000	
		A riportarsi . . . L.	400,000	

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	400,000	
		B) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione, acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione . »	260,000	
		C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni, premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . . »	20,000	
		D) Spese per esperimenti di mobilitazione di quadrupedi e veicoli . . . . . »	20,000	
		E) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia, di rappresentanza, rimborsabili a piè di lista, per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre, per il servizio postale, telegrafico e telefonico straordinario, radiotelegraf. ed automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre) per l'invio di telegrammi all'estero, per l'acquisto e la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore; per viaggi di stato maggiore e per la compilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi L.	600,000	
				1,300,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 56 . . . . . L.		19,500. »
		Totale del capitolo L.		1,280,500. »
37	34	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli (escluse quelle per i Carabinieri Reali bilanciati al Capitolo n. 55):		
		Art. 1. Acquisto e relative spese di trasporto di puledri pei depositi allevamento cavalli (1). L.	3,300,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per la scuola di cavalleria ed artiglieria	200,000	
		Pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali . . . . . »	50,000	
		Spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi . . . . . »	80,000	3,630,000 »
		A riportarsi . . L.		3,630,000. »

(1) Comprese le indennità di cui al n 17 dello specchio III

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.		3,630,000. »
		Compenso agli allevatori pel mantenimento (premi di buon governo) delle cavalle fattrici loro affidate in allevamento . . . . . »	»	
		Premi d'incoraggiamento e premi agli allevamenti di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori. Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati bradi e stallini e semibradi . . . . . »	20,000	
		Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche »	40,000	
		Premi per le migliori fattrici delle isole di Sicilia e Sardegna . . . . . »	10,000	
		Premi per le migliori fattrici del continente »	10,000	
		Importo bollette monta delle fattrici idonee alla produzione del cavallo militare . . . . »	10,000	
				90,000. »
		Art. 2. Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame comprese le spese di trasporto . . . . . »	1,000,000	
		Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade, e per tasse e canoni »	500,000	
		Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate, per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi rurali, per l'acquisto e relative spese di trasporto di bestiame e per trasporto di quadrupedi da deposito a deposito . . . »	700,000	
		Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario). . . . . L. 2,937,085		
		Paghe al personale avventizio. » »	3,888,900	
		Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . » 951,815		
		Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza . »	37,400	
		Infortuni sul lavoro . . . . . »	6,000	
				6,132,300. »
		Art. 3. Spese per rivista e precettazione quadrupedi . . L.		100,000. »
		A riportarsi . . . L.		9,952,300. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L		9.952,300 »
		Art. 4. Indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina delle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) (Specchio III. Indennità eventuali) . »	15,000	
		Indennità per perdita di cavalli di servizio (esclusi i carabinieri) (Specchio III id.) . . »	195,000	
		Versamento all'Erario della parte non ricuperabile di anticipazioni concesse ad ufficiali per provvedersi di cavalli di servizio . . . . . »	5,000	215,000. »
			L.	10,167,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 56 »		154,900. »
			Totale del capitolo L.	10,012,400. »
38	35	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:		
		A) Reggimenti d'artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo . . . . . L.	1,027,000	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto agli operai dei reggimenti di artiglieria . . . . . »	2,117,000	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto ai telemetristi delle batterie da costa . . . . »	100.000	
		Paghe orarie, soprassoldi e supplementi di soprassoldo ai capi guardafili e guardafili di artiglieria . . . . . »	60,000	3,304,000. »
		B) Direzioni di artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale in consegna. Riparazioni al materiale dei corpi . . . . . L.		13,000,000. »
		C) Stabilimenti militari. Produzione del materiale per i servizi di artiglieria propriamente detti:		
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni o modifica-		
		A riportarsi . . . L.		16,304.000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	16,304,000. »
		zioni di entità a tutti i materiali di artiglieria. Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro, e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio . . . . . »	32,000,000. »
		D) Stabilimenti militari: Manutenzione e riparazione dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi. Allestimento di armi per sostituire quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Allestimento di cartucce per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni dell'esercito e delle guardie di finanza e quelle eventualmente dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria . . . . . »	27,000,000. »
		E) Esperienze, studi e spese diverse: Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione delle esperienze Spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Indennità giornaliere e spese di trasporto pel personale delle guardie di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro. Retribuzioni ad avvocati e periti. Biblioteche speciali. Retribuzioni a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910, n. 387 . . . . . »	1,080,000. »
		F) Spese per il funzionamento, l'esercizio e la rinnovazione degli automezzi assegnati al reggimento autoportato, ai reggimenti pesanti-campali, ai depositi contro aerei, e spese per grandi riparazioni o sostituzione di parti alle squadriglie autoblindate ed ai reparti di tanks »	16,000,000. »
		Totale del capitolo L.	92,384,000. »
39	36	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramento degli immobili militari; materiale mobile e servizi speciali del genio miltare	
		Art. 1. Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari, materiale mobile e spese varie.	

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		A) Immobili militari:	
		a) Riparazioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio (compreso il concorso dell'amministrazione militare nelle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro, ad uso promiscuo delle società e delle truppe), linee telefoniche e telegrafiche, strade militari, e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili, e paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare . . . . . L. 23.344.000	
		b) Piccoli ampliamenti e miglioramenti di fabbricati militari . . . . . » 2,500,000	
		c) Lavori di minuto mantenimento degli immobili militari:	
		Lavori per piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti, abbonamento ai telefoni . . . . . » 4,000,000	
			29,844,000. »
		B) Materiale mobile del genio militare:	
		a) Depositi del genio di corpo d'armata:	
		Manutenzione e riparazione di materiali da zappatore, telegrafonico, fotoelettrico e colombofilo in distribuzione ai battaglioni zappatori e telegrafisti (provviste, paghe orarie, sovrapaghe e spese varie di laboratorio) . . . . . L. 1.100.000	
		b) Reggimenti del genio:	
		Manutenzione e riparazione dei materiali relativi alle specialità minatori (compresi i gruppi perforatori e le teleferiche), pontieri e lagunari (compresa la rinnovazione dei natanti lagunari), ferrovieri (comprese le ferrovie Decauville) e radiotelegrafisti (provviste, paghe, ecc.) . . . . . » 2.160.000	
		c) Stabilimenti del genio:	
		Provvista, fabbricazione e rinnovazione dei materiali delle truppe e dei servizi del genio	
		A riportarsi . . . L. 3,260,000	29,844,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	3,200,000	29,844,000. »
		e del materiale del genio in consegna ad altri corpi dell'Esercito. Esperienze e studi inerenti ai detti materiali. Manutenzione del materiale mobile . . . . . »	3.716.000	6.976,000. »
		C) Spese varie :		
		a) mantenimento e funzionamento delle colombaie militari . . . . . L.	100,000	
		b) esercizio della rete R. T. nazionale . . »	180,000	
		c) esercitazioni e istruzioni delle truppe del genio . . . . . »	300,000	
		d) scuole speciali e biblioteche, scuole degli assistenti del genio, museo storico di Castel Sant'Angelo e istituzioni analoghe . . »	60,000	
		e) provvista di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria, libri, strumenti topografici, macchine da scrivere, spese di stampa e di pubblicazioni esclusivamente pel servizio dei lavori e del materiale del genio . . »	70,000	
		f) ispezioni e collaudi, indennità di trasferta agli ufficiali e ad altri personali per i servizi dei lavori e del materiale del genio »	1,100,000	
		g) Concorso nella spesa della Commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno . . . . . »	1,500	
		h) Contributo nelle spese dell'associazione elettrotecnica italiana . . . . . »	1,000	
		i) Sussidio per l'incremento della colombicultura nazionale . . . . . »	30,000	
		l) Mantenimento e custodia del cimitero italiano in Crimea. . . . . »	8,000	
		m) Contributo al municipio di Castelfidardo per la conservazione e custodia del monumento al generale Cialdini . . . . . »	700	1,851,200. »
		Art. 2. Trasporti speciali affidati al genio militare :		38,671,200. »
		A) Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti del battaglione lagunari). . . . L.	700,000	
		A riportarsi . . . L.	700,000	38,671,200. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	700.000	38,671,200. »
		B) Spese per premi di riassoldamento e sovrapaghe ai militari del reggimento ferrovieri del genio per l'esercizio del tronco ferroviario Torino - Chivasso - Aosta . . . . »	1,000,000	
		C) Spese per l'esercizio della ferrovia Decauville Cividale - Caporetto . . . . . »	»	1,700,000. »
		Totale del capitolo . . . . L.		40.371,200. »
40	37	Servizi aeronautici militari:		
		A) Aviatori:		
		a) Mantenimento e funzionamento unità di pace, comandi depositi e scuole . . . . L.	16,730,000	
		b) Istruzione del personale navigante e specializzato sotto le armi ed allenamento del personale in congedo . . . . . »	15,080,000	
		c) Rinnovamento del materiale di volo . »	24,570,000	56,380,000. »
		B) Areostieri e dirigibilisti:		
		a) Mantenimento e funzionamento unità di pace, comandi e depositi . . . . . L.	767,000	
		b) Istruzione del personale navigante e specializzato sotto le armi ed allenamento del personale in congedo . . . . . »	233,000	
		c) Rinnovamento del materiale di volo . »	1,000,000	2,000,000 »
		C) Servizi:		
		a) Istituto sperimentale areonautico . . L.	1,000,000	
		b) Direzione tecnica aviazione . . . . . »	600,000	
		c) Stabilimenti costruzioni aeronautiche. . »	1,500,000	
		d) Riparto costruzioni edilizie . . . . . »	2,500,000	
		e) Direzione servizi armamento . . . . . »	550,000	
		f) Servizio fotografico. . . . . »	250,000	
		g) servizio aerologico . . . . . »	220,000	6,620,000 »
		Totale del capitolo . . L.		65,000,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Spese per l'aeronautica civile:		
41	38	*A*) Aeroporti:		
		a) Fitto di terreni, manutenzione ordinaria e minuto mantenimento . . . . . L.	4,500,000	
		b) Personale per il funzionamento degli aeroporti . . . . . »	2,500,000	
		c) Servizio automobilistico . . . . . »	1,000,000	8,000,000. »
		B) Dirigibili:		
		a) Fitto di terreni e manutenzione cantieri L.	200,000	
		b) Impiego, mantenimento, rifornimenti, riparazioni . . . . . »	3,000,000	3,200,000. »
		C) Esercizio linee aeree:		
		a) Sovvenzioni a Società private . . . . . L.		10,000,000. »
		D) Varie:		
		a) Incoraggiamento industrie, gare, raid, esposizioni, mostre. . . . . L.	1,500,000	
		b) Contributo spese per gli enti tecnici . »	2,000,000	
		c) Propaganda aerea . . . . . »	300,000	
				3,800,000. »
		Totale del capitolo . . L.		25,000,000 »
42	39	Servizi automobilistici:		
		A) Spese per funzionamento, esercizio e rinnovazione autovetture assegnate al Ministero e a Comandi vari . . .		2,500,000. »
		B) Spesa pel funzionamento degli autocentri ed esercizio, riparazioni e rinnovazioni automezzi assegnati ai centri stessi per istruzione della truppa . . . . . »		10,820,000. »
		C) Spese per rinnovazione autoveicoli dati a noleggio a enti militari . . . . . »		1.700.000. »
		D) Spese per funzionamento dei servizi e dello Stabilimento della D. C. Auto:		
		a) manutenzione autoveicoli di riserva e di mobilitazione . . . . . L.	415,000	
		b) riparazione ad economia d'autoveicoli presso la D. C. auto . . . . . »	2,500,000	
		A riportarsi . . . L.	2,915,000	15,020,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L. 2,915,000	15 020,000. »
		c) servizio distribuzione materiali automobilistici agli autocentri ed agli altri enti dell'esercito ed altre spese generali . . . » 1,000,000	3.915,000. »
		E) Spese per esperienze e studi concernenti i materiali automobilistici e i carburanti e per rivista e censimento autoveicoli . . . . . L.	815,000. »
		F) Spese per rinnovazione degli autoveicoli facenti parte delle dotazioni del servizio automobilistico da affidare all'industria privata . . . . . »	4.250,000. »
		G). Spese per esercizio e manutenzione dei depositi carburanti e lubrificanti . . . . . »	1,000,000. »
		Totale del capitolo . . L.	25,000,000. »
43	40	Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio dell'amministrazione militare:	
		Spese inerenti al trasporto di materiali in servizio dell'amministrazione militare e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei medesimi, ecluse le spese per i trasporti che interessano i depositi allevamento cavalli, bilanciate al capitolo n. 34 quelle pei movimenti di materiali al seguito delle truppe, bilanciate al capitolo n. 21 e quelle per trasporti interessanti i capitoli di parte straordinaria comprese negli stanziamenti dei capitoli medesimi . . . . . L.	46,000,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 56 »	690,000. »
		Totale del capitolo . . L.	45,309,100. »
44	41	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (*Spese fisse*):	
		A) Ammontare di fitti e canoni d'acqua in base a contratti . . . . . L. 5,000,000	
		B) Affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee . . . . . » 100,000	
		A riportarsi . . . L. 5,100,0 0	

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L. 5,100,000	
		C) Rimborso di imposte su immobili ceduti in uso all'amministrazione o gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione . . . . . » 50,000	
		D) Spesa per acqua potabile da provvedere direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi . . . . . » 150,000	
			5,300,000. »
45	42	Spese di giustizia penale militare (*spesa obbligatoria*) . L.	40.000. »
46	43	Spese per l'ordine militare di Savoia, per altri ordini cavallereschi e per soprassoldi di medaglie al valore militare ad enti che non fanno parte dell'esercito (*Spese fisse*):	
		Art. 1. Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia:	
		Ammontare delle pensioni . . . . . L. 552,500	
		Si deduce:	
		L'ammontare delle pensioni spettanti agli ufficiali in servizio attivo permanente, compreso nel capitolo numero 16 . . . . . L. 284,000	
		L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel dicastero . . . . . L. 34.000	
		Presunta economia per eventuali vacanze nei gradi dell'ordine . . . » 196.000	514.000
			38,500. »
		Art. 2. Assegno annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875). . . . . »	1,000. »
		Art. 3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate assieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'ordine . . . . . »	15,000. »
		Totale del capitolo . . L.	54,500. »
47	44	Spese per l'istruzione premilitare per l'educazione fisica nell'esercito e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito:	
		d) Spese per l'educazione fisica nell'Esercito . . . . L.	600,000. »
		A riportarsi . . . L.	600,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	600,000. »
		B) Sussidi, contributi e rimborsi ai sodalizi, alle federazioni ed unioni ginnastiche e sportive che contribuiscono all'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito . . . . . L.	180 000. »
		C) Sovvenzioni e rimborsi a corpi, comandi ed istituti militari, ai convitti nazionali, alle Società di tiro a segno nazionle ed altri istituti di educazione ed agli altri enti di cui alla lettera precedente per lo svolgimento ed incremento dell'istruzione premilitare . . . . »	230,000. »
		D) Acquisto di medaglie ed oggetti di premi in gare e concorsi diretti ai fini sopraindicati . . . . . »	60,000. »
		E) Spese per lavori e studi speciali riguardanti l'educazione fisica e premilitare, spese per acquisto di attrezzi armi e munizioni allo scopo di propaganda ed incoraggiamento a Federazioni, sodalizi, istituti e scuole . »	100,000. »
		F) Spese pel funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, sovvenzioni agli organi direttivi del corpo per l'amministrazione e funzionamento e per l'istruzione e preparazione militare dei reparti . . . . . »	30,000. »
48		Totale del capitolo . . L.	1,200,000. »
	45	Spese per risarcimento di danni (*spesa obbligatoria*) :	
		A) Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone,cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi pei titoli anzidetti, risarcimento agli agenti dell'Amministrazione di spese di giustizia per fatti di servizio . . . . . L. 100.000	
		B) Risarcimento di danni causati alla proprietà private da esercitazioni militari per servitù di tiro sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria . . . . . » 600,000	700,000. »
49	46	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . . L.	*per memoria*
50	47	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry . . . . . »	1,102.50 »
51	48	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883) :	
		A) Spese per nuove costruzioni di poligoni e per sitemazione di quelli esistenti . . . . . L. 650,000	
		B) Spese per gli uffici e le ispezioni degli ispettori provinciali e pel funzionamento della Commisione centrale pel tiro a segno nazionale » 21,600	
		A riportarsi L. 671,600	

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	671,600	
		C) Sussidi ordinari e straordinari per le spese di esercizio delle società e dell'unione italiana di tiro a segno . . . . . »	150,000	
		D) Spese per le gare internazionali, provinciali e straordinarie e spese per le medaglie di benemerenza alle società . . . . . »	38,000	
		E) Spese per i premi alle gare provinciali e straordinarie, alle inaugurazioni di nuovi poligoni e per pubblicazioni . . . . . »	35,000	894,600. »
		Totale del capitolo . . L.		894,600. »
52	49	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi . . . . . L.		500,000. »
53	50	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali . . . . . L.		220,000. »
		Spese per l'Arma dei Carabinieri Reali.		
54	51	Carabinieri reali - Ufficiali e impiegati civili (*Assegni fissi*).		
		A) Comando generale dell'arma dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		120,200. »
		Assegni diversi		
		Indennità per servizio speciale . . . . . L.	23,800	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	7,200	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	1,500	
		Indennità di carica al comandante generale ed agli ufficiali generali addetti al comando . . »	8,400	
		Indennità cavalli . . . . . »	12,800	
				53,700. »
		B) Comandi di gruppo di legioni:		
		Stipendi . . . . . L.		167,300. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica . . . . . L.	8,400	
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	16,800	
		Indennità cavalli . . . . . »	11,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	6,720	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	1,500	44,620. »
		A riportarsi . . . L.		385.820. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.		385,820. »
		C) Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		27,400. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica . . . . . L.	600	
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	7,200	
		Indennità cavalli . . . . . »	3,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	1,920	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	500	13,420. »
		D) Scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		85,500. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica . . . . . L.	600	
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	23,500	
		Indennità cavalli . . . . . »	11,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	6,720	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	1,500	43,520. »
		E) Legioni:		
		Ufficiali in servizio attivo permanente.		
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali a carico del bilancio del Ministero delle Colonie:		
		agli ufficiali dei Carabinieri reali . . . . . L.	9,031,800	
		agli ufficiali medici . . . . . »	64,600	
		agli ufficiali veterinari . . . . . »	86,400	
		agli ufficiali d'amministrazione . . . . . »	754,600	9,937,400. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	2,268,900	
		Indennità di carica . . . . . »	24,000	
		Indennità cavalli. . . . . »	1,085,000	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	34,000	
		A riportarsi . . . L.	3,411,900	10,493,060. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.	3,411,900	10,493,060. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	45,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	657,120	
		Indennità professionale . . . . . »	34,600	
				4,148,820. »
		Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario: Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio (a calcolo) . . . . . L.		302,300. »
		Impiegati civili: Stipendi agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti in servizio presso le Legioni CC. RR. . . L.		563,300. »
		E) Ufficiali dei carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi: Stipendi . . . . . L.		49,000. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per spese di stalliere . . . . . L.	3,360	
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	11,800	
		Indennità di residenza . . . . . »	600	
		Indennità cavalli . . . . . »	5,600	
		Soprassoldo ai decorati . . . . . »	400	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali . . . . . »	24,500	46,260. »
			L.	15,602,740. »
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i Carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi (Vedi lettera *E*) . . . . . L.		95,260. »
			L.	15,507,480. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 56 »		267,880. »
		Totale del capitolo L.		15,239,600. »
55	52	Carabinieri reali — Sottufficiali, appuntati e carabinieri (Assegni fissi). *A*) Legioni. Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi a piedi ed a cavallo: Assegno giornaliero . . . . . L.		171,558,850. »
		A riportarsi . . . L.		171,558,850. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		Riporto . . . L.		171,558,850. »
		Deduzione per licenze ordinarie, perdite, eventuali vacanze . . . . . L.	4,287,845.—	
		Deduzione degli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	263,830.—	
		Deduzione degli assegni degli allievi carabinieri e dei carabinieri ausiliari ricoverati nei luoghi di cura . . . . . »	195,750.—	
				4,747,425. »
			L.	166,811,425 »
		Aumenti triennali di paga . . . . . L.	16,726,000.—	
		Aumenti quadriennali di grado . . . . . »	1,120,000.—	
		Indennità agli uomini dell'arma a cavallo . »	950,000.—	
		Indennità ai sottufficiali comandanti di stazione »	4,870,000.—	
		Indennità agli scrivani addetti agli uffici . »	1,730,000.—	
		Premi di arruolamento . . . . . »	6,730,000.—	
		Indennità di rafferma stabilite dal Decreto Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919 . . »	13,000,000.—	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	135,800.—	
				45,261,800. »
		B) Sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio nei regi arsenali marittimi.		
		Assegno giornaliero . . . . L.	1,380,612.50	
		Deduzione per militari in licenza o ricoverati in luoghi di cura . »	225,400.—	
			1,155,212.50	
		Aumenti triennali di paga . . . . . »	140,000.—	
		Aumenti quadriennali di grado . . . . . »	12,000.—	
		Soprassoldo speciale di centesimi 50 al giorno per ciascun sottufficiale, appuntato e carabiniere . . . . . »	89,000.—	
		Indennità di rafferma stabilite dal Decreto Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919 . . »	110,000.—	
				1,506,212.50
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i carabinieri reali in servizio nei Regi arsenali marittimi. (Vedi lettera B) . . . . . L.		213,579,437.50 1,506,212.50
			L.	212,073,225. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 56 »		3,359,225. »
			Totale del capitolo L.	208,714,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
56	53	Indennità eventuali carabinieri reali:	
		A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (1). Indennità di tramutamento per gli impiegati e loro famiglie e per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali e musicanti . . . . . L.	9.420,000. »
		B) Indennità per servizi e posizioni speciali:	
		a) Indennità di residenza agli ufficiali. . L. 590.000	
		b) Indennità per prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente e indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio . . . » 50.000	
		c) Soprassoldi ai sottufficiali e agli uomini di truppa previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali . . . » 2.140.000	
		d) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . . » 100,000	
			2,880,000. »
		C) Indennità in contanti per le spese d'alloggio al comandante generale dell'arma . . . . . L.	7,200. »
		L.	12,307,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 56 »	184,600. »
		Totale del capitolo L.	12,122,600. »
57	54	Carabinieri Reali - Corredo:	
		A) Spesa di prima vestizione degli uomini incorporati L.	5.900,000. »
		B) Spese per la manutenzione e rinnovazione del corredo . . . . . »	28,078,000. »
		C) Spesa per completamenti e promozioni . . . . . »	2,732,000. »
		L.	36,710,000. »
		Si deduce per il fondo a disposizione di cui al cap. n. 56 »	550,600. »
		Totale del capitolo L.	36,159,400. »

(1) Comprese le spese di viaggio per gli uomini nuovi arruolati e per gli invii in congedo, in luoghi di cura e in licenza.

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
58	55	Spese varie di funzionamento dell'Arma dei carabinieri reali.	
		A) Spese generali.	
		Spese generali delle legioni carabinieri reali, comprese le spese per l'esercizio, la manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette e degli automezzi dei battaglioni mobili, spese d'ufficio e riscaldamento . . . . . L.	17,950,000. »
		B) Pane e viveri.	
		Importo delle razioni pane e viveri per gli allievi carabinieri »	3,000,000. »
		C) Foraggi e spese diverse per i quadrupedi.	
		a) Importo delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali e della truppa . . L. 11,012,200	
		b) Spese per bardature e pel mantenimento dei cavalli dei carabinieri reali. . . . » 2,949,000	
			13,961,200 »
		D) Spese per la rimonta dei cavalli dei carabinieri reali L.	1,100,000 »
		E) Spese di funzionamento delle scuole.	
		Compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria, illuminazione e varie:	
		a) Scuola allievi ufficiali . . . . . L. 70,000	
		b) Scuola allievi sottufficiali . . . . . » 680,000	
			750,000. »
		L.	36,761,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 56 »	561,200. »
		Totale del capitolo L.	36,200,000. »
		FONDO A DISPOSIZIONE	
59	56	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali . . . . . L.	16,916,530. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		TITOLO I.	
		SPESA STRAORDINARIA	
		CATEGORIA PRIMA.	
		Spese effettive	
		Spese generali.	
60	57	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (*spese fisse*)	2,390,400. »
61	58	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali, ed ai sottufficiali (decreto luogotenen. 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18 e Regio decreto n. 737, del 3 giugno 1920 e indennità di cui al Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894 (esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri reali)	103,040,900. »
62	59	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri Reali e indennità di cui al Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894 (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18 e Regio decreto n. 737 del 3 giugno 1920) . . . . . »	103,030,200. »
63	60	Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero ed agli ufficiali in aspettativa ed in posizione ausiliaria speciale perchè esuberanti alle tabelle organiche stabilite col Regio decreto-legge n. 451 del 20 aprile 1920 che detta nuove norme per l'ordinamento provvisorio dell'Esercito (Regio Decreto n. 2088, del 7 novembre 1919) . . . . . »	50,834,700. »
		Spese per la guerra.	
67	61	Spese per truppe e servizi all'estero	22,000.000. »
»	62	Spese per truppe in servizi speciali	53,386,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
68	63	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1193; regi decreti 9 maggio 1920, n. 653 e 28 novembre 1920, n. 1800) . . . . . L.	40,000,000. »
71	64	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra ed al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti in guerra . . . . . »	*per memoria*
72	65	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra . . . . . »	37,095,000. »
—	66	Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia o sepolti nel teritorio già dichiarato zona di guerra (legge 11 agosto 1921, n. 1074). »	30,000.000. »
		Spese per costruzioni varie per usi militari.	
73	67	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404; 23 giugno 1912 n. 710 e 11 maggio 1913 n. 472 (*spesa ripartita*) . . . . . L.	7,960,000. »
74	68	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città . . . . . »	27,746.88
75	69	Interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento sul residuo di L. 200,000 da rimborsarsi al Municipio di Torino per la costruzione di edifici militari (art. 6 della convenzione approvata con legge 15 agosto 1914, n. 521). . »	4,000. »

Numero dell'esercizio 1921-22	Numero dell'esercizio 1922-23	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1922-23
		CATEGORIA TERZA.	
		Movimento di capitali	
		Accensione di crediti.	
76	70	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . . L.	2,400,000, »
		Partite che si compensano con l'entrata.	
77	71	Spese pel rifornimento di derrate, indumenti, materiali diversi, apparecchi e macchine ceduti o da cedere dall'amministrazione della guerra ad altre amministrazioni ed eventualmente a privati e da uno ad altro servizio della stessa amministrazione militare . . . . . L.	*per memoria*
		Estinzione di debiti.	
79	72	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli ceduttigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (*spesa ripartita*) (10ª rata) . . . L.	200,000. »
		CATEGORIA QUARTA.	
		Partite di giro.	
80	73	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . . L.	8,418,527.68

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1921-22 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo (1).

(Articolo 172 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato)

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1921-22
N.	DENOMINAZIONE	
74	Spese per la guerra	64
75	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	65
76	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	66
77	Spese per la solenne sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria della salma non riconosciuta di un soldato caduto in combattimento nella guerra 1915-18, da effettuarsi in occasione del terzo anniversario della vittoria (legge 11 agosto 1921, n. 1075)	71-ter
78	Spese per lavori a cottimo eseguiti presso l'ufficio assicurazioni militari di Bologna e per conto del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra	25-bis
79	Fondo per assegni di cointeressenza al personale delle varie categorie (Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 24 agosto 1921, n. 1185)	12-bis
80	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	81
81	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*)	82
82	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	83
83	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	84
84	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (*Spesa ripartita*)	85
85	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (*Spesa ripartita*)	86

(1) Le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti devono essere in ogni caso autorizzate preventivamente dal Ministero (Ragioneria).

N.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1921-22
86	Armamento delle fortificazioni Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (*Spesa ripartita*)	87
87	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lett. *a* e 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842) . . .	88
88	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo	89
89	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole del'Ègeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1912, n. 232; 29 dicembre 1912, n. 1352; 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275).	90
90	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, numero 421 e 30 giugno 1910, n. 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391)	91
91	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi allevamento cavalli . . .	92
92	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lettera *d*, della legge 28 luglio 1911, n. 842)	93
93	Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.	94

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1921-22
N.	DENOMINAZIONE	
94	Indennità ai funzionari civili di ruolo provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle lire 5000 e che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 %. (Decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 853)	95
95	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano o saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di cui all'elenco approvato con R. D. 7 febbraio 1915, n. 72 ed a quelli emanati e da emanare in applicazione dell'art. 1 del R. D. 5 febbraio 1915, n. 62 (art. 1 del R. D. 12 febbraio 1915, n. 111 convertito nella legge 1 aprile 1915, numero 476, ed art. 7 della legge stessa), e decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 102)	96
96	Rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare (R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11)	97
97	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (*Spesa ripartita*)	98
98	Spese per la partecipazione dello Stato alla fiera interalleata di New-York	99
99	Rimborso agli industriali della metà degli indennizzi di licenziamento per gli operai (D. L. 5 e 14 dicembre 1908, n. 1814 e n. 1860)	100
100	Spese di viaggio per il trasporto gratuito in ferrovia degli operai licenziati che si recano al comune di loro residenza abituale nel Regno (art. 8 D. L. 5 dicembre 1918, n. 1814).	101
101	Personale civile tecnico d'artiglieria e genio fuori ruolo . .	102
102	Spese per il funzionamento della Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra con assuntori di provviste e lavorazioni militari e compensi per i lavori istruttori delle controversie stesse (Decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 214)	103
103	Spese per lavori urgenti di ricostruzione eseguiti dall'Amministrazione militare nelle terre liberate	104
104	Somme da erogarsi direttamente dai comandi di reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi . .	105

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1921-22
N.	DENOMINAZIONE	
105	Spese per la costruzione di un edificio da destinarsi quale sede dell'addetto militare a Tokio ed altre analoghe . . .	106
106	Spese per lavori a cottimo per la liquidazione delle pratiche inerenti alle gestioni di guerra	108
107	Assegnazione per la liquidazione delle spese dell'aeronautica fino al 30 giugno 1920	109
108	Indennità da concedersi agli impiegati civili dell'amministrazione militare collocati a riposo per limiti massimi di anzianità o dispensati dal servizio per riduzioni di ruoli o per menomata idoneità o a loro domanda ai sensi degli articoli 58, 59, 61 e 62 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e art. 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	100 e 63 *quater*
109	Spese per l'inchiesta parlamentare sulle spese di guerra . .	69
110	Spese pel rifornimento di derrate, indumenti e materiali diversi ceduti o da cedere agli ufficiali ed ai sottufficiali del R. Esercito	78
111	Spese per l'amministrazione civile; per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove provincie, e, in generale, per l'esecuzione del Decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novembre 1919, n. 2270 . . .	70
112	Erogazione delle somme offerte da privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea (legge 30 giugno 1912, numero 689)	107

N. 330. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1922-1923 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 11 luglio 1922.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
921-22	1922-23	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico).
12	13	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
21	22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
22	23	Contributo del centesimo di guerra: *a*) Ruoli; *b*) Versamenti diretti e ritenute.
35	36	Tasse di bollo sugli atti civili, commerciali e giudiziari.
190	52	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette e alle tasse sugli affari giusta il disposto dell'art. 7 del regio decreto 7 giugno 1920, n. 738 modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821 e con l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178.
76	84	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
132	138	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Art. 1. - Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n. 4759 e 23 agosto 1891, n. 494 e 504). Art. 2. - Contributo dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'Amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Chivasso-Aosta. Art. 3. - Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 1,102.50 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio. Art. 4. - Proventi derivanti dall'esercizio della ferrovia Decauville sul tratto Cividale-Caporetto.
138	144	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1921-22	1922-23	
156	162	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, (leggi 7 luglio 1901, n. 287 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
157	163	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
194	199	Entrate diverse dei Ministeri (1).
195	200	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
196	201	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
200	205	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (2).
201	206	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
203	208	Anticipazioni e rimborso da altre Amministrazioni all'Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574).
205	211	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
219	224	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 7 giugno 1911, n. 540).
258	263	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

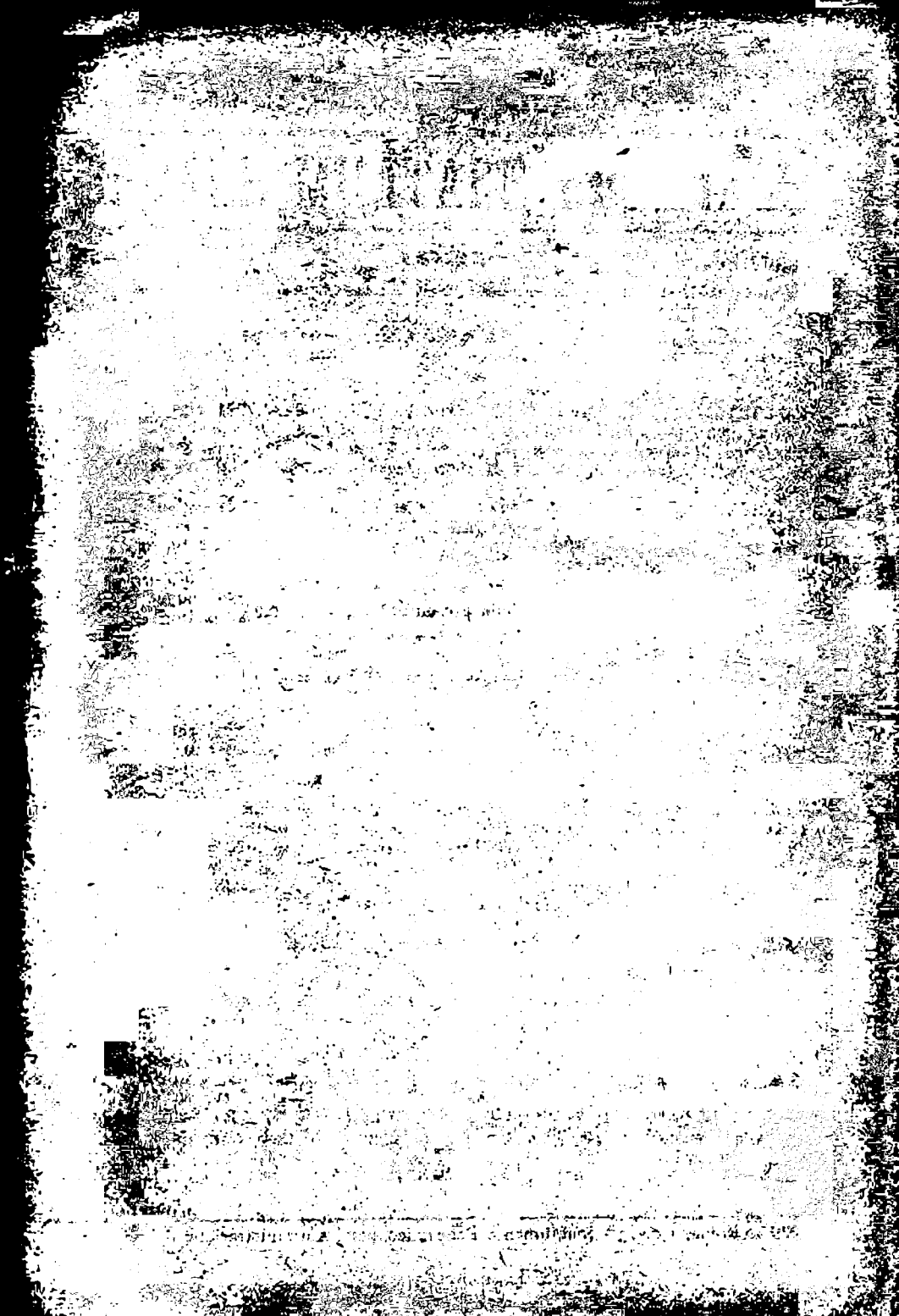
(2) Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1921-22	1922-23	
264	269	Proventi erariali di varie natura nelle isole dell'Egeo.
269	273	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato.
273	276	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
338	344	Ritenuta 2 per cento sugli aumenti di stipendio di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare di ciascuna Amministrazione esclusa quella delle Ferrovie, da versarsi in conto corrente fruttifero presso la cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 11 del decreto medesimo.
342-*bis*	347	Ricavo della cessione fatta dalle Amministrazioni militari ad altre amministrazioni ed, eventualmente, a privati di derrate, indumenti, materiali diversi, apparecchi e macchine.
352	357	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
355	361	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

Prezzo della presente dispensa L. **0.50**

(6) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.



Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(279) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1922 — 14 Luglio

N. 331 – 28 maggio 1922. DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto col quale si aggiungono 4 membri alla commissione per la revisione del regolamento di disciplina. *Pag.* 712

» 332 – 28 maggio 1922. - RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Legge n. 789, che converte in legge il R. decreto 16 maggio 1915 n. 742, che trasferisce nei ruoli del R. Esercito gli inscritti del corpo R. equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella R. guardia di finanza . *Pag.* 712

» 333 – 2 luglio 1922. ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto, col quale l'avv. GIOVANNI CIRAOLO, senatore de Regno, viene confermato presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, dal 3 agosto 1922 . . . . . *Pag.* 713

» 334 – 13 luglio 1922. ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . *Pag.* 714

» 335 – 13 luglio 1922. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Applicazione delle lastrine graduate per il tiro indiretto con le mitragliatrici Fiat mod. 914. *Pag.* 714

» 336 – 13 luglio 1922. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Utilizzazione dei caricatori di latta per l'impacchettamento delle cartucce a pallottola frangibile per armi mod. 91 . . . . . *Pag.* 715

» 337 – 13 luglio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Scadenza della convenzione per la vendita dell'antimonio regolo residuato dalla guerra e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato . . . . *Pag.* 715

» 338 – 13 luglio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Situazione al 1º luglio p. v. dell'alluminio di proprietà dello Stato dichiarato alienabile . . . *Pag.* 715

» 339 – 13 luglio 1922. - EQUIPAGGIAMENTO. — Pastrani di panno grigio-verde per militari delle armi a cavallo . . . . . *Pag.* 716

» 340 – 13 luglio 1922. — SCUOLE MILITARI. - Reclutamento ufficiali in S. A. P. di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 719

» 341 – 13 luglio 1922. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 742

» 342 – 13 luglio 1922. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa. *Pag.* 743

AVVISO . . . . . *Pag.* 743

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 743

Circolare N. **331.** — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto col quale si aggiungono 4 membri alla commissione per la revisione del regolamento di disciplina.** — (Gabinetto del ministro). — 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1920 con il quale è istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nel regolamento di disciplina militare per il R. Esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

A complemento della commissione di cui al citato R. decreto 18 novembre 1920, sono nominati a farvi parte i signori:

Colonnello BOCCACCIA cav. Epemede, membro;
Colonnello BIANCHI D'ESPINOSA cav. Rodolfo, membro;
Colonnello GUILLET cav. Amedeo, membro;
Tenente NOJA sig. Ettore, addetto all'ufficio segreteria, con decorrenza dalla data del decreto di istituzione della commissione 18 novembre 1920.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE

LANZA DI SCALEA.

N. **332.** — RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 789, che converte in legge il R. decreto 16 maggio 1915 n. 742, che trasferisce nei ruoli del R. Esercito gli inscritti del corpo R. equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella R. guardia di finanza.** (Direzione generale leva e truppa). — 28 maggio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 150, del 27 giugno 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 16 maggio 1915 n. 742 (1) che trasferisce nei ruoli del R. Esercito gli inscritti del corpo R. equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella R. guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — DI SCALEA.

---

(1) R. decreto-legge 16 maggio 1915, n. 742 che trasferisce nei ruoli del R. Esercito gli inscritti del corpo R. equipaggi che abbiano assunto od assumano servizio nella R. guardia di finanza.
(Pubblicato nella *gazzetta ufficiale* del 31 maggio 1915 n. 137) che quì appresso si riporta.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Coloro che hanno assunto o assumeranno servizio nel corpo della R. guardia di finanza, essendo inscritti nelle liste di leva di mare, se hanno già concorso alla leva, sono trasferiti nei ruoli del R. Esercito, in caso diverso, all'atto del loro concorso alla leva, saranno considerati come arruolati volontari nel R. Esercito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — VIALE — ZUPELLI.

N. **333.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto, col quale l'avv. Giovanni Ciraolo, senatore del Regno, viene confermato presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, dal 3 agosto 1922.** — (Gabinetto del ministro). — 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 1768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi alla Associazone Italiana della Croce Rossa;
Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1245 (serie 3ª, parte supplementare), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;
Visto il R. decreto 9 maggio 1920 che approva lo statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
Visto il R. decreto 3 agosto 1919, col quale l'avv. Giovanni Ciraolo, senatore del Regno, fu nominato presidente dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'avv. GIOVANNI CIRAOLO, senatore del Regno, è confermato presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, dal 3 agosto 1922.

I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DI SCALEA - DE VITO.

N. **334.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 13 luglio 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Bari. — Compagnia carabinieri reali del R. arsenale M. M. di Taranto.
Legione Bari. — Tenenza carabinieri reali di Buffoluto.

Comandi soppressi.

Legione Bari. — Tenenza CC. RR. del R. arsenale M. M. di Taranto.
Legione Napoli. — Tenenza CC. RR. - Regia marina di Napoli.
Legione Treviso. — Tenenza CC. RR. - Regia marina di Venezia.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **335.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Applicazione delle lastrine graduate per il tiro indiretto con le mitragliatrici Fiat mod. 914.** — (Direzione generale artiglieria). — 13 luglio 1922.

Per completare la serie di attrezzi necessari ad eseguire l'adattamento alle mitragliatrici Fiat delle lastrine graduate di cui alla precedente circolare 183 del 27 aprile c. a. venne riconosciuta l'opportunità di dotare le officine dei corpi di un mastio da m/m 3.65 a passo 0.82 (VI-841) occorrente per praticare i fori destinati alla introduzione delle viti che debbono fissare la lastrina suddetta.

Pertanto, ed a parziale modificazione di quanto venne già disposto con la circolare 87 del febbraio c. a., questo Ministero determina che i corpi i quali risultino eventualmente sprovvisti del mastio sopra accennato ne facciano diretta richiesta alla fabbrica d'armi di Roma.

La direzione del detto stabilimento rimane pertanto autorizzata a soddisfare tali richieste di mano in mano che le verranno inoltrate.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **336.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. - **Utilizzazione dei caricatori di latta per l'impacchettamento delle cartucce a pallottola frangibile per armi mod. 91.** — (Direzione generale artiglieria). — 13 luglio 1922.

Allo scopo di utilizzare una ingente quantità di caricatori di latta per armi mod. 91, transitoriamente adottati durante il periodo della guerra e resisi disponibili in seguito al ripristino del caricatore di ottone regolamentare, il Ministero determina che d'ora innanzi, e fino a totale consumazione della disponibilità di cui sopra, il pirotecnico di Bologna e se del caso anche la dipendente sezione di Capua, impieghino i caricatori di latta in parola per l'impacchettamento delle cartucce a pallottola frangibile della produzione corrente.

Ogni altra specie di cartucce per armi mod. 91 (a pallottola, a metraglia, a salve, da esercitazione), il cui consumo non è altrettanto immediato come quello che si prevede per le frangibili, dovrà invece essere provvista del prescrittto caricatore di ottone.

Ad ogni modo e per evitare una probabile lunga giacenza nei magazzini delle cartucce frangibile riunite in caricatori di latta, i corpi e le società di T. S. dovranno regolarne in consumo dando sempre la preferenza a quelle di più antica fabbricazione.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **337.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Scadenza della convenzione per la vendita dell'antimonio regolo residuato dalla guerra e passaggio del servizio medesimo alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.** — (Ufficio ordinamento e coordinamento). — 13 luglio 1922.

Col giorno 7 luglio 1922 scade la convenzione per la vendita dell'antimonio residuato dalla guerra, stipulata dal soppresso comitato interministeriale delle industrie belliche, con la società miniere e fonderie d'antimonio di Genova.

Il servizio di alienazione delle residuali giacenze di antimonio regolo, di proprietà governativa, dichiarato alienabile, è affidato all'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Viale del Re - Roma).

Per le relative cessioni e consegne si osserveranno le norme contenute nelle circolari del *giornale militare* nn. 696, 697 e 698 dell'anno 1920 e nn. 26 e 27 dell'anno 1921, oltre le altre già emanate dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Gli Enti militari detentori dell'antimonio regolo, di proprietà dello Stato, dichiarato alienabile, compileranno la situazione delle giacenze alla data dell'8 corrente con la indicazione della ubicazione del materiale, e la trasmetteranno direttamente all'istituto sperimentale predetto, con riferimento alla presente circolare.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **338.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Situazione al 1° luglio p. v. dell'alluminio di proprietà dello Stato dichiarato alienabile.** — (Ufficio ordinamento e coordinamento). — 13 luglio 1922.

Affinchè la direzione generale delle ferrovie dello Stato possa procedere su dati sicuri all'alienazione dell'alluminio tuttora disponibile, in relazione al disposto della circolare n. 284, inserta a pag. 591 del *giornale militare* corrente anno, si rende necessario che gli Enti militari consegnatari di tale metallo procedano alla ricognizione e scandaglio delle rimanenze ed alla compilazione di una situazione il più possibilmente esatta ed attendibile alla data del 1° luglio 1922.

In tale situazione il materiale di alluminio *dichiarato alienabile* dovrà essere classificato in due categorie, comprendendo:

a) nella prima categoria, il seguente materiale nuovo, e cioè: le lamiere lisce, il filo d'alluminio, le placche ed i lingotti del tenore di 98/99, nonchè i pani di 1ª fusione del titolo di 99 % lisci e tondi. Tutto questo materiale nuovo, dovrà però essere considerato accantonato per i bisogni delle amministrazioni governative, e verrà distribuito ad esse secondo gli ordini che saranno man mano impartiti dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato;

b) nella seconda categoria, le lamiere diamantate, i rottami misti, i ritagli di lastre, i pani di 2ª fusione, le verghe, gli anelli, le parti di spolette, la tornitura, la polvere, le scaglie e le scorie.

Per ogni partita di materiale dovrà essere indicato il peso e la località di deposito. Opportune annotazioni saranno apposte sulla situazione per segnalare i depositi che importano un onere di affitto a carico dello Stato e che si debbono sgombrare con precedenza.

La situazione, in triplice copia, sarà resa entro il 30 luglio al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria - div. I A.P. sezione 2) che provvederà alla sua disamina in confronto delle dichiarazioni di alienabilità già rilasciate ed ai bisogni dell'amministrazione militare, e ne trasmetterà poscia due esemplari rispettivamente all'istituto sperimentale delle ferovie dello Stato (Viale del Re - Roma) ed al comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **339.** – EQUIPAGGIAMENTO. — **Pastrani di panno grigio-verde per militari delle armi a cavallo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 luglio 1922.

In seguito alle accertate necessità suggerite dall'esperienza, questo Ministero è venuto nella determinaione di modificare il carattere temporaneo della circolare 622 del *giornale militare* 1917 relativamente alle taglie dei pastrani e stabilisce che la costruzione di essi sia permanentemente ripartita nelle taglie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, rispettivamente in ragione dell'8, 20, 36, 24 e 12 per cento.

Pertanto, lo specchio delle misure, la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente ed il conto di costruzione, inserti nella circolare 305 del *giornale militare* 1913 vengono modificati come dagli specchi annessi alla presente.

Poichè però, come rilevasi, lo specchio delle misure e la quantità di stoffa occorrente per ogni singola taglia rimangono invariati, non occorre procedere all'allestimento di nuovi campioni e patrons, che rimangono gli stessi finora adoperati.

Resta inteso che con la presente circolare sono abrogate sia la 305 del 1913, sia la 622 del 1917, meno per la 305 quanto riflette le aggiunte e varianti alla descrizione dell'oggetto, di cui alla circolare 386 del *giornale militare* 1909 pag. 1220 e quanto riflette l'istruzione per le modificazioni ai pastrani stessi eventualmente esistenti ancora in magazzino.

Il conto di costruzione inserto nella raccolta — edizione 1912, pagina 242 — è sostituito da quello che fa seguito alla presente circolare, ed al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi - categoria 1ª, sezione A - sarà apportata la seguente variante, con effetto dal 1° luglio:

804 - pastrani di panno grigio verde da militari delle armi a cavallo L. 40.30.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

Specchio delle misure dei pastrani di panno grigio verde per i militari delle armi a cavallo

TAGLIE	LUNGHEZZA								METÀ LARGHEZZA										ALTEZZA					
									parte anteriore				parte posteriore				maniche			bavero		manopole			
													piegone aperto												
	parte posteriore dalla cucitura del bavero al fondo	dello sparato	della martingala al centro	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	delle alette	dello spacco laterale	delle maniche	del bavero alla piegatura	al petto, dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto, dal 2° occhiello passando sotto le ascelle alla cucitura del fianco	alla taglia di sotto la martingala	al fondo	alle spalle	del torace	alla taglia sotto la martingala	al fondo	superiormente	al gomito	al polso	anteriormente	posteriormente	alla punta	di sotto	delle alette	dalla martingala al centro
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	1300	760	240	1400			640	480	330	465	555	990	240	305	415	890	255	265	190						
2	1250	730	230	1350			620	470	320	450	540	970	230	290	400	880	250	260	185						
3	1200	700	220	1300	200	180	600	460	310	435	525	960	220	275	385	870	245	255	180	180	160	140	100	85	70
4	1150	670	210	1230			580	450	300	420	500	940	210	260	355	860	235	245	175						
5	1100	640	210	1180			560	450	300	420	490	920	210	260	340	840	235	245	175						

Dimostrazione *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pastrani di panno grigio verde per i militari delle armi a cavallo.*

TAGLIE	Da Costruirsi su 100	Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone di basino color greggio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone di basino color greggio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia
1	8	3.98	31.84	3.82	30.56
2	20	3.79	75.80	3.74	74.80
3	36	3.64	131.04	3.06	131.76
4	24	3.41	81.84	3.55	85.20
5	12	3.27	39.24	3.45	41.40
Totali . . .	100		359.76		363.72
Medie . . .			3.59		3.63

Conto di costruzione *del pastrano di panno grigio verde per militari delle armi a cavallo.*

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30.	metri	3.59	8.50	30.515
Tela di cotone basino color gregrio per fodere alta m. 0,62	»	3.63	0.50	1.815
Bottoni di carta compressa grandi al °/₀₀	numero	6.—	2.—	0.012
Bottoni di carta compressa piccoli al °/₀₀	»	9.—	1.80	0.016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	—	—	7.95
			Prezzo di costo . . . L.	40.30
			Prezzo di conteggio . . . L.	40.30

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello d'ottone con la rispettiva maglietta, il nastro per i dritti fili della parte anteriore, 2 bottoni a pressione per le manopole e 2 rinforzi di cuoio.

N. 340. — SCUOLE MILITARI. — **Reclutamento ufficiali in S. A. P. di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio reclutamento). — 13 luglio 1922.

Allo scopo di preavvisare tempestivamente gli interessati; premesso che le norme stabilite dalla presente circolare hanno carattere di contingenza; senza pregiudizio alcuno di quanto potrà in seguito essere definitivamente sancito da apposite disposizioni di legge circa il nuovo sistema di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente delle varie armi; si comunica:

1. — Per il prossimo anno scolastico 1922-1923 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione di 220 allievi al primo corso della Scuola militare (Modena), che avrà inizio il 1° febbraio 1923, dei quali 200 per l'arma di fanteria e 20 per l'arma di cavalleria;

b) per l'ammissione di 180 allievi al primo corso dell'Accademia militare (Torino), che avrà inizio il 1° febbraio 1923, dei quali 140 per l'arma di artiglieria e 40 per l'arma del genio.

2. — La durata dei corsi sarà:

a) per la fanteria: di tre anni presso la Scuola militare;

b) per la cavalleria: di due anni presso la Scuola militare e di un anno presso la scuola di cavalleria (Pinerolo);

c) per l'artiglieria: di quattro anni presso l'Accademia militare;

d) per il genio: di cinque anni presso l'Accademia militare.

3. — Al termine dei corsi di studio stabiliti per ciascun'arma, e compiuti con successo, gli allievi conseguiranno il grado di *tenente in servizio attivo permanente.*

Per gli ufficiali che usciranno dall'Accademia militare, la decorrenza dell'anzianità nel grado predetto sarà retrodatata di un anno o di due anni, a seconda che appartengano all'arma di artiglieria o a quella del genio, giusta norme che verranno in appresso emanate.

4. — I concorrenti al 1° corso della Scuola militare e dell'Accademia militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento, che abbiano compiuto alla data del 1° novembre p. v. un servizio effettivo di almeno due mesi come ufficiali di complemento, salvo il disposto di cui ai seguenti numeri 7 e 8.

Potranno pure partecipare al concorso i tenenti di complemento, purchè rinuncino al grado di tenente ed accettino quello di sottotenente; salvo però il loro diritto ad essere reintegrati nel grado superiore, qualora non conseguano il successo al termine dei corsi o debbano cessare di appartenere ai corsi stessi per deficienza negli studi o per altre cause.

Tanto i tenenti ora detti, quanto i sottotenenti di cui al 1° comma della presente lettera, potranno essere in servizio o in congedo;

b) non avere oltrepassati i 25 anni di età al 1° dicembre 1922. Il limite di età di anni 25, che con la presente circolare si stabilisce, per l'ammissione ai corsi di reclutamento per l'anno scolastico 1922-1923, non pregiudica quello che potrà essere stabilito negli anni successivi per i futuri concorsi;

c) essere provvisti di diploma di licenza di liceo o di istituto tecnico in una delle seguenti sezioni: fisico-matematica, agrimensura, commercio e ragioneria; oppure di licenza di una R. scuola media di commercio; oppure di licenza di Istituto nautico conseguita in base ai programmi dei RR. istituti nautici approvati con D. M. 4 febbraio 1919.

Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del Provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

d) se aspiranti alla scuola militare superare secondo i programmi annessi alla presente circolare, esami scritti di lettere italiane, di storia e di matematica, nonchè un esame orale di storia.

Gli aspiranti all'Accademia dovranno superare le prove scritte di cui sopra, ed un esame orale di matematica sull'apposito programma annesso alla presente circolare.

I concorrenti provenienti dai collegi militari, sia che aspirino all'accademia, sia che aspirino alla scuola militare, dovranno sostenere le stesse prove prescritte per gli altri. Quelli però, stati licenziati dai collegi militari negli anni 1919-1920 e che alla data del 29 settembre 1921 erano già sottotenenti di complemento, saranno dispensati da tutti gli esami scritti ed orali, sia che aspirino all'accademia, sia che aspirino alla scuola militare; e ciò con riferimento all'ultima parte del n. 13 della circolare 501 in data 29 settembre 1921 del *giornale militare*.

5. — I concorrenti potranno aspirare solamente all'ammissione ai corsi dell'arma alla quale appartengono.

Tuttavia i subalterni di complemento d'artiglieria e genio che, avendo sostenuto gli esami di concorso per l'ammissione all'accademia militare, siano caduti alla prova orale di matematica, ma siano stati compresi nel primo terzo dei concorrenti di tutte le armi risultati idonei secondo le classifiche riportate nelle prove scritte, potranno concorrere all'ammissione alla scuola militare — sia per l'arma di fanteria, sia per l'arma di cavalleria —; essi dovranno essere sottoposti all'esame orale di storia prescritto per gli aspiranti alla scuola militare. Sempre per tali ufficiali, l'ammissione al corso di cavalleria è altresì subordinata ad un esperimento pratico di equitazione.

Parimenti, avranno facoltà di sostenere gli esami di concorso per l'ammissione all'accademia militare — sia per l'arma di artiglieria, sia per l'arma del genio — i subalterni di complemento di fanteria e di cavalleria che abbiano frequentato il primo anno del biennio di matematica nelle università del Regno o nel politecnico, e ne abbiano superati gli esami relativi. In caso d'insuccesso riportato nell'esame orale di matematica prescritto per l'ammissione all'accademia, i predetti subalterni di fanteria e di cavalleria potranno partecipare al concorso per l'ammissione alla scuola militare — limitatamente al corso dell'arma di provenienza — purchè siano stati compresi nel primo terzo dei concorrenti di tutte le armi risultati idonei secondo le classifiche riportate nelle prove scritte e sostengano poscia l'esame orale di storia.

Dai passaggi d'arma di cui al 2° ed al 3° comma del presente numero sono esclusi i sottotenenti di complemento provenienti dai collegi militari e che — a termini dell'ultima parte del comma 3°, lettera *d*, del n. 4 — siano dispensati dagli esami di concorso. Potranno però, i sottotenenti medesimi, che appartengano all'arma di fanteria o alla cavalleria, aspirare all'ammissione all'accademia militare — sia per l'arma di artiglieria, sia per il genio, — purchè siano muniti del titolo di studio superiore di cui al precedente comma e sostengano, a pari condizioni con gli altri concorrenti, tutti gli esami di concorso prescritti per l'ammissione all'accademia. Resta inteso che in tal caso si estingue, nei riguardi dei predetti sottotenenti, il diritto all'ammissione senza esami e con precedenza assoluta al corso dell'arma di provenienza; e perciò coloro che abbiano riportato insuccesso negli esami sostenuti per l'accademia, potranno partecipare al concorso per la scuola militare solo quando soddisfino alle stesse condizioni previste per gli altri concorrenti e di cui all'ultima parte del precedente comma.

6. — A parziale modificazione del disposto dal n. 13 della circolare 501 *giornale militare* 1921, il periodo di tre mesi di servizio che i sergenti allievi ufficiali di complemento delle varie armi, appartenenti allo speciale corso iniziatosi alla scuola di Modena il 1° dicembre 1921, dovrebbero compiere presso i reparti, è ridotto a due mesi.

Sicchè il corso complementare della durata di un mese, di cui al predetto n. 13 della citata circolare n. 501, avrà inizio il 1° agosto p. v. per gli allievi nominati sergenti col 1° giugno 1922, e il 1° settembre p. v. per quelli nominati sergenti col 1° luglio 1922.

Per gli allievi ufficiali di cui trattasi nel presente numero gli esami per la nomina a sottotenente di complemento avranno luogo entro il mese di agosto p. v. o entro il mese di settembre p. v., secondochè la loro nomina a sergente sia avvenuta col 1° giugno o col 1° luglio; pertanto gli esami anzidetti dovranno aver termine rispettivamente il 31 agosto e il 30 settembre p. v.

Gli allievi sopra citati, risultati idonei agli esami per sottotenente di complemento sostenuti nel mese di agosto, dovranno prestare, come ufficiali, servizio ai corpi a partire dal 1° ottobre p. v.; quelli invece che tali esami sostennero con successo nel mese di settembre, dovranno prestare, come ufficiali, servizio ai corpi a partire dal 1° novembre p. v.

7. — Il periodo minimo di servizio effettivo da ufficiale di complemento, richiesto a termini della lettera *a)*, comma 1° del precedente n. 4, è ridotto ad un mese per i concorrenti che appartengono alla categoria degli ufficiali di complemento contemplati nel precedente n. 6.

Tale mese sarà computato a partire dal 1° novembre p. v. per i sottotenenti che inizieranno il servizio di prima nomina in tale data.

8. — Gli allievi ufficiali di complemento, cui non possa esser conferito il grado di sottotenente per non aver raggiunto il limite di età di 19 anni compiuti, prescritto dalla vigente legge sull'avanzamento nel R. Esercito, saranno considerati, agli effetti dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente n. 1, come sottotenenti. Essi perciò, dopo aver superato gli esami per la nomina a sottotenente di complemento e dopo un breve periodo conseguentemente trascorso in licenza, e qualora intendano partecipare al concorso, saranno richiamati in servizio insieme con i sottotenenti di nuova nomina che con loro superarono gli esami a sottotenente, e presteranno servizio in qualità di sergenti presso i corpi ai quali furono assegnati all'atto della promozione a sergente.

In tal senso dovranno rivolgere domanda al comando del Corpo d'armata da cui dipendono, tostochè abbiano superato gli esami a sottotenente.

Il servizio da loro compiuto dalla data della seconda anzidetta assegnazione ai corpi in qualità di sergenti, sarà considerato, agli effetti di cui al n. 4, lettera *a)*, come compiuto col grado di sottotenente di complemento.

Essi potranno parimenti col grado di sergente sostenere gli esami di concorso ed eventualmente iniziare la frequenza dei corsi presso le scuole di reclutamento, qualora non li raggiungesse ancora, per difetto di età, la nomina ad ufficiale.

9. — La graduatoria dei concorrenti per l'ammissione a ciascuno dei corsi di cui al n. 1 sarà stabilita in base alla classificazione generale risultante dalla media aritmetica delle singole classificazioni riportate negli esami scritti e nell'esame orale, eccezione fatta per quelli stati licenziati dai collegi militari negli anni 1919-1920 e che alla data del 29 settembre 1921 erano già sottotenenti di complemento, poichè per costoro l'ammissione al corso dell'arma di provenienza sarà concessa — a termini del n. 4, lettera *d*, ultimo comma — con precedenza assoluta sugli altri concorrenti.

A parità di punto di classificazione generale, si seguirà il seguente ordine di precedenza:

a) provenienti dai collegi militari;

b) concorrenti provvisti di maggiori titoli di studio;

c) estrazione a sorte.

Per i concorrenti di cui al n. 5, commi 2° e 3°, si osserveranno le seguenti norme:

a) I subalterni delle armi di artiglieria e genio ammessi a sostenere — a termini del n. 5 comma 2° — gli esami di concorso per l'ammissione alla scuola militare, prenderanno posto nella graduatoria per l'arma di fanteria o in quella per l'arma di cavalleria, a seconda che essi abbiano prescelta l'una o l'altra arma. Qualora però fossero risultati — ai sensi del successivo n. 33 — ammissibili al corso dell'arma prescelta, ma in soprannumero ai posti messi a concorso per la medesima, essi, se ne fecero domanda, prenderanno posto nella graduatoria per l'altra arma. Per i subalterni di cui

trattasi l'ordine di graduatoria sarà determinato in base alla classificazione generale risultante dalle classificazioni riportate negli esami scritti e nella prova orale di storia;

b) Parimenti i subalterni di fanteria e di cavalleria, ammessi a sostenere — a termini del n. 5, comma 3°, prima parte — gli esami di concorso per l'ammissione all'Accademia militare, prenderanno posto nella graduatoria per l'arma di artiglieria o in quella per l'arma del genio, a seconda che essi abbiano prescelta l'una o l'altra arma. Qualora però fossero risultati — ai sensi del successivo n. 33 — ammissibili al corso dell'arma prescelta, ma in soprannumero ai posti messi a concorso per la medesima, essi, se ne fecero domanda, prenderanno posto nella graduatoria per l'altra arma. Per costoro l'ordine di graduatoria sarà determinato in base alla classificazione generale risultante dalle classificazioni riportate negli esami scritti e nell'esame orale di matematica;

c) Quelli, fra i concorrenti di cui alla precedente lettera b), che avendo riportato insuccesso nell'esame orale di matematica, parteciparono al concorso per l'ammissione alla Scuola militare — ai sensi del n. 5, comma 3°, ultima parte — prenderanno posto nella graduatoria dell'arma di provenienza secondo le classificazioni riportate negli esami scritti e nella prova orale di storia.

Modalità di ammissione.

10. — Gli aspiranti all'ammissione ai corsi di cui al precedente n. 1, dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da lire due, diretta al Ministero della Guerra e presentarla:

a) al comandante di corpo (eventualmente al capo ufficio), se trovansi in servizio;

b) al comandante del distretto di residenza, se trovansi in congedo.

11. — Nelle domande dovrà essere chiaramente specificato:

a) la dichiarazione eventuale di aspirare all'ammissione agli esami di concorso per l'Accademia, qualora l'aspirante, che lo intenda, sia appartenente all'arma di fanteria o di cavalleria e sia munito del titolo di studio superiore prescritto nel precedente n. 5.

Dovrà in pari tempo specificarsi se il concorrente aspira all'arma di artiglieria o a quella del genio, ed eventualmente se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta, accetterebbe l'assegnazione all'altra arma.

Dovrà inoltre specificarsi se in caso d'insuccesso riportato nella prova orale di matematica, il concorrente medesimo intenda partecipare al concorso per la Scuola militare, ai sensi dell'ultima parte del 3° comma del numero 5;

b) la dichiarazione eventuale di aspirare al concorso per l'ammissione nella Scuola militare, in caso d'insuccesso ripotato nella prova orale di matematica e subordinatamente alle condizioni previste al precedente n. 5, e qualora l'aspirante, che lo intenda, sia appartenente all'arma di artiglieria o del genio. Dovrà in pari tempo specificarsi se il concorrente aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, ed eventualmente se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta, accetterebbe l'assegnazione all'altra arma;

c) dichiarazione esplicita di rinuncia al grado di tenente e di accettazione del grado di sottotenente, per i concorrenti che siano tenenti di complemento. Tale rinuncia e relativa accettazione avranno effetto solo in caso di ammissione ai corsi e dalla data della ammissione stessa. Il provvedimento avrà luogo per decreto reale.

Nelle domande poi dovrà essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente, se questi è ufficiale in congedo.

12. — A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) diploma originale del prescritto titolo di studio (lettera *c*) del n. 4);

I concorrenti forniti di maggiori titoli di studio allegheranno inoltre un certificato debitamente autenticato, comprovante gli studi superiori compiuti e gli esami relativi sostenuti con successo. Parimenti gli aspiranti all'accademia, che siano appartenenti alle armi di fanteria o di cavalleria, dovranno unire anche il certificato debitamente autenticato comprovante il titolo di studio di cui al n. 5;

c) certificato di stato libero; oppure, se ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

d) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento.

Tale documento è necessario per i soli ufficiali di complemento che trovansi in congedo;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto.

Tale documento sarà prodotto solamente dai subalterni di complemento che risulteranno trovarsi nella posizione di congedo da una data anteriore a quella dal 15 giugno 1922; se però costoro trovavansi in servizio alla data del 15 settembre 1921, il documento di cui trattasi dovrà riferirsi soltanto al periodo compreso fra la data del congedamento e la data della presentazione della domanda;

f) atto di assenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

Tale documento dovrà essere prodotto solamente dagli aspiranti che alla data della presentazione della domanda non abbiano compiuto il 21° anno di età;

g) gli aspiranti aventi il grado di tenente di complemento dovranno inoltre unire una domanda su carta da bollo da lire due diretta al Ministero della guerra, Direzione generale personale ufficiali, e con la quale chiedano di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente ai sensi ed agli effetti di cui alla lettera *a*), comma 2° del n. 4 della presente circolare.

Tale domanda sarà considerata priva di effetto, qualora il concorrente non consegua l'ammissione al corso.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, e i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione delle domande.

13. — Il termine utile per la presentazione delle domande alle autorità indicate al n. 10 scadrà irrevocabilmente il 15 *settembre p. v.* per i concorrenti che *non* provengono dai corsi allievi ufficiali di complemento stati iniziati il 1° agosto 1921 (circolare 148 *giornale militare* 1921) e il 1° dicembre 1921 (circ. 501 *giornale militare* 1921); scadrà invece il 1° *novembre p. v.* per i concorrenti che provengono dai corsi ora accennati.

I concorrenti per i quali il termine per la presentazione delle domande scade il 15 settembre, e che non possano produrre il richiesto titolo di studio all'atto della domanda, dovranno presentarlo entro il 1° novembre ai rispettivi comandanti, i quali avranno cura di farlo pervenire entro il giorno 8 novembre al Ministero - Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale.

14. — Le autorità, che a senso del disposto dal n. 10 sono competenti a ricevere le domande, accerteranno senza indugio la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti ivi annessi.

Indi saranno osservate le seguenti norme:

a) Per i concorrenti che trovinsi in servizio:

I Comandanti di corpo (o eventualmente i capi ufficio aventi attribuzione di comandanti di corpo) esprimeranno in calce alla domanda il proprio motivato parere in merito all'idoneità dell'aspirante ad essere ammesso alle scuole di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente, con riguardo alle di lui qualità morali, disciplinari, fisiche e di attitudine militare; ed allegheranno alla domanda medesima un rapporto personale sul servizio prestato dall'aspirante, da redigersi dal comandante di compagnia o batteria o squadrone e da annotarsi dal comandante di battaglione o gruppo. (Per gli ufficiali eventualmente addetti ad uffici, tale rapporto sarà redatto e annotato dai superiori gerarchici cui competa la compilazione delle note caratteristiche). Le autorità anzidette faranno anche speciale cenno degli eventuali precedenti di guerra dell'aspirante.

Quanto ai sottotenenti di complemento, che, a termini del numero 6 della presente circolare, presteranno servizio ai corpi, come ufficiali, a partire dal 1° ottobre p. v., non potendo essere perfetto il giudizio di idoneità di cui al primo comma della presente lettera, i comandanti di corpo, oltre ad esprimere il prescritto parere in calce alla domanda, allegheranno a questa un rapporto sull'idoneità all'ammissione ai corsi di reclutamento per ufficiali in S. A. P., *che il Comando dello speciale corso allievi ufficiali di Modena* (*circolare* 501 giornale militare 1921) *avrà cura di compilare per ciascun allievo e di inviare ai corpi all'atto dell'assegnazione ad essi dei sottotenenti di nuova nomina di cui trattasi.* Anche per costoro i comandanti di corpo allegheranno altresì alle domande i rapporti personali da redigersi dai dipendenti comandanti di reparto.

Le domande, infine, dei sottotenenti che, a termini del precedente numero 6, presteranno, come ufficiali, servizio a partire dal 1° novembre p. v., stante la impossibilità di pronunciare nei riguardi di costoro per tale data un qualsiasi giudizio, non conterranno alcun parere dei superiori gerarchici, ma soltanto il visto del comandante del reggimento. L'ammissione di tali sottotenenti agli esami scritti verrà concessa con riserva di conoscere il parere e il rapporto di cui al primo comma della presente lettera, e che dai comandanti di corpo, che avranno alla loro dipendenza i predetti sottotenenti, saranno, indipendentemente dalle domande, direttamente trasmessi al Ministero - Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) entro il 10 dicembre p. v. Il parere e il rapporto ora accennati saranno completati, a cura degli stessi comandanti di corpo, con il rapporto sull'idoneità all'ammissione ai corsi di reclutamento per ufficiali in S. A. P., *compilato dal Comando dello speciale corso allievi ufficiali di Modena.*

b) Per i concorrenti che trovinsi in congedo:

I comandanti di distretto assumeranno, coi mezzi di cui possono disporre, e con la *massima sollecitudine*, informazioni sulla condotta morale e politica degli aspiranti e, specialmente per quelli ammogliati, informazioni sulle condizioni sociali e di onorabilità delle famiglie. Faranno menzione del risultato delle assunte notizie in un foglio-parere che allegheranno alle domande, le quali, così completate e con i prescritti documenti ivi annessi, saranno trasmesse senza indugio e non oltre il 30 *settembre*, ai comandanti di corpo o di deposito che hanno in custodia i documenti personali degli interessati.

Tali ultimi comandanti esprimeranno in calce alle domande il parere di cui al primo comma della precedente lettera *a*).

c) A tutte le domande dovrà essere unita, a cura dei comandanti di corpo o di deposito, copia, rigorosamente aggiornata, dello stato di servizio dei concorrenti, o, per quelli che per difetto di età non abbiano potuto conseguire il grado di sottotenente, copia del foglio matricolare.

15.— Le domande così corredate dovranno pervenire *direttamente* dai comandanti di corpo o deposito al Ministero con la seguente successione:

a) non oltre il 15 ottobre le domande state presentate dagl'interessati — a senso del disposto dal n. 13 — entro il 15 settembre, e cioè quelle dei concorrenti che *non* provengono dai corsi allievi ufficiali di complemento stati iniziati il 1° agosto 1921 e il 1° dicembre 1921.

Esse perverranno al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale. Tale ufficio, compiuti gli accertamenti di sua competenza, le rimetterà alla Commissione, di cui al seguente numero 16, entro il giorno 10 *novembre*;

b) non oltre il 10 novembre tutte le altre domande, le quali dovranno pure pervenire al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale. Tale ufficio le rimetterà senz'altro alla Commissione di cui al seguente numero 16.

Alle domande che giungeranno al Ministero oltre le date suindicate, non sarà dato corso, come pure non sarà dato corso a quelle dei concorrenti che — a termini del n. 13, comma 2° — non avessero fatto seguire in tempo il titolo di studio.

Ogni Comando, nel trasmettere le domande al Ministero, avrà cura di accompagnarle da un riepilogo conforme al seguente modulo:

Divisione di residenza del concorrente	Arma	Corpo cui il concorrente è effettivo se in servizio	Distretto di residenza del concorrente se in congedo	Cognome e nome	Titolo di studio	Data di nascita	Stato civile	Parere complessivo circa la convenienza o meno di accogliere la domanda

10. — Apposita Commissione presso il Ministero della guerra prenderà in esame, a cominciare dal giorno 13 novembre, le domande pervenute e giudicherà inappellabilmente quali dei concorrenti siano da ammettersi agli esami scritti. Giudicherà anche sulle domande dei concorrenti aventi titolo alla dispensa dagli esami a senso dell'ultima parte del comma 3°, lettera *d*), del n. 4.

17. — I nomi dei concorrenti ammessi agli esami scritti verranno a tempo debito pubblicati nel *giornale militare*, ove sarà pure indicato il Comando presso cui dovranno presentarsi ai sensi del successivo n. 20.

Verranno in pari tempo pubblicati i nomi dei sottotenenti provenienti dai Collegi militari, stati ammessi ai corsi con dispensa dagli esami in conformità del disposto dall'ultima parte del comma 3°, lettera *d*), del n. 4.

I concorrenti che trovansi in congedo saranno ammessi con riserva di conoscere l'esito degli accertamenti sanitari di cui al seguente numero 18.

18. — Allo scopo di accertare le condizioni fisiche degli aspiranti che all'atto della presentazione delle domande si trovano in congedo (15 settembre 1922), essi saranno sottoposti a visita medica collegiale, la quale dovrà determinare se i medesimi siano scevri o meno di infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare.

Tale visita sarà passata il giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami scritti, e cioè il 29 novembre p. v., nelle sedi dei Comandi di divisione, presso i quali, a termini del successivo n. 20, avranno luogo gli esami scritti. A tal uopo i Comandanti di divisione provvederanno in tempo per la formazione della relativa Commissione sanitaria, che dovrà essere composta di almeno 3 membri, e dai Comandi dei distretti siti nel territorio della loro giurisdizione riceveranno un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporsi a visita.

I candidati non riconosciuti idonei nella predetta visita medica, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno essere ammessi ugualmente agli esami, sia scritti che orali: però la loro ammissione definitiva all'Accademia o alla Scuola militare sarà subordinata all'esito favorevole di una seconda speciale visita che avrà luogo rispettivamente nell'una o nell'altra delle sedi di quegli istituti, il giorno 2 febbraio 1923.

Tale speciale visita sarà passata da una Commissione il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile, e che sarà così composta:

il direttore di sanità militare del corpo d'armata (rispettivamente di Torino e di Bologna);

due ufficiali superiori medici, di cui uno dell'Accademia o della Scuola, da designarsi dalla Direzione di sanità del corpo d'armata.

19. — I comandanti di divisione trasmetteranno sollecitamente e direttamente al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale, i risultati della visita medica subìta dai candidati, avvertendo che solo pei dichiarati non idonei occorrerà sia fatto un verbale separato per ogni individuo sottoposto a visita. Trasmetteranno nel contempo le domande di coloro che, non riconosciuti idonei, ritenessero di ricorrere al giudizio della seconda speciale Commissione sanitaria di cui all'ultimo comma del n. 18; e ciò perchè il Ministero possa provvedere a sciogliere o a confermare, a suo tempo — con pubblicazione da farsi sul *giornale militare* — la riserva relativa all'ammissione agli esami dei concorrenti provenienti dal congedo e di cui all'ultimo comma del n. 17.

Modalità per gli esami e norme generiche.

20. — Gli esami scritti avranno luogo presso i Comandi di divisione militare nel cui territorio di giurisdizione ha stanza il corpo dal quale dipende l'ufficiale in servizio, o ha residenza l'ufficiale in congedo (presso i Comandi truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e presso il Comando del corpo d'occupazione italiano di Costantinopoli, e il Comando del presidio militare del Dodecanneso, per gli ufficiali concorrenti che trovinsi in dette località) nei seguenti giorni:

a) 30 novembre: lettere italiane,

b) 1° dicembre: storia,

c) 2 dicembre: matematica.

Gli esami medesimi saranno iniziati alle ore 9 dei giorni suindicati.

I concorrenti ammessi agli esami scritti dovranno presentarsi ai Comandi dianzi indicati il giorno 29 novembre p. v., ad eccezione degli ufficiali in congedo, che dovranno invece presentarsi ai Comandi medesimi il giorno 28 novembre.

21. — Una Commissione nominata dal comandante della divisione e composta di un colonnello, presidente, e di due maggiori, membri, vigilerà che ogni candidato faccia il proprio lavoro da sè, senza valersi di appunti o memorie o libri di alcuna sorta e senza conferire coi compagni o con chicchessia.

Se durante lo svolgimento dei temi la Commissione di vigilanza verificasse qualche infrazione a tali prescrizioni, dovrà riferirne immediatamente al comandante della divisione, il quale disporrà, se sarà il caso, per l'annullamento del lavoro del concorrente contravventore, e ne darà avviso al Ministero.

22. — I temi saranno inviati, in pieghi suggellati, dal Ministero della guerra ai Comandi presso i quali avranno luogo le prove scritte, e questi, in ciascun giorno d'esame, consegneranno il relativo piego suggellato al presidente della Commissione di vigilanza, il quale lo aprirà davanti ai concorrenti riuniti e detterà il tema.

23. — Allo scopo di ottenere la massima obiettività nel giudizio sui lavori dei concorrenti, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

1° In ciascun giorno d'esame il presidente della Commissione di vigilanza ritirerà dal Comando della divisione la nota dei concorrenti, dalla quale egli cancellerà i nomi dei non presentatisi o di coloro che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente suddetto scriverà personalmente, a fianco del nome di ognuno dei concorrenti presenti, un nome di località da tenersi assolutamente segreto. Sulla nota medesima ed in testa ad essa, il presidente scriverà *chiaramente* la indicazione del giorno e dell'esame che si compie;

2° Gli esaminandi non potranno firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro.

In loro vece, e non in loro presenza, il presidente della Commissione di vigilanza, ritirando i lavori, scriverà su ciascuno l'ora in cui è stato consegnato ed inoltre, su ciascun foglio, il nome di località che egli ha assegnato all'ufficiale;

3° Al termine di ciascun esame, ed alla presenza di tutti i componenti della commissione di vigilanza, verrà redatto dalla commissione stessa un verbale della seduta, e saranno inviati in due buste distinte e suggellate alla persona del comandante della divisione:

a) il verbale ed i temi;

b) la nota dei nomi dei concorrenti coi corrispondenti nomi di località.

Il comandante della divisione disporrà, *al termine di ciascun giorno d'esame*, per la spedizione:

al comando della scuola militare (Modena) del verbale e dei temi;

al comando del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, della busta colla nota dei nomi dei concorrenti e corrispondenti nomi di località.

24. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando della divisione.

Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del comando stesso e contrassegnato con la firma dei 3 membri della Commissione di vigilanza.

I lavori che fossero fatti su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

25. — Per ciascuna materia d'esame, sia scritta che orale, dalle commissioni competenti ai sensi dei successivi numeri 28 e 31, saranno fatte due distinte votazioni: l'una segreta per sì e per no, allo scopo di determinare, a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da dieci a venti ai candidati idonei, e da zero a nove ai non idonei.

Il punto di classificazione per ciascuna materia risulterà dalla media dei punti di merito assegnati da ciascun esaminatore.

26. — Dei concorrenti che hanno sostenuto le prove scritte saranno ammessi alla prova orale quelli ai quali la commissione di cui al successivo numero 28 abbia assegnata una media complessiva non inferiore ai 10/20, ricavata dai punti di classificazione assegnati ai lavori scritti, sempre quando però il punto di classificazione riportato nella prova di lettere italiane non sia inferiore ai 10/20. Se il punto di classificazione assegnato alla prova di lettere italiane è inferiore ai 10/20, il candidato sarà escluso senz'altro dall'esame orale, anche quando la media complessiva suddetta sia superiore ai 10/20.

27. — La comunicazione relativa all'ammissione all'esame orale sarà fatta agli interessati, pel tramite dei comandi di divisione, per cura del comando della scuola militare, e mediante telegramma. Contemporaneamente, e senza alcun indugio, quest'ultimo comando trasmetterà al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) un elenco nominativo, nel quale sarà dimostrato il risultato complessivo degli esami scritti.

In detto elenco, che dovrà essere firmato da tutti i componenti la commissione esaminatrice, saranno inscritti prima i candidati idonei, per ordine di classificazione, poscia i non idonei, nello stesso ordine, ed infine quelli ritiratisi dagli esami e quelli non presentatisi; ponendo per ciascuno dei classificati le seguenti indicazioni:

a) risultato della votazione d'idoneità per ogni singolo esame;

b) punti di merito assegnati dai vari esaminatori a ciascun lavoro;

c) punto di classificazione per ciascun lavoro;

d) media complessiva di classificazione.

I nomi dei concorrenti che, a senso del n. 26, avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti, saranno poscia pubblicati nel *giornale militare* in ordine di graduatoria.

Tale pubblicazione conterrà anche l'indicazione degli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi a sostenere l'esame orale di matematica per l'ammissione all'accademia militare, e specificherà inoltre l'arma prescelta dai medesimi ed eventualmente, l'arma cui gradirebbero di essere assegnati in via subordinata (n. 11, lettera *a*).

28. — La commissione esaminatrice dei lavori scritti di tutti i concorrenti siederà presso la scuola militare di Modena e sarà composta del personale insegnante della scuola stessa, completato, all'occorrenza, con altro designato dal Ministero.

Spetterà al direttore superiore delle scuole militari di proporre al Ministero la designazione del personale eventualmente necessario per completare quello della scuola, e di formare la commissione, che sarà presieduta dal comandante della scuola stessa.

La commissione anzidetta sarà suddivisa in tre distinte sottocommissioni, una per ciascuna materia d'esame.

29. — Ai concorrenti che abbiano sostenuto gli esami scritti e che trovinsi in servizio, i comandanti di corpo, nei limiti del possibile, accorderanno licenze o facilitazioni intese a consentire loro di prepararsi con maggior profitto alla prova orale.

30. — La prova orale avrà luogo fra il 4 gennaio e il 16 gennaio 1923 presso l'accademia militare, per gli aspiranti all'artiglieria ed al genio, e presso la scuola militare per gli aspiranti alla fanteria e alla cavalleria.

Al comando della scuola militare i candidati dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno qui di seguito per ciascuno determinato:

a) giorno 3 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali A. B. C. D.;

b) giorno 5 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali E. F. G.;

c) giorno 7 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali H. I. L. M.;

d) giorno 9 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali N. O. P. Q.;

e) giorno 11 gennaio: tutti gli altri, compresi tra questi anche i concorrenti che si trovassero in Libia, nell'Eritrea e nell'Egeo, qualunque sia la iniziale del loro cognome.

Gli aspiranti invece all'artiglieria e al genio dovranno presentarsi all'accademia militare nelle ore antimeridiane dei giorni e nell'ordine appresso indicati:

a) giorno 3 gennaio: dalla lettera *A*. alla lettera *E*;

b) giorno 5 gennaio: dalla lettera *F*. alla lettera *N*;

c) giorno 8 gennaio: tutti gli altri, compresi tra questi i concorrenti che si trovassero fuori del Regno, qualunque sia la iniziale del loro cognome.

31. — Per gli esami orali le commissioni esaminatrici saranno composte del personale insegnante dell'accademia o della scuola, in base agli ordini che all'uopo impartirà S. E. il direttore superiore delle scuole militari, e saranno presiedute dai rispettivi comandanti.

32. — L'esame orale di storia ed, eventualmente, l'esperimento pratico di equitazione, per i subalterni di cui al n. 5, caduti all'esame orale di matematica, avranno luogo presso la scuola militare dal giorno 21 gennaio p. v. in poi.

All'uopo i subalterni medesimi confermeranno, ove lo intendano, mediante nuova dichiarazione scritta, la dichiarazione di cui alla lettera *a*), comma 3°, ed alla lettera *b*), del n. 11. Tale nuova dichiarazione presenteranno al comando dell'accademia, il quale disporrà perchè gli interessati si presentino, entro il giorno 20 gennaio, alla scuola militare, cui nel contempo invierà le relative dichiarazioni.

33. — Per essere giudicati ammissibili ai corsi di cui al n. 1, i concorrenti dovranno avere riportato nell'esame orale una classifica non inferiore ai 10/20. Gli ammissibili saranno poi dichiarati vincitori del concorso secondo l'ordine di graduatoria e fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma, tolti i posti devoluti ai sottotenenti provenienti dai collegi militari e di cui al primo comma del n. 9.

Per ciascun'arma sarà fatta una distinta graduatoria.

34. — Appena sostenute le prove orali, gli ufficiali rientreranno ai propri corpi, se in servizio, o alle proprie famiglie, se in congedo, e vi rimarranno in attesa delle comunicazioni di cui al n. 36, ad eccezione di coloro che, dato il breve tempo intercedente fra il compiuto esame orale e l'inizio dei corsi e data la distanza delle loro destinazioni, i comandi delle scuole reputassero di trattenere.

35. — I candidati che nel corso degli esami, sia scritti che orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e sono liberi di ritirarsi.

36. — I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ne riceveranno comunicazione, pel tramite dei rispettivi comandi di divisione, per cura del comando dell'accademia o della scuola militare; ad eccezione di coloro che, a senso del n. 34, siano stati trattenuti presso quegli istituti, dai quali essi riceveranno direttamente la predetta comunicazione, che però dovrà essere fatta, per tali ufficiali, anche ai corpi interessati.

I concorrenti dichiarati vincitori si presenteranno a frequentare il primo corso, di cui al n. 1, il giorno 1° febbraio 1923.

Il comando della scuola militare e quello dell'accademia daranno comunicazione, appena possibile, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) dei risultati delle prove orali, trasmettendo all'uopo rispettivamente un elenco nominativo, firmato da tutti i componenti la rispettiva commissione; in tali elenchi i candidati saranno inscritti nello stesso ordine accennato al n. 27, e sarà indicato per ognuno dei classificati:

a) il risultato della votazione di idoneità;

b) punti di merito assegnati dai vari esaminatori;

c) punto di classificazione.

Trasmetteranno altresì al Ministero un elenco per ciascun'arma, nel quale saranno inscritti i candidati, stati dichiarati vincitori del concorso, disposti in ordine di graduatoria e con a fianco di ciascuno il punto di classificazione generale assegnato.

Anche tali elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti le rispettive commissioni.

Negli elenchi anzidetti dovranno essere chiaramente indicati i concorrenti che si valsero delle facoltà consentite ai sensi dei commi 2°, 3° e 4° del n. 5.

37. — I concorrenti avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno, ed all'indennità di missione per i soli giorni di viaggio, e saranno provvisti, dalle autorità indicate al n. 10, dei documenti di trasporto a tariffa militare.

38. — I subalterni di complemento ammessi al concorso, che si trovassero in congedo, avranno diritto, oltre che al trattamento di cui al n. 37, agli assegni per i giorni di viaggio e per i giorni degli esami scritti, ed agli assegni per i giorni degli esami orali, computati questi ultimi giorni dalla data della presentazione all'accademia o alla scuola militare fino al giorno in cui sono lasciati in libertà.

Gli assegni di cui sopra saranno costituiti dallo stipendio, dalla indennità caroviveri e dall'indennità speciale militare; con l'avvertenza che lo stipendio da corrispondersi dovrà essere il minimo stabilito per ciascun grado dalla circolare 114 *giornale militare* 1920, e che l'indennità caroviveri dovrà essere quella stabilita per gli ufficiali celibi, salvo che gl'interessati dimostrino di aver diritto ad altra maggiore.

Per i predetti subalterni in congedo i comandi rispettivamente delle divisioni militari, e della scuola militare, e dell'accademia, invieranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) un elenco degli intervenuti agli esami, affinchè si possa far luogo al decreto di richiamo temporaneo in servizio.

Tutte le competenze dovute agli ufficiali di cui al presente numero, saranno pagate, per gli esami scritti, da un corpo designato dal comando della divisione presso il quale essi sosterranno le prove; e, per l'esame orale, dal comando dell'accademia e della scuola militare.

I pagamenti saranno effettuati indipendentemente dalla pubblicazione dei decreti di richiamo dianzi accennati.

39. — I sottotenenti di complemento che saranno ammessi ai corsi, avranno diritto agli assegni e, se in congedo, saranno chiamati in servizio per tutto il tempo in cui frequenteranno i corsi, intendendo per tempo di frequenza tutto il periodo che intercorre dall'inizio del 1° corso alla fine dell'ultimo dei corsi di reclutamento stabiliti per ciascun'arma; salvo, beninteso, che, per deficienza negli studi o per altre cause, non debbano cessare di appartenere alle scuole prima del termine dei corsi.

40. — I concorrenti ammessi ai corsi saranno *trasferiti* e passati in forza alle rispettive scuole di reclutamento, alle quali le autorità militari competenti trasmetteranno i relativi documenti personali.

Agli ufficiali medesimi non è applicabile il n. 8 dell'allegato 1 al Decreto sulle indennità di presidio (circolare 117 *G. M.* 1922).

41. — Durante i primi due anni di permanenza nelle Scuole, gli ufficiali dovranno alloggiare e convivere a mensa comune nelle scuole stesse.

L'obbligo di convivere a mensa comune presso le scuole esisterà anche negli anni successivi, salvo per gli ammogliati, i quali, dopo i primi due anni, ne potranno essere dispensati.

42. — Sarà concessa la ripetizione di un solo anno di studio, per tutta la durata complessiva dei corsi, ai rimandati agli esami annuali.

43. — Per la gestione amministrativa della Scuola militare e dell'accademia verranno emanate le necessarie disposizioni. Verranno in seguito emanate altresì le norme relative all'ordinamento delle scuole.

44. — I subalterni di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (compresi quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali piloti d'aeroplano, aerostieri e dirigibilisti) che aspirino all'assunzione in S. A. P. nell'arma aeronautica, debbono per quest'anno, ove lo intendano, partecipare al concorso per l'ammissione alla scuola militare o all'accademia, ai sensi e secondo le condizioni previste nella presente circolare; salva la facoltà, da parte del Ministero, di disporre in seguito l'eventuale loro passaggio a corsi speciali da stabilirsi per l'arma aeronautica.

45. — Ai sensi e subordinatamente alle condizioni previste dalla presente circolare, potranno prender parte ai concorsi di cui al n. 1 anche gli ufficiali di complemento che concorsero all'ammissione nei ruoli del S. A. P. disposta con la circolare 654 *giornale militare* 1920, e che siano stati esclusi da tale ammissione o non abbiano ricevuto partecipazione dell'esito del concorso medesimo alla data stabilita dalla presente circolare per la presentazione delle domande; salva per questi ultimi la facoltà di optare per l'assunzione nel S. A. P. ai sensi della circolare 654 dianzi citata, qualora la determinazione relativa a tale loro eventuale assunzione avvenisse prima dell'inizio dei corsi di reclutamento di cui al n. 1.

46. — Per l'anno scolastico 1922-1923 non avrà luogo per difficoltà tecniche, l'ammissione nella scuola militare dei sottufficiali delle varie armi aspiranti alla nomina a tenente in S. A. P.

Tale ammissione avrà invece luogo, per concorso, a cominciare dall'anno scolastico 1923-1924 secondo norme che prossimamente verranno pubblicate, in modo da offrire agli interessati un congruo tempo per la loro preparazione agli esami di concorso.

47. — I comandanti di corpo daranno al più presto la massima diffusione alla presente circolare; così pure i comandanti di distretto, che all'uopo pubblicheranno con ogni sollecitudine appositi manifesti, da compilarsi in conformità dell'annesso esemplare, e faranno inserire notizie sommarie nei giornali locali.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA MILITARE E ALL'ACCADEMIA MILITARE

LETTERE ITALIANE.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dare saggio di ben conoscere la nostra lingua, di sapere esporre con chiarezza, ordine e sufficiente arte le proprie idee.

Il candidato avrà a disposizione 6 ore di tempo.

STORIA.

L'esame consisterà:

A) in una prova scritta, comune agli ufficiali aspiranti all'ammissione alla Scuola Militare di Modena ed all'Accademia Militare di Torino.

Il candidato avrà a disposizione 6 ore di tempo;

B) in una prova orale per i soli ufficiali aspiranti all'ammissione alla Scuola Militare di Modena.

La prova orale avrà la durata di 15' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Le prove scritte ed orali saranno contenute nei limiti del seguente programma, avvertendo che si richiederà dai candidati la conoscenza sintetica degli avvenimenti storici, il loro significato e la loro valutazione, senza eccedere dai limiti del normale insegnamento nelle scuole medie.

1. Fatti che determinarono il passaggio dal Medio Evo all'Evo moderno - Condizioni politiche e sociali dell'Europa alla fine del secolo XV - Il consolidamento delle grandi monarchie occidentali.

2. La rivoluzione protestante e la sua importanza nei riguardi della libertà del pensiero e della coscienza. Diffusione del luteranesimo e del calvinismo nel continente e sue conseguenze morali, sociali e politiche.

3. La riforma in Inghilterra. L'anglicanismo. L'Inghilterra nell'era Elisabettiana.

4. La controriforma religiosa. La controriforma politica.

5. La rivoluzione inglese. Cause e carattere di essa. La rivoluzione nei suoi momenti principali.

6. L'Olanda e la sua costituzione in stato indipendente. Incremento economico e potenza marittima degli Olandesi. Reazione europea contro la supremazia degli Olandesi e decadenza dell'Olanda. Inizi della supremazia commerciale inglese.

7. L'Italia sotto il predominio spagnolo. Le condizioni politiche e le condizioni intellettuali dell'Italia durante il periodo del predominio spagnolo.

8. Luigi XIV. Caratteri e risultati della guerra di successione.

9. La Prussia moderna. Federico II e l'opera sua.

10. La Russia moderna. La introduzione della civiltà occidentale nell'Impero. Pietro il Grande. Caterina II. La questione d'Oriente. La caduta della Polonia.

11. Le colonie europee verso la seconda metà del secolo XVIII. Impero coloniale inglese. Sollevazioni delle colonie inglesi e di America e fondazione della Repubblica degli Stati Uniti.

12. Condizioni generali sociali e politiche dell'Italia e dei principali Stati d'Europa, fatta eccezione della Francia, verso la seconda metà del secolo XVIII.

13. La Francia nella seconda metà del secolo XVIII. La società e il suo ordinamento fondato sul privilegio, ecc. La monarchia assoluta e la sua incapacità a condurre a termine l'opera antifeudale; disordini ed abusi. I costumi e la morale.

14. Il movimento di reazione dello spirito pubblico contro il vecchio regime. Il progresso della scienza e suoi effetti morali. Influsso dei filosofi inglesi sugli scrittori francesi. I filosofi francesi, la divulgazione delle nuove idee e l'enciclopedia.

15. I periodi delle riforme. Caratteri delle riforme. Le riforme in Italia. Il regno di Luigi XV e di Luigi XVI; i tentativi di riforme e la ribellione dei privilegiati.

16. La rivoluzione francese. Cause essenziali e cause occasionali. L'assemblea costituente e l'opera sua. La costituzione del 1791. L'assemblea legislativa e l'inizio della lotta della Rivoluzione contro l'Europa. La caduta della Monarchia.

17. La convenzione. La guerra contro l'Europa e la guerra civile. Il terrore. La reazione termidorista. La salvezza della Repubblica. L'opera della convenzione.

18. I principi della rivoluzione e lo spirito pubblico in Italia prima della venuta dei francesi.

19. Il direttorio. La guerra del 1796-97 e l'opera militare e politica del generale Bonaparte. Campoformio. La Cisalpina. Le repubbliche italo-francesi e le loro vicende.

20. Il consolato. L'impero. Il Regno d'Italia. Il periodo ascendente dell'Impero. Il blocco continentale e le sue conseguenze economiche e politiche. Dominazione di Napoleone in Europa. Il periodo discendente dell'Impero. La fine dell'Impero.

21. Il congresso di Vienna e la restaurazione. Stato dell'Europa e specialmente dell'Italia dopo il 1815.

22. Il risveglio della coscienza nazionale dei popoli, le manifestazioni del sentimento della Patria italiana durante il periodo rivoluzionario.

23. Le rivoluzioni Italiane nel 1820-21. Rivoluzioni in America e Spagna e Portogallo. L'indipendenza della Grecia. Carlo X e la rivoluzione del 1830 in Francia.

24. La rivoluzione del 1831 nei ducati di Modena e di Parma e nello stato pontificio. Fiacchezza della Carboneria e tramonto dell'associazione. Giuseppe Mazzini. Le sue dottrine. Unità e repubblica nel pensiero mazziniano. La «Giovane Italia», il suo programma e le ragioni del suo insuccesso.

25. Risveglio economico e morale d'Italia. I riformisti. Vincenzo Gioberti e il suo pensiero politico. Cesare Balbo. Massimo d'Azeglio, ecc. Regno di Carlo Alberto.

26. Pio IX. Le riforme. La rivoluzione in Sicilia. Gli statuti.

27. Le rivoluzioni europee del 1848-49. Le loro diverse cause. Loro diverse vicende e loro diverse conseguenze.

28. La prima guerra d'indipendenza italiana. La «Costituente Italiana». I ministri democratici. Fughe dei sovrani. La repubblica romana. La sconfitta di Novara e le sue conseguenze. Difesa e caduta di Roma e di Venezia.

29. Conseguenze delle catastrofi del 1849. Il terrorismo militare nel lombardo-veneto e la tirannide dei ducati, in Toscana, nello Stato Pontificio e nel Regno di Napoli. Cospirazioni e tentativi rivoluzionari. Repressioni e condanne.

30. La monarchia costituzionale in Piemonte. Il periodo di raccoglimento. Il Conte di Cavour. La questione d'Oriente. La guerra di Crimea. Il Congresso di Parigi. La questione italiana. Credito acquistato dal Piemonte in Europa. Formazione del partito monarchico unitario.

31. Vittorio Emanuele II. Il secondo impero in Francia. Napoleone III e la sua politica estera. La guerra d'indipendenza italiana nel 1859. Le annessioni. Garibaldi e la liberazione del Regno delle due Sicilie. La campagna delle Marche e dell'Umbria. La proclamazione del Regno d'Italia.

32. I primi anni del nuovo Regno d'Italia. I due impulsi rivoluzionari: Roma e Venezia. La questione Romana. La convenzione di settembre.

33. La Prussia. Bismark e il suo pensiero politico. L'alleanza italo-prussiana e la guerra del 1866. Liberazione del Veneto. Nuovo assetto della Germania. La nuova Monarchia Austro-ungarica. Guerra franco-tedesca 1870-71. La caduta dell'impero Francese ed il nuovo impero Germanico.

34. La questione romana e la sua soluzione. Il XX settembre. Le leggi delle guarentigie. Importanza dell'avvenimento nella storia del progresso civile.

35. L'Europa prima del congresso di Berlino. Consolidamento della Terza Repubblica in Francia. Riforme in Inghilterra. L'era liberale in Austria-ungheria. Le riforme in Russia.

36. La questione d'Oriente nella seconda metà del secolo XIX. L'Oriente Balcanico. La guerra Russo-Turca. Il congresso di Berlino. L'Oriente Balcanico dopo il congresso di Berlino.

37. L'alleanza austro-germanica e la sua importanza per l'equilibrio Europeo. Tunisi. La triplice alleanza. Inizio delle imprese coloniali italiane.

38. Gli Stati d'Europa dopo il congresso di Berlino nel trentennio anteriore alla guerra mondiale. Espansione coloniale Europea. Gli Stati Uniti e l'America latina. La guerra anglo-boera. La guerra Russo-giapponese. La guerra Italo-turca. La prima e seconda guerra balcanica.

39. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

MATEMATICA.

Esame scritto (comune a tutte le armi): avrà la durata massima di 4 ore e consisterà nella risoluzione algebrica di un problema di geometria, entro i limiti del presente programma. Saranno dati 2 o più temi, di cui il candidato risolverà almeno uno.

Esame orale (per i soli aspiranti all'artiglieria e al genio): avrà la durata massima di 30' e verterà su due numeri del presente programma, estratti a sorte uno fra i primi 3 e l'altro tra i rimanenti.

1. Trasformazione e riduzione di espressioni algebriche. Verificazione di identità algebriche (espressioni intere; frazioni; potenze con esponente intero o fratto, positivo o negativo; divisibilità per $X \pm a$; binomio di Newton; logaritmi e uso delle tavole). Applicazioni alla risoluzione di *problemi geometrici* semplici, per i quali occorra la conoscenza delle più comuni e fondamentali proprietà di posizione e metriche (teoremi di Pitagora, Talete, ecc.) delle regole per il calcolo di aree e volumi di figure elementari e dei fondamenti della Trigonometria piana.

2. Equazioni con una incognita relative ai primi due gradi. Applicazioni geometriche come al n. 1.

3. Sistemi di equazioni riduttibili ad equazioni dei primi due gradi. Applicazioni geometriche come nel numero 1 e nel numero 2.

4. Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari, (sen., cos., tg., ctg.). Verificazioni di identità fra funzioni circolari.

5. Riduzione di una espressione o algebrica o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; uso delle tavole delle funzioni circolari.

6. Equazioni, e sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari.

Osservazioni relative all'esame orale di matematica.

Il contenuto implicito dei nn. 1-6 del precedente programma sintetico d'esame, non deve eccedere per l'Algebra, la Geometria e la Trigonometria, quanto di teorico e pratico è contenuto nel programma (minimo) di matematica per il liceo.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie implicitamente contenute nel precedente programma.

Il candidato dovrà dar prova di *saper applicare*, nel campo elementare, con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico-fondamentale ha appreso nella scuola-media-superiore della quale ha la licenza; cioè dovrà dar prova che dai suoi studi ha tratto quel *sano* e *duraturo* fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con frutto gli studi di matematica superiore.

ALLEGATO *B*.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

Concorsi per l'ammissione alla scuola militare e all'accademia militare di subalterni di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio attivo permanente.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto segue:

1. Per il prossimo anno scolastico 1922-923 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione di 220 allievi al primo corso della scuola militare (Modena), che avrà inizio il 1° febbraio 1923, dei quali 200 per l'arma di fanteria e 20 per l'arma di cavalleria;

b) per l'ammissione di 180 allievi al primo corso dell'accademia militare (Torino) che avrà inizio il 1° febbraio 1923, dei quali 140 per l'arma di artiglieria e 40 per l'arma del genio.

2. La durata dei corsi sarà:

a) per la fanteria: di tre anni presso la scuola militare;

b) per la cavalleria: di due anni presso la scuola militare e di un anno presso la scuola di cavalleria (Pinerolo);

c) per l'artiglieria: di quattro anni presso l'accademia militare;

d) per il genio: di cinque anni presso l'accademia militare.

3. Al termine dei corsi di studio stabiliti per ciascun'arma, e compiuti con successo, gli allievi conseguiranno il grado di tenente in *servizio attivo permanente*.

Per gli ufficiali che usciranno dall'accademia militare, la decorrenza dell'anzianità nel grado predetto sarà retrodatata di un anno o di due anni, a seconda che appartengano all'arma di artiglieria o a quella del genio, giusta norme che verranno in appresso emanate.

4. I concorrenti al 1° corso della scuola militare e dell'accademia militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento, che abbiano compiuto alla data del 1° novembre p. v. un servizio effettivo di almeno due mesi come ufficiali di complemento.

Potranno pure partecipare al concorso i tenenti di complemento, purchè rinuncino al grado di tenente ed accettino quello di sottotenente; salvo però il loro diritto ad essere reintegrati nel grado superiore, qualora non conseguano il successo al termine dei corsi o debbano cessare di appartenere ai corsi stessi per deficienza negli studi o per altre cause.

Tanto i tenenti ora detti, quanto i sottotenenti di cui al 1° comma della presente lettera, potranno essere in servizio o in congedo;

b) non avere oltrepassati i 25 anni di età al 1° dicembre 1922;

c) essere provvisti di diploma di licenza di liceo o di istituto tecnico in una delle seguenti sezioni: fisico-matematica, agrimensura, commercio e ragioneria; oppure di licenza di una R. scuola media di commercio; oppure di licenza di istituto nautico conseguita in base ai programmi dei RR. istituiti nautici approvati con D. M. 4 febbraio 1919.

Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico;

d) se aspiranti alla scuola militare, superare, secondo gli appositi programmi, esami scritti di lettere italiane, di storia e di matematica, nonchè un esame orale di storia.

Gli aspiranti all'accademia dovranno superare le prove scritte di cui sopra, ed un esame orale di matematica sull'apposito programma.

I concorrenti provenienti dai collegi militari, sia che aspirino all'accademia, sia che aspirino alla scuola militare, dovranno sostenere le stesse prove prescritte per gli altri. Quelli però stati licenziati dai collegi militari negli anni 1919-920 e che alla data del 29 settembre 1921 erano già sottotenenti di complemento, saranno dispensati da tutti gli esami scritti ed orali, sia che aspirino all'accademia, sia che aspirino alla scuola militare; e ciò con riferimento all'ultima parte del n. 13 della circolare 501 in data 29 settembre 1921 del *giornale militare*.

5. I concorrenti potranno aspirare solamente all'ammissione ai corsi dell'arma alla quale appartengono.

Tuttavia i subalterni di complemento d'artiglieria e genio che, avendo sostenuto gli esami di concorso per l'ammissione all'accademia militare, siano caduti alla prova orale di matematica, ma siano stati compresi nel primo terzo dei concorrenti di tutte le armi risultati idonei secondo le classifiche riportate nelle prove scritte, potranno concorrere all'ammissione alla scuola militare — sia per l'arma di fanteria, sia per l'arma di cavalleria —; essi dovranno essere sottoposti all'esame orale di storia prescritto per gli aspiranti alla scuola militare. Sempre per tali ufficiali, l'ammissione al corso di cavalleria è altresì subordinata ad un esperimento pratico di equitazione.

Parimenti, avranno facoltà di sostenere gli esami di concorso per l'ammissione all'accademia militare — sia per l'arma di artiglieria sia per l'arma del genio — i subalterni di complemento di fanteria e di cavalleria che abbiano frequentato il primo anno del biennio di matematica nelle università del Regno o nel politecnico e ne abbiano superati gli esami relativi. In caso d'insuccesso riportato nell'esame orale di matematica prescritto per l'ammissione all'accademia, i predetti subalterni di fanteria e di cavalleria potranno partecipare al concorso per l'ammissione alla scuola militare, — limitatamente

al corso dell'arma di provenienza — purchè siano stati compresi nel primo terzo dei concorrenti di tutte le armi risultati idonei secondo le classifiche riportate nelle prove scritte e sostengano poscia l'esame orale di storia.

Dai passaggi d'arma di cui al 2° ed al 3° comma del presente numero sono esclusi i sottotenenti di complemento provenienti dai collegi militari e che — a termini dell'ultima parte del comma 3°, lettera *d*, del n. 4 — siano dispensati dagli esami di concorso. Potranno però, i sottotenenti medesimi che appartengano all'arma di fanteria o alla cavalleria, aspirare all'ammissione all'accademia militare — sia per l'arma di artiglieria, sia per il genio — purchè siano muniti del titolo di studio superiore di cui al precedente comma e sostengano, a pari condizioni con gli altri concorrenti, tutti gli esami di concorso prescritti per l'ammissione all'accademia. Resta inteso che in tal caso si estingue, nei riguardi dei predetti sottotenenti, il diritto all'ammissione senza esami e con precedenza assoluta al corso dell'arma di provenienza; e perciò coloro che abbiano riportato insuccesso negli esami sostenuti per l'accademia, potranno partecipare al concorso per la scuola militare solo quando soddisfino alle stesse condizioni previste per gli altri concorrenti e di cui all'ultima parte del precedente comma.

6. La graduatoria dei concorrenti per l'ammissione a ciascuno dei corsi di cui al n. 1, sarà stabilita in base alla classificazione generale risultante dalla media aritmetica delle singole classificazioni riportate negli esami scritti e nell'esame orale, eccezione fatta per quelli stati licenziati dai collegi militari negli anni 1919-920 e che alla data del 29 settembre 1921 erano già sottotenenti di complemento, poichè per costoro l'ammissione al corso dell'arma di provenienza sarà concessa — a termini del n. 4 lettera *d*) ultimo comma — con precedenza assoluta sugli altri concorrenti.

A parità di punto di classificazione generale, si seguirà il seguente ordine di precedenza:

a) provenienti dai collegi militari;

b) concorrenti provvisti di maggiori titoli di studio;

c) estrazione a sorte.

Per i concorrenti di cui al n. 5, commi 2° e 3° si osserveranno, agli effetti della graduatoria, norme speciali stabilite dal Ministero in apposita circolare.

Modalità di ammissione.

7. Gli aspiranti all'ammissione ai corsi di cui al precedente n. 1 dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da lire due, diretta al Ministero della guerra e presentarla:

a) al comandante di corpo (eventualmente al capo ufficio), se trovansi in servizio;

b) al comandante del distretto di residenza, se trovansi in congedo.

8. Nelle domande dovrà essere chiaramente specificato:

a) la dichiarazione eventuale di aspirare all'ammissione agli esami di concorso per l'accademia, qualora l'aspirante, che lo intenda, sia appartenente all'arma di fanteria o di cavalleria e sia munito del titolo di studio superiore prescritto nel precedente n. 5.

Dovrà in pari tempo specificarsi se il concorrente aspira all'arma di artiglieria o a quella del genio, ed eventualmente se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta, accetterebbe l'assegnazione all'altra arma.

Dovrà inoltre specificarsi se, in caso d'insuccesso riportato nella prova orale di matematica, il concorrente medesimo intenda partecipare al concorso per la scuola militare, ai sensi dell'ultima parte del 3° comma del numero 5.

b) la dichiarazione eventuale di aspirare al concorso per l'ammissione nella scuola militare, in caso d'insuccesso riportato nella prova orale di matematica e subordinata-

mente alle condizioni previste al precedente n. 5, e qualora l'aspirante, che lo intenda, sia appartenente all'arma di artiglieria o del genio. Dovrà in pari tempo specificarsi se il concorrente aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, ed eventualmente se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta, accetterebbe l'assegnazione all'altra arma;

c) dichiarazione esplicita di rinuncia al grado di tenente e di accettazione del grado di sottotenente, per i concorrenti che siano tenenti di complemento. Tale rinuncia e relativa accettazione avranno effetto solo in caso di ammissione ai corsi e dalla data della ammissione stessa. Il provvedimento avrà luogo per decreto reale.

Nelle domande poi dovrà essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente, se questi è ufficiale in congedo.

9. A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) diploma originale del prescritto titolo di studio (lettera *c*) del n. 4).

I concorrenti forniti di maggiori titoli di studio allegheranno inoltre un certificato debitamente autenticato, comprovante gli studi superiori compiuti e gli esami relativi sostenuti con successo. Parimenti gli aspiranti all'accademia, che siano appartenenti alle armi di fanteria o di cavalleria, dovranno unire anche il certificato debitamente autenticato comprovante il titolo di studio di cui al n. 5;

c) certificato di stato libero; oppure, se ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento.

Tale documento è necessario per i soli ufficiali di complemento che trovansi in congedo;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto.

Tale documento sarà prodotto solamente dai subalterni di complemento che risulteranno trovarsi nella posizione di congedo da una data anteriore a quella del 15 giugno 1922; se però costoro trovavansi in servizio alla data del 15 settembre 1921, il documento di cui trattasi dovrà riferirsi soltanto al periodo compreso fra la data del congedamento e la data della presentazione della domanda;

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

Tale documento dovrà essere prodotto solamente dagli aspiranti che alla data della presentazione della domanda non abbiano compiuto il 21° anno di età;

g) gli aspiranti aventi il grado di tenente di complemento dovranno inoltre unire una domanda su carta da bollo di lire due diretta al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e con la quale chiedano di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente ai sensi ed agli effetti di cui alla lettera *a*), comma 2, del n. 4 del presente manifesto.

Tale domanda sarà considerata priva di effetto, qualora il concorrente non consegua l'ammissione al corso.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, e i certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione delle domande.

10. Il termine utile per la presentazione delle domande alle autorità indicate al n. 7 scadrà irrevocabilmente il 15 *settembre p. v.* per i concorrenti che *non* provengono dai

corsi allievi ufficiali di complemento stati iniziati il 1° agosto 1921 (circolare 148 *giornale militare* 1921) e il 1° dicembre 1921 (circolare 501 *giornale militare* 1921); scadrà invece il 1° *novembre p. v.* per i concorrenti che provengono dai corsi ora accennati.

I concorrenti per i quali il termine per la presentazione delle domande scade il 15 settembre, e che non possano produrre il richiesto titolo di studio all'atto della domanda, dovranno presentarlo entro il 1° novembre ai rispettivi comandanti.

11. Alle domande che venissero presentate oltre le date suindicate non sarà dato corso; come pure non sarà dato corso a quelle dei concorrenti che — a termini del n. 10, comma 2 — non avessero fatto seguire in tempo il titolo di studio.

12. I nomi dei concorrenti ammessi agli esami scritti verranno a tempo debito pubblicati nel *giornale militare*, ove sarà pure indicato il comando presso cui dovranno presentarsi ai sensi del successivo n. 14.

Verranno in pari tempo pubblicati i nomi dei sottotenenti provenienti dai collegi militari, stati ammessi ai corsi con dispensa dagli esami in conformità del disposto dall'ultima parte del comma 3, lettera *d*), del n. 4.

I concorrenti che trovinsi in congedo saranno ammessi con riserva di conoscere l'esito degli accertamenti sanitari, di cui al seguente n. 13.

13. Allo scopo di accertare le condizioni fisiche degli aspiranti, che all'atto della presentazione delle domande si trovano in congedo (15 settembre 1922), essi saranno sottoposti a visita medica collegiale, la quale dovrà determinare se i medesimi siano scevri o meno di infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare.

Tale visita sarà passata il giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami scritti, e cioè il 29 novembre p. v., nelle sedi dei comandi di divisione presso i quali, a termini del successivo n. 14, avranno luogo gli esami scritti.

I candidati non riconosciuti idonei alla predetta visita medica, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno essere ammessi ugualmente agli esami, sia scritti che orali; però la loro ammissione definitiva all'accademia o alla scuola militare sarà subordinata all'esito favorevole di una seconda speciale visita che avrà luogo rispettivamente nell'una o nell'altra delle sedi di quegli istituti, il giorno 2 febbraio 1923.

Tale speciale visita sarà passata da una commissione il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Modalità per gli esami e norme generiche.

14. Gli esami scritti avranno luogo presso i comandi di divisione militare nel cui territorio di giurisdizione ha stanza il corpo dal quale dipende l'ufficiale in servizio, o ha residenza l'ufficiale in congedo, nei seguenti giorni:

a) 30 novembre: lettere italiane;

b) 1 dicembre: storia;

c) 2 dicembre: matematica.

Gli esami medesimi avranno inizio alle ore 9 dei giorni suindicati.

I concorrenti ammessi agli esami scritti dovranno presentarsi ai comandi dianzi indicati il giorno 29 novembre p. v., ad eccezione degli ufficiali in congedo, che dovranno invece presentarsi ai comandi medesimi il giorno 28 novembre.

15. Una commissione nominata dal comandante della divisione e composta di un colonnello, presidente, e di due maggiori, membri, vigilerà che ogni candidato faccia il proprio lavoro da sè, senza valersi di appunti o memorie o libri di alcuna sorta e senza conferire coi compagni o con chicchessia.

Se durante lo svolgimento dei temi la commissione di vigilanza verificasse qualche infrazione a tali prescrizioni, dovrà riferirne immediatamente al comandante della divisione, il quale disporrà, se sarà il caso, per l'annullamento del lavoro del concorrente contravventore, e ne darà avviso al Ministero.

16. I candidati dovranno presentarsi agli esami scritti muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando della divisione.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori dei concorrenti saranno osservate speciali prescrizioni, stabilite dal Ministero in apposita circolare e delle quali essi verranno informati, per la parte che li riguarda, in sede di esami.

17. Dei concorrenti che hanno sostenuto le prove scritte saranno ammessi alla prova orale quelli ai quali una speciale commissione esaminatrice, che siederà presso il comando della scuola militare, abbia assegnata una media complessiva non inferiore ai 10/20, ricavata dai punti di classificazione assegnati ai lavori scritti, sempre quando però il punto di classificazione riportato nella prova di lettre italiane non sia inferiore ai 10/20. Se il punto di classificazione assegnato alla prova di lettere italiane è inferiore ai 10/20, il candidato sarà escluso senz'altro dall'esame orale, anche quando la media complessiva suddetta sia superiore ai 10/20.

18. La comunicazione relativa all'ammissione all'esame orale sarà fatta agli interessati, pel tramite dei comandi di divisione, per cura del comando della scuola militare, e mediante telegramma.

I nomi dei concorrenti che, a senso del n. 17 avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti, saranno poscia pubblicati nel *giornale militare* in ordine di graduatoria.

19. La prova orale avrà luogo fra il 4 e il 16 gennaio 1923 presso l'accademia militare, per gli aspiranti all'artiglieria ed al genio, e presso la scuola militare per gli aspiranti alla fanteria e alla cavalleria.

Al comando della scuola militare i candidati dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno qui di seguito per ciascuno determinato:

a) giorno 3 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali A, B, C e D;

b) giorno 5 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali E, F e G;

c) giorno 7 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali H, I, L e M;

d) giorno 9 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali N, O, P e Q;

e) giorno 11 gennaio: tutti gli altri.

Gli aspiranti invece all'artiglieria e al genio dovranno presentarsi all'accademia militare nelle ore antimeridiane dei giorni e nell'ordine appresso indicati:

a) giorno 3 gennaio: dalla lettera A alla lettera E;

b) giorno 5 gennaio: dalla lettera F alla lettera N;

c) giorno 8 gennaio: tutti gli altri.

20. L'esame orale di storia ed, eventualmente, l'esperimento pratico di equitazione, per i subalterni di cui al n. 5, caduti all'esame orale di matematica, avranno luogo presso la scuola militare dal giorno 21 gennaio p. v. in poi.

All'uopo i subalterni medesimi confermeranno, ove lo intendano, mediante nuova dichiarazione scritta, la dichiarazione di cui alla lettera *a*), comma 3 ed alla lettera *b*) del n. 8. Tale nuova dichiarazione presenteranno al comando dell'accademia, il quale disporrà perchè gli interessati si presentino, entro il giorno 20 gennaio, alla scuola militare.

21. Per essere giudicati ammissibili ai corsi di cui al n. 1, i concorrenti dovranno avere riportato nell'esame orale una classificazione non inferiore ai 10/20. Gli ammissibili saranno poi dichiarati vincitori del concorso secondo l'ordine di graduatoria e fino

a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma, tolti i posti devoluti ai sottotenenti provenienti dai collegi militari e di cui al primo comma del n. 6.

Per ciascun'arma sarà fatta una distinta graduatoria.

22. I candidati che nel corso degli esami, sia scritti che orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e sono liberi di ritirarsi.

23. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso si presenteranno a frequentare il primo corso, di cui al n .1, il giorno 1° febbraio 1923.

24. I concorrenti avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno, ed all'indennità di missione per i soli giorni di viaggio, e saranno provvisti dalle autorità indicate al n. 7 dei documenti di trasporto a tariffa militare.

25. I subalterni di complemento ammessi al concorso, che si trovassero in congedo, avranno diritto, oltre che al trattamento di cui al n. 24, agli assegni per i giorni di viaggio e per i giorni degli esami scritti, ed agli assegni per i giorni degli esami orali, computati questi ultimi giorni dalla data della presentazione all'accademia, o alla scuola militare, fino al giorno in cui sono lasciati in libertà.

Gli assegni di cui sopra saranno costituiti dallo stipendio, dalla indennità caro-viveri e dall'indennità speciale militare; con l'avvertenza che lo stipendio da corrispondersi dovrà essere il minimo stabilito per ciascun grado dalla circolare 114 del *giornale militare* 1920, e che l'indennità caro-viveri dovrà essere quella stabilita per gli ufficiali celibi, salvo che gl'interessati dimostrino di aver diritto ad altra maggiore.

Tutte le competenze dovute agli ufficiali di cui al presente numero saranno pagate, per gli esami scritti, da un corpo designato dal comando della divisione presso il quale essi sosterranno le prove; e, per l'esame orale, dal comando dell'accademia o della scuola militare.

26. I sottotenenti di complemento, che saranno ammessi ai corsi, avranno diritto agli assegni e, se in congedo, saranno chiamati in servizio per tutto il tempo in cui frequenteranno i corsi, intendendo per tempo di frequenza tutto il periodo che intercorre dall'inizio del primo corso alla fine dell'ultimo dei corsi di reclutamento stabiliti per ciascun'arma; salvo, beninteso, che, per deficienza negli studi o per altre cause, non debbano cessare di appartenere alle scuole prima del termine dei corsi.

27. Durante i primi due anni di permanenza nelle scuole, gli ufficiali dovranno alloggiare e convivere a mensa comune nelle scuole stesse.

L'obbligo di convivere a mensa comune presso le scuole esisterà anche negli anni successivi, salvo per gli ammogliati, i quali, dopo i primi due anni, ne potranno essere dispensati.

28. Sarà concessa la ripetizione di un solo anno di studio, per tutta la durata complessiva dei corsi, ai rimandati agli esami annuali.

29. I subalterni di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (compresi quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali piloti d'aeroplano, aerostieri e dirigibilisti), che aspirino all'assunzione in S. A. P. nell'arma aeronautica, debbono per quest'anno, ove lo intendano, partecipare al concorso per l'ammissione alla scuola militare o all'accademia, ai sensi e secondo le condizioni previste nel presente manifesto; salva la facoltà, da parte del Ministero, di disporre in seguito l'eventuale loro passaggio a corsi speciali da stabilirsi per l'arma aeronautica.

30. Ai sensi e subordinatamente alle condizioni previste nel presente manifesto potranno prender parte ai concorsi di cui al n. 1 anche gli ufficiali di complemento che concorsero all'ammissione nei ruoli del S. A. P. disposta con la circolare 654 *giornale militare* 1920, e che siano stati esclusi da tale ammissione o non abbiano ricevuto parte

cipazione dell'esito del concorso medesimo alla data stabilita dal presente manifesto per la presentazione delle domande; salva per questi ultimi la facoltà di optare per l'assunzione nel S. A. P. ai sensi della circolare 654 dianzi citata, qualora la determinazione relativa a tale loro eventuale assunzione avvenisse prima dell'inizio dei corsi di reclutamento di cui al n. 1.

31. Speciali norme, stabilite dal Ministero in apposita circolare, regolano, agli effetti del servizio minimo da ufficiale di complemento di cui alla lettera *a*), comma 1, del n. 4, l'ammissione al concorso dei sottotenenti di complemento provenienti dal corso speciale allievi ufficiali stato iniziato il 1° dicembre 1921 (circolare 501 *giornale militare* 1921).

32. Gli interessati potranno rivolgersi a questo comando di distretto per conoscere i programmi stabiliti dal Ministero per gli esami di concorso.

33. Il Ministero avverte che le norme di cui al presente manifesto hanno carattere di contingenza e non pregiudicano in alcun modo quanto potrà essere in seguito stabilito, in via definitiva, da apposite disposizioni di legge circa il nuovo sistema di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente.

. . . . . li . . luglio 1922.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

. . . . . .

I comandanti dei distretti sono pregati di disporre perchè nella riproduzione a stampa del presente esemplare di manifesto sia assolutamente osservata la disposizione dei capoversi, in modo che siano evitati eventuali equivoci nei riferimenti che ad essi sono stati fatti.

N. **341.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 luglio 1922.

A parziale modificazione dei numeri 3 e 19 della circolare 266 *giornale militare* c. a. ed in relazione alla data fissata per la chiamata alle armi delle reclute del 2° semestre della classe 1902 (20 luglio) il Ministero determina che sia prorogato al 5 agosto p. v. il termine fissato da detta circolare per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

In conseguenza gli esami di coltura generale per gli aspiranti sprovvisti di un titolo di studio sufficiente per l'ammissione senza esami avranno luogo nella seconda decade di agosto p. v. anzichè nella seconda metà del corrente luglio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 342. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 luglio 1922.

Stante l'inizio dell'anno finanziario, è assolutamente necessario che la situazione della forza alle armi al 1° luglio corrente pervenga a questo Ministero con la massima sollecitudine.

Il Ministero confida che i comandi di divisione, tenuto presente quanto fu ricordato con la circolare 352 del *giornale militare* 1921 e in applicazione della circolare 631 dello stesso anno, abbiano già provveduto affinchè tali situazioni pervengano non più tardi del 15 corrente.

Ad ogni modo, e per il caso che alcuno dei detti comandi, per circostanze eccezionali, non sia stato in grado di ottemperare strettamente alle ricordate disposizioni, il Ministero avverte che tale ritardo deve essere al massimo contenuto nel limite di *cinque* giorni.

Il Ministro — I. DI SCALEA.

AVVISO

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale NICOLA BRANCACCIO - Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia - L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra - Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo è di L. 18 la copia - L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo - Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia - L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 39ª, anno 1921, circolare 460.

A pagina 736, 50ª riga, *invece di*: « libretto di tiro pel cannone da 70 montagna... »
336 id., *leggasi*: libretto di tiro per cannone da 75 C K... » 266 id.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(120) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª **1922** 18 Luglio

N. 343 - 17 luglio 1922. — RECLUTAMENTO. — Rinvio della chiamata alle armi indetta con la circolare n. 313 del *giornale militare* corrente anno . . *Pag.* 745

Circolare N. **343.** — RECLUTAMENTO. — **Rinvio della chiamata alle armi indetta con la circolare n. 313 del giornale militare corrente anno.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 luglio 1922.

La chiamata alle armi, indetta con la circolare n. 313 del *giornale militare* corrente anno, delle reclute nate nel secondo semestre dell'anno 1902, di quelle delle classi 1901 e 1902 con ferma ridotta e di quelle delle stesse due classi con ferma ordinaria e ridotta appartenenti alle nuove provincie, è rinviata ad epoca da determinarsi.

I comandi dei distretti sono stati già invitati direttamente dal Ministero a dare immediato avviso di tale rinvio ai comuni compresi nella propria circoscrizione, e sono quindi da considerarsi revocate le comunicazioni fatte dai distretti stessi ai sindaci in base al n. 10 della menzionata circolare 313. I distretti dovranno poi provvedere a far rientrare senza indugio ai corpi di provenienza i drappelli destinati all'accompagnamento delle reclute, che eventualmente già fossero giunti.

Le domande già presentate e le pratiche già fatte dalle reclute per ottenere l'applicazione a loro riguardo delle disposizioni che regolano le concessioni di ritardo alla prestazione del servizio, rinvio alla successiva chiamata, ecc. saranno conservate per essere riprese in esame quando la chiamata avrà effettivamente luogo.

Nulla è variato circa i corsi allievi ufficiali di complemento per i militari della classe 1902, corsi che, come è stato stabilito con la circolare n. 266 del *giornale militare* corrente anno, avranno inizio il 1° settembre p. v. Nulla è variato del pari alla successiva circolare 341 del *giornale militare*, circa il termine per la presentazione delle domande e la data degli esami di cultura generale per gli aspiranti ai corsi stessi. Quindi anche per le reclute del 2° semestre della classe 1902, le quali intendano prendere parte a tali corsi, dovranno essere compiute in tempo le pratiche prescritte affinchè, alla data del 1° settembre, le reclute stesse possano regolarmente assumere servizio nei corsi di che trattasi.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª **1922** 21 Luglio

N. 344 – **11 maggio 1922.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 894, che converte in legge il decreto luogotenenziale n. 746 del 26 aprile 1917, concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni . . . . . *Pag.* 748

» 345 **28 maggio 1922.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Legge n. 884, che converte in legge il R. decreto 25 novembre 1919 n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta . . . . . *Pag.* 749

346 **18 giugno 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge numero 883, che converte in legge il R. decreto 3 settembre 1920 n. 1314, che sopprime le commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra . . . . . *Pag.* 749

» 347 – **13 luglio 1922.** LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 938, che proroga per il mese di luglio 1922 talune disposizioni della legge 13 agosto 1921 n. 1080, e di altre relative al trattamento economico di personale dello Stato . . . . . *Pag.* 750

» 348 **20 luglio 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Moduli per lettere d'ufficio . . . . . *Pag.* 751

» 349 – **20 luglio 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Conteggio e pagamento delle indennità eventuali agli ufficiali comandati presso altri corpi od enti . . . . . *Pag.* 751

350 – **20 luglio 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme circa lo scarico di materiali somministrati a ditte nel periodo del contratto siderurgico (1° luglio-19 dicembre 1918) . . . . . *Pag.* 752

351 – **20 luglio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti . *Pag.* 752

352 – **20 luglio 1922.** AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali in S. A. P., per l'anno 1922. . . . . *Pag.* 753

» 353 **20 luglio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione rame, zinco e loro leghe . . . . . *Pag.* 753

354 **20 luglio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare di Firenze . . . . . *Pag.* 754

355 **20 luglio 1922.** DISPOSIZIONI VARIE. — Notificazioni riguardanti i militari capi armaiuoli reggimentali . . . . . *Pag.* 756

356 **20 luglio 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria *Pag.* 756

N. 357 - 20 luglio 1922. SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. *Pag.* 758

» **358 - 20 luglio 1922.** SCUOLE MILITARI. — Ammissione dei licenziati dai collegi militari ai corsi allievi ufficiali di complemento. . . . . *Pag.* 774

» **359 - 20 luglio 1922.** — SERVIZIO SANITARIO.— Cure balneo-termali *Pag.* 775

» **360 - 20 luglio 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dalle Terme di Chianciano al personale dell'amministrazione militare e alle famiglie del personale stesso . . . . . *Pag.* 776

» **361 - 20 luglio 1922.** — TRASPORTI. — Concessione di viaggi a tariffa differenziale C agli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria per riduzione di quadri. . . . . *Pag.* 776

» **362 - 20 luglio 1922.** — TRASPORTI. — Norme per i viaggi di licenza. *Pag.* 776

AVVISI . . . . . *Pag.* 777

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 777

Circolare N. **344.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 894, che converte in legge il decreto luogotenenziale n. 746 del 26 aprile 1917, concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 11 maggio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 162, dell'11 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 746 del 26 aprile 1917 concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni, con l'emendamento risultante dall'art. 1 del testo approvato dal Parlamento (1).

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DI SCALEA — BERTINI.

(1) L'emendamento si riferisce all'art. 1 della circolare n. 336 *giornale militare* 1917 nel senso che la tabella organica degli ufficiali di cavalleria è n. VI e non V, com'è detto al decreto luogotenenziale pubblicato con detta circolare.

N. 345. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 884, che converte in legge il R. decreto 25 novembre 1919 n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e la Croce rossa italiana e il Sovrano militare Ordine di Malta.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 28 maggio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 162, dell'11 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 25 novembre 1919 n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili durante la guerra fra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, nonchè relativo alla validità del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915 n. 1155, che istituiva temporaneamente un posto di direttore generale nell'amministrazione centrale della guerra e alla rettifica delle disposizioni del R. decreto 23 agosto 1917 n. 1349, inerenti alla istituzione della direzione generale di sanità militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

N. 346. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 883, che converte in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1920 n. 1314, che sopprime le commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra.** — (Gabinetto del ministro). — 18 giugno 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 162, dell'11 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1920 n. 1314, relativo alla soppressione di due commissioni per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per appalti, forniture e lavorazioni militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - PEANO - LANZA DI SCALEA.

N. **347.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 938, che proroga per il mese di luglio 1922 talune disposizioni della legge 13 agosto 1921 n. 1080, e di altre relative al trattamento economico di personale dello Stato.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 13 luglio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 166, del 15 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379;

Visti i RR. decreti 22 gennaio 1922, n. 179; 7 aprile 1922, n. 412; e 4 giugno 1922, n. 716;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 10, quarto comma, 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080; quelle del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, prorogate col R. decreto 4 giugno 1922, n. 716, e quelle del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355, sono prorogate a tutto il mese di luglio 1922.

Con decreti del ministro del tesoro saranno inscritti in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e avrà vigore dal 1° luglio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA - PEANO.

AVVERTENZA. — Pel pagamento dell'assegno sono istituiti nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1922-923 i seguenti capitoli:

a) **pel personale civile — Cap. 60-bis. « Assegno temporaneo mensile pel mese di luglio 1922 al personale civile di ruolo (art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 prorogato col R. D. legge 13 luglio 1922, n. 938);**

b) **pel personale militare — Cap. 60-ter. « Assegno temporaneo mensile pel mese di luglio 1922 al personale militare (art. 15 dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080 prorogato col R. D. legge 13 luglio 1922, n. 938).**

N. 348. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Moduli per lettere d'ufficio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 luglio 1922.

Si porta a conoscenza dei corpi ed uffici che la tipografia degli stabilimenti militari di pena è stata autorizzata a riprendere la distribuzione dei moduli per lettere d'ufficio (n. 208 del catalogo), che era stata sospesa con la circolare 17 del *giornale militare* del 1918.

I predetti moduli possono per la prima distribuzione essere prelevati anche con richiesta suppletiva, in quantità non superiore a 2000 esemplari, indicando con tutta precisione quale deve essere l'intestazione della lettera.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 349. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio e pagamento delle indennità eventuali agli ufficiali comandati presso altri corpi od enti.** — (Segretariato generale – Ragioneria). 20 luglio 1922.

Qualche corpo ha mosso quesito sulla portata della definizione data col numero 3 della circolare 333 del *giornale militare* 1921.

Allo scopo di eliminare ogni dubbio, si conferma che l'ufficiale comandato rimane a tutti gli effetti in forza al corpo od ente di provenienza, il quale lo comprende nella previsione della spesa e provvede al conteggio ed al pagamento dello stipendio.

Il conteggio ed il pagamento delle indennità eventuali devono invece essere eseguiti dal corpo od ente presso cui l'ufficiale si trova a prestare temporaneamente servizio, il quale corpo od ente comprende dette indennità nella propria previsione della spesa o, quando occorra, in successive proposte di variazioni.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 350. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme circa lo scarico di materiali somministrati a ditte nel periodo del contratto siderurgico (1° luglio-19 dicembre 1918).** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 20 luglio 1922.

L'ufficio sbarchi e rispedizioni per il servizio di artiglieria in liquidazione in Genova durante il periodo dei contratti siderurgici (1° luglio - 19 dicembre 1918) somministrò alle ditte cui venivano fatte assegnazioni da parte del servizio amministrativo armi e munizioni in conto dei contratti in parola materiali di natura diversa compilando richieste di scarico fatte firmare dalle ditte stesse per l'accettazione dell'addebito.

Detto ufficio per l'operazione di scarico nei rendiconti a materia avrebbe dovuto completare le anzidette richieste con l'indicazione delle relative quietanze di versamento in tesoreria per pagamento dell'importo dei materiali ricevuti effettuato direttamente dalle ditte ovvero di propria iniziativa dagli enti cui erano appoggiati i contratti per l'esecuzione valendosi di parte delle somme da pagarsi in base alle liquidazioni effettuate.

Senonchè è avvenuto che non sempre l'importo dei materiali forniti dedotto nei titoli di spesa (ordinativi su mandati di anticipazione, mandati diretti, ecc.) delle somme corrisposte alle ditte sia stato poi versato in tesoreria.

Allo stato delle cose si dispone, presi accordi col Ministero del tesoro, che il materiale somministrato dal già ufficio militare sbarchi e rispedizioni pel servizio di artiglieria alle varie ditte durante il periodo dei contratti siderurgici e per il quale non sia stato effettuato il versamento in tesoreria del relativo importo sia scaricato dal detto ufficio in appoggio ad una dichiarazione rilasciata dall'ente che ha liquidato il contratto da cui si rilevi che l'importo del materiale è stato effettivamente trattenuto alla ditta.

La dichiarazione terrà così luogo della quietanza di tesoreria.

In essa dichiarazione si indicherà con esattezza l'intestazione della ditta, la data e l'oggetto del contratto, la natura e l'importo dei materiali somministrati, gli estremi (data, numero, importo, capitolo di bilancio, ecc.) del titolo (ordinativo su mandato di anticipazione, mandato diretto, ecc.) col quale fu effettuato il pagamento del credito della ditta stessa, fatta deduzione dell'ammontare dei materiali cedutile.

Gli enti interessati riceveranno richiesta del rilascio di detta dichiarazione da parte dell'ufficio sbarchi e rispedizioni in liquidazione e la invieranno con la maggiore possibile sollecitudine urgendo la sistemazione contabile delle partite tenute in sospeso.

Qualora per qualche ditta venisse a risultare che non ebbe luogo il ricupero, sarà cura degli enti interessati (direzioni, stabilimenti, corpi, ecc.) di fare d'urgenza le pratiche per invitare le ditte a versare le somme da esse dovute ed in tal caso all'ufficio summenzionato saranno comunicati gli estremi della quietanza di versamento in tesoreria.

Nei casi in cui il debito per materiali somministrati alle ditte è stato compensato sul credito delle ditte stesse, corrispondendo a queste la differenza risultante, gli enti che effettuarono i pagamenti dovranno verificare se fu operata la ritenuta per contributo di guerra nella giusta misura dovuta. In caso negativo, saranno invitate le ditte che risulteranno debitrici a versare in tesoreria l'importo del debito accertato a loro carico.

Pei casi in cui sorgano contestazioni con le ditte, gli enti interessati ne riferiranno immediatamente al Ministero (Segretariato generale - Ragioneria - Ufficio armi e munizioni).

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 351. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 20 luglio 1922.

Il Ministero del tesoro (Direzione generale degli istituti di previdenza) constatato l'enorme lavoro causato agli uffici provinciali ed a quello centrale dall'eccessivo numero di vaglia del tesoro e postali emessi durante lo scorso esercizio per versamenti della

ritenuta 2 % a favore dell'Opera di previdenza, è venuto nella determinazione di modificare in parte le disposizioni regolamentari inerenti alla riscossione della ritenuta di cui sopra.

La modificazione riguarda *esclusivamente il versamento della ritenuta del 2 % effettuata sulle competenze accessorie spettanti al personale civile di ruolo*, per la riscossione della quale il suddetto Ministero con recente R. decreto ha istituito dal 1° luglio c. a. e con la denominazione: « Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti » una contabilità speciale presso le varie sezioni di tesoreria provinciale, le quali nell'ultimo giorno di ogni mese provvederanno a convertire l'importo complessivo delle somme introitate pel titolo suddetto in un unico vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza da trasmettere direttamente all'Opera.

Pertanto le singole amministrazioni dipendenti, d'ora innanzi sono dispensate dall'invio trimestrale del vaglia prescritto dalla circolare n. 409 del 1921 e dovranno perciò limitarsi ad effettuare il versamento della ritenuta suddetta alla sezione di tesoreria dalla quale riceveranno corrispondente quietanza di contabilità speciale.

Nulla è innovato sia per il versamento della ritenuta effettuata sullo stipendio e sugli altri assegni fissi del personale civile e militare al quale, com'è noto, a senso dell'articolo 36 della legge 17 luglio 1910 n. 511 e dell'articolo 108 sul regolamento d'amministrazione (n. 11 circolare 326 *giornale militare* 1921) provvede direttamente il Ministero, sia per il versamento della ritenuta del 2 % effettuata sulle competenze accessorie del personale militare da versarsi direttamente dalle singole amministrazioni in tesoreria a favore dell'apposito capitolo 344 del bilancio dell'entrata del corrente esercizio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **352.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali in S. A. P., per l'anno 1922.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 luglio 1922.

Il Ministero determina che sia formato per l'anno corrente un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente. Il limite d'anzianità entro il quale devono essere compresi detti tenenti colonnelli per l'inscrizione in tale quadro è fissato al 16 ottobre 1919, incluso.

I documenti relativi dovranno pervenire al Ministero non oltre il 16 settembre 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **353.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione rame, zinco e loro leghe.** — (Ufficio ordinamento e coordinamento). — 20 luglio 1922.

Il Ministero del tesoro — Comitato liquidatore delle gestioni di guerra — notifica di avere accertato che il consorzio rame zinco e loro leghe ha ultimato la emissione degli ordinativi di consegna relativi a tutte le operazioni di alienazione di materiale effettuate durante la sua gestione, e che gli ordinativi stessi, emessi dal 1° marzo 1922 in poi, si riferivano effettivamente a vendite perfezionate prima di quella data (vedasi la circolare n. 97, dispensa 10ª del *giornale militare* corrente anno).

In relazione a quanto sopra, gli enti militari autorizzati a vendere materiale residuato dalla guerra, segnaleranno alla direzione generale ferrovie dello Stato (Istituto sperimentale - Ufficio alienazione materiale residuato dalla guerra - Viale del Re n. 137, Roma) i quantitativi di metalli ricchi, già dichiarati alienabili da questo Ministero, che

eventualmente abbiano ancora disponibili, eccezione fatta del rame in pani, in catodi e in *wirebars* e dei bossoli di ottone per artiglieria, per i quali resta ferma l'assegnazione già fatta al servizio elettrificazione delle ferrovie dello Stato.

Nulla è mutato circa le comunicazioni che gli enti militari debbono fare alla direzione generale di artiglieria, limitatamente ai metalli ricchi non ancora dichiarati alienabili, indicati nella circolare n. 240 del *giornale militare* corrente anno.

In occasione degli accertamenti fatti presso il consorzio rame, zinco, ecc., il Ministero predetto ha anche rilevato che non tutti gli enti militari consegnatari del materiale bellico hanno trasmesso il mod. *B*, attestante la consegna dei materiali venduti, eseguita in base agli ordinativi emessi da quel consorzio. Questo Ministero rinnova vivissima raccomandazione agli enti predetti perchè affrettino le operazioni di consegna e diano subito al consorzio, con l'invio dei mod. *B*, notizia delle consegne già effettuate, affinchè non venga in alcun modo ritardato il versamento delle corrispondenti somme dovute dal consorzio al tesoro dello Stato.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **354.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare di Firenze.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Reparto operazioni – Ufficio addestramento). — 20 luglio 1922.

1. Nel mese di ottobre p. v. avrà principio presso l'istituto geografico militare un corso di geodesia.

2. A detto corso saranno ammessi capitani e tenenti in S. A. P. di qualunque arma e corpo purchè muniti della licenza in matematica (2° anno universitario) conseguita presso una delle università del Regno, o che abbiano superato i corsi della Accademia militare.

3. Gli ufficiali da ammettere al corso saranno scelti fra quelli che ne facciano domanda e che risultino classificati idonei nel concorso di cui al seguente comma.

4. L'ammissione dei candidati avrà luogo per esito di concorso che si effettuerà unicamente per titoli.

5. Le domande dovranno essere corredate:

a) da un rapporto del comandante del corpo che, oltre a fare cenno del servizio prestato dall'ufficiale, degli incarichi speciali eventualmente affidatigli per lavori geodetici astronomici ed affini, contenga un esplicito giudizio sull'attitudine del candidato a frequentare il corso in parola;

b) libretto personale del candidato;

c) dalle pubblicazioni, diplomi, certificati, ecc., che il concorrente chiederà di presentare.

6. Le domande corredate dei documenti e dei titoli di cui al precedente comma 5, dovranno pervenire alla direzione dell'istituto geografico militare di Firenze non più tardi del 1° settembre.

7. I titoli dei concorrenti saranno sottoposti all'esame di una commissione, nominata e presieduta dal direttore dell'istituto, la quale pronuncierà per ciascun candidato il giudizio di idoneità o meno, e classificherà gli idonei in una graduatoria di merito.

Sulla base di tale classificazione il Ministero deciderà quali siano gli ufficiali da ammettere al corso e ne avvertirà i corpi interessati, pubblicandone poi successivamente i nomi sul *bollettino ufficiale*.

8. Gli ufficiali prescelti dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno 1° ottobre prossimo all'ufficio segreteria della direzione dell'istituto, presso cui rimarranno comandati per la durata del corso.

Le materie che formeranno oggetto dell'insegnamento sono quelle qui di seguito indicate.

1° ANNO.

Teoria (dall'ottobre 1922 all'aprile 1923):

a) formule fondamentali di astronomia sferica;

b) approssimazioni numeriche;

c) serie più usate in astronomia e geodesia;

d) sistemi di coordinate geografiche - loro variazione periodica;

e) nozioni sul sistema solare;

f) posizioni stellari - riduzione ai luoghi apparenti;

g) determinazione del tempo, della latitudine, della longitudine e dell'azimut;

h) misura della longitudine col sussidio della telegrafia senza fili;

i) deviazioni locali - rappresentazione del geoide.

Lavori di campagna (dal maggio a tutto settembre 1923):

Si procederà a determinazioni pratiche e possibilmente al rilevamento del geoide.

2° ANNO.

Teoria (dal novembre 1923 al luglio 1924):

a) metodi per rappresentare sul piano cartesiano una plaga terrestre;

b) rappresentazione delle carte geografiche;

c) carte catastali: metodo generale di Gauss;

d) carte quadrettate per il tiro d'artiglieria;

e) misura di basi fondamentali;

f) misura degli angoli;

g) calcolo delle coordinate geografiche; metodi classici fondamentali;

h) livellazione ellissoidica e ricerca del coefficiente di rifrazione;

i) livellazione geometrica di precisione;

l) calcolo di un arco terrestre;

m) nozioni sulla teoria delle maree per la determinazione del geoide istantaneo;

n) metodi per la determinazione della gravità relativa;

o) teoria dei minimi quadrati e applicazione alla compensazione delle reti geodetiche;

p) compensazione degli azimut;

q) costruzione delle carte topografiche mediante la triangolazione astronomica.

Lavori di campagna (dall'agosto al settembre 1924) :

Opportune determinazioni pratiche.

Al termine di tale corso, in base ai risultati di esame teorico prativo, il Ministero si riserva di trattenere presso l'istituto stesso, quegli ufficiali che dimostrarono maggiore passione ed attitudine per questo speciale e delicato ramo di servizio tecnico, rimandando gli altri ai corpi ed uffici di provenienza.

Il ministro — P. DI SCALEA.

N. 355. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Notificazioni riguardanti i militari capi armaiuoli reggimentali.** — (Direzione generale artiglieria). — 20 luglio 1922.

Per poter in tempo utile disporre i provvedimenti necessari a colmare le vacanze nella carica di capo armaiuolo reggimentale, di mano in mano che esse si verificano presso i corpi per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, detta carica è prevista dal rispettivo organico, e per poter, inoltre, tenere costantaemente aggiornata la posizione matricolare del personale investito della carica di cui sopra, il Ministero determina che, d'ora innanzi, qualsiasi variazione, o provvedimento, che riguardi i militari capi armaiuoli reggimentali, venga direttamente, a cura dei corpi interessati, notificato al competente ufficio (Direzione generale artiglieria - Divisione I, A. P.).

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 356. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 luglio 1922.

Fra l'ottobre p. v. e l'aprile 1923 si svolgeranno presso la scuola di Tor di Quinto (Roma) due corsi di equitazione di campagna per gli ufficiali di cavalleria in S. A. P. che ancora non hanno frequentato detta scuola.

I corsi avranno ciascuno la durata di tre mesi e si inizieranno il 15 ottobre p. v.

Al corso sono inscritti i seguenti ufficiali :

Capitano SANTAGATA Filippo, cavalleggeri di Monferrato.
» SCOTTI DI UCCIO Amedeo, deposito allevamento cavalli Persano.
» COPPINI Camillo, Savoia cavalleria.
Capitano VERANI Luigi, cavalleggeri di Novara (assegnato distretto Caserta.
» CAVALLI Giuseppe, id. Guide.
» LAMBERTINI PADOVANI Armando, id. di Firenze.

Capitano DELLA BEFFA Biagio, Savoia cavalleria.
» MASSA Giovanni, cavalleggeri di Saluzzo.
» BLANCHETTI Lanfranco, Nizza cavalleria.
» NOTARBARTOLO Bernardo, cavalleggeri di Saluzzo (assegnato centro automobilistico Palermo).
» STORTIGLIONE Luigi, id. Saluzzo.
» FERRUGLIO Giuseppe, Genova cavalleria.
» RICCIULLI Aristide, cavalleggeri di Saluzzo (assegnato centro automobilistico Napoli).

Tenente TRAVAGLIANTI Salvatore, Genova cavalleria (assegnato auto centro Trieste).
» MATTIOLI Renato, cavalleggeri Guide (5° centro automobilistico).
» RAIMONDI Edoardo, id. Alessandria (assegnato distretto Lucca).

Tenente DELLA NOCE Roberto, id. Alessandria.
» PESCATORE Enrico, Genova cavalleria.
» MANGANI Francesco Saverio, cavalleggeri di Monferrato.

Tenente FRANCO Roberto, id. di Alessandria.
» SALVADORI Guido, id. di Monferrato.
» BONI Quirino, id. di Alessandria (assegnato scuola applicazione artiglieria e genio).
» MICHELI Giuseppe, id. di Novara.
» GUZZI Giovanni, id. di Novara.
» CERBONI Luigi, id. Guide.
» PERGAMI Luigi, id. Vittorio Emanuele II.
» DANERI Luigi, id. di Aosta (deposito allevamento cavalli Grosseto).
» FABI Licurgo, Savoia cavalleria (assegnato 3° autocentro).
» BONUTI Roberto, scuola aviatori.
» LO GIUDICE Ernesto, cavalleggeri Guide.
» PORCELLI Antonio, Savoia cavalleria (assegnato autocentro Napoli).
» CIOLFI Oscar, Piemonte Reale cavalleria).
» FUSACCHIA Marino, cavalleggeri di Aosta.
» FERRARI Dante, CC. RR.
» PICCIOTTI Florindo, 18 artiglieria campagna.
» FARRONI Raffaele, 24 id. id.

1. Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola suddetta il mattino del 15 ottobre. Sarà cura dei comandi, corpi, uffici e reparti di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per l'eventuale sostituzione degli ufficiali dipendenti comandati al corso affinchè questi possano presentarsi alla scuola non più tardi del giorno fissato.

2. Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ciascun mese.

3. Ciascun ufficiale comandato al corso dovrà farsi seguire dal proprio attendente e dai cavalli di proprietà e di carica. I comandi di corpo provvederanno direttamente alla sostituzione degli attendenti sulla base delle richieste che eventualmente venissero loro rivolte durante il corso dal comando della scuola.

4. Il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) non oltre il 31 ottobre p. v. l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi successivamente le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 357. - SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 luglio 1922.

Il 1° ottobre p. v. avrà inizio il 5° corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio ed il 4° per i detti ufficiali dell'arma di cavalleria.

Le modalità per lo svolgimento dei corsi sono stabilite dalla circolare 177 del *giornale militare* del 1920 e dalle «Norme generali e programmi d'insegnamento per i corsi di perfezionamento» (edizione 1921).

Ai corsi sono inscritti i seguenti ufficiali:

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA.

Capitano ANDRONICO Giuseppe, distretto militare Trento.
» ARONADIO Ettore, 6 fanteria.
» ANEMONE Giovanni, 12 id.
» AMODIO Luigi, distretto campagna.
» ALBERTINI Filippo, id. Torino.
» ALBI Giuseppe, 87 fanteria.
» ACQUA Antonio, distretto Lodi.
» ALLINEI Angelo, 7 alpini.
Tenente ASCENZI Alberto, 1 fanteria.
» APRILE Ugo, 12 id.
» ALBARELLA Giuseppe, 63 id.
» ALTISIO Giuseppe, 72 id.
» ANTONINI Pietro, scuola aviatori Roma.
» AGRIGENTO Gabriele, 6 fanteria.
» ANCHISI Enea, 4 alpini.
» ANGELUCCI Raffaele, 14 fanteria.
» AMALFITANI Nicola, 29 id.
» ARROSTUTO Francesco, 7 id.
» ASTUTO Girolamo 57 id.
» AVETA Emilio, 2 alpini.
» AGOSTINELLI Umberto, 89 fanteria.
» ANTUORI Giuseppe, 5 id.
» ANACLERIO Gennaro, 34 id.

Capitano BAVIERA Baviero, 3 raggruppamento aeroplani.
» BAVIERA Rajnero, 12 bersaglieri.
» BARRILE Antonio, distretto Bassano.
» BARTOLUCCI Tito, assegnato Ministero guerra.
» BOTTAI Bruno, 8 bersaglieri.

Capitano BLOISE Marco, 41 fanteria.
» BIAVA Carlo Alberto, 70 id.
» BROCOLI Renato, 135 id.
» BARTOLETTI Giuseppe, 50 id.
» BOLLATI Vittorio, 2 alpini.
» BOERO Attilio, 89 fanteria.
» BONICELLI Mario, 53 id.
» BUSELLI Ginseppe, assegnato Ministero guerra.
» BASILE Vitale, scuola allievi ufficiali Cagliari.
Tenente BRAVI Arnaldo, 44 fanteria
S.Tenen. BARILI Manlio, distretto Mantova.
Tenente BROISE Guido, 24 fanteria.
» BUDA Carmelo 8 alpini.
» BERNASCONI Giuseppe, gruppo aerostieri.
» BUSCALFERRI Giacomo, comandato 18 divisione.
» BOSCHERO Giovanni, assegnato Ministero guerra.
» BONOLIS Roberto, distretto militare Teramo.
» BUONDONNO Giuseppe 32 fanteria.
» BASSI Maurizio, 135 id.
» BLASI Walter, deposito aviatori Torino.
» BERETTA Francesco, distretto Salerno.
» BERETTINI Antonio, 73 fanteria.
» BUCCERI Giuseppe, 69 id.
» BOCCHINI Aldo, 4 bersaglieri.
» BORRI Giuseppe, 2 raggruppamento aeroplani.
» BONSERIO Francesco, direzione genio militare Trieste.

Tenente BRAVI Beniamino, 2 fanteria.
» BRIGHENTI Virgilio, 8 bersaglieri.
» BARONI Alfredo, assegnato Ministero guerra.
» BERIO Giovanni, 1 raggruppamento aeroplani.
» BERTACCHI Mario, 80 fanteria.
» BERNARDI Marziano, 3 alpini.
» BOTTALLO Angelo 34 fanteria.
» BINETTI Pantaleo, 34 id.

Capitano CAPPELLETTI Giuseppe, 68 fanteria.
» CORTESE Giovanni, 58 id.
» CARIGNANI Ferdinando, assegnato comando 12 divisione fanteria.
» CIMOLINO Armando, 8 alpini.
» CARPENETO Luigi, 72 fanteria.
» COLONNA Umberto, distretto militare Chieti.
» CERESA Mario, 69 fanteria.
» CARUSO Gaspare, 52 id.
» CORBELLINI Italo, 226 id.
» CIOTOLI Giuseppe, assegnato Ministero guerra.
» CURA' Giulio, distretto Mondovì.
» CIMININO Vittorio, 72 fanteria.
» GURGIOLO Enrico, deposito 39 fanteria.
» CANTON Mario, 6 alpini.
» CAMISACCA Guido, 9 id.
» CORRADI Giulio, 68 fanteria.
» CALINI Pietro, distretto Brescia.
Tenente CAMPOROTA Carlo, 48 fanteria.
» COMBATTI Calogero, 2 granatieri.
» CERVINI Alfredo, 48 fanteria.
» CAMPURRA Giuseppe, 46 id.
» CONTARINI Giovanni, 82 id.
» COADITI Ciro, stabilimenti militari di pena.
» CANTELLI Ilario, 25 fanteria.
» CHIAVARI Armando, 3 raggruppamento areoplani da ricognizione.
» CASALI Massimo, 3 alpini.
» CALDERONI Filippo, 33 fanteria
» CUSCIANNA Arturo, 2 alpini.
» CRISTINI Guido, 7 bersaglieri.
» CATTANEO Luigi, centro automobilistico Trieste.
» CANGLINI Armando, 56 fanteria.
» CASALES Salvatore, 55 id.
» CUTRERA Emanuele, 8 bersaglieri.

Tenente CAVALLARO Francesco, 22 fanteria.
» CIACCIO Salvatore, 88 id.
» CAPPELLI Achille, 14 id.
» CANTO Antonino, 75 id.
» CARBONI Ruggero, 4 id.
» CASCIO Francesco, 6 id.
» CIVELLO Sennem, 135 id.
» CAMPI Giovanni, 87 id.
» CUTRI Franco, comando superiore areonautica.
» CASELLI Stefano, 1 raggruppamento aeroplani.
» CURSERI Salvatore, deposito 90 fanteria.
» CALABRO' Paolo, 6 fanteria.
» CANDELA Gaetano, 45 id.
» CARABELLI Rodolfo, assegnato comando brigata Parma.
» CAMPINI Ugo, 7 bersaglieri.
» CERUTTI Aldo, 6 alpini.
» CRISCUOLO Alfredo, 12 divisione fanteria.
» CAGLIERI Carlo, distretto Pistoia.
» CHELOTTI Emilio, 13 fanteria.
» CHIAPPA Aurelio, 31 id.
» CIPOLLARO Mario, stabilimento militare di Pena.
» COLLARILE Nicola, deposito aviatori Torino.
» CAPONE Michele, 52 id.
» CAMPANILE Eugenio, assegnato Ministero guerra.
» CHIARAMONTI Ercole, 52 fanteria.
» CARBONELLI Giuseppe, assegnato Ministero guerra.
» CARICATI Giovanni, assegnato S. M. R. E.

Capitano DE CHIARA Nicola, 53 fanteria.
» DOMINGO Enrico, 6 bersaglieri.
» DAGNA Italo, distretto militare Macerata.
» DE STEFANI Gaspare, tribunale Zara.
» DE SCALZI Edilio, distretto militare Cremona.
» DE FALCO Giovanni, 1 bersaglieri.
» DE MANDATO Pietro, 33 fanteria.
» DE BEAUMONT Giuseppe, battaglione presidiario 81 fanteria.
» DONNARUMMA Pasquale, 226 fanteria.

Capitano D'ALOIA Eraldo 1 fanteria.
» DENTICI Mario, assegnato distretto Napoli.
» DIAZ DE PALMA Antonio, distretto Brescia.
» DIAMANTI Luigi, direzione genio militare Roma.
» DE LUCA Quinto, 2 alpini.
Tenente DINI Attilio, 24 fanteria.
» DURANTE Umberto, 69 id.
» D'ANDREA Arturo, 81 id.
» DEL MASTRO Tommaso, 20 id.
» DE BERNARDIS Giuseppe, 158 id.
» DELITALA Enrico, 46 id.
» DEL RE Edoardo, 81 id.
S.Tenen. D'AGATA Salvatore, tribunale militare Torino.
Tenente DI MARTINO Mario, 63 fanteria.
» DOMINO Marco, 86 id.
» DE MIRANDA Domenico, 39 id.
» DELL'ORTO Vito, 34 id.
» DOLCI Alessandro, distretto Genova.
— » D'AURELIO Venceslao, 33 fanteria.
» DELLA ROVERE Giuseppe, 31 id.
» DE MEO Alfio, 64 id.
» DELLE SANTI Filomeno, 225 id.
» DILIBERTI Benedetto, 81 id.
» D'ARGENZIO Mario, 82 id.

Capitano ERRICO Filippo, 82 id.
Tenente ENEA Tommaso, 12 id.
» EPIFANI Manlio, 92 id.

Capitano FRUSCIONE Ugo, 63 id.
» FIORAVANTI Evaristo, 60 id.
» FORMENTI Paolo, 37 id.
» FRANCHI Giovanni, 88 id.
» FASO Mariano, 68 id.
» FINELLI Rugero, distretto Bologna.
» FRASCADORE Gaetano, assegnato reggimento genio ferrovieri.
Tenente FERRO Aleardo, 72 fanteria
» FIORIO Alessandro, 5 alpini.
» FORMENTINI Omero, assegnato Ministero tesoro.
» FIORE Agostino, 39 fanteria.
» FAVALORO Roberto, 48 id.
» FARRIS Giovanni, 86 id.
» FISICHELLA Giovanni, 32 id.
» FRAGAPANE Angelo, 76 id.
» FARAGALLI Bartolomeo, 9 bersaglieri.

Tenente FOSCA Ernesto, 231 fanteria.
» FONTI Sante, assegnato divisione militare Chieti.
» FARINA Umberto, assegnato Ministero guerra.
» FOTI Attilio, 54 fanteria.

Capitano GIOVANNONE Giuseppe, 84 id.
» GENTA G. Battista, 64 id.
» GIOVESI Ennio, 232, id.
» GARDINI Pietro, 90 id.
» GIAMBALVO Natale, comando scuola aviatori - 34 fanteria.
» GANDINI Antonio, distretto Belluno.
Tenente GIBERTI Piero, 3 raggruppamento aeroplani da ricognizione.
» GRIFI Giuseppe, 50 fanteria.
» GUERRA Gustavo, 24 id.
» GABRIELLI Mario, 22 id.
S.Tenen. GIURLANDA Marino, 10 bersaglieri.
Tenente GAMBUZZA Giulio, centro automobilistico Torino.
» GULOTTA Giovanni, 158 fanteria
» GAETANI di Aragona di Girigliano Antonio, 39 fanteria.
» GALEOTTI Alberto, 56 fanteria.
» GASTALDI Andrea, 33 id.
» GUIDICINI Alessandro, 50 id.
» GRASSO Nicola, 47 id.
» GRAZIANI Enrico, distretto Foggia.
» GENNERO Giovanni, centro automobilistico Bari.
» GALLELLI Nicola, 31 fanteria.
» GRECO Vittorio, 45 id.
» GIANNONE Giovanni, 86 id.
» GIACONIA Gaetano, distretto Messina.
» GRANDE Enrico, 2 raggruppamento aeroplani.
» GIGLIO Roberto, 61 fanteria.

» ISOLANI Amerigo, 84 id.
» IAMONE Enrico, 3 raggruppamento aeroplani.
» IANDOLO Francesco Saverio, asgnato Ministero guerra.
» IUGLIO Luigi, 63 fanteria.

Capitano LICARI Biagio, 1 granatieri.
» LUCHERINI Lelio, 2 bersaglieri - Comando scuola aviatori.
Capitano LONGO Giovanni, 9 alpini.

Capitano LANGELLA Roberto, 225 fanteria.
» LOI Rinaldo, 152 id.
Tenente LASAGNA Cesare, 4 bersaglieri.
» LANTIERI Giuseppe, 135 fanteria.
» LUCARELLI Alfonso, 3 alpini.
» LORITO Achille , 3 id.
» LOMBARTO Antonio, 51 fanteria.
» LUPORINI Gino, 49 id.
» LUCIANI Vittorio, direzione genio militare Trieste.
» LETTIERI Gabriele, assegnato Ministero guerra.
» LUBELLI Arnaldo, comando scuola aviatori.

Capitano MAGGI Antonio, 7 bersaglieri.
» MORGONI Francesco, deposito 23 fanteria.
MILAZZO Gioacchino, assegnato Ministero guerra.
» MUZIO Domenico, distretto militare Genova.
» MASELLA Ipazio, 83 fanteria.
» MONTIRONI Rinaldo, 11 id.
» MILAZZO Antonio, 16 id.
» MANFREDI Oreste, 9 alpini.
» MARCHESI Arnaldo, 4 id.
» MORONI Armando, 4 bersaglieri.
» MUSA Fedele, 77 fanteria.
» MALINCONICO Corrado, 83 id.
» MOSCATELLO Luigi, assegnato Ministero guerra.
» MAJO Luigi, assegnato Ministero guerra.
Tenente MICELI Giuseppe, 87 fanteria.
» MIRABELLA Bartolomeo, 87 id.
» MONTELATICI Viscontini Enrico, 1 granatieri.
» MOAVERO Vincenzo, 82 fanteria.
» MANGO Enrico, 55 id.
» MAFFEI Bruno, 48 id.
» MEGNA Giuseppe, 30 id.
» MORMINO Giuseppe, comando superiore aeronautica.
» MUSCO Giuseppe, collegio militare Napoli.
» MARCIANO Enrico, 39 fanteria.
» MORETTI Clemente, 39 id.
» MARASCHI Carlo, 53 id.
» MATERAZZO Mario, 94 id.
» MATTEI Pietro Simone, comando scuola aviatori.
» MEININGER Italo, 51 fanteria.
» MARTOGLIO Luigi, 49 id.
» MARTINOIA Fedele, 25 id.
» MARCHETTI Giannetto, 40 id.

Tenente MESSANA Amedeo, assegnato tribunale militare Udine.
» MIGNONE Vincenzo, 9 alpini.
» MASSEROTTI Benvenuto Luigi, 32 fanteria.
» MORFINI Giovanni, 71 fanteria.
» MARTOGLIO Mario, 8 bersaglieri.
» MILANI Filippo, gruppo aerostieri Roma.
» MAZZA Alberto, 2 bersaglieri.
» MUSMECI Giovanni, 4 fanteria.
» MAZZEI Raffaele, assegnato Ministero guerra.
» MASSEJ Arturo, 6 fanteria.
» MANNAZZU Giovanni, 5 bersaglieri.
» MALAGU' Ugo, 9 fanteria.

Capitano NURRA Giovanni, 135 fanteria.
» NOBILE Ugo, 1 bersaglieri.
Tenente NIGRO Arturo, 83 fanteria.
» NUCCI Francesco, assegnato Ministero guerra.

Capitano OLIVIERI Luigi, 8 alpini.
Tenente ORLANDO Ettore, 3 raggruppamento aeroplani.
» ODINOTTI Alberto, assegnato Ministero guerra.

Capitano PONZIAN Mario, commissione requisizione cereali Treviso.
» PARENTI Lamberto, distretto militare Pisa.
» PIACENTINO Sebastiano, 85 fanteria.
» PILATI Alfredo, assegnato Ministero guerra.
» PORRO Francesco, 1 raggruppamento aeroplani.
» PANARELLO Rosario, distretto Messina.
» PRINCIPATO Diego, 226 fanteria.
» PAOLUCCI Renato, 231 id.
» PETRUZZELLI Francesco, 72 id.
» PROIETTI Elio, distretto Orvieto
Tenente PAZIENZA Antonio, 93 id.
» PONTIERI Achille, 1 bersaglieri.
» PALAZZO Ugo, 66 fanteria.
» PIRRO Giacomo, 61 id.
» PROCACCI Girolamo, 88 id.
» PICIOCCHI Massimiliano, 13 id.
» PAESANI Paolo, 70 id.
» POSITANO Francesco, 82 id.

Tenente PIRODDI Mario, gruppo dirigibilisti.
» PINNOLA Francesco, 56 fanteria.
» PAVESE Dante, centro automobilistico Torino.
» POSSAGNO Antonio, 2 raggruppamento aeroplani.
» PADOVAN Giusto, 9 alpini.
» PERINELLI Cesare, 6 id.
» PISANELLI Armando, distretto Benevento.
» PIAZZA Giuseppe, sabilimenti militari di pena.
» PODIO Gennaro, 82 fanteria.
» PELLETTIER G. Battista, distretto Livorno.
» PADULA Mario, 25 fanteria.
» PREDIERI Guglielmo, 34 id.

Capitano QUARANTA Benedetto, 7 id.
Tenente QUESATA Orazio, 135 id.
» QUADRINI Giustino, 72 id.

Capitano RAGNO Ignazio, ufficio assicurazioni Bologna.
» ROSSI Giuseppe, 46 fanteria.
» REPOSI Federico, Centro automobilistico Trieste.
» RUGGIERO Attilio, Ministero guerra.
» RUBINO Alfredo, 86 fanteria.
» ROBBI Umberto, 225 id.
» ROSATO Luigi, 58 id.
» RICOLO Pasquale, stabilimento militare di pena.
» RIMINI Luigi, brigata Napoli.
» RANDISI Onofrio, 1 granatieri.
» ROCCELLA G. Battista, distretto militare Palermo.
Tenente RICCA Luigi, 11 fanteria.
» RAFFAELE Giuseppe, collegio militare Roma.
» RIZZI Nicola, 9 fanteria.
» RICHETTA Salvatore, 20 id.
» RAVAGLIOLI Aldo, 8 alpini.
» ROMEO Camillo, 27 fanteria.
» RECCHIA Francesco, 9 id.
» RIVOIRE Enrico, 4 bersaglieri.
» ROMANO Luigi, 232 fanteria.
» RICCIO Agostino, 23 id.
» ROCCAVILLA Mario, 4 alpini.
» RASILE Nicola Antonio, 79 fanteria.
» RAFFO Carlo, 1 id.

Capitano SCARFI Ettore, deposito 9 id.
Capitano SIMEONE Giuseppe, 41 id.
» SCALEO Costante, Ministero interni.
» SARTORI Adriano, 2 fanteria.
» SACCANI Artemio, 65 id.
» SCRIMIN Luigi, 8 alpini.
» SCOLARI Felice, 24 fanteria.
» SODANI Arturo, 60 id.
» STORTI Pio, 2 bersaglieri.
» SMANIOTTO dai ROVERI Ettore, 7 alpini.
» SANDULLI Renato, 4 bersaglieri.
» SASSI Alberto, 73 fanteria.
Tenente SEROSOPPI Raffaele, 8 alpini.
» SCHIANO Morello, 226 fanteria.
» SCHIAVONI Carmelo, 63 id.
» SCIBETTA Calogero, 5 id.
» SALERNO Rocco, distretto Trapani.
» SAITO Baldassare, Ministero guerra.
» SILVESTRI Enrico, 3 alpini.
» SETTEMBRINI Nicolò, 231 fanteria.
» SALEMI Francesco, 66 id.
» SILLICH Oreste, 225 id.
» SCAGLIA Carlo, 6 alpini.
» SEGU' Luigi, 37 fanteria.
» SCARCIA Giuseppe, 34 fanteria.
» SANTAMARIA Amedeo, stabilimenti costruzioni aeronautiche.
Tenente STELLA Michele, 7 fanteria.
» SORGATO Antonio, 55 id.
» SURIANI Ferdinando, centro automobilistico Bologna.
» SALVADORI Tullio, 3 bersaglieri
» STELLA Gennaro, direzione genio Bari.
» SPERANZA Ettore, stabilimenti militari pena.
» SANGERMANO Antonio, 1 bersaglieri.
» SANGIORGIO Antonino, 10 id.
» SATRIANI Giovanni, assegnato Ministero guerra.
» SCARINGI Giuseppe, 7 bersaglieri.
» SCANDELLA Giuseppe, 26 fanteria.
» SPELTA Francesco, 3 bersaglieri.
» SCARPA Galliano, 9 alpini.

Capitano TIRONE Giuseppe, 1; divisione fanteria.
» TRAPANI Stefano, 6 fanteria.
» TOMACELLI Giuseppe, assegnato Ministero guerra.

Capitano TURINA Chiaffredo, distretto Reggio Emilia.
» TROIANO Fiorentino, stabilimenti militari di pena.
Tenente TOMASSI Temistocle, 22 fanteria.
» TROILI Antonio, 54 id.
» TORRE Raffaele, 64 id.
» TIBERI Gino, 41 id.
» TOTI BURATTI Guerriero, 18 id.
» TONUCCI Alberto, 94 id.
» TANCREDI Domenico, distretto Lucca.
» TOLA' Gavino, 152 fanteria.

» UCCI Osvaldo, 25 id.
» UVA Francesco, 10 id.

Capitano VIO Guido, 11 id.

Capitano VANTINI Teobaldo, 57 id.
» VITALE Giacomo, 6 alpini.
» VACCARI Francesco, 39 fanteria.
Tenente VIZINISI Santoro, 20 id.
» VILLATA Albino, 91 id.
» VISCAFE' Nicola, 79 id.
» VENEZZE Rodolfo, distretto Acireale.
» VASQUEZ Giovanni, 75 fanteria.
» VITALI Luigi, 7 alpini.
» VANDINI Agostino, 7 id.
» VALENTI Vincenzo, 3 fanteria.
» VISCONTI Leopoldo, 53 id.

Capitano XIMENES Ettore, 2 bersaglieri.

» ZAFFIRO Arcangelo, 28 fanteria.
» ZUCO Pietro, assegnato Ministero guerra.

SCUOLA MILITARE — MODENA.

Tenente ACCILI Pietro, 44 fanteria.
» ALVINO Carmine, 49 id.
S.Tenen. ASSENSO Salvatore, 58 id.
Tenente ARISTA Luigi, stabilimenti militari pena Gaeta.
» ARRIVES Bonifazio, 24 fanteria.
» AZZALINI Ricciotto, 151 id.
» ACUNZO Giorgio, 151 id.
» ARPAIA Luigi, 56 id.
» ARGENZIANO Stefano, 56 id.
» AMBROSIANO Arturo, 9 id.
» APPIGNANI Rocco, 90 id.
» ANTINORI Alfonso, 21 id.
» ARENA Giuseppe, 14 id.
» ACACIA Mario, direzione commissariato Bari.
» AGRO' Amedeo, 20 fanteria.
» ALFONSETTI Domenico 27 id.
» ARGENTA Pietro, 6 alpini.
» ANGELINI Renato, 81 fanteria.
» ARZANO Mario, 54 id.

» BELLERI Saverio, 38 id.
» BERTOLOTTI Aldo, 1 alpini.
» BERNARDINI Walter, 67 fanteria
» BOTTO Ugo, 18 id.
» BOCCASSI Giulio 50 id.
» BARGONE Alfredo, 57 id.
» BARBERIS Efisio, 152 id.
» BARLETTA Luigi, 1 id.
» BALZARINI Gabriele, 2 alpini.
» BALDETTI Edgardo ,1 fanteria.

Tenente BOTTIGLIERI Tommaso, 28 id.
» BRETTA Alessandro, distretto Ferrara.
» BASILE Eugenio, 83 fanteria.
» BUONERBA Giuseppe, 84 id.
» BANDOIN Giuseppe, 90 id.
» BIANCO Massimo, 12 bersaglieri.
» BACCI Giovanni, 88 fanteria.
» BARBA Antonio, 60 id.
» BESSON Luigi, 46 id.
» BUA Giuseppe, 7 id.
» BRUCATO Antonio, 85 id.
» BUCCHIERI G. Battista, 86 id.
» BARBA Gaetano, 94 id.
» BERTONE Giuseppe, 33 id.
» BETTI Costanzo, 94 id.
» BACCARI Arturo, 40 id.
» BOTTACCHI Ugo, 3 bersaglieri.
S.tenen. BAZZANO Guido, 68 fonteria.
Tenente BIAGINI Bernardino, 5 bersaglieri.
» BARATTA Uberto, 41 fanteria.
» BATTAGLIA Alfio, 21 id.
» BONUCCELLI Roberto, 36 id.
» BASSO Francesco, 41 id.

» CRESPO Chiaffredo, 33 id.
» CIPRI Aurelio, 67 id.
» COLUCCI Angelo, 29 id.
» CONZANI di Revignano Emanuele 4 alpini.

Tenente CAPETTA Giuseppe, 38 fanteria.
» COSENZA Alfredo, 1 alpini.
» CERRATO Bartolomeo, distretto Brescia.
» COLISI ROSSI Claudio, comando brigata Parma.
» CROCELLA' Luigi, 58 fanteria.
» CAMPOLO Francesco, 80 id.
» CUTUGNO Salvatore, 231 id.
» CERRINI Walter, 11 bersaglieri.
» CARENZA Pietro, 10 fanteria.
» CASTELLANA Gioacchino, 232 fanteria.
» CARLONI Tito, 26 id.
Tenente CAVALLINA Libero, 8 bersaglieri.
» CAU Aurelio, 8 fanteria.
» CUCCHIARA Angelo, 1 id.
» CORTI Achille, 2 id.
» CARAMELLI Florestano, 71 id.
» CONTERNO Vincenzo, 1 alpini.
» CHIANDRERO Michele, assegnato ufficio assicurazioni militari Bologna.
» CARLESSO Vittorio, 55 fanteria.
» CIACCIO Giacinto, 55 id.
» CAPITO' Gustavo, 92 id.
» CERRI Poerio, 3 bersaglieri.
» COLETTI Antonio, 82 fanteria.
» CORRADINI Ferdinando, 59 id.
» CIMMINO Emidio, campo aviazione Capua.
» COCCO Enrico, comando scuola aviatori.
» CELI Giuse ppe, gruppo aerostieri.
» CARBONE Rosario, 38 fanteria.
» CONSOLO Francesco, 51 id.
» CANINO Francesco, 70 id.
» CATUCCI Ugo, 226 id.
» CHELINI Rodolfo, 47 id.
» CAIAZZO Domenico, 47 id.
» CILLIS Donato, 29 id.
» CHIOCCA Assunto, 29 id.
» CATANOSO Carmelo, 89 id.
» CORDARO Rosario, distretto Girgenti.
» CIRINCIONE Ettore, 85 fanteria.
» CARBONE Umberto, centro automobilistico Torino.
» CRESTI Angelo, 65 fanteria.
» COPPOLA Pasquale, 92 id.
» CAPITO' Mario, 71 id.
» COLUCCI Gregorio, 27 id.
» CARRAROLI Guido, 36 id.
» D'ABBRUZZO Ernesto, 43 id.
» DIACO Attilio, 67 id
» D'ANNA Mario, 5 alpini.
Tenente DALMAZZO Clemente, 5 alpini.
» DEL ROCCA Giuseppe, 49 fanteria.
S.Tenen. DE NEGRI Vincenzo, 50 id.
Tenente D'AMICO Nunzio, 17 id.
» DI FUCCIA Umberto, 12 id
» DELLI CARRI Umberto, 2 id.
» D'ASCENZO Angelo, 18 id.
» DE MURTAS Pasquale, centro automobilistico Bologna.
» DONATO Ugo, 21 fanteria.
» DI FAZIO Guido, 158, id.
» DE ROSA Salvatore, 158 id.
» DIAMANTI Luigi, 93 id.
S.Tenen. D'ANGELO Ernesto, 13 id.
Tenente DICEMBRINO Antonio, 15 id.
» DE CARO Rodolfo, 29 id.
» D'ERRIGO Giuseppe, 32 id.
» DE BLASI Salvatore, 8 id.
» DI RICCO Umberto, 8 id.
» DI GIACOMO Paride, assegnato Ministero guerra.
» DE FRANCESCO Franco, 52 fanteria.
» DE LONGIS Adolfo, 5 id.
» DEL GROSSO Aristide, 20 id.
» DEL RIO Oscar, 45 id.
» DI MARIA Alfredo, 85 id.
» DE LAURENTIS Ferdinando, assegnato Ministero guerra.
» DE MASI Antonio, di Raffaele, 11 fanteria.
» DE GUIDI Guido, 77 id.
» DELLA CORTE Giorgio, 84 id.
» EGIDI Salvatore, 60 id.
» ESPOSITO Alfredo, 21 id.
» ESCHENA Mario, 44 id.
» EVOLA Felice, 77 id.
» EMPOLI Francesco, 41 id.
S.tenen. FUCCI Pasquale, 91 fanteria.
Tenente FILINGERI Damiano, 44 id.
» FRATARCANGELI Paolo, 77 id.
S. tenen. FANCIULLO Guido, 78 id.
Tenente FANCELLI Guglielmo, 49 id.
» FUNICELLO Giovanni, 49 id.
» FASELLA Clemente, 25 id.
» FUSCO Francesco, 12 id.
» FERRARO Felice, 89 id.
» FORMOSA Ignazio, 2 granatieri.
» FINOCCHI Daniele, 52 fanteria.
» FASANO Rodolfo, 70 id.
» FANUCCHI Nello, 13 id.
» FORTUNATO Amedeo, 10 bersaglieri.
» FRANGIPANE Raffaele, 19 fanteria.
» FONGOLI Vittorio, 26 id.

Tenente FRESIA Giuseppe, 59 id.
» FRANCHINI Enrico, distretto militare Milano.
» FABIANI Luigi, centro automobilistico Bologna.
» FLAMMINI Domenico, 17 fanteria.
» FANTINI Armando, 6 bersaglieri
» FALLACE Umberto, distretto militare Campobasso.
» FAVALORO Gaetano, comando scuola aviatori.

» GUIDANI Aquilino, 1 alpini.
» GIANNONE Giuseppe, 78 fanteria.
» GUZZI Menotti, 58 id.
» GARGIOLLI Adalberto, 7 bersaglieri.
» GLAREJ Luigi, 5 alpini.
» GAMBARDELLA Giulio, 26 fanteria.
» GIUFFRIDA Giovanni, autoblindate Udine.
» GENTILE Igino, 28 fanteria.
» GALLO Tiberio, 225 id.
» GRISANTI Michele, scuola allievi ufficiali Palermo.
» GRIMALDI Salvatore, distretto Trapani.
» GRAMAGLIA Giovanni, 1 alpini.
» GABRIELLI Donatello, 73 fanteria.
» GIAGNORI Leonardo, 73 id.
» GORI Alberto, 87 id.
» GAGLIARDI Giovanni, distretto militare Forlì.
» GIACONIA Giosuè, 7 fanteria.
» GIOVANNOZZI Edmondo, 152 id.
» GIORDANO Giuseppe, 15 id.
» GUARNACCIA Francesco, 9 bersaglieri.
S.tenen. GIUDICE Luigi, scuola allievi ufficiali Modena.
Tenente GUZZO Giovanni, 36 fanteria.

» IUGAMI Luigi, 7 alpini.
» INGLESE Alessandro, 3 bersaglieri.
» IORFIDA Augusto, 59 fanteria.
» IACCARINO Alberto, distretto Taranto.
» IACONELLO Guido, 87 fanteria.
» IANNELLI Simone, 26 id.
» IASELLI Arnaldo, 55 id.

S.tenen. LUNGHI Guido, 2 alpini.
Tenente LACCETTI Renato, gruppo dirigibilisti Milano.
» LEONARDI Giuseppe, 17 fanteria.
» LONGOBARDI Giuseppe, comando militare stazione Mestre.
» LUCENTE Domenico, 42 fanteria.
» LA SPINA Cristofaro, 61 id.
» LABORATORE Francesco, 65 id.
» LOY Aldo, 45 id.
» LUCCHESI PALLI Mario, 5 id.
» LA BARBERA Nicolò, 38 id.
» LEPORE Lorenzo, 8 id.
» LETO Tullio, 88 id.
» LOCATELLI Plinio, 1 raggruppamento aeroplani.
» LONGONI Fausto, 78 fanteria.
» LONGO Luigi, distretto militare Rovigo
» LAPILLI Pietro, 83 fanteria.
» LANZERINI Eutimio, 157 id.
Tenente LAUDANI Antonio 69 fanteria

Tenente MARSANASCO Ermel, 43 fanteria.
» MOLA Vito, 232 id.
» MESSINA Vincenzo, 48 id.
» MARINO Giovanni, distretto Trento .
» MARTORANA Vitale, distretto Belluno.
» MIRAGLIA Augusto, 9 bersaglieri.
» MAZZEI Pasquale, 59 fanteria.
» MAZZA Francesco, 47 id.
» MARIOTTI Mario, 93 id.
» MARCHETTI Riccardo, 20 id.
» MAZZOLI Lorenzo, 6 bersaglieri.
» MARTINOTTI Giovanni, 8 fanteria.
» MAZZARA Alfeo, 13 id.
» MUZZUPAPA Rocco, 75 id.
» MOSCARDELLI Giuseppe, 232 id.
» MEREU Giuseppe, 46 id.
» MORICONE Alfredo, 27 id.
» MAZZA Aniello, 9 bersaglieri.
» MACRI Carlo, 48 fanteria.
» MERCURIO Egidio, collegio militare Napoli.
» MIDURI Umberto, 19 id.
» MARCHIANO' Alfonso, 19 id.
» MELONI Sebastiano, 45 id.
» MAZZARA Corrado, 53 id.
» MONETTI Alberti, 54 id.
» MARTINOTTI Michele, 17 id.
» MINASI Francesco, 23 id.
» MARSEGLIA Emanuele, scuola militare Modena.

Tenente MANZELLI Giuseppe, 2 granatieri.
» MASCIA Gino, 152 fanteria.
» MONDELLO Vincenzo, 29 id.
» MANFREDA Armando, 19 id.
» MANIERI Augusto, distretto militare Aversa.
» MARZO Salvatore, 67 fanteria.
» MAZZUCA Rosario, 13 id.
» MORONI Armando, scuola allievi ufficiali Torino
» MARRA Angelo, 65 fanteria.
S.Tenen. MICCOLI Francesco, 40 fanteria.
» MAGNO Leone, distretto Caserta.

Tenente NEGRONI Mario, 93 fanteria.
» NASSISI Virgilio, 84 id.
» NOSETTI Giovanni, 66 id.
» NOYA Ettore, 22 id.
» NEGRONI Cesare, 42 id.

Tenente ORLANDO Ercole, 90 fanteria.
» ORLANDELLA Vittorio, 15 id.

Tenente PORCELLI Emanuele, 93 fanteria.
» PECCI Luigi, 81 id.
» PINA Eugenio, 5 bersaglieri.
» PAMPALONI Ugo, 69 fanteria.
» PRIVITERA Giuseppe, 37 id.
» PONTIGLIO Cesare, 44 id.
» PARISI Filippo, 9 bersaglieri.
» PISTOLESE Menotti, 7 fanteria.
» PAVANO Vito, 54 id.
» PERARDI Luigi, 4 alpini.
» PORTA Giovanni, 80 fanteria.
» PICCININI Ettore, 7 bersaglieri.
» PERELLI Antonio, 11 fanteria.
» PANCRAZZI Giuseppe, 9 alpini.
» PITTELLI Ermenegildo, 2 fanteria.
» PANDOLFI Gioacchino, 22 id.
» PONZINI Giuseppe, 51 id.
» PAGANELLI Guglielmo, 10 id.
» PEDE Rodolfo, 86 id.
» PEDRETTI Michele, 152 id.
» PULEO Francesco, 27 id.
» POLICASTRO Mario, 94 id.
» PALAZZO Remo, deposito gruppo aerostieri.
» PINTALDI Corrado, 75 fanteria.
» POMARICI Ambriti Vincenzo, distretto militare Bari.
» POLLINO Giuseppe, scuola allievi ufficiali Genova.

Tenente QUARTA Gaetano, 30 fanteria.

Tenente RUSSO Vincenzo, 67 fanteria.
» RIGGIO Gaetano, 232 id.
» RUBERTI Albino, 11 id.
» ROSSITTO Achille, 88 id.
» ROCCHI Giustiniano, 52 id.
» RAFFAELE Salvatore, 158 id.
» ROMANO Ettore, assegnato Ministero guerra.
» RAMPINO Giuseppe, 91 fanteria
» RUOCCO Giuseppe, 65 id.,
» RAVALLESE Francesco, 90 id.
» ROSSI Carlo, 81 id.
» RANDONE Salvatore, 225 id.
» REITANI Francesco, 69 id.
» RUBBINI Ottorino, 6 bersaglieri
» ROVELLI Severino, 91 fanteria
» ROMA Giuseppe, 25 id.
» RICCI Pier Franco, autocentro Bologna.
» RODRIGUEZ Paolo, 2 fanteria.
» RISO Felice, 89 id.
» RUSSO Luigi, 47 id.
» ROSSI Matteo 64 id.
» RAVENNA Nicola, 158 id.

» SACCO Michele 92 id.
» SERVILI Sesto, 32 id.
» SERIO Diego, 231 id.
» SENA Vincenzo, 231 id.
S.Tenen. STERNINI Manlio, 73 fanteria.
» SABRE Giovanni, 71 id.
Tenente SALVAN Antonio, 42 fanteria.
» SORBARA Nicola, 65 id.
» SQUARCINI Evaristo, 26 id.
» SPAGNUOLO Rolando, 8 bersaglieri.
» SARNO Donato, 60 fanteria.
» SAURINO Michele, 10 id.
» SCUTO Carmelo, 13 id.
» SANTORO Giuseppe, 3 id.
» STAMPA Natale, 4 id.
» SELIS Emanuele, 46 id.
» SANSONE Enrico, 86 id.
» SACCO Vittorio, 70 id.
» SCIBONA Francesco, 58 id.
» SCHISA Valentino, 40 id.
S.Tenen. SPAGNUOLO Augusto, 12 bersaglieri.
Tenente SICOLO Emanuele, 12 bersaglieri
» SEVERINO Luigi, 57 fanteria.
» SABBADINI Didimo, 1 granatieri
» SBROCCHI Leopoldo, assegnato Ministero guerra.
» SILVAGNI Carlo, 63 fanteria.

Tenente SIMONETTI Annibale, 1 granatieri.

Tenente TRAINA Italo, 4 bersaglieri.
» TRAPANI Domenico, 5 id.
» TROTTA Vittorio, 2 granatieri.
» TESTA Giovanni, 59 fanteria.
» TRAPANESE Eugenio, 16 id.
» TOGNA Luigi, 9 bersaglieri.
» TONITTO Angelo, 226 fanteria.
» TASSI Carlo, 36 id.
» TRUCCO Giorgio, 3 alpini.
» TRUCCHETTI Renato, 54 fanteria.

Tenente UCCELLI Gianni, 40 fanteria.

Tenente UGENTI Francesco, 17 id.

Tenente VENTURA Angelo, 1 alpini.
» VASSALLO Giorgio, 28 fanteria.
» VERALDI Giuseppe, reparto G. Medici Roma.
» VACCARI Giovanni, 30 fanteria.
S.Tenen. VULPITTA Giulio, 85 fanteria.
Tenente VARONE Cosimo, 94 fanteria.
» VALENTINO Guglielmo, 41 id.
» VERNIANI Edoardo, 83 id.

Tenente ZACCARELLI Umberto, 83 fanteria.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI CAVALLERIA — PINEROLO.

Tenente ARMANO Giorgio, Genova cavalleria.
» ASINARI DI SAN MARZANO Roberto, id. id.
» ANDREIS Camillo, cavalleggeri Guide.

Tenente BIANCHINI Cesare, Genova cavalleria.
» BALDI Cesare, cavalleggeri di Aosta.

S.Tenen. BOZZINI Gilberto, Piemonte reale cavalleria.

Tenente CALVI Narciso, Genova cavalleria, 1 distacc. direz. centrale automobilistica Torino.
» CRISANTI Enrico, cavalleggeri di Novara.
» CHIAVARI Gian Gerolamo, Piemonte reale cavalleria.
» CAMICIA Pasquale, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» CUSENZA Emilio, cavalleggeri di Saluzzo.
» CERRETANI BANDINELLI PAPARONE Federico Augusto, cavalleggeri di Alessandria, assegnato divisione militare Roma.
» CARBONE Alberto, Piemonte reale cavalleria.
» COMELLINI Alberto, 2 raggruppamento aeroplani.
» CORDERO di MONTEZEMOLO Cesare, cavalleggeri Guide.

Tenente DELFINI DOSI Valerio, cavalleggeri di Aosta (ass. M. G.).
» DUSMET de BEAULLIEUX Mario, cavalleggeri di Firenze.
» DE SILVA Goffredo, id. id.
» DE MAIO Mario, id. id.
» DE BOTTIS Raffaele, cavalleggeri di Alessandria.
» DEL RE Vincenzo, cavalleggeri di Saluzzo (ass. scuola allievi ufficiali Modena).
» DEL BALZO Luciano, Nizza cavalleria.

Tenente FAILLA Vito, Savoia cavalleria.
» FILO DELLA TORRE Riccardo, cavalleggeri di Alessandria.
» FERRARO Angelo, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» GRELLA Angelo, Savoia cavalleria.

Tenente INVREA Marcello, cavalleggeri di Alessandria.
» IANNUZZI Emanuele, id. id.

Tenente LAVAGNA Sinibaldo, id. id. (assegnato distretto Lucca).

Tenente MARINI Vittorio, Piemonte reale cavalleria.
» MAPELLI Carlo, Savoia cavalleria.
» MASETTI ZANNINI Giorgio, Genova cavalleria.
» MANNI Cosimo, cavalleggeri di *Saluzzo*.
» *MINERVINI Mario, comando centro automobilistico Napoli.*
» MELE Argiro, cavalleggeri di Novara.
» MARCHESE Antonio, cavalleggeri Guide.
» MONTANARI Giulio, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» MASSA Gerolamo, id. id. id. (assegnato centro automobilistico Firenze).
» MARINARO Antonio, cavalleggeri di Firenze.

Tenente NANI MOCENIGO Vittorio, Piemonte reale cavalleria.
» NISIVOCCIA Roberto, cavalleggeri di Monferrato.

Tenente POSCHI MEURON Lodovico, cavalleggeri di Alessandria (assegnato scuola allievi ufficiali Lucca).
» PUGLISI Achille, cavalleggeri di Aosta.
» PIGA Ubaldo, cavalleggeri Guide.

Tenente RIGHINI Oscar, comando scuola aviatori.

Tenente RIGNON Paolo, Savoia cavalleria.
» RESSEL Alberto, cavalleggeri di Monferrato.
» ROBERTI Giulio, centro automobilistico Palermo.
» ROSSI Edoardo, cavalleggeri di *Saluzzo*.
» *RIGOLONE Virgilio, 2 raggruppamento aeroplani.*

Tenente SORICE Alfonso, cavalleggeri di Monferrato.
» SAINI Lorenzo, cavalleggeri Guide (ass. sezione stacc. artiglieria Mantova).
» SUPINO Luigi, cavalleggeri di Novara.
» SARACENO Giuseppe, cavalleggeri di Saluzzo.
» SANNA Francesco, cavalleggeri di Monferrato (ass. M. G.).

Tenente TORIELLO Nicola, cavalleggeri di Novara.
» TOSTI di VALMINUTA Antonio, Piemonte reale cavalleria.
» TORELLA Tito Livio, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

Tenente VISCONTI Umberto, Savoia cavalleria.
» VERANI MASIN Alfredo, cavalleggeri di Novara (ass. reparto palafrenieri scuola di guerra).

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO - TORINO (*Artiglieria*).

Tenente AVALLONE Antonio, direzione artiglieria Trieste.
» ARPAIA Michele, 4 pesante campale.
» ALMANZA G. Battista, 21 campagna.
» ANTENORE Francesco, 7 id.
» ANTONINI Pietro, scuola allievi ufficiali Milano.
» ANANIA Angelo, 10 pesante campale.
» AMADEI Arrigo, 4 id. id.

Tenente AMARI Emerico, 3 deposito C. A. M.

Tenente BORGHINI Vincenzo, 6 campagna.
Capitano BIONDI Luigi, 3 raggruppamento aeroplani.
Tenente BALDACCHINO Carlo, 1 deposito contraerei.
» BOZZONI Enrico, assegnato Ministero marina.

Tenente BANDINI Domenico, 19 campagna.
» BRUNO Giuseppe, 3 id. (assegnato laboratorio Bologna).
» BIAGIOLI Leopoldo, 24 id.
» BARTOCCINI Alberto, 4 id. (assegnato Ministero guerra).
» BECATTINI Cesare, 23 id.
» BOSCHI Mario, 2 pesante campale.
» BONACINI Mario, 2 id. id.
» BONESSA Nicolò, 4 id. id.

Tenente CASTA Alberto, 3 raggruppamento aeroplani.
» CANALE Alberto, direzione artigieria Verona.
» CICCAGLIONE Alfredo, 26 campagna.
Capitano COLIZZI Alfredo, 3 pesante.
Tenente CETROLI Alfredo, 12 campagna.
» CHIARLONI Mario, 3 pesante campale.
» CONSIGLIO Giuseppe, 9 id. id.
» CAVALLINI Artenio, 2 da costa.
» CASCINO Alessandro, 3 campagna.
» CARUSO Francesco, 3 pesante campale.
» CIVARIO Ugo, 5 campagna.
» CIANTELLI Francesco, 1 pesante.
» CALANDRIELLO Vincenzo, 2 pesante campale.
» CERRI Vincenzo, 3 campagna.
» CARROZZA Carmelo, 4 costa.
» CAPRIO Giuseppe, 26 campagna.
» CIASULLO Giuseppe, 8 pesante campale.
» CALVANI Nicola, 7 campagna.
» CIANFRINI Ugo, gruppo Alta Slesia.
» CALI Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.
» CORDASCO Pasquale, 9 campagna.
» CHIARLONI Pietro, 5 pesante campale.
» CANESI Angelo, 4 campagna.
» CAGIANELLI Mario, 1 id.
» CORDONE Giuseppe, 13 pesante campale.
» CARAGLIANO Tommaso, 14 campagna.
» CARIELLO Pasquale, 14 id.
» CHIANTIA Giuseppe, 22 id.

Tenente CREDIDIO Raffaele, 8 pesante campale.
» CACIANOTTI Cesare, 3 deposito controaerei.
Capitano CORNAGGIA Medici Castiglione Giovanni Antonio, centro automobilistico Milano.

Tenente DE VECCHI Marcello, 19 campagna.
Capitano DARA Giuseppe, 1 deposito controaerei.
Tenente DEL BIANCO Attilio, collegio militare Roma.
Capitano DE SIVO Giacinto, 3 campagna.
» D'ANGELO Biagio, 11 id.
Tenente DE NUNNO Ugo, 14 campagna.
» DARIO PAOLUCCI Renzo, ispettorato costruzioni artiglieria.
» DRAGO Mauro, 11 pesante campale.
» DI PIETRA Raimondo, scuola allievi ufficiali Palermo.
» DI VICCARO Antonio, 3 montagna.
» DETTORI Carlo, 5 pesante campale.
» DE VITO Guido, 5 id. id.
» D'ONOFRIO Aternino, 23 campagna.
» DE BLASIO Giuseppe, 3 id.
» DEL GRANDE Alfredo, assegnato Ministero guerra.
» DE PIRRO Francesco, 7 campagna.
» DEL GRECO Gaetano, 18 id.
» DELLA RAGIONE Antonio, scuola allievi ufficiali Caserta.
» DE MARTINO Eugenio, 12 campagna.
» DE FONSO Guido, 23 id.
» DEL DUCE Francesco, direzione artiglieria Torino.

Capitano FERRANTE Michele, direzione fabbrica armi Roma.
Tenente FORMIGHI Emilio, 7 campagna.
» FALANGOLA Manlio, assegnato Ministero guerra.
» FRISARI Filippo, 8 pesante campale.
» FRANCHINI Stappo Giovanni, 3 costa.
» FELICI Francesco, 2 campagna.
» FEDERICI Angelo, 1 raggruppamento aeroplani.

Tenente FERRERO REGIS Mario, 1 pesante.
» FORGIONE Armando, 3 montagna.
» FIDUCIA Salvatore, 22 campagna.
» FABBRI Cesare, 3 pesante.
» FRANCESCONI Umberto, 9 pesante campale.
» FIECHTER Renato, 17 campagna.

Tenente GALLINARO Ugo, 1 pesante.
» GALANZINO Francesco, 1 id.
Capitano GRIMALDI Alessandro, 3 id.
» GOBBI Primo, 3 montagna.
Tenente GRASSO Giovanni, 11 pesante campale.
» GAIA Vittorio, 1 montagna.
» GEMELLARO Carlo, 3 montagna.
» GALLI Giuseppe, 2 deposito scuola antiaerea.
Capitano GASTALDI Millelire Efisio, 14 campagna.
Tenente GANDE Ferrario, comando artiglieria corpo armata Torino.
» GOBBO Marco, 6 pesante.
» GUERRA Lucio, 13 campagna.
» GALLINA Eugenio, gruppo dirigibilisti Roma.
» GALA Ubaldo, 3 deposito contraerei.
» GAMBASSINI Giovanni, 19 campagna.
» GILA Ottavio, 2 campagna.
» GRECO Benedetto, 24 id.
» GITTO Giuseppe, direzione artiglieria Messina.
» GHERARDONI Luigi, 4 campagna.

Tenente LIGI Sanzio, assegnato Ministero guerra.
» LIGUORI Giuseppe, 14 campagna.
» LEO Salvatore, 6 pesante.
» LAPAROLA Salvatore, 6 id.
» LAMARI Camillo, 3 costa.
» LANCIANI G. Battista, 7 pesante campale.
» LOCARNO Alberto, 15 campagna.
» LEONARDI Libero, 1 pesante campale.
» LIDONNI Nicola, reggimento autoportato.
» LELLI Adolfo, 17 campagna.

Tenente MARINI Gino, 8 campagna.
» MARZANO Corrado, 9 id.
» MANNARELLI Attilio, 7 pesante campale.
Capitano MONTEFORTE Rodolfo, 14 pesante campale.
» MELODIA Guglielmo, 13 campagna.
Tenente MEREU Aldo, 3 montagna.
» MONTICELLI Augusto, 27 campagna.
» MIGLIORE Calogero, 22 id.
» MOSCA Luigi, assegnato Ministero guerra.
» MOLLICA Aurelio, 5 campagna.
» MELLINI Giulio, 17 id.
» MANCINELLI Luigi, 17 id.
» MUGNAI Pietro, 1 id.
» MICCIULLI Antonio, 21 id.
» MANCINI Renato, 1 pesante campale.
» MARCHINI Nello, 4 campagna.
» MANCUSO Cataldo, scuola allievi ufficiali Palermo.
» MESSORE Mario, 10 campagna.
» MINOSCI Emilio, 8 pesante campale.
» MONTEFINALE Gabriele, 3 deposito contraerei.

Tenente NEGRI Alessandro, gruppo automobilistico Alta Slesia.
» NICOLO' Giovanni, 8 pesante campale.
» NOJA Antonio, assegnato S. M. R. Esercito.

Tenente PECORINI Giulio, 8 campagna.
Capitano PASTORI Gino, 9 campagna.
Tenente PIERRI Giuseppe, 6 pesante.
» PERNICE Gaetano, 4 costa.
Capitano PANCERA ZOPPOLA Nicolò, 16 campagna.
Tenente PREMIANO Vincenzo, 5 pesante (ass. direzione artiglieria Verona).
» PUGGELLI Sergio, 16 campagna.
» PROPERZI Giuseppe, 16 id.
» PONZANI Vittorio, 12 pesante campale.
» PASTORI Luigi, 20 campagna.
» PELLEGRINO Antonio, 6 id.
» PRATO Arnaldo, 3 id. (ass. Ministero guerra).
» PISANI Francesco, 13 id.

Tenente PALMARINI Agostino, 1 deposito scuola controaerei.
» PARRAVANO Giovanni, 15 campagna.
» PERRONE Mario, 18 id.
» PARRINELLO Diego, 10 pesante campale.
» PITRELLI Alessandro, 10 campagna.
» PATRIZZI Ernesto, 3 pesante.
» PEANO Giovanni, 5 campagna.

Tenente QUATTROCOLO Fabio, 10 campagna.

Tenente ROVELLO Mario, 21 id.
» RIZZO Carlo, istituto biologia marina Messina, 3 pesante.
» RAMPOLLA Francesco, 20 campagna.
» RIDOLFO Giuseppe, 13 id.
» RAFFAELI Pietro, 5 pesante.
» RICCI Vincenzo, scuola centrale artiglieria.
» RASPANTI Pietro, 1 campagna.
» ROSANO Gildo, 13 pesante campale.
» ROTONDO Giuseppe, 19 campagna.
» ROSSINI Mariano, 2 id.

Capitano SABATUCCI Raniero, 3 pesante.
Tenente SPOTA Giuseppe, 1 pesante campale.
» SANTORO Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.
» SPADARO Giuseppe, 7 pesante campale.
Tenente SALVO Calogero, 6 pesante campale.

Tenente SOLINOS G. Battista, 27 campagna.
» SERAFINI Nicola, 4 pesante.
» SERRA Michele, 6 id.
» SACCARDI Pio, 19 campagna.
» SOLDANO Matteo, direzione artiglieria Taranto.
» SUSSARELLO Enrico, reggimento autoportato.
» STELLA Vittore, 6 campagna.

Tenente TEDESCO Mario, 1 pesante.
» TACCONI Sisto, 3 campagna.
» TALLARINO Alberto, 25 id.
» TROMBY Giovanni, 6 id.
» THEO Giulio, 9 id.
» TEDESCO Silvio, 11 pesante campale.
» TESTANI Cesare, 2 montagna.
» TOMASINO Andrea, 22 campagna.
» TRICOMI Ernesto, battaglione automobilistico carri assalto.

Tenente VIALARDI di Sandiliano Emiliano, 16 campagna.
» VALENTI Valentino, 5 pesante.
» VILLA Umberto, 7 pesante campale.
» VITIELLO Giovanni, 2 deposito controaerei.
» VILLANI Antonio, 10 campagna corpo occ. M. O.
» VOSA Vincenzo, 10 campagna.
» VIRDIA Valentino, 26 id.
» VOLLETTA Giovanni, 2 id.
» VASSALLO Tadaro Giuseppe, 22 campagna (ass. Minist. guerra).

Tenente ZOPPIS Giovanni, 15 campagna.
» ZINGALES Guido, 8 campagna.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO - TORINO (*Genio*).

Tenente BRESSANIN Mario, reggimento radiotelegrafisti.
» BUCCIOTTI Gaetano, 7 battaglione zappatori.
» BOGGIO Ernesto, reggimento minatori.
» BEGLIUTI Guido, 4 battaglione zappatori.

Capitano BENEDETTI Alfredo, istituto geografico militare.

Tenente CICCARELLI Salvatore, scuola centrale del genio.
» CORINALDI Emilio, comando genio Trieste.

Tenente CARASSO Giuseppe, reggimento minatori.
» COZZOLINO Nicolò 9 battaglione telegrafisti.
» CAPPUCCINI Bruno 6 battaglione zappatori.
» COSTANTINI Giuseppe, reggimento minatori.
» CARNANZI Giuseppe, 9 battaglione telegrafisti.

Tenente DORIA Enrico, reggimento ferrovieri.
» D'ALESSANDRO Giacomo, reggimento minatori.
» DE MEDIO Quintilio, 5 battaglione zappatori.

Tenente GIORDANO Ettore, assegnato S. M. R. E.
» GAUDENZI Alberto, reggimento pontieri.
» GENTILE Gaetano, 5 battaglione zappatori.
S.Tenen. GUSMITTA Tommaso, reggimento radiotelegrafisti.
Tenente GOBBINI Oddo, reggimento pontieri.

Tenente IZZO Attilio, officine costruzioni Pavia.
» IPPOLITO Armando, R. corpo spedizione italiano Mediterraneo Orientale.

Tenente LIDONNI Giuseppe, aeronautica.
» LUZZI Enrico, 2 battaglione zappatori.

Tenente MONTANARI Mario, reggimento pontieri.
» MONZARDO Giovanni, comando superiore aeronautica.
» MESSORE Salvatore, comando genio Napoli.
» MANISCO Giovanni, reggimento radiotelegrafisti.
» MUCCINI Giuseppe, reggimento pontieri.
» MARANGONI Giuseppe, 3 battagione telegrafisti.

Tenente PETRELLA Alessandro, officina R. T. Roma.
» PAONESSA Giuseppe, gruppo dirigibilisti.

Tenente RIZZICA Luigi, reggimento minatori.
» RUSSO Silvestro, 8 deposito zappatori telegrafisti.
» ROSSI Raffaele 4 battaglione telegrafisti.

Tenente SIVIERI Giuseppe, comando corpo aeronautica.
» SERCHI Bruno, R. corpo spedizione Mediterraneo Orientale.
» SPIGNO Federico, 2 battaglione telegrafisti.
» SANDRI Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani da ricognizione.

Tenente VIALE Giovanni, reggimento pontieri.

1. Gli ufficiali inscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi ai comandi dei rispettivi istituti il giorno 30 settembre p. v. nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, uffici e reparti di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi non più tardi del giorno fissato.

2. Gli ufficiali, ad eccezione di quelli dell'arma di cavalleria, che desiderano essere dispensati dalla frequenza con l'obbligo però di presentarsi agli esami, dovranno inoltrare domanda (carta da bollo da L. 2,30) indirizzata al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) per il tramite dei rispettivi comandanti di corpo, o capi di servizio, che le trasmetteranno *direttamente* non oltre il 20 agosto p. v. alla Direzione superiore delle scuole militari (Roma) la quale, a sua volta, dopo avervi posto il proprio parere le rimetterà alla predetta direzione generale per le ulteriori decisioni.

Allo scopo di salvaguardare, per quanto è possibile, gl'interessi degli ufficiali, questi dovranno indicare nella domanda tutte le ragioni, non escluse quelle di famiglia, che crederanno di specificare a giustificazione della domanda stessa.

I comandi di corpo o capi di servizio nell'annotarle esprimeranno un esplicito parere sulle qualità disciplinari e di carattere dell'ufficiale, sul suo grado di cultura generale e professionale e, qualora ne sia fatto cenno nella domanda, sulle sue condizioni di famiglia.

Il Ministero si riserva di pubblicare in tempo i nomi di quegli ufficiali ai quali sarà stata concessa la dispensa dalla frequenza.

Tali ufficiali, senza ulteriori comunicazioni, dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del 31 gennaio 1923 alle rispettive scuole per sostenere gli esami. Ad essi sarà concessa dai corpi una licenza speciale di giorni 15 immediatamente prima della data della loro presentazione alla scuola.

3. Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano ai comandi di ciascuna scuola non oltre il 25 di ciascun mese.

4. Gli ufficiali di cavalleria dovranno farsi seguire dai propri cavalli ed attendenti. A quelli di artiglieria e genio è fatta facoltà di portare con loro un solo cavallo di proprietà o di carica: in tal caso si faranno seguire dai rispettivi attendenti.

Per tutti gli ufficiali comandati al corso, quelli con famiglia a carico e seco loro convivente, dovranno farsi seguire dai rispettivi attendenti, per gli altri invece sarà provveduto per cura dei comandi di corpo d'armata. Detti comandi disporranno per l'invio alle scuole di un numero di attendenti corrispondente alla metà del numero degli ufficiali dipendenti comandati al corso come frequentatori.

Per norma dei comandi interessati si avverte che tali attendenti rimarranno presso le scuole anche per i corsi successivi e ciò allo scopo di ridurre il più che sia possibile il movimento del personale.

5. Per norma degli interessati avvertesi che il Ministero ha determinato che dal 1° gennaio corrente anno l'importo delle sinossi delle materie d'insegnamento dei corsi di perfezionamento sia posto a carico degli ufficiali allievi, siano essi frequentatori o non frequentatori.

L'acquisto di tali sinossi non ha carattere obbligatorio lasciandosi in facoltà degli allievi di valersi degli appunti e di altri testi che avessero a disposizione.

Saranno distribuite gratuitamente le sole sinossi riguardanti le materie di preparazione autodidattiche (storia, geografia e scienze sociali).

6. I comandi degli istituti invieranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) non oltre il 20 ottobre p. v. i ruolini degli ufficiali ad essi presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

7. Si richiama l'attenzione degli ufficiali interessati sulle seguenti disposizioni in vigore:

a) in attesa che venga esaminata e definita nei riguardi dell'avanzamento la posizione di quegli ufficiali che, rimandati per inidoneità ad un successivo corso di perfezionamento, non riescono a superare le prove finali, il Ministero ha stabilito che tanto nella compilazione delle note caratteristiche che nel giudizio dell'avanzamento, sia tenuto il massimo conto dei risultati conseguiti da ciascun ufficiale nei su citati corsi;

b) gli ufficiali allievi che agli esami finali non conseguiranno l'idoneità nell'arte militare ed in più di una materia o anche in una sola, qualora in quest'ultimo caso la media complessiva sia inferiore ai 12/20, dovranno ripetere il corso e ad essi non verrà più concessa la dispensa dalla frequenza;

c) nessun ufficiale inscritto al corso (frequentatore o non frequentatore) potrà essere dispensato dagli esami tranne ed *esclusivamente* per provata e grave malattia, la quale abbia per oltre un mese e mezzo impedito all'ufficiale stesso di frequentare le lezioni o di prestare servizio. In tal caso *solamente* si potrà concedere il rinvio alle prove finali del corso successivo senza l'obbligo della frequenza.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 358. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione dei licenziati dai collegi militari ai corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Stato Maggiore R. Esercito. - Ufficio reclutamento). — 20 luglio 1922.

Considerato che il grado di sottotenente di complemento costituirà titolo necessario per l'ammissione nelle scuole di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente; premesso che le disposizioni della presente circolare hanno carattere di contingenza e non pregiudicano le norme che verranno in seguito emanate in via definitiva; si comunica:

1. — I giovani licenziati dai collegi militari, *che aspirino alla carriera di ufficiale*, dovranno aver tutti, indistintamente, frequentato con successo i normali corsi allievi ufficiali di complemento.

2. — I giovani licenziati dai collegi militari nella sessione estiva di esami del corrente anno potranno partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento, indetti con la circolare 266 *giornale militare* 1922, che avranno inizio col 1° settembre p. v. Valgono per loro le stesse norme contenute nella circolare predetta e nel manifesto ad essa allegato, in quanto non contrastino con le disposizioni di cui al seguente n. 3.

3. — L'ammissione dei giovani indicati al precedente n. 2, ai corsi allievi ufficiali di cui alla circolare 266 *giornale militare* 1922, è regolata dalle seguenti speciali norme:

a) il termine utile per la presentazione delle domande di cui al numero 2 della circolare 266 dianzi citata, è portato al 10 agosto p. v.

Le predette domande, munite dei necessari documenti, dovranno essere presentate al comandante del collegio militare, presso il quale l'aspirante ha compiuto gli studi. Tale comandante le correderà con un rapporto informativo sui precedenti morali e disciplinari e sull'attitudine militare del candidato medesimo, nonchè sulla idoneità eventualmente conseguita al grado di sergente dall'aspirante all'arma di fanteria o alla cavalleria;

b) i comandanti dei collegi sono dispensati dall'assumere le informazioni di cui al n. 6 della circolare 266 dianzi citata e dal richiedere la dichiarazione del casellario giudiziale. I candidati, d'altra parte, sono dispensati dal produrre il certificato penale e l'attestazione di buona condotta di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 2° n. 5 del manifesto annesso alla ripetuta circolare.

Le domande, debitamente completate, dovranno poi dai comandanti dei collegi essere inviate al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi la scuola allievi ufficiali prescelta, per i provvedimenti indicati al n. 8 della circolare anzidetta;

c) ai giovani di cui trattasi non è applicabile la condizione prevista, nei riguardi dell'età, al n. 5, lettera *d*, del manifesto annesso alla circolare più volte ripetuta. Essi potranno ottenere l'ammissione anche quando contino 17 anni di età, purchè compiuti entro il 31 agosto 1922.

I giovani che compiono il 17° anno posteriormente alla data del loro licenziamento dai collegi militari, e che non contrassero pertanto, durante la permanenza nei collegi, l'arruolamento volontario, dovranno assumerlo prima dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento: a tal uopo allegheranno alle domande, di cui al n. 2 della circolare 266 dianzi citata, i relativi documenti prescritti dal regolamento sul reclutamento, giusta anche le norme generali contenute nel manifesto annesso alla predetta medesima circolare;

d) coloro che aspirano all'arma di fanteria o alla cavalleria e che già contrassero l'arruolamento volontario durante la permanenza nei collegi militari, saranno ammessi ai corsi allievi ufficiali col grado di sergente, qualora ne abbiano ottenuta l'idoneità all'uscita dai collegi, e potranno essere utilizzati come istruttori nei corsi stessi. Essi inoltre saranno dispensati dai soli esami per la nomina a caporale e a sergente.

Il conseguimento del grado di sergente da parte degli aspiranti all'arma di cavalleria è però subordinato all'esito di apposita visita medica (cui dovranno essere sottoposti presso la scuola nella quale inizieranno il corso allievi ufficiali di complemento ed all'atto dell'ammissione), e ad esperimento di equitazione (da subire presso la scuola stessa), onde sia constatata la loro immediata attitudine a servire nell'arma predetta;

e) a parità di titolo di studio, i giovani di cui trattasi saranno ammessi alla scuola allievi ufficiali prescelta con precedenza sugli altri concorrenti.

4. — Si avverte fin d'ora, ad ogni buon fine, che la possibilità per gli allievi dei collegi militari, aspiranti alla fanteria o alla cavalleria, di conseguire il grado di sergente, di cui è cenno alla lettera *d*) del precedente numero 3, ha carattere assolutamente transitorio e non è da ritenersi che possa essere estesa anche agli allievi che saranno licenziati dai collegi militari negli anni venturi.

5. I comandanti dei collegi militari renderanno sollecitamente edotti delle suddette disposizioni gli allievi interessati, e provvederanno altresì a portarle senza indugio a conoscenza di quegli allievi che siano stati eventualmente dimessi dai collegi prima della pubblicazione della presente circolare.

Il Ministro — P. DI SCALEA

N. **359.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 20 luglio 1922.

Con riferimento al n. 16 della circolare n. 155 del *giornale militare* del corrente anno, si comunica che gli ufficiali ed impiegati ammessi alla cura di Salsomaggiore, che non si trovano nelle condizioni di cui alla circolare ministeriale n. 9856 del 26 luglio 1921, anche se ammessi alla cura per infermità dipendenti da cause di servizio, dovranno corrispondere direttamente: alla Casa Fino la retta giornaliera di L. 31 per il vitto e l'alloggio, ed alla Direzione dei R. stabilimenti di Salsomaggiore i prezzi indicati nella seguente tariffa, nella quale è compresa anche la quota di servizio a favore del personale:

L. 124,50 per una serie di 15 bagni;
L. 30,50 per una serie di 15 inalazioni o polverizzazione;
L. 5,50 per ogni fango.

Si avverte infine che data l'insufficienza degli stabilimenti militari di Acqui e di Ischia a dar ricovero a tutti gli ufficiali ed impiegati già proposti a cure negli stabilimenti stessi, il Ministero ha dovuto valersi anche questo anno delle terme di Casciana.

E poichè si è già provveduto ad inviare alle dette terme quegli ufficiali ed impiegati proposti per le mute di luglio e agosto degli stabilimenti di Acqui ed Ischia che per deficenza di posti non hanno potuto essere assegnati agli stabilimenti stessi, il Ministero accoglierà le istanze degli ufficiali ed impiegati già proposti per Acqui ed Ischia i quali chiederanno di essere ammessi invece nel prossimo settembre alle cure di Casciana.

Si fa però presente che nessuna nuova visita sarà concessa per l'ammissione alle terme summenzionate.

Gli ufficiali ed impiegati ammessi alle terme di Casciana, che non si trovano nelle condizioni previste dalla circolare ministeriale n. 9856 del 26 luglio 1921, dovranno pagare direttamente al concessionario delle terme la retta giornaliera per vitto e alloggio e cura:

a) di L. 14 se affetti da infermità dipendente da causa di servizio;

b) di L. 18,50 se affetti da infermità non dipendente da causa di servzio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 360. SERVIZIO SANITARIO. **Facilitazioni offerte dalle terme d Chianciano al personale dell'amministrazione militare e alle famiglie del personale stesso.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). 20 luglio 1922

A complemento della circolare n. 274 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno si porta a conoscenza degli interessati che la Società Terme di Chianciano rilascerà durante la presente stagione balneare agli ufficiali, sottufficiali e funzionari dell'amministrazione militare in attività di servizio, dietro presentazione di documenti, una tessera personale valida per 15 ingressi al Parco delle Fonti e 10 bagni di 1ª classe per complessive L. 60, restando a carico della società le tasse di bollo.

Saranno rilasciate dalla società stessa delle tessere per 15 ingressi al Parco delle Fonti e 10 bagni di 3ª classe al prezzo di L. 45, restando ugualmente a carico della società le tasse di bollo.

Tali prezzi corrispondono ad una riduzione di oltre il 50 % sui prezzi normali, dato che l'ingresso giornaliero al Parco costa L. 3,50 e i bagni di 1ª e 3ª classe rispettivamente L. 6 e L. 3.

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. 361. TRASPORTI. — **Concessione di viaggi a tariffa differenziale agli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria per riduzione di quadri** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 20 luglio 1922

A modificazione del secondo capoverso della circolare 100 *giornale militare* 1920, nonchè della circolare 306 *giornale militare* 1921 — e d'intesa con la direzione generale delle ferrovie dello Stato — si determina che i viaggi a tariffa differenziale C, ivi previsti, potranno compiersi entro *trenta* mesi dalla cessazione (temporanea o definitiva) dal servizio.

Pertanto gli ufficiali in A. S. o in P. A. S., che ancora non avessero fruito, in tutto o in parte, della eccezionale concessione di cui alla citata circolare 100, potranno ottenere la proroga della validità delle richieste mod. D, di cui fossero in possesso, *rivolgendosi alle autorità medesime da cui ebbero tali documenti* ed eccezionalmente al comando del corpo da cui sono amministrati. Di tale proroga sarà fatto constare mediante annotazione *in rosso* sulla richiesta mod. D, richiamandosi la presente circolare.

Con la circostanza si ricorda che soltanto agli ufficiali generali, superiori o primi capitani — ed alle rispettive famiglie — compete il beneficio di viaggiare a tariffa differenziale C *anche in prima classe*, mentre gli ufficiali inferiori e le loro famiglie non possono fruirne. Ciò ad evitare il pagamento da parte di quest'ultimo gruppo di viaggiatori, della differenza, *a tariffa del pubblico*, fra la *prima* e la *seconda* classe, giacchè come emerge dalla circolare 100, già menzionata, a carico del nostro bilancio è la differenza fra la tariffa ordinaria e quella ridotta, ma coi limiti di classe sovra espressi.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 362. — TRASPORTI. — **Norme per i viaggi di licenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 luglio 1922.

Nel 1° comma lettera *b*) n. 3 della circolare n. 456 *giornale militare* 1920, dopo le parole «e verrà rimborsata la spesa del vitto a bordo» aggiungere «salvo pei viaggi sui piroscafi requisiti o noleggiati o comunque impiegati dall'amministrazione della guerra, sui quali verrà somministrato senza pagamento diretto il vitto di bordo».

Nulla è innovato quanto ai viaggi sui piroscafi postali, quando il pagamento del vitto debba farsi insieme a quello del passaggio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

AVVISI

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha edito in questi giorni la preannunziata pubblicazione del Generale Guido Liuzzi, Comandante della Scuola di Guerra, « **Ricordi e pensieri di un Ex-Intendente d'Armata** ». Volume di XII – 254 pagine, con prefazione dell'Autore e 4 tavole fuori testo.

È un importantissimo studio sui *servizi* dell'Esercito e mira a prospettare per mezzo dell'esperienza di guerra, le linee capitali di una riorganizzazione dei servizi per l'Esercito mobilitato.

Prezzo L. 16 — (L. 17,70 franco di porto raccomandato nel Regno).

Indirizzare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* – Roma (40) – Via Gino Capponi 43-45.

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale Nicola Brancaccio – Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia – L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello Pietro Maravigna, Insegnante nella Scuola di Guerra – Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo è di L. 18 la copia – L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo – Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano Odoardo Caroncini e Tenente Luigi Reguzzoni, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia – L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* – Roma (40) – Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 32ª, anno 1922, circolare 322.

A pagina 652, 23ª riga, invece di: Scuole centrali militari, leggasi: Comandi scuole centrali militari.

Alla 29ª riga della pagina medesima, ove dice: applicazioe, mettere invece: applicazione.

Dispensa 33ª, anno 1922, circolare 329.

A pagina 668, 1ª e 2ª colonna, invece di: 22-20, leggasi: 20-18; e invece di: 23-21, leggasi: 21-19.

Prezzo della presente dispensa L. 0,30

(323) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1922 — 28 Luglio

N. 363 - 11 giugno 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 842, con cui la «Fondazione ufficiali dell'arma del genio» costituita col fondo di lire 15,000 nominali — formato dal complesso di offerte individuali fatte dagli ufficiali della detta arma — e destinata all'incremento del Museo Storico del genio militare avente sede in Roma, nonchè a beneficio dei militari di truppa del genio viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico . . . . *Pag.* 780

» 364 - 6 luglio 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Legge numero 964, che converte in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato. *Pag.* 782

» 365 - 27 luglio 1922. — CONCORSI. — Concorsi ippici . . . . *Pag.* 783

» 366 - 27 luglio 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag* 783

» 367 - 27 luglio 1922. — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione del pettorale della bardatura a sella per batterie campagna . . . . . *Pag.* 783

» 368 - 27 luglio 1922. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito . . . *Pag.* 784

» 369 - 27 luglio 1922. — RECLUTAMENTO. — Concessione dei nulla-osta al passaporto a militari studenti ritardatari . . . . . *Pag.* 784

» 370 - 27 luglio 1922. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di pilotaggio d'aeroplano per ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 784

» 371 - 27 luglio 1922. — SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica. *Pag.* 785

» 372 - 27 luglio 1922. — TRASPORTI. — Spedizioni di materiali militari diretti in Sardegna . . . . . *Pag.* 786

» 373 - 28 luglio 1922. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1901 . . . . . *Pag.* 788

AVVISI . . . . . *Pag.* 789

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 789

Circolare N. **363.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 842, con cui la " Fondazione ufficiali dell'arma del genio „ costituita col fondo di lire 15.000 nominali — formato dal complesso di offerte individuali fatte dagli ufficiali della detta arma — e destinata all'incremento del Museo Storico del genio militare avente sede in Roma, nonchè a beneficio dei militari di truppa del genio viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 11 giugno 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 165, del 14 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il fondo di lire quindicimila (L. 15.000) nominali — investite in cartelle del prestito nazionale 5 % — formato da oblazioni individuali di ufficiali del genio militare, per la istituzione di una fondazione ad essi intitolata la cui rendita annuale sia destinata in parte a maggior incremento del museo storico dell'arma del genio — costituito come ente di fatto in base al R. decreto 5 febbraio 1911 — ed in parte per la concessione di premi a favore di militari di truppa della detta arma che si distingueranno durante l'anno per «osservanza di disciplina ed amore al dovere», con preferenza, a parità di merito, ai militari che si trovino in condizioni di bisogno;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La «Fondazione ufficiali dell'arma del genio», costituita col fondo di lire quindicimila nominali e destinata ad incremento del museo storico del genio militare in Roma ed a beneficio dei militari di truppa del genio, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico formato da sette articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

P. DI SCALEA.

Statuto organico della " Fondazione ufficiali dell'arma del genio „

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione ufficiali dell'arma del genio » il fondo di lire quindicimila (L. 15.000) nominali, costituito dal complesso di offerte individuali fatte da ufficiali del genio militare e destinato precipuamente al maggiore incremento del museo storico dell'arma avente sede in Roma, salvo quanto è disposto al secondo capoverso del successivo articolo 4.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale nominale di lire quindicimila (L. 15.000) — investite in cartelle del prestito nazionale 5 % — da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione ufficiali dell'arma del genio », e depositato presso il consiglio d'amministrazione del museo storico del genio militare.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio d'amministrazione del museo storico del genio militare ed all'ufficiale generale che presiede ai servizi del genio.

Art. 4.

La rendita di cui all'art. 2 sarà devoluta per aumentare le collezioni del museo mediante acquisto di materiali, libri, stampe, cimeli ed altro, riflettenti la storia dell'ingegneria militare e le molteplici manifestazioni dell'arma del genio militare nei vari tempi.

Viene concessa all'ufficiale generale che presiede ai servizi dell'arma del genio, previo accordo col consiglio d'amministrazione del museo della detta arma, la facoltà di erogare una parte della rendita — nel limite massimo della metà in ciascun anno — per la concessione di premi — con modalità da stabilirsi pure dal prefato ufficiale generale — a militari di truppa del genio i quali durante l'anno si siano distinti per osservanza di disciplina ed amore al dovere, con preferenza a parità di merito a coloro che si trovino in condizioni di bisogno.

La parte di rendita, non impiegata nell'anno allo scopo di cui al precedente capoverso, non potrà essere destinata per il medesimo fine negli anni successivi e quindi dovrà essere tutta devoluta all'incremento del museo.

Art. 5.

Il capitale della presente fondazione verrà congruamente aumentato qualora gli ufficiali dell'arma del genio effettueranno altre oblazioni per gli scopi che la fondazione stessa si propone.

Art. 6.

Qualora il museo del genio militare dovesse perdere la propria integrità, il capitale della « Fondazione ufficiali dell'arma del genio » verrà devoluto a favore della « Bandiera dell'arma », affinchè la relativa rendita annuale sia interamente erogata in premi

da distribuirsi — nelle ricorrenze di S. Barbara o di altre feste istituite per ricordare il valore ed i sacrifici dell'arma del genio ai militari di truppa del genio, aventi i requisiti di cui all'art. 4, secondo capoverso.

Art. 7.

Annualmente sarà inviato il rendiconto finanziario relativo alla gestione della fondazione al ministero della guerra.

Disposizione transitoria.

Per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto colle prime rendite della fondazione.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 364. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 964, che converte in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894, (1) che concede una indennità speciale agli ufficiali ed ai suttufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, della R. marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 luglio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 171, del 21 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1920 n. 1894 che concede una indennità speciale agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito della R. marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA.

---

(1) Circolare 34, 1921.

N. **365.** — CONCORSI. — **Concorsi ippici.** — (Ispettorato ippico) — 27 luglio 1922.

A senso del n. 3 del capitolo I della circolare 184 del *giornale militare* 27 aprile 1922 si comunica che il Ministero ha approvato i programmi dei seguenti concorsi ippici:

Concorso ippico di Riccione — 16-23 luglio.
Concorso ippico di Pesaro — 30 luglio.
Concorso ippico di Viareggio — 3-4 settembre.
Concorso ippico di Livorno — 8-10 settembre.

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. **366.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione materiali residuati dalla guerra.** — (Ufficio ordinamento e coordinamento). — 27 luglio 1922.

Con circolare n. 51943 in data 15 maggio corrente anno, diretta a tutti gli enti militari autorizzati a vendere, la direzione generale delle ferrovie dello Stato notificava a detti enti le principali clausole del contratto da essa stipulato con l'associazione nazionale tubercolotici trinceristi, per la vendita dei materiali residuati dalla guerra.

A mente dell'articolo 6 del citato contratto, gli enti militari indicati nella predetta circolare, i quali, abbiano materiali residuati dalla guerra alienabili che siano di pertinenza dell'associazione nazionale tubercolotici trinceristi, hanno l'obbligo di *trasmettere a mezzo lettera raccomandata* all'associazione stessa, gli elenchi dei materiali di cui trattasi.

Poichè risulta che tali comunicazioni non si verificano con la necessaria sollecitudine per parte di tutti gli enti interessati, questo Ministero nel richiamare gli enti stessi alla stretta osservanza delle citate clausole contrattuali, li avverte che, qualora la compilazione degli elenchi, per la quantità dei materiali da descrivere, richieda lungo lavoro e possa essere causa di ritardo, basterà che gli enti diano subito notizia all'associazione nazionale tubercolotici trinceristi, che vi sono materiali disponibili per la vendita indicandone l'ammontare in cifra presuntiva.

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. **367.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione del pettorale della bardatura a sella per batterie campagna.** — (Direzione generale artiglieria). — 27 luglio 1922.

Il Ministero determina che venga abolito il pettorale della bardatura a sella per batteria campagna (8a-161).

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **368.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 luglio 1922.

Questo Ministero ha pubblicato per uso di ufficio un volume dal titolo « Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito » nel quale sono contenute, opportunamente coordinate, tutte le varie disposizioni emanate sia col regolamento sul reclutamento approvato con R. decreto 2 luglio 1890, sia con R.R. D.D. e circolari successive.

I comandi, corpi od uffici che volessero acquistare detta raccolta potranno rivolgerne richiesta al Ministero della guerra (Economato-ufficio pubblicazioni militari) inviando l'importo di L. 8,75.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **369.** — RECLUTAMENTO. — **Concessione del nulla-osta al passaporto a militari studenti ritardatari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 luglio 1922.

L'istruzione per il servizio della leva all'estero non contempla il caso della concessione del passaporto per recarsi in paesi di Europa o del bacino del mediterraneo, e per un tempo limitato, ai militari ammessi a ritardare il servizio per ragione di studi; di guisa che i comandi dei distretti militari, non potendo aderire a domande della specie, debbono sottoporre le singole richieste a questo Ministero.

Ora, poichè — in analogia a quanto dispone il § 234 della citata istruzione per i militari in congedo provvisorio ai terminidell'art. 108 della legge sul reclutamento — nulla si oppone alla concessione del passaporto ai militari ritardatari, specie se richiesto per un tempo limitato e nell'intervallo tra l'uno e l'altro corso di studi, questo Ministero autorizza i comandi dei distretti militari a concedere in tali casi il nulla osta per il passaporto, con le cautele previste dallo stesso § 234.

Il nulla osta potrà essere concesso dai distretti militari anche a coloro che abbiano compiuto gli studi, ma limitandone la validità sino all'epoca della prima successiva chiamata della nuova classe alle armi.

La concessione del nulla osta per il passaporto per recarsi in paesi transoceanici non potrà in ogni caso essere fatta a militari studenti ritardatari, se non per esplicita autorizzazione del Ministero.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **370.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Corso di pilotaggio d'aeroplano per ufficiali in S. A. P.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 27 luglio 1922.

Il 1° settembre p. v. avrà inizio presso la scuola di Capua un corso di pilotaggio per ufficiali subalterni in S. A. P. regolato dalle seguenti disposizioni:

1. Potranno essere ammessi ai corsi i subalterni delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che ne facciano domanda, che non abbiano oltrepassato l'età di 25 anni e - se tenenti - abbiano un'anzianità di grado non anteriore al febbraio 1917, e che riuniscano inoltre i requisiti specificati al n. 4.

2. Il numero dei posti è di 30 allievi. Avranno la preferenza quelli che hanno già frequentato il corso di perfezionamento presso le scuole della rispettiva arma.

3. Le domande degli aspiranti, redatte su carta da bollo da L. 2, indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo o capi servizi.

I richiedenti potranno unire alle domande quei titoli eventualmente posseduti e che siano atti a comprovare le loro attitudini tecniche allo speciale servizio al quale aspirano.

Tali titoli serviranno di base per la scelta degli elementi da ammettersi ai corsi.

4. Le autorità di cui al precedente n. 3 trasmetteranno con la massima sollecitudine, e per via gerarchica, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) le domande ricevute, esprimendo il loro motivato parere e corredandole per ciascun aspirante dei seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio;

b) rapporto informativo sulla condotta dell'ufficiale durante il servizio prestato, fino al giorno in cui presenta la domanda;

c) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, è immune da precedenti morbosi e possiede i seguenti requisiti fisici; vista ottima, (visus I in entrambi gli occhi) udito ottimo; apparato respiratorio, nervoso, circolatorio ottimi; peso non superiore a kg. 80.

5. Il termine utile per la presentazione delle domande, da parte degli aspiranti, scade col giorno 15 agosto p. v.

6. I prescelti per l'ammissione al pilotaggio saranno inviati con ordine diretto del Ministero (Comando superiore d'aeronautica) al gabinetto psicofisiologico dell'aeronautica (Torino), per l'accertamento della idoneità fisica. I riconosciuti idonei saranno poi inviati direttamente dal gabinetto al campo scuola di pilotaggio di Capua: i non idonei restituiti ai corpi di provenienza.

7. Gli ammessi alla scuola di pilotaggio, che alla fine della prima parte del corso supereranno le prove di brevetto, verranno nominati piloti *di aeroplano* ed in tale qualità seguiranno poi il corso per ottenere la nomina a *pilota militare*.

8. Durante lo svolgimento del corso non potrà essere concessa agli allievi alcuna licenza.

9. In qualunque momento, sia durante le istruzioni, sia dopo aver perseguita qualsiasi carica aeronautica, gli ufficiali di cui trattasi, potranno, su conforme proposta del comando competente e per determinazione del Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica) venire esonerati dal pilotaggio.

10. Ottenuta la nomina a piloti militari, gli ufficiali godranno della indennità stabilita per detta carica e potranno essere trasferiti effettivi nell'arma aeronautica.

I comandanti di corpo daranno alla presente circolare la maggiore diffusione, disponendo fra l'altro che essa venga riportata sull'ordine del giorno.

Il Ministro P. DI SCALEA.

N. 371. — SERVIZIO SANITARIO. **Assistenti alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 27 luglio 1922.

Questo Ministero determina, anche per il prossimo anno accademico, l'invio di ufficiali medici in servizio attivo permanente alle cliniche universitarie, agli istituti scientifici del Regno, ed a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione della sanità pubblica, quali assistenti militari.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al Ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

Sarà limitata come segue:

Maggiori medici in S. A. P. — Due posti di assistente militare a corsi di perfezionamento nei servizi igienico-profilattici presso la direzione generale della sanità pubblica.

Maggiori medici in S. A. P. — Due posti di assistente militare presso istituti di anatomia patologica delle R. università.

Maggiori o capitani medici in S. A. P. — Sei posti di assistente militare presso cliniche chirurgiche delle R. università.

Maggiori o capitani medici in S. A. P. — Sei posti di assistente militare presso cliniche mediche delle R. università.

Maggiori o capitani medici in S. A. P. — Due posti di assistente militare presso cliniche neuropsichiatriche delle R. università.

Maggiori o capitani medici in S. A. P. — Due posti di assistente militare presso istituti d'igiene delle R. università.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali medici del grado sopraindicato, per ciascuna delle specialità, esclusi quelli comunque in aspettativa o in licenza di convalescenza.

Gli ufficiali medici che intendono concorrere all'ammissione dovranno, pel tramite delle direzioni di sanità farne domanda al Ministero, unendo eventualmente quei titoli o documenti, che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca che si desidera coltivare; potranno essere altresì segnalate le sedi preferite. Di quest'ultima indicazione il Ministero terrà il conto che sarà possibile.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno pervenire direttamente a questo Ministero - Direzione centrale del servizio sanitario militare - non oltre il 10 ottobre p. v. le domande e i documenti annessi accompagnando ciascuna domanda con breve relazione, la quale ponga in evidenza i titoli dei candidati.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **372.** — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiali militari diretti in Sardegna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 luglio 1922.

Si è avuto pur recentemente occasione di rilevare come nelle spedizioni di materiali diretti ai vari comandi, direzioni, uffici, istituti, ecc. di stanza nell'isola di Sardegna, sia di frequentare trascurata la precisa osservanza delle norme contenute nella Istruzione pei trasporti ad economia delle merci della nostra amministrazione, in applicazione del regolamento approvato col R. decreto 1 giugno 1908, n. 261, e, principalmente, del capo IV della medesima, che più in particolare si riferisce ai trasporti da e per le isole.

Da tale inosservanza deriva che assai spesso le merci spedite giungono a destinazione o avariate oppure non rispondenti, quantitativamente, ai dati di spedizione, senza che o per la cattiva confezione dei colli, o per la omissione dell'accertamento del peso e delle relative registrazioni sulle polizze di carico, od, in genere, per la inesatta redazione dei documenti di spedizione così da parte degli enti mittenti come da parte degli incaricati ai transiti, sia possibile precisare il responsabile dei deterioramenti o delle mancanze, e procedere quindi agli addebiti correlativi.

Tale inconveniente, dal quale derivano notevoli dannose conseguenze così per l'andamento dei vari servizi, come per l'erario, è urgente venga al più presto eliminato con ogni mezzo: e pertanto il Ministero richiama in modo speciale l'attenzione delle autorità interessate sulla necessità che le disposizioni sopra citate siano sempre osservate con la più scrupolosa esattezza, ed invita i singoli capi di servizio ad invigilare personalmente

a tale osservanza e a provvedere disciplinarmente, senza pregiudizio delle sanzioni amministrative derivanti in base alle cennate istruzioni, a carico degli ufficiali, o del personale in genere, che si rendesse tuttavia responsabile di omissioni od infrazioni.

Il Ministero dispone inoltre quanto segue:

1° Le spedizioni di merci o di materiali dell'amministrazione militare, dirette in Sardegna, dovranno, normalmente, effettuarsi per il tramite:

a) della sezione di commissariato militare di Genova, se provenienti da comandi, magazzini, istituti, ecc. aventi sede in città dell'Italia settentrionale;

b) della sezione di commissariato militare di Livorno, se i materiali sono spediti da autorità militari aventi sede in città della Toscana o delle Marche;

c) del comando del presidio di Civitavecchia, se le merci sono provenienti da città poste nel Lazio o negli Abruzzi;

d) dell'ufficio militare imbarchi e sbarchi di Napoli, se le merci provengono da città della Campania, delle Puglie, della Basilicata o della Calabria;

e) infine della direzione di commissariato di Palermo, se le merci sono provenienti da qualsiasi città della Sicilia.

Le spedizioni per la Sardegna, da parte di enti aventi sede nelle città suddette, avranno, naturalmente, corso senza l'intervento degli uffici di commissariato precennati.

2° Le autorità mittenti dovranno curare, con speciale attenzione e diligenza, l'imballaggio dei colli destinati in Sardegna, affinchè esso risulti resistente al viaggio specialmente per via di mare, il quale spesso avviene in condizioni di particolare disagio.

Dovranno a tal fine essere adoperate casse *robuste e ben chiodate*, oppure tele o sacchi *resistenti e ben cuciti*, non tralasciando di adoperare il doppio involucro, quando si tratti di merci di speciale valore o facili a spandersi, quali, zucchero, caffè, farina, e simili.

In ogni caso i colli dovranno essere *piombati* e gli indirizzi scritti in forma evidente e ben leggibile, tanto per ciò che riguarda le autorità destinatarie delle merci, quanto quelle di transito (n. 43 istruzione citata).

Dovrà essere inoltre posta speciale cura nella compilazione dei documenti di spedizione, sui quali non dovrà essere *mai* omessa la indicazione esatta del peso dei materiali spediti; e dell'avvenuta spedizione dovrà esser dato sempre tempestivo avviso alle stazioni di transito, oltre che alle autorità destinatarie.

3° Le autorità che provvedono alle rispedizioni ai transiti, di cui al precedente n. 1, prima di procedere all'imbarco delle merci e dopo di aver proceduto all'esatto accertamento del peso indicato nei documenti di spedizione, dovranno scrupolosamente verificare le condizioni dei relativi imballaggi, provvedendo, all'evenienza, a rimettere in buono stato quelli che presentassero qualche anormalità, previa comunicazione — in tale ultimo caso — dell'inconveniente a questo Ministero per l'accertamento delle singole responsabilità. Conseguentemente dovrà evitarsi l'iscrizione, da parte del vettore, di qualunque riserva sulle polizze di carico relativamente alle condizioni dell'imballaggio, ad evitare che esso se non giovi a fine di respingere la domanda d'indennizzo, che gli fosse rivolta.

Le autorità medesime dovranno inoltre aver cura, giusta quanto prescrive il secondo comma del n. 75 della citata istruzione, *di chiedere sempre l'accertamento del peso da parte degli agenti del vettore e di far porre sulle relative polizze di carico la dichiarazione del capitano del piroscafo attestante che il peso fu accertato.*

Si raccomanda infine di intensificare la vigilanza militare sui bocaporti nel periodo che intercorre fra la consegna della merce arrivata dalla ferrovia e la piombatura delle stive ad opera della R. dogana, ad evitare eventuali manomissioni durante il periodo stesso.

4° L'ufficio imbarchi e sbarchi di Terranova P. o, eventualmente, le altre autorità dell'isola cui le merci sono indirizzate per il successivo inoltro, dovranno:

a) accertare *sempre* la condizione ed il peso dei colli all'atto dello sbarco e far constare specialmente *del peso* stesso in caso sia di scondizionamento, sia di qualsiasi altro rilievo che induca nel sospetto della manomissione;

b) segnalare direttamente, volta a volta, a questo Ministero (D. G. S. L. A., Divisione trasporti) sia le anormalità per le quali abbiano mosso contestazioni al vettore marittimo, sia quelle che presumono essenzialmente imputabili all'ente militare dal quale fu eseguita l'originaria spedizione; la pratica avendo dimostrato che i più efficaci sono i richiami che si rivolgono ai singoli.

E' ovvio poi che, nei casi di cui sub *a)*, si dovrà far accertare se nella stiva sia rimasto qualche oggetto di proprietà dell'amministrazione militare, sfuggito dall'imballaggio per scondizionamento.

5° Se, per l'omissione di alcune delle predette formalità, il vettore, che eseguì il trasporto, non volesse accettare la responsabilità di mancanze constatate nelle robe spedite, sarà addebitato l'importo delle mancanze stesse a chi non osservò le disposizioni di cui sopra.

6° Tutte le disposizioni di cui alla presente circolare, in quanto applicabili, valgono anche per le spedizioni che dalla Sardegna sono dirette al continente od in Sicilia.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **373.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in concedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1901.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 luglio 1922.

1. Questo Ministero determina che il giorno 15 agosto 1922 sia iniziato il congedamento dei sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1901 che abbiano compiuto 21 mesi di servizio.

Coloro che alla data suddetta non abbiano compiuto 21 mesi di servizio saranno congedati man mano che compiranno alle armi tale periodo.

2. Il congedamento dei militari che vi hanno titolo sarà effettuato in guisa da essere ultimato per il giorno 31 agosto.

I comandanti dei corpi regoleranno il congedamento nei successivi giorni, secondo le norme che all'uopo verranno emanate dall'ufficio trasporti di questo Ministero e per la designazione dei militari da congedare per ciascun giorno, terranno a base la data di nascita dei medesimi a cominciare dai nati il 1° settembre 1901 e continuando via via sino ai nati il 31 dicembre 1901.

3. Per il modo di computare il servizio da ciascuno prestato, per i militari che debbono essere esclusi dal congedamento, per quelli il cui congedamento deve essere tenuto sospeso, ecc. e per ogni altro argomento che attenga alla esecuzione del congedamento ordinato con la presente circolare si applicheranno le stesse disposizioni colle quali fu regolato il congedamento dei militari nati nel 1° quadrimestre dell'anno 1901 o anteriormente (circolare n. 235 del *giornale militare* corrente anno).

4. Si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandanti dei corpi su quanto è stato disposto col n. 10 della circolare n. 235 del *giornale militare* allo scopo di indurre i militari congedandi ad assumere il riassoldamento.

5. Il n. 12 della citata circolare (congedamento senza ritorno al corpo dei militari in licenza) dovrà essere applicato nei riguardi dei militari la cui licenza scada dal 31 luglio 1922 in poi.

6. Lo specchio graduale numerico, distinto per arma, corpo e specialità dei militari congedati in base alla presente circolare sarà trasmesso dai comandi dei distretti militari al Ministero (Direzione generale leva e truppa) entro il 1° novembre 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

AVVISI

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha edito in questi giorni la preannunziata pubblicazione del Generale GUIDO LIUZZI, Comandante della Scuola di Guerra, « **Ricordi e pensieri di un Ex-Intendente d'Armata** ». Volume di XII – 254 pagine, con prefazione dell'Autore e 4 tavole fuori testo.

È un importantissimo studio sui *servizi* dell'Esercito e mira a prospettare per mezzo dell'esperienza di guerra, le linee capitali di una riorganizzazione dei servizi per l'Esercito mobilitato.

Prezzo L. 16 — (L. 17,70 franco di porto raccomandato nel Regno).

Indirizzare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* – Roma (40) – Via Gino Capponi 43-45.

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha pubblicato i seguenti volumi:

« **L'Esercito del vecchio Piemonte (1560-1859)** », del Generale NICOLA BRANCACCIO – Vol. di XVI e 364 pagine con 45 illustrazioni fuori testo.

Il prezzo è di L. 30 la copia – L. 32 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **Studi critici sulla Guerra Mondiale** », del Colonnello PIETRO MARAVIGNA, Insegnante nella Scuola di Guerra – Vol. di VIII e 320 pagine con 10 tavole fuori testo.

Il prezzo è di L. 18 la copia – L. 20 franco di porto raccomandato nel Regno.

« **I Grandi Giuochi Collettivi: Giuoco del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo – Norme Tecniche** », dei sigg. ufficiali: Capitano ODOARDO CARONCINI e Tenente LUIGI REGUZZONI, istruttori alla Scuola centrale militare di educazione fisica in Roma.

Il prezzo è di L. 4 la copia – L. 4.75 franco di porto raccomandato nel Regno.

Le richieste dovranno essere rivolte insieme con l'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* – Roma (40) – Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 759, riga 29, invece di: *Gurgiolo*, leggasi: *Curgiolu*.
A pagina 761, riga 35, invece di: *Filati*, leggasi: *Pilati*.
A pagina 762, riga 12, invece di: *Sabilimenti*, leggasi: *Stabilimenti*.
A pagina 767, riga 26, invece di: *Bozzini*, leggasi: *Borzini*.
A pagina 768, riga 28, invece di: *Umberto*, leggasi: *Uberto*.
A pagina 769, riga 13, invece di: *Casta*, leggasi: *Costa*.
A pagina 769, riga 24, invece di: *Artenio*, leggasi: *Artemio*.
A pagina 771, riga 34, invece di: *Volletta*, leggasi: *Valletta*.
A pagina 771, riga 35, invece di: *Tadaro*, leggasi: *Todaro*.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(438) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1922 — 5 Agosto

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 792

N. 374 - 11 giugno 1922. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 968, relativo alle ammissioni e ai corsi di studio nei collegi militari . . . . . *Pag.* 792

» **375 - 18 giugno 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1012, che converte in legge il R. decreto 25 agosto 1919 n. 1859, che istituisce in Roma un Ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo . . . . . *Pag.* 794

» **376 - 29 giugno 1922.** - RECLUTAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 1000, che converte in legge il R. decreto n. 707 del 13 maggio 1915, relativo agli obblighi di servizio militare del personale delle capitanerie di porto . . . . . *Pag.* 794

» **377 - 12 luglio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero . . . . . *Pag.* 795

» **378 - 20 luglio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1015, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922 . . . . . *Pag.* 797

» **379 - 23 luglio 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1017, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922 . . . . . *Pag.* 799

» **380 - 31 luglio 1922.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Costituzione del deposito 18 reggimento fanteria . . . . . *Pag.* 799

» **381 - 31 luglio 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione del personale del corpo automobilistico in servizio presso le varie armi aventi automezzi in dotazione organica . . . . . *Pag.* 799

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 800

Ordine del giorno all'Esercito

Nell'assumere l'ufficio di Ministro della guerra, rivolgo il mio primo saluto all'Esercito simbolo delle più nobili virtù del nostro popolo.

L'Esercito, come ha saputo col più rude e cruento sforzo dare alla Patria con la vittoria le sue frontiere, così si dimostra oggi esempio a tutti, e di fronte a tutti, di disciplina, di rispetto alla legge e di obbedienza al dovere, mostrando in quest'ora di appassionati contrasti il più alto patriottismo per la salvezza d'Italia.

In questa certezza e con questo proposito, saluto i soldati d'Italia, di cui è mio altissimo onore avere diviso sofferenze e glorie.

Roma, 2 *agosto* 1922.

Il Ministro — SOLERI.

Circolare N. **374.** — SCUOLE MILITARI. **R. decreto n. 968, relativo alle ammissioni e ai corsi di studio nei collegi militari.** (Segretariato generale – Divisione educazione fisica e scuole militari). — 11 giugno 1922. (Gazzetta ufficiale n. 172, del 22 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico per le scuole militari approvato con R. decreto 26 novembre 1899 n. 429;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi approvato con R. decreto 6 agosto 1911 n. 1413;

Vista la legge 16 luglio 1914 n. 679;

Visto il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1915 n. 1565;

Visto il decreto luogotenenziale 28 luglio 1918 n. 1106, relativo all'ordinamento degli studi nei collegi militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'istruzione pubblica;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli studi nei collegi militari si effettuano in tre anni e si compiono secondo i programmi dell'intero corso liceale oppure secondo quelli degli ultimi tre anni dell'istituto tecnico (sezione fisico matematica).

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al 1° corso liceale o al 2° corso d'istituto tecnico nei collegi militari, occorre possedere la licenza ginnasiale o il passaggio dal 1° al 2° anno d'istituto tecnico in conformità del regolamento per gli esami nelle scuole medie e normali in applicazione della legge 27 giugno 1912 n. 678 ed aver superato un esame di concorso nelle materie e con le modalità che saranno di volta in volta stabilite.

Art. 3.

Gli aspiranti all'ammissione oltre a possedere i titoli di studio di cui al precedente articolo e gli altri requisiti prescritti, dovranno aver compiuto il 14° anno di età e non superato il 16° al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione. Essi dovranno altresì essere riconosciuti fisicamente idonei mediante visita medica presso il comando del distretto ed altra visita collegiale presso la sede del collegio, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

Art. 4.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio. La presente disposizione non è applicabile agli allievi già appartenenti al collegio anteriormente all'anno scolastico 1921-922 per i quali rimane in vigore il secondo comma del n. 11 della parte prima del reoglamento organico per le scuole militari.

Art. 5.

Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 883 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, approvato con R. decreto 6 agosto 1911 non potranno ottenere la consegna del diploma di licenza nè alcun altro certificato di studio gli allievi che non siano in regola col pagamento delle quote di pensione e delle altre spese poste a loro carico.

Art. 6.

E' abrogato il decreto luogotenenziale 28 luglio 1918 n. 1106; e resta modificata, in relazione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli la parte 1ª del regolamento organico per le scuole militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DI SCALEA — ANILE

N. 375. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1012, che converte in legge il R. decreto 25 agosto 1919 n. 1859, che istituisce in Roma un Ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 18 giugno 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 176, del 27 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un Ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — LANZA DI SCALEA.

N. 376. — RECLUTAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 1000, che converte in legge il R. decreto n. 707 del 13 maggio 1915, relativo agli obblighi di servizio militare del personale delle capitanerie di porto.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 giugno 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 175, del 26 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 13 maggio 1915 n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — LANZA DI SCALEA.

N. 377. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte varie pervenute o segnalate al Ministero.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 12 luglio 1922.

Facendo seguito alla circolare n. 269 del *giornale militare* corrente anno, viene pubblicato il terzo elenco di offerte segnalate dal comando del corpo d'armata di Napoli ed effettuate a favore della casa del soldato della detta città:

Comm. Vincenzo De Luca	L.	300 —
Ditta Enrico Gambardella	»	100 —
Ditta Raimondo Alfano	»	200 —
Ditta Mongeluzzi e Nardulli	»	100 —
Ditta Vincenzo Ciaravolo	»	150 —
Ditta Anallo Romano	»	100 —
Anonima Bacini e Scali Napoletani	»	500 —
Ditta F.lli Amato	»	150 —
Ditta Enrico Festa	»	200 —
Ditta Luciano Gobbi	»	500 —
Ditta Dupasquier e C.	»	100 —
Ditta La Rinascente	»	500 —
Ditta Davide Donvito	»	25 —
Ditta Giovanni De Meglio	»	100 —
Ditta Giovanni Maimrino	»	100 —
Ditta Pennarola Vincenzo	»	150 —
Cooperativa Consumatori di benzina	»	50 —
Ditta Carlo Burnique	»	1.000 —
Società Eridania	»	50 —
Ditta Eugenio Mastellone	»	105 —
Focas Sofocle	»	25 —
Cav. Amodio Salsi	»	200 —
Cazzaniga Rossi e C.	»	300 —
Ditta F.lli Roma	»	50 —
Ditta Pasquale Castellano	»	200 —
Ditta Gennaro Pisco	»	300 —
Ditta Vincenzo Gargiulo	»	300 —
Ditta Vincenzo Russo	»	300 —
Ditta Alessandro De Simone	»	500 —
Ditta Angelo Colella	»	200 —
Ditta Alberico Tribbia	»	200 —
Ditta Vincenzo Piro	»	100 —
Ditta Vincenzo Tartarone	»	500 —
Società Meridionale Magazzini Generali	»	300 —
Società Imprese imbarchi e sbarchi	»	400 —
Associazione Sportiva Agnano	»	300 —
Ditta Gaetano Valente	»	200 —
Ditta Gaetano Guerrera	»	150 —
Ditta D'Alessio Riccardo	»	150 —
Ditta Notari e Cuomo	»	150 —
Ditta di Candia Mariano	»	50 —
Dott. Arturo Cozzolino	»	200 —
Cav. Oreste Montorfano	»	500 —
Ditta Raffaele Napoletano	»	250 —
Ditta Cozzolino Angelo	»	200 —
Ditta Campanile e Boccalatte	»	100 —
Ditta Marra e Scarpati	»	150 —
Fabbricatore Federico	»	50 —
Ditta Calcagno	»	200 —

Ditta Pietro Cozzi	L.	150 —
Ditta Casaburi Morgione e C.	»	100 —
Società Agricola Industriale Alcools	»	500 —
Unione Sportiva Savoia.	»	543,10
Anonima Tram Provinciali Napoli	»	200 —
Sala Convegno Distretto Militare di Aversa.	»	250 —
Ditta Giosuè Ravone di Gennaro	»	250 —
Ditta Ferro Milone e C.	»	50 —
Ricavato mattinata Teatro Mercadante	»	1.226,75
Ricavato rappresentazioni al Teatro Bellini	»	684 —
Ditta Gaetano Salzano	»	150 —
Avv. Alfredo Greco	»	50 —
Società Boulangerie et Patisserie Française	»	50 —
Unione Cinematografica	»	1.850 —
Banca Cattolica Salernitana	»	300 —
Ditta Panetta	»	50 —
Unione Sportiva Puteolana	»	1.246,90
Ditta Francesco Lofaro	»	100 —
Società « La Fondiaria »	»	500 —
Cav. Augusto Morgiera	»	200 —
Ditta Magnatta e Migaldi	»	50 —
Ditta V. Salvi	»	50 —
Sala Convegno Distretto Napoli	»	100 —
Sala Convegno Distretto Caserta	»	50 —
Ferrovia Nola-Baiano	»	100 —
Ditta Gaetano Peluso	»	500 —
Sala Convegno Distretto Campagna	»	250 —
Funicolare del Vomero	»	200 —
Ditta Mario Federico Imbert	»	100 —
Ditta Tartaglia	»	50 —
Ditta Beniamino Marfisa	»	500 —
Società Acquedotto di Napoli	»	100 —
Ditta Raffaele Bevilacqua	»	50 —
Ditta Josè Lissen	»	25 —
Ettore Vincelli	»	100 —
Ditta Manlio Tizzani	»	500 —
Anonima Franco Italiana Oleifici	»	500 —
Ditta Gaetano Romaniello	»	200 —
Gr. uff. Achille Minozzi	»	500 —
Ditta Frigerio e Gobbi	»	300 —
Ditta Piscione e Pasinato	»	100 —
Ditta Beretta succ. Farè	»	150 —
Società Vacuum	»	250 —
Ditta Pasquale Picca.	»	200 —
Ditta Felice Genevois	»	1.000 —
Ricavato dal concerto al Politeama	»	1.776,55
Società Autori	»	415 —
Comm. Breglia	»	200 —
Sala Convegno Distretto di Nola	»	60 —
Ricavato dalla rappresentazione al Teatro Fiorentini	»	1.070 —
Banca di Frattamaggiore.	»	300 —
Ditta Tarantini Francesco e Raffaele	»	100 —
Ditta Fratelli Liotti	»	100 —
Ditta Carmine Pezzullo	»	700 —
Anna dei Baroni de Mellis	»	50 —
Arturo Perno	»	100 —
Ditta Olivetti	»	50 —
Ditta Barbuti e C.	»	250 —

Ditta Carlo Coppola	L.	150 —
Ditta Pasquale Valentino	»	50 —
Ricavato dallo spettacolo al Circo Krone	»	29.371 —
Unione Albergatori Napoletani	»	200 —
R. Legazione Italiana in Etiopia	»	100 —
Stabia Sporting Club	»	200 —
R. Console Italiano di Gedda	»	50 —
Ditta Pasquale La Ragione	»	100 —
Ferdinando Anazzo	»	47,35
Società Sportiva Audace di Taranto	»	679,20
Collegio Militare (ricavato di una festa di beneficenza)	»	3.523,25
Contessa d'Oncieu	»	50 —
Console Generale di Kinkasa	»	200 —
Principessa di Linguaglossa	»	100 —
Duchessa Riario Sforza	»	100 —
Ricavato spettacolo al Teatro Umberto I	»	1.639,90
R. Console di Tientstin	»	500 —
R. Console di Shanghai	»	1.202,31
Legione R. Guardia	»	555 —
Società Sportiva Pro Italia di Taranto	»	340 —
Colonnello cav. Gargiulo (raccolte Deposito Coloniale)	»	250 —
Enea Bevilacqua	»	2.000 —
Società Siderotermica	»	100 —
Ricavato concerto al R. Teatro S. Carlo	»	9.664 —
Banca Berardini	»	91,80
I. Purini de la Fontaine	»	25 —
Ditta Rispoli - Maga	»	50 —
Società Anonima Casermaggio	»	300 —
Avv. Franco Mirabelli	»	25 —
Generale Aveta comm. Eugenio	»	50 —
Ditta Pirelli	»	70 —
Maresciallo Rettuga Lorenzo per conto del sig. Perrotti Albino	»	200 —
Totale	L.	82.816,11
Totale delle offerte precedenti	»	247.655,45
Totale generale al 15 giugno 1922	L.	330.471,56

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **378.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1015, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 20 luglio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 176, del 27 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 22.500.000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 10.565.000 ai capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolt ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di u servarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

TABELLA delle maggiori e nuove assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su t luni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'es cizio finanziario 1921-22.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 3. - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	L.	20,0
Capitolo 5. - Compensi per lavori straordinari relativi a servizi dell'Amministrazione centrale	»	400,0
Capitolo 6. - Ministero Spese varie d'ufficio e minute spese di rappresentanza	»	100,0
Capitolo 8. - Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio	»	60,0
Capitolo 9. - Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex-militari, ecc.	»	20,0
Capitolo 23. - Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri bilanciate al capitolo n. 56)	»	10,000,0
Capitolo 25-*bis*. (Capitolo di nuova istituzione). - Spese per lavori a cottimo eseguiti presso l'Ufficio assicurazioni militari di Bologna e per conto del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra	»	250,0
Capitolo 28. - Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare	»	100,0
Capitolo 29. - Spese generali dei Corpi, Istituti e stabilimenti militari, ecc.	»	1,500,0
Capitolo 31. - Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare	»	50,0
Capitolo 35. - Casermaggio e combustibile per le truppe	»	1,000,0
Capitolo 39. - Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari	»	6,000,0
Capitolo 56 - Indennità eventuali ai carabinieri Reali	»	3,000,0
Totale	L.	22,500,0

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 22. - Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti, ecc.	L.	900,0
Capitolo 33. - Pane e viveri alle truppe	»	1,500,0
Capitolo 34. - Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	5,300,0
Capitolo 37. - Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	»	2,865,0
Totale	L.	10,565,0

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro del tesoro — PEANO.

N. 379. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1017, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 23 luglio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 175, del 26 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 30 giugno 1922, numero 831, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 luglio stesso anno, sino a quando siano tradotti in legge, e non oltre il 31 agosto 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

N. 380. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Costituzione del deposito 18 reggimento fanteria.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 31 luglio 1922.

Per opportuna norma si avverte che, in data 1° luglio c. a. si è costituito il deposito fanteria Trento (del 18° reggimento fanteria).

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 381. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sistemazione del personale del corpo automobilistico in servizio presso le varie armi aventi automezzi in dotazioni organica.** — (Ufficio automobilistico). — 31 luglio 1922.

Il Ministero avendo decisa la diretta assegnazione dai distretti di reclutamento dei militari automobilisti occorrenti alle *sezioni fotoelettriche del genio*, in considerazione del particolare addestramento che detti militari debbono ricevere, pel funzionamento dei mezzi speciali che le sezioni stesse impiegano, estende anche al personale di tali reparti le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 della circolare 516 *giornale militare* 1921.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 759, 2ª riga, *invece di*: distretto militare Chieti, *leggasi*: 55 fanteria.

A pagina 760, 13ª riga, *invece di*: *De Bernardis, leggasi*: *De Bernardinis.*

A pagina 761, 9ª riga, *invece di*: gruppo aerostieri Roma, *leggasi*: 10 fanteria.

A pagina 766, 3ª riga, *invece di*: *Mascia* Gino, *leggasi*: *Masia* Gavino.

A pagina 770, ultima riga, *invece di*: 17 campagna, *leggasi*: scuola allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali C. A. Milano.

A pagina 759, 45ª riga, depennare: capitano *De Stefani* Gaspare, tribunale Zara.

A pagina 760, 11ª riga, depennare: capitano *Giambalvo* Natale, comando scuola aviatori, 34 fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(553) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1922 — 11 Agosto

N. 382 - 15 giugno 1922. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 975, col quale si stabilisce di togliere ogni limitazione al numero delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare da concedersi alla stessa persona vivente . *Pag.* 802

383 - 2 luglio 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1050, che aumenta il soprassoldo ai caporali e soldati del Corpo invalidi e veterani . . . . . *Pag.* 803

» 384 - 31 luglio 1922. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. Adozione di un «falso mirino» per la esecuzione del tiro ridotto col moschetto mod. 91 da cavalleria e per truppe speciali . . . . . *Pag.* 804

» 385 - 31 luglio 1922. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Abolizione dei telegrammi-espresso di Stato e del «biglietto urgente di servizio» e istituzione dei «biglietti postali di Stato urgenti». *Pag.* 804

» 386 - 31 luglio 1922. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria per la condotta di motori ad olio pesante - n. 1298 - (Edizione 1921) . . *Pag.* 805

» 387 - 31 luglio 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 agosto 1922 . . . . . *Pag.* 806

» 388 - 10 agosto 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Versamento delle ritenute da operarsi sull'indennità speciale militare stabilita dalla legge 4 aprile 1922, n. 418 . . . . . *Pag.* 839

» 389 - 10 agosto 1922. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Adozione del porta moschetto da cavalleria (VI-1857), anche per l'arma di artiglieria (con due annesse istruzioni ed una tavola di disegno). *Pag.* 839

» 390 - 10 agosto 1922. — CONCORSI. — Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P. . . . . *Pag.* 842

» 391 - 10 agosto 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni relative alle consegne di materiali residuati dalla guerra effettuate dagli enti militari alla Direzione generale delle FF. SS. pel servizio dell'elettrificazione . . . *Pag.* 842

N. 392 - 10 agosto 1922. — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra . . . *Pag.* 842

393 - 10 agosto 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080 . . . . . *Pag.* 844

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 844

Circolare N. **382.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 975, col quale si stabilisce di togliere ogni limitazione al numero delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare da concedersi alla stessa persona vivente.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra). — 15 giugno 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 176 del 27 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. viglietto 26 marzo 1853;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915 n. 753;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1922, n. 295;

Visto che la commissione per l'esame delle ricompense al valor militare esprime talvolta giudizio favorevole per la concessione di una nuova medaglia d'oro e di argento al valor militare a favore di persone viventi, già insignite complessivamente di tre medaglie d'oro e d'argento al valor militare;

Ritenuto che non sia conveniente per ragione d'ordine morale apportare alcuna restrizione al numero delle medaglie al valore da concedersi per fatti d'armi avvenuti in una guerra di così lunga durata come quella italo-austriaca;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono abrogati i RR. decreti 25 maggio 1915 n. 753, e 19 gennaio 1922 n. 295.

Art. 2.

Nessuna limitazione è posta per il numero di medaglie d'oro e d'argento al valor militare da concedersi allo stesso individuo.

ART. 3.

Le concessioni di medaglie d'oro e d'argento eccedenti il numero di tre ed assegnate alla stessa persona vivente, importano il soprassoldo di medaglia di bronzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — DE VITO PEANO.

N. 383. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1050, che aumenta il soprassoldo ai caporali e soldati del Corpo invalidi e veterani.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 luglio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 181 del 2 agosto 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. Esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.

Il n. 91, con la relativa postilla, dello specchio III delle indennità eventuali, approvato con decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 733 è sostituito dal seguente:

91. Caporali e soldati del Corpo invalidi e veterani:

Per i nuovi ammessi nel Corpo			L.	0.50	Supplemento al soldo giornaliero
Per gli ammessi nel Corpo da più di	2 anni		»	2.—	
Id. id. id.	di 5 anni		»	3.—	
Id. id. id.	di 10 anni		»	4.—	
Id. id. id.	da oltre 15 anni		»	5.—	

ART. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

N. 384. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Adozione di un « falso mirino » per la esecuzione del tiro ridotto col moschetto mod. 91 da cavalleria e per truppe speciali.** — (Direzione generale artiglieria). — 31 luglio 1922.

Su proposta della direzione del laboratorio pirotecnico di Bologna e sentito il parere del competente Ispettorato delle costruzioni di artiglieria, il Ministero determina quanto appresso:

1. E' adottato un « falso mirino », da applicarsi ai moschetti mod. 91 da cavalleria ed a quelli per truppe speciali allorquando dette armi debbono essere impiegate per la esecuzione del tiro ridotto.

Detto falso mirino è costituito da una scatola di acciaio che copia la forma del mirino dell'arma, sul quale essa si adatta e viene fissato da una apposita ghiera a molla.

Il falso mirino aumenta l'altezza del mirino propriamente detto rendendo così possibile di colpire il bersaglio puntando nel modo consueto l'arma.

2. La fabbrica d'armi di Roma provvederà per l'allestimento di un certo numero dei falsi mirini di cui sopra, come da apposita commessa già ricevuta, e ne eseguirà di mano in mano il versamento al laboratorio pirotecnico di Bologna.

3. Detto laboratorio disporrà, pertanto, appena possibile, perchè ne siano senz'altro provvisti tutti i corpi che fanno uso del moschetto mod. 91 quale armamento regolamentare, ed ai quali risultino già distribuiti tutti gli altri materiali per la esecuzione del tiro ridotto. A quelli, invece, che dovranno ricevere in seguito detti materiali, il falso mirino verrà distribuito unitamente ai materiali medesimi.

4. A cura dell'Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria verranno apportate le necessarie aggiunte e varianti al modello per gli inventari, ai sunti descrittivi ed all'atlante del materiale d'artiglieria.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 385. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Abolizione dei telegrammi-espresso di Stato e del « biglietto urgente di servizio » e istituzione dei « biglietti postali di Stato urgenti ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 luglio 1922.

In seguito alle nuove restrizioni introdotte nella franchigia telegrafica col R. decreto 16 novembre 1921 n. 1825, il Ministero delle poste e telegrafi ha stabilito di abolire, dal 1° settembre p. v., i telegrammi-espresso di Stato in franchigia ed in loro vece ha istituito il *biglietto postale di Stato urgente*. Tale biglietto potrà essere impiegato in tutti i casi per i quali sinora si ricorreva al telespresso di Stato. Essendo di formato analogo al biglietto postale della corrispondenza privata, ma di maggiori dimensioni, esso potrà contenere anche degli allegati. A differenza dei *telegrammi espressi di Stato*, i *biglietti postali di stato urgenti* dovranno essere chiusi dall'autorità mittente ed essere immessi nelle buche di *impostazione ordinaria*, fermo restando l'obbbligo di apporre, presso l'indirizzo, il bollo d'ufficio.

Il recapito del *biglietto postale di Stato urgente* però, a differenza di quanto praticavasi per gli espressi, non avverrà ad opera di appositi agenti dell'amministrazione postale, ma si effettuerà *direttamente* agli incaricati di ritirare la corrispondenza epistolare ordinaria, benchè *separatamente* da questa; in modo che il *biglietto* possa giungere in possesso del destinatario con precedenza sulle altre corrispondenze.

Dopo il 1° settembre p. v. e finchè non saranno pronti i nuovi modelli — di cui si è disposta la stampa alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta — potranno adoperarsi tanto gli attuali modelli per i *telegrammi-espressi* quanto per i *biglietti urgenti di servizio di Stato* (circolare 227 *giornale militare* 1917), dei quali verrà modificata *a mano* la particolare loro dicitura in quella *biglietto postale di Stato urgente*. Naturalmente i detti modelli dovranno essere impostati chiusi e muniti *del bollo* d'ufficio.

In dipendenza di tutto quanto precede, qualora, dal 1° settembre p. v., occorresse, *per inderogabili necessità di servizio*, spedire corrispondenza *per espresso*, vi dovrà essere applicato lo speciale francobollo, oggi dell'importo di centesimi 60, e ciò sia che si tratti di pieghi, ovvero degli attuali telespressi. La spesa graverà sulle *spese d'ufficio*. In tal senso s'intende modificata la circolare n. 188 *giornale militare* corrente anno.

Dalla data suddetta si avranno per abrogate le disposizioni concernenti i telegrammi espressi di Stato ed i biglietti urgenti di servizio.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 386. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria per la condotta di motori ad olio pesante - n. 1298 - (Edizione 1921).** — (Direzione generale artiglieria). — 31 luglio 1922.

E' stata pubblicata la « Istruzione provvisoria per la condotta di motori ad olio pesante - n. 1298 - (Edizione 1921) », la quale sarà per cura dell'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero distribuita come qui di seguito viene indicato:

Al Consiglio dell'Esercito	copie n.	3
Al Ministero guerra - Stato Maggiore del R. Esercito	» »	10
Al Ministero guerra - Direzione generale d'artiglieria	» »	10
Agli uffici dei generali designati pel comando di un'armata	» »	1
Ai comandi di corpo d'armata	» »	1
Alla direzione superiore delle scuole militari	» »	1
All'ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposizione per ispezioni.	» »	2
All'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	» »	2
Ai comandi d'artiglieria di corpo d'armata	» »	1
Al comando scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	» »	5
Al comando accademia militare	» »	5
Al comando scuola centrale di artiglieria	» »	5
Alla direzione esperienze artiglieria di Nettuno	» »	2
Agli stabilimenti d'artiglieria	» »	2
Alle direzioni d'artiglieria	» »	2
Alla direzione della rivista d'artiglieria e genio	» »	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiedere al predetto « Ufficio pubblicazioni » — che ne effettuerà la distribuzione — il numero di copie strettamente ad essi necessario.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 1.55.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 387. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Decreto Ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio dal 1° luglio al 31 agosto 1922.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 31 luglio 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce per i vari personali dello Stato le indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori del luogo di ordinaria residenza;

Visto il decreto-legge del 20 febbraio 1921, n. 221, recante modificazioni al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Viste le leggi 30 giugno 1922, n. 831 e 23 luglio 1922, n. 1017 che autorizzano l'esercizio provvisorio del bilancio 1922-23 fino al 31 agosto 1922.

DECRETA:

Art. 1.

Per il temporaneo soggiorno in determinate residenze, per le eventuali posizioni speciali per i servizi di presidio indicati negli uniti cinque allegati, sono dovuti, dal 1° luglio al 31 agosto 1922, i soprassoldi e le indennità stabilite negli allegati stessi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

S'intendono per «servizi di presidio» quelli che non richiedono pernottamento fuori della residenza e che (salvo le eccezioni indicate nel presente decreto) sono, per qualsivoglia motivo, compiuti isolatamente sia nell'interno dei presidi, sia fuori dei limiti di questi, quando, nell'uno e nell'altro caso, importino, fra andata e ritorno:

a) un percorso non maggiore di 20 chilometri, qualunque ne sia la durata;

b) un percorso maggiore di 20 chilometri ed un'assenza non maggiore di 8 ore.

I servizi fuori residenza che importino pernottamento ovvero un percorso maggiore di 20 chilometri e un'assenza maggiore di 8 ore, danno diritto al normale trattamento di missione, salvo sempre le eccezioni indicate nel presente decreto.

Art. 3.

Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli allegati che seguono, o in altre disposizioni speciali.

Le indennità ed i soprassoldi di carattere continuativo sono corrisposti per i soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati; e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

Art. 4.

Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio o della caserma a cui sono addetti gli ufficiali e gli impiegati che compiono i servizi.

Art. 5.

L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro.

L'indennità chilometrica è:

— di lire 1 per gli ufficiali provvisti dello stipendio di lire 8600 e più, e di centesimi 75 per tutti gli altri ufficiali;

— di centesimi 50 per i marescialli;

— di centesimi 25 per gli altri sottufficiali;

— di centesimi 10 per i caporali e soldati.

L'indennità chilometrica non spetta quando sono forniti i mezzi di trasporto, o ne è rimborsata la spesa.

Art. 6.

Ogni qualvolta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui sono provvisti, senza diritto a indennità chilometrica o rimborso di spese.

Art. 7.

Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì, 31 luglio 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ALLEGATO I.

DISPOSIZIONI COMUNI.

1. Pei servizi da considerarsi di presidio a norma dell'art. 2 del decreto, sono do vute le seguenti indennità:

a) per qualunque percorso non minore di chilometri 6 fra andata e ritorno, salv le eccezioni stabilite in questo allegato e nel seguente, è dovuto il rimborso delle spes effettivamente incontrate (cioè senza l'aumento dei due decimi) per ferrovia, tramvia automobili od altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Per i tratti nei quali tali mezzi non esi stono è dovuta l'indennità chilometrica, la quale sarà pure corrisposta quando l'ufficial o impiegato non si sia potuto servire dei mezzi stessi, per eccezionali motivi di servizio da giustificarsi con dichiarazione scritta del comandante del corpo, o capo d'ufficio di servizio, e da unirsi al rendiconto a giustificazione della spesa;

b) per le assenze dalla residenza superiori a quattro ore con percorso non minor di 6 chilometri fra andata e ritorno, è dovuta un'indennità di L. 5, oltre il rimborso delle spese o l'indennità chilometrica come alla precedente lettera *a*). Per far constar il diritto a tale indennità, l'ufficiale o impiegato deve presentare apposita *dichiarazione* conforme al modulo annesso al presente decreto, che sarà poi unita al rendiconto a giu stificazione della spesa.

Per i percorsi minori di 6 chilometri non spetta alcun rimborso o indennità.

2. Per comprovare il diritto all'indennità di missione nei casi previsti dall'ultim comma dell'articolo 2 del decreto, vanno allegate al certificato di viaggio dichiarazion analoghe a quelle di cui al comma *b*) del precedente n. 1.

Il trattamento di missione esclude il compenso di L. 5, di cui al numero stesso

3. Nei servizi pei quali occorra recarsi due o più volte al giorno nella stessa località, per stabilire se spetti il normale trattamento di missione, la distanza (tra andat e ritorno) e il tempo vanno considerati per una sola volta e non sommati tra loro tant volte quante sono state le gite.

Il rimborso dei mezzi di trasporto spetta però per ognuna delle gite effettivament compiute.

4. Ai sottufficiali comandati in sostituzione di ufficiali in servizi di presidio è fatt lo stesso trattamento stabilito per gli ufficiali dal n. 1, e con le stesse norme.

Per le assenze dalla residenza superiori a quattro ore, è dovuto un compenso d L. 3,50 da giustificare con una dichiarazione conforme al modulo di cui al n. 1, lett. *b*)

5. Agli ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio incaricati della costruzione ed armamento delle opere di fortificazioni della frontiera, esclusi quelli comandati in servizio isolato in località di alta montagna, è corrisposta, per ogni giornata di presenza sui lavori, un'indennità giornaliera di L. 4.

6. Invece dell'indennità contemplate in questo o nell'allegato II il Ministero ha facoltà di concedere l'indennità di L. 6 agli ufficiali superiori del genio e di L. 5 agli ufficiali inferiori del genio incaricati di dirigere la costruzione di opere di fortificazioni siano o no di frontiera.

Il Ministero può pure concedere la metà delle dette indennità agli ufficiali del genio incaricati di dirigere la costruzione di fabbricati militari importanti

Le dette indennità sono corrisposte ad un solo ufficiale e cioè al direttore del lavoro, che ne ha la responsabilità.

Il Ministero può inoltre concedere l'indennità di L. 2.50 ai ragionieri geometri, e di L. 1.50 ai disegnatori tecnici addetti ai lavori di costruzioni di fabbricati militari importanti.

Le indennità stabilite in questo numero sono dovute soltanto per ogni giornata di presenza sui lavori.

7. Agli assistenti del genio cui, in applicazione dell'art. 28 del regolamento speciale pel detto personale, sia ordinato di rimanere l'intera giornata sui lavori, osservando l'orario normale degli operai, è corrisposto il compenso di L. 3 cumulabile con le indennità stabilite dall'allegato II (salvo che in questo non sia altrimenti disposto), oltre al rimborso delle spese di trasporto di cui al precedente n. 1 (quando esistano mezzi di trasporto pubblici) qualunque sia il percorso, esclusa però l'indennità chilometrica quando il percorso sia inferiore a 6 chilometri fra andata e ritorno. Quando però si verificano le condizioni per aver diritto all'indennità di L. 5 di cui allo stesso n. 1, non è loro dovuta quella di L. 3 di cui al presente numero.

8. Agli ufficiali destinati a frequentare corsi presso scuole militari o civili od a sostenervi esami, nonchè agli ufficiali destinati a frequentare corsi d'istruzione teorici e pratici istituiti per le varie armi e specialità (compresi i corsi sciatori) sono dovute le indennità seguenti:

a) per il primo mese, una indennità giornaliera pari all'indennità di missione;

b) per il secondo e il terzo mese, un'indennità giornaliera pari alla metà dell'indennità di missione agli ufficiali aventi famiglia a carico, e pari all'indennità di marcia agli altri;

c) per il quarto, quinto e sesto mese, una indennità giornaliera pari ad un terzo dell'indennità di missione agli ufficiali aventi famiglia a carico, e pari all'indennità di accantonamento agli altri.

Dopo il sesto mese non spetta alcun'altra indennità.

Per stabilire quali siano le persone a carico dell'ufficiale si osserveranno le norme vigenti per l'indennità caro viveri.

Per gli ufficiali che possono fruire di alloggio dell'amministrazione, le indennità sono ridotte di lire cinque giornaliere nei primi tre mesi, e di lire tre nei mesi successivi. Qualora due o più ufficiali fossero alloggiati in uno stesso ambiente, la quota di lire cinque o tre verrà divisa in parti uguali fra gli utenti.

Le indennità sono sospese durante le assenze degli ufficiali dai corsi, qualunque ne sia il motivo, e sono riprese, al ritorno, al punto lasciato, per modo che, in tutto il complesso del corso, ogni ufficiale percepisca per un mese l'indennità di cui alla lett. *a*), per due mesi le indennità di cui alla lett. *b*), e per il tempo rimanente, non superiore a tre mesi, quelle di cui alla lett. *c*).

Le indennità non sono dovute agli ufficiali che si trovino già in servizio presso corpi od uffici di stanza nella medesima località in cui ha luogo il rispettivo corso. Per quelli trasferitivi successivamente le indennità cessano dalla data del trasferimento.

Del pari nessuna indennità spetta per i corsi di durata superiore ai dieci mesi, nè per i corsi esclusine dal Ministero della guerra o non ordinati da esso.

9. Nelle marce di ricognizione a cavallo è dovuta agli ufficiali una giornata di indennità di missione intiera per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto all'indennità, come se fossero di 24 ore.

Ai cavalieri scelti è dovuto dal giorno della partenza a quello del ritorno compreso, un soprassoldo:

sottufficiali di L. 1.50;

caporali e soldati di L. 0.80.

10. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto soltanto al rimborso del trasporto personale, come è indicato al n. 1, e della spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame, senza il relativo supplemento chilometrico.

Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di cent. 60 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti ricevono il trattamento stabilito dal n. 9.

11. Ai reparti ciclisti nei trasferimenti per via ordinaria da una località ad un'altra, con percorso di oltre chilometri 80 e con pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre è dovuto per tutta la durata del servizio:

agli ufficiali l'indennità di missione intera;

ai marescialli di ogni grado un soprassoldo di L. 2;

ai sergenti maggiori e sergenti un soprassoldo di L. 1;

ai caporali e soldati di L. 0.80.

12. Gli attendenti degli ufficiali dei depositi allevamento cavalli, i quali in modo permanente non possono convivere al rancio, ricevono, in più degli assegni ordinari e dei viveri in contanti, un'indennità giornaliera di L. 4, esclusa qualunque altra indennità.

13. Le spese di cui al presente allegato vanno imputate al capitolo indennità eventuali, meno quelle che si riferiscono ai servizi di artiglieria, genio e aeronautica, che vanno imputate ai rispettivi capitoli.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ALLEGATO II.

INDENNITA' PER SERVIZI VARI.

NB. — Per i servizi indicati nel presente allegato, sono sempre dovuti i compensi rispettivamente stabiliti, escluso in ogni caso il trattamento del n. 1 dell'allegato I, salvo le eccezioni che fossero indicate per singoli casi.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio (1)
Torino	1	Torino Presidio	Ufficiali, impiegati e marescialli che si recano da Torino a Moncalieri, a Rivoli, a Grugliasco, a Venaria Reale, a Stupinigi, al Campo di Mirafiori e viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno, oltre al rimborso delle spese di tramvia:			Secondo il servizio
			Ufficiali ed impiegati	— —	1 25	
			Marescialli	— —	1 —	
»	2	Officina di costruzione di artiglieria.	Ufficiali ed impiegati che si recano all'officina dalle sezioni di San Paolo e Valdocco e viceversa. Rimborso delle spese di tramvia	— —	— —	A
»	3	Direzione del genio.	Ufficiali e ragionieri del genio addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di Orbassano e Stupinigi; per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite . .	2 —	— —	G
»	4	S. Maurizio e Lombardore Direzione genio di Torino.	Assistente del genio incaricato della vigilanza dei lavori ed agli immobili militari al campo, esclusi i giorni di trasferta a Torino	3 50	— —	G
»	5	Forte Chaberton.	Drappello di guardia al forte, dal 15 ottobre al 15 giugno:			
			Ufficiali	6 —	— —	
			Sottufficiali, caporali e soldati . . .	2 —	— —	IE
»	6	Acqui Stabilimento balneare militare.	Ufficiali comandati:			
			nei giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento	3 —	— —	IE
			durante il periodo delle mute sempre quando non convivano alla mensa dello stabilimento	2 —	— —	IE

(1) *Abbreviazioni*: A=artiglieria; G=genio; IE=indennità eventuali; S=sussistenze.

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Milano	7	Milano Presidio	Ufficiali comandati al magazzino foraggi, per ogni giornata in cui si recano al magazzino stesso, qualunque sia il numero delle gite	2 —	— —	S
	8	Gardone Val Trompia	Ufficiali ed impiegati della direzione tecnica d'artiglieria di Brescia che si recano presso la sezione staccata della fabbrica d'armi di Brescia:			
			Ufficiali superiori	8 —	— —	A
			Capotecnico e ragioniere	6 —	— —	A
			Applicato	5 —	— —	A
Verona	9	Mantova Direzione artiglieria.	Ufficiali che si recano al forte Pietole . .	3 —	— —	A
Bologna	10	Bologna Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio al deposito convalescenza di Bastia (Casalecchio).	— —	1 50	IE
»	11	Id.	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio a Casaralta:			
			Rimborso delle spese di tramvia . .	— —	— —	IE
»	12	Venezia Presidio	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a Mestre, Fusina e Favaro e ufficiali di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore:			e G
			Maggior generale	— —	3 —	
			Ufficiale superiore	— —	2 —	
			Ufficiale inferiore	— —	1 50	IE
»	13	Id.	Assistenti al Genio (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario	1 —	— —	G
»	14	Id.	Ufficiali ed impiegati in servizio nella città di Venezia che per ragioni di servizio debbano recarsi al Lido. Rimborso di un solo viaggio al giorno (andata e ritorno), per acqua, esclusi i tratti da compiersi per via di terra . . (*Questo rimborso è eventualmente cumulabile con l'indennità di cui al precedente n.* 12).			IE

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Bologna	15	Chioggia Mestre Uff. locale genio	Assistenti del genio incaricati della vigilanza dei lavori	1 —	—	G
»	16	Arsiè Uff. locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza dei lavori	— 75	—	G
»	17	Treviso Ufficio locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia	1 —	—	G
Firenze	18	Firenze Presidio	Personale che presta servizio all'ospedale militare di Villa Rusciana:			
			Direttore	10 —	—	IE
			Altri ufficiali	5 —	—	
			Marescialli	3 —	—	
			Sergenti maggiori, sergenti	2 —	—	
			Caporali e soldati	1 —	—	
»	19	Istituto geogr.	Ufficiali e impiegati che eseguono di notte osservazioni astronomiche in Firenze	— —	2 50	IE
»	20	Direzione di Commissariato	Ufficiali e impiegati che si recano al magazzino di casermaggio in Torre degli Agli	— —	4 —	IE
			Idem marescialli	— —	3 50	
»	21	Deposito 69 Regg. fant.	Ufficiale comandato a turno quindicennale presso la polveriera del Mugnone: Per ogni giornata di presenza al servizio.	5 —	—	IE
»	22	Spezia 2° regg. artigl. da costa	Ufficiali che si recano alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore:			
			Ufficiale superiore	— —	2 50	IE
			Ufficiale inferiore	— —	1 50	
»	23	Id.	Assistente del genio che si reca alle opere di Poggio, Pozzarello e Talamone	1 —	—	G
»	24	Genova Presidio	Ufficiali dei reparti acquartierati ai forti S. Giuliano, S. Martino e Castellaccio, che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta. Rimborso, rispettivamente, delle spese della tramvia o della funicolare	— —	—	IE

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Firenze	25	Genova Presidio	Ufficiali inferiori non provvisti di ind. di missione addetti all'ufficio militare sbarchi e rispedizioni di Genova, per ogni giornata di presenza all'ufficio	3 —	—	IE
»	26	Id.	Ufficiali comandati per collaudo ai silos granari, quando il servizio duri almeno otto ore	3 —	—	S
»	27	Id.	Ufficiali che prestano servizio all'ospedale militare di Coronata	5 —	—	IE
»	28	Cornigliano Ligure	Ufficiali comandati al panificio militare: Rimborso delle spese tramviarie: e, quando il servizio duri almeno otto ore, anche.	3 —	—	S
»	29	Nervi	Personale che presta servizio al sanatorio militare:			
			Direttore	10 —	—	IE
			Altri ufficiali	5 —	—	
			Marescialli	3 —	—	
			Sergenti maggiori, sergenti	2 —	—	
			Caporali e soldati	1 —	—	
»	30	Piacenza Direzione dell'officina di costruzione di artiglieria.	Ufficiale dirigente i laboratori del trotyl e della balistite, per ogni giornata in cui si reca ai laboratori stessi, qualunque sia il numero delle gite	— —	3 —	A
Roma	31	Roma Presidio	Ufficiali che prestano continuo servizio con pernottazione presso i forti (esclusi: batteria Tevere e forte Nomentano) e presso gli ospedali militari dislocati nei forti stessi (escluse pure le opere ora dette); Ufficiali addetti al deposito militare di benzina di Vigna Pia.	3 —	—	IE
			Ufficiali addetti come sopra, i quali tornino ad alloggiare la notte in città: rimborso del trasporto a norma del n. 1, per un solo viaggio di andata e ritorno. . . .	— —	—	IE
»	32	Direzione Genio	Capotecnico incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche, per ogni giornata di servizio ai forti . . .	2 50	—	G

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Roma	33	Direzione Genio	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori che per ragioni di servizio si recano ai fabbricati militari nell'interno della città: rimborso delle spese di tramvia . . .	— —	— —	G
»	34	13° reggimento artiglieria da campagna	Ufficiali veterinari comandati a prestare servizio alla infermeria quadrupedi presidiaria isolata di Tor di Quinto . . .	4 50	— —	IE
»	35	Scuola centrale militare di educazione fisica della Farnesina.	Ufficiali, impiegati e marescialli addetti permanentemente, alla Scuola centrale militare di educazione fisica della Farnesina, e ufficiali di stanza a Roma ammessi ai corsi presso la scuola medesima per ogni giornata di presenza al servizio:			
			Ufficiali ed impiegati	3 —	— —	IE
			Marescialli	2 —	— —	
			Questi soprassoldi sono ridotti alla metà per coloro che hanno l'alloggio demaniale sul posto.			
»	36	Porta Furba	Personale che presta servizio all'ospedale militare di Porta Furba:			
			Direttore	10 —	— —	
			Altri ufficiali	5 —	— —	
»			Marescialli	3 —	— —	IE
			Sergenti maggiori, sergenti	2 —	— —	
			Caporali e soldati	1 —	— —	
			oltre il rimborso delle spese di tram dalla stazione di Via Principe Umberto all'ospedale e viceversa			
»	37	Anzio	Personale che presta servizio al campo sanatoriale climatico militare:			
			Direttore	10 —	— —	
			Altri ufficiali	5 —	— —	
			Marescialli	3 —	— —	IE
			Sergenti maggiori, sergenti	2 —	— —	
			Caporali e soldati	1 —	— —	
»	38	Nettuno	Ufficiali ed impiegati addetti alla sezione:			
		Sezioni delle esperienze di artiglieria	Ufficiali generali	5 —	— —	
			Ufficiali superiori	3 —	— —	A
			Ufficiali inferiori	2 50	— —	
»	39	Foligno Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio allo stabilimento di Scanzano per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite	3 —	— —	IE

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Roma	40	Arpino e Cassino	Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Battaglione allievi carabinieri:			
			Ufficiali superiori e primi capitani	3 —	— —	IE
			Ufficiali inferiori	2 50	— —	
			Sottufficiali, appuntato e carabiniere	1 —	— —	
			Allievi carabinieri	0 15	— —	
Napoli	41	Napoli Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano isolatamente al Campo di Marte, al Poligono dei Bagnoli e nel Comune di Casoria, oltre al rimborso delle spese di trasporto	— —	1 —	Secondo il servizio
			Marescialli, id. id. id.	— —	— 75	
»	42	Id.	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio a Portici o alla polveriera ed al pastificio di Capodichino, oltre al rimborso delle spese di trasporto	— —	3 —	
			Marescialli id. id. oltre al rimborso come sopra	— —	2 —	
»	43	Id.	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini, oltre il rimborso delle spese di trasporto	— —	1 —	IE
»	44	Pozzuoli	Personale che presta servizio al sanatorio militare:			
			Direttore	10 —	— —	IE
			Altri ufficiali	5 —	— —	
			Marescialli	3 —	— —	
			Sergenti maggiori, sergenti	2 —	— —	
			Caporali e soldati	1 —	— —	
»	45	Padula	Ufficiali in servizio alla Certosa di Padula (ind. di marcia)	— —	— —	IE
Bari	46	Pesaro	Ragioniere di artiglieria consegnatario del materiale austro-tedesco situato sotto la tettoia della piazza d'armi di Pesaro	1 —	— —	A
»	47	Taranto	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole S. Pietro e S. Paolo	— —	2 —	Secondo il servizio

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Bari	48	Taranto	Ufficiali comandati a turno per la sorveglianza dei depositi munizioni e sistemazione dei materiali presso le polveriere di Buffaluto e S. Francesco, e le batterie S. Pietro, S. Vito e S. Bon, per ogni giornata di servizio	5 —	— —	IE
»	49	Id.	Maresciallo incaricato della manutenzione delle scatolette di carne in conserva e di altri materiali delle sussistenze, per ogni giornata in cui si reca alle opere e magazzini fuori di Taranto dove i materiali stessi sono conservati, qualunque sia il numero delle gite	— —	1 50	IE
»	50	Id.	Capotecnico preposto alla direzione e sorveglianza del servizio tecnico per l'impianto dei goniostadiometri, per ogni giornata in cui si reca presso i casotti ove trovansi detti strumenti	— —	5 —	A
Palermo	51	Palermo Presidio	Ufficiali che si recano ad ispezionare il magazzino principale di casermaggio di Bocca di Falco e consegnatario del magazzino stesso quando è chiamato per ragioni di servizio a Palermo (per rimborso spese di vettura)	— —	5 —	IE
»	52	Id.	Ufficiali e sottufficiali che da Palermo devono recarsi per servizio alla località Porrazzi (rimborso spese di tram) nel limite massimo di L. 2 giornaliere . . .	— —	— —	IE
»	53	Messina	Ufficiale veterinario del Presidio solo quando esista nel presidio stesso un solo ufficiale veterinario che debba cumulare il servizio dei corpi e delle infermerie.	3 —	— —	IE
»	54	Siracusa	Ufficiali e sottufficiali che da Siracusa si recano alla Tappa coloniale per servizio (indennità chilometrica)	— —	— —	IE
»	55	Castrogiovanni	Ufficiali o sottufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera Misericordia (indennità chilometrica) . . .	— —	— —	IE

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Palermo	56	Reggio Calabria	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	— —	1 —	IE
»	57	Oristano	Ufficiali ed impiegati in servizio ad Oristano:			
			Ufficiali superiori ed assimilati . . .	5 —	— —	IE
			Ufficiali inferiori ed assimilati . . .	3 50	— —	
			(*Soltanto per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre*).			
»	58	Asinara	Personale militare in servizio nell'isola dell'Asinara:			
			Ufficiali generali	10 —	— —	
			Ufficiali superiori	8 —	— —	
			Capitani	5 —	— —	
			Subalterni	4 —	— —	IE
			Marescialli	2 —	— —	
			Sergenti maggiori	1 —	— —	
			Sergenti	— 50	— —	
			Caporal maggiore, caporali e soldati.	— 20	— —	
			(*Soprassoldo non cumulabile con nessun altro soprassoldo o indennità dovuti per speciali servizi nell'isola dell'Asinara*).			

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ALLEGATO III.

INDENNITÀ PER SERVIZI AERONAUTICI.

Avvertenze.

1. Per i servizi indicati nel presente allegato sono dovute soltanto le indennità quivi stabilite.

2. Agli ufficiali e agli assimilati è fatto obbligo della residenza e del pernottamento nei campi di aviazione, negli aeroscali e nelle stazioni aerologiche.

3. Con determinazione del Ministero (Comando superiore aeronautica) possono essere dispensati dall'obbligo del pernottamento, compatibilmente con le esigenze del servizio, gli ufficiali e assimilati ed i marescialli appartenenti a reparti dislocati nei campi di aviazione, negli aeroscali e nelle stazioni aerologiche situate nelle immediate vicinanze dei centri abitati. In tal caso non compete loro alcuna indennità o rimborso di spesa per il trasporto personale dal centro abitato al campo, all'aeroscalo o alla stazione aerologica e viceversa.

4. Del pari, con determinazione del Ministero (Comando superiore aeronautica), e compatibilmente sempre con le esigenze del servizio, possono anche essere dispensati dall'obbligo del pernottamento, gli ufficiali e gli assimilati nonchè i marescialli, aventi famiglia convivente e a carico, pei quali l'amministrazione militare non sia in grado o non ritenga per ragioni di servizio di fornire alloggio sul posto. In tal caso sarà corrisposto il rimborso della spesa sulle ferrovie o tramvie o l'indennità chilometrica per il trasporto personale dal centro abitato al campo, all'aeroscalo o alla stazione aerologica e viceversa, limitatamente a 2 corse giornaliere. Qualora il percorso sia maggiore di 20 chilometri e il servizio sul campo maggiore di 8 ore, il soprassoldo giornaliero è corrisposto in misura doppia.

5. Le indennità comprese nel presente allegato sono conteggiate a carico del capitolo relativo ai servizi aeronautici militari.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Torino	1	Campo di aviazione di Venaria Reale	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	2 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	1 50
			Sottufficiali	— 75
			Caporali e soldati	— 20
			Rimborso delle spese di ferrovia da Venaria Reale a Torino e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Milano	2	Aeroscalo di Baggio	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati . . . . . 2 — Ufficiali inferiori ed assimilati. . . . 1 50 Sottufficiali . . . . . — 75 Caporali e soldati . . . . . — 20 Rimborso delle spese di tramvia da Baggio a Milano e viceversa per viaggi autorizzati per motivi di servizio.	
»	3	Campo di aviazione di Sesto S. Giovanni	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati . . . . . 2 — Ufficiali inferiori ed assimilati. . . . 1 50 Sottufficiali . . . . . — 75 Caporali e soldati . . . . . — 20 Rimborso delle spese di tramvia da Sesto S. Giovanni a Milano e viceversa nei viaggi autorizzati per motivi di servizio.	
»	4	Campo di aviazione di Taliedo	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati . . . . . 2 — Ufficiali inferiori ed assimilati. . . . 1 50 Sottufficiali . . . . . — 75 Caporali e soldati . . . . . — 20 Rimborso delle spese di tramvia da Taliedo a Milano e viceversa nei viaggi autorizzati per motivi di servizio.	
»	5	Campo di aviazione di Cascina Costa	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati . . . . . 3 — Ufficiali inferiori ed assimilati. . . . 2 50 Sottufficiali . . . . . 1 — Caporali e soldati . . . . . — 30 Trasporto personale da Cascina Costa a Gallarate e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Milano	6	Campo di aviazione di Cascina Malpensa	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati . . . . . 3 — Ufficiali inferiori ed assimilati. . . . 2 50 Sottufficiali . . . . . 1 — Caporali e soldati . . . . . — 30 Trasporto personale da Cascina Malpensa a Gallarate e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per motivi di servizio.	
»	7	Campo di aviazione di Cameri	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati . . . . . 3 — Ufficiali inferiori ed assimilati. . . . 2 50 Sottufficiali . . . . . 1 — Caporali e soldati . . . . . — 30 Trasporto personale alle fermate più vicine della ferrovia o del tramvai, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	8	Campo di aviazione di Ghedi	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati . . . . . 5 — Ufficiali inferiori ed assimilati. . . . 4 50 Sottufficiali . . . . . 2 — Caporali e soldati . . . . . — 75 Trasporto personale alle fermate più vicine della ferrovia o del tramvai, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	9	Milano Presidio	Ufficiali e assimilati addetti all'officina Gas H d'aeronautica, per ogni giornata di presenza all'officina.	1 50

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Milano	10	Brescia	Ufficiali e assimilati addetti all'officina Gas H d'aeronautica, per ogni giornata di presenza all'officina.	1 50
»	11	Rumianca	Ufficiali e assimilati addetti all'officina Gas H d'aeronautica, per ogni giornata di presenza all'officina.	1 50
Verona	12	Campo di aviazione di Padova	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	2 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati	1 50
			Sottufficiali	— 75
			Caporali e soldati	— 20
			Rimborso delle spese di tramvia dal campo di aviazione a Padova e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	13	Aeroscalo di Boscomantico	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati	2 50
			Sottufficiali	1 —
			Caporali e soldati	— 30
			Trasporto personale dall'Aeroscalo a Parona e viceversa con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
Bologna	14	Campo di aviazione di Bologna	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	2 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati	1 50
			Sottufficiali	— 75
			Caporali e soldati	— 20
			Rimborso delle spese di tramvia dal campo di aviazione a Bologna e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Bologna	15	Campo di aviazione di S. Nicolò di Lido e distaccamento Aerostieri.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	2 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	1 50
			Sottufficiali	0 75
			Caporali e soldati	— 20
			Trasporto personale dal campo di aviazione o dalla sede del distaccamento Aerostieri a Venezia e viceversa con mezzi dell'amministrazione stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	16	Campo di aviazione di Marcon.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	3 50
			Sottufficiali	1 50
			Caporali e soldati	— 50
			Trasporto alle fermate più vicine della ferrovia o del tramvai con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	17	Aeroscalo di Campalto	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	3 50
			Sottufficiali	1 50
			Caporali e soldati	— 50
			Trasporto alle fermate più vicine della ferrovia con mezzi dell'amministrazione ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Bologna	18	Campo di aviazione di Ravenna.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati	2 50
			Sottufficiali	1 —
			Caporali e soldati	0 30
			Trasporto alle fermate più vicine della ferrovia o del tramvai con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	19	Magazzini e parchi aeronautici di Ozzano (Bologna).	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati	3 50
			Sottufficiali	1 50
			Caporali e soldati	— 50
			Rimborso delle spese di trasporto per ferrovia o per tramvia da Ozzano a Bologna e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
Trieste	20	Campo di aviazione di Aviano	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati	3 50
			Sottufficiali	1 50
			Caporali e soldati	— 50
			Trasporto personale dal campo alla stazione di Pordenone e viceversa con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Trieste	21	Campo di aviazione di Zaule	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	2 50
			Sottufficiali	1 —
			Caporali e soldati	— 30
			Rimborso delle spese di trasporto per tramvia dal Campo a Trieste e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	22	Campo di aviazione di Campoformido.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	2 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	1 50
			Sottufficiali	— 75
			Caporali e soldati	— 20
			Trasporto personale dal campo in città e viceversa con mezzi della amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	23	Aeroscalo di Casarsa	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	2 50
			Sottufficiali	1 —
			Caporali e soldati	— 30
			Trasporto personale dall'aeroscalo alla stazione di Casarsa e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Trieste	24	Aeroscalo di Spilimbergo.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati	2 50
			Sottufficiali	1 —
			Caporali e soldati	— 30
			Trasporto personale dall'aeroscalo alla stazione di Spilimbergo e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
Firenze	25	Campo di aviazione aeroscalo di Parma	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	2 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati	1 50
			Sottufficiali	— 75
			Caporali e soldati	20
			Rimborso delle spese di tramvia dall'aeroscalo a Parma e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	26	Campo di aviazione di Sarzana	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	2 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati	1 50
			Sottufficiali	— 75
			Caporali e soldati	— 20
»	27	Aeroscalo di Campi Bisenzio	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati	2 50
			Sottufficiali	1 —
			Caporali e soldati	— 30
			Rimborso delle sepese di trasporto per ferrovia o per tramvia da Campi Bisenzio a Signa e viceversa, nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Roma	28	Roma Presidio	Ufficiali e assimilati del servizio fotografico che eseguiscono rilievi nei dintorni di Roma. Indennità di L. 2,50 per ogni gita.	
»	29	id.	Indennità per il personale addetto al servizio aeronautico nei forti Monte Mario, Balduina, Trionfale, Appia e Batteria Acquasanta:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	2 50
			Sottufficiali	1 —
			Caporali e soldati	— 30
			Trasporto personale dai Forti in città e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza rimborso delle spese di trasporto per tramvia od indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	30	Campo di aviazione di Centocelle	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	2 50
			Sottufficiali	1 —
			Caporali e soldati	— 30
			Rimborso delle spese di trasporto per ferrovia o per tramvia da Centocelle a Roma e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	31	Aeroscalo di Ciampino	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	3 50
			Sottufficiali	1 50
			Caporali e soldati	— 50
			Rimborso delle spese di trasporto per ferrovia o per tramvia da Ciampino a Roma e viceversa, nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Roma	32	Campo di aviazione di Montecelio.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	5 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	4 —
			Sottufficiali	2 —
			Caporali e soldati	— 75
			Rimborso delle spese di trasporto per ferrovia da Montecelio a Roma, o a Tivoli e viceversa e indennità chilometrica dal campo al paese di Montecelio nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	33	Campo di aviazione di San Giusto.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	2 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	1 50
			Sottufficiali	— 75
			Caporali e soldati	— 20
			Trasporto personale dal campo di S. Giusto a Pisa e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	34	Campo di aviazione di Cerveteri.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	5 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	4 —
			Sottufficiali	2 —
			Caporali e soldati	— 75
			Trasporto personale dal campo alla stazione di Furbara e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Roma	35	Campo di aviazione di Furbara.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	5 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	4 —
			Sottufficiali	2 —
			Caporali e soldati	— 75
			Trasporto personale dal campo alla stazione di Furbara e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	36	Scuola di aviazione e stazione aerologica di Vigna di Valle.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	3 50
			Sottufficiali	1 50
			Caporali e soldati	— 50
			Trasporto personale da Vigna di Valle alle stazioni più vicine e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
Napoli	37	Campo di aviazione di Capodichino.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	2 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	1 50
			Sottufficiali	— 75
			Caporali e soldati	— 20
			Rimborso della spesa di tramvia dal campo di aviazione a Napoli e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Napoli	38	Campo di aviazione di Capua	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	3 50
			Sottufficiali	1 50
			Caporali e soldati	— 50
			Trasporto personale dal campo di aviazione a Capua e viceversa con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
Bari	39	Campo di aviazione di Foggia	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	3 50
			Sottufficiali	1 50
			Caporali e soldati	— 50
			Trasporto personale con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	40	Campo di aviazione di Aspio	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	2 50
			Sottufficiali	1 —
			Caporali e soldati	— 30
			Rimborso delle spese di ferrovia dal campo di aviazione ad Ancona e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero
Bari	41	Campo di aviazione di Pescara.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	2 50
			Sottufficiali	1 —
			Caporali e soldati	— 30
			Trasporto personale dal campo di aviazione a Pescara e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	42	Campo di aviazione di S. Vito dei Normanni.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	5 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	4 —
			Sottufficiali	2 —
			Caporali e soldati	— 75
			Trasporto personale dal campo di aviazione a Brindisi e viceversa, con mezzi della amministrazione stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	
»	43	Bussi sul Tirino Presidio	Ufficiali e assimilati addetti all'officina Gas H d'aeronautica per ogni giornata di presenza alla officina	2 —
Palermo	44	Campo di aviazione di Monserrato (Cagliari).	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	2 50
			Sottufficiali	1 —
			Caporali e soldati	— 30
			Rimborso delle spese di tramvia da Monserrato a Cagliari e viceversa, nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo
Palermo	45	Campo di aviazione di Terranova Pausania	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	2
			Sottufficiali	1
			Caporali e soldati	—
			Nessuna indennità per il trasporto personale da Terranova Pausania al campo e viceversa.	
»	46	Campo di aviazione di Catania.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:	
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	5
			Ufficiali inferiori ed assimilati. . . .	4
			Sottufficiali	2
			Caporali e soldati	—
			Rimborso delle spese di tramvia dal campo a Catania e viceversa, nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.	

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ALLEGATO IV.

CONSEGNATARI DEI MATERIALI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio, indicati nel seguente elenco è dovuto un soprassoldo continuativo giornaliero di L. 1.

Per ogni gita ai magazzini è altresì dovuto, purchè il percorso fra andata e ritorno sia non minore di 6 chilometri ed ancorchè superiore ai 20, il rimborso delle spese di trasporto come al n. 1 dell'allegato *I*, escluso il compenso di L. 5.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio (1)
Torino		Torino			
	1	Direzione artiglieria	dei magazzini	2	A
	2	Officina costruzione		1	
	3	1° regg. da mont.		2	
	4	Arsenale di costruz.	dei magazzini vari in Torino e adiacenze	1	A
	5	Direzione genio	dei magazzini vari della piazza di Torino	1	G
	6	Distaccamento Minatori presso il Deposito Zappatori telegrafisti	degli esplosivi nel poligono dei minatori	1	
	7	6° regg. genio	dei materiali depositati nei magazzini del poligono della Crocetta	1	G
	8	Id.	dei materiali fotoelettrici depositati nei magazzini di Pozzo Strada	1	
	9	5° regg. artigl. da campagna	dei magazzini di Venaria Reale	1	A
		Alessandria			
	10	Direzione artiglier.	delle polveriere n. 1 dei magazzini n. 2	3	A
		Casale			
	11	1° regg. artigl. pesante campale.	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A
		Cuneo			
	12	Sotto direz. genio	degli esplosivi	1	G
	13	26° regg. artigl. da campagna.	degli esplosivi e materiali del distaccamento depositati nella polveriera di Cerialto	1	A
		Fossano			
	14	26° regg. artigl. da campagna.	dei magazzini del distaccamento e delle polveriere della Basse	1	A

(1) *Abbreviazioni*: A=artiglieria; G=genio.

Segue: ALLEGATO IV.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo
Milano	15	Milano 27° regg. artigl. da campagna.	della polveriera	1	A
	16	Regg. artigl. a cavallo.	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A
	17	Brescia Sotto direz. genio	dei materiali	1	G
	18	Bergamo 3° regg. artigl. da montagna.	dei materiali e della polveriera . . .	1	A
Verona	19	Verona Direzione artiglier.	dei magazzini da polveri e munizioni (sotto consegnatario)	1	A
	20	Reggimento Minatori del genio.	degli esplosivi nel poligono dei minatori	1	G
	21	Vicenza 2° regg. artigl. da montagna.	della polveriera presidiaria	1	A
	22	Mantova Direzione artiglier.	dei magazzini esterni della piazza escluse le polveriere	2	A
	23	Id. Sezione genio	delle polveri e cartucce	1	A
			dei magazzini esterni della piazza . .	1	G
	24	Padova 20° regg. artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A
	25	Pizzighettone 28° regg. artigl. da campagna.	del materiale per servizi di mobilitazione	1	A
Bologna	26	Bologna Laborat. pirotecnico	dei magazzini delle polveri di Val d'Aposa Paderno e Val di Reno (1° piano)	1	A
	27	Modena 2° regg. artigl. pesante campale.	dei materiali del gruppo *C* del deposito di Soliera	1	A
	28	Sezione artiglieria	dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali	2	A
	29	Venezia Direzione artiglier.	di tutto il materiale in carico . n. 1 sotto consegnatari dei magazzini di San Giorgio e dell'Estuario . . . n. 4	5	A

Segue: ALLEGATO IV.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
Bologna		Belluno		-	
	30	Ufficio delle fortificazioni.	dei materiali dei magazzini dell'ufficio	1	G
Firenze		Firenze			
	31	Sezione artiglieria	dei magazzini del Mugnone	1	A
	32	Sezione genio	dei magazzini degli esplosivi del deposito centrale	1	G
	33	19° regg. artiglieria	dei magazzini della polveriera di Madonna del Piano	1	A
		Spezia			
	34	Direzione artiglier.	dei magazzini della piazza	3	A
		Genova			
	35	Direzione artiglier.	delle polveri, cartucce e materie prime . . . . . n. 1 delle armi . . . . . n. 1 delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale. n. 2	4	A
	36	Direzione genio	dei materiali del genio della piazza .	1	G
		Piacenza			
	37	Direzione artiglier.	delle polveriere del parco d'assedio. n. 2 dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali . . . . . n. 2	4	A
		Piacenza			
	38	Direz. dell'offic. costruz. d'artigl.	dei materiali dell'officina	1	A
	39	21° regg. artigl. da campagna.	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A
Roma		Roma			
	40	Direzione artiglier.	dei magazzini: sulla riva sinistra del Tevere sulla riva destra del Tevere } n. 2 dei magazzini interni della piazza. n. 1	3	A
	41	Id.	delle armi, parti d'armi e buffetterie .	1	A
	42	13° regg. artiglieria	delle polveriere e magazzini esterni .	1	A
	43	Direzione genio	dei magazzini dei materiali: all'esterno della piazza . . . . . . all'interno della piazza	1	G

Segue: ALLEGATO IV.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
Roma	44	Perugia Sotto direz. genio	dei magazzini del materiale	1	G
	45	Foligno 1° regg. artigl. da campagna.	delle polveriere	1	A
Napoli	46	Napoli Direzione genio	del magazzino ai Granili	1	G
	47	Direzione artiglier.	del magazzino ai Granili, di S. Elmo e dell'Arenaccia	1	A
	48	Direzione artiglier.	del magazzino a Portici	1	A
	49	24° regg. artiglier.	del magazzino a Portici	1	A
	50	Gaeta Sezione artiglieria	del magazzino d'artiglieria	1	A
	51	Fontana Liri Ufficio del genio	dei magazzini del materiale	1	G
Bari	52	Taranto Direz. artiglieria	dei magazzini esterni della piazza . .	1	A
	53	Ancona Sezione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza . .	2	A
	54	Aquila 18° regg. artiglier.	del magazzino delle polveri ai Cappuccini	1	A
Palermo	55	Palermo 22° regg. artiglier.	dei materiali nella polveriera di Villagrazia . . . . . n. 1 dei materiali nei magazzini di Caltanissetta . . . . . n. 1	2	A
	56	Messina Direzione artiglier.	dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza . . . . . n. 2 dei magazzini della costa Calabra. n. 1	3	A
	57	Castrogiovanni Sezione artiglieria	dei materiali depositati nella polveriera della Misericordia	1	A
	58	Cagliari Sotto direz. genio	dei magazzini del materiale	1	G

Il Ministro — P. DI SCALEA.

ALLEGATO V.

CONSEGNATARI DEI MATERIALI D'AERONAUTICA.

Ai consegnatari dei materiali d'aeronautica indicati nel seguente elenco è dovuto un soprassoldo continuativo giornaliero di lire 1.

Per ogni gita ai magazzini è altresì dovuto, purchè il percorso fra andata e ritorno sia non minore ai 6 chilometri ed ancorchè superiore ai 20, il rimborso puro e semplice delle spese di trasporto.

Le indennità qui contemplate sono conteggiate a carico del capitolo relativo ai servizi aeronautici militari.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari
Torino	1	3° raggruppamento aeroplani	dei materiali nei magazzini vari	1
Milano	2	2° raggruppamento aeroplani	dei materiali nei magazzini vari	1
»	3	1° raggruppamento aeroplani	dei materiali nei magazzini vari	1
Roma	4	Gruppo aerostieri	dei materiali nei magazzini vari	3
»	5	Gruppo dirigibilisti	dei materiali nei magazzini vari	3
»	6	Direzione tecnica aviazione	dei materiali nei magazzini vari	3
»	7	Istituto speriment. aeronautico	dei materiali nel magazzino di Montecelio.	1
»	8	Stabilimento costr. aeronautiche	dei materiali nel magazzino di Ciampino .	3
»	9	Direzione servizi armam. aeronautici	dei materiali nei magazzini vari	3
»	10	Raggruppamento scuole aviatori	dei materiali nei magazzini vari	1

Il Ministro — P. DI SCALEA.

(Modulo - *Vedasi* ALLEGATO I, n. 1).

DICHIARAZIONE.

. . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . . .

. . . . . (2)

dichiara che per l'incarico avuto il giorno . . . . . .

di recarsi . . . . . .

. . . . . .

per . . . . . .

è partito alle ore . . . (3) dal . . . . . (4)

e alle ore . . . (3) dal . . . . . (5); ne è ripartito alle ore . . . (3)

giungendo alle ore . . . . . (3) al . . . . . (4) . . . . . .

Perciò per compiere il detto servizio ha impiegato ore . . . . . (3)

. . . . . .

. . . . . (6)

. . . . . .

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, conferma l'esattezza della suestesa dichiarazione, e certifica che il servizio non poteva essere compiuto in minor tempo

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . (7)

IL . . . . . (8)

. . . . . (9)

---

(1) Corpo od ufficio cui appartiene chi fa la dichiarazione.

(2) Grado, nome e cognome dell'ufficiale, impiegato o sottufficiale che fa la dichiarazione.

(3) Ore e minuti.

(4) Propria abitazione o ufficio o caserma, ecc., secondo i casi.

(5) Stazione della ferrovia, tramvia, automobile, ecc.

(6) Firma dell'ufficiale, impiegato o sottufficiale che fa la dichiarazione.

(7) Aggiungere, secondo la specialità dei casi, i motivi pei quali l'incarico non poteva effettivamente essere sbrigato in minor tempo, cioè se per esigenze del servizio da compiere, orari, mancanza di mezzi di trasporto più rapidi di quelli fruiti, o impossibilità o non convenienza di servirsene, ecc.

(8) Comandante, direttore, ecc.

(9) Firma dell'ufficiale o funzionario di cui all'annotazione (8).

N. 388. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento delle ritenute da operarsi sull'indennità speciale militare stabilita dalla legge 4 aprile 1922 n. 418.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 10 agosto 1922.

A soluzione di quesiti proposti ed a modificazione di eventuali diverse disposizioni che fossero già state date in proposito, si avvertono le Amministrazioni militari che l'indennità speciale militare stabilta con la legge 4 aprile 1922 n. 418 (circolare 162 *giornale militare* corrente anno), non rivestendo il carattere di assegno fisso, non può essere conteggiata al netto delle ritenute erariali ma bensì al lordo e l'importo di tali ritenute, su di essa eseguite, dev'essere versato in tesoreria direttamente dalle singole amministrazioni, come praticasi per l'indennità caro-viveri insieme alla quale viene spesata a termini della circolare 283 *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro SOLERI.

N. 389. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Adozione del porta moschetto da cavalleria (VI – 1857), anche per l'arma di artiglieria – (con due annesse istruzioni ed una tavola di disegno).** — (Direzione generale artiglieria). — 10 agosto 1922.

In seguito ad ulteriore esame della questione per parte degli organi tecnici competenti e tenuto conto del risultato di appositi esperimenti compiuti, questo Ministero determina di adottare e rendere regolamentare per l'artiglieria da camp. e a cavallo la stessa custodia per moschetto M. 91 da cavall. (VI-1857) presentemente in servizio per l'arma di cavalleria.

Detta custodia, infatti, può egualmente contenere il moschetto M. 91 per T. S. con attacco di fianco, del quale sono armati i reparti di artiglieria delle varie specialità montate, mediante una lieve modificazione nelle dimensioni del tubo. Tale modificazione verrà senz'altro apportata, a cura del competente ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, ai sunti descrittivi ed all'atlante del materiale di artiglieria, perchè rimanga definitivamente modificata in conseguenza la lavorazione delle custodie, che dovranno allestirsi in seguito a nuovo, tanto per la cavalleria come per l'artiglieria.

Intanto, e per le sole custodie già allestite presentemente in distribuzione o ancora da distribuire ai reparti di artiglieria di cui sopra la modifica di dimensioni in parola dovrà essere eseguita per cura diretta dei singoli corpi interessati, col procedimento di dilatazione ad umido indicato nell'istruzione che fa seguito alla presente circolare.

Ad eccezione di tale particolare, il portamoschetto non dovrà subire alcuna altra variante, nè spostamento di parti.

Il portamoschetto è disposto sulla sinistra della sella con le modalità in appresso riportate. E' assicurato per mezzo della *correggia divisa* di sospensione e di un *occhiello* fermatubo.

L'occhiello è analogo a quello esistente nella sella di cavalleria. E' tenuto a posto a mezzo di una striscia di cuoio interposta fra i due passanti esistenti alla sinistra posteriore del cuscinetto sottobanda e cucita al cuscinetto in corrispondenza di quei passanti.

Rimangono in conseguenza abrogate tutte le disposizioni di carattere transitorio riportate nella circolare n. 434 del *giornale militare* 1921 per quanto ha tratto al portamoschetto in questione.

E' soppressa la coreggia di affardellamento del cuscinetto sottobanda di sinistra, per uso di ferma-tubo, contemplata in detta circolare.

I reggimenti provvederanno coi propri mezzi per la sollecita attuazione delle suespresse determinazioni.

E' da tener presente che il moschetto mod. 91 per T. S. non si adatta agevolmente nella custodia se non è provveduto dell'attacco di fianco, di cui è cenno nelle già ricordata circolare n. 434, e della cinghia per moschetto da cavalleria, che tale attacco comporta.

Pertanto, i reggimenti che non abbiano ancora provveduto, dovranno applicare al più presto tale attacco ai moschetti in distribuzione.

Le cinghie di moschetto da cavalleria occorrenti saranno richieste alle competenti direzioni o sezioni staccate di artiglieria della circoscrizione, che in mancanza dovranno rifornirsene presso l'arsenale di costruzione di artiglieria di Torino.

Il Ministro — SOLERI.

Istruzione per eseguire la dilatazione ad umido del tubo del porta-moschetto da cavalleria per renderlo adatto al moschetto mod. 91 T. S. (con una tavola)

Per l'operazione occorre una forma di legno delle dimensioni che risultano dal disegno riportato nell'unita tavola (vedi nota).

Dovrà procedersi come in appresso:

a) scucire il fondello e immergere al tubo fino all'imboccatura in un mastello contenente acqua, lasciandovelo da 1 a 2 ore finchè il cuoio non sia sufficientemente rammollito;

b) togliere il tubo dal bagno; lasciarlo sgocciolare, cospargere quidi la parte interna di polvere di talco ed introdurre la forma di legno, forsandola, finchè il massimo ingrossamento di essa arrivi all'imboccatura nella posizione indicata nel disegno;

c) lasciare il tubo appeso per la cinghia in luogo ventilato e all'ombra finchè il cuoio sia completamente asciutto;

d) togliere la forma dal tubo con un colpo di mazzuolo, ricucire il fondello.

NB. — Si dà alla forma una lunghezza superiore a quella del tubo affinchè l'estremità piccola ne sporga fuori. In tale modo con un colpo di mazzuolo è possibile estrarre con facilità la forma stessa.

Per questo scopo si rende necessario scucire il fondello.

Istruzione sul modo di portare il moschetto sulla sella del personale montato delle batterie da campagna ed a cavallo

In massima il moschetto si porta appeso alla parte sinistra dell'arco posteriore della sella mediante l'apposito porta-moschetto.

Il moschetto sta nel porta-moschetto con la bocca in basso, fusto di piatto contro la sella, canna indietro. E' tenuto fermo per mezzo del cappuccio, il quale avvolge il congegno di chiusura ed è chiuso con l'apposito bottone e correggia.

Per assicurare il porta-moschetto alla sella affardellata si introduce l'estremità del tubo nello spacco orizzontale della bisaccia e lo si spinge in basso facendolo passare nell'occhiello formato della correggia ferma tubo del cuscinetto sottobanda della sella; si fa passare il riscontro del porta tubo attorno alla parte inferiore dell'arco e si affibbia alla rispettiva correggia.

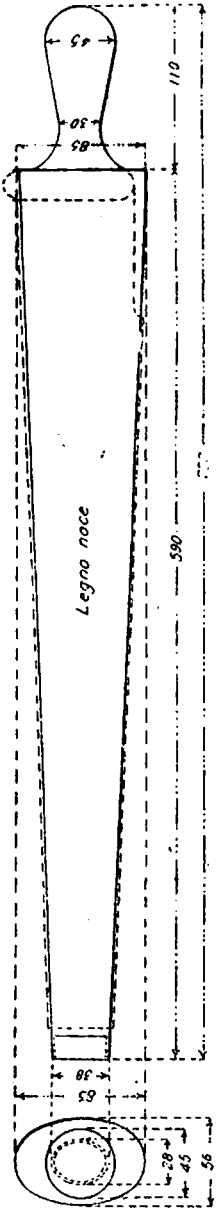
Il tubo è ben sistemato quando l'apertura del cappuccio è all'infuori (spacco del serbatoio in avanti) e l'orlo della bocca del tubo esce di un centimetro dallo spacco orizzontale della bisaccia.

Il portamoschetto si adatta sulla sella prima di montare e lo si toglie prima di dissellare.

Il Ministro — SOLERI.

Tavola indicante la forma di legno

per allargare il tubo del Porta-moschetto Mod. 1891 da Cavalleria (secondo istruzione)



N. 390. — CONCORSI. — **Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio reclutamento). — 10 agosto 1922.

A parziale modificazione della circolare 291 del *giornale militare* corrente anno, il colonnello in servizio di Stato Maggiore Foschini cav. Francesco sarà sostituito nella carica di presidente della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti al suddetto concorso, dal colonnello in servizio di Stato Maggiore Bertini cav. Francesco.

Il Ministro — SOLERI.

N. 391. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni relative alle consegne di materiali residuati dalla guerra effettuate dagli enti militari alla direzione generale delle FF. SS. pel servizio dell'elettrificazione.** — (Ufficio ordinamento e coordinamento). — 10 agosto 1922.

Si invitano tutti gli enti consegnatari dei materiali residuati dalla guerra a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato - Comitato liquidatore delle gestioni di guerra) un completo elenco dei materiali consegnati, a tutto il 31 luglio corrente, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato pel servizio dell'elettrificazione, senza il pagamento del corrispondente importo.

Da tale elenco ,da trasmettersi anche se negativo, entro il 31 agosto p. v., dovranno essere esclusi solo quei materiali ceduti pel tramite dei cessati consorzi vendita rame, zinco e loro leghe e impianti e materiali elettrici, fino alla data del loro scioglimento, avvenuto, pel primo, il 28 febbraio dell'anno in corso e, pel secondo, il 30 giugno p. p. Ciascuna partita dovrà indicare la voce di listino a cui la merce ceduta può essere assegnata o, in mancanza della quotazione in detta pubblicazione, il prezzo stabilito dalla competente commissione tecnico-amministrativa.

Dal 1° agosto in poi qualsiasi cessione, fatta al predetto servizio, senza pagamento, dovrà essere segnalata, di volta in volta, con lettera di ufficio, al predetto comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

Il Ministro — SOLERI.

N. 392. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 agosto 1922.

1. Allo scopo di completare la cultura tecnico-professionale dei capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra, il Ministero è venuto nella determinazione di far loro frequentare un corso speciale spesso la scuola militare di Parma.

2. Il 1° corso speciale avrà inizio il 1° ottobre p. v. ed avrà la durata di mesi 4. Esso si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento, edizione 1921, pubblicata dalla direzione superiore delle scuole, salvo per quanto riguarda i programmi d'insegnamento, che verranno ulteriormente precisati.

Inoltre al paragrafo XII, ultima riga, pagina 6 delle predette norme, invece di « Arte Militare », dovrà intendersi « Servizi di Commissariato in pace e in guerra ».

Al corso di cui trattasi dovranno prendere parte i capitani commissari in S. A. P. reclutati in seguito a concorso bandito con la circolare 22 *giornale militare* 1915, e precisamente i seguenti:

1. STRAZIOTA Gaetano.
2. EGIDI Valfrido.
3. DELITALA Gonario.
4. FAZI Fazio.
5. NARDI Attilio.
6. PAOLETTI Carlo.
7. BARBERIS Luigi.
8. ALVERGNA Giuseppe.
9. SCOGNAMILLO Luigi.
10. MANGIAMELI Antonio.
11. SIROLLI Erasmo.
12. NANI Renato.
13. LAZZARE Angelo.
14. BASILE Pietro.
15. GERARD Pietro.
16. BACCARINI Antonio.
17. RISI Antonio.
18. GRILLO Salvatore.
19. VIEZZOLI Giulio.
20. ZUNINO Giuseppe.
21. TINELLI nob. Ferdinando.
22. ANTONUCCI Carlo.
23. MASTROPAOLO Domenico.
24. CONTI Nestore.
25. BONAJUTO Antonino.
26. GRASSI Salvatore.
27. CARLINO Raffaele.
28. LA FERLA Arturo.
29. DE ROSA Nicola.
30. CIMINO Enzo.
31. COSTA Francesco.
32. SORTINO Alfonso.
33. PALOMBA Mario.
34 OCCHIPINTI Giuseppe.
35. ROBBA Giuseppe.
36. D'ADAMO Donato.
37. MARACCI Alberto.
38. RADOGNA Domenico.
39. FEDELE Giuseppe.
40. GIOVANNELLI Girolamo.
41. RUSSO Luigi.
42. PIERI Pellegrino.
43. CAPPELLI Giacomo.
44. PARISIO Domenico.

3. E' dispensato dall'intervenire al corso di cui trattasi l'ufficiale commissario attualmente in Eritrea.

4. I rimanenti capitani commissari, quelli cioè con anzianità 28 marzo 1918, frequenteranno un successivo corso che avrà inizio in epoca che questo Ministero si riserva di render nota a tempo opportuno. A questo secondo corso prenderanno parte i capitani di cui al precedente n. 2 che per qualsiasi ragione non abbiano potuto frequentare il I corso.

5. Per gli ufficiali ammessi al corso di cui trattesi la frequenza non è obbligatoria. Gli ufficiali frequentatori si presenteranno al comando della scuola di Parma il 30 settembre p. v.

Gli ufficiali non frequentatori si presenteranno allo stesso comando il 15 gennaio 1923 per sostenere gli esami. Ad essi sarà concessa immediatamente prima di tale epoca una licenza speciale di giorni 15.

6 Agli ufficiali commissari frequentatori sarà fatto, per quanto riguarda l'alloggio, il trattamento di cui alla circolare 177 del *giornale militare* 1920.

Essi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi od uffici, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al Comando della scuola di Parma non oltre il 25 di ciascun mese. Solo gli ufficiali che porteranno con loro la famiglia si faranno seguire dall'attendente.

8. Per il 31 agosto p. v. i direttori di commissariato di corpo d'armata trasmetteranno direttamente all'ispettorato dei servizi di commissariato:

a) l'elenco degli ufficiali commissari che non potranno frequentare il corso, perchè in aspettativa alla data del 1° ottobre;

b) le domande degli ufficiali che desiderano essere dispensati dalla frequenza e di presentarsi soltanto gli esami finali. Tali domande dovranno essere redatte secondo le modalità fissate dalla circolare 81 *giornale militare* c. a. (pagina 177);

c) le domande degli ufficiali che, *per eccezionali motivi di servizio*, chiedono il rinvio al secondo corso.

Sulle domande di cui ai parag. *b*, *c*, le varie autorità gerarchiche dovranno esprimere il loro parere;

d) l'elenco degli ufficiali frequentatori.

L'ispettorato dei servizi di commissariato, dopo avere espresso il proprio parere sulle domande di cui ai comma *b*) e *c*) e vistati gli elenchi *a*) e d), trasmetterà con la massima sollecitudine tutti i documenti stessi alla direzione generale personale ufficiali, per le ulteriori e definitive decisioni.

L'elenco degli ufficiali ammessi come frequentatori, o non frequentatori o rinviati al secondo corso, sarà pubblicato in tempo opportuno sul *giornale militare*.

Il Ministro — SOLERI.

N. 393. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile, di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080** (1). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 agosto 1922.

Viene fatto il quesito se, in base al n. 6 della circolare 267-1922 (concernente la corresponsione dell'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080), spetti l'assegno medesimo anche agli ufficiali che sono stati *assunti in servizio civile per il tramite dell'opera nazionale dei combattenti*, presso i magazzini statali grano (già commissioni cereali).

La disposizione, di cui al n. 6 della citata circolare 267, riguarda solo ed esclusivamente gli ufficiali *richiamati o trattenuti alle armi da questo Ministero* per il servizio degli approvvigionamenti. Quindi ne sono esclusi, in modo assoluto e tassativo, gli ufficiali delle categorie in congedo assunti in servizio civile per il tramite dell'opera nazionale dei combattenti; ai quali pertanto non può corrispondersi l'assegno temporaneo per effetto della predetta disposizione.

Il Ministro — SOLERI.

---

(1) Circolare 451-1921.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36, anno 1922, circolare 357:

A pagina 758 colonna 2 depennare il tenente *Bonolis* Roberto, distretto militare Teramo.

A pagina 760 colonna 2 depennare il tenente *Grasso* Nicola 47 fanteria.

A pagina 760 colonna 1 aggiungere dopo il capitano De Luca Quinto il pari grado *De Renzi* Edmondo, assegnato Ministero guerra.

A pagina 760 colonna 2 aggiungere dopo il capitano Gandini Antonio il parigrado *Guerri* Stanislao, 69 fanteria e *Gattagrisa* Vincenzo assegnato Tribunale militare di Bari.

A pagina 762 colonna 2 depennare il tenente *Salerno* Rocco, distretto Trapani.

A pagina 763 colonna 2 aggiungere dopo il capitano Zuco Pietro il tenente *Zarotti* Alberto, assegnato Comando brigata Avellino.

A pagina 763 colonna 1 depennare il tenente *Tonucci* Alberto, del 91 fanteria.

A pagina 764 colonna 1 aggiungere dopo il tenente *Carloni* Tito il parigrado *Cerretti* Mario, assegnato Comando corpo d'armata Roma.

A pagina 764 colonna 2 aggiungere dopo il tenente Fongoli Vittorio i parigradi *Fallace* Carlo, assegnato Tribunale militare Bari e *Felici* Ercole, assegnato 8 Divisione fanteria

A pagina 765 colonna 2 depennare il tenente *Moscardelli* Giuseppe 232 fanteria.

A pagina 765 a colonna 1 *invece di*: ten. Gagliardi Giovanni distretto militare Forlì *leggasi*: ten. Gagliardi Giovanni 11 fanteria.

A pagina 766 colonna 1 depennare il tenente *Moroni* Armando, scuola allievi ufficiali Torino

A pagina 767 colonna 1 aggiungere dopo il tenente Trucchetti Renato il tenente *Tonucci* Alberto, 94 fanteria.

A pagina 768 colonna 1 depennare il tenente *Almanza* G. Battista, 21 campagna.

A pagina 768 colonna 2 aggiungere dopo il tenente Bozzoni Enrico il parigrado *Bonardi* Vittorio, assegnato Ministero guerra.

A pagina 769 colonna 2 aggiungere dopo tenente Del Duce Francesco i parigradi *De Martino* Salvatore, 12 campagna e *D'Alfonso* Amedeo, assegnato sezione staccata artiglieria Firenze.

A pagina 770 colonna 1 depennare il tenente *Gila* Ottavio 2 artigliaria campagna.

A pagina 771 colonna 1 aggiungere dopo il tenente Rossini Mariano il parigrado *Rosati* Arnaldo, 15 artiglieria campagna.

A pagina 771 colonna 1 aggiungere dopo il tenente Begliuti Guido il parigrado *Brunelli* Giulio, gruppo dirigibilisti.

Dispensa 36, anno 1922, circolare 356.

A pagina 757, colonna 2 *invece di*: Ferrari Dante *leggasi*: Ferrari Carlo.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(651) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª **1922** 18 Agosto

N. 394 - **17 agosto 1922.** ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 847

» 395 - **17 agosto 1922.** — CONCORSI. — Concorso al premio Henry . *Pag.* 848

» 396 - **17 agosto 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare di Firenze. . . . . *Pag.* 848

» 397 - **17 agosto 1922.** ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme e criteri nuovi da seguire nella compilazione e nell'inoltro di proposte di onorificenze cavalleresche . . . . . *Pag.* 848

» 398 - **17 agosto 1922.** — RECLUTAMENTO. — Attuazione - limitatamente ai militari con ferma ordinaria - della chiamata alle armi indetta colla circolare n. 313 del *giornale militare* 1922 e poi rinviata colla successiva circolare n. 343 . . *Pag.* 849

» 399 - **17 agosto 1922.** — RECLUTAMENTO. — Concessione dei mezzi di trasporto gratuiti o semigratuiti per il rimpatrio di reclute indigenti provenienti dall'estero. *Pag.* 857

» 400 - **17 agosto 1922.** — SERVIZIO AERONAUTICO. Riassunzione di ufficiali subalterni osservatori dall'aeroplano in servizio aeronavigante . . . *Pag.* 858

» 401 - **17 agosto 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P. *Pag.* 858

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 859

Circolare N. **394.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito). — 17 agosto 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Salerno — Tenenza di Agropoli.

Comandi soppressi.

Legione Salerno — Tenenza di Rutino.

Il Ministro — SOLERI.

N. **395.** — CONCORSI. — **Concorso al premio Henry.** — (Servizio del genio). — 17 agosto 1922.

A senso di quanto dispone l'ultimo alinea della circolare n. 7 del *giornale militare* corrente anno si pubblicano i motti distintivi dei lavori pervenuti in tempo utile per prender parte al concorso che forma oggetto della circolare medesima. Essi sono:

1° Senectus.
2° Alpes Italiae Arces.
3° Festina Lente.
4° Ignis in corde et totum pro Patria.
5° Guarda la mia virtù s'ella è possente.

Il Ministro — SOLERI.

N. **396.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare di Firenze.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Reparto operazioni – Ufficio addestramento). — 17 agosto 1922.

A modificazione delle disposizioni emanate con la circolare 354 del *giornale militare* corrente anno, riguardante gli ufficiali che verranno ammessi nel mese di ottobre p. v. a frequentare il corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare, avvertesi che gli ufficiali stessi, anzichè *comandati*, debbono intendersi *assegnati*, a senso del n. 2 della circolare 333 del 1921, e ciò in conformità di quanto venne costantemente praticato fino ad ora.

In conseguenza i corpi interessati trasmetteranno, a suo tempo, i relativi conti individuali e lo specchio degli assegni all'Istituto geografico militare, il quale dal 1° ottobre dovrà amministrare gli ufficiali ammessi.

Il Ministro — SOLERI

N. **397.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme e criteri nuovi da seguire nella compilazione e nell'inoltro di proposte di onorificenze cavalleresche.** — (Gabinetto del ministro). — 17 agosto 1922.

Poichè, nonostante le disposizioni di cui alla circolare n. 140 del *giornale militare* c. a., anche in occasione della distribuzione di onorificenze del giugno u. s. (festa dello Statuto) il numero delle proposte pervenute al Ministero è stato ingentissimo e non si sono presentati per nulla attenuati o attenuabili gl'inconvenienti, inerenti al sistema praticato, che si ebbe già motivo di lamentare, il Ministero ha dovuto avvisare a mezzi più radicali per ottenere lo scopo prefissosi.

Pertanto, fermi rimanendo i criteri di massima che, circa la compilazione delle proposte di onorificenze cavalleresche, furono fissati con la citata circolare n. 140 del *giornale militare* c. a. e alla cui rigida applicazione si richiamano tutte le autorità militari, il Ministero, a modificazione di ogni altra precedente norma stabilita in materia, determina quanto appresso:

1° I comandi di corpo d'armata non dovranno più, via via che le ricevono dai comandi dipendenti, inoltrare al Ministero le proposte di onorificenze cavalleresche, ma dovranno tutte trattenerle, per procedere, a tempo debito, ad una prima rigorosa selezione delle proposte stesse;

2° Avuto riguardo alla vigente consuetudine, per la quale in ciascun anno vengono normalmente promosse due distribuzioni collettive di onorificenze per il titolo di speciali benemerenze, di cui l'una nella ricorrenza del capo d'anno e l'altra nella ricorrenza della festa dello Statuto, si autorizza ciascun comando di corpo d'armata ad inoltrare al Ministero, annualmente, non più di cinquanta proposte complessivamente pei due ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (venticinque proposte per ogni semestre);

3° I comandi, servizi, enti militari e civili non dipendenti dai corpi d'armata (ad es. gli uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra; il comando generale dell'arma dei CC. RR.; il tribunale supremo di guerra e marina; la direzione superiore delle scuole; la presidenza della croce rossa, ecc.) dovranno anch'essi attenersi alle norme restrittive sopra riportate, proporzionando il numero delle proposte da inviare, in ragione della rispettiva entità, a quello fissato per i comandi di corpo d'armata;

4° Le proposte dovranno essere trasmesse al Ministero semestralmente in una sola volta, non più tardi del 30 aprile quelle che si riferiscono alla distribuzione dello Statuto, non più tardi del 30 novembre quelle relative alla distribuzione del capo d'anno;

5° Verranno restituite ai comandi di corpo d'armata, con una semplice annotazione che faccia riferimento alla presente circolare, tutte quelle proposte di onorificenze cavalleresche, che non poterono essere esaminate dal Ministero per la distribuzione dello Statuto, perchè giunte tardivamente. I comandi di corpo d'armata le vaglieranno, a momento opportuno, in concorso con le altre che giungeranno in seguito, per la scelta di quelle che dovranno essere comprese nel numero massimo prefissato.

6° Tutte le altre proposte già inoltrate al Ministero e che non figurarono accolte in alcuna precedente distribuzione devono intendersi decadute e inefficaci.

7° Il Ministero lascia facoltà a ciascun comando di corpo d'armata di regolare come meglio creda, nell'ambito della propria giurisdizione, l'inoltro delle proposte da parte dei comandi dipendenti.

Il Ministro — SOLERI.

N. 398. — RECLUTAMENTO. — **Attuazione – limitatamente ai militari con ferma ordinaria – della chiamata alle armi indetta colla circolare n. 313 del giornale militare 1922 e poi rinviata colla successiva circolare n. 343.** – (Direzione generale leva e truppa). — 17 agosto 1922.

1. Questo Ministero determina che la chiamata alle armi indetta con la circolare n. 313 del 1922 e che fu rinviata ad epoca da determinarsi con la successiva circolare n. 343 stesso anno, abbia inizio a datare dal 4 settembre p. v., avvertendo che questa data *vale anche per le reclute delle nuove provincie* e che dalla chiamata *dovranno* per ora *essere escluse le reclute con ferma ridotta (tre mesi) sia delle antiche che delle nuove provincie.*

2. Per effetto di questa esclusione non trovano, naturalmente, più applicazione le disposizioni contenute nella citata circolare n. 313 che si riferiscono alle reclute con ferma ridotta e cioè quelle di cui al n. 1, lettera *b*), al n. 5, al n. 36. Sarà cura dei comandi di distretto militare di far pubblicare il manifesto per la chiamata, con le norme consuete, nella nuova forma di cui all'annesso allegato.

3. Parimenti per lo spostamento della data di chiamata non hanno più ragione d'essere il n. 19 ed il n. 22 della circolare n. 313 e dovrà essere portata al 10 settembre p. v. la decorrenza della licenza di cui al n. 33 della circolare stessa.

4. Agli istituti accennati nel n. 18 della circolare n. 313 che dànno titolo a fruire del ritardo del servizio agli allievi missionari, dovranno essere aggiunti i seguenti:

Convento dei frati minori di Santa Lucia, in Vicenza;

Collegio dei missionari del Sacro Cuore, in Roma (via della Sapienza, n. 32).

5. In aggiunta a quanto dispone il n. 33 della circolare 313 dovrà tenersi presente che il titolo della compiuta istruzione premilitare deve essere fatto valere all'atto dell'assegnazione delle reclute e non dopo allo scopo di ottenere trasferimento di corpo.

6. Gli ultimi due periodi del n. 43 della circolare 313 debbono considerarsi soppressi e sostituiti con i seguenti:

« I distretti che dovranno fornire reclute alle unità d'artiglieria pesante e pesante campale, controaerei e da costa cureranno di dare al completo la quota fissata per gli automobilisti ».

« Il numero degli analfabeti da assegnarsi alle varie specialità dell'arma d'artiglieria non dovrà superare l'aliquota media del 30 per cento in rapporto alle quote fissate dalle tabelle. Il 15 per cento dovrà essere di operai vari, a preferenza meccanici ».

7. Avvenuta l'assegnazione delle reclute, i comandi dei distretti avranno cura di segnalare al Ministero (Comando superiore d'aeronautica):

1° Il numero delle reclute assegnate all'arma aeronautica;

2° Il numero delle reclute che abbiano chiesta tale assegnazione senza ottenerla, specificando per ciascuna i motivi dell'esclusione.

8. Quei distretti che secondo la tabella di assegnazione dovrebbero avviare reclute a Ciampino pel battaglione radiotelegrafisti, le avvieranno a Roma (caserma Monte Mario).

Tutti i distretti (meno quelli delle nuove provincie) assegneranno al reggimento di cavalleria indicato nella rispettiva tabella di assegnazione cinque reclute in più della quota loro fissata.

I distretti che devono fornire reclute al 19° reggimento fanteria, anzichè avviarle metà a Cosenza e metà a Catanzaro, le avvieranno tutte, per la vestizione, alla sede del deposito del 48 fanteria in Catanzaro.

Quelli che devono fornire reclute al 59° reggimento fanteria, le avvieranno al deposito in Frosinone, anzichè a Velletri.

9. A modificazione e a complemento delle disposizioni accennate nel n. 64 della circolare 313, allo scopo di ovviare ad inconvenienti segnalati al Ministero, si determina:

a) per ogni brigata che abbia ambedue i reggimenti nella stessa sede deve inviarsi ai distretti un solo drappello col compito di ricevere e portare a destinazione le reclute di ambedue i reggimenti.

E' lasciata ai comandi di corpo d'armata la facoltà di adottare lo stesso provvedimento anche nel caso che i due reggimenti siano stanziati in località non molto distanti fra loro;

b) tanto gli ufficiali che il personale di truppa incaricati del ricevimento delle reclute presso i distretti e del susseguente loro accompagnamento ai corpi devono presentarsi ai distretti stessi solo 48 ore prima della partenza da essi dei drappelli delle reclute, analogamente a quanto fu disposto per le reclute della classe 1893 (circolare 322 *giornale militare* 1913);

c) tenuto conto delle necessità dei distretti, tutte le operazioni precedenti all'invio delle reclute ai corpi devono essere disimpegnate da personale tratto dai rispettivi presidi.

10. Le tabelle numeriche di assegnazione di cui è cenno nel n. 30 della circolare 313 restano in massima invariate. Per qualche parziale modificazione che dovrà essere introdotta in alcuna di esse, il Ministero farà opportune comunicazioni ai distretti interessati.

11. Infine i distretti debbono tener presente che le operazioni di chiamata dovranno svolgersi entro sette giorni nelle antiche provincie ed entro venti giorni nelle nuove.

Il Ministro — SOLERI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute con ferma ordinaria nate nel secondo semestre dell'anno 1902 e di quelle delle classi 1901 e 1902 con ferma ordinaria appartenenti alle nuove provincie.

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamati alle armi e dovranno presentarsi a questo distretto militare nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto:

a) i giovani arruolati con ferma ordinaria durante la leva sulla classe 1902 i quali non siano stati chiamati alle armi colla precedente circolare n. 645 del *giornale militare* 1921, perchè nati nel secondo semestre 1902 o perchè arruolati dopo la detta chiamata;

b) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

c) tutti coloro che siano stati ammessi a ritardare il servizio militare fino alla chiamata alle armi dei nati nel 2° semestre del 1902;

d) i giovani pertinenti alle nuove provincie arruolati con ferma ordinaria durante la leva sulle classi 1901 e 1902.

2. Dalla chiamata sono per ora esclusi i militari con ferma ridotta (3 mesi) ed i residenti all'estero, fatta eccezione per coloro ai quali sia stato rilasciato il passaporto con scadenza all'epoca della presente chiamata.

3. Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tale termine, fino a studi ultimati quelli dei militari chiamati che comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno (compresi gli inscritti per il conseguimento di diploma a titolo di particolare coltura scientifica) o di uno dei seguenti istituti superiori:

R. politecnico di Torino;
R. scuola politecnica di Napoli;
RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma;
R. istituto tecnico superiore di Milano;
R. scuola superiore navale di Genova e R. istituto superiore navale di Napoli;
R. scuola superiore di costruzione navale di Trieste;
R. accademia scientifico-letteraria di Milano;
R. istituto di studi superiori di Firenze;

R. istituto di scienze sociali di Firenze;
R. istituto orientale di Napoli;
RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Napoli, Torino e Milano;
RR. scuole superiori di agraria di Milano e Portici;
R. stazione sperimentale per l'industria degli oli e dei grassi in Milano;
R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia;
Corsi agrari per colonizzatori italiani;
RR. scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Torino e Bari;
Istituto superiore forestale nazionale di Firenze;
RR. istituti superiori di studi commerciali in Roma, Napoli e Trieste (Fondazione Revoltella);
Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano;
R. scuola superiore di architettura di Roma;
RR. istituti e accademie di belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino, Urbino e Venezia (limitatamente ai *corsi speciali* od al *corso medio*, secondo periodo del *corso comune*);
RR. istituti, conservatori e licei musicali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pesaro e Roma;
Civico liceo musicale Benedetto Marcello di Venezia e Civico liceo musicale di Bologna;
Conservatori di musica « Giuseppe Tartini » e « Giuseppe Verdi » di Trieste;
Istituto provinciale di belle arti di Siena (solo gli inscritti nei corsi superiori di architettura);
Accademia di belle arti di Perugia (solo gli inscritti ai corsi speciali);
Scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;
RR. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

Per ottenere il ritardo dovrà presentarsi a questo comando apposita domanda in carta da bollo da L. 2 firmata dal militare interessato e corredata dal foglio di congedo provvisorio, dal certificato di studi, dal libretto di tiro a segno oppure dalla dichiarazione del sindaco del comune di domicilio attestante che negli ultimi 12 mesi il militare stesso ha risieduto in località dove non era da due anni almeno istituito tiro a segno.

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato di iscrizione all'anno accademico 1921-1922. Potrà accordarsi il ritardo anche a coloro che presentino il certificato di iscrizione all'anno accademico 1922-1923.

Dall'obbligo del requisito del tiro a segno sono escluse le reclute pertinenti alle nuove provincie in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il tiro a segno nazionale.

Inoltre è concesso il ritardo agli aspiranti di farmacia pertinenti alle nuove provincie ammessi alla pratica preuniversitaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico. Detta condizione dovrà essere comprovata con attestazione da rilasciarsi dai RR. commissariati civili.

4. Possono anche essere ammessi al ritardo del servizio militare gli studenti dell'ultimo corso di scuole medie di grado superiore ed assimilate dell'anno scolastico 1921-1922, nonchè i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie. Si avverte che istituti da considerarsi assimilati a dette scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici e nautici, scuole normali e corsi magistrali) agli effetti dell'oradetta concessione sono i seguenti:

Istituto agricolo coloniale di Firenze;
RR. scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania;
Scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera;
RR. istituti commerciali di Milano, Brescia, Bologna, Bari, Firenze, Biella, Roma, Torino, Napoli, Salerno, Feltre e Palermo;
Istituti commerciali di Bra, Caserta e Carrara;
R. accademia di commercio di Trieste;
R. accademia di commercio di Trento;
RR. scuole industriali di 3° grado (Novara: R. istituto industriale « Omar »;

Vicenza: R. istituto industriale nazionale «Alessandro Rossi»; Roma: R. istituto nazionale di istruzione professionale; Fermo: R. istituto industriale nazionale; Foggia: R. istituto industriale «Saverio Altamura»; Reggio Calabria: R. Istituto industriale; Messina: R. istituto industriale; Napoli: R. istituto industriale «Alessandro Volta»).

R. scuola industriale di Trieste (sezioni superiori di edilizia e meccanica);

R. istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino:

R. istituto professionale «Lorenzo Cobianchi» in Intra;

R. istituto professionale «Quintino Sella» in Biella;

R. istituto di setificio in Como;

R. scuola di tintoria in Prato;

R. scuola di ceramica in Faenza;

R. istituto professionale per le industrie tessili in Napoli;

RR. istituti artistico-industriali di Napoli, Firenze e Venezia.

Istituto industriale «Giacomo Feltrinelli» di Milano.

R. istituto nautico di Lussimpiccolo;

R. accademia nautica di Trieste.

RR. scuole industriali di Bergamo.

Le modalità per ottenere il ritardo sono quelle stesse di cui al precedente n. 3.

Del ritardo previsto dal presente numero potranno valersi anche le reclute delle nuove provincie arruolate durante la leva sulle classi 1901 e 1902, qualunque sia il loro anno di nascita.

5. Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università o di istituti stranieri, che siano da considerarsi come assimilati alle università od istituti del Regno indicati nei precedenti numeri 3 e 4. E' riservato al Ministero della guerra il riconoscimento della validità dei titoli conseguiti in istituti stranieri.

6. Sono infine ammessi al ritardo del servizio sino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, gli allievi interni degli istituti religiosi riconosciuti preparatori per le missioni all'estero.

7. Spesso è accaduto che studenti di cui ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 6 siano involontariamente incorsi nella diserzione per aver creduto che la qualità di studente importasse di per sè la concessione del ritardo del servizio. *Essi sono invece obbligati a compiere nel tempo e nei modi sopra cennati* tutti gli atti occorrenti a far riconoscere il titolo al beneficio del ritardo. Annualmente devono poi comprovare a questo Comando, sotto pena di essere dichiarati disertori, di perdurare nelle condizioni per cui ottennero il ritardo, come del resto è espressamente avvertito nel foglio di congedo illimitato che viene loro rilasciato.

8. Le reclute che sono indispensabilmente necessarie al governo di un'azienda o stabilimento al quale attendano per conto proprio o della propria famiglia possono ottenere il rinvio alla chiamata alle armi della classe 1903, facendone domanda in carta bollata da lire una a questo comando possibilmente qualche giorno prima della chiamata, o, tutt'al più, durante la permanenza presso questo distretto militare in attesa della partenza per i corpi.

9. Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) libretto di tiro, dal quale risulti il compimento delle prescritte lezioni o almeno la iscrizione a una società di tiro a segno nazionale;

c) certificato del sindaco dal quale, specie in relazione alla composizione della famiglia, risulti che la presenza della recluta sia indispensabilmente necessaria per il governo dell'azienda o stabilimento;

d) certificato della Camera di commercio il quale attesti, dal punto di vista del funzionamento della azienda o stabilimento, che l'opera della recluta è effettivamente indispensabile, mancando il modo di sostituirla.

Per le reclute addette ad aziende agricole il predetto certificato dovrà essere rilasciato dai direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, ovvero dai RR. commissariati civili se si tratti di reclute pertinenti alle nuove provincie.

Le domande presentate sprovviste di qualcuno dei detti documenti o pervenute dopo la partenza per i corpi non avranno corso.

10. Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi nel R. esercito o nella R. marina semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne *dipenda da fatto di leva* e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

11. Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nella R. guardia di finanza, nella R. guardia per la P. S., negli agenti di custodia delle carceri, purchè appartengano a classi che si trovino sotto le armi nel R. esercito o nella R. marina per fatto di leva.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza e quelli in attesa di atti medico-legali ai fini della pensione di guerra.

12. Si rammenta che sono aboliti il volontariato d'un anno e le surrogazioni di fratello.

13. Le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

14. Potranno inoltre essere rinviate alla prima chiamata alle armi dei nati nel 1905 quelle reclute che, mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza, provino che sono in corso le pratiche per la concessione di pensione privilegiata ad un loro fratello mutilato di guerra, sempre quando però le autorità di leva dichiarino che dalla concessione di tale pensione le reclute stesse conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

15. Le reclute che presenteranno al comando del distretto militare il certificato rilasciato dal comando del corpo d'armata o della divisione militare il quale attesti che hanno frequentato con diligenza e profitto il corso d'istruzione premilitare hanno facoltà di designare l'arma ed il corpo nel quale preferirebbero prestar servizio, per quel conto che potrà esserne tenuto, in relazione ai loro requisiti e compatibilmente con le esigenze del servizio. Si tenga presente che il titolo della compiuta istruzione premilitare deve esser fatto valere all'atto dell'assegnazione delle reclute e non dopo con lo scopo di ottenere trasferimenti di corpo.

Esse potranno altresì ottenere da questo distretto militare una licenza di trenta giorni, senza assegni, decorrente dal 10 settembre p. v.

16. Le reclute che intendono essere ammesse nell'arma dei RR. carabinieri sia come effettivi, sia come ausiliari, nel corpo della R. guardia di finanza o nella R. guardia per la P. S. dovranno farne domanda a questo distretto militare dal quale saranno loro fatte note le modalità per tale ammissione e i vantaggi che ne derivano.

Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri reali è di tre anni per gli effettivi e di due anni per gli ausiliari.

17. Le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, dovranno farne domanda a questo distretto militare in carta da bollo da lire una, ed unirvi i documenti seguenti:

a) foglio di congedo provvisorio;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole (salvo i casi in cui è concesso l'arruolamento degli aventi famiglia propria);

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese, dal sindaco del comune di domicilio.

18. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato e del documento col quale conseguirono l'applicazione della tariffa militare o ridotta sulle ferrovie e sulle linee di navigazione.

19. Le reclute che eventualmente vengano inviate in licenza in attesa della partenza per il corpo **hanno obbligo di ripresentarsi a questo comando esattamente nel giorno stabilito. Qualora non vi ottemperino, dovrà essere prorogato il loro congedamento di tanto quanto avranno ritardato e verrà loro addebitata la spesa pel viaggio che eventualmente dovessero compiere isolatamente per raggiungere la loro definitiva destinazione: ciò senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare.**

20. Le reclute aspiranti all'assegnazione a corpi speciali del R. Esercito dovranno tener pronti per presentarli subito a questo comando i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officine o stabilimenti e vidimati dalla autorità competente.

21. Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno in ogni caso presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

22. Le reclute che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 8.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie e sulle linee automobilistiche per quelle che non possono fruire delle linee ferroviarie o tramviarie, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 8 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata nel viaggio.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 8.

23. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida giustificazione il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

Coloro che non si presentassero potranno essere tradotti a questo Comando dall'arma dei carabinieri reali e, ritardando oltre i cinque giorni, saranno dichiarati disertori.

COMUNI (1)	CIRCONDARI o distretti amministrativi ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del Comune (3)	GIORNI d'arrivo al distretto (4)

. . . . . *addì* . . . . . 1922.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

. . . . . .

N. 399. — RECLUTAMENTO. — **Concessione dei mezzi di trasporto gratuiti o semigratuiti per il rimpatrio di reclute indigenti provenienti dall'estero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 agosto 1922.

Perchè possa esser tenuto presente nella eventualità di concessioni di trasporti gratuiti o semigratuiti a nazionali indigenti ai sensi della Istruzione per il servizio della leva all'estero (§§ 151 a 158) questo Ministero crede conveniente riprodurre qui di seguito il decreto commissariale 29 giugno 1922 (stato pubblicato nella *gazzetta ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1922) che stabilisce il prezzo da corrispondersi alle compagnie vettrici di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatrino per disposizione o per richiesta di un R. agente diplomatico o consolare.

Ad ogni buon fine si ricorda che le proposte di concessione dei mezzi di viaggio fatte dalle autorità diplomatiche e consolari giusta il § 157 della già citata Istruzione, richiedono una esplicita preventiva approvazione da parte del Ministero della guerra dovendo la spesa per le concessioni stesse essere contenuta nei limiti dei fondi stanziati in bilancio per le spese di leva.

Il Ministro — SOLERI.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE.

Visto l'art. 30 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919 n. 2205;

Visto l'art. 81 del regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901 n. 23 sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901 n. 375;

Considerata l'opportunità di ridurre la diaria giornaliera per il rimpatrio degli indigenti dato il diminuito costo delle spese di vitto e di quelle inerenti al trasporto per i viaggi di ritorno;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo da corrispondersi alle compagnie vettrici di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri per disposizione o per richiesta di un agente diplomatico o consolare viene stabilito in lire 15 al giorno a persona compreso il vitto.

Per i fanciulli di età superiore ai tre anni ed inferiori ai 12 anni la quota giornaliera sarà di lire 3.

Il trasporto dei fanciulli sotto i tre anni sarà fatto gratuitamente.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio dell'anno 1922.

Il presete decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 giugno 1922.

DE MICHELIS.

N. **400.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Riassunzione di ufficiali subalterni osservatori dall'aeroplano in servizio aeronavigante.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 17 agosto 1922.

Il Ministero, in relazione ai bisogni dell'arma aeronautica, stabilisce quanto appresso:

Gli ufficiali subalterni in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio già osservatori dall'aeroplano, rientrati alle armi di provenienza (sempre che non siano stati esonerati dalla carica di osservatore per motivi disciplinari o per inettitudine) possono, dietro domanda, far ritorno nell'arma aeronautica per prestarvi servizio come osservatori dall'aeroplano, col godimento della relativa indennità.

Le domande degli interessati, corredate dei pareri delle autorità territoriali dovranno essere inoltrate per il tramite gerarchico al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali - che deciderà sull'accoglimento o meno delle domande. Queste dovranno pervenire non oltre il 15 settembre p. v.

Potranno essere richiamati non più di 20 osservatori.

I comandanti di corpo sono pregati di dare conoscenza diretta della presente circolare agli ufficiali dipendenti interessati.

Il Ministro SOLERI.

N. **401.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 17 agosto 1922.

1. Col 1° dicembre p. v. avrà inizio alla scuola di applicazione di sanità militare un corso di mesi 6 per aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.

2. Il numero dei posti è di 25. Potranno concorrere all'ammissione gli ufficiali medici di complemento e di milizia territoriale, che facciano domanda di passaggio nel ruolo degli ufficiali di complemento, che alla data del 10 luglio 1923 non abbiano superato l'età di 32 anni. Potranno concorrere anche gli aspiranti medici laureati ed i medici civili che non abbiano superato l'età di 28 anni al 1° dicembre 1922, e domandino di essere nominati, all'atto dell'ammissione alla scuola, sottotenenti medici di complemento.

3. Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle autorità militari competenti (per gli ufficiali ed aspiranti medici ancora in servizio ai comandanti di corpo da cui dipendono, per quelli in congedo, e per i medici civili al comando del distretto cui appartengono o nella cui giurisdizione risiedono) non più tardi del 1° ottobre 1922, corredate da un certificato di un ufficiale medico in S. A. P. di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente, per le sue condizioni fisiche, è idoneo al servizio incondizionato, in territorio e nelle colonie, sia in pace, sia in guerra.

4. Alla domanda dovrà unirsi un certificato della R. università, presso la quale il concorrente conseguì la laurea, con la indicazione del punto di laurea e dei punti riportati nelle singole materie, ed eventualmente anche i titoli posseduti (memorie scientifiche, certificati di autorità accademiche, ecc.).

5. Qualora il concorrente sia già ufficiale di complemento, allegherà alla domanda una dichiarazione indicante in modo particolare i servizi prestati durante la guerra, e il corpo o distretto al quale appartenga; copia dello stato di servizio e un rapporto informativo, redatto dai normali compilatori delle note caratteristiche. Il concorrente che non sia già ufficiale medico di complemento o di milizia territoriale, dovrà allegare inoltre alla domanda i seguenti documenti legalizzati:

1° Atto di nascita;

2° Certificato del casellario giudiziario;

3° Certificato di buona condotta;

4° Certificato di cittadinanza italiana;

5° Copia del foglio matricolare.

I certificati di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore ai 3 mesi.

6. I documenti di cui sopra, dai corpi o distretti saranno trasmessi senza indugio alla direzione di sanità del corpo d'armata nella cui giurisdizione il concorrente presta servizio, od ha la propria residenza.

La direzione di sanità, non più tardi del 20 ottobre p. v., li trasmetterà al Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario militare), unendovi per i soli concorrenti di cui ha conoscenza, una breve nota informativa.

7. La graduatoria per l'ammissione alla scuola predetta sarà fatta in seguito ad una prova preliminare consistente:

a) nell'esame clinico di un malato;

b) nello svolgimento di un tema scritto di igiene generale.

In base all'esito di tali esami alla valutazione dei titoli presentati, la 2ª commissione mista, istituita ai sensi dell'art. 6 del R. decreto n. 1597 del 5 novembre 1920 sceglierà i candidati da inviare alla scuola.

8. Gli esami avranno luogo nella prima quindicina di novembre, in giorno che sarà fatto noto con altra circolare.

9. I concorrenti riconosciuti meritevoli di ammissione, saranno richiamati in servizio, se ufficiali di complemento già congedati, o nominati sottotenente medici di complemento, se aspiranti medici o medici civili e frequenteranno un corso pratico di sei mesi presso la scuola di applicazione di sanità militare.

La nomina a tenente medico in S. A. P. con la graduatoria di anzianità sarà fatta in base al risultato degli esami finali sui programmi d'insegnamento.

A parità di merito, avranno la precedenza i più anziani in età.

Il tempo trascorso presso la scuola di applicazione di sanità militare per coloro che eventualmente rinunziassero alla nomina e non superassero gli esami finali sarà considerato come servizio d'obbligo di prima nomina.

La nomina degli ufficiali medici reclutati nel servizio attivo, ai sensi della presente circolare, s'intenderà effettuata sotto la data del 1° luglio 1923.

10. Oltre a tutti gli altri requisiti prescritti, gli aspiranti, per poter conseguire la nomina ad effettivi, debbono, se ammogliati, aver superato il 25° anno di età alla data del 1° luglio 1923.

Il Ministro — SOLERI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 758, colonna 1, dopo il tenente Anaclerio Gennaro, aggiungere il pari grado *Arzano* Mario, 54 fanteria.

A pagina 758, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Bottai Bruno, il pari grado *Balduccini* Guido, 94 fanteria.

A pagina 758, colonna 2, depennare il sottotenente *Barilli* Manlio, distretto Mantova.

A pariga 758, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Bonserio Francesco, il pari grad *Bonati* Francesco, collegio militare di Roma.

A pagina 759, colonna 1, dopo il capitano Calini Pietro, aggiungere il pari grado *Canin* Ignazio, distretto Frosinone.

A pagina 760, colonna 2, depennare il capitano *Licari* Biagio, 1 granatieri.

A pagina 760, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Foti Attilio, il pari grado *Finizi* Girolamo, 35 fanteria.

A pagina 761, colonna 2, depennare il capitano *Paolucci* Renato, 231 fanteria.

A pagina 761, colonna 2, *invece di*: Mazza Alberto, 2 bersaglieri, *leggasi*: Mazza Oberto scuola centrale educazione fisica.

A pagina 761, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Positano Francesco, 82 fanteria, i pari grado *Palmeri* Rodrigo, collegio militare Napoli.

A pagina 762, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Raffo Carlo, il pari grado *Ramp* Angelo, direzione centrale automobilistica Bologna.

A pagina 762, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Scarpa Galliano, il pari grado *Sal* Giuseppe, distretto Lecce.

A pagina 762, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Scarfi Ettore, il capitano *Simoncti* Giuseppe, 94 fanteria.

A pagina 763, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Tolu Gavino, il pari grado *Tass* Carlo, 36 fanteria.

A pagina 763, colonna 1, *invece di*: tenente Bua Giuseppe, 7 fanteria, *leggasi*: Bua Giu seppe, 75 fanteria.

A pagina 763, colonna 2, depennare il tenente *Arzano* Mario, 54 fanteria.

A pagina 763, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Visconti Leopoldo, il pari grado *Verde* Carlo, collegio militare Napoli.

A pagina 763, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Baldetti Edgardo, il sottotenente *Barilli* Manlio, distretto Mantova.

A pagina 764, colonna 1, *invece di*: tenente Capitò Gustavo, 92 fanteria, *leggasi*: tenente Capitò Gustavo, scuola allievi ufficiali complemento Genova.

A pagina 765, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Marseglia Emanuele, il pari grado *Mengozzi* Emilio, collegio militare Roma.

A pagina 767, colonna 1, depennare il tenente *Tassi* Carlo, 36 fanteria.

A pagina 767, colonna 2, dopo il tenente Lavagna Sinibaldo, aggiungere il pari grado *Lancia* Giuseppe, assegnato XIV squadriglia autoblindo mitragliatrici.

A pagina 769, colonna 1, *invece di*: tenente Caprio Giuseppe, 26 campagna, *leggasi*: tenente Caprio Giuseppe, 25 campagna.

A pagina 769, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Chiantia Giuseppe, il pari grado *Cangemi* Iser, 12 campagna.

A pagina 769, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Cetroli Alfredo, il pari grado *Conti* Angelo, centro automobilistico, Bari.

A pagina 769, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Federici Angelo, il pari grado *Fracassi* Marcello, reggimento batterie a cavallo ed autoportate.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(869) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª **1922** 25 Agosto

N. 402 - **1 luglio 1922.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla «Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria - Pubblicazione n. 189 - Edizione 1916» ed alla «Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria - Pubblicazione n. 192 - Edizione 1917» . . . . . *Pag.* 862

» 403 - **6 luglio 1922.** — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani. *Pag.* 862

» 404 - **26 luglio 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, durante l'esercizio 1921-22 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari. . . . . *Pag.* 863

» 405 - **26 luglio 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, durante l'esercizio 1921-22 per le scuole militari. . . . . *Pag.* 873

» 406 - **31 luglio 1922.** — GIUSTIZIA MILITARE - AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della giustizia militare . . . . . *Pag.* 874

» 407 - **24 agosto 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di materie e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 875

» 408 - **24 agosto 1922.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Passaggio del comando di tappa coloniale di Siracusa alla dipendenza del Ministero delle colonie. - Norme amministrativo-contabili relative ai rimborsi di spesa per gli arruolati e trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali . . . . . *Pag.* 876

» 409 - **24 agosto 1922.** — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Reclute che chiedono di essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 879

» 410 - **24 agosto 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che hanno partecipato alla campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 879

» 411 - **24 agosto 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Sinossi per i corsi superiori esplosivi. . . . . *Pag.* 879

N. 412 - **24 agosto 1922.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Allegato n. 1 al 1° volume della « Istruzione sul servizio automobilistico » . . . . . *Pag.* 880

» 413 - **24 agosto 1922.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi. . . . . *Pag.* 881

» 414 - **24 agosto 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina di insegnanti titolari di storia e geografia presso il collegio militare di Napoli . *Pag.* 881

» 415 - **24 agosto 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e 2° grado presso le scuole di reclutamento ufficiali . *Pag.* 882

AVVISO . . . . . *Pag.* 883

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 884

Circolare N. **402.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla « Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria - Pubblicazione n. 189 - Edizione 1916 ». ed alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria - Pubblicazione n. 192 - Edizione 1917 ».** — (Direzione generale artiglieria). — 1 luglio 1922.

E' stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria — pubblicazione n. 189 — edizione 1916 » ed alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria — pubblicazione n. 192 — Edizione 1917 ».

I comandi, corpi ed uffici ai quali le pubblicazioni stesse possono interessare, richiederanno le copie loro occorrenti, direttamente all'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è, rispettivamente di L. 0,20 e 0,10.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **403.** — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911 n. 486 concernente l'assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911 n. 616 che approva il regolamento concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921 n. 1591 che apporta modificazioni alla suddetta legge n. 486;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il contrammiraglio nella riserva navale

MARTINI gr. uff. Giovanni

è nominato membro della R. commissione veterani in sostituzione del vice ammiraglio nella riserva navale

MARSELLI gr. uff. Raffaele.

I predetti Nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — LANZA DI SCALEA — DE VITO.

N. 404. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1921-22 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 luglio 1922.

IL MINISTERO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 809 del 28 giugno 1921 per l'esercizio provvisorio fino al 31 luglio 1921;

Vista la legge n. 1013 del 31 luglio 1921 per l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1921;

Vista la legge n. 1868 del 31 dicembre 1921 per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-22, fino a quando siano approvati per legge.

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1921-22, per i comandi, corpi ed uffici, compresi nello specchio seguente è stabilito nella misura rispettivamente indicata:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Uffici dei generali designati pel comando di un'armata in guerra . .	5.000	(1)	
Comandi di corpo d'armata:			
I Torino	14.400	5.400	novembre - marzo
II Milano	14.400	3.250	» »
III Verona	14.400	7.000	» »
IV Bologna	14.400	3.400	» »
V Trieste	14.400	5.400	» »
VI Firenze	14.400	3.250	novembre - febbraio
VII Roma	14.400	1.600	dicembre - febbraio
VIII Napoli	14.400	2.150	» »
IX Bari	14.400	1.600	» »
X Palermo	14.400	2.700	» »
Comandi di divisione di fanteria:			
I Torino	10.800	4.300	novembre - marzo
II Alessandria	10.800	4.300	» »
III Milano	10.800	3.800	» »
IV Novara	10.800	4.300	» »
V Verona	10.800	5.400	» »
VI Padova	10.800	3.800	» »
VII Trento	10.800	4.300	» »
VIII Bologna	10.800	4.300	» »
IX Ravenna	10.800	3.800	» »
X Trieste	10.800	4.300	» »
XI Gorizia	10.800	3.600	» »
XII Pola	10.800	3.600	» »
XIII Firenze	10.800	2.150	novembre - febbraio

(1) Uguale a quello stabilito per i comandi di corpo d'Armata nella stessa sede.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi di divisione di fanteria:			
XIV Genova	10.800	2.700	novembre - febbraio
XV Piacenza	10.800	3.250	novembre - marzo
XVI Roma	10.800	2.150	dicembre - febbraio
XVII Livorno	10.800	2.150	novembre-febbraio
XVIII Perugia	10.800	2.150	» »
XIX Napoli	10.800	1.600	dicembre - febbraio
XX Salerno	10.800	1.600	» »
XXI Catanzaro	10.800	1.600	» »
XXII Bari	10.800	1.600	» »
XXIII Chieti	10 800	2.700	novembre - febbraio
XXIV Ancona	10.800	2.700	» »
XXV Palermo	10.800	1.600	dicembre - febbraio
XXVI Messina	10.800	1.600	» »
XXVII Cagliari	10.800	1.600	» »
Comandi di divisione alpina:			
I Cuneo	10.800	3.800	novembre - marzo
II Brescia	10.800	3.250	» »
III Treviso	10.800	4.300	» »
Comando di divisione di cavalleria	10.800	4.300	» »
Comandi di brigata di granatieri, di fanteria di linea di bersaglieri e di cavalleria	(1) 1.800	—	Alle spese pel riscaldamento ed illuminazione dei comandi di brigata, provvedano i reggimenti che amministrano i comandi stessi.

(1) L'assegno è di L. 2150 per quei comandi di brigata che funzionino pure, stabilmente da comandi di presidio. Pel comando di brigata di fanteria in Venezia, l'assegno è di L. 4500 dovendo provvedervisi anche alle spese del Comando di presidio e dell'ufficio di difesa della piazza.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	16.000	1.600	dicembre - febbraio
Direzioni di sanità militare:			
Torino	1.600	1.350	novembre - marzo
Milano	1.600	1.350	» »
Verona	1.600	1.350	» »
Bologna	1.600	1.350	» »
Trieste	1.600	1.350	» »
Firenze	1.600	1.100	novembre - febbraio
Roma	1.600	800	dicembre - febbraio
Napoli	1.600	800	» »
Bari	1.600	800	» »
Palermo	1.600	800	» »
Ospedali militari principali	(1) 11.000	—	—
Ospedali militari succursali	(2) 5.500	—	—
Infermerie presidiarie autonome	3.000	—	—
Ispettorato dei servizi di commissariato militare	(3) 3.600	1.600	dicembre - febbraio
Direzioni di commissariato militare (4):			
Torino	7.600	3.800	novembre - marzo
Milano	7.600	3.800	» »
Verona	7.600	3.800	» »
Bologna	7.600	5.400	» »

(1) Per l'ospedale militare principale di Udine che amministra le infermerie presidiarie non autonome di Trieste e Gorizia l'assegno è di L. 14.000.

(2) Per l'ospedale militare succursale di Piacenza che amministra l'infermeria presidiaria non autonoma di Parma l'assegno è di L. 8000

(3) Il detto Ispettorato preleverà l'assegno dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

(4) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Direzioni di commissariato militare: (1)			
Pola	7.600	3.800	novembre - marzo
Firenze	7.600	3.000	novembre - febbraio
Roma	7.600	2.150	dicembre - febbraio
Napoli	7.600	1.600	» »
Bari	7.600	1.600	» »
Palermo	7.600	1.600	» »
Sezioni staccate di commissariato militare: (1)			
Alessandria	2.200	1.350	novembre - marzo
Cuneo	2.200	1.350	» »
Novara	2.200	1.350	» »
Brescia	2.200	1.350	» »
Trento	2.200	1.350	» »
Padova	2.200	1.350	» »
Ravenna	2.200	1.100	» »
Venezia	2.200	1.100	» »
Udine	2.200	1.300	» »
Trieste	2.200	1.100	» »
Gorizia	2.200	1.100	» »
Piacenza	2.200	1.350	» »
Genova	2.200	1.100	novembre - febbraio
Spezia	2.200	1.100	» »
Perugia	2.200	800	» »
Livorno	2.200	1.100	» »
Caserta	2.200	650	dicembre - febbraio
Salerno	2.200	650	» »

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno		Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
	per cancelleria	per combustibile	
Sezioni staccate di commissariato militare: (1)			
Catanzaro	2.200	650	dicembre - febbraio
Chieti	2.200	1.100	novembre - febbraio
Ancona	2.200	1.100	» »
Messina	2.200	650	dicembre - febbraio
Cagliari	2.200	650	» »
Tribunale supremo di guerra e marina	(2) 35.000	5.500	» »
Tribunali militari:			
Torino	10.000	3.250	novembre - marzo
Milano	10.000	3.250	» »
Verona	8.000	5.400	» »
Venezia	8.000	3.250	» »
Trieste	8.000	3.250	» »
Firenze	10.000	2.150	novembre - febbraio
Roma	10.000	1.600	dicembre - febbraio
Napoli	10.000	1.600	» »
Bari	8.000	1.600	» »
Palermo	9.000	1.600	» »
Zara	8.000	3.250	novembre - marzo
Tribunali militari speciali:			
Milano	7.000	3.000	» »
Firenze	7.000	2.000	novembre - febbraio
Roma	7.000	1.500	dicembre - febbraio
Palermo	7.000	1.400	» »

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

(2) Nell'assegno è compresa la quota necessaria per le spese dell'Archivio Centrale dei Tribunali di guerra soppressi.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Sezioni di tribunale:			
Cagliari	7.200	650	dicembre - febbraio
Trento	7.200	1.350	novembre - marzo
Udine	4.000	1.350	» »
Torino (speciale)	4.000	1.350	» »
Ufficio amministrazione dei personali militari vari	(1) 35.000	8.000	dicembre - febbraio
Comando degli stabilimenti militari di pena	25.000	—	—
Direzione centrale automobilistica	50.000	—	—
Istituto geografico militare	(2) 30.000	16.000	novembre - febbraio
Biglietterie militari	400	—	Alle spese per il riscaldamento e l'illuminazione dei locali provvede l'amministazione delle ferrovie dello Stato.
Ufficio del generale di divisione d'artiglieria a disposizione per ispezioni	(3) 6.000	—	
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata	(4) 4.000	—	
Reggimenti d'artiglieria	(5) 14.000	—	

(1) Nell'assegno è compresa la quota di L. 2000 per le spese della Commissione per l'esecuzione delle leggi per i veterani ed una quota di L. 6000 per l'Intendenza truppe d'oltremare in Taranto.

(2) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

(3) Il detto ufficio preleverà l'assegno dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

(4) Tali comandi preleveranno l'assegno, analogamente a quanto è stabilito per i comandi di corpo d'armata, dalla direzione di commissariato.

(5) L'assegno è di L. 18000 per quei reggimenti d'artiglieria che amministrano comandi gruppi treno.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria
Depositi allevamento cavalli:	
Portovecchio	1.000
Fara Sabina	1.000
Banarva	1.000
Persano	1.000
Grosseto	1.000
Paternò in Scordia	1 000
Distaccamenti:	
di Portovecchio in Fossano	400
di Grosseto in Cecina	400
Depositi scuola d'artiglieria controaerei	4.300
Direzioni d'artiglieria:	
Piacenza	15.000
Venezia	12.000
Verona	12.000
Roma	11.000
Torino	11.000
Trieste	11.000
Messina	10.000
Taranto	10.000
Napoli	10.000
Brescia	9.000
Stabilimenti d'artiglieria:	
Arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino	15.000
Arsenale di costruzione d'artiglieria di Napoli	12.000
Laboratorio pirotecnico di Bologna	12.000
Laboratorio di precisione	10.000

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria
Fabbrica d'armi di Roma	10.000
Fabbrica d'armi di Terni	9.500
Fabbrica d'armi di Brescia	9.000
Polverificio sul Liri	9.500
Officina di costruzione d'artiglieria di Piacenza	9.000
Ufficio stralcio officina costruzione d'artiglieria di Genova	8.000
Direzione esperienze d'artiglieria Nettuno (1)	18.000
Ufficio del generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni (2)	8.000
Comandi del genio di corpo d'armata (3)	4.000
Reggimento del genio	14.000
Depositi di battaglioni zappatori e telegrafisti	10.800
Direzioni del genio	20.000
Stabilimenti del genio	10.000
Comandi di aeronautica (aviatori)	12.600
Comando di aeronautica (aerostieri, dirigibilisti)	12.600
Raggruppamento aeroplani e gruppi aerostieri e dirigibilisti	11.700
Comando scuola aviatori	15.300
Direzione dei servizi d'armamento aeronautico	1.800
Stabilimento di costruzioni aeronautiche	16.200
Reparto costruzioni edilizie d'aeronautica	20.000
Istituto studi ed esperienze d'aeronautica	16.200
Direzione tecnica di aviazione	7.200
Reggimenti granatieri e fanteria di linea uniti al deposito	12.000
Reggimenti bersaglieri uniti al deposito	7.500

(1) Nell'assegno è compresa la quota necessaria per le spese della sezione esperienze d'artiglieria in Ciriè.

(2) Il detto ufficio preleverà l'assegno dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

(3) Tali comandi preleveranno l'assegno, analogamente a quanto è stabilito per i comandi di corpo d'armata dalla direzione di commissariato.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria
Reggimenti granatieri e fanteria di linea disgiunti dal deposito	9.000
Reggimenti bersaglieri disgiunti dal deposito	4.500
Depositi disgiunti dai reggimenti granatieri e fanteria di linea	4.500
Depositi disgiunti dai reggimenti bersaglieri	3.000
Reggimenti alpini: 6° e 9° (a 4 battaglioni)	21.600
Reggimenti alpini: 1°, 2°, 3°, 4°, 8° (a 3 battaglioni)	18.000
Reggimenti alpini: 5° e 7° (a 2 battaglioni)	15.300
Reggimenti di cavalleria	7.200
Distretti in sede di corpo d'armata (1)	9.000
Distretti in sede di divisione militare (2)	6.500
Distretti in altre sedi	4.000
Corpo invalidi e veterani	2.200
Delegazioni trasporti (meno Venezia)	3.000
Delegazione trasporti di Venezia	5.000
Ufficio trasporti militari marittimi	1.800
Uffici militari imbarchi e sbarchi	1.000
Uffici militari di stazione	800
Consiglio d'amministrazione stralcio deposito aviatori	35.000
Scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali: (1)	
Torino	5.500
Milano	5.500
Verona	5.000

(1) Per il distretto di Roma l'assegno è di L. 12.000.

(2) Per il distretto militare di Ancona che amministra la sezione di Zara l'assegno è di L. 8000.

(3) L'assegno è stato stabilito a decorrere dal 1° febbraio, data di costituzione dei Consigli d'amministrazione.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria
Scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali (1):	
Modena	5.000
Lucca	5.500
Roma	8.000
Caserta	5.500
Chieti	3.500
Palermo	6.500

(1) L'assegno è stato stabilito a decorrere dal 1° febbraio, data di costituzione dei consigli d'amministrazione.

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del cap. 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-22.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti

Dato a Roma, addì 26 luglio 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 405. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, durante l'esercizio 1921-22 per le scuole militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 luglio 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari ;

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413 ;

Vista la legge n. 809 del 29 giugno 1921 per l'esercizio provvisorio fino al 31 luglio 1921 ;

Vista la legge n. 1013 del 31 luglio 1921 per l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1921 ;

Vista la legge n. 1868 del 31 dicembre 1921 per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge ;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1921-22 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Direzione superiore delle scuole	L.	10.000
Scuola di guerra	»	15.000
Scuola militare	»	12.600
Accademia militare	»	6.900
Scuola d'applicazione di fanteria	»	4.500
Scuola d'applicazione di cavalleria	»	6.000
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	7.000
Scuola d'applicazione di sanità militare	»	8.000
Collegi militari	»	4.000
Scuola centrale di fanteria	»	10.000
Scuola centrale di artiglieria	»	6.000
Scuola centrale del genio	»	6.000
Scuola centrale di educazione fisica	»	2.500

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del cap. 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra pr l'esercizio 1921-22.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1922.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. **406.** — GIUSTIZIA MILITARE - AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della giustizia militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 luglio 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 35 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

Le promozioni degli ufficiali di complemento della giustizia militare hanno luogo su proposta della commissione istituita dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 11 aprile 1918 n. 457.

Art. 2.

Gli ufficiali di complemento della giustizia militare non possono aspirare all'avanzamento se non abbiano prestato almeno un anno di servizio nel grado attuale nei tribunali militari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 luglio 1922.

Il ministro — P. DI SCALEA.

N. **407.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO. — **Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di materie e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 24 agosto 1922.

In seguito ad accordi presi col Ministero delle colonie per disciplinare dal 1° luglio corrente anno le cessioni di materie e materiali diversi ai Governi coloniali della Tripolitania e della Cirenaica si danno le seguenti norme amministrativo-contabili.

1. Prima dell'inizio di ogni semestre e cioè nei primi giorni dei mesi di maggio e novembre i Governi della Tripolitania e della Cirenaica compileranno e trasmetteranno al Ministero delle colonie che a sua volta li invierà a quello della guerra (Ragioneria) separati elenchi in triplice esemplare per ciascun servizio delle forniture che prevederanno di dover chiedere per ogni semestre, distinte per specie di materiale con l'indicazione del valore approssimativo, per il quale, ove occorra, verranno preventivamente richieste notizie ai competenti uffici amministrativi del Ministero della guerra.

2. In base a detti elenchi il Ministero della guerra (Ragioneria) prenderà nota dell'importo delle somministrazioi richieste e li trasmetterà ai competenti uffici amministrativi, che esamineranno i detti elenchi sia per quanto riguarda la possibilità delle cessioni, sia per l'esattezza dell'importo previsto sulla base del prezzo di costo.

Uno dei detti elenchi munito del benestare o delle eventuali modificazioni sarà dall'ufficio amministrativo restituito alla ragioneria e da questa al Ministero delle colonie.

3. Nella considerazione che le truppe ed i servizi della Cirenaica sono coloniali, mentre le truppe della Tripolitania sono in parte coloniali ed in parte metropolitane, ed i servizi sono pure metropolitani, ad eccezione di quello dell'aviazione, la sistemazione delle cessioni di materiali ordinate dagli uffici amministrativi in base alle richieste delle colonie, deve essere fatta dai vari enti speditori mediante passaggio di carico:

a) per le spedizioni in Cirenaica, alla direzione d'artiglieria, del genio, di commissariato, d'ospedale in Napoli, alla direzione centrale automobilistica di Bologna, al deposito del 3° raggruppamento aeroplani in Parma, a seconda della specie di materiali;

b) per le spedizioni in Tripolitania alle corrispondenti direzioni od enti di Tripoli, eccezione fatta per quelle riguardanti i materiali di aviazione, che verranno passati in carico allo stesso deposito del 3° raggruppamento di cui alla lettera *a*). Queste ultime direzioni od enti, terranno separato conto delle materie e materiali da servire ai reparti metropolitani, da quelli da cedersi agli enti coloniali.

4. I Governi delle predette colonie effettueranno il versamento in tesoreria dell'importo degli elenchi rettificati a titolo di anticipazione, con mandati diretti sui rispettivi articoli del bilancio coloniale a favore del Ministero della guerra commutabili in quietanza con imputazione al capitolo del bilancio d'entrata 206 « Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni, ecc. ecc. (art. 19 della legge 17 luglio 1910 n. 511) » dell'esercizio 1922-23 e corrispondente dei futuri esercizi. Le relative quietanze saranno subito trasmesse dal Ministero delle colonie a quello della guerra (Ragioneria) per gli ulteriori provvedimenti.

5. Se durante l'esercizio dovessero eventualmente ordinarsi al Ministero della guerra altre forniture non contemplate nel preventivo di cui al n. 1 o superanti per quantità e valore, quelle indicate nel preventivo stesso, verranno effettuati dai Governi della colonia, con le stesse modalità di cui al n. 4, versamenti suppletivi in tesoreria per il valore approssimativo delle maggiori ordinazioni.

Come pure i versamenti di cui al n. 4 riguardanti forniture del 2° semestre potranno essere fatti in misura ridotta, qualora nella effettuazione delle ordinazioni del 1° semestre si fossero dovute ridurre le quantità richieste, o si fossero verificate diminuzioni di prezzo in confronto di quelli da principio calcolati.

6. Nei primi giorni di ogni esercizio finanziario i Governi coloniali invieranno al Ministero delle colonie e questo a quello della guerra (Ragioneria) distinti elenchi delle forniture effettivamente eseguite dall'amministrazione militare dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo, nei quali elenchi dovranno essere compresi anche i materiali in corso di spedizione a quest'ultima data e per i quali già pervennero agli enti riceventi, da quelli speditori, le relative richieste di scarico. Contemporaneamente le direzioni od enti di cui alle lettere *a*) e *b*) indicati al n. 3, trasmetteranno alla lor volta, seguendo detta norma, direttamente al Ministero della guerra (Ragioneria) appositi elenchi delle cessioni fatte durante l'esercizio finanziario scaduto, per i necessari controlli da farsi per stabilire la situazione di credito e di debito fra l'amministrazione della guerra ed i suindicati Governi coloniali.

In questa sede verrà determinato pure l'ammontare delle spese di trasporto che dovranno gravare su quelle di costo delle materie e materiali ceduti, secondo accordi che saranno presi successivamente fra i due Ministeri.

Verrà altresì portato a credito dei Governi coloniali l'importo delle eventuali restituzioni o somministrazioni di materiali fatte dalle truppe coloniali a quelle metropolitane.

7° Le presenti norme non riguardano, beninteso, le provviste o lavorazioni di materiali che, d'accordo fra i due Ministeri, convenisse eseguire per conto diretto delle amministrazioni coloniali. Nel caso di provviste, il Ministero della guerra trasmetterà a quello delle colonie i relativi contratti per l'approvazione e per il pagamento. Nel caso di lavorazioni, potrà esser richiesta l'emissione di un mandato d'anticipazione a favore dello stabilimento che deve eseguire le lavorazioni; il quale dovrà presentare apposito rendiconto all'amministrazione committente.

Il Ministro — SOLERI.

N. **408.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO. – **Passaggio del comando di tappa coloniale di Siracusa alla dipendenza del Ministero delle colonie – Norme amministrativo-contabili, relative ai rimborsi di spesa per gli arruolati e trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali.** – (Segretariato generale – Ragioneria). — 24 agosto 1922.

Si porta a conoscenza degli enti amministrativi dipendenti che dal 1° luglio 1922 il comando di tappa coloniale di Siracusa ha cessato di essere alla dipendenza di questo Ministero (Ufficio di amministrazione di personali militari vari) ed è passato alla dipendenza del Ministero delle colonie (Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli).

Il comando di tappa di Siracusa è considerato agli effetti amministrativi un distaccamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

Colla circostanza si danno le seguenti norme relative ai rimborsi degli oggetti di corredo, delle spese di viaggio, di trasferta e di sosta per gli arruolati e trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali.

Nulla è mutato per quanto riguarda la distribuzione degli oggetti di corredo ai militari che vengono trasferiti dai corpi e reparti del R. Esercito al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea (fascicolo V della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore pel R. Esercito - Disposizione 6ª), le norme di cui sopra sono rese applicabili anche ai militari trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali della Somalia.

Parimenti resta in vigore quanto è stabilito dalla circolare 458 del *giornale militare* 1920 circa la distribuzione di alcuni oggetti di corredo ai militari alle armi trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica e dalla circolare 106 del *giornale militare* 1922 circa la distribuzione stessa agli arruolati dai militari in congedo e dai cittadini che non hanno mai prestato servizio militare.

Pel rimborso ai corpi e distretti degli oggetti distribuiti ai volontari per la Tripolitania e Cirenaica secondo il precedente capoverso verranno osservate le norme di cui appresso concordate col Ministero delle colonie.

I. — Sul foglio di viaggio e sui ruolini di marcia dei drappelli verranno elencati gli oggetti consegnati a ciascuno degli arruolati che firmerà il buono di prelevamento individuale da compilarsi in duplice copia.

Una copia del buono verrà trasmessa, per posta, con l'incartamento individuale al comando di tappa di Siracusa contemporaneamente all'invio dell'arruolato a detta tappa. L'altra copia resterà presso il distretto o corpo.

Il suddetto comando di tappa, che effettua lo smistamento dei volontari fra le due colonie (Tripolitania e Cirenaica) invierà l'incartamento individuale compreso il buono, al comando del R. corpo di truppe coloniali di destinazione che, mensilmente, riepilogherà i buoni stessi per corpo e distretto e ne verserà l'importo in tesoreria e senso della circolare 455 del *giornale militare* 1921, con imputazione al capitolo 206 dell'entrata per l'esercizio 1922-23 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri « Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra ».

Le relative quietanze verranno poi, subito, inviate dai comandi dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica ai corpi e distretti che hanno fatto la somministrazione a scarico delle relative contabilità in materia.

Nel contempo, gli stessi comandi dei regi corpi di truppe coloniali, trasmetteranno a questo Ministero (Ragioneria) il certificato equipollente mod. 181 T. da richiedersi alle competenti delegazioni del tesoro per mettere in grado lo scrivente di poter chiedere a quello del tesoro l'assegnazione della somma versata, per il rifornimento delle somministrazione effettuate.

I versamenti in tesoreria dei materiali distribuiti dai corpi e dai distretti, risultanti dai buoni firmati dai volontari e trasmessi dall'ente che fa la distribuzione, dovranno essere effettuati indipendentemente dalle discordanze che, per smarrimento, alienazione degli oggetti o altre cause, potessero constatarsi fra il buono e la consistenza degli oggetti presentati dal volontario al suo giungere al R. corpo di truppe coloniali di destinazione.

Si avverte pure che saranno resi responsabili i consigli di amministrazione del mancato rimborso di oggetti distribuiti per non avere ottemperato esattamente alle prescrizioni di cui sopra.

Al rimborso degli oggetti di corredo distribuiti e trasmessi sino ad oggi a questo Ministero ai sensi delle circolari 458 del *giornale militare* del 1920 e 644 del 1921, provvederà, analogamente a quanto è detto sopra, il comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, al quale questo Ministero trasmetterà i buoni stessi pervenutigli.

L'ultimo comma del n. 5 della circolare 458 del *giornale militare* 1920 e la circolare 644 del *giornale militare* del 1921 debbono intendersi abrogati.

II. — Fermo restando che i sottufficiali ed i militari di truppa i quali dai corpi e reparti del R. Esercito vengono trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Somalia e della Tripolitania e Cirenaica debbono essere soddisfatti, a carico del bilancio della guerra, di ogni loro avere a tutto il giorno prefisso per l'arrivo a Napoli (per quelli destinati in Eritrea o Somalia) ed a Siracusa (per quelli destinati in Tripolitania e Cirenaica), dovranno pure esser loro corrisposte le indennità di trasferta e le spese di viaggio, con le modalità di cui al successivo n. III, sino alle località suddette a carico, però, del bilancio coloniale.

I militari di cui sopra dovranno essere inviati a Napoli od a Siracusa soltanto quando siano perfetti gli arruolamenti e cioè quando gli incartamenti personali, che dovranno esser spediti subito a Napoli od a Siracusa, siano al completo: ad ogni modo i militari in parola non dovranno giungere al porto d'imbarco se non nel giorno antecedente a quello stabilito per la partenza del piroscafo, per evitare soste nel porto stesso.

Qualore il piroscafo non dovesse partire nel giorno stabilito o i militari non potessero essere imbarcati perchè non giunti gli incartamenti relativi, i militari stessi verranno assunti in forza dal comando del deposito centrale per le truppe coloniali (e per esso dal comando della tappa coloniale di Siracusa quando trattasi di militari destinati in Tripolitania e Cirenaica) in un apposito giornale di contabilità ed amministrati, con trattamento metropolitano, a carico del bilancio coloniale, salvo che trattasi di militari inviati a Napoli od a Siracusa prima del tempo stabilito, senza giustificato motivo, o che non possano essere imbarcati per mancanza dell'incartamento personale o per non essere questo completo, ei quali casi le giornate di sosta sono addebitate al corpo di provenienza.

Il deposito centrale per le truppe coloniali compilerà mensilmente il rendiconto delle spese sostenute per assegni corrisposti e per somministrazioni fatte ai militari di cui sopra durante la suddetta sosta (comprese le spese e le somministrazioni fatte per lo stesso motivo dal comando di tappa coloniale di Siracusa che come si è detto sopra è un distaccamento del deposito centrale suddetto) e chiederà rimborso delle spese stesse ai Governi delle colonie ovvero nei casi di responsabilità previsti dal comma precedente, ai corpi del R. Esercito.

Ben s'intende che le giornate di aggregazione dei militari riassunti in servizio dai distretti per essere arruolati nei regi corpi di truppe coloniali e di quelli arruolati dai cittadini che non hanno mai prestato servzio militare, sono sempre a carico del bilancio della colonia alla quale l'arruolato è destinato.

Le disposizioni di cui alla circolare n. 316 del *giornale militare* del 1914 debbono intendersi abrogate, così pure i §§ 56 e 57 dell'art. 7, disposizione VI del fascicolo V della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore nel R. Esercito in quanqto non siano in armonia con le disposizioni della presente circolare.

III. — I corpi e reparti del R. Esercito che inviano a Napoli od a Siracusa militari trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali anticiperanno con le disponibilità del fondo scorta le indennità di trasferta e le spese di viaggio dovute ai militari stessi a senso del comma 1 capo II della presente circolare e chiederanno rimborso a reintegro del fondo stesso, al comando del deposito centrale di Napoli delle spese ed indennità corrisposte trasmettendo le richieste nominative in duplice copia.

Analogamente si regoleranno i distretti pei riammessi in servizio per l'arruolamento nei corpi coloniali e pei cittadini che, non avendo mai prestato servizio militare, si arruolano nei corpi stessi.

I comandi dei regi corpi di truppe coloniali provvederanno a fornire il comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli dei fondi occorrenti per le spese e pei rimborsi previsti dalla presente circolare in modo che i rimborsi possano essere effettuati nel più breve tempo possibile.

Questo Ministero riterrà responsabili i corpi delle spese di sosta che eventualmente dovessero essere poste a carico dell'amministrazione militare per anticipato invio a Napoli od a Siracusa degli arruolati e trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali senza giustificato motivo ovvero che non potessero essere subito imbarcati per mancato o ritardato invio dell'incartamento personale al completo.

Il Ministro — SOLERI.

N. 409. — COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Reclute che chiedono di essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 agosto 1922.

Come apparisce dal n. 17 del manifesto annesso alla circolare 398, le reclute, ora chiamate alle armi, che aspirino ad essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dovranno farne domanda ai comandi dei distretti militari in carta da bollo da lire una ed unirvi il foglio di congedo provvisorio, la dichiarazione di stato libero e l'attestato di moralità e di buona condotta.

Il Ministero delle colonie fa vive premure perchè per tali arruolamenti i distretti militari tengano ben presenti le disposizioni da esso impartite col dispaccio n. 7080 in data 6 luglio u. s. e più specialmente quelle:

a) per le segnalazioni degli aspiranti al comando del corpo d'armata di Palermo, prima di far firmare agli aspiranti l'atto di arruolamento;

b) per la distribuzione degli oggetti di corredo e la loro registrazione sui documenti di viaggio;

c) per le immediate spedizioni dei documenti personali dei volontari in modo che giungano *immancabilmente* insieme agli arruolati al comando della tappa coloniale di Siracusa.

Particolare cure dovrà poi essere posta perchè l'arruolamento di cui trattasi si svolga tra gli elementi riconosciuti effettivamente idonei per attitudini fisiche ed ottimi per precedenti disciplinari e per qualità morali.

Il Ministro — SOLERI.

N. 410. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che hanno partecipato alla campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 24 agosto 1922.

A seguito della offerta pubblicata nella circolare 543 del *giornale militare* anno 1920, si da notizia della seguente altra, pervenuta a questo Ministero:

Istituto militarizzato di S. Celso, in Milano, n. 13 posti gratuiti, rimasti disponibili tra quelli offerti precedentemente, a favore degli orfani dei militari morti nella guerra italo-austriaca. (Per le norme che regolano il conferimento di posti vedi avviso pag. 883).

Il Ministro — SOLERI.

N. 411. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Sinossi per i corsi superiori esplosivi.** — (Direzione generale artiglieria). — 24 agosto 1922.

Nel prossimo mese di novembre 1922 verranno pubblicate, a cura dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, le *Sinossi per i corsi superiori esplosivi.*

Le dette sinossi saranno divise in tre volumi distinti, dai seguenti titoli: *Chimica degli esplosivi — Effetto degli esplosivi — Gas di combattimento.*

La materia verrà svolta in forma facile e piana, pur facendosi menzione delle ultime più interessanti ricerche al riguardo, e si ha ragione di ritenere che, in tal modo, i volumi in questione potranno portare un assai utile contributo alla cultura teorica specifica degli ufficiali.

I tre volumi saranno distribuiti, a pagamento, agli enti, corpi, ufficiali, ecc., che ne facciano regolare richiesta all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, al quale potranno direttamente essere rivolte le eventuali domande di chiarimenti in proposito.

In relazione a quanto precede, e poichè si tratta di una tiratura di un numero limitato di esemplari, si pregano gli enti, corpi, ufficiali, ecc., che intendono di acquistare i tre volumi, di inviare le prenotazioni direttamente all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, che a suo tempo curerà la spedizione dei volumi stessi, nell'ordine di prenotazione.

Per opportuna norma, si segnala che il prezzo di tutti e tre i volumi oscillerà intorno alle lire venti.

Il Ministro — SOLERI.

N. 412. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Allegato n. 1 al 1° volume della « Istruzione sul servizio automobilistico ».** — (Stato Maggiore R. Esercito – Reparto ordinamento e mobilitazione – Ufficio S). — 24 agosto 1922.

E' stato pubblicato l'allegato n. 1 « Autocarro Fiat 18 BL », al 1° volume dell'« Istruzione sul servizio automobilistico ».

Tale fascicolo, per cura dell'ufficio pubblicazioni dell'economato di questo Ministero, sarà diramato nella misura seguente:

Ministero della guerra (Stato maggiore del R. Esercito)	copie	n.	10
Ministero della guerra (Direzione generale di artiglieria)	»	»	3
Ministero della guerra (Servizio del genio)	»	»	2
Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica)	»	»	3
Ministero della guerra (Ufficio automobilistico)	»	»	3
Ministero della marina (Ufficio del capo di Stato Maggiore)	»	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	»	2
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	»	»	1
Uffici dei generali designati per il comando di un'armata	»	»	1
Comandi di corpo d'armata territoriale	»	»	1
Direzione superiore delle scuole militari	»	»	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	»	1
Ispettorato generale della R. guardia di finanza	»	»	1
Comando generale della R. guardia per la P. S.	»	»	1
Ufficio del generale d'artiglieria a disposizione per ispezioni	»	»	2
Ufficio del generale del genio a disposizione per ispezioni	»	»	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	2
Comandi di aeronautica (aviatori e aerostieri dirigibilisti)	»	»	2
Comandi di divisione di fanteria, cavalleria e alpini	»	»	1
Comandi di artiglieria e del genio di corpo d'armata	»	»	1
Direzione esperienze di artiglieria di Nettuno	»	»	1
Comandi di reggimento, di raggruppamento e di battaglione del genio	»	»	1
Direzioni, sottodirezioni e stabilimenti del genio	»	»	1
Comandi di reggimento, di deposito, di gruppo, di batteria d'artiglieria delle specialità pesante campale, pesante, da costa, autoportata e controaerei	»	»	1
Comandi di reggimento d'artiglieria delle specialità campagna e montagna	»	»	1
Comandi dei depositi scuola controaerei	»	»	1
Direzioni, sezioni staccate, stabilimenti d'artiglieria	»	»	1
Direzioni di aeronautica e comando scuola aviatori	»	»	1
Comandi di raggruppamento, di gruppo, di squadriglia dell'arma aeronautica	»	»	1
Comando compagnia autonoma carri armati	»	»	1
Comando squadriglie autoblindomitragliatrici	»	»	1
Direzione centrale automobilistica	»	»	2

Stabilimenti automobilistici	copie	n.	1
Direzione del corso superiore automobilistico	»	»	1
Comandi di centro, deposito, compagnia, automobilistici	»	»	1
Comando della scuola di guerra	»	»	1
Comandi delle scuole di applicazione di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	»	»	1
Comando della scuola militare di Modena	»	»	1
Comando dell'accademia militare di Torino	»	»	1
Comandi delle scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio	»	»	1
Scuole allievi ufficiali di complemento	»	»	1
Scuole allievi sottufficiali	»	»	1
Comando del R. corpo di truppe coloniali in Eritrea	»	»	5
Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana	»	»	5
Comando delle truppe della Tripolitania	»	»	10
Comando delle truppe della Cirenaica	»	»	10

Il fascicolo di cui sopra trovasi in vendita presso l'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, al prezzo di L. 3.

Il Ministro - SOLERI.

N. 413. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio storico), — 24 agosto 1922.

Verranno inviate: al Consiglio dell'Esercito, ai comandi di grande unità ed uffici corrispondenti, ai comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ai comandi di reggimento, di deposito zappatori-telegrafisti del genio, alle scuole militari ed alle biblioteche di presidio, una copia di ciascuna delle seguenti opere:

E. CAVIGLIA — « Vittorio Veneto » . . . . . }
MANGIN — « Comment finit la guerre » . . . . . } (da spedirsi dall'ufficio pubblicazioni militari).
BYWATER — « Il potere marittimo nel Pacifico » }

D. GUERRINI — « Introduzione allo studio della storia militare » (da spedirsi dal comando della scuola di guerra).

CARTA D'ITALIA e regioni adiacenti al 500.000 (da spedirsi dall'Istituto geografico militare).

Queste pubblicazioni verranno assunte in carico secondo il prescritto della circolare n. 53 del *giornale militare* 1921, ed i corpi e comandi, accuseranno ricevuta di ciascuna di esse, direttamente ed esclusivamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Il Ministro — SOLERI.

N. 414. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina di insegnanti titolari di storia e geografia presso il collegio militare di Napoli.** — (Segretariato generale – Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 24 agosto 1922.

Presso il collegio militare di Napoli sono vacanti per l'anno scolastico 1922-1923 due cattedre di storia e geografia, l'una per l'istituto tecnico l'altra pel liceo classico.

A sensi dell'art. 40 della legge 16 luglio 1914 n. 679, dette cattedre saranno assegnate a insegnanti di ruolo del Ministero dell'istruzione che occupino negli istituti civili corrispondenti una cattedra di ruolo delle sopraccennate discipline, o che, pur occupando una cattedra diversa di qualsiasi ruolo siano stati dichiarati idonei in concorsi per la cattedra della disciplina messa a concorso.

In applicazione delle modalità di cui alla circolare 247 *giornale militare* c. a. riprodotta nella dispensa 15 giugno scorso dell'istruzione gli aspiranti che intendano concorrere, dovranno rivolgerne domanda corredata dei documenti, titoli, pubblicazioni e quanto altro intendessero produrre al Ministero della guerra (Segretariato generale, Divisione educazione fisica e scuole militari) pel tramite del Ministero dell'istruzione, che vi apporrà il suo parere, e al quale dovranno pervenire non oltre il 5 settembre. I titoli potranno essere presentati direttamente al Ministero della guerra, anche posteriormente alla domanda.

La giunta giudicatrice non terrà peraltro conto di quelli che pervenissero a tale dicastero oltre il 15 settembre 1922.

La priorità delle domande non costituiscono titolo di preferenza. Coloro che le avessero inoltrate prima del presente avviso dovranno esplicitamente confermarle, seguendo l'anzidetto tramite del ministro dell'istruzione.

La determinazione del ministro della guerra, presa sulla terna dei nomi proposta dalla giunta incaricata dell'esame dei titoli dei concorrenti, sarà definitiva ed inappellabile.

Il Ministro — SOLERI.

N. 415. — SCUOLE MILITARI. — **Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e 2° grado presso le scuole di reclutamento ufficiali.** — (Segretariato generale – Divisione educazione fisica e Scuole militari). — 24 agosto 1922.

Ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 27 febbraio 1921 n. 612 (circolare *giornale militare* n. 308, 1921) si notifica che le materie d'insegnamento e gli ufficiali insegnanti titolari di 1° e di 2° grado ad esse preposti presso le scuole di reclutamento ufficiali sono indicati nella tabella seguente:

SCUOLA MILITARE DI MODENA.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Numero degli insegnanti titolari per ciascuna materia	
	1° grado	2° grado
Direttore degli studi	1	
Arte militare	1	1
Applicazioni scientifiche	1	—
Armi, tiro, servizio armamento	1	1
Lavori sul campo di battaglia	1	1
Topografia	1	1
Geografia	1	
Storia politico militare	1	—
Scienze sociali	1	—
Educazione fisica	1	3
Ippologia	—	1
Amministrazione	—	1
Automobilismo	—	1
Totali	10	13

ACCADEMIA MILITARE.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Numero degli insegnanti titolari per ciascuna materia	
	1° grado	2° grado
Direttore degli studi	1	—
Arte militare	1	3
Applicazioni scientifiche	1	—
Materiali d'artiglieria e armi portatili	1	2
Tiro d'artiglieria	1	1
Esplosivi	1	—
Lavori del campo di battaglia	1	1
Topografia	1	1
Geografia	1	—
Storia politico militare	1	—
Scienze sociali	1	—
Costruzioni e strade	1	—
Educazione fisica e igiene	1	4
Ippologia	—	1
Amministrazione	—	1
Automobilismo	—	1
Totali	13	15

Con altra circolare saranno fatte conoscere le materie d'insegnamento e il numero degli ufficiali insegnanti titolari di 1° e di 2° grado ad esse preposti per le altre scuole militari per le quali non è stato ancora provveduto.

Il Ministro — SOLERI.

AVVISO

Norme e condizioni per il concorso a posti gratuiti nell'Istituto militarizzato di S. Celso in Milano, per l'anno scolastico 1922-923

Sono posti a concorso per l'anno scolastico 1922-1923, n. 13 posti gratuiti nell'Istituto militarizzato di S. Celso in Milano da assegnarsi ai figli dei militari morti nella campagna di guerra 1915-1918.

Possono aspirarvi i giovinetti:

a) nati in Italia o nelle colonie italiane;

b) che siano di età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quattordici;

c) che appartengano a famiglia non agiata.

I concorrenti ammessi a fruire di tali posti sono condotti quotidianamente come tutti gli altri convittori, dagli istitutori del collegio, nelle pubbliche scuole primarie e secondarie di detta città.

I predetti posti si intendono confermati anche nell'anno scolastico successivo a quegli alunni che conseguiranno la promozione di classe senza o con esami nella sessione di luglio e terranno lodevole condotta.

Gli ammessi a detti posti gratuiti saranno esenti dal pagamento completo della retta e delle tasse scolastiche, le famiglie dovranno però provvederli del necessario corredo.

L'allievo alla fine di ogni anno scolastico dovrà ritornare presso i propri parenti.

Le domande in carta libera dovranno essere dirette, non oltre il giorno 20 settembre al comando del corpo d'armata di Milano, corredata dei seguenti documenti:

1. Fede di nascita in carta da bollo;
2. Certificato di vaccinazione o rivaccinazione;
3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;
4. Certificato di sana costituzione in carta libera;
5. Certificato degli studi fatti o degli esami superati.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 759, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Caricati Giovanni, il pari grado *Campanella* Michele, assegnato divisione militare Roma.

A pagina 760, colonna 1, *invece di*: Dell'Orto Vito, 34 fanteria, *leggasi*: Dell'Orto Vito, 44 fanteria.

A pagina 760, colonna 1, depennare il tenente *Epifani* Manlio, 92 fanteria

A pagina 761, colonna 1, depennare il tenente *Lasagna* Cesare, 4 bersaglieri.

A pagina 761, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Loi Rinaldo, il pari grado *Lucreti* Gino, distretto Aquila.

A pagina 761, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Maio Luigi, il pari grado *Manzi* Filippo, 8 alpini.

A pagina 761, colonna 2, depennare il tenente *Masserotti* Benvenuto Luigi, 32 fanteria.

A pagina 762, colonna 2, *invece di*: Schiano Morello, 226 fanteria, *leggasi*: Schiano Morello Andrea, assegnato stabilimenti militari di pena.

A pagina 762, colonna 2, depennare il tenente *Suriani* Ferdinando, centro automobilistico Bologna.

A pagina 764, colonna 2, depennare il tenente *Filingeri* Damiano, 44 fanteria.

A pagina 764, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Empoli Francesco, il pari grado *Epifani* Manlio, 92 fanteria.

A pagina 765, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Landani Antonio, il pari grado *Lasagna* Cesare, 4 bersaglieri.

A pagina 765, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Mola Vito, il pari grado *Masserotti* Benvenuto Luigi, 32 fanteria.

A pagina 765, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Mazza Francesco, il pari grado *Mazzei* Michelangelo, stabilimenti militari di pena.

A pagina 766, colonna 1, *invece di*: Pontiglio Cesare, 44 fanteria, *leggasi*: Pontiglio Cesare, 7 bersaglieri.

A pagina 766, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Silvagni Carlo, il pari grado *Suriani* Ferdinando, centro automobilistico Bologna.

A pagina 767, colonna 1, *invece di*: Tonitto Angelo, 226 fanteria, *leggasi*: Tonitto Angelo, assegnato S. M. R. E.

A pagina 769, colonna 1, depennare il tenente *Ciasullo* Giuseppe, 8 pesante campale.

A pagina 771, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Salvo Calogero, il pari grado *Silvestri* Fernando, assegnato comando aeronautico aviatori.

A pagina 771, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Ricci Vincenzo, il pari grado *Rivetti* Camillo, 20 artiglieria campagna.

A pagina 772, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Sandri Giuseppe, il pari grado *Stifani* Rocco, reggimento radiotelegrafisti.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(1021) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª **1922** 1 Settembre

N. 416 - 11 giugno 1922. — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 935, che sostituisce il paragrafo 190 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito . . . . . *Pag* 886

» **417 - 13 luglio 1922.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1136, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato . . . . *Pag.* 887

» **418 - 22 agosto 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge n. 1169, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e la proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 893

» **419 - 23 agosto 1922.** - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Riparazioni ai materiali di servizio generale e cucina presso i corpi . . . . *Pag.* 894

» **420 - 31 agosto 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contabilità dei proventi . . . . . *Pag.* 895

» **421 - 31 agosto 1922.** — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per l'anno 1922 . . . . . *Pag.* 901

» **422 - 31 agosto 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Libretto personale per i giovani inscritti all'istruzione premilitare . . . . . *Pag.* 901

» **423 - 31 agosto 1922.** - SCUOLE MILITARI. - Corsi di tre e di nove mesi presso la scuola centrale di educazione fisica . . . . . *Pag.* 916

» **424 - 31 agosto 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi dei CC. RR. ed artiglieria . . *Pag.* 918

» **425 - 31 agosto 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti reclutati durante la guerra *Pag.* 919

» **426 - 31 agosto 1922.** - SERVIZIO AERONAUTICO. — Soppressione di uffici stralcio . . . . . *Pag.* 924

» **427 - 31 agosto 1922.** - SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per la nomina a tenente chimico farmacista in S. A. P. . . . . *Pag.* 924

» **428 - 31 agosto 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dal proprietario dell'Hôtel « Anglo-Americano » di Montecatini al personale dell'amministrazione militare e alle famiglie del personale stesso . . . . *Pag.* 927

N. 429 - 31 agosto 1922. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento di ufficiali. . . . . *Pag.* 927

AVVISI . . . . . *Pag.* 927

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 928

Circolare N. **416.** — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto n. 935, che sostituisce il paragrafo 190 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio R). — 11 giugno 1922. — (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 24 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, approvato co R. decreto 21 luglio 1907 n. 626 e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Al paragrafo 190 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito è sostituito il seguente:

« § 190. — Gli ufficiali inscritti fra gli indisponibili al servizio, a senso dell'istruzione « sulle dispense dalle chiamate alle armi, possono, anche rimanendo in tale posizione, « aspirare all'avanzamento purchè ottemperino a tutte le condizioni volute per ottenere « le promozioni, compresi i prescritti periodi di esperimento per la constatazione del- « l'idoneità.

« Non possono aspirare all'avanzamento gli ufficiali in congedo provvisorio ».

Art. 2.

Agli ufficiali che per effetto del presente decreto potranno conseguire l'avanzamento al grado superiore, non si dovrà in questo grado riconoscere un'anzianità anteriore a quella dell'entrata in vigore del decreto stesso, qualunque sia l'anzianità da essi avuta nel precedente grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA.

N. 417. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1136, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato.** — (Ufficio automobilistico). — 13 luglio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 198, del 23 agosto 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) e il relativo regolamento, approvato col Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Veduta la legge 17 luglio 1910, n. 511, riguardante l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari e la modificazione alla legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Veduta la legge 30 giugno 1912, n. 739, concernente la circolazione degli automobili e il R. decreto 2 luglio 1914, n. 811, che approva il regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie;

Ritenuta la necessità di restringere gli acquisti e l'uso degli autoveicoli da parte delle amministrazione dello Stato, di infrenare il consumo delle materie accessorie e di contenere entro giusti limiti la spesa che ne deriva;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - PEANO.

REGOLAMENTO
sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato

TITOLO I.

Delle vetture automobili a disposizione delle Amministrazioni dello Stato per servizio di determinate autorità.

Art. 1.

Le vetture automobili assegnate dalle Amministrazioni dello Stato per determinate autorità debbono essere adoperate esclusivamente per ragioni di servizio e non per uso personale.

Questa norma non si applica per quanto riguarda la vettura automobile assegnata a ciascun ministro e a ciascun sottosegretario di Stato.

Art. 2.

Può essere assegnata in uso una vettura automobile, per ragioni di servizio, esclusivamente a ciascuna delle seguenti autorità:

a) ministri e sottosegretari di Stato;

b) generali d'esercito, ammiragli, presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte suprema disciplinare per la magistratura, presidente della Corte dei conti, avvocato generale erariale, ufficiali generali designati al comando di un'armata in guerra, comandante in capo delle forze navali riunite, capi di stato maggiore dell'esercito e della marina, comandanti di corpo d'armata, comandanti in capo dei dipartimenti marittimi, comandante generale dell'arma dei RR. carabinieri, comandante generale della R. guardia di pubblica sicurezza;

c) prefetti del Regno, residenti in città con popolazione non inferiore ai 200,000 abitanti e per i quali sia riconosciuta, con decreto del ministro dell'interno, di concerto con quello per il tesoro, la necessità di disporre ordinariamente di vettura automobile;

d) direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

e) direttore generale della pubblica sicurezza.

Le autorità predette non possono concedere ad altri di valersi delle automobili ad esse assegnate.

E' peraltro in loro facoltà di autorizzare, volta per volta, i propri dipendenti a valersi, per eccezionali e urgenti necessità di servizio, della stessa autovettura di cui dispongono.

Art. 3.

In luogo dell'uso dell'autovettura di servizio, potrà essere, solo in casi eccezionali, assegnata, alle autorità indicate nell'art. 2, una indennità annua da determinarsi con decreto del ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.

Tale indennità non potrà superare il limite di lire diecimila.

TITOLO II.

Degli autoveicoli occorrenti al funzionamento dei servizi tecnici delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Gli autoveicoli occorrenti al funzionamento dei servizi tecnici debbono essere adoperati unicamente per esigenze dei detti servizi e quando i medesimi non possano essere disimpegnati con altri mezzi di trasporto.

In nessun caso ne è consentito l'impiego per ragioni personali e non di servizio, a meno che ciò non sia ritenuto indispensabile date le caratteristiche del servizio, dal ministro competente, di concerto col tesoro.

E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di concedere per qualsiasi motivo a privati od a Enti l'uso degli autoveicoli di cui esse dispongono.

Le stesse norme valgono per gli Enti autonomi comunque finanziati dallo Stato.

Art. 5.

Gli autoveicoli in servizio delle Amministrazioni dello Stato, sia per uso delle autorità di cui all'art. 2, che per esigenze dei servizi tecnici, devono essere, di regola, provveduti dall'industria privata, a seguito di contratto di noleggio.

Quando ne sia dimostrata la convenienza, le Amministrazioni possono servirsi degli autoveicoli di proprietà dello Stato, affidandone però l'esercizio, mediante contratto in base al percorso a imprese private con incarico di provvedere alla manutenzione, alla riparazione, al rifornimento delle materie di consumo, delle gomme e dei pezzi di ricambio e alla condotta di essi.

Le Amministrazioni hanno facoltà di sostituire, in qualunque momento, con personale proprio, quello della condotta degli autoveicoli di cui ai comma precedenti. In tali casi, dal corrispettivo fissato nel contratto è dedotta una quota ragguagliata alla spesa del personale sostituito.

Le autovetture occorrenti per il servizio dei ministri e dei sottosegretari di Stato possono essere, solo eccezionalmente, prelevate da quelle in gestione diretta dell'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico).

Art. 6.

E' vietato di tenere permanentemente a disposizione autoveicoli per servizi non continuativi.

E' pure vietato di tenere comunque a disposizione autovetture di riserva, fatta eccezione per i servizi di mobilitazione.

Art. 7.

Fanno eccezione alla norma indicata nel precedente articolo 6 i servizi dell'esercito, della marina e della pubblica sicurezza.

Le altre Amministrazioni dello Stato che, per particolari esigenze dei servizi loro affidati, si trovino nell'assoluta necessità di esercitare in economia i mezzi automobilistici di proprietà dello Stato e non possano provvedere nei modi indicati nello stesso articolo 6, dovranno, entro il termine di un trimestre dall'entrata in vigore del presente regolameno, determinare il numero, la specie e la distribuzione tra i vari uffici dipendenti degli autoveicoli strettamente indispensabili ai servizi stessi. Tale determinazione dovrà farsi d'intesa col ministro del tesoro — con decreto del ministro competente da registrarsi alla Corte dei conti — e, per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione. Con le stesse forme sarà disposto l'eventuale acquisto di nuovi autoveicoli in eccedenza al numero sopra fissato, che, per sopravvenute circostanze, si rendessero assolutamente indispensabili.

Art. 8.

Le autovetture da adibirsi ai servizi tecnici delle Amministrazioni dello Stato dovranno essere di tipo economico ed azionate da motore la cui potenza, indicata dall'ordinaria licenza di circolazione non superi i 25 HP., salvo ad utilizzare fino ad esaurimento, le autovetture di potenza maggiore già in possesso delle Amministrazioni.

E' lasciata tuttavia facoltà alle Amministrazioni della guerra, della marina e della pubblica sicurezza di valersi per speciali servizi di autovetture di potenza maggiore a quella sopraindicata.

Art. 9.

Le assegnazioni dei fondi occorrenti al normale servizio degli autoveicoli sia per uso delle autorità indicate negli articoli 1 e 2 che per le esigenze dei servizi tecnici, fanno carico, per ciascun Ministero, ad appositi capitoli da includersi nelle rubriche delle spese concernenti i servizi stessi e non è ammessa inscrizione di fondi per spese del genere ad altri capitoli del bilancio.

La stessa disposizione sarà adottata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le modalità rese necessarie dalla struttura del proprio bilancio.

E' fatta eccezione alla norma indicata nel solo caso di spese per trasporti automobilistici da effettuarsi dai servizi tecnici in dipendenza di lavori ed opere di carattere straordinario, autorizzate per leggi speciali ed eseguibili con le assegnazioni di bilancio dalle medesime previste.

Art. 10.

Ogni autoveicolo in servizio dello Stato deve recare uno speciale distintivo ben visibile.

E' fatta eccezione per le autovetture dei ministri e dei sottosegretari di Stato e per gli autoveicoli in servizio di pubblica sicurezza.

TITOLO III.

Acquisti, manutenzione e riparazione, custodia delle macchine, consumi, noleggio.

Art. 11.

I contratti per gli acquisti degli autoveicoli, delle parti di ricambio e delle gomme, nonchè delle materie di consumo, debbono essere fatti da ciascuna Amministrazione in base al proprio fabbisogno.

Nelle stipulazioni di detti contratti, ciascuna Amministrazione dovrà tener presenti le condizioni ed i prezzi degli analoghi contratti stipulati dall'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) ed uniformarvisi in quanto sia possibile e conveniente.

L'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) curerà che nei propri contratti sia inserita la clausola che accordi parità di trattamento alle altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Le riparazioni degli autoveicoli di proprietà dello Stato devono essere affidate all'industria privata, salvo che risulti più conveniente ricorrere alle officine di Stato esistenti.

Le officine statali automobilistiche, attualmente esistenti, saranno ridotte al minimo indispensabile, evitando assolutamente che, per la stessa Amministrazione, in ciascuna sede, vi sia più di una officina per riparazioni di autoveicoli.

Le riparazioni presso le industrie private sono collaudate da organi tecnici dell'Amministrazione interessata o, in difetto, dai rappresentanti dei Circoli ferroviari d'ispezione.

Art. 13.

Alla custodia e alla piccola manutenzione delle macchine di proprietà dello Stato provvede ciascuna Amministrazione coi mezzi a propria disposizione.

Art. 14.

Per il controllo dei percorsi e dei consumi ciascun autoveicolo di proprietà dello Stato è munito di un libretto di macchina del tipo analogo a quello adottato per gli autoveicoli militari.

Da tale libretto devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo, il nome e cognome del conduttore, i percorsi compiuti giornalmente e i prelevamenti delle materie di consumo e delle gomme e le varie spese incontrate pel mantenimento dell'autoveicolo.

Della regolare tenuta del libretto è responsabile il funzionario preposto al servizio.

Art. 15.

I contratti di noleggio sono fatti di regola, in base al percorso. Per gli autoveicoli noleggiati dall'industria privata è prescritto un libretto di percorrenza. Da detto libretto devono risultare specificatamente la data e il percorso di ogni singolo viaggio, sotto la responsabilità del funzionario che utilizza l'autoveicolo.

TITOLO IV.

Penalità.

Art. 16.

Chi usi o chi autorizzi l'uso di autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione ovvero di quelli a noleggio con spesa a carico dello Stato, e non ne abbia la facoltà ai termini del presente regolamento oltre a essere privato in avvenire, ove ne sia il caso, dell'uso o della facoltà di disporre degli autoveicoli medesimi, è chiamato alla rifusione delle spese per il tempo in cui gli autoveicoli siano stati indebitamente adoperati, ed è anche sottoposto a procedimento disciplinare, se impiegato dello Stato, o è licenziato immediatamente, se avventizio.

Chi contravvenga altrimenti alle disposizioni normali e transitorie del presente regolamento insieme alla rifusione delle spese occasionate dal fatto proprio, è tenuto a risponderne innanzi all'autorità da cui dipende in linea disciplinare, se impiegato dello Stato, o è licenziato immediatamente, se avventizio.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Tanto gli autoveicoli ora esercitati in economia che, per effetto dell'applicazione dell'art. 6, dovranno all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, essere dimessi, quanto quelli che, pure esercitati in economia, risulteranno esuberanti ai bisogni dell'esercito, della marina, della pubblica sicurezza, nonchè delle altre Amministrazioni di cui all'art. 7, dovranno essere consegnati all'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) se in buono stato e alienati se non ulteriormente utilizzabili.

In applicazione del comma precedente, le Amministrazioni dello Stato dovranno indicare al Ministero del tesoro, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la quantità per ciascuna specie di autoveicoli che, alla data del decreto di approvazione del regolamento stesso posseggono o tengono a noleggio, la quantità e la specie degli autoveicoli che hanno assoluta necessità di conservare, indicando la ripartizione tra le varie autorità, uffici e servizi, la quantità e la specie degli autoveicoli da consegnare all'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) e la quantità e la specie degli autoveicoli da alienare.

La determinazione del numero degli autoveicoli da conservare dovrà farsi, per tutte le Amministrazioni dello Stato, con le forme di cui al 2° comma dell'art. 7.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano per il materiale di armamento e mobilitazione.

Art. 18.

L'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) cui saranno dati in consegna gli autoveicoli, ne curerà la distribuzione fra le Amministrazioni per le quali si manifesterà in prosieguo di tempo la necessità di aumentare la prima dotazione di autoveicoli.

A tal fine le Amministrazioni stesse, prima di procedere a nuovi acquisti, dovranno rivolgere domanda alla detta Amministrazione, la quale disporrà — previo consenso del Ministero del tesoro — per l'assegnazione degli autoveicoli richiesti, fino ad esaurimento di quelli ricevuti.

Art. 19.

Per quanto riguarda l'alienazione del materiale automobilistico esuberante le singole Amministrazioni osserveranno le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), in quanto non siano tenute all'osservanza di disposizioni speciali.

Art. 20.

I proventi dell'alienazione del materiale automobilistico eccedente il fabbisogno di ciascun servizio dovranno essere versati in tesoreria in conto entrate eventuali del tesoro, in quanto le Amministrazioni non siano tenute ad osservare norme speciali vigenti.

Art. 21.

Il capo dell'Ufficio centrale delle nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i commissari generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina, possono fare uso di una vettura automobile per ragioni di servizio.

Il Ministro — SOLERI.

N. 418. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1169, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e la proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 22 agosto 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 202 del 28 agosto 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine di cui alla legge 23 luglio 1922 n. 1017, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati al 31 luglio 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 agosto stesso anno, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 13 agosto 1921 n. 1080 in quanto non abbiano già avuto completa esecuzione e non sia diversamente disposto con la presente legge sono prorogate a tutto il 30 giugno 1923.

Il governo del Re pubblicherà, entro il 30 settembre 1922 le nuove tabelle degli stipendi del personale per le categorie contmplate all'art. 14 della citata legge 13 agosto 1921 ,con le relative norme di carriera, tenuto conto, agli effetti del quarto comma dell'art. 1 della legge medesima, dell'assegno temporaneo mensile concesso dall'art. 14 predetto, escluse le indennità di carica, di funzioni e gli altri speciali trattamenti.

E' data facoltà al Governo del Re di stabilire entro il 31 dicembre 1922 il trattamento economico relativo al personale contemplato all'art. 15 della legge precitata, nonchè al personale della magistratura giudiziaria, e delle magistrature del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura erariale.

Art. 3.

L'assegno temporaneo mensile di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921 n. 1080, è prorogato, per il personale provvisto di stipendio, fino all'attuazione delle relative nuove tabelle degli stipendi, e per il personale rimanente fino ai provvedimenti che ne regolino le competenze rispttive.

E' pure prorogata, fino alla detta attuazione, l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 7 aprile 1922 n. 412, e provvedimenti successivi, nonchè di quelle del R. decreto 17 luglio 1919 n. 1355.

Il personale avventizio di cui al quarto comma dell'art. 10 della ripetuta legge 13 agosto 1921, potrà essere mantenuto in servizio, nei limiti dello stretto necessario, fino a non oltre il 31 dicembre 1922. Questo termine potrà essere prorogato al 30 giugno 1923 nei casi di assoluta necessità, su parere conforme della Commissione parlamentare consultiva di cui all'art. 2 della legge sopracitata, alla quale dovranno presentarsi le proposte non più tardi del 31 ottobre 1922. In mancanza di proposte entro tale data, il licenziamento del personale avventizio dovrà aver luogo senz'altro non oltre il 31 dicembre predetto.

La disposizione del primo comma dell'art. 2 della presente legge ha effetto a partire dal 1° luglio 1922, e tutte le altre disposizioni entrano in vigore dal 1° settembre stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

N. 419. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riparazioni ai materiali di servizio generale e cucina presso i corpi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 agosto 1922.

D'ora innanzi il servizio delle riparazioni ai materiali di servizio generale, di cucina, alle gavette dovrà essere fatto ad economia, mediante operai militari, presso le officine sottoindicate:

a) reggimenti di fanteria, bersaglieri, alpini, cavalleria e genio: officina del capo-armaiuolo (vedi circolare 473 *giornale militare* 1914);

b) reggimenti di artiglieria di qualsiasi specialità: officina reggimentale;

c) reparti automobilistici: dipendente officina o laboratori di riparazione;

d) enti aeronautici:

1. per le scuole, squadriglie e compagnie dirigibilisti ed in genere per tutti gli enti aeronautici dislocati o prossimi a campi di aviazione, aeroporti o aeroscali: officina del campo, aeroporto o aeroscalo;

2. per le compagnie aerostieri: officina della compagnia aerostieri specializzati;

3. per i depositi di raggruppamento o di gruppo aerostieri e dirigibilisti: la più prossima delle dipendenti officine;

4. per gli enti aeronautici dislocati nella capitale, e non compresi fra quelli suindicati: officina dello stabilimento costruzioni aeronautiche;

e) gruppi artiglieria controaerei, gruppi treno, battaglioni zappatori e telegrafisti, reparti autonomi di sanità, sussistenza, palafrenieri, ecc.: officina del capo-armaiuolo del reggimento o di uno dei reggimenti esistenti nella stessa sede.

I comandi di corpo d'armata stabiliranno presso quali corpi devono effettuarsi le riparazioni materiali in parola ed appartenenti ai reparti indicati nel precedente comma *e*).

Di massima le riparazioni ai materiali di servizio generale, di cucina ed alle gavette dei distaccamenti devono essere eseguite, fin quando sarà possibile, presso la sede del distaccamento stesso valendosi degli operai militari dipendenti o di un'officina del capo-armaiuolo di uno dei corpi residenti nella stessa località del distaccamento; qualora ciò non fosse possibile dovranno inviare i materiali da riparare alla sede del reggimento o deposito. Nel solo caso in cui le spese di trasporto fossero superiori al presumibile importo delle riparazioni, si dovrà affidare le riparazioni stesse all'industria privata previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Al riguardo si ricorda che lo stagno occorrente per la stagnatura delle gavette ed oggetti di cucina dovrà essere richiesto agli ospedali militari e il lavoro di stagnatura dovrà eseguirsi nei locali occupati dal corpo o distaccamento e sotto continua vigilanza per impedire l'impiego di altre materie.

Le spese di sovrapaga o mercede di lavoro al personale militare operaio e le spese per acquisto delle materi prime occorrenti per le riparazioni ai materiali sopradetti dovranno essere imputate all'art. 29 del bilancio per l'esercizio in corso. Al personale militare operaio non deve essere corrisposto alcun speciale compenso per i lavori di riparazione che eseguirà per effetto della presente circolare.

L'ammontare della spesa per mano d'opera e materie prime inerenti alle riparazioni effettuate, pei reparti distaccati o per quelli indicati nel comma *e*), dall'officina del capo armaiuolo di un reggimento della stessa sede dovranno da questo essere addebitate al distaccamento o reparto autonomo, richiedendone rimborso.

Il Ministro SOLERI.

N. **420.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contabilità dei proventi.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 31 agosto 1922.

Allo scopo di conseguire maggiore semplificazione nella contabilità dei proventi, riducendo nello stesso tempo al minimo possibile la trasmissione di carte e documenti non sempre riproducibili, dalle amministrazioni dipendenti al Ministero, si dispone che, a cominciare dal 1° trimestre dell'esercizio in corso, i corpi e gli altri enti trasmettano, per la contabilità anzidetta, una sola dimostrazione riassuntiva conforme all'unito modello.

Tutti gli altri documenti (ordini di riscossione, quietanze di tesoreria, ecc.) necessari per il controllo della dimostrazione riassuntiva, dovranno esser riuniti e conservati presso le singole amministrazioni a disposizione dell'ispettore contabile del corpo d'armata e dei funzionari delegati dal Ministero ad ispezioni e verifiche.

Le categorie di proventi indicate nella dimostrazione riassuntiva sono insostituibili.

Per le riscossioni che non potessero trovar posto in nessuna di esse, le amministrazioni si serviranno della voce: « Riscossioni varie » con opportuna nota esplicativa.

Per quanto riflette le ritenute erariali si avverte di effettuare il movimento figurativo, di cui al § 11 della circolare 326 del *giornale militare* 1921, alla fine di ogni trimestre, e non già, come da alcune amministrazioni si è fatto nell'esercizio 1921-22, nel corso del trimestre successivo o globalmente per due o tre trimestri in una sola volta.

In corrispondenza alla dimostrazione riassuntiva da trasmettersi al Ministero, i corpi dovranno predisporre un prospetto dei proventi riscossi e versati valendosi di un modello 75-bis RA muto.

In detto prospetto le singole operazioni interessanti le colonne 14 e 15 saranno giornalmente riportate, senza altra indicazione che quella dell'ordine di riscossione e della quietanza di tesoreria relativa secondo l'esempio che si unisce.

In qualsiasi momento i totali delle colonne 21 e 22 del mod. 75 bis RA dovranno corrispondere a quelli delle colonne 14 e 15 del Giornale.

La compilazione del mod. 75-bis RA è obbligatoria per tutte le amministrazioni, non esclusi gli enti di artiglieria e del genio.

Gli stampati necessari saranno richiesti alla Direzione degli stabilimenti militari di pena ed ove non fossero disponibili in quantità sufficiente, si potranno provvisoriamente utilizzare gli ordinari modelli 75 RA.

Tutte le disposizioni emanate in precedenza relativamente alla contabilità dei proventi s'intendono abrogate.

Il Ministro SOLERI.

ALLEGATO N.

Esercizio .... *Trimestre*

Dimostrazione riassuntiva dei proventi riscossi e versati in Tesoreria (col. 14 e 15 del giornale di cassa)

Numero d'ordine	RISCOSSIONI — Proventi	Somme	VERSAMENTI (quietanza di Tesoreria) N.	Data	Importo	Imputazione	*Annotazioni*
1	Vendita oggetti fuori d'uso	966.50	*X*		9,197.80	22	Restano da versare in Tesoreria l'ammontare delle ritenute erariali (L. 8740,60) e quello degli ordini di riscossione dal n. 390 in poi, complessivamente L. 9917,60.
2	» cavalli riformati	960.—	*X*		450.80	23	
3	» letame, spazzatura, avanzi rancio ecc.	450.—	*Y*		1,416.30	344	
4	» materiali residuati dalla guerra	—	*Z*		476.25	52	
5	Cessione a pagamento di viveri ad ufficiali e sottufficiali	59.40	*J*		2,734.20	273	
6	» ad altri corpi	—					
7	» » » vestiario ad ufficiali e sottufficiali	195.—	*X'*		59.40	347	
8	» » » armi e materiali vari	—	*Y'*		415.—	211	
9	» » » stampati e materiali diversi ad altre amministr.	—	*Z'*		2,124.50	199	
10	Scotto rancio sottufficiali	640.—					
11	Addebiti per smarrimento e deterioramento materiali e rimborsi dalle ferrovie dello Stato per merce perduta	90.—					
12	Vendita prodotti derivati dalla panificazione (Panifici militari)	—					
13	» » » » macinazione del grano (molini militari)	—					
14	Ricuperi di somme erroneamente pagate e già spesate a bilancio	415.—					
15	Conto rimonta	—					
16	Rette d'ospedale	—					
17	Ritenute erariali: R. M.le L. 7 291.25; Contributo guerra » 216.85; Addizionale » 248.90; Tassa 2,0 » 713.80	8,740.60					
18	Riscossioni varie	—					
	Totale riscossioni del ..... trimestre	12,516.50		Totale del ... trim ...	16,874.25		
	Riporto riscossioni dei trimestri precedenti	39.777.15		Riporto trim. prec.	25,501.80		
	Totale somme riscosse sino al ..... pari a quello della col. 14 del Giornale	52,293.65		Totali pari a quello della col. 15 del giornale ...	42.376.05		

NB. Salvo casi eccezionali i proventi debbono esser versati in Tesoreria entro il mese in cui vengono riscossi. Fanno eccezione le somme riscosse per alienazione di materiali residuati dalla guerra che debbono esser versate settimanalmente.

ALLEGATO N. 2.

. . . . . .

. . . . . Trimestre . . . . . Esercizio . . . . .

PROSPETTO DIMOSTRATIVO

dei proventi riscossi e versati in Tesoreria

N. dell'Ordine di riscossione	INDICAZIONI	RISCO							
		Vendita oggetti fuori d'uso	Vendita cavalli riformati	Vendita letame, spazzatura, avanzi rancio, ecc	Vendita materiale residuati dalla guerra	Cessione viveri ad ufficiali e sottufficiali	Cessione viveri ad altri corpi	Cessione oggetti vestiario ad ufficiali e sottufficiali	Cessione diversi e mate... ...ti ad ufficiali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
	Riporto totali del ... trimestre . . .	—	5401.00	693.90	19810.00	—	—	—	
5	. . . . .	—	—	—	—	59.40	—	—	
6	. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	
60	. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	
71	Quietanza di Tesoreria N. *X* in data	—	—	—	—	—	—	—	
72	» » » *Y* »	—	—	—	—	—	—	—	
73	» » » *Z* »	—	—	—	—	—	—	—	
74	» » » J »	—	—	—	—	—	—	—	
83	. . . . .	624.50	—	—	—	—	—	—	
154	. . . . .	—	960.00	—	—	—	—	—	
232	. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	
302	. . . . . r .	—	—	450.00	—	—	—	—	
390	. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	
450	. . . . .	—	—	—	—	—	—	195.00	
470	. . . . .	342.—	—	—	—	—	—	—	
612	Quietanza di Tesoreria N. *X'* in data	—	—	—	—	—	—	—	
513	» » » *Y'* »	—	—	—	—	—	—	—	
514	» » » *Z'* »	—	—	—	—	—	—	—	
532	. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	
	TOTALI alla fine del ... trimestre come da col. 14 e 15 del Giornale	966.50	6361.00	1143.90	19810.00	59.40	—	195.00	
	Deduconsi totali del trimestre presente .	—	5401.00	693.90	19810.00	—	—	—	
	Riscossioni e versamenti proventi del ... trimestre da riportare nella Dimostrazione riassuntiva	966.50	960.00	450.00	—	59.40	—	195.00	

SIONI

Cessione stampati e materiali diversi ad altre Amministrazione	Scotto rancio sottufficiali	Addebiti per smarrimento e deterioramento materiali ecc.	Vendita prodotti derivati dalla panificazione	Vendita prodotti derivati dalla macinazione del grano	Ricuperi di somme erroneamente pagate e già spesate a bilancio	Conto rimonta	Rette d'ospedale	Ritenute erariali	Riscossioni varie	Totale proventi riscossi (col 3 a col 20)	Versamenti
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
—	—	—	—	—	1314.40	1016.70	—	11541.15	—	39777.15	25501.80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.40	—
—	—	—	—	—	230.00	—	—	—	—	230.00	—
—	—	—	—	—	185.00	—	—	—	—	185.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9648.60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1416.30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	476.25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2734.20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	624.50	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	960.00	—
—	—	90.00	—	—	—	—	—	—	—	90.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450.00	—
—	640.00	—	—	—	—	—	—	—	—	640.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	415.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2124.50
—	—	—	—	—	—	—	—	8740.60	—	8740.60	—
—	640.00	90.00	—	—	1729.40	1016.70	—	20281.75	—	52293.65	42376.05
—	—	—	—	—	1314.40	1016.70	—	11541.15	—	39777.15	25501.80
—	640.00	90.00	—	—	415.00	—	—	8740.60	—	12516.—	16874.25

N. 421. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per l'anno 1922.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 agosto 1922.

Il Ministero determina che sia formato per l'anno corrente un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti dei carabinieri reali in servizio attivo permanente. Il limite d'anzianità entro il quale devono essere compresi detti tenenti per l'inscrizione in tale quadro è fissato al 1° agosto 1916 incluso.

I documenti relativi dovranno pervenire al Ministero al più presto possibile.

Il Ministro — SOLERI.

N. 422. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Libretto personale per i giovani inscritti all'istruzione premilitare.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare, scuole militari). — 31 agosto 1922.

Questo Ministero, nell'intento di fissare in un documento ufficiale le generalità degli allievi inscritti all'istruzione premilitare, ed averne i dati controllati sia sull'iscrizione, sia sui risultati conseguiti, ha determinato di adottare un libretto personale, di cui ogni allievo dovrà essere provvisto.

Per la forma ed il contenuto dei libretti valgono i dati seguenti:

COPERTINA — dimensioni: cm. 17 × 12; spigoli tondi.

Di cartoncino ricoperto, esternamente e nei risvolti, di tela colorata in tinta oscura; all'interno foderato di carta bianca.

Sul frontespizio è impressa, in oro, la scritta:

« Ministero della guerra » — « Istruzione premilitare » — « Libretto personale ».

Nella terza pagina della copertina è applicata una busta a soffietto della stessa tela esterna, per riporvi, piegati in due, quattro foglietti volanti, di « Valutazione fisica personale ».

La copertina è munita di nastrino elastico che serra il libretto in senso longitudinale.

INTERNO DEL LIBRETTO — si compone di due fogli di carta a mano bianca, *cuciti e fermati* alla copertina.

Nella prima pagina è ripetuta, in nero, la scritta del frontespizio.

La prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima pagina contengono rispettivamente le seguenti diciture:

1

MINISTERO DELLA GUERRA

ISTRUZIONE PREMILITARE

LIBRETTO PERSONALE

2

MINISTERO DELLA GUERRA

Istruzione Premilitare

LIBRETTO PERSONALE

FOTOGRAFIA
(mezzo busto, possibilmente su fondo chiaro)

del giovane .....

..... *di* .....

Firma del titolare

Nato a (1) .....

il .....

Inscritto al Corso della (1) .....

..... *al N.* .....

Divisione Militare di .....

(2) .....

Bollo della Scuola, Società, ecc.

Il Presidente della Società o Capo d'Istituto

.....

(1) Scuola, Società di Tiro a Segno, Società di Ginnastica, Società Sportiva o altro Ente presso cui viene eseguita l'istruzione premilitare.
(2) Data.

3

1° Anno

L'allievo .....

Ha iniziato la istruzione il .....

Ha terminato l'istruzione il .....

Esercitazioni ginnico-sportive eseguite . . . N. .....

Lezioni di tiro a segno ,, . . . ,, ...

Escursioni o campi ,, . . . ,, ...

All'esame finale è risultato ***idoneo.***

Note speciali (1) .....

.....

Il Presidente della Commissione Esaminatrice

.....

Il Direttore dell'istruzione

.....

Bollo dell'Ispettore Provinciale

L'Ispettore provinciale

.....

(1) Riguardanti spiccate qualità fisiche dell'allievo.

4

2° Anno

L'allievo .....

Ha iniziato l'istruzione il .....

Ha terminato l'istruzione il .....

Esercitazioni ginnico-sportive eseguite . . . N. .....

Lezioni di tiro a segno „ . . . „ .....

Escursioni o campi „ . . . „ .....

All'esame finale è risultato **idoneo.**

Ammesso al "Concorso d'Onore„ nella squadra che venne classificata (1) .....

Note speciali (2) .....

.....

Il Presidente della Commissione Esaminatrice

.....

Il Direttore del Corso

.....

Bollo dell'Ispettore Provinciale

Il Comandante della Divisione Militare

.....

(1) Sufficiente, buona, ottima.
(2) Se ha spiccate qualità fisiche; eventuale cambio di residenza, ecc.

5

3° Anno *(facoltativo)*

Il giovane .....

Ha iniziato l'istruzione il .....

Ha terminato l'istruzione il .....

Esercitazioni ginnico-sportive eseguite . . . N. .....

Lezioni di tiro a segno . . . . . » .....

Escursioni o campi . . . . . » .....

Note speciali (1) .....

.....

.....

.....

Il Direttore dell'istruzione

.....

Bollo dell'Ispettore Provinciale

L'Ispettore provinciale

.....

(1) Se ha spiccate attitudini fisiche. Se ha funzionato da istruttore d'istr. ndone attitudine. Eventuale cambio di residenza, ecc.

6

4° Anno *(facoltativo)*

Il giovane .....

Ha iniziato l'istruzione il .....

Ha terminato l'istruzione il .....

Esercitazioni ginnico-sportive eseguite . . . N......

Lezioni di tiro a segno . . . . . ,, ...

Escursioni o campi . . . . . ,, ...

Ammesso al « Concorso d'Onore » quale istruttore della squadra classificata (1) .....

Note speciali (2) .....

.....

.....

Il Direttore dell'istruzione

.....

Bollo dell'Ispettore Provinciale

L'Ispettore provinciale

.....

(1) Sufficiente, buona, ottima.
(2) Se ha spiccate attitudini fisiche. Se ha funzionato da istruttore dimostrando attitudine. Eventuale cambio di residenza, ecc.

7

COMANDO DELLA DIVISIONE MILITARE

di .....

Viste le disposizioni el Ministero della guerra per l'istruzione premilitare;

Visti i risultati ottenuti nei due anni di istruzione 19.....–19.....

Si dichiara che il giovane .....

.....

ha conseguito l'idoneità nell'istruzione premilitare.

(1) .....

Il Comandante della Divisione Militare

Bollo del Comando della Divisione Militare

.....

(1) Data.

ALLEGATI. — N. 4 specchi su carta a mano, bianca, per la « *Valutazione fisica personale* »; specchi affidati alla lealtà degli stessi allievi, per apporvi i dati richiesti. Ne deriverà per gli allievi la perfetta conoscenza delle attitudini fisiche di ciascuno ed incitamento a fare sempre di più e meglio.

I fogli sono eguali: il primo varrà per l'età dai 16 ai 17 anni; il secondo dai 17 ai 18; il terzo dai 18 ai 19 e l'ultimo dai 19 ai 20 anni.

Il tracciato degli specchi è il seguente:

VALUTAZIONE FISICA PERSONALE (1)

dell'allievo .....

Età dai ..... *ai* ..... *anni.*

Altezza m. .....

Peso kg. .....

ESERCIZI	MISURE				
	Chilometri	Metri	Ore	Minuti primi	Minuti secondi
Marcia normale	.....	.....	.....	.....	.....
Marcia celere, con passo lungo .	.....	.....	.....	.....	.....
Corsa normale	.....	.....	.....	.....	.....
Corsa celere, con passo lungo . .	.....	.....	.....	.....	.....
Corsa veloce di m. 100	.....	.....	.....	.....	.....
Salto in alto, con rincorsa, senza pedana	.....	.....	.....	.....	.....

(1) Ogni allievo è giudice di se stesso. Segna i dati richiesti con lealtà, con esattezza intelligente e sincerità scrupolosa; ne risponde all'istruttore.

2

ESERCIZI	MISURE				
	Chilometri	Metri	Ore	Minuti primi	Minuti secondi
Salto in lungo, con rincorsa, senza pedana	.....	.....	.....	.....	.....
Salto con l'asta	.....	.....	.....	.....	.....
Arrampicata alla pertica di m. 6; diametro cm. 7 circa:					
Salita e discesa con l'aiuto delle gambe	.....	.....	.....	.....	.....
Salita a sole braccia	.....	.....	.....	.....	.....
Salita e discesa a sole braccia	.....	.....	.....	.....	.....
Arrampicata alla fune di m. 6; diametro cm. 3 circa:					
Salita e discesa con l'aiuto delle gambe	.....	.....	.....	.....	.....
Salita a sole braccia	.....	.....	.....	.....	.....
Salita e discesa a sole braccia	.....	.....	.....	.....	.....
Getto della pietra o palla di ferro, di kg. 5 circa:					
Col braccio sinistro.	.....	.....	.....	.....	.....
Col braccio destro	.....	.....	.....	.....	.....

3

ESERCIZI	SE PRATICATI		GRADO D'ABILITÀ	
	Si	No	Poco abile	Abile
Alpinismo				
Automobilismo				
Aviazione				
Canottaggio				
Ciclismo				
Equilibrio su asse o trave alta da terra m. 1.50 circa				
Equitazione				
Ginnastica ai grandi attrezzi				
Lotta				
Motociclismo				
Nuoto				
Pattinaggio				
Pugilato				
Scalata d'un muro alto m. 3 circa, con aiuto d'un portatore				
Scherma				

NOTA. — Per ogni esercizio l'allievo segna una linea verticale nella colonna corrispondente.

4

ESERCIZI E GIUOCHI SPORTIVI	Se PRATICATI		GRADO DI ABILITÀ	
	Si	No	Poco abile	Abile
Tiro a segno				
Volteggio alla trave, o staccionata, alta da terra m. 1.20 circa				
Gara sportiva porta ordini				
Gara di tiro alla fune				
Palla spinta				
Palla vibrata				
Palla a volo				
Palla al canestro				
Giuoco del calcio				

(1) .....

(2) .....

.....

Presone conoscenza

IL DIRETTORE DELL'ISTRUZIONE

.....

(1) Data.

(2) Firma dell'allievo (casato, nome e domicilio).

NORME. — I libretti vengono acquistati dalle società, dagli istituti o dagli altri enti che svolgono l'istruzione premilitare, dal libero commercio, avendo cura di assicurarsi che essi rispondano al tipo prescritto.

L'importo è a carico degli allievi.

Le pagine 3 e 4 che si riferiscono ai risultati conseguiti nel primo e secondo anno dell'istruzione, vengono riempite, completate e firmate ogni anno solo quando gli allievi abbiano ottenuta la rispettiva idoneità, traendo i dati dagli appositi registri di presenza, di istruzioni compiute e dagli specchi d'esame.

I libretti, una volta regolarmente riempita e completata di dati, bollo e firma la quarta pagina, dovranno a cura dell'ispettore provinciale essere ritirati tutti insieme dalle società, istituti o altri enti cui rispettivamente gli allievi appartengono e trasmessi la Comando della Divisione Militare per la dichiarazione d'idoneità di cui alla pagina 7.

Quindi saranno restituiti agli enti interessati per essere consegnati agli allievi.

Le pagine 5 e 6 riguardano i giovani che già hanno ottenuto la idoneità in due anni di istruzione, ma che con interessamento lodevole vogliono seguire un terzo e quarto anno di istruzione premilitare.

Gli allievi ammessi al Concorso d'Onore dovranno presentare alla giuria il « Libretto personale » per dimostrare la propria identità e la idoneità conseguita nell'istruzione premilitare.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. — Gli allievi che hanno compiuto il primo anno nel 1922 dovranno acquistare il libretto personale e, se idonei, dovranno per essi essere riempite le pagine 2 e 3 a seconda delle norme suindicate.

Per gli allievi invece che nello stesso anno 1922 avranno conseguita la idoneità nella istruzione premilitare secondo le disposizioni per essi impartite non sarà prescritto il libretto, ma solo il certificato il cui modulo viene rimesso dal Ministero della guerra. Però gli allievi che perteciperanno al Concorso d'Onore dovranno essere provvisti del Libretto personale.

Il Ministro — SOLERI

N. 423. SCUOLE MILITARI, — **Corsi di tre e di nove mesi presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio A). — 31 agosto 1922.

Nel quadro già tracciato da questo Ministero colla circolare 435 *giornale militare* 1921 e per gli stessi intenti ivi illustrati, con il prossimo settembre saranno ripresi, presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma, i corsi trimestrali.

Si svolgeranno tre corsi così distribuiti:

il primo, dal 21 settembre al 19 dicembre 1922;

il secondo, dal 13 gennaio al 2 aprile 1923;

il terzo, dal 15 aprile al 4 luglio 1923.

A ciascuno di tali corsi prenderanno parte ufficiali inferiori delle varie armi, corpi e specialità, scelti con gli stessi criteri già stabiliti dalla sopra citata circolare, e nel numero che, per ogni corpo d'armata, risulta dalla annessa tabella. Vi potranno prendere parte altresì 3 ufficiali della R. Marina, 2 dell'arma dei CC. RR., 2 della R. guardia di finanza, 2 della R. guardia per la P. S. e 1 dell'arma aeronautica.

Dovranno inoltre frequentare il 1° corso, in soprannumero, gli ufficiali superiori capicentri divisionali di educazione fisica attualmente in carica che non abbiano frequentato in precedenza alcun corso informativo.

Ultimati i corsi, gli ufficiali dovranno subito compiere presso i corpi di provenienza un congruo periodo di tirocinio, come istruttori di educazione fisica.

Presso la scuola centrale di educazione fisica sarà altresì svolto un corso della durata di nove mesi, il quale avrà inizio il primo ottobre p. v. e termine il 30 giugno 1923.

Ad esso sono comandati a partecipare gli ufficiali di cui all'elenco annesso, i quali — essendo fra i migliori classificati nei corsi informativi dello scorso anno — danno affidamento di perfezionare le loro attitudini e di riuscire ottimi sia come istruttori che come dirigenti ed organizzatori.

Dalla partecipazione a tal corso, che comporta una non breve permanenza a Roma e richiede notevole resistenza fisica, potranno essere dispensati solamente quegli ufficiali i quali ne facciano domanda per motivate ragioni di famiglia o per riconosciuta menomazione delle loro qualità fisiche.

I rispettivi comandi di corpo d'armata, in tal caso, faranno pervenire nel più breve tempo a questo Ministero (Direzione generale personali ufficiali - Ufficio del direttore generale) le singole domande, munite del parere delle autorità gerarchiche affinchè si possa disporre per la loro sostituzione.

Gli ufficiali dovranno presentarsi al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma due giorni prima dell'inizio del corso al quale sono assegnati.

Per quanto ha tratto alle indennità da corrispondersi agli ufficiali stessi, valgano le norme indicate nella circolare 387 *giornale militare* c. a.

Gli ufficiali allievi potranno valersi degli indumenti specialmente occorrenti per la pratica quotidiana degli esercizi ginnico-sportivi (maglie, maglioni, pantaloncini da ginnastica e da bagno, scarpette leggere, ecc.), che eventualmente avessero portato con sè. Il comando della scuola provvederà, per sua parte, a fornirne gli ufficiali che ne facciano richiesta cedendoli a puro prezzo di costo e accordando facilitazioni nel pagamento.

Non oltre il 15 settembre per il primo corso, il 19 dicembre per il secondo, ed il 21 marzo p. v. per il terzo, dovranno essere trasmessi alla direzione superiore delle scuole militari e — in duplice comunicazione — a questo Ministero (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio A. e direzione generale personale ufficiali) i nomi degli ufficiali destinati a frequentare i corsi trimestrali.

Il Ministro - SOLERI.

ANNO SCOLASTICO 1922-23. — **Numero degli ufficiali distinti per arma e per grado.**

CORPI D'ARMATA	1° CORSO (21 settembre 1922 - 15 dicembre 1922)								2° CORSO (3 gennaio 1923 — 2 aprile 1923)								3° CORSO (5 aprile 1923 — 4 luglio 1923)							
	Fanteria		Cavalleria		Artiglieria		Genio		Fanteria		Cavalleria		Artiglieria		Genio		Fanteria		Cavalleria		Artiglieria		Genio	
	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni
TORINO	2	2	—	—	—	1	—	—	1	3	1	—	—	1	—		1	3	—	—	—	1	—	1
MILANO	2	2	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	—	1	—	1	1	3	—	1	—	1	—	1
VERONA	2	2	—	1	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1
BOLOGNA	2	2	1	—	—	1	—	1	1	3	—	1	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1
TRIESTE	2	2	—	1	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	—
FIRENZE	2	2	—	—	—	1	—	1	1	3	—	1	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1
ROMA	2	2	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1	1	3	1	—	—	1	—	1
BARI	2	2	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	—
NAPOLI	2	2	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	—	1	3	—	1	—	1	—	1
PALERMO	2	2	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	—	1	—	1
TOTALI	20	20	1	2	—	10	—	8	10	30	1	2	—	10	—	8	10	30	1	2	—	10	—	8
	TOTALE GENERALE 61								TOTALE GENERALE 61								TOTALE GENERALE 61							

Elenco degli ufficiali destinati a frequentare il corso speciale di nove mesi presso la scuola centrale di educazione fisica.

(1° *ottobre* 1922-30 *giugno* 1923).

1° CORSO.

Tenente PERRONE Mario, 18 artiglieria campagna.
Capitano ZANETTI Umberto, 33 fanteria.
Tenente QUADRELLI Ettore, 6 bersaglieri.
Tenente GIGLIO Calogero, scuola centrale Oriolo.
Capitano GUIDOTTI Giovanni, 1 bersaglieri.
Tenente REBICHESU Luigi, 38 fanteria.

2° CORSO

Capitano SOLINAS Renato, 151 fanteria.
» MUSSA Augusto, divisione di Perugia.
» LISSONE Pasquale, divisione militare Genova.
» GALFIONE Giuseppe, 8 alpini.
Tenente VALLETTA Umberto, 11 bersaglieri.
» DE ROSA Carlo, 3 id.
» GANDINI Guglielmo, 12 fanteria.
Capitano CALIGIURI Matteo, 225 id.
Capitano COPPOLINO Francesco, 3 fanteria.
» PASTA Gaspare, 69 id.
Tenente LEMBO Giuseppe, 26 id.
Capitano BARONI Vincenzo, 10 bersaglieri.
» MOV Armando, 1° deposito scuola controaerei.
Tenente CALEGARI Giovanni, 7 divisione.
» DE ANGELIS Carlo, 36 fanteria.
» BARBONI Ferruccio, 17 id.
Capitano CAMOSSO Luigi, 2 divisione alpina.

3° CORSO.

Capitano MALERBI Vincenzo, 17 divisione fanteria.
Tenente PIRAS Genorio, 17 fanteria.
» RATTI Vincenzo, 42 id.
S.Tenen. CORRADO Giovanni 11 artiglieria campagna.
Tenente GIOVANNELLI Umberto, 65 fanteria.
» GUY Silvio, 3 alpini.
» SPAGNUOLO Augusto, 72 fanteria.

N. **424.** — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi dei CC. RR. ed artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio del direttore generale). — 31 agosto 1922.

Con riferimento alla circolare 357 del *giornale militare* c. a. e con le modalità in essa contenute i seguenti ufficiali sono inscritti al 4° corso di perfezionamento presso la scuola d'applicazione di cavalleria.

Arma dei carabinieri reali.

Tenente BERNARDO Saverio — Legione Allievi CC. RR.
Tenente BRUNO Pasquale — Legione CC. RR. Bari.

Arma di artiglieria.

Capitano PIAZZOLI Eugenio — Reggimento batterie a cavallo ed autoportate.
Capitano DE ANGELIS Luigi — 1 reggimento artiglieria campagna.
Tenente PLAY Ferruccio — 19 reggimento artiglieria campagna.
Tenente DESSI Carlo — 23 reggimento artiglieria campagna.

Il Ministro — SOLERI.

N. 425. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio del direttore generale). — 31 agosto 1922.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 357 del *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi negli ufficiali rimandati ad un successivo corso di perfezionamento e di quelli dispensati dalla frequenza ai sensi delle disposizioni contenute nella circolare suddetta.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI FANTERIA - PARMA.

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad uno successivo:

Capitano ALBERTI Filippo, distretto Torino.
» ALLINEI Angelo, 7 alpini.
Tenente ALDISIO Giuseppe, 72 fanteria.
» ANTONINI Pietro, scuola aviatori - Roma.

Capitano BIAVA Carlo Alberto, 70 fanteteria.
Tenente BERNARDI Marziano, 3 alpini.
» BERTACCHI Mario, 80 fanteria.
» BLASI Walter, deposito aviatori - Torino.
» BRAVI Arnaldo, 44 fanteria.
Capitano BASILE Vitale, scuola allievi ufficiali - Cagliari.

Capitano CANTON Mario, 6 alpini.
» CERESA Mario, 69 fanteria.
» CORBELLINI Italo, 226 id.
» CAPPELLETTI Giuseppe, 68 id.
Tenente CANTO Antonio, 75 id.
» CASALI Massimo, 3 alpini.
» CRISTINI Guido, 7 bersaglieri.
» CUSCIANNA Arturo, 2 alpini.
» CAMPINI Ugo, 7 bersaglieri.

Capitano DAGNA Italo, distretto Macerata.
» DONNARUMMA Pasquale, 226 fanteria.
» DE BEAUMONT Giuseppe, battaglione presidiario 81 fanteria.
Tenente D'ARGENZIO Mario, 82 id.
» DOLCI Alessandro, distretto Genova.

Sottoten. D'AGATA Salvatore, tribunale militare Torino.
Tenente DE MIRANDA Domenico, 39 fan-
» D'AURELIO Venceslao, 33 id.
» DURANTE Umberto, 69 id.

Capitano FORMENTI Paolo, 37 id.
» FRUSCIONE Ugo, 63 id.
Tenente FIORIO Alessandro, 5 alpini.
» FIORE Agostino, 39 fonteria.
» FISICHELLA Giovanni, 32 id.

Capitano GIOVANNONE Giuseppe, 84 id.
» GENTA G. Batttista, 64 id.
Tenente GABRIELLI Mario, 22 id.
» GIBERTI Pietro, 3 raggruppamento aeroplani.

Tenente IAMONE Enrico, 3 raggruppamento aeroplani.

Capitano LUCHERINI Lelio, 2 bersaglieglieri comando scuola aviatori.

Capitano MARCHESI Arnaldo, 4 alpini.
» MILAZZO Gioacchino, assegnato Ministero guerra.
Tenente MARTOGLIO Luigi, 49 fanteria.
» MATERAZZO Mario, 94 id.
» MONTELATICI VISCONTINI Enrico, 1 granatieri.
» MUSMECI Giovanni, 4 fanteria.
» MUSCO Giuseppe, collegio militare Napoli.

Capitano PETRUZZELLIS Francesco Giulio, 72 fanteria.
Tenente PICIOCCHI Massimiliano, 13 id.
» PREDIERI Guglielmo, 34 id.
» PODIO Gennaro, 82 id.
» POSSAGNO Antonio, 2 raggruppamento aeroplani.

Tenente QUADRINI Giustino, 72 fanteria.

Capitano RAGNO Ignazio, Ufficio assicurazioni Bologna.
» ROSSI Giuseppe, 46 fanteria.
Tenente RICCHETTA Salvatore, 20 id.

Tenente RAFFAELE Giuseppe, collegio militare Roma.

Capitano SIMEONE Giuseppe, 41 fanteria.
» SCRIMIN Luigi, 8 alpini.
» SODANI Arturo, 60 fanteria.
» SCARFI Ettore, deposito 9 fanteria.

Tenente TORRE Raffaele, 64 fanteria.

Tenente VASQUEZ Giovanni, 75 id.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1923):

Capitano ARONADIO Ettore, 6 fanteria.
Tenente ASCENZI Alberto, 1 id.

Capitano BARTOLUCCI Tito, assegnato ministero Guerra.
» BOTTAI Bruno, 8 bersaglieri.
» BOERO Attilio, 89 fanteria.
» BAVIERA Baviero, 3 raggruppamento aeroplani.
Tenente BERETTINI Antonio, 73 fanteria.
» BORRI Giuseppe, 2 raggruppamento aeroplani.
» BERIO Giovanni, 1 id. id.
» BERNASCONI Giuseppe, gruppo aerostieri.

Capitano CALINI Pietro, distretto Brescia.
Tenente CATTANEO Luigi, centro automobilistico Trieste.
» CIPOLLARO Mario, stabilimento militare pena.
» CAMPANILE Eugenio, assegnato Ministero guerra.
» CARICATI Giovanni, assegnato S. M. R. esercito.
» CHELOTTI Emilio, 13 fanteria.
» CAPPELLI Achille, 14 id.
» CARBONELLI Giuseppe, assegnato Ministero guerra.

Tenente DINI Attilio, 24 fanteria.

Capitano DENTICE Mario, distretto Napoli.
» DOMINGO Enrico, 6 bersaglieri.
Tenente DILIBERTI Benedetto, 81 fanteria.
» DEL RE Edoardo, scuola allievi ufficiali comp. Roma.

Capitano FASO Mariano, 68 id..
Tenente FARINA Umberto, assegnato Ministero guerra.

Tenente GIACONIA Gaetano, distretto Messina.
» GRANDE Enrico, 2 raggruppamento aeroplani.
Sottoten. GIURLANDA Marino, 10 bersaglieri.

Capitano INGRAVALLE Ubaldo, 9 alpini.
Tenente ISOLANI Amerigo, 84 fanteria.
» IUGLIO Luigi, 63 id.
» IANDOLO Francesco, assegnato Ministero guerra.

Capitano MOSCATELLO Luigi, assegnato Ministero guerra.
Tenente MARCIANO Enrico, 39 fanteria.
» MATTEI Pietro, comando scuola aviatori.

Tenente NUCCI Francesco, assegnato Ministero guerra.

Tenente ORLANDO Ettore, 3 raggruppamento aeroplani.

Capitano PIACENTINO Sebastiano, 85 fanteria.
» PIRRO Giacomo, 61 id.

Capitano QUARANTA Benedetto, 7 fanteria.

Capitano REPOSI Federico, centro automobilistico Trieste.
» ROCCELLA G. Battista, distretto Palermo.
Tenente RASILE Nicola Antonio, 79 fanteria.

Capitano SIMONETTI Giuseppe, 94 fanteria.

Capitano SMANIOTTO dai ROVERI Ettore, 7 alpini.
Tenente SEROSOPPO Raffaele, 8 id.
» SCHIAVONI Carmelo, 63 fanteria.
» SATRIANI Giovanni, assegnato Ministero guerra.
» SCAGLIA Carlo, 6 alpini.

Capitano TOMACELLI Giuseppe, assegnato Ministero guerra.
» TRAPANI Stefano, 6 fanteria.
» TIRONE Giuseppe, 14 divisione fanteria.

» VACCARI Francesco, 39 fanteria.
Tenente VISCAFE' Nicola, 79 id.

Capitano XIMENES Ettore, 2 bersaglieri.

SCUOLA MILITARE — MODENA.

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad un successivo:

Tenente ARGENTA Pietro, 6 alpini.
» AMBROSIANO Arturo, 9 fanteria.

Tenente BACCARI Arturo, 40 fanteria.
» BARATTA Umberto, 41 fanteria.

Tenente CIACCIO Giacinto, 55 fanteria.
» CARLESSO Vittorio, 55 id.
» CUTUGNO Salvatore, 231 id.
» CROCELLA Luigi, 58 id.

Tenente DE ROSA Salvatore, 158 fanteria.

Tenente FORMOSA Ignazio, 2 granatieri.

Tenente IANNELLI Simone, 26 fanteria.

Tenente LONGO Luigi, distretto Rovigo.
» LEONARDI Giuseppe, 18 fanteria.

Tenente LA SPINA Cristoforo, 61 fanteria.

» MARTORANA Vitale, distretto Belluno.
» MUZZUPAPA Rocco, 75 fanteria.

Tenente PAGANELLI Guglielmo, 10 fanteria.

Tenente QUARTA Gaetano, 30 fanteria.

Tenente RIGIO Gaetano, 232 fanteria.
» RISO Felice, 89 id.
» RANDONE Salvatore, 225 id.

Tenente SACCO Michele, 92 id.
» SERIO Diego, 231 id.

Tenente TRUCCHETTI Renato, 54 fanteria.
» TRUCCO Giorgio, 3 alpini.

Tenente VALENTINO Guglielmo, 41 fanteria.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1923):

Tenente ARGENZIANO Stefano, 56 fanteria.

Tenente BONUCCELLI Roberto, 36 id.

Tenente CAPITO' Mario, 71 fanteria.
» CORRADINI Ferdinando, 59 id.
» CAU Aurelio, 8 id.
» COCCO Enrico, comando scuola aviatori.
» CHELINI Rodolfo, 47 fanteria.
» CELI Giuseppe, gruppo aerostieri.
» COLUCCI Angelo, 29 fanteria.

Tenente DIACO Attilio, 67 fanteria.

Tenente EVOLA Felice, 77 fanteria.

Tenente FABIANI Luigi, centro automobilistico Bologna.

Tenente GABRIELLI Donatello, 73 fanteria.

Tenente GAMBARDELLA Giulio, 26 id.
» GARGIOLLI Adalberto, 7 bersaglieri.
» GIUFFRIDA Giovanni, squadr. autobl. mitragliatrici - Udine.
» GIANNONE Giuseppe, 78 fanteria.

Tenente IORFIDA Augusto, 59 fanteria.

Tenente LACCETTI Renato, gruppo dirigibilisti - Milano.

Tenente MARTINOTTI Giovanni, 8 fanteria.

Tenente RAVALLESE Francesco, 90 fanteria.

Tenente SBROCCHI Leopoldo, assegnato Ministero guerra.

Tenente TRAPANESE Eugenio, 16 fanteria.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI CAVALLERIA — PINEROLO.

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad un successivo:

Tenente INVREA Marello, reggimento cavalleggeri di Alessandria.

Tenente MINEVINI Mario, R. C. T. C.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO (Artiglieria).

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad un successivo:

Tenente BONACINI Mario, 2 pesante campale.
» BONESSA Nicolò, 4 id. id.

Capitano COLIZZI Alfredo, 3 pesante.

Capitano CICCAGLIONE Alfredo, 26 campagna.

Capitano DE SIVO Giacinto, 3 campagna.

Tenente DEL BIANCO Attilio, collegio militare Roma.

Tenente DE NUNNNO Ugo, 14 campagna.

Tenente FIECHTER Renato, 17 campagna.

Capitano GRIMALDI Alessandro, 3 pesante.
» GASTALDI MILLELIRE Efisio, 14 campagna.
Tenente GHERARDONI Luigi, 4 id.

Tenente LAMARI Camillo, 3 costa.

Tenente MOSCA Luigi, assegnato Ministero esteri.

Tenente PATRIZI Ernesto, 3 pesante.
» PITRELLI Alessandro, 10 campagna.

Tenente SOLINAS G Battista, 27 campagna.

Tenente VASSALLO Todaro Giuseppe, 22 campagna (assegnato Ministero guerra.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1923):

Tenente AMADEI Arrigo, 4 pesante campale.
» ANAMIA Angelo, 10 id. id.
» ANTONINI Pietro, scuola allievi ufficiali Milano.

Tenente BARTOCCINI Alberto, 4 campapagna (assegnato Ministero guerra).
» BOSCHI Mario, 2 pesante campale.
» BONARDI Vittorio, assegnato Ministero guerra.

Capitano CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONE Giovanni Antonio, centro automobilistico Milano.
Tenente CASCINO Alessandro 3 campagna.
» CONSIGLIO Giuseppe, 9 pesante campale.
» COSTA Alberto, 3 raggruppamento aeroplani.
» CABASSI Emilio, 2 pesante campale.

Tenente DEL DUCE Francesco, direzione artiglieria Torino.
» DE VITO Guido, 5 pesante campale.

Capitano FERRANTE Michele, direzione fabbrica d'armi Roma.
Tenente FALANGOLA Mario, assegnato Ministero guerra.
» FRACASSI Marcello, regg. batterie a cavallo - Autoportato.

Tenente GALA Ubaldo, 3 deposito controaerei.

Tenente LIGI Sanzio, assegnato Ministero guerra.

Tenente MESSORE Mario, 10 campagna.
» MINOSCHI Emilio, 8 pesante campale.

Tenente PASTORI Luigi, 20 campagna.

Tenente RAMPOLLA Francesco, 20 id.
» RASPANTI Pietro, 1 id.
» RICCI Vincenzo, scuola centrale artiglieria.
» RIVETTI Camillo, 20 campagna.

Capitano SABATUCCI Raniero, 3 pesante.
Tenente SERRA Michele, 6 id.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO (Genio).

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad un successivo:

Tenente CARASSO Giuseppe, reggimento minatori.

Tenente MONZARDO Giovanni, comando superiore aeronautica.

Capitano SERCHI Bruno, R. corpo spedizione Mediterraneo Orientale.

» SANDRI Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (31 gennaio 1923):

Tenente CAPPUCCINI Bruno, 6 battaglione zappatori.

» COZZOLINO Nicolò, 9 battaglione telegrafisti.

» COSTANTINI Giuseppe, reggimento minatori.

Tenente D'ALESSANDRO Giacomo, id.

Tenente Gentile Gaetano, 5 battaglione zappatori.

Tenente PAONESSA Giuseppe, gruppo dirigibilisti.

Tenente RIZZICA Luigi, reggimento minatori.

Tenente SIVIERI Giuseppe, gruppo dirigibilisti.

Il Ministro — SOLERI.

N. **426.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Soppressione di uffici stralcio.** — (Comando superiore di aeronautica). — 31 agosto 1922.

Si porta a conoscenza che sono stati soppressi i seguenti uffici stralcio:

Ufficio stralcio della sezione tecnica d'aviazione di Genova, dal 31 gennaio 1922;

Ufficio stralcio della sezione tecnica d'aviazione di Genova, dal 31 gennaio 1922;

Il Ministro — SOLERI.

N. **427.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Concorso per la nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 31 agosto 1922.

1. E' aperto un concorso per esame a numero 20 posti di tenente chimico-farmacista in S. A. P.

2. Potranno concorrere gli ufficiali farmacisti di complemento e di M. T., che alla data del 15 gennaio 1923 non abbiano superato l'età di 32 anni e siano laureati in chi-

mica e farmacia oppure diplomati in farmacia e forniti anche di laurea in chimica pura. I capitani farmacisti di complemento e di M. T. che intendono prender parte al concorso di tenente chimico-farmacista in S. A. P. dovranno, nella relativa domanda di ammissione, esplicitamente dichiarare di rinunciare al grado di capitano ove riescano classificati fra i vincitori del concorso.

Potranno concorrere anche i cittadini italiani abili ad incondizionato servizio militare in pace, in guerra e nelle colonie, forniti dei titoli sopra indicati, che non abbiano superato l'età di anni 28 alla data di cui sopra.

3. Le domande di ammissione potranno essere presentate alle autorità militari competenti (per gli ufficiali farmacisti ancora in servizio ai direttori degli stabilimenti sanitari da cui dipendono, per quelli in congedo e per i chimici-farmacisti civili al comando del distretto cui appartengono o nella cui giurisdizione risiedono) fino a tutto il 30 *novembre* 1922, e dovranno essere « tutte », corredate da un certificato rilasciato da un ufficiale medico in S. A. P. di grado non inferiore a maggiore, comprovante che il concorrente, per le sue condizioni fisiche, è idoneo a servizio incondizionato, sia in pace che di guerra nonchè a quello delle colonie.

4. Alla domanda i concorrenti dovranno unire i diplomi originali delle R. università, ed un certificato indicante il punto di laurea e i punti riportati nelle singole materie.

Potranno inoltre unire tutti quei titoli che eventualmente posseggano (memorie scientifiche, certificati di autorità accademiche, ecc.).

5. I concorrenti, che siano già ufficiali di complemento o di milizia territoriale, alleggheranno alla domanda una dichiarazione indicante in modo particolareggiato i servizi prestati durante la guerra, ed i corpi o distretti a cui appartengono, correderanno i documenti di copia dello stato di servizio e di un rapporto informativo, redatto dai normali compilatori delle note caratteristiche. I concorrenti, che non siano già ufficiali, dovranno allegare inoltre alla domanda i seguenti documenti legalizzati:

Atto di nascita;

Certificato del casellario giudiziario;

Certificato di buona condotta (questi due ultimi di data non anteriore ai tre mesi);

Certificato di cittadinanza italiana;

Copia del foglio matricolare;

Coloro che siano ammogliati, devono avere superato il 25° anno di età alla data del 15 gennaio 1923.

6. I documenti di cui sopra saranno dai corpi e distretti trasmessi *appena pervenuti e con la massima urgenza*, alla direzione di sanità del corpo d'armata, nella cui giurisdizione il concorrente presta servizio od ha la propria residenza. La direzione di sanità li farà pervenire mano a mano e in ogni caso non più tardi del 15 dicembre 1922 a questo Ministero (Direzione centrale servizio sanitario militare), allegando, per i concorrenti di cui ha conoscenza, una breve nota informativa.

7. I concorrenti che risultino possedere tutti i requisiti richiesti riceveranno l'avviso di potersi presentare all'esame.

8. Tale esame di concorso avrà luogo a Roma, e si inizierà il 10 gennaio 1923 ad ore 9 antimeridiane al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare) e consisterà nelle seguenti prove:

Prova scritta.

1° Svolgimento di un tema di chimica-farmaceutica.

Prova pratica.

1° Analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi.

Prova orale.

1° Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.

2° Tecnica farmaceutica.

9. La commissione esaminatrice è quella indicata dall'art. 3 della legge 7 aprile 1921 n. 367, la quale giudicherà, con determinazione insindacabile, il merito dei singoli concorrenti e ne stabilirà la definitiva classificazione.

I posti messi a concorso saranno coperti secondo l'ordine progressivo di merito, della classificazione predetta nella quale, a parità di merito, avranno la precedenza i concorrenti che già precedentemente erano ufficiali e successivamente quelli civili.

A parità di merito avranno altresì la precedenza, nell'ordine seguente i concorrenti che siano decorati di ricompensa al valor militare o fregiati del distintivo di onore dei feriti di guerra e quelli che abbiano maggiore permanenza in zona di operazione e in zona di guerra.

10. I temi della prova pratica saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice soltanto all'aprirsi della sessione degli esami, verranno distinti con un numero progressivo ed ogni condidato estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno di essi.

Per la prova scritta, invece, il tema sarà unico comune a tutti i candidati e verrà stabilito dalla commissione soltanto al momento in cui la prova dovrà iniziarsi.

11. Per la prova scritta e per la prova pratica sono concesse otto ore di tempo e la prova orale avrà la durata di 30 minuti. Solo durante la prova pratica i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che saranno messe a loro disposizione. Al termine della prova pratica ciascun candidato compilerà la relativa relazione.

12. Finiti gli esami, la commissione riassumerà il risultato in un prospetto nel quale indicherà il voto ottenuto dai candidati in ciascuna prova, il voto complessivo, e l'elenco indicante la graduatoria definitiva fra i dichiarati idonei.

Tanto il prospetto quanto il processo verbale delle operazioni compiute saranno firmati da tutti i membri della commissione ed inviati a questo Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario militare).

13. I vincitori del concorso saranno inviati alla scuola di applicazione di sanità militare per seguirvi un corso d'integrazione. Al termine di tale corso, essi saranno sottoposti all'esame sulle materie che formarono oggetto d'insegnamento, e per ognuno in base al risultato dell'esame, sarà compilato un rapporto informativo, che sarà rimesso in duplice copia, al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare) che procederà, di conseguenza, alle rispettive assegnazioni presso i vari stabilimenti sanitari.

14. Al 25 maggio 1923 ciascun tenente chimico-farmacista in S. A. P. di nuova nomina, dovrà raggiungere la residenza che gli verrà assegnata, e coloro che non si presenteranno in servizio nel termine predetto, senza giustificato impedimento, saranno dichiarati dimissionari.

15. Ai vincitori dei posti messi a concorso spetterà lo stesso trattamento dei tenenti medici in S. A. P. salvo l'indennità per servizio speciale che sarà di L. 1500 annue.

Il Ministro — SOLERI.

N. 428. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni offerte dal proprietario dell'Hôtel « Anglo-Americano » di Montecatini al personale dell'amministrazione militare e alle famiglie del personale stesso.** — (Direzione centrale servizio sanitario militare). — 31 agosto 1922.

A modificazione della circolare 274 del *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza degli interessati che il direttore proprietario dell'Hôtel « Anglo Americano » di Montecatini, (via Vittorio Emanuele III, n. 14) concede dal 1° settembre (anzichè dal 16 settembre, come era detto nella predetta circolare) la pensione giornaliera di L. 26, compresi vino e servizio.

Il Ministro — SOLERI.

N. 429. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Trasferimento di ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio del direttore generale). — 31 agosto 1922.

In relazione alle disposizioni della circolare a stampa (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) n. 2040 del 15 luglio u. s., pari oggetto, qualche comando ha rappresentato a questo Ministero la speciale condizione in cui vengono a trovarsi gli ufficiali in distaccamento fisso di battaglione, quando vengono trasferiti da un distaccamento fisso ad un altro o dalla sede del comando del reggimento al distaccamento e viceversa.

Considerato che tali movimenti si risolvono in un vero cambio di residenza, si determina che a detti ufficiali sia concesso, di massima un limite di 20 (venti) giorni per raggiungere le nuove residenze, salvo casi di speciale urgenza o di speciale concessione, entrambi da determinarsi volta a volta dai comandi di corpo d'armata.

A scioglimento poi dei quesiti, pervenuti da altri comandi, riguardanti il trattamento economico da usarsi nei casi di cui alla sopra citata circolare n. 2040, si dispone che tutti i trasferimenti debbano essere ordinati di « autorità », a meno che nel *bollettino ufficiale* non sia specificamente indicato « a domanda ».

Il Ministro — SOLERI.

AVVISI

Per la fornitura dei *libretti personali* di cui alla circolare n. 422 contenuta nella presente dispensa del *giornale militare*, gli Enti che svolgono i corsi di istruzione premilitare, potranno rivolgersi allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* in Roma (40), via Gino Capponi, 43-45.

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra*, ha testè edito il primo numero della nuova Rivista Ufficiale

RASSEGNA AERONAUTICA
del Ministero della guerra

La nuova interessantissima Rivista, che è di grande formato, stampata su carta di lusso, corredata di numerose e nitide illustrazioni, pubblica importanti cronache, e articoli delle maggiori personalità tecniche civili e militari, sull'incremento dell'Aeronautica nazionale e mondiale.

Si pubblica mensilmente.

I prezzi di abbonamento sono i seguenti:

Per un anno . . . . . L. 36,—
Per un semestre . . . . . L. 20,—

(Estero il doppio).

Inviare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra*, via Gino Capponi, 43 - Roma (40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 32ª, anno 1922, circolare 326.

A pagina 655, nel titolo della circolare stessa, *dopo le parole*: Prelevamento di sapone bianco. —, *aggiungasi*: (Direzione centrale del servizio sanitario militare).

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 701, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Musa Fedele, il pari grado *Morselli* Marcello, deposito 42 fanteria.

A pagina 761, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Maraschi Carlo, il pari grado *Muziarelli* Vincenzo, 7 bersaglieri.

A pagina 761, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Proietti Elio, il pari grado *Picciano* Michelangelo, distretto Campobasso.

A pagina 761, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Malagù Ugo, il pari grado *Molinari* Egidio.

A pagina 763, colonna 1, depennare il tenente *Toti Buratti* Guerriero, 18 fanteria.

A pagina 767, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Traina Italo, il pari grado *Toti Buratti* Guerriero, 18 fanteria.

A pagina 769, colonna 2, depennare il tenente *Di Pietra* Raimondo, scuola allievi ufficiali Palermo.

A pagina 769, colonna 2, aggiungere il tenente *Cabassi* Emilio, 2 artiglieria pesante campale.

A pagina 772, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Viale Giovanni, il pari grado *Vaccaro* Brancaleone G. Battista, reggimento minatori.

A pagina 772, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Paonessa Giuseppe, il capitano *Poggi* Alberto, 4 battaglione zappatori.

Prezzo della presente dispensa l. 0.40

(1097) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª **1922** 6 Settembre

N. 430 6 settembre 1922. — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1903. *Pag.* 931

Circolare N. **430.** — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1903.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 settembre 1922.

Apertura della leva.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita in tutto il Regno la leva sui giovani nati nel 1903 tanto se pertinenti alle antiche che alle nuove provincie e determina che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 16 settembre 1922 e chiusa il 28 febbraio 1923.

In conseguenza col 15 settembre 1922 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1902 ai termini dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare i prefetti ed i sottoprefetti, e per le nuove provincie i commissari civili, inviteranno i sindaci a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 15 settembre i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1903 che risultano deceduti.

Inscritti marittimi.

3. Il Ministero della guerra ha già preso accordi con quello della marina perchè le capitanerie di porto, prima della data dell'apertura della leva, facciano conoscere ai prefetti e sottoprefetti od, a seconda dei casi ai commissari civili, mediante elenchi nominativi, le generalità degli inscritti che sono stati compresi nelle liste della leva marittima, onde addivenire alla loro cancellazione dalle liste della leva di terra.

Qualora per una qualsiasi eventualità qualcuno di tali elenchi abbia a pervenire in ritardo, i consigli di leva o per loro delegazione i commissari di leva procederanno, senza bisogno di speciale autorizzazione di questo Ministero, alla cancellazione dalle liste della leva di terra degli inscritti cui essi si riferiscono, sempre quando, beninteso, non sia stata, per qualsiasi motivo, pronunciata a loro riguardo decisione di arruolamento.

4. Le richieste di cancellazione dalle liste della leva di terra riguardanti i giovani per i quali sia già stato pronunciato arruolamento dai consigli di leva saranno dai prefetti, sottoprefetti o commissari civili trasmesse subito ai comandi di distretto militare ai quali spetta provvedere al loro passaggio nei ruoli della R. Marina.

Si avverte che non potranno essere ritenute valide le richieste di cancellazione degli inscritti marittimi se non saranno munite, oltrechè del bollo di ufficio, anche di firma autografa del capitano di porto.

Inscritti di leva nati nell'anno 1900 rimandati a speciali sedute dell'anno 1922.

5. Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 207 dell'11 maggio 1922 questo Ministero determina che le speciali sedute cui furono rimandati, a senso del n. 20 lett. *a)* della circolare 401 del 22 luglio 1901, i capilista, renitenti ed omessi pertinenti all'antiche provincie nati nell'anno 1900 ed affetti da infermità presunte guaribili dovranno essere tenute prima che venga aperta la leva sulla classe 1903 e precisamente nei giorni 13 e 14 settembre 1922.

Insieme coi detti inscritti dovranno anche visitarsi quei giovani nati nell'anno 1900 e arruolati durante la leva sulla classe 1902 che fossero stati mandati in seguito a rassegna rivedibili a leva successiva.

Coloro che verranno arruolati con ferma ordinaria dovranno venire alle armi in occasione delle prima chiamata di uomini della classe 1903.

6. Per tutti gli inscritti di cui al numero precedente si compirà con le dette visite il periodo normale di rivedibilità. Perciò, ove nella visita, cui dovranno essere sottoposti risultassero inabili al servizio in modo assoluto, dovranno essere senz'altro riformati. Se invece risulteranno trovarsi ancora nelle condizioni di cui all'art. 58 del testo unico delle leggi sul reclutamento, dovranno essere arruolati con destinazione a servizi sedentari senza necessità dell'invio in osservazione in un ospedale militare. Se risulteranno idonei ad incondizionato servizio, verranno arruolati senza alcuna speciale indicazione.

Eguale procedimento, dovrà seguirsi a riguardo dei renitenti ed omessi nati nel 1900 che si presentassero durante la leva sulla classe 1903.

7. Quelli fra i detti capilista nati nell'anno 1900 il cui rimando dalla leva sulla classe 1900 sia dovuto a temporanea inabilità al servizio militare, o a legale motivo possono ottenere da parte dei consigli di leva il riconoscimento di quei titoli all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria che in applicazione degli abrogati articoli 63 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911, fossero eventualmente esistiti in loro favore all'apertura della leva della loro classe o fossero sorti durante il periodo della rivedibilità o del rimando, purchè però prima del giorno 8 maggio 1920.

8. Quelli però dei suddetti capilista i quali avrebbero avuto titolo all'assegnazione in 2ª categoria per uno dei casi indicati nell'abrogato articolo 66 del testo unico delle leggi sul reclutamento e conservati nell'articolo 9 del R. decreto legge 20 aprile 1920 non debbono ottenere dal consiglio di leva il riconoscimento del titolo alla 2ª categoria, bensì quello del titolo alla riduzione di ferma a tre mesi appunto perchè tale maggior beneficio è ad essi riconosciuto dalle nuove disposizioni emanate col suddetto R. decreto.

Dovranno invece essere ammessi alla ferma di sei mesi quei capilista che anteriormente all'8 maggio 1920 si trovavano ad avere diritto all'assegnazione in 2ª categoria per i titoli che non furono riprodotti nell'articolo 9 del citato R. decreto.

Infine quelli dei capilista suddetti che, pur avendo titolo alla riduzione di ferma in conformità del Regio decreto 20 aprile 1920, si trovano in condizioni di aver diritto anche all'assegnazione in 3ª categoria per un titolo esistente anteriormente all'8 maggio 1920 dovranno ottenere quest'ultimo beneficio, perchè ad essi più favorevole, anzichè quello della riduzione di ferma.

Essendo state abolite la 2ª e la 3ª categoria, il riconoscimento del titolo alla 2ª o 3ª categoria darà diritto solo ai benefici indicati nel n. 17 della circolare 7 maggio 1920 n. 288 (1). [illegible] ità militari dovranno attenersi a quanto è in essa disposto.

Sedute dei Consigli di leva.

9. I Consigli di leva dovranno essere convocati il giorno 16 settembre 1922 per proclamare l'apertura della leva e per fissare i giorni delle sedute ordinarie e suppletive. I Consigli di leva delle nuove provincie dovranno inoltre compiere quanto è detto ai n. 33 e seguenti della presente circolare. In tale seduta i consigli di leva dovranno cancellare dalle liste i giovani deceduti e quelli che saranno stati dati in nota dalle capitanerie di porto come inscritti della leva di mare, includendo nelle rispettive schede personali mod. n. 9 il documento giustificativo della cancellazione e provvedendo perchè i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione di coloro che dovranno concorrere alla leva marittima dopo di che, tenendo conto del numero delle avvenute cancellazioni e degli inscritti che risultano residenti all'estero, compileranno la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

10. Le sedute ordinarie dei consigli di leva negli antichi territori del Regno per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1903 si svolgeranno fra il 30 settembre ed il 31 gennaio 1923 senza interruzione fuorchè nei giorni festivi, entro quel periodo di tempo che sarà stabilito da ciascun consiglio di leva di intesa col comandante del corpo d'armata in relazione al numero degli inscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento ed alla disponibilità degli ufficiali che debbono assistere alle sedute.

A questo proposito si aggiunge per ogni buon fine che, giusta il disposto dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sulle liste di leva della classe 1903 devono essere aggiunti in capolista i rivedibili, e che essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune.

---

(1) « Tutti i titoli di assegnazione e passaggio in 2ª e 3ª categoria già perfetti prima del giorno 8 maggio 1920, devono essere fatti valere nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sul reclutamento e dalle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907. Dovendo però essere trasferiti alla categoria unica anche i militari attualmente ascritti alla 2ª e 3ª categoria, i consigli di leva, riconosciuta la sussistenza del titolo, pronuncieranno la seguente decisione:

« Riconosciuto il titolo alla (2ª o 3ª) categoria preesistente all'8 maggio 1920 ».

La partecipazione di tale decisione alle autorità militari dovrà essere fatta nei modi consueti colla trasmissione, a seconda dei casi, dei mod. 15 e 15-bis opportunamente modificati.

Non appena ricevuta tale partecipazione l'autorità militare disporrà nel seguente modo:

a) nei casi in cui sia stato riconosciuto titolo alla 2ª categoria, se il militare non è ancora alle armi, dovrà essere lasciato per ora in congedo illimitato; se invece trovasi già incorporato ed abbia compiuto sei mesi di servizio alle armi, dovrà subito essere congedato, altrimenti al compimento dei sei mesi;

b) nei casi in cui sia stato riconosciuto titolo alla 3ª categoria, se il militare non è ancora alle armi dovrà essere lasciato in congedo illimitato; se invece trovasi già incorporato dovrà essere immediatamente inviato in congedo ». (N. 17 della circolare 7 maggio 1920 n. 288).

11. Non è necessario che le sedute dei consigli, fatta eccezione per quella di apertura della leva, e le sedute delle commissioni mobili, abbiano luogo tutte contemporaneamente nei vari circondari o distretti amministrativi. Perciò per i circondari che non abbiano rilevante numero di inscritti possono essere fissate date differenti.

12. Gli inscritti devono essere contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva ed eventualmente anche con quello di capolista delle leve successive. Come è detto ai n. 151 e 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, la verificazione definitiva delle liste di leva deve effettuarsi all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva della prefettura o sottoprefettura (o distretto amministrativo) e quelle tenute dai comuni. Compiute poi le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune ed effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle del circondario: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che taluno giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovò omesso sulle liste. Qualora occorra provvederà a senso del citato n. 153 della Raccolta.

13. Saranno assegnati due ufficiali medici ai consigli di leva di Barletta, Bologna, Firenze, Lucca, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Treviso, Udine, Verona e Vicenza.

14. In ogni circondario dovrà funzionare un solo consiglio di leva.

15. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili (nelle nuove provincie) dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 iscritti (140 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tenere conto delle presumibili assenze ed a tale scopo i prefetti, sottoprefetti e commissari civili dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

16. L'ordine della leva, (conforme agli annessi allegati *A* e *B* per le antiche ed agli allegati *C* e *D* per le nuove provincie) porterà la data del 16 settembre 1922 ed i prefetti, sottoprefetti e commissari civili, si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 21 settembre 1922.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale destinerà alle sedute dei consigli di leva gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui a paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Gli ufficiali di cui sopra disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati colle circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913 e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalla circolare 288 del *giornale militare* del 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 (1).

---

(1) Tutte queste norme sono contenute nella Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

17. I consigli di leva terranno presenti:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, edizione 1922 contenente le modificazioni portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920 numero 452;

b) la Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito (edizione 1922);

c) l'Istruzione per il servizio della leva all'estero con le modificazioni rese necessarie dalle riforme apportate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 ed indicate nella circolare n. 15018 del 15 giugno 1922. Inoltre i consigli di leva delle nuove provincie e le commissioni mobili dovranno anche tenere presente il R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331 di estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito ai territori annessi e l'Istruzione per la sua applicazione.

18. Si rammenta che, a senso dell'art. 13 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute del consiglio di leva deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali e che tale intervento è prescritto anche per le commissioni mobili delle nuove provincie dall'art. 3 del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331.
I comandi di corpo d'armata dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

19. Se a qualche consiglio di leva non possa assegnarsi un ufficiale medico, il prefetto o sottoprefetto affiderà l'incarico di perito sanitario del consiglio di leva ad un medico civile tenendo presente quanto è disposto dai paragrafi 59 e 311 del regolamento sul reclutamento modificato dal R. decreto 28 marzo 1920, n. 479 (n. 69 e 228 della Raccolta).

20. Si ricorda che, in base al preciso disposto del § 80 del regolamento sul reclutamento, i prefetti, sottoprefetti e commissari civili devono trasmettere al Ministero insieme con due copie del manifesto (allegati *A* e *B* o allegati *C* e *D*) copia autentica del verbale di apertura della sessione di leva.

21. In base alla modificazione apportata al § 615 del regolamento sul reclutamento dal R. decreto 28 aprile 1907 n. 235 (n. 442 della Raccolta) non deve essere più trasmessa al Ministero la copia della lista generale dei renitenti.

Esame personale ed arruolamento.

22. L'accertamento della idoneità al servizio militare sarà fatto in base agli articoli 48, 57, 58 e 60 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento (edizione 1922), all'art. 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 ed agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare o che danno luogo alla assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente, approvati col decreto luogotenenziale 22 luglio 1917 n. 1156, modificato dal R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 1375 (pag. 241 e seguenti della Raccolta).

23. Circa la destinazione ai servizi sedentari dovrà tenersi presente che essa va pronunciata:

a) per gli inscritti i quali trascorso il periodo massimo della rivedibilità risultino ancora di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili. A loro riguardo si dovrà applicare quanto è stato disposto coi nn. 9 e seguenti della circolare n. 288 del 7 maggio 1920 (n. 245 e seguenti della Raccolta).

b) per gli inscritti che risultino affetti da imperfezione o infermità che, giusta l'elenco *B* approvato col decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, modificato dal R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 1375 motivano la inabilità assoluta alle fatiche della

guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente. Tale assegnazione, giusta le avvertenze dell'elenco in parola, può aver luogo soltanto previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione: perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un iscritto sia assolutamente inabile alle fatiche della guerra, lo invieranno pel definitivo giudizio in osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di . . . . . in data . . . . . Abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per . . . . . (infermità) ». Analoga annotazione sarà apposta sul foglio matricolare, nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

24. E' opportuno tener presente che, mentre l'assegnazione ai servizi sedentari per una delle infermità comprese nell'allegato *B* all'elenco delle imperfezioni ed infermità non può essere pronunciata se non in seguito ad osservazione presso un ospedale militare, tale osservazione invece non è necessaria per l'assegnazione a servizi sedentari da pronunciarsi per quei già rivedibili che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452.

25. Coloro che nell'esame personale ed arruolamento risultino idonei a servizi sedentari solo per cause di natura temporanea non comprese fra le infermità indicate nell'allegato *B*) dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione a tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinarne poi praticamente l'impiego.

In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o del decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà l'osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria in quelle località ove, per effetto della nuova circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al Consiglio di leva.

26. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti, per l'osservazione, all'ospedale militare principale nel capoluogo del corpo d'armata.

Nelle località dove l'ospedale militare sia stato soppresso, l'osservazione potrà avere luogo presso la locale infermeria presidiaria.

Per la Venezia Tridentina gli inscritti dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale militare di Verona, per la Venezia Giulia all'ospedale militare di Trieste e per il distretto politico di Zara all'ospedale militare di Bologna.

Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti della Venezia Giulia dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale marittimo di Pola.

27. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle dei membri di famiglia che chiedono di essere riconosciuti inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedali militari) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti santari dipendano da altra divisione militare o anche da differente corpo d'armata.

28. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

Inoltre, per gli inscritti pertinenti alle nuove provincie, nell'ultima pagina delle schede personali dopo la prova grafica e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato in 2ª quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto e quale sia la nazionalità originaria.

29. I capilista, renitenti ed omessi nati nell'anno 1901 dovranno, se affetti da infermità di breve durata, essere rimandati ad una successiva seduta ordinaria o straordinaria in guisa da poter essere nuovamente visitati non appena siansi ristabiliti.

Quelli affetti da infermità la cui guarigione richieda un lungo periodo di tempo e coloro che non si saranno ancora ristabiliti in salute dovranno essere rimandati a speciali sedute che i consigli di leva dovranno tenere nell'anno 1923 e la cui data sarà fissata a suo tempo dal Ministero. In queste sedute i consigli di leva decideranno sul loro conto in via definitiva.

30. Si richiama l'attenzione dei consigli di leva sul disposto del 3° comma del n. 259 della Raccolta, secondo il quale agli inscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dal consiglio di leva delegante. I singoli consigli di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente a mezzo dei distretti militari.

31. I titoli previsti negli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 per la concessione della riduzione della ferma di leva, di cui all'articolo 7 del decreto stesso, i quali esistano perfetti all'apertura della leva o che vengano a sorgere in seguito, possono essere fatti valere presso i consigli di leva fino a che gli interessati si trovino alle armi per compiere la detta ferma di leva.

Per la documentazione delle domande di riduzione di ferma e per la procedura da seguirsi dalle autorità di leva, si terrà presente quanto è indicato nei n. 268 e seguenti della Raccolta.

32. Finchè non sarà provveduto alla completa ristampa dei modelli prescritti in modo da renderli conformi alle nuove disposizioni di legge, tanto le autorità amministrative quanto quelle militari dovranno fare uso degli attuali modelli, previ opportuni adattamenti.

Nello stesso modo si provvederà nei riguardi dei fogli provvisori di congedo da consegnarsi agli arruolati, avvertendo che il mod. n. 13 (bianco) già stabilito per la 1ª categoria, dovrà essere usato come « foglio provvisorio di congedo illimitato per gli arruolati con ferma ordinaria » e che il mod. n. 13 (rosso) ed il mod. n. 13 (verde) già stabiliti rispettivamente per la 2ª e per la 3ª categoria, dovranno essere usati come « foglio provvisorio di congedo illimitato per gli arruolati con ferma di 3 mesi ». Ai detti fogli dovrà essere apposta a mano o con stampigliatura la formula ora indicata alla quale dovrà essere aggiunto, ove ne sia il caso, quella di « con destinazione a servizi sedentari ».

Disposizioni speciali per le nuove provincie.

Oltre alle norme contenute nei numeri precedenti varranno, per le nuove provincie anche le seguenti disposizioni :

33. Nella seduta di apertura della leva (16 settembre 1922) ciascun consiglio di leva delle nuove provincie dovrà anche prendere atto, facendone menzione nel verbale della seduta, del modo come la propria commissione mobile di arruolamento sarà risultata composta.

34. Nella seduta di apertura della leva (16 settembre) ciascun consiglio di leva stabilirà:

1° I giorni ed i luoghi dove la commissione mobile si recherà giusta quanto è disposto dal § 7 della istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331;

2° I giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio stesso, sedute queste che normalmente dovranno essere tenute solo dopo che la commissione mobile avrà finito il proprio giro e dopo trascorso un periodo di 5 giorni dal suo ritorno in sede.

Per stabilire i giorni destinati al giro della commissione mobile e quelli destinati alle sedute del consiglio di leva dovranno essere presi preventivi accordi col comandante del rispettivo corpo d'armata per la disponibilità degli ufficiali che devono far parte della commissione mobile od assistere alle sedute del consiglio.

35. Il § 44 dell'Istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 settembre 1921 numero 1331 prescriveva che quegli inscritti, nati negli anni 1901 e 1902, che durante la leva su dette classi fossero risultati di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili, dovessero essere rimandati come rivedibili alla leva sulla classe 1904.

A tal uopo nella seduta di apertura della leva (16 settembre 1922) i singoli consigli di leva delle nuove provincie inseriranno nel verbale della seduta la seguente deliberazione: « Nella presunzione che, dato il breve tempo interceduto fra la leva sui nati negli anni 1901 e 1902 e l'apertura della leva sulla classe 1903, le infermità per le quali furono mandati rivedibili i nati negli anni 1901 e 1902 non possano essere scomparse, il consiglio di leva, con autorizzazione del Ministero della guerra, determina che essi vengano senz'altro mandati senza visita rivedibili alla leva sulla classe 1904 quali capilista provenienti dalla classe 1903 ».

Si avverte però che, se qualcuno di questi rivedibili desidererà di essere visitato durante la leva sulla classe 1903, le commissioni mobili o i consigli di leva dovranno procedere alla visita stessa.

36. Quando la distanza fra i capiluogo di due distretti giudiziari di uno stesso distretto politico sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 Km). sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire, nella seduta di apertura della leva, che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capiluogo per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i distretti giudiziari.

37. In deroga temporanea al disposto dei §§ 18 e 20 all'Istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331, questo Ministero, in via di esperimento, autorizza le commissioni mobili a portare seco, oltre alle liste di leva, anche le schede personali di tutti gli inscritti. Di esse, come delle liste di leva, sarà personalmente responsabile il commissario di leva.

In conseguenza di quanto sopra i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scritte sulle schede e da queste poi riportate seduta stante sulle liste seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli.

Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

38. Questo Ministero autorizza anche le commissioni mobili a compiere visite per delegazione con la procedura consueta quale è prescritta dai n. 188 e seguenti della Raccolta.

Infine il Ministero autorizza le commissioni mobili a procedere a visita di membri di famiglia di inscritti per constatare l'allegata loro inabilità a lavoro proficuo. Se però il risultato della visita sarà negativo, gl'interessati saranno dalla commissione stessa avvertiti che la visita potrà essere rinnovata dinanzi al consiglio di leva prima ancora di subire eventualmente la visita in grado d'appello presso un ospedale militare.

La decisione sul diritto a riduzione di ferma che può derivare da una constatata inabilità a lavoro proficuo è *in ogni modo riservata al consiglio di leva.*

39. Le commisssioni mobili di arruolamento dovranno essere sempre accompagnate da un ufficiale medico del R. Esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

40. Il consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto (allegato *D*) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a distretto giudiziario diverso da quello dove si reca la commissione mobile, quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

41. Nei distretti politici che non abbiano altri distretti giudiziari oltre quello che ha sede nel capoluogo del distretto politico, il consiglio di leva, qualora non intenda costituire la commissione mobile come è in sua facoltà a senso del § 11 dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331, potrà iniziare le sue sedute lo stesso giorno 3 ottobre 1922 in cui negli altri distretti politici le commissioni mobili iniziano il loro giro.

42. Le commissioni mobili di arruolamento dovranno cominciare il loro giro il 3 ottobre 1922.

L'ordine delle visite dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabilite dal consiglio di leva e pubblicate nel manifesto di cui al n. 13 della presente circolare.

43. Come è detto nel n. 34 i consigli di leva che abbiano costituito le commissioni mobili dovranno iniziare le sedute ordinarie 5 giorni dopo avvenuto lo scioglimento delle rispettive commissioni mobili.

44. Agli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 deriva diritto a riduzione di ferma da un fratello morto per causa di servizio o mutilato e pensionato anche qualora l'una e l'altra circostanza si siano verificate combattendo nell'esercito austro-ungarico.

La prova della morte potrà essere data da qualsiasi documento comprovante che il decesso è avvenuto per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare.

La prova invece della mutilazione e pensione (fino a quando non vengano emanate norme definitive in materia di pensione) sarà data dall'assegno di invalidità concesso in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 novembre 1921 n. 1734 ed insieme da un certificato rilasciato da un medico municipale o da altro medico investito di pubbliche funzioni da cui risulti la mutilazione.

45. Dal paragrafo 32 dell'Istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 settembre 1921 n. 1331 si rileva che nei luoghi, ove gli atti di stato civile sono tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli n. 87, 88 e 89 prescritti dal regolamento sul reclutamento.

46. Per la circoscrizione di Zara (territoria di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli essa dovrà essere considerata come distretto militare.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di «distretto militare di Ancona - Sezione autonoma di Zara».

Mezzi di viaggio.

47. Per i viaggi e le indennità di soggiorno degli inscritti si osserveranno le norme di cui al n. 6 degli annessi manifesti allegati *A* e *C*.

48. Per gli inscritti che si trovano fuori del proprio circondario potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione al capoluogo del circondario o distretto politico o alla sede della commissione mobile di loro residenza.

49. I distretti militari non oltre il 31 maggio 1923 dovranno inviare al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa - 1ª leva) un rendiconto delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva.

Inscritti residenti in Libia, in Eritrea e nella Somalia italiana.

50. A norma del § 1 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, il servizio della leva per i nazionali residenti in Libia, Eritrea e Somalia italiana, è affidato ai governatori. Questi vi provvederanno a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici. Detti comandi pertanto sono autorizzati a procedere, per conto dei consigli di leva, all'esame personale degli inscritti.

I relativi verbali di visita (da compilarsi tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati alle prefetture e sottoprefetture o commissariati civili, nelle cui liste essi trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti alla riduzione di ferma.

I consigli di leva si pronunzieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dai prefetti e sottoprefetti o commissari civili notificate agli inscritti per mezzo dei predetti comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazioni di riforma, ecc.).

Inscritti residenti all'estero.

51. Le operazioni della leva sulla classe 1903 avranno principio anche all'estero il 16 settembre 1922 così come al n. 9 della presente circolare è stato disposto per il Regno.

Le autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe stessa sino al 31 marzo 1923.

Quindi gli inscritti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data del 31 marzo 1923 e presso i consigli di leva del Regno non più tardi del 1° luglio 1923.

52. Le visite per gli inscritti residenti all'estero devono effettuarsi in base ai criteri stabiliti dall'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare per gli inscritti e i militari residenti all'estero (edizione 1917) e dalle relative avvertenze, tenendo conto delle modificazioni apportate dal R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 1375.

Circa la designazione di destinazione ai servizi sedentari le autorità diplomatiche e consolari si atterranno per quanto riguarda i rivedibili a quanto è detto nel precedente n. 23, lettera *a*), e per quanto riguarda coloro che sono affetti da infermità che rendono atti solo a servizi sedentari, al disposto della circolare 26 febbraio 1920 n. 125, riportata nella già citata circolare n. 15018 del 15 giugno 1922.

53. Per i titoli a riduzione di ferma degli inscritti residenti all'estero dovrà tenersi presente quanto è indicato nei numeri 31 e seguenti della presente circolare.

54. Gli inscritti che non si presenteranno al consiglio di leva e risultino residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 1° luglio 1923 per dar loro il tempo d iesperire le pratiche per subire la visita.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero saranno dichiarati renitenti.

55. L'art. 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento stabilisce che spetti la dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi ai nati e residenti all'estero.

Per «nati all'estero» si debbono intendere solo coloro che sono nati in un paese che al momento dell'apertura della leva sia territorio estero. La disposizione dell'articolo 90 non può quindi riferirsi ai nati in un qualsiasi comune delle nuove provincie e poi espatriati.

Perciò *i nati nelle nuove provincie* che risiedono all'estero possono ottenere la dispensa provvisoria solamente se prima del 16° anno di età siano espatriati in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, Egitto, Tripolitania, Tunisia, Algeria e Marocco) e vi risiedano. Anche essi però sono obbligati a presentarsi a visita dinanzi all'autorità consolare.

Osservanza della procedura di leva.

56. Inconvenienti rilevati in occasione di ispezioni fatte eseguire dal Ministero costringono a ricordare che la procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgono con la maggiore regolarità.

Si richiama specialmente l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) le decisioni del consiglio di leva sulle schede personali dovranno essere sempre annotate di pugno del *presidente* o, quanto meno, di uno degli ufficiali delegati;

b) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti da apporsi sulla scheda personale dovrà essere scritto di pugno del *perito sanitario*: questi potrà servirsi dell'opera degli scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali;

c) i documenti che servono agli ufficiali delegati per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva, e le successive modificazioni e cioè i fogli matricolari con il relativo elenco di accompagno, ed il modello 15 per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione, devono essere compilati *sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato in 1ª* al quale spetta pertanto la *personale responsabilità* della esattezza dei documenti medesimi, e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascuno inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta.

d) gli *ufficiali delegati in 2ª* non dovranno omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al Commissario di leva;

e) i consigli di leva avranno cura di tener sempre ben presenti le disposizioni della circolare n. 4014 del 20 gennaio 1922 (n. 302 della Raccolta) secondo cui, allorquando persona della famiglia, nella visita medica di primo grado presso il consiglio o nella visita di osservazione in ospedale o infermeria militare non sia stata riconosciuta inabile al lavoro debbono: 1) sospendere ogni decisione in merito a domande di riduzione di ferma la cui concessione dipenda dall'accertamento della allegata inabi-

lità; 2) invitare quindi gli interessati a dichiarare se intendano che l'infermo sia sottoposto a visita collegiale d'appello; 3) decidere poi subito in caso di rinunzia alla visita d'appello, ovvero rinviare la decisione di loro competenza dopo avere avuto conoscenza della relazione del collegio medico, nel caso che sia chiesta o accettata tale visita di appello;

f) nei verbali delle sedute dei consigli di leva non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, delle operazioni svoltesi nella seduta ed i verbali stessi dovranno essere sempre firmati appena chiusa la seduta da tutti i membri del consiglio di leva che vi hanno partecipato.

Compilazione dei fogli matricolari.

57. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1903 dovrà apporsi anche la seguente variazione: « *Deve compiere la ferma con la classe* 1903 ».

58. Si ricorda che la firma di verifica e di controllo da apporsi dall'ufficiale delegato in 1ª sul foglio matricolare e caratteristico mod. 59 del catalogo per ciascun inscritto arruolato dovrà essere apposta non in margine ma *immediatamente sotto* la formula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 della Raccolta).

Nell'apporre tale firma l'ufficiale delegato in 1ª dovrà occupare il minore spazio possibile, dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare.

I fogli stessi dovranno essere spediti al comando del distretto militare in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco *in doppia copia* (v. n. 172 della Raccolta).

Inscritti che chiedono il passaporto dopo l'apertura della leva.

59. Si richiama l'attenzione di tutte le autorità sulle disposizioni contenute nel capo XXVIII dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, disposizioni dirette ad impedire che taluno possa sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di servizio. A tale riguardo dovrà anche tenersi conto di quanto è detto nella circolare 15018 del 15 giugno 1922.

Dati relativi agli inscritti stati arruolati.

60. Nel giorno stesso in cui in ciascun circondario o distretto politico saranno ultimate le operazioni della leva, i prefetti e sottoprefetti o commissari civili trasmetteranno al Ministero, con telegramma espresso, un prospetto conforme all'allegato *E* per le vecchie provincie e all'allegato *F* per le nuove che fanno seguito alla presente circolare.

Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale disposizione affinchè non abbiano a verificarsi ritardi dell'invio di detto prospetto.

I Prefetti, Sottoprefetti e Commassari civili accuseranno ricevuta della presente circolare.

Il Ministro — SOLERI.

ALLEGATI

ALLEGATO *A*.

Ordine della leva sulla classe 1903.

Il prefetto della provincia di . . . . o il sottoprefetto del circondario di . . . .

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva:

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1903 sono chiamati all'esame personale ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presentassero senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alle leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi del 27 settembre 1922 richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

3. I giovani nati nel 1903 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da lire una al prefetto e sottoprefetto del circondario di residenza.

5. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo del prefetto o sottoprefetto, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato *dell'autorità governativa* (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

6. Agli inscritti di leva che ne facciano richiesta saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi dal comune di residenza al capoluogo del circondario dove devono presentarsi al consiglio di leva, e per ritornarne. A quegli inscritti che siano riconosciuti assolutamente indigenti, potrà essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva.

7. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 31 marzo 1923 oppure presentarsi personalmente al consiglio di leva nel Regno entro il giorno 1º luglio 1923. Soltanto nel caso che siano inabili, o che, essendo abili, abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 31 marzo 1923.

8. Le assegnazioni alla 2ª e 3ª categoria sono abolite. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Ha però diritto alla riduzione della ferma a 3 mesi l'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 72 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento;

b) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

c) figlio unico di madre tuttora vedova;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

e) nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

f) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi;

g) primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

h) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di sedici anni;

i) ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui all'art. 72, n. 1 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

9. La riduzione di ferma spetta pure all'inscritto, che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

l) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio;

m) mutilato e pensionato per ferite riportate a causa di servizio.

La riduzione della ferma per i detti titoli è concessa solo quando nessun fratello dell'iscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, ne abbia già fruito oppure abbia conseguito l'assegnazione o il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria.

10. Per ottenere la riduzione di ferma, gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti; e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

Addì, 16 settembre 1922.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO).

NB. Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del Circondario a cura dei sindaci.

ALLEGATO *B*.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1903.

COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 28 febbraio 1923.
Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 1 luglio 1923.

ALLEGATO C.

Ordine della leva sulla classe 1903.

Il commissario civile di . . . . . .

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva:

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1903 residenti in questo distretto politico, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti residenti in questo comune e nei comuni di . . . . . (1) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli invece residenti negli altri comuni possono presentarsi all'esame personale ed arruolamento o dinanzi alla commissione mobile nella località (2) e nei giorni ed ore indicate nella tabella o presso questo consiglio di leva nelle ore e giorno pure indicati nella tabella stessa.

La presentazione alla commissione mobile è facoltativa e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nè alla commissione mobile, nè al Consiglio di leva senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al consiglio di leva per essere se idonei arruolati ed *in ogni caso* denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (3).

3. I giovani nati nel 1903 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da lire una al commissario civile od al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

---

(1) Indicare i comuni ai quali provvede solo il consiglio di leva.

(2) Se la commissione mobile si recherà in più di un comune si dirà invece: «nelle località».

(3) «I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da uno a due anni, quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti colla detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato» (art. 144 Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497).

5. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo del commissario civile apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è per origine cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

6. Agli inscritti di leva che ne facciano richiesta saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile o del consiglio di leva e per ritornarne. A quegli inscritti che siano riconosciuti assolutamente indigenti, potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.

7. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 31 marzo 1923, oppure presentarsi personalmente al consiglio di leva nel Regno entro il giorno 1 luglio 1923. Soltanto nel caso che siano inabili o che, essendo abili, abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 31 marzo 1923.

8. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Ha però diritto alla riduzione della ferma a 3 mesi l'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 72 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento;

b) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

c) figlio unico di madre tuttora vedova;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

e) nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

f) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi;

g) primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

h) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di sedici anni;

i) ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui all'art. 72 n. 1 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

9. La riduzione di ferma spetta pure all'inscritto, che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

l) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio;

m) mutilato e pensionato per ferite riportate a causa di servizio.

La riduzione della ferma per i detti titoli è concessa solo quando nessun fratello dell'inscritto appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare abbia ottenuto sotto il cessato regime austro-ungarico l'assegnazione alla riserva di complemento o supplemento come sostegno di famiglia od agricoltore.

10. Per ottenere la riduzione di ferma, gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

11. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì, 16 settembre 1922.

IL COMMISSARIO CIVILE

. . . . . .

NB. — Il presente manifesto dovrà essere pubblicato in tutti i comuni del distretto politico a cura dei sindaci. Nei comuni mistilingui esso dovrà essere bilingue.

ALLEGATO *D*.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI ARRUOLAMENTO.

Città ove si reca la commissione mobile di arruolamento	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*
		destinati alle visite				

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede .....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 28 febbraio 1923.
Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 1 luglio 1923.

ALLEGATO *E*.

CIRCONDARIO DI . . . . . .

Situazione della leva sulla classe 1903 al termine delle sedute ordinarie.

Totale degli inscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI			
					Idonei ad incondizionato servizio		Destinati a servizi sedentari	
					con ferma ordinaria	con ferma di tre mesi	con ferma ordinaria	con ferma di tre mesi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Addì . . . . . .

IL PREFETTO . . . . . .

ALLEGATO *F*.

Situazione della leva sulla classe 1903 al termine delle sedute ordinarie.

Totale degli iscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI															
					Idonei ad incondizionato servizio								Destinati a servizi sedentari							
					con ferma ordinaria				con ferma di tre mesi				con ferma ordinaria				con ferma di tre mesi			
					di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena

Addì . . . . . .

IL COMMISSARIO CIVILE

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(1156) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª **1922** 9 Settembre

N. 431 - 30 agosto 1922. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sopprime, col 31 agosto 1922, l'ufficio ordinamento e coordinamento . . . . . *Pag.* 956

» **432 - 31 agosto 1922.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti allo specchio provvisorio di distribuzione del *giornale militare* e *bollettino ufficiale* . *Pag.* 956

» **433 - 6 settembre 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1922 il decreto relativo alle indennità speciali per i servizi di presidio . . . . . *Pag.* 957

» **434 - 7 settembre 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento dei dazi d'importazione . . . . . *Pag.* 958

» **435 - 7 settembre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 50 ufficiali in S. A. P. al 1° corso dell'Istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1922-923. *Pag.* 958

» **436 - 7 settembre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 50 ufficiali in S. A. P. al corso dell'Istituto coloniale italiano di Roma per l'anno scolastico 1922-923. *Pag.* 961

» **437 - 7 settembre 1922.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme relative alla concessione e distribuzione della medaglia interalleata della Vittoria, di cui alla circolare 278 *giornale militare* 1922 . . . . . *Pag.* 963

» **438 - 7 settembre 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Applicazione della tabella *A* allegata al R. decreto 2 gennaio 1920 - circ. 114 - relativa agli stipendi degli ufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 964

» **439 - 8 settembre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 966

AVVISI . . . . . *Pag.* 966

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 967

Circolare N. **431.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che sopprime, col 31 agosto 1922, l'ufficio ordinamento e coordinamento.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 30 agosto 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 10 marzo 1911 n. 147 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1919 relativo allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra divisa in rami di servizio ed uffici e successive modificazioni;

DECRETA:

Articolo unico.

L'ufficio ordinamento e coordinamento istituito col decreto ministeriale 9 luglio 1921 (circolare n. 384 *giornale militare* detto anno) è soppresso col 31 agosto 1922.

Roma, addì 30 agosto 1922.

Il Ministro — SOLERI.

N. **432.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti allo specchio provvisorio di distribuzione del giornale militare e bollettino ufficiale.** — (Gabinetto del ministro). — 31 agosto 1922.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare 381 del *giornale militare* 1920, è apportata la seguente variante allo specchio provvisorio indicante il numero di copie del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* assegnate ai vari uffici, comandi, corpi e distaccamenti.

Il capoverso « Arma Aeronautica », è sostituito dal seguente:

Arma aeronautica.

	Giornale militare ufficiale	Bollettino ufficiale
	—	—
Comando superiore di aeronautica (Segreteria) . . .	12	6
Comandi di aeronautica	1	1
Comandi di raggruppamento aeroplani	2	2
Comando scuole aviatori	2	2
Comandi di deposito.	3	2
Comando gruppo aerostieri	2	2

	Giornale militare ufficiale	Bollettino ufficiale
	—	—
Comando gruppo dirigibilisti	2	2
Comandi di scuola (comprese quelle di raggruppamento)	1	1
Istituto sperimentale aeronautico	2	—
Direzione tecnica di aviazione	2	—
Sezione tecnica di aviazione staccata	1	—
Stabilimento costruzioni aeronautiche	2	—
Reparto costruzioni edilizie di aeronautica	2	—
Sezione edilizia di aeronautica staccata	1	—
Direzione servizi armamento aeronautico	2	—
Ufficio stralcio deposito aviatori	1	1

Il Ministro — SOLERI.

N. 433. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1922 il decreto relativo alle indennità speciali per i servizi di presidio.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi), — 6 settembre 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 22 agosto 1922 n. 1169, che autorizza ad esercitare i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23, fino a quando non siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1922 col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio dal 1° luglio al 31 agosto 1922;

DECRETA:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale 31 luglio 1922 sopra menzionato è prorogato fino al 31 dicembre 1922.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1922.

Il Ministro — SOLERI.

N.B. Il decreto 31 luglio 1922 è pubblicato nella circolare n. 387.

N. 434. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento dei dazi d'importazione.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 7 settembre 1922.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che in seguito a disposizioni impartite dal Ministero delle finanze, è cessato dal 1° luglio p. p. l'agevolazione consentita, di ritirare dalle R. dogane, a dazio sospeso, le merci di proprietà delle amministrazioni statali.

In conseguenza allorchè occorra provvedere al ritiro dalle R. dogane delle merci estere, è necessario disporre l'immediato pagamento prendendo preventivi accordi con gli uffici doganali.

Il pagamento si dovrà, di massima, effettuare con i fondi di anticipazione a carico dei vari capitoli di bilancio (*artiglieria, genio, aeronautica, servizio automobilistico, materiale sanitario, sussistenze, spese di guerra*, ecc.), ed all'uopo gli enti destinatari dovranno in tempo richiedere le occorrenti anticipazioni alle direzioni di commissariato od al Ministero. In casi eccezionali quando l'entità dei dazi, o la mancanza di notizie dell'arrivo delle merci, non consentano poter far fronte al pagamento con i fondi disponibili, gli enti interessati potranno richiedere a titolo di prestito, alle direzioni di commissariato o ad altri enti del presidio, le somme occorrenti salvo a regolarizzare subito dopo la pendenza richiedendo le relative anticipazioni nei modi consueti.

Il Ministro — SOLERI.

N. 435. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di 50 ufficiali in S. A. P. al 1° corso dell'Istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1922-923.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 settembre 1922.

Il Ministero ha stabilito di ammettere 50 ufficiali in S. A. P. al 1° corso dell'Istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1922-923.

Saranno scelti coloro che presenteranno domanda e che, oltre ad assoggettarsi al pagamento della tassa di ammissione di L. 50.—, si trovino nelle seguenti condizioni:

1° Rivestano un grado da sottotenente a tenente colonnello, inclusi;

2° Siano in possesso della licenza di liceo o d'istituto tecnico o, con documenti, possano comprovare di avere un equivalente corredo di studi;

3° Abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari.

Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino speciale attitudine allo studio delle lingue o che abbiano conoscenza degli usi e costumi delle colonie o di paesi orientali.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 5 ottobre p. v.; le domande, in carta bollata da L. 2.—, dovranno pervenire a questo Ministero - Direzione generale personale ufficiali - Ufficio movimento ufficiali, non oltre il 20 dello stesso mese. Non sarà tenuto nessun conto delle domande che verranno presentate dopo il 5 ottobre p. v.

Poichè è intendimento di questo Ministero di utilizzare nelle colonie e all'estero, a seconda dei bisogni che si manifesteranno, gli ufficiali che frequenteranno i corsi dell'Istituto, è necessario che le domande siano corredate da un certificato medico che comprovi la incondizionata idoneità fisica, anche per i climi tropicali, degli ufficiali stessi. Alle domande dovrà essere allegato il libretto personale al corrente in ogni sua parte fino al 30 corrente mese.

Gli ufficiali che intendono presentare domanda e che attualmente prestano servizio presso enti non militari, dovranno inviare la domanda ai depositi cui sono effettivi e le autorità civili presso le quali si trovano dovranno corredare le domande con un rapporto, in foglio a parte, circa il servizio prestato dall'ufficiale mentre è stato alla loro dipendenza.

Nella domanda ciascun ufficiale dovrà indicare chiaramente le materie che desidera frequentare tenendo presente che:

A) quelle costituenti il corso di cultura coloniale sono tutte obbligatorie;

B) ogni ufficiale dovrà designare uno dei gruppi di lingue di cui appresso e lo studio delle lingue che compongono il gruppo prescelto è obbligatorio;

C) per nessun motivo gli ufficiali allievi potranno ritirarsi dalle materie che con apposita circolare del *giornale militare* saranno a fianco di ognuno indicate o cambiarne qualcuna.

Qualunque infrazione in merito porterà come conseguenza l'esclusione dal corso dell'ufficiale che l'avrà commessa.

Le autorità militari nel trasmettere le domande esprimeranno esplicitamente il loro parere oltre che sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sull'opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

Gli ufficiali che intendessero presentare domanda dovranno fin d'ora essere avvertiti che per tutta la durata del corso:

a) rimarranno effettivi ai comandi, reggimenti, depositi o direzioni di provenienza;

b) dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare di Napoli;

c) riceveranno gli assegni dal deposito del reggimento più vicino alla sede dell'Istituto, qualunque sia l'arma, il corpo o la specialità cui appartengono. All'uopo segnaleranno tale deposito al corpo cui appartengono affinchè questo possa inviare loro, mensilmente, l'importo degli assegni mediante vaglia di servizio.

Dato lo scopo per cui detti ufficiali sono ammessi al corso, non percepiranno alcuna diaria o indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al comando della divisione militare di Napoli il mattino del 30 novembre 1922; i nomi degli ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare ufficiale*.

Nessun ufficiale senza gravi e ben giustificati motivi potrà esimersi dal frequentare il corso o ritirarsi dagli esami finali e saranno senz'altro rinviati ai corpi dal comando della divisione militare di Napoli gli ufficiali che resteranno assenti da 10 lezioni senza giustificato motivo o che per il profitto o per la disciplina lascieranno a desiderare. A costoro l'Istituto non sarà tenuto a restituire le 50 lire della tassa d'iscrizione. Il suddetto comando nel segnalare a questo Ministero il provvedimento preso, proporrà anche le sanzioni disciplinari che riterrà opportune.

Gli ufficiali che pei motivi di cui sopra o per quelli contemplati dalla lettera *C*) della presente circolare, venissero allontanati dall'Istituto, non potranno più essere ammessi ad altri corsi dell'Istituto stesso.

Non saranno assolutamente prese in considerazione le domande degli ufficiali vincolati a ferma coloniale scadente dopo il 15 novembre 1922 e quelle degli ufficiali che dovranno frequentare corsi presso scuole od altri enti militari nell'anno scolastico 1922-923.

Il Ministero si riserva di escludere gli ufficiali delle armi, corpi o specialità ove esistono deficienze d'organico.

I comandi o corpi non faranno partire gli ufficiali ammessi altro che dopo aver preso visione dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento della tassa di ammissione di L. 50.—, che gli interessati, subito dopo aver avuto partecipazione dell'ammissione dovranno inviare all'ufficio economato dell'Istituto orientale. Per gli ufficiali ammessi e residenti in Napoli, il pagamento dovrà avvenire non oltre il 25 novembre 1922.

A tutti gli ufficiali aspiranti all'ammissione al corso dovrà essere rappresentata la grande difficoltà di trovare alloggio in Napoli.

Le materie d'insegnamento sono:

CORSI LINGUISTICI.

(*Gruppi di lingue*).

1. Tigrino, Amarico.
2. Arabo, Turco.
3. Arabo, Persiano.
4. Arabo, Berbero.
5. Arabo, Tigrino.
6. Turco, Persiano.
7. Turco, Albanese.
8. Turco, Greco.

Per ciascun gruppo è lingua base la prima indicata.

Tutti gli ufficiali che optano per uno dei gruppi che comprende l'arabo, nel 2° corso, se vi saranno ammessi, dovranno iniziare lo studio del dialetto tripolino o di quello egiziano.

Le lingue giapponese e russa costituiscono un gruppo ausiliario facoltativo che perciò nessun ufficiale deve indicare nella domanda di ammissione. In detto gruppo il russo potrà essere sostituito dal serbo.

La lingua inglese è assolutamente facoltativa.

L'insegnamento delle lingue tigrina e persiana sarà svolto in 2 anni, quello delle altre lingue in 3 anni.

CORSO DI CULTURA COLONIALE

(*obbligatorio*).

1° corso: Geografia.
Storia moderna e contemporanea della colonizzazione;
Legislazione coloniale.

Gli ufficiali che per aver superato gli esami del 1° corso riportando le volute votazioni, saranno ammessi ai corsi successivi, sono avvertiti che in detti corsi, oltre continuare lo studio delle lingue, dovranno frequentare le lezioni delle sottonotate materie coloniali:

2° corso: Geografia.
Storia moderna e contemporanea della colonizzazione - continuazione del 1° corso.
Legislazione coloniale - continuazione del 1° corso.
Nozioni sull'Islam e sulla sua storia.

3° corso: Nozioni sull'Islam e sulla sua storia - continuazione del 2° corso.
Nozioni d'igiene coloniale.
Etnologia nei riguardi delle colonie italiane di diretto dominio.

Verrà inoltre svolto un breve corso di arte militare coloniale, obbligatorio per tutti gli ufficiali allievi.

Alla presente circolare, da tutti gli enti militari, dovrà essere data la maggiore diffusione.

Il Ministro — SOLERI.

N. 436. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di 50 ufficiali in S. A. P. al corso dell'Istituto coloniale italiano di Roma per l'anno scolastico 1922-923.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 settembre 1922.

Il Ministero ha stabilito di ammettere 50 ufficiali in S. A. P. ad un corso della durata di 6 mesi che si svolgerà presso l'Istituto coloniale Italiano di Roma nell'anno scolastico 1922-923.

Saranno scelti coloro che presenteranno domanda e che, oltre ad assoggettarsi al pagamento delle tasse di cui appresso, si trovino nelle seguenti condizioni:

1° Rivestano un grado da sottotenente a tenente colonnello, inclusi;

2° Siano in possesso della licenza di liceo o d'istituto tecnico o, con documenti, possano comprovare di avere un equivalente corredo di studi;

3° Abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari.

Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino speciali attitudini allo studio delle materie coloniali o che abbiano conoscenza degli usi e costumi delle colonie italiane e straniere.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 5 ottobre p. v.; le domande, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire a questo Ministero - Direzione generale personale ufficiali - Ufficio movimento ufficiali - non oltre il 20 dello stesso mese.

Non sarà tenuto nessun conto delle domande che verranno presentate dopo il 5 ottobre p. v.

Poichè è intendimento di questo Ministero di utilizzare nelle colonie e all'estero, a seconda dei bisogni che si manifesteranno, gli ufficiali che frequenteranno il corso, è necessario che le domande siano corredate da un certificato medico che comprovi la incondizionata idoneità fisica, anche pei climi tropicali, degli ufficiali stessi. Alle domande dovrà essere allegato il libretto personale al corrente in ogni sua parte fino al 30 corrente mese.

Gli ufficiali che intendono presentare domanda e che attualmente prestano servizio presso enti non militari, dovranno inviare le domande ai depositi cui sono effettivi, e le autorità civili presso le quali si trovano dovranno corredare la domanda con un rapporto, in foglio a parte, circa il servizio prestato dall'ufficiale mentre è stato alla loro dipendenza.

Le autorità militari, nel trasmettere le domande, esprimeranno esplicitamente il loro parere oltre che sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sull'opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

Gli ufficiali che intendessero presentare domanda dovranno fin d'ora essere avvertiti che per tutta la durata del corso:

a) rimarranno effettivi ai reggimenti, depositi o direzioni di provenienza;

b) dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare di Roma;

c) riceveranno gli assegni dal deposito più vicino alla sede dell'Istituto, qualunque sia l'arma, il corpo o la specialità cui appartengono. All'uopo segnaleranno tale deposito al corpo cui appartengono affinchè questo possa inviare loro, mensilmente, l'importo degli assegni mediante vaglia di servizio.

Dato lo scopo per cui detti ufficiali sono ammessi al corso, non percepiranno alcuna diaria o indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effetttivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al comando della divisione militare di Roma il mattino del 30 novembre c. a.; i nomi degli ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare ufficiale*.

Gli ufficiali ammessi sono tenuti al pagamento di L. 250 di cui 200 quale tassa d'iscrizione e 50 quale tassa di diploma. La suddetta somma dovrà essere interamente e direttamente inviata dagli interessati alla presidenza dell'Istituto coloniale italiano - palazzo delle assicurazioni generali - Piazza Venezia - Roma, appena avranno avuto partecipazione dell'ammissione. I comandi o corpi non faranno partire gli ufficiali ammessi altro che dopo aver preso visione dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento.

Per gli ufficiali ammessi che avranno sede in Roma, il pagamento dovrà avvenire non oltre il 25 novembre 1922.

Nessun ufficiale, senza gravi e ben giustificati motivi, potrà esimersi dal frequentare il corso o ritirarsi dagli esami finali e saranno senz'altro rinviati ai corpi dal comando della divisione militare di Roma gli ufficiali che resteranno assenti da 10 lezioni senza giustificato motivo o che per il profitto o per la disciplina lascieranno a desiderare. A costoro l'Istituto sarà tenuto a restituire le sole 50 lire della tassa di diploma. Il suddetto comando nel segnalare a questo Ministero il provvedimento preso, proporrà anche le sanzioni disciplinari che riterrà opportune.

Gli ufficiali che pei motivi di cui sopra venissero allontanati dall'Istituto non potranno più essere ammessi ad altri corsi successivi dell'Istituto stesso.

Non saranno assolutamente prese in considerazione le domande degli ufficiali vincolati a ferma coloniale scadente dopo il 15 novembre 1922 e quelle degli ufficiali che frequentano o dovranno frequentare corsi presso scuole od altri enti militari, se detti corpi termineranno dopo il 30 dello stesso mese.

A tutti gli ufficiali aspiranti all'ammissione ai corsi dovrà essere rappresentata la grande difficoltà di trovare alloggio in Roma.

Le materie d'insegnamento, tutte obbligatorie sono:

A) Geografia e topografia delle colonie italiane;

B) Politica e legislazione coloniale italiana;

C) Nozioni d'igiene tropicale;

D) Nozioni d'istituzioni islamiche;

E) Cenni d'etnografia ed etnologia giuridica delle colonie italiane;

F) Cenni di storia e geografia coloniale;

G) Nozioni di arte militare coloniale.

Sarà facoltativa la frequenza alle lezioni di lingua araba, per l'insegnamento della quale però, la direzione degli studi dell'Istituto non assume nessun impegno.

Il Ministero si riserva di escludere gli ufficiali delle armi, corpi o specialità ove esistono deficienze d'organico.

Alla presente circolare, da tutti gli enti militari, dovrà esser data la maggiore diffusione.

Il Ministro — SOLERI.

N. 437. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme relative alla concessione e distribuzione della medaglia interalleata della Vittoria, di cui alla circolare 278 giornale militare 1922.** — (Segretariato generale – Ufficio ricompense). — 7 settembre 1922.

Allo scopo di facilitare l'applicazione delle norme esecutive emanate per la concessione e distribuzione della medaglia interalleata della Vittoria, di cui alla circolare 278 *giornale militare* 1922, e per risolvere alcuni quesiti che in merito alle norme stesse sono stati proposti a questo Ministero, si ritiene opportuno di disporre:

a) il numero 6 della citata circolare 278 *giornale militare* 1922 viene modificato come appresso:

«Per tutti coloro (militari, militarizzati, assimilati, ecc.) che, pur non avendo ottenuto il distintivo delle fatiche di guerra, hanno diritto alla medaglia della Vittoria *per avere prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione immediata delle autorità mobilitate e collaborando direttamente coll'esercito operante* (vedi n. 1 lettera *b*), i comandi, corpi e uffici proponenti dovranno compiere le necessarie istruttorie per accertarsi che abbiano i requisiti voluti e trasmettere al Ministero le relative proposte compilate sugli annessi modelli *A*-bis, *B*-bis, *C*-bis e *D*» restando così abrogata la disposizione, la quale imponeva ai comandi, corpi e uffici proponenti l'obbligo di corredare le proposte coi documenti giustificativi;

b) gli ufficiali i quali sono effettivi ai distretti militari di leva, anche se non appartengono al ruolo del personale permanente, devono essere proposti dai distretti stessi;

c) gli ufficiali delle categorie in congedo, i sottufficiali e militari di truppa che si trovino in congedo perchè provvisti di un assegno rinnovabile dal sottosegretariato per l'assistenza militare, devono essere proposti dai depositi od eventualmente dai distretti ai quali i corpi amministrativi abbiano trasmesso i documenti personali e matricolari;

d) per evitare che i militari di classi congedate, tuttora in servizio (carabinieri reali, R. guardie di finanza, militari con ferme), siano proposti contemporaneamente dal loro corpo e dal loro distretto, si fa obbligo agli enti e ai corpi che li hanno in servizio di segnalare ai distretti con apposita nota nominativa quelli che propongono per la medaglia della Vittoria, suddivisi per classi di leva;

e) si rammenta che il servizio prestato in Libia durante gli anni 1915-18, non è utile agli effetti della concessione della medaglia interalleata della Vittoria.

Il Ministro — SOLERI.

N. 438. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Applicazione della tabella A allegata al R. decreto 2 gennaio 1920 - circolare 114 - relativa agli stipendi degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 settembre 1922.

Il Ministero ha rilevato che alcuni corpi hanno stabilito per gli ufficiali uno stipendio superiore a quello dovuto, ritenendo che lo stipendio chiuso tra due linee orizzontali nella tabella *A* annessa al R. decreto-legge 2 gennaio 1920 n. 148 (circolare 114-1920)) spetti per tutti gli anni indicati tra le due linee medesime.

Ciò è errato, perchè ogni stipendio segnato nella tabella stessa spetta invece dopo aver compiuto l'anno di servizio indicato di contro a ogni stipendio, giusta il disposto dell'art. 4 R. decreto 2079 del 1919 (circolare 614 *giornale militare* 1919).

Ad esempio: un colonnello deve avere lo stipendio di L. 11,500 quando ha compiuto 24 anni di servizio da ufficiale (e non dal 21° anno di servizio); quello di L. 12,500, quando ha compiuto 29 anni di servizio (e non dal 25° anno); quello di L. 13,000, dopo compiuti 34 anni di servizio (e non dal 30°).

Epperlanto, alla tabella degli stipendi riportata nella detta circolare 114 del 1920, va sostituita la tabella di cui alla presente circolare che è quella esistente nell'originale del R. decreto-legge suddetto.

In base a quanto sopra i corpi dovranno verificare gli stipendi attribuiti agli ufficiali e provvederanno al ricupero delle somme che fossero state corrisposte indebitamente agli ufficiali stessi.

Coll'occasione si richiamano i corpi all'osservanza delle prescrizioni contenute nel secondo comma dell'art. 17 del R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079 (circolare 614) circa lo stipendio dovuto agli ufficiali in congedo, ai quali, in occasione di nuovi richiami in servizio, non va corrisposto più lo stipendio accresciuto dell'aumento minimo di cui all'art. 17 sopra citato, che percepivano già prima del loro invio in congedo perchè si trovavano in servizio nel periodo di prima applicazione del suddetto decreto (1 maggio-15 novembre 1919), ma lo stipendio calcolato in base al grado e all'anzianità di servizio (art. 10 del detto decreto).

Esempi: Tenente di complemento inviato in congedo il 31 dicembre 1919, richiamato in servizio il 1° giugno 1920, mentre contava 4 anni di servizio, ha diritto allo stipendio di L. 4800 e non a quello di L. 5060.

Sottotenente di complemento inviato in congedo il 31 ottobre 1919, richiamato in servizio il 1° gennaio 1921, mentre contava 3 anni di servizio da ufficiale ha diritto allo stipendio di L. 4000 e non a quello di L. 4600.

I corpi che ancora trovassero difficoltà nello stabilire gli stipendi degli ufficiali richiamati dal congedo invieranno la copia dello stato di servizio a questo Ministero (Divisione assegni fissi) che provvederà a stabilire lo stipendio dovuto agli ufficiali stessi.

Stipendi per gli Ufficiali del R. Esercito.

	Sottotenente	Tenente	Capitano	Maggiore	T. Colonnello	Colonnello	Brigadiere generale	Maggiore generale	Tenente generale	Generale d'Esercito
0	4000									19300 più assegno personale di L. 3000
1										
2	—	4400								
3										
4	—	4800								
5	4800									
6										
7										
8	—	5600	6400							
9										
10	5600									
11										
12	—	6400	7200	8000						
13										
14										
15	6400									
16	—	7200	8000	8800	9200					
17										
18										
19										
20	7200	7800	8600	9400	9800	10500	11500			
21										
22										
23										
24	—	8400	9200	10000	10500	11500	12500	13600		
25										
26	—	—	9600							
27										
28										
29	—	—	—	10600	11500	12500	13500	14600	15500	
30										
31										
32	—	—	—	—	12000					
33										
34	—	—	—	—	—	13000	14000	15600	16500	
35										
36										
37										
38										
39	—	—	—	—	—	—	—	16100	17500	
40										
41										
42										
43										
44	—	—	—	—	—	—	—	—	18200	

Il Ministro — ALBRICCI

Il Ministro — SOLERI.

N. 439. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 8 settembre 1922.

Con riferimento alle circolari 243 e 262 del *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza delle amministrazioni militari dipendenti che è delegato a firmare « per il ministro » per gli affari riguardanti la Direzione generale leva e truppa, in assenza del direttore generale Corsi gr. uff. dott. Enrico, il direttore capo di divisione Ceresa gr. uff. Annibale.

In assenza del capo di gabinetto colonnello di S. M. Carletti cav. Ottorino è autorizzato a firmare « d'ordine di S. E. il ministro » il capo sezione Cianetti comm. dott. Gino.

Sono altresì autorizzati a firmare « d'ordine di S. E. il Ministro » il segretario particolare di S. E. il ministro Rosso comm. dott. Francesco, e « d'ordine di S. E. il sottosegretario di Stato » il capo di gabinetto di S .E. il sottosegretario di Stato tenente colonnello medico Santamaria comm. dott. Alberto.

Il Ministro — SOLERI.

AVVISI

LOTTERIA NAZIONALE PRO CIECHI DI GUERRA

Il 28 settembre 1922, alle ore 18 sarà estratta in Roma la grande lotteria nazionale pro ciechi di guerra promossa dal comitato di azione postelegrafonico

I biglietti della lotteria sono in vendita presso tutti gli uffici postali del Regno al prezzo di *una lira*.

Per la fornitura dei *libretti personali* di cui alla circolare n. 422 contenuta nella dispensa 42ª del *giornale militare*, gli Enti che svolgono i corsi di istruzione premilitare, potranno rivolgersi allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* in Roma (40), via Gino Capponi, 43-45.

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra*, ha testè edito il primo numero della nuova Rivista Ufficiale

RASSEGNA AERONAUTICA
del Ministero della guerra

La nuova interessantissima Rivista, che è di grande formato, stampata su carta di lusso, corredata di numerose e nitide illustrazioni, pubblica importanti cronache, e articoli delle maggiori personalità tecniche civili e militari, sull'incremento dell'Aeronautica nazionale e mondiale.

Si pubblica mensilmente.

I prezzi di abbonamento sono i seguenti:

Per un anno . . . . . L. 36,—
Per un semestre . . . . . L. 20,—
(Estero il doppio).

Inviare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra*, via Gino Capponi, 43 - Roma (40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 356:

A pagina 757, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Farroni Raffaele i pari grado *De Bartolomeis* Ludovico, cavalleggeri Firenze e *Schiavone* Emilio, cavalleggeri Alessandria.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 759, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Chiavari Armando il pari grado *Coppola* Pasquale, 92 fanteria.

A pagina 759, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Ceresa Mario il pari grado *Conti* Alberto, distretto Pistoia.

A pagina 759, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Colonna Umberto il pari grado *Campanino* Francesco, collegio militare Napoli.

A pagina 759, colonna 2, aggiungere dopo il capitano De Falco Giovanni il pari grado *Dupanloup* Francesco, 89 fanteria.

A pagina 760, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Dolci Alessandro il pari grado *De Michele* Valerio, 47 fanteria.

A pagina 760, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Enea Tommaso il capitano *Esposito* Ciro, centro automobilistico Napoli.

A pagina 760, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Juglio Luigi il capitano *Ingravalle* Ubaldo, 9 alpini.

A pagina 762, colonna 2, depennare il tenente *Salvadori* Tullio, 3 bersaglieri.

A pagina 763, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Zaffiro Arcangelo il pari grado *Zanotti* Laerte, 17 fanteria.

A pagina 764, colonna 1, depennare il tenente *Coppola* Pasquale, 92 fanteria.

A pagina 766, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Sacco Vittorio il pari grado *Salvadori* Tullio, 3 bersaglieri.

A pagina 766, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Orlando Ercole il pari grado *Oehme* Ermanno, 91 fanteria.

A pagina 768, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Rigolone Virgilio il pari grado *Ruspoli Marescotti* Carlo, Piemonte Reale cavalleria.

A pagina 769, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Boschi Mario il capitano *Badini* Damiano, assegnato S. M. R. E.

A pagina 771, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Stella Vittorio il pari grado *Sodani* Antonio, 13 campagna.

A pagina 771, colonna 1, depennare il tenente *Ridulfo* Giuseppe, 13 campagna.

Dispensa 41ª, anno 1922, circolare 405.

A pagina 874, art. 2, prima riga, *invece di*: «cap. 29», *leggasi*: «cap. 27».

Dispensa 41ª, anno 1922, circolare 408:

A pagina 877, riga 36, dopo la parola «distribuiti», togliere la lettera «e» ed aggiungere «come dai buoni».

Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 425.

A pagina 919, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Canto Antonio, il pari grado *Carboni* Ruggiero, 4 fanteria.

A pagina 919, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Musco Giuseppe il pari grado *Miceli* Giuseppe, 87 fanteria.

A pagina 920, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Calini Pietro il pari grado *Campanino* Francesco, collegio militare Napoli.

A pagina 920, colonna 2, depennare il tenente *Juglio* Luigi, 63 fanteria.

A pagina 921, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Formosa Ignazio il pari grado *Gallo* Tiberio, 225 fanteria.

A pagina 921, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Gallo Tiberio il pari grado *Guzzo* Giovanni, 36 fanteria.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Ravallese Francesco il pari grado *Romano* Ettore, assegnato Ministero guerra.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Minervini Mario, il pari grado *Marchese* Antonio, cavalleggeri Guide.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Ciccaglione Alfredo il sottotenente *Caruso* Francesco, 3 pesante campale.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Mosca Luigi il pari grado *Nola* Antonio, assegnato S. M. R. E.

A pagina 923, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Patrizi Ernesto il pari grado *Pecorini* Giulio, 8 campagna.

A pagina 923, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Bonardi Vittorio il capitano *Biondi* Luigi, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 923, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Boschi Mario il capitano *Badini* Damiano, assegnato S. M. R. E.

A pagina 923, colonna 1, aggiungere dopo il tenente De Vito Guido il pari grado *De Blasio* Giuseppe, 3 campagna.

A pagina 923, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Serra Michele i pari grado *Santoro* Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani, e *Sodani* Antonio 13 campagna.

A pagina 924, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Gentile Gaetano il pari grado *Giordano* Ettore, assegnato S. M. R. E.

Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 426.

A pagina 924, ultima riga della circolare stessa, *invece di*: Ufficio stralcio della sezione tecnica d'aviazione di Genova, dal 31 gennaio 1922, *leggasi*: Ufficio stralcio della sezione tecnica d'aviazione di Napoli, dal 31 luglio 1922.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1195) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1922 — 15 Settembre

N. 440 – 11 giugno 1922. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto relativo alla nomina del presidente e dei membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare . . . . . *Pag.* 969

» **441 – 14 settembre 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Cessione e riparazioni di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori . . . *Pag.* 970

» **442 – 14 settembre 1922.** ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 971

» **443 – 14 settembre 1922.** ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 972

» **444 – 14 settembre 1922.** AVANZAMENTO. Quadro normale d'avanzamento ai gradi di generale nell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per l'anno 1923 . . . . . *Pag.* 972

» **445 14 settembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. Corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra . . . *Pag.* 972

» **446 – 14 settembre 1922.** SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi arcionisti. *Pag.* 973

» **447 – 15 settembre 1922.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uso della sciarpa colla grande uniforme . . . . . *Pag.* 974

AVVISI . . . . . *Pag.* 874

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 975

Circolare N. **440.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto relativo alla nomina del presidente e dei membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.** — (Segretariato generale – Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1882 n. 883 (serie 3ª) che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892 n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1908 n. 86, che istituisce presso il Ministero della guerra, la commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e dell'istruzione;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

S. E. il tenente generale ALBRICCI conte nobile Alberico, senatore del Regno, è nominato presidente della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.

Art. 2.

Sono nominati membri della commissione predetta i signori:

On. prof. Guido MAZZONI, senatore del Regno;
On. marchese Lorenzo CUSANI VISCONTI, senatore del Regno;
On. conte Pompeo di CAMPELLO, senatore del Regno;
On. dott. Giuseppe LANZA di TRABIA, principe di Scordia, deputato al parlamento nazionale;
On. avv. Marco Arturo VICINI, deputato al parlamento nazionale;
On. prof. ing. Francesco MAURO, deputato al parlamento nazionale;
Cav. Ezio ZANETTI, brigadiere generale;
Cav. Mario ARISIO, tenente colonnello;
Comm. Zaccaria OBERTI, presidente della federazione ginnastica nazionale italiana;
Comm. Luigi DALAI, vice presidente della società di tiro a segno nazionale di Milano;
Avv. cav. Gianni PENATI, vice presidente della società di tiro a segno nazionale di Torino.

Il Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — P. LANZA DI SCALEA — ANILE.

N. 441. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione e riparazioni di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori.** — (Direzione generale artiglieria). — 14 settembre 1922.

Per la cessione di materiali e la esecuzione di lavori e riparazioni per conto di altre amministrazioni statali, di enti militari, di privati, di società di tiro a segno, ecc. si osserveranno, d'ora innanzi, le seguenti norme amministrative:

a) le somme dovute per tali cessioni e lavori devono, dalle amministrazioni ed enti richiedenti, essere versate in tesoreria a favore del capitolo 347 del bilancio dell'entrata per l'esercizio in corso, a cui fa riscontro il capitolo 71 del bilancio della guerra, giusta le disposizioni state emanate con la circolare 181 del *giornale militare* corrente anno.

Al riguardo però occorre tener conto che tale procedimento deve essere seguito soltanto quando trattasi di materiali ceduti per i bisogni normali di altre amministrazioni, o passati da uno ad altro servizio della stessa amministrazione della guerra. Possono rientrare fra questi anche i materiali appositamente costruiti, purchè si tratti di materiali di dotazione o di uso per l'esercito.

Se invece si tratti di materiali diversi, ma per la costruzione dei quali siano impiegate materie di proprietà dell'amministrazione militare, soltanto l'importo di queste ultime deve essere versato in tesoreria con le modalità sopradette, e potrà essere riassegnato al rispettivo capitolo, mentre quello riferentesi alle spese di mano d'opera, spese generali, ecc. dovrà essere versato in tesoreria a favore dell'erario e precisamente al capitolo 211 (senza reintegro) del bilancio d'entrata dell'esercizio in corso, e corrispondenti degli esercizi futuri.

La stessa distinzione va fatta per le riparazioni dei materiali.

b) Tutte le cessioni, riparazioni e lavori saranno fatti in base al prezzo di costo, e le quietanze di versamento dovranno essere sempre rilasciate a favore degli enti richiedenti; e pertanto al pagamento delle cessioni o delle lavorazioni sarà sempre richiesto l'invio di quietanze di versamento in tesoreria, avvertendo di fare, se del caso, versamenti separati come s'è detto sopra.

c) Se malgrado quanto è detto alla precedente lettera *b*) il pagamento fosse eseguito in contanti, l'ente che lo riceve eseguirà esso stesso il versamento in tesoreria, però *a nome dell'amministrazione cessionaria.*

d) Si rammenta che, per le cessioni a governi esteri ed a privati, è sempre necessario il preventivo consenso del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

e) Quando sia possibile, converrà far eseguire le provviste o le lavorazioni per conto diretto dell'amministrazione committente, sia inviando alla medesima i contratti di fornitura per la lavorazione e successivo pagamento, sia richiedendole l'emissione di un mandato d'anticipazione a favore dello stabilimento che deve eseguire il lavoro o la provvista.

In questo caso, però, il detto stabilimento dovrà presentare il relativo rendiconto all'amministrazione committente, senza interessare la gestione a carico del bilancio della guerra.

f) Si avverte infine che, per la cessione e lavori per conto dei governi coloniali della Tripolitania e Cirenaica, valgono le disposizioni speciali cui alla circolare 407 del *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro - SOLERI.

N. 442. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 14 settembre 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Napoli. — Tenenza del Vomero (Napoli).

Il Ministro — SOLERI.

N. 443. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 14 settembre 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Bari. — Compagnia di Cerignola.

Comandi soppressi.

Legione di Bari. — Compagnia esterna di Foggia.

Il Ministro — SOLERI.

N. 444. — AVANZAMENTO. — **Quadro normale d'avanzamento ai gradi di generale nell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente per l'anno 1923.** — (Ufficio personale dei generali). — 14 settembre 1922.

A senso del paragrafo 152 del regolamento per l'avanzamento nel R. Esercito, si è determinato che siano giudicati ai fini della promovibilità per l'anno 1923 i seguenti ufficiali dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente:

Generali di brigata, con anzianità a tutto il 20 giugno 1920 — per l'idoneità alla carica di comandante in 2ª dell'arma;

Colonnelli, con anzianità dal 1° gennaio 1920 — per l'idoneità alla carica di comandante di gruppo di legioni.

I relativi specchi di proposta d'avanzamento dovranno pervenire, non oltre l'ottobre p. v., al Ministero, indirizzati all'ufficio personale dei generali, quelli concernenti ufficiali generali, ed alla direzione generale personale ufficiali gli altri relativi ai colonnelli.

Il Ministro — SOLERI.

N 445. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 settembre 1922

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 392 del *giornale militare* c. a. si pubblicano i nomi degli ufficiali rimandati ad un successivo corso di perfezionamento, di quelli dispensati dalla frequenza ai sensi delle disposizioni contenute nella circolare suddetta e dei frequentatori del corso stesso.

Capitani rinviati ad un successivo corso di perfezionamento.

Capitano ANTONUCCI Carlo
» BACCARINI Antonio
» CAPPELLI Giacomo
» CIMINO Enzo
» CONTI Nestore
» DELITALA Gonario
» FAZI Fazio
» GERARD Pietro
» GRILLO Salvatore
» LAZZARA Angelo
» LA FERLA Arturo
» MARACCI Alberto
» MASTROPAOLO Domenico
Capitano NANI Renato
» NARDI Attilio
» OCCHIPINTI Giuseppe
» PAOLETTI Carlo
» PARISIO Domenico
» PIERI Pellegrino
» RADOGNA Domenico
» ROBBA Giuseppe
» SIROLLI Erasmo
» SORTINO Alfonso
» STRAZIOTA Gaetano
» TINELLI Ferdinando
» ZUNINO Giuseppe

Capitani dispensati dalla frequenza del corso con l'obbligo di parteciparc agli esami.

Capitano ALVERGNA Giuseppe
» BASILE Pietro
Capitano CARLINO Raffaele
» RUSSO Luigi.

Capitani frequentatori del corso.

Capitano BARBERIS Luigi
» BONAJUTO Antonino
» COSTA Francesco
» D'ADAMO Donato
» DE ROSA Nicola
» EGIDI Valfrido
» FEDELE Giuseppe
Capitano GIOVANNELLI Girolamo
» GRASSI Salvatore
» MANGIAMELI Antonio
» PALOMBA Mario
» RISI Antonio
» SCOGNAMILLO Luigi
» VIEZZOLI Giulio

Il Ministro — SOLERI.

N. 446. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corsi allievi arcionisti.** — (Direzione generale artiglieria). — 14 settembre 1922.

In vista della deficienza di militari arcionisti, il Ministero determina che siano svolti, presso l'arsenale di costruzione di Torino, quattro corsi di abilitazione per allievi arcionisti. Ad ogni corso, della durata di 20 giorni completi, prenderanno parte 44 allievi.

Agli allievi, oltre all'insegnamento della riparazione degli arcioni in legno, verrà impartito anche quello della riparazione degli arcioni in fibra.

A detti corsi interverrà il seguente personale militare:

1° *Corso* (dal 1° al 21 ottobre c. a.) — N. 2 militari del 1° semestre della classe 1902, per ciascuno dei primi 22 reggimenti di artiglieria da campagna.

2° *Corso* (dal 23 ottobre al 10 novembre c. a.) — N. 2 militari, sempre del 1° semestre della classe 1902, dei rimanenti reggimenti di artiglieria da campagna (dal 23° al 27°), due del reggimento artiglieria autoportato e due di ciascuno dei reggimenti di artiglieria da montagna e di cavalleria.

3° *Corso* (dal 10 al 31 gennaio 1923) — N. 2 militari del 2° semestre della classe 1902 per ciascuno dei primi 22 reggimenti di artiglieria da campagna.

4° *Corso* (dal 1° al 21 febbraio 1923). N. 2 militari del 2° semestre per i rimanenti reggimenti artiglieria da campagna, due del reggimento artiglieria autoportato e due di ciascuno dei reggimenti artiglieria da montagna e di cavalleria.

I reggimenti di artiglieria e cavalleria avranno cura di destinare ai corsi arcionisti possibilmente militari che abbiano già esercitato prima della loro chiamata alle armi, mestieri affini a quello di arcionisti.

I comandi dei reggimenti disporranno che i militari prescelti si trovino a Torino il giorno precedente all'inizio del corso assegnato e li passeranno aggregati al 1 reggimento di artiglieria pesante.

Al termine dei corsi d'istruzione la direzione dell'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino invierà, pel tramite dell'ispettorato delle costruzioni, uno specchio dal quale risulti il grado di profitto ottenuto da ciascun militare.

Il Ministro - SOLERI.

N. **447.** - DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Uso della sciarpa colla grande uniforme.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio reclutamento). — 15 settembre 1922.

A modificazione ed a complemento delle vigenti disposizioni circa l'uniforme si prescrive che con la grande uniforme venga sempre indossata la sciarpa.

Il Ministro - SOLERI

AVVISI

Per la fornitura dei *libretti personali* di cui alla circolare n. 422 contenuta nella dispensa 42ª del *giornale militare* c. a., gli Enti che svolgono i corsi di istruzione premilitare, potranno rivolgersi allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* in Roma (40), via Gino Capponi, 43-45.

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra*, ha testè edito il primo numero della nuova Rivista Ufficiale

RASSEGNA AERONAUTICA
del Ministero della guerra

La nuova interessantissima Rivista, che è di grande formato, stampata su carta di lusso, corredata di numerose e nitide illustrazioni, pubblica importanti cronache, e articoli delle maggiori personalità tecniche civili e militari, sull'incremento dell'Aeronautica nazionale e mondiale.

Si pubblica mensilmente.

I prezzi di abbonamento sono i seguenti:

Per un anno . . . . . L. 36,—
Per un semestre . . . . . L. 20,—
(Estero il doppio).

Inviare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra*, via Gino Capponi, 43 - Roma (40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 761, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Nurra Giovanni il pari grado *Notaro* Domenico, direzione centrale automobilistica Bologna.

A pagina 761, colonna 2, depennare il tenente *Milani* Filippo, gruppo aerostieri Roma.

A pagina 762, colonna 2, depennare il tenente *Spelta* Francesco, 3 bersaglieri.

A pagina 765, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Martorana Vitale il pari grado *Milani* Filippo, 10 fanteria.

A pagina 766, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Sacco Michele il pari grado *Spelta* Francesco, 3 bersaglieri.

A pagina 767, colonna 1, depennare il tenente *Crisanti* Enrico, cavalleggeri Novara.

A pagina 767, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Del Balzo Luciano il pari grado *D'Alessandro* Oronzo, cavalleggeri Alessandria.

A pagina 768, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Avallone Antonio il capitano *Asinari di S. Marzano* Carlo, 5 artiglieria da campagna.

A pagina 768, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Amadei Arrigo il pari grado *Antonelli* Mario, 5 artiglieria pesante.

A pagina 770, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Mereu Aldo il pari grado *Mancini* Alberto, reggimento batterie a cavallo e autoportate.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 425.

A pagina 919, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Musmeci il pari grado *Morelli* Clemente, 39 fanteria.

A pagina 920, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Baviera Baviero il pari grado *Buselli* Giuseppe, assegnato Ministero guerra.

A pagina 920, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Farina Umberto il pari grado *Favaloro* Roberto, 16 fanteria.

A pagina 920, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Faso Mariano il pari grado *Frascadore* Gaetano, 91 fanteria.

A pagina 921, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Pirro Giacomo il tenente *Piroddi* Mario, gruppo dirigibilisti.

A pagina 921, colonna 1, depennare il tenente *Longo* Giovanni, distretto Rovigo.

A pagina 921, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Ciaccio Giacinto il pari grado *Cimmino* Emidio, campo aviazione Capua.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Martinotti Giovanni il pari grado *Magno* Leone, distretto Avellino.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Marchese Antonio il pari grado *Visconti* Umberto, Savoia cavalleria.

A pagina 923, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Messore Mario il capitano *Melodia* Guglielmo, 13 campagna.

A pagina 924, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Sivieri Giuseppe il pari grado *Stifani* Rocco, reggimento radiotelegrafisti.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

* (1292) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1922 — 23 Settembre

N. 448 – 16 novembre 1921. — DISCIPLINA. — R. decreto n. 1852, che rettifica il R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471, relativo al condono di mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina . . . . . *Pag.* 977

» **449 – 15 settembre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che nomina il vice-presidente ed i consiglieri del circolo ufficiali di terra e di mare di Roma . . . . . *Pag.* 978

» **450 – 16 settembre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE — Armamento individuale dei militari trasferiti nell'arma aeronautica . . . . . *Pag.* 979

» **451 – 22 settembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'accademia militare di Torino. *Pag.* 979

» **452 – 22 settembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo . . . . . *Pag.* 979

AVVISI . . . . . *Pag.* 980

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 981

Circolare N. **448.** — DISCIPLINA. — **R. Decreto n. 1852, che rettifica il R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471, relativo al condono di mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina.** — (Gabinetto del ministro). — 16 novembre 1921. — (Gazzetta ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471 concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito e della R. Marina;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la Marina; dopo udito il Consiglio dei ministri:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471 è così rettificato: « L'condono delle punizioni di cui all'articolo 1 non implica reintegrazione nella primitiva anzianità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, li 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPEROTTO - BERGAMASCO.

N. 449. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che nomina il vice presidente ed i consiglieri del circolo ufficiali di terra e di mare di Roma.** — (Gabinetto del ministro). — 15 settembre 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1922 che approva il regolamento generale per il circolo degli ufficiali di terra e di mare di Roma;

NOMINA:

A vice-presidente del circolo il generale di brigata in S. A. P. - GRAZIOSI cav. Eugenio.

A consiglieri i seguenti ufficiali:

Colonnello di fanteria in S. A. P. - MARIOTTI cav. Mario.
Colonnello del genio navale della riserva - MALFATTI cav. Vittorio.
Tenente colonnello di S. M. in S. A. P. - DUPON cav. Amelio.
Tenente colonnello di fanteria in S. A. P. - SISTI cav. Nicola.
Maggiore commissario in S. A. P. - MARSELLI cav. Umberto.
Capitano del genio in S. A. P. - CARINI sig. Paolo.
Tenente di amministrazione in congedo - ABBRUZZESE sig. Ercole.
Tenente di artiglieria in congedo - QUATTROCCHI sig. Alessandro.

Roma, li 15 settembre 1922.

Il Ministro — SOLERI.

N. 450. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Armamento individuale dei militari trasferiti nell'arma aeronautica.** — (Stato Maggiore del R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 16 settembre 1922.

Si verifica di sovente che i militari trasferiti dalle altre armi nell'arma aeronautica giungono ai reparti aeronautici forniti dell'armamento individuale di prescrizione nel corpo di provenienza.

Data la differenza dell'armamento individuale (quello per l'arma aeronautica risulta dalla circolare 614 *giornale militare* 1920) si rendono perciò necessari: rinvio delle armi ai corpi, scambio di carteggio fra reparti interessati, maggiori spese, ecc.

Ad evitare tale inconveniente si prescrive che i militari trasferiti nell'arma aeronautica siano inviati «disarmati» ai reparti di destinazione.

Il Ministro SOLERI.

N. 451. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'accademia militare di Torino.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Reparto operazioni – Ufficio addestramento) — 22 settembre 1922.

Con riferimento alla circolare 324 *giornale militare* c. a., ed a conferma di quanto del resto già risulta dal contesto generale di detta circolare, resta stabilito che i concorsi ad insegnanti titolari presso la scuola di Modena, e l'accademia di Torino sono distinti e separati per ciascuna scuola.

Si aggiunge che gli ufficiali aspiranti alla nomina ad insegnante titolare non potranno concorrere contemporaneamente per le due scuole in materie aventi eguale programma.

Qualora però, in dette materie, un concorrente riporti l'idoneità nel concorso, ma risulti, in causa della sua classifica, esuberante alle cattedre vacanti nella scuola cui aspira, esso potrà essere destinato, dietro suo gradimento, alla analoga cattedra dell'altra scuola, sempre quando in quest'ultima non siano stati coperti i posti vacanti.

Nella domanda, i concorrenti per Modena dovranno perciò indicare se eventualmente accetterebbero o meno di essere destinati all'accademia di Torino, qualora risultassero esuberanti per Modena, ed analoga dichiarazione dovranno fare i concorrenti per Torino nei riguardi di Modena.

Il Ministro — SOLERI.

N. 452. — SCUOLE MILITARI. — **Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.** — (Stato Maggiore R. Esercito. — Ufficio addestramento). — 22 settembre 1922,

Il primo ottobre avrà inizio un corso della durata di 7 mesi, per sottufficiali di arma a cavallo.

Scopo di detto corso è quello di completare l'istruzione professionale dei sottufficiali di *carriera* delle armi a cavallo.

Esso sarà regolato da apposito programma compilato sulla base delle disposizioni vigenti in proposito ante-guerra (fascicolo n. 12 della raccolta), però opportunamente ampliate.

Agli allievi verrà anche impartita una speciale istruzione sui lavori da zappatore, sull'impiego delle mitragliatrici, e delle auto-mitragliatrici.

Al termine del corso i sottufficiali verranno sottoposti ad un esperimento finale su tutte le materie di insegnamento; secondo il risultato ottenuto, essi verranno classificati in ottimi, buoni o mediocri, e la classifica verrà inserita nei loro fogli caratteristici.

A corso ultimato dovranno rientrare subito ai reggimenti cui appartengono.

Saranno ammessi al corso di che trattasi, i sergenti maggiori o sergenti che abbiano almeno 2 anni di anzianità alle armi, e che si impegnino con dichiarazione scritta, da annettere ai fogli caratteristici, di rimanere alle armi almeno per due anni dopo *ultimato* il corso.

In caso di assoluta deficenza di sergenti maggiori o sergenti i corpi sono autorizzati a comandare marescialli giovani e volonterosi.

Saranno inviati al corso:

a) un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria;

b) un sottufficiale del reggimento misto auto-portato (batterie a cavallo);

c) un sottufficiale di artiglieria da campagna per ciascuno dei corpi d'armata di Milano, Torino, Bologna, Verona, Firenze, Roma, Bari.

Potranno inoltre essere comandati 4 sottufficiali dei CC. RR.

Tutti i sottufficiali si presenteranno al comando della scuola di cavalleria di Pinerolo il giorno 28 c. m., essi dovranno portare con loro il corredo completo, compresa la grande uniforme, e dovranno essere armati.

Il Ministro — SOLERI.

AVVISI

Per la fornitura dei *libretti personali* di cui alla circolare n. 422 contenuta nella dispensa 42ª del *giornale militare* c. a., gli Enti che svolgono i corsi di istruzione premilitare, potranno rivolgersi allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* in Roma (40), via Gino Capponi, 43-45.

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra*, ha testè edito il primo numero della nuova Rivista Ufficiale

RASSEGNA AERONAUTICA
del Ministero della guerra

La nuova interessantissima Rivista, che è di grande formato, stampata su carta di lusso, corredata di numerose e nitide illustrazioni, pubblica importanti cronache, e articoli delle maggiori personalità tecniche civili e militari, sull'incremento dell'Aeronautica nazionale e mondiale.

Si pubblica mensilmente.

I prezzi di abbonamento sono i seguenti:

Per un anno . . . . . L. 36,—
Per un semestre . . . . . L. 20,—
(Estero il doppio).

Inviare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra*, via Gino Capponi, 43 - Roma (40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 356.

A pagina 757, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Schiavone Emilio i pari grado *Nucci* Rodolfo, cavalleggeri Firenze, *Guzzinati* Alberto, cavalleggeri Saluzzo, *Memmo* Giorgio, Piemonte reale cavalleria, *Balbiano di Aramengo* Vittorio, Nizza cavalleria.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 758, colonna 1, leggasi, invece di tenente Aveta Emilio, capitano *Aveta* Giulio, 2 alpini.

A pagina 758, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Barrile Antonio il parigrado *Balliato* Giuseppe, 4 fanteria.

A pagina 759, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Carignani Ferdinando il pari grado *Cerretti* Mario, assegnato corpo armata Roma.

A pagina 759, colonna 1, leggasi invece di Camporota Carlo, 48 fanteria, *Camporota* Paolo, 48 fanteria.

A pagina 762, colonna 1, depennare il tenente *Saito* Baldassarre, assegnato Ministero guerra.

A pagina 764, colonna 1, depennare il tenente *Cerretti* Mario, assegnato corpo armata Roma.

A pagina 766, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Schisa Valentino il pari grado *Saito* Baldassarre, assegnato Ministero guerra.

A pagina 768, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Rossi Edoardo, il pari grado *Reina* Puplio, arma aeronautica (deposito rifornimento Taliedo).
Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 423.

A pagina 918, colonna 1, depennare il tenente *Perrone* Mario, 18 campagna.

A pagina 918, colonna 2, leggasi invece del capitano Baroni Vincenzo, 10 bersaglieri, capitano *Baroni* Vincenzo, 6 fanteria.
Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 425.

A pagina 919, colonna 1, depennare il capitano Alberti Filippo, distretto Torino.

A pagina 919, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Allinei Angelo il pari grado *Aveta* Giulio, 9 alpini.

A pagina 919, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Antonini Pietro il pari grado *Agrigento* Gabriele, 6 fanteria.

A pagina 1919, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Canton Mario il pari grado *Cimolino* Armando, 8 alpini.

A pagina 919, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Motelatici Viscontini Enrico il pari grado *Mignone* Vincenzo, 9 alpini.

A pagina 919, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Lucherini Lelio il pari grado *Longo* Giovanni, 9 alpini.

A pagina 919, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Milazzo Gioacchino il pari grado *Morselli* Marcello, distretto Lodi.

A pagina 920, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Scarfi Ettore il tenente *Scarpa* Galliano, 9 alpini.

A pagina 920, colonna 2, si consideri annullato il provvedimento che riguarda il capitano *Ingravalle* Ubaldo, 9 alpini.

A pagina 921, colonna 1, aggiungere dopo il tenente De Rosa Salvatore i pari grado *Del Rio Oscar*, 45 fanteria e *D'Ascenzo* Angelo, 9 alpini.

A pagina 921, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Cutugno Salvatore il tenente *Caramelli* Florest, 9 alpini.

A pagina 921, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Argenta Pietro il pari grado *Antinori* Alfonso, 90 fanteria.

A pagina 921, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Guzzo Giovanni il pari grado *Gargiolli* Adalberto, 7 bersaglieri.

A pagina 921, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Iannelli Simone il pari grado *Iaconello* Guido, 87 fanteria.

A pagina 921, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Scaglia Carlo il pari grado *Silvestri* Enrico, 3 alpini.

A pagina 921, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Paganelli Guglielmo il pari grado *Pulco* Francesco, distretto Cefalù.

A pagina 921, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Muzzupapa Rocco il pari grado *Orlando* Ercole, 90 fanteria.

A pagina 922, colonna 2, depennare il tenente *Gargiolli* Adalberto.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Giannone Giuseppe il pari grado *Grisanti* Michele, scuola allievi ufficiali Palermo.

A pagina 923, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Lamari Camillo il pari grado *Mancuso* Cataldo, scuola allievi ufficiali Palermo.

A pagina 923, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Pecorini Giulio il pari grado *Rotondo* Giuseppe, 19 campagna.

A pagina 923, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Legi Sancio, il pari grado *La Parola* Salvatore, centro automobilistico Trieste.

A pagina 923, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Mosca Luigi, il pari grado *Migliore* Calogero, 22 campagna.

A pagina 923, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Rotondo Giuseppe, il pari grado *Rizzo* Carlo, istituto biologia marina Messina, 3 pesante.

Dispensa, 45 anno 1922, circolare 444.

A pagina 972, 6ª riga del testo, *invece di*: Colonnelli, con anzianità dal 1° gennaio 1920, ecc., *leggasi*: Colonnelli, con anzianità 1° gennaio 1920, ecc.

Prezzo della presente dispensa L. 0.2

(1431) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1922 — 29 Settembre

N. 453 - 24 luglio 1922. COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1140, concernente il passaggio del comando della tappa coloniale di Siracusa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie . . . . . *Pag.* 983

» **454 - 15 settembre 1922.** - RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1253, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa della classe 1902 dopo compiuti otto mesi di servizio. *Pag.* 985

» **455 - 28 settembre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione degli uffici stralcio del 1° e 2° reggimento genio . . . . . *Pag.* 985

» **456 - 28 settembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Insegnanti delle scuole militari. *Pag.* 986

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 986

Circolare N. **453.** — COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1140, concernente il passaggio del comando della tappa coloniale di Siracusa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio M). — 24 luglio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 199 del 24 agosto 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto la legge 24 maggio 1903, n. 205, che approva l'ordinamento della colonia Eritrea;

Visto la legge 5 aprile 1908, n. 101, che approva l'ordinamento della Somalia italiana;

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e Cirenaica;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il decreto luogotenenziale 1 luglio 1915, n. 1171, riguardante il passaggio del deposito centrale per le truppe coloniali dal Governo dell'Eritrea alla dipendenza del Ministero delle colonie;

Considerato che il comando della tappa coloniale di Siracusa, attualmente alla dipendenza del Ministero della guerra, funziona esclusivamente pei bisogni del R. corpo di truppe coloniali della Libia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta dei ministri per le colonie e per la guerra, di concerto col ministro pel tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1922 il « Comando della tappa coloniale di Siracusa » passa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie, funzionando come distaccamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

Art. 2.

Sino a quando non sarà provveduto alla definitiva sistemazione del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, in relazione ai bisogni delle colonie italiane dell'Africa orientale e settentrionale, il personale della tappa coloniale di Siracusa è quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro dai ministri proponenti e da quello del tesoro.

Nulla è mutato nei riguardi del trattamento economico ora goduto dal personale suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA — AMENDOLA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

Tabella di formazione del comando della tappa coloniale di Siracusa.

GRADI	Ufficiali	Sottufficiali	Caporali e soldati
Maggiore di fanteria	1		
Capitano di fanteria	1		
Subalterni di fanteria	2		
Subalterni di Amministrazione	1		
Marescialli	—	2	
Sergenti magg. o sergenti	—	4	
Caporale maggiore, caporale	—	—	14
Soldati	—	—	85
Totale	5	6	99

Roma, 24 luglio 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie
AMENDOLA.

Il ministro della guerra
P. LANZA DI SCALEA.

Il ministro del tesoro
PEANO.

N. 454. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1253, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa della classe 1902 dopo compiuti otto mesi di servizio.** — (Direzione generale leva e truppa) — 15 settembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 222 del 21 settembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 19 del Nostro decreto, da convertirsi in legge, n. 452 del 20 aprile 1920;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Per le esigenze del passaggio graduale alle ferme stabilite dal Nostro decreto 20 aprile 1920, n. 452, i sottufficiali ed i militari di truppa non vincolati ad obblighi speciali ed appartenenti per età alla classe 1902 o chiamati a compiere la ferma con la classe stessa, potranno essere trattenuti in servizio di leva, dopo compiuti otto mesi di permanenza alle armi, sino al compimento del quattordicesimo mese di servizio, eccettuati beninteso quelli che, per disposizioni dello stesso Nostro decreto, abbiano titolo a riduzione di ferma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - SOLERI.

N. 455. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione degli uffici stralcio del 1° e 2° reggimento genio.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Reparto ordinamento e mobilitazione - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 28 settembre 1922.

Risulta a questo Ministero che, nonostante le disposizioni contenute nella circolare n. 170 del *giornale militare* c. a., enti varii seguitano ad interessare rispettivamente i distretti di *Pavia e di Casale Monferrato, per numerose pratiche di carattere matricolare* (atti di morte, dichiarazioni d'irreperibilità, di cattura, polizze d'assicurazione, assegni di pensioni di categoria, ecc.) già di competenza dei soppressi uffici stralcio dei depositi del 1° e 2° reggimento genio.

In base alla circolare sopra citata, i suddetti uffici stralcio, sciolti alla data del 30 giugno u. s., hanno passato ai singoli distretti di leva i *fogli matricolari mod. 59 e le pratiche matricolari non in corso alla data stessa.*

Per quanto sopra, ai distretti di Pavia e di Casale Monferrato, incombe attualmente solo l'obbligo di completare il lavoro di chiusura della gestione in denaro ed in materia, ed il disbrigo delle eventuali pratiche matricolari, in corso alla data 30 giugno 1922, dei soppressi uffici stralcio dei depositi del 1° e 2° reggimento genio.

Tutte le restanti pratiche, accennate nel primo alinea della presente circolare, dovranno essere svolte dai singoli distretti di leva ai quali, in forza di quanto è prescritto dal 2° alinea della circolare n. 170 *giornale militare* c. a., furono, alla data del 30 giugno 1922, passati i fogli matricolari mod. 59 e le varie pratiche matricolari.

Allo scopo pertanto di facilitare il lavoro dei distretti di Pavia e di Casale Monferrato, s'invitano i varî enti interessati a dare corso alle pratiche riguardanti i soppressi uffici stralcio dei depositi del 1° e 2° reggimento genio, tenendo conto di quanto chiarisce la presente circolare. Ciò anche nell'interesse del più rapido disbrigo delle pratiche stesse.

Il Ministro — SOLERI.

N. **456.** — SCUOLE MILITARI. — **Insegnanti delle Scuole militari.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 28 settembre 1922.

A complemento della circolare n. 324 del *giornale militare* c. a., riguardante il concorso per insegnanti titolari presso le scuole di reclutamento, e perchè gli interessati ne abbiano norma anche nei concorsi avvenire, questo Ministero comunica che gli ufficiali concorrenti che si trovassero in servizio presso i corpi per la prescritta rotazione fra comandi e truppe, non potranno essere destinati a coprire le cattedre delle quali risultassero vincitori, se non dopo aver comandato per 2 anni il reparto di spettanza del loro grado.

Il Ministro — SOLERI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36, anno 1922, circolare 357:

A pagina 758, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Basile Vitale il pari grado *Battiato* Giuseppe, 4 fanteria.

A pagina 760, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Foti Attilio, il parigrado *Fresia* Giuseppe, 59 fanteria.

A pagina 761, colonna 1ª, dopo il capitano Maio Luigi, aggiungere il pari grado *Marcone* Pasquale, 93 fanteria.

A pagina 765, colonna 1ª, depennare il tenente Fresia Giuseppe, 59 fanteria.

A pagina 766, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Marra Angelo, il parigrado *Minchillo* Andrea, 8 bersaglieri.

A pagina 768, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Amari Emerico, il parigrado *Avetrani* Rodolfo, 21 campagna.

A pagina 771, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Peano Giovanni il parigrado *Piccinini* Giovanni, 21 campagna.

Dispensa 42, anno 1922, circolare 425:

A pagina 919, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Campini Ugo, il parigrado *Cascio* Francesco, 6 fanteria.

A pagina 919, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Bravi Arnaldo, il parigrado *Bonserio* Francesco, direzione genio militare Trieste.

A pagina 919, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Milazzo Gioacchino, il pari grado *Milazzo* Antonio, 16 fanteria.

A pagina 919, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Mignone Vincenzo, il parigrado *Mazza* Oberto, scuola centrale educazione fisica.

A pagina 920, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Petruzzellis Francesco Giulio, il tenente *Piroddi* Mario, gruppo dirigibilisti.

A pagina 920, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Calini Pietro, il parigrado *Caruso* Gaspare, 52 fanteria.

A pagina 920, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Carbonelli Giuseppe, il pari grado *Casales* Salvatore, 55 fanteria.

A pagina 920, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Moscatello Luigi, il parigrado *Maio* Luigi, assegnato Ministero guerra.

A pagina 921, colonna 1ª, depennare il tenente Piroddi Mario, gruppo dirigibilisti.

A pagina 921, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Roccella G. Battista, il pari grado *Ruggiero* Attilio, assegnato Ministero guerra.

A pagina 921, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Ximenes Ettore, il parigrado *Zuco* Pietro, assegnato Ministero guerra.

A pagina 922, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Sbrocchi Leopoldo, il parigrado *Servili* Sesto, 32 fanteria.

A pagina 922, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Minervini Mario, il parigrado *Roberti* Giulio, centro automobilistico Palermo.

A pagina 924, colonna 1ª, aggiungere prima del tenente Cappuccini Bruno il capitano *Benedetti* Alfredo, istituto geografico militare.

Dispensa 45, anno 1922.

A pagina 975, capitano Asinari di San Marzano Carlo, *leggasi*: tenente *Asinari* di San Marzano Carlo.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1522) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1922 — 6 Ottobre

N. 457 – **3 aprile 1922.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 110, portante nuove norme per le manifestazioni aeronautiche le quali assumano carattere di pubblici spettacoli . . . . . *Pag.* 990

» 458 – **9 maggio 1922.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 114, relativo alla concessione ed all'uso dei brevetti aeronautici . *Pag.* 991

» 459 – **31 maggio 1922.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 116, che proroga, fino a nuovo avviso, la sospensione dell'applicazione delle tasse relative alla partenza ed all'approdo di aeromobili . . . . . *Pag.* 1101

» 460 – **15 giugno 1922.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale n. 117, relativo all'uso dei fanali e delle segnalazioni nella navigazione aerea. *Pag.* 1101

» 461 – **6 luglio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1025, con cui la « Fondazione Guide », costituita col capitale nominale di lire 17900, e destinata a favore dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri Guide, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico . . . . *Pag.* 1100

» 462 – **10 agosto 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1274, che stabilisce la soppressione delle indennità di guerra alle truppe in servizio nel territorio dalmato assegnato all'Italia . . . . . *Pag.* 1111

» 463 – **21 agosto 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 1264, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito e degli appuntati dei carabinieri reali. — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1111

» 464 – **5 ottobre 1922.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag* 1113

» 465 – **5 ottobre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia . . . . . *Pag.* 1113

» 466 – **5 ottobre 1922.** — RECLUTAMENTO. — Applicazione dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 452, del 20 aprile 1920 . . . . . *Pag.* 1114

» 467 – **5 ottobre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di nove mesi presso la scuola centrale di educazione fisica . . . . . *Pag.* 1117

» 468 – **5 ottobre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria. *Pag.* 1118

» 469 – **5 ottobre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Trasferimento della scuola centrale di fanteria . . . . . *Pag.* 1119

» 470 – **5 ottobre 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo. *Pag.* 1119

» 471 – **5 ottobre 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Ufficiali in congedo richiamati in servizio. . . . . *Pag.* 1119

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1120

Circolare N. **457.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale n. 110, portante nuove norme per le manifestazioni aeronautiche le quali assumano carattere di pubblici spettacoli.** — (Comando superiore d'aeronautica – Divisione servizi civili). — 3 aprile 1922.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA.

Visto il R. decreto-legge n. 2360 in data 27 novembre 1919 ;
Visto il R. decreto-legge n. 849 in data 22 giugno 1920 ;
Visto il Decreto ministeriale n. 101 in data 19 novembre 1921 ;
Visto il Decreto ministeriale n. 102 in data 19 novembre 1921 ;
Visto il Decreto ministeriale n. 104 in data 19 novembre 1921 ;

DECRETA :

Art. 1.

Le manifestazioni aeronautiche, allorchè assumono carattere di pubblici spettacoli, debbono essere organizzate e svolte sotto il controllo sportivo della Federazione Aeronautica Nazionale Italiana (Aero Club d'Italia) o direttamente o a mezzo delle singole Società sportive affiliate. Ciò senza alcun pregiudizio di quanto prescrive il Decreto ministeriale n. 104 in data 19 novembre 1921.

Compito della Federazione Aeronautica Nazionale Italiana è quello di assicurarsi della serietà della organizzazione e che questa sia preordinata a raggiungere quelle finalità sportive, che ogni manifestazione del genere deve prefiggersi.

Art. 2.

Durante lo svolgimento della manifestazione, i commissari sportivi della Federazione Aeronautica Nazionale Italiana avranno diritto di controllo sulla esecuzione in quanto questa deve rispettare le consuetudinarie regole sportive ; ma senza alcun pregiudizio delle prerogative spettanti ai delegati Statali, i quali, a mente degli articoli 14, 15 e 47 del Decreto ministeriale n. 102 in data 19 novembre 1921 e dell'articolo 39 del Decreto ministeriale n. 101 di pari data, debbono esigere la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione aerea.

Art. 3.

Il nulla-osta, di cui agli articoli 2 e 3 del citato Decreto ministeriale n. 104 di data 19 novembre 1921, dovrà dalla Federazione Aeronautica Nazionale Italiana, in nome dell'Ente che indice la manifestazione, essere chiesto al Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica, Divisione servizi civili), il quale lo rilascerà, se del caso, alla detta Federazione, che se ne servirà per ottenere dalla competente Autorità politica l'autorizzazione ad eseguire la manifestazione.

Art. 4.

Per le organizzazioni di cui al presente Decreto, la Federazione Aeronautica Nazionale Italiana ha diritto di esigere dagli imprenditori della manifestazione un compenso pari all'uno per cento degli incassi lordi derivanti dalla manifestazione stessa. Detto compenso non potrà in nessun caso essere inferiore alle lire cento.

Roma, addì 3 aprile 1922.

Il Ministro — LANZA DI SCALEA.

N. 458. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale n. 114, relativo alla concessione ed all'uso dei brevetti aeronautici.** — (Comando superiore d'aeronautica. - Divisione servizi civili). — 9 maggio 1922.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge n. 2163 in data 24 novembre 1919;

Visto il R. decreto-legge n. 2360 in data 27 novembre 1919;

Visto il R. decreto-legge n. 849 in data 22 giugno 1919;

Considerata l'opportunità di disciplinare con disposizioni regolamentari la concessione e l'uso dei brevetti aeronautici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

DECRETA:

Art. 1.

I brevetti che conferiscono l'abilitazione al disimpegno di speciali mansioni a bordo delle aeromobili, sono i seguenti:

a) brevetto di *pilota di velivolo* (1) *per turismo aereo* (non valido per trasporti pubblici);

b) brevetto di *pilota di velivolo per trasporti pubblici* (di prima o di seconda classe);

c) brevetto di *pilota di pallone libero*;

d) brevetto di *pilota di dirigibile* (di prima, di seconda e di terza classe);

e) brevetto di *ufficiale di rotta di seconda classe* (brevetto di piccola navigazione) e di *prima classe* (brevetto di grande navigazione);

f) brevetto di *meccanico* (motorista o radiotelegrafista) a bordo di aeromobili per trasporti pubblici.

Art. 2.

Il brevetto di pilota di velivolo per turismo aereo dà diritto all'esecuzione di voli individuali senza trasporto di passeggeri.

(1) Nella parola «Velivolo» sono compresi sia gli aeroplani che gli idrovolanti.

Il brevetto di pilota di velivolo per trasporti pubblici dà diritto all'esecuzione di voli con trasporto di passeggeri, sia in forma turistica o privata (brevetto di 2ª classe), sia per l'esercizio di linee di pubblici trasporti (brevetto di 1ª classe).

Per conseguire il brevetto di pilota di velivolo per trasporti pubblici di seconda classe, bisogna aver conseguito il brevetto di pilota per turismo aereo da almeno sei mesi, avendo al proprio attivo nell'ultimo semestre almeno dieci ore di volo fuori dei campi di aviazione.

Per conseguenza, chiunque, essendo in possesso del brevetto di turismo aereo, aspiri a conseguire quello di trasporto pubblico, dovrà, ogni qualvolta compia dei *raids*, farsi rilasciare apposita dichiarazione, conforme all'annesso modello (Mod. A. C. 13 del Catalogo) dal comandante l'aeroporto di partenza. Tali dichiarazioni, controfirmate dal comandante l'Aeroporto di arrivo, saranno annesse alla domanda di conseguimento del brevetto di pilota per trasporti pubblici, di cui al successivo articolo 22.

Per conseguire il brevetto di pilota di velivolo per trasporti pubblici di prima classe, è necessario avere esercitato per almeno un anno le funzioni di pilota di seconda classe, avendo al proprio attivo, nell'ultima annata, almeno 25 ore di volo su campagna compiute in detta qualità.

Art. 3.

Nessuna linea di pubblico trasporto può essere esercita se non con piloti di prima classe. I velivoli con a bordo più di quattro persone debbono essere pilotati da piloti di prima classe, anche se il volo non abbia per iscopo l'esercizio di una linea di aerotrasporti.

Art. 4.

Il brevetto di pilota di pallone libero dà diritto ad eseguire ascensioni e viaggi con palloni liberi di qualsiasi cubatura, anche avendo a bordo passeggeri.

Art. 5.

Il brevetto di pilota di dirigibile dà diritto alla navigazione con dirigibili anche con trasporto di passeggeri.

Il titolare del brevetto di seconda classe, può comandare dirigibili di cubatura inferiore ai 20.000 metri cubi.

Il titolare del brevetto di terza classe, può comandare dirigibili di cubatura inferiore ai 6000 metri cubi.

Ogni pilota di dirigibile deve essere in possesso del brevetto di pilota di pallone libero.

Nei brevetti di pilota di dirigibile di 1ª e 2ª classe è implicito il brevetto di ufficiale di rotta di 1ª classe. In quello di dirigibile di 3ª classe è implicito il brevetto di ufficiale di rotta di 2ª classe. I possessori di uno qualsiasi dei brevetti di pilota di dirigibile debbono perciò aver superato tutte le prove inerenti al conseguimento del relativo brevetto di navigazione.

Allegato 8.

Modello A C 13 del Catalogo.

..... (1)

Specchio A.

Il presente certificato è rilasciato al pilota di **Turismo Aereo** (Brevetto N. (2) .....

in data .....) Signor (3) .....

.....

il quale parte da ..... con apparecchio (4) .....

Marca (5) ..... per recarsi in volo a .....

seguendo la rotta .....

.....

..... li ..... 19 .....

Visto partire alle ore .....

del ..... 19 .....

Bollo

IL COMANDANTE DELL'AEROPORTO

.....

..... (6)

Specchio B.

LOCALITÀ		ORA		Tempo impiegato – Ore	Chilometri percorsi	*ANNOTAZIONI*
di partenza	di arrivo	di partenza	di arrivo			
						Visto arrivare alle ore . . . . . del . . . . . 19 . .

EVENTUALI INCIDENTI DURANTE IL VIAGGIO

.....

..... li ..... 19.....

IL COMANDANTE DELL'AEROPORTO

.....

Lo specchio A è compilato dall'Aeroporto di partenza.
Lo specchio B è compilato dall'Aeroporto di arrivo.

(1) Timbro lineare dell'Aeroporto di partenza.
(2) Numero e data del brevetto.
(3) Casato, nome, paternità del pilota.
(4) Tipo dell'apparecchio (SVA, CAPRONI, BR., ecc.).
(5) Marca di nazionalità ed immatricolazione.
(6) Timbro lineare dell'Aeroporto di arrivo.

(cm. 22 × 32 Stampato in carta gialla).

Allegato 9. *Mod.* A. C. 14 *del Catalogo*

Ospedale Militare di .....

Il Sig. ..... di .....

nato il ..... a .....

di professione ..... si è presentato a questo Ospedale Militare per essere visitato, affinchè sia constatata la sua capacità psico-fisiologica a ricoprire la carica di pilota di velivolo per turismo aereo.

L'esame ha dato luogo ai seguenti risultati:

ESAME	ESITO
del sistema nervoso	
dell'apparato respiratorio	
dell'apparato circolatorio	
dell'apparato gastroenterico	
dell'apparato vestibolare	
della vista	
dell'udito	
precedenti ereditari	

Per il che lo si dichiara (1) ..... a ricoprire la carica di pilota di velivolo di turismo aereo.

..... li ..... 192....

IL DIRETTORE DELL'OSPEDALE

(1) Idoneo, non idoneo.

(cm. 22×32 — Stampato in carta gialla).

Allegato 10. Modello A. C. 15 del Catalogo

ISTITUTO PSICO-FISIOLOGICO

di .....

Il Signor ..... di .....

nato i ..... a .....

di professione ..... si è presentato a questo Istituto per essere visitato, affinchè sia constatata la sua capacità psico-fisiologica a ricoprire la carica di (1) .....

L'esame ha dato luogo ai seguenti risultati:

ESAME	ESITO
1. Esame somatico	
2. Esame dell'occhio *a*) esame oggettivo *b*) campo visivo e di sguardo *c*) senso cromatico	
3. Esame otoiatrico	
4. Apparecchio vestibolare	
5. Tempi di reazione	
6. Tempi di scelta e determinazione	
7. Esami fisiologici vari	
8. Resistenza alle variazioni di pressione	
9. Esame psichico	

Per il che lo si dichiara (2) .....

a ricoprire la carica di (1) .....

....., li ..... 19.....

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

.....

(1) Pilota di velivolo per trasporti pubblici oppure di dirigibile, oppure di sferico, oppure di Ufficiale di rotta, oppure di meccanico a bordo di aeromobili.

(2) Idoneo o non idoneo.

(cm. 22×32 — Stampato in carta rosa).

Allegato 11.

Mod. A. C. 16 *del Catalogo*

VERBALE

Relativo all'esito delle prove sostenute dal Signor .....
per conseguire il brevetto di .....

Nei giorni .....
il Signor ..... di .....
nato a ..... il ..... domiciliato
a ..... via ..... n. .....
ha sostenuto presso questo Aeroporto le prove prescritte per conseguire il brevetto di .....
..... con l'esito seguente:

1. — PROVE TEORICHE.

.....
.....
.....
.....

2. — PROVE PRATICHE.

.....
.....
.....
.....
.....

I sottoscritti Commissari Signori .....
.....
.....
nominati con lettera n. ..... in data .....
del Ministero della guerra - Comando superiore di Aeronautica - dichiarano che il Signor .....
..... la cui identità personale fu dalla Commissione accertata, avendo superato con buon esito le prove precedentemente specificate, è ritenuto idoneo al conseguimento del brevetto di .....

Rimettono pertanto al Ministero della guerra (Comando superiore d'Aeronautica) il presente verbale unitamente a tutti i documenti prescritti e che furono riconosciuti regolari.

A ..... li .....

I COMMISSARI

1. ..... 2. .....

3. .....

Rilasciata la tessera n. ..... *in data* .....

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AEREI CIVILI

.....

(cm. 22 × 32) — Stampato in carta rosa.

Allegato 12. Mod. A. C. 17 del Catalogo

RELAZIONE

relativa all'esito delle prove sostenute dal Signor .....

per conseguire il brevetto di *Pilota di Velivolo per Turismo aereo.*

Nei giorni .....

la sottoscritta Commissione composta dai Signori .....

.....

.....

ha sottoposto il Signor .....

di ..... nato a .....

il ..... domiciliato in ..... via .....

N. ..... alle prove prescritte per il conseguimento del **Brevetto di Pilota di Velivolo per Turismo aereo.**

Riconosciuta la validità dei documenti presentati dal predetto Signor .....

la cui identità fu accertata, la Commissione attesta che sono state eseguite, in piena osservanza delle norme vigenti, le prove tutte, e cioè:

1. — PROVE TEORICHE.

.....

.....

.....

.....

2. — PROVE PRATICHE.

a) **Prove di altezza e di volo librato** .....

.....

b) **Prova di abilità** .....

.....

.....

Poichè il predetto Signor .....

ha superato con buon esito le prove sopra specificate, la Commissione lo ritiene idoneo al conseguimento del brevetto di **Pilota di Velivolo per Turismo aereo.**

A ....., li ..... 19.....

LA COMMISSIONE

1° Membro *2° Membro*

....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

(bollo) .....

Rilasciata la tessera n. ..... in data .....

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AEREI CIVILI

.....

Art. 6.

Il brevetto di ufficiale di rotta è il riconoscimento della conseguita attitudine a seguire, rintracciare, dirigere la rotta che tiene e deve tenere una aeromobile, servendosi a tale scopo dei mezzi e delle cognizioni scientifiche e pratiche di navigazione.

Art. 7.

La presenza a bordo di un ufficiale di rotta di 2ª classe è obbligatoria in tutte le navigazioni con passeggeri, effettuate senza cambio del pilota ed il cui percorso di giorno superi su terra 300 chilometri o sul mare i 150 chilometri e di notte, sia su terreno che su mare, i 150 chilometri.

La navigazione lungo le coste (in vista della terra) è considerata come navigazione su terraferma.

Per viaggi, con passeggeri, senza cambio del pilota che superino di giorno i 500 chilometri su terra ed i 250 chilometri sul mare o si compiono di notte su percorso superiore ai 300 chilometri è obbligatoria la presenza a bordo dell'aeromobile di un ufficiale di rotta di 1ª classe.

Per l'obbligatorietà, di cui ai precedenti capoversi, un viaggio aereo, allorchè supera le sopra cennate distanze chilometriche, ma viene compiuto con tappe successive, viene considerato come un unico viaggio, allorquando la tappa prevista non è uguale o superiore alle 24 ore.

Art. 8.

Il brevetto di meccanico (motorista o radiotelegrafista) a bordo di aeromobili adibite a pubblici trasporti è il riconoscimento dell'abilitazione e dell'attitudine a disimpegnare le funzioni di motorista o di radiotelegrafista a bordo di velivoli o dirigibili adibiti ai pubblici trasporti.

Art. 9.

Le condizioni minime da soddisfare per il conseguimento di uno qualsiasi dei brevetti contemplati nel precedente art. 1, le prove sia pratiche che teoriche, a cui i candidati dovranno essere sottoposti, sono contenute negli annessi *Programmi e condizioni per il conseguimento dei brevetti aeronautici* (Allegato 1).

Tali programmi potranno subire tutte quelle variazioni che saranno per essere consigliate dai progressi dell'aeronautica e dagli accordi internazionali.

Art. 10.

Nessuno potrà esercitare le mansioni di pilota (di velivolo, di pallone sferico, di dirigibile), di ufficiale di rotta o di meccanico a bordo di aeromo-

bili adibite ai pubblici trasporti, senza avere preventivamente ottenuto il prescritto brevetto di abilitazione, il quale è rilasciato nei modi ed alle condizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 11.

L'età minima richiesta per il disimpegno delle mansioni di pilota e di ufficiale di rotta nelle aeromobili adibite ai trasporti pubblici è di anni 21 (compiuti).

Per tutti gli altri brevetti tale limite è di anni 18 (compiuti).

Art. 12.

La competenza per la concessione di qualsiasi brevetto che conferisca l'abilitazione alla condotta di aeromobili spetta esclusivamente al Ministero della guerra (Comando Superiore d'Aeronautica).

Art. 13.

Chiunque intenda conseguire un brevetto di pilota di trasporto pubblico o di ufficiale di rotta e chiunque intenda esercitare le funzioni di meccanico (motorista o radiotelegrafista) a bordo di aeromobili adibite ai pubblici trasporti, dovrà preventivamente ed a proprie spese, sottoporsi alle prescritte visite mediche in uno dei gabinetti psicofisiologici del Regno.

Per conseguire il brevetto di pilota di turismo aereo è sufficiente un certificato rilasciato da uno degli ospedali militari del Regno.

Le condizioni psicofisiologiche da raggiungersi sia per poter esercitare le funzioni di pilota o di meccanico a bordo delle aeromobili adibite ai pubblici trasporti, sia per conseguire il brevetto di turismo aereo, sono fissate negli articoli seguenti, unitamente alle modalità per il rilascio dei relativi certificati.

Art. 14.

È fatto obbligo a chiunque gestisca una scuola di pilotaggio aereo, di assicurarsi che i propri allievi, prima dell'inizio dell'istruzione, abbiano subito la visita medica, di cui al precedente articolo e siano in possesso dei relativi certificati di abilitazione rilasciati da un gabinetto psicofisiologico se trattasi di istruzione per conseguire il brevetto di pilota per trasporti pubblici od ufficiale di rotta; da un ospedale militare, se trattasi di istruzione per conseguire il brevetto di turismo aereo.

Art. 15.

La persistenza dei requisiti psicofisiologici necessari al disimpegno delle mansioni aeronautiche indicate nei precedenti articoli, dovrà essere controllata:

a) ogni sei mesi per i piloti di trasporto pubblico e per gli ufficiali di rotta;

b) ogni anno per i meccanici, i radiotelegrafisti ed i piloti di turismo aereo.

Tali visite di accertamento periodico potranno essere passate presso gli ospedali militari.

Il risultato di esse dovrà essere trascritto nel libretto di volo del pilota e dovrà figurare anche sulla tessera di brevetto di cui al successivo articolo 27, rilasciata al personale navigante.

Però ogni due anni, la visita periodica, per i piloti di trasporto pubblico e per gli ufficiali di rotta dovrà passarsi presso un istituto psicofisiologico.

In caso di grave malattia o di grave accidente aeronautico, l'aeronauta dovrà essere rivisitato nuovamente dagli stessi enti che sono incaricati delle visite iniziali (Istituto Psicofisiologico, ospedali militari) e non potrà riprendere l'esercizio delle proprie mansioni, se non in seguito ad esito favorevole di tale visita.

Art. 16.

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari, quanto è prescritto per i piloti di trasporto pubblico vale anche per i piloti di dirigibile e di sferico.

Art. 17.

Le visite mediche tanto per gli accertamenti iniziali, quanto per la revisione periodica dovranno constatare i requisiti di attitudine mentale e fisica del personale navigante.

Tali requisiti di attitudine, se trattasi di piloti per trasporto pubblico o di ufficiali di rotta, dovranno vagliarsi secondo i criteri contenuti nell'« elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio e limiti tra idoneità ed inabilità per i caratteri psicofisiologici » annesso al presente Decreto (Allegato 2).

Se trattasi invece di visita per brevetti di turismo aereo, le condizioni che gli ospedali militari dovranno accertare sono le seguenti: mancanza di precedenti ereditari, perfette condizioni degli apparati circolatorio, respiratorio, vestibolare e nervoso, vista ed udito normali.

Art. 18.

I candidati, le cui attitudini psicofisiologiche risultino rispondenti alle condizioni richieste, riceveranno, secondo i casi, un certificato conforme ad uno degli annessi modelli (Modelli A. C.-14 ed A. C.-15 del Catalogo).

Art. 19.

Le visite sanitarie, sia presso un Istituto Psico-fisiologico, sia presso un ospedale militare, saranno passate dietro il pagamento di un corrispettivo, che sarà annualmente fissato, per entrambi i casi, dal Ministero della guerra (Direzione Centrale di Sanità Militare).

Nelle visite periodiche, le autorità sanitarie incaricate dovranno far risultare l'esito della visita in apposita annotazione sulla tessera di brevetto e sul libretto di volo.

Art. 20.

Nessuno potrà gestire una scuola di pilotaggio aereo, se non sia stato autorizzato dal Ministero della guerra (Comando Superiore d'Aeronautica); il quale potrà concedere l'autorizzazione solo quando, esaminate tutte le condizioni tecniche e di fatto, nelle quali la scuola dovrà svolgersi, queste risulteranno tali da garentire il perfetto funzionamento della scuola stessa.

Art. 21.

Tutti i brevetti, di cui all'art. 1, sono rilasciati direttamente dal Ministero della guerra (Comando Superiore di Aeronautica – Divisione Servizi civili). Le commissioni esaminatrici, se trattasi di brevetto di turismo o di brevetto per trasporti pubblici di 2ª classe, saranno composte dal Comandante dell'Aeroporto nella cui giurisdizione le prove hanno luogo e da due commissari designati dalla Federazione Aeronautica Nazionale Italiana (Aero-Club d'Italia): Se trattasi invece di tutti gli altri brevetti saranno, di volta in volta, nominato dal Ministero della Guerra - (Comando Superiore di Aeronautica - Divisione Servizi Civili).

Art. 22.

Per poter conseguire un brevetto aeronautico, il candidato dovrà inoltrare al Ministero della guerra (Comando Superiore di Aeronautica – Divisione Servizi civili), una domanda redatta in carta bollata da lire due, nella quale dovrà specificare il genere di brevetto che egli intende conseguire, la scuola presso la quale ha svolto il periodo di istruzione e la località presso la quale preferisce subire le prove.

A tale domanda dovranno essere annessi:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato penale, debitamente legalizzato;

c) certificato di buona condotta, legalizzato dalla competente autorità politica;

d) certificato di idoneità psicofisiologica rilasciato dagli enti di cui al precedente articolo 13;

e) dichiarazione del pilota istruttore, controfirmata dal dirigente la scuola, nella quale si attesta, sotto la personale responsabilità dei firmatari che l'aspirante al brevetto trovasi in tutte le volute condizioni per subire le prove;

f) quattro fotografie di formato visita, senza cartoncino, firmate dal candidato;

g) dichiarazioni, di cui al penultimo comma del precedente articolo 2;

h) atto di assentimento del padre del candidato o di chi su di lui esercita la patria potestà, nel caso esso sia minorenne.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), e *d*) dovranno essere di data non anteriore a mesi tre dalla data della domanda.

Nel solo caso in cui il brevetto che si intende di conseguire sia quello di *pilota di velivolo per turismo aereo*, o per trasporti pubblici di 2ª classe, la domanda, redatta e corredata secondo quanto dianzi si è detto, sarà indirizzata al Comando dell'aeroporto nella cui giurisdizione il candidato intende di subire le prove. Tale Comando prenderà gli opportuni accordi con la Federazione Aeronautica Nazionale Italiana (Aero-Club d'Italia) per la nomina dei due commissari sportivi.

Art. 23.

Tutte le prove pratiche di volo dovranno essere eseguite su apparecchio fornito dal candidato o dalla scuola presso cui questi è stato istruito.

Art. 24.

L'identità personale di coloro che si sottopongono alle prove di brevetto dovrà essere rigorosamente accertata dalle commissioni esaminatrici.

Art. 25.

Ad esami ultimati, l'esito delle varie prove sarà fatto risultare in un verbale steso, secondo i casi, nelle forme degli annessi modelli A. C.-16 ed A. C.-17 del Catalogo.

Tale verbale firmato dai tre commissari, sarà fatto pervenire al più presto al Ministero della guerra (Comando Superiore di Aeronautica – Divisione Servizi Civili) insieme con tutti i documenti relativi alla prova e specificati nei precedenti articoli.

Art. 26.

Affinchè siano valide ai fini sportivi nazionali ed internazionali, le tessere di brevetto di turismo aereo debbono essere vidimate dal presidente della Federazione Aeronautica Nazionale Italiana (Aero-Club d'Italia).

Art. 27.

Ove il risultato delle prove sia stato favorevole, il Ministero della guerra (Comando Superiore d'Aeronautica – Divisione Servizi Civili) rilascerà il relativo brevetto, conforme agli annessi modelli (A. C. 20 – A. C. 20-*bis* – A. C. 21 – A. C. 22 – A. C. 23 – A. C. 24 – A. C. 24-*bis* – A. C. 25 del Catalogo).

Art. 28.

Il rilascio dei brevetti di qualunque natura, è sottoposto al pagamento delle tasse stabilite dal R. decreto-legge n. 2163 in data 24 novembre 1919 (Allegato F., n. 67, e seguenti della tabella), in cui la voce I *a*) si riferisce ai brevetti di trasporto pubblico sia di 1ª che di 2ª classe; la voce I *b*) si riferisce ai brevetti di turismo aereo; le voci I c) ed I *d*) si riferiscono rispettivamente ai brevetti di piccola e di grande navigazione; le voci II *b*) II *c*) II *d*) si riferiscono rispettivamente ai brevetti di piloti di dirigibile di 3ª, di 2ª, di 1ª classe; la voce III si riferisce al brevetto di pallone libero; il n. 68 si riferisce al Decreto di concessione dell'esercizio del volo sul territorio dello Stato, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge n. 2360, in data 27 novembre 1919

Art. 29.

Senza alcun pregiudizio dei diritti fiscali fissati nel presente Regolamento, è data facoltà alla Federazione Aeronautica Nazionale Italiana di riscuotere, per ogni brevetto di turismo aereo da essa vidimato, ed a titolo di rimborso di spese, un diritto fisso che sarà fissato annualmente dal Ministero della guerra (Comando Superiore di Aeronautica).

Art. 30.

Tutti i piloti provvisti di brevetto per trasporti pubblici (ivi compresi i piloti di dirigibile e di sferico) debbono essere muniti di un « libretto di volo » conforme all'annesso modello (A. C.-19 del Catalogo), rilasciato a cura del Ministero della guerra (Comando Superiore d'Aeronautica – Divisione Servizi Civili) al prezzo di lire 10.

Di tali libretti saranno sempre emesse, per ogni pilota, due copie. Di esse una sarà sempre custodita dal Comando dell'aeroporto, nella cui giurisdizione il pilota risiede, l'altra dall'interessato.

Entrambi però, per quanto riguarda l'attività aerea del pilota, saranno sempre redatti per cura dei Comandi degli aeroporti e da essi, di volta in volta, controfirmati.

Le vidimazioni dei comandanti degli aeroporti fanno fede del mantenuto allenamento.

Il pilota, che per qualsiasi motivo sia stato per sei mesi senza aver compiuto almeno un'ora di volo, perde il diritto all'esercizio della sua professione per trasporti pubblici. In tal caso sarà a lui ritirato il libretto e la tessera, a meno che egli non si sottoponga nuovamente alle prove di volo prescritte per il conseguimento del brevetto.

Per i piloti di dirigibile o di sferico il periodo di cui sopra è prolungato ad un anno e, per i piloti di sferico, la prova richiesta per la riconferma della propria abilità consisterà in una ascensione senza passeggeri nè istruttori a bordo.

Art. 31.

Sotto pena di nullità, sul libretto dei voli e sulle tessere di brevetto, non si possono fare cancellature, aggiunte od alterazioni di qualsiasi genere.

Ciò senza pregiudizio delle maggiori pene cui si potrà andare incontro.

Art. 32.

Ogni tessera di brevetto o libretto di volo trovato in mano ad altri che non sia l'avente diritto sarà ritirato ed annullato, senza pregiudizio delle sanzioni che potranno essere prese tanto contro il detentore che contro il titolare.

Art. 33.

Tanto la tessera di brevetto che i libretti di volo debbono essere presentati ad ogni richiesta delle competenti autorità, come agli Istituti psicofisiologici ed agli ospedali militari, nell'occasione delle visite sanitarie.

Art. 34.

I libretti di volo seguono sempre il pilota, a cui sono intestati, per cui in caso di cambiamento di residenza di questo, il Comandante dell'aeroporto depositario della seconda copia del libretto la spedisce raccomandata al Comando dell'aeroporto nella cui giurisdizione il pilota si è trasferito.

In conseguenza di quanto precede, il pilota ha l'obbligo di denunciare il cambio di residenza sia al Comando dell'aeroporto nella cui giurisdizione si trovava in precedenza, sia a quello nella cui giurisdizione è passato.

Tale notifica dovrà essere fatta di persona, o con lettera raccomandata.

Art. 35.

La validità dei brevetti di pilota per trasporti pubblici, di dirigibile e di sferico, dopo sei mesi od un anno, secondo i casi, dal suo rilascio, dovrà farsi constare con firma apposta dal Comandante dell'Aeroporto sull'apposita tessera.

Prima di controfirmare la tessera, il Comandante dell'aeroporto dovrà prendere in esame il libretto di volo dell'interessato.

Art. 36.

Tutti i piloti provvisti di brevetto militare potranno, secondo i casi, ottenere il rilascio del brevetto di pilota di velivolo per trasporti pubblici, di 1ª o di 2ª classe, senza obbligo di sottostare ad alcuna prova, purchè soddisfino a tutte le condizioni richieste per il rilascio di detti brevetti e purchè essi non abbiano lasciato l'esercizio del volo da più di sei mesi, nel qual caso, pur avendo diritto al rilascio del brevetto di pilota di velivolo per trasporti pubblici, dovranno, prima di ottenerlo, assoggettarsi alle prove di volo prescritte per il conseguimento di esso.

Art. 37.

Tutti i piloti di dirigibili militari hanno diritto al brevetto di pilota di dirigibile di 3ª classe.

Tutti i piloti di dirigibili militari che hanno comandato dirigibili di cubatura superiore ai 10.000 metri cubi, hanno diritto al brevetto di pilota di dirigibile di prima classe.

Ove i piloti anzidetti abbiano però lasciato l'esercizio del volo da più di un anno, dovranno, per ottenere il brevetto rispettivamente a loro spettante, sottostare alle prove pratiche prescritte per il conseguimento del brevetto cui aspirano.

Art. 38.

Alla data del 30 settembre 1922 tutte le *patenti provvisorie di esercizio* fin qui rilasciate si intenderanno nulle. Tali patenti, qualora i possessori soddisfino alle condizioni di mantenuto allenamento prescritte dal presente decreto, saranno senz'altro sostituite dai regolari brevetti di pilota di velivoli per trasporti pubblici, rilasciati secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Le prescrizioni contenute nel precedente art. 7, relativamente all'obbligatorietà della presenza a bordo di ufficiali di rotta, andranno in vigore alla data del 1º gennaio 1923.

Art. 39.

Senza alcun pregiudizio di quanto è prescritto all'art. 2 del decreto - legge n. 2360 del 27 novembre 1919 (ossia che qualsiasi brevetto non è che il solo riconoscimento dell'abilità professionale e, per conseguenza, non è di per sè sufficiente a fornire ai possessori il diritto di volo sul territorio del Regno, per il che occorre speciale Decreto del Ministro della guerra) nessun possessore di un brevetto aeronautico potrà ottenere il decreto di cui sopra per l'esercizio effettivo del volo, otto qualsiasi forma, se non avrà in precedenza ottenuto il *nulla osta* dal l'autorità politica provinciale.

Tale *nulla osta* dovrà apparire sulla stessa tessera di brevetto.

Art. 40.

I brevetti di pilota di velivolo, sia per turismo aereo che per trasporti pubblici, dànno l'abilitazione a pilotare solamente quegli apparecchi per i quali essi sono stati concessi.

Per acquisire il diritto a pilotare anche altri tipi di velivolo, il candidato dovrà sottoporsi, col velivolo al cui pilotaggio aspira, alle prove pratiche di volo prescritte per il conseguimento del brevetto.

Da quest'obbligo sono esclusi i piloti collaudatori delle ditte costruttrici allorchè si tratta di provare e collaudare nuovi tipi di apparecchi.

Art. 41.

Ogni infrazione alle norme contenute nel presente decreto, ove non costituisca reato punibile con pene maggiori, sarà punita con le pene previste dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge n. 2360 in data 27 novembre 1919.

Art. 42.

L'accertamento delle contravvenzioni alle norme contenute nel presente Decreto è demandato a tutte le autorità aeronautiche, ai comandanti di aeroporto, alle autorità politiche e di pubblica sicurezza ed ai loro delegati od agenti.

Art. 43.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1922.

Il Ministro — LANZA DI SCALEA.

Allegato 1.

Programmi e condizioni per il conseguimento dei brevetti aeronautici.

I.

BREVETTO DI PILOTA DI VELIVOLO PER TURISMO AEREO.

Per conseguire il brevetto di *pilota di velivolo per turismo aereo* (non valido per i trasporti pubblici) il candidato dovrà superare le seguenti prove pratiche e dar prova di conoscere le cognizioni speciali più oltre accennate:

1. PROVE PRATICHE:

In tutte le prove pratiche il pilota deve essere solo a bordo del velivolo.

a) *Prova di altezza e di volo librato.* Il candidato eseguirà un volo senza atterramento durante il quale dovrà rimanere per almeno un'ora ad un'altezza di almeno 2000 metri al di sopra del punto di partenza. La discesa sarà terminata con un volo librato a motori fermi da 1500 metri al di sopra del campo d'atterramento. L'atterramento sarà effettuato senza rimetter in moto i motori ed il velivolo dovrà fermarsi ad una distanza minore di 150 metri dal punto fissato dagli esaminatori ufficiali;

b) *Prove di abilità.* Il candidato eseguirà un volo senza atterramento attorno a due piloni o boe aeree, distanti 500 metri una dall'altra, e costituito da una serie di cinque circuiti in forma di otto, effettuati girando in senso opposto attorno ai due piloni o boe. Questo volo sarà fatto ad un'altezza di non oltre 200 metri sopra il livello del suolo (o dell'acqua), senza mai toccare la terra (o l'acqua). L'atterramento sarà effettuato:

1° Fermando definitivamente il motore o i motori al più tardi quando l'aeromobile tocca il suolo (o l'acqua);

2° Fermando definitivamente il velivolo ad una distanza minore di 50 metri da un punto fissato dal candidato prima di partire.

2. COGNIZIONI SPECIALI:

Il candidato dovrà dar prova di possedere piena conoscenza dei regolamenti sui fanali e sulle segnalazioni, del Codice di circolazione aerea, del Regolamento di circolazione aerea sugli aeroporti e nelle loro vicinanze e delle norme relative alla legislazione aerea internazionale.

II.

BREVETTO DI PILOTA DI VELIVOLO, PER TRASPORTI PUBBLICI, DI 2ª CLASSE.

Per conseguire il brevetto di pilota di velivolo, per trasporti pubblici, di 2ª classe, il candidato dovrà superare le seguenti prove:

1° PROVA DI DURATA:

Eseguire un viaggio in volo su di un circuito chiuso di non meno di chilometri 250 e non più di 300.

Il viaggio dovrà comprendere un atterraggio intermedio e dovrà compiersi con lo stesso velivolo nel limite massimo di 8 ore.

Il candidato dovrà essere solo a bordo.

2° ESAME TEORICO:

a) *Velivoli.* Nozioni elementari sulla resistenza dell'aria e suoi effetti sulle superfici in moto.

Funzionamento delle varie parti del velivolo.

Montamento e regolazione dei velivoli.

b) *Motori.* Nozioni generali sui motori a scoppio e sul funzionamento dei vari suoi organi. Messa a punto.

Cause di panne di un motore e modo di evitarle e rintracciarle.

c) *Cognizioni speciali.* Regolamento sui fanali a segnalazioni. Norme di circolazione aerea. Lettura delle carte e preparazione di un viaggio in volo. Condotta di un viaggio aereo. Orientamento in volo.

Bussola, sue correzioni, suo impiego.

Deriva, sua misurazione e correzione.

Determinazione pratica del punto. Strumenti di navigazione. Nozioni elementari di meteorologia.

III.

BREVETTO DI PILOTA DI VELIVOLO, PER TRASPORTI PUBBLICI, DI 1ª CLASSE.

Per conseguire il brevetto *di pilota di velivolo per trasporti pubblici* (patente di esercizio) il candidato dovrà superare le seguenti prove pratiche e teoriche:

1º PROVE PRATICHE:

In tutte le prove pratiche il candidato dovrà essere solo a bordo del velivolo.

a) *Prova di volo librato.* Essendo a m. 2000 su di un punto predesignato, spegnere il motore od i motori e, senza più riattaccarli, atterrare, fermandosi a meno di m. 300 da una linea fissata in antecedenza dagli esaminatori. L'ultimo tratto del volo librato dovrà essere normale o quasi a detta linea, che, allorquando l'apparecchio tocca terra (o acqua) dovrà trovarsi a poppavia dell'apparecchio stesso;

b) *Prova di durata.* Consiste in un volo di almeno km. 300 sulla terra o sul mare, con ritorno finale al punto di partenza. Il volo sarà fatto sullo stesso velivolo in un limite di 8 ore, compresi due atterramenti obbligatori, oltre quello al punto di partenza, durante i quali l'apparecchio deve fermarsi in campi fissati prima dagli esaminatori.

Al momento della partenza il candidato riceverà istruzioni sulla rotta da tenere e sarà munito della carta necessaria. Gli esaminatori decideranno se la rotta è stata seguìta correttamente.

c) *Volo notturno.* Il candidato eseguirà un volo notturno di 30 minuti di durata all'altezza di almeno 500 metri. Il volo dovrà cominciare almeno due ore dopo il tramonto e finire almeno due ore prima del levar del sole.

2º ESAME TEORICO.

a) *Velivoli.* Nozioni teoriche sulle leggi della resistenza dell'aria relative al suo effetto sulle superfici principali, sui piani di coda, sui timoni di direzione e quelli di profondità e sulle eliche. Funzioni delle varie parti de velivolo e dei loro comandi.

Montamento dei velivoli e delle loro diverse parti.
Prove pratiche di regolazione.

b) *Motori.* Nozioni generali sui motori a scoppio, e sulle funzioni dei vari organi, conoscenze generali sulla costruzione, sul montamento, sull'aggiustagio, sulla regolazione e messa a punto e sulle caratteristiche dei motori d'aviazione.

Cause di cattivo funzionamento dei motori, cause di arresto.
Prove pratiche di riparazioni correnti.

c) *Cognizioni speciali.* Conoscenza del Regolamento sui fanali e segnalazioni, del Codice di circolazione aerea in generale, del Regolamento di circolazione aerea sugli aeroporti e nelle loro vicinanze.

Conoscenza pratica delle condizioni speciali del traffico aereo e della legislazione aerea internazionale.

Carte aeronautiche e loro lettura.

Orientamento sia di giorno che di notte.

Bussola, sue correzioni, suo impiego.

Tracciamento di una rotta. Norme generali di navigazione.

Deriva, sue correzioni, angolo di pilotaggio.

Determinazione pratica del punto. Strumenti di navigazione.

Metereologia elementare specialmente per ciò che ha tratto col regime dei venti, delle nebbie, delle pioggie e dei temporali.

IV.

BREVETTO DI PILOTA DI PALLONE LIBERO (SFERICO).

Per conseguire il brevetto di *pilota di pallone libero* (sferico) il candidato dovrà superare le seguenti prove:

1° PROVE PRATICHE:

Il candidato deve aver compiuto le seguenti ascensioni:

a) *di giorno.* Tre ascensioni d'istruzione.

Un'ascensione diretta dallo stesso candidato sotto la sorveglianza di un istruttore.

Un'ascensione essendo solo a bordo.

b) *di notte.* Un'ascensione essendo solo a bordo.

Ogni ascensione deve avere la durata di almeno due ore.

2° ESAME TEORICO:

Leggi elementari di aerostatica e di metereologia.

3° COGNIZIONI SPECIALI:

Nozioni generali del pallone e dei suoi accessori; gonfiamento; regolazione; condotta d'un'ascensione; precauzioni da prendere contro il freddo ed alle alte quote.

Il resto come per i piloti per trasporto pubblico.

V.

BREVETTO DI PILOTA DI DIRIGIBILE DI 3ª CLASSE.

Per conseguire il brevetto *di pilota di dirigibile di* 3ª *classe,* il candidato dovrà superare le seguenti prove:

1 PROVE PRATICHE:

a) il candidato deve aver compiuto venti ascensioni convalidate (tre delle quali notturne) in dirigibile, ogni ascensione essendo stata di almeno un'ora di durata. Durante quattro almeno di queste ascensioni il candidato deve avere manovrato il dirigibile egli stesso, sotto la sorveglianza del Comandante, compresa la partenza e l'atterramento;

b) il candidato effettuerà inoltre un viaggio di almeno 100 chilometri, con itinerario prestabilito, e terminante con un atterramento notturno. Un ispettore debitamente delegato dovrà essere a bordo.

2° ESAME TEORICO:

Aerostatica e metereologia. (Densità dei gas, leggi di Mariotte e Gay-Lussac; pressione barometrica; principio di Archimede; compressione dei gas; interpretazione e uso delle carte, delle informazioni e dei diagrammi metereologici).

Proprietà fisiche e chimiche dei gas leggeri e dei materiali impiegati nella costruzione dei dirigibili.

Teoria generale dei dirigibili.

Proprietà dinamiche dei corpi in moto nell'aria.

3° COGNIZIONI GENERALI:

Nozioni elementari dei motori a scoppio.

Nozioni elementari di navigazione; impiego della bussola; determinazione pratica del punto.

Gonfiamento; pesata; regolazione, manovra; comandi ed istrumenti.

VI.

BREVETTO DI PILOTA DI DIRIGIBILE DI 2ª CLASSE.

Per il conseguimento del brevetto *di pilota di dirigibile di* 2ª *classe*, sono richiesti i seguenti requisiti:

1° PROVE PRATICHE:

Ogni candidato al brevetto di 2ª classe deve avere il brevetto di 3ª classe e deve avere fatto almeno 4 mesi di servizio come pilota di 3ª classe a bordo di un dirigibile; deve pure aver compiuto almeno 10 ascensioni come pilota di 3ª classe su di un dirigibile di cubatura superiore ai 6000 metri cubi, durante le quali avrà manovrato il dirigibile, compresa la partenza e l'atterramento, sotto la sorveglianza del comandante.

2º Esame teorico:

Nozioni complete degli argomenti riportati nel programma per il brevetto di 3ª classe.

VII.

BREVETTO DI PILOTA DI DIRIGIBILE DI 1ª CLASSE.

Per il conseguimento del brevetto *di pilota di dirigibile di* 1ª *classe*, sono richiesti i seguenti requisiti:

1º Prove pratiche:

Ogni candidato al brevetto di 1ª classe deve avere il brevetto di 2ª classe, e aver fatto almeno 2 mesi di servizio attivo quale pilota di 2ª classe a bordo di un dirigibile, e deve aver compiuto almeno 5 ascensioni come pilota di 2ª classe di un dirigibile di cubatura superiore ai 20.000 metri cubi, durante le quali avrà manovrato egli stesso il dirigibile, compresa la partenza e l'atterramento, sotto la sorveglianza del comandante. Ogni ascensione avrà avuto la durata di almeno un'ora, con un minimo di 15 ore per le cinque ascensioni complessivamente.

2º Esame teorico:

Lo stesso richiesto per il brevetto di 2ª classe.

VIII.

BREVETTO DI UFFICIALE DI ROTTA DI 2ª CLASSE. (BREVETTO DI PICCOLA NAVIGAZIONE).

Per conseguire il brevetto di piccola navigazione, il candidato dovrà avere al suo attivo almeno 50 ore di navigazione aerea. Egli dovrà inoltre, subire e superare un esame pratico e teorico sui seguenti argomenti:

1º Esame teorico:

a) *Navigazione.* La terra ed i suoi movimenti – La sfera celeste – Moto apparente delle stelle – Movimenti dei pianeti e dei satelliti – Le varie costellazioni e loro principali stelle.

Coordinate geografiche – Poli – Equatore – Paralleli – Ecclittica – Meridiani – Latitudine – Longitudine.

Carte geografiche e topografiche – Principali proiezioni – Principali problemi relativi alle carte.

Tracciamento di una rotta e preparazione della carta per seguire un determinato itinerario – Discussione dei vari elementi da prendere in considerazione.

Modo di seguire materialmente una rotta – Velocità propria e velocità relativa di un aeromobile – Dirigibilità – Deriva – Angolo di pilotaggio.

Magnetismo terrestre – Declinazione – Carte isogoniche – Azione del ferro di bordo – Deviazione – Variazione – Compensazione pratica di una bussola di bordo e costruzione di un diagramma o di una tavola di correzione.

Rotta vera – Rotta magnetica – Rotta nave.

Navigazione stimata – Punto stimato – Azione del vento – Triangolo di velocità – Metodi e strumenti per la ricerca dell'angolo di pilotaggio – Errori della navigazione stimata – Lossodromia – Navigazione osservata – Utilizzazione dei punti di riferimento a terra – Misura della velocità relativa – Utilizzazione dei punti celesti (il sole, le stelle) – L'azimut e l'altezza di un astro – Utilizzazione di un planisfero girevole.

b) *Nozioni di meteorologia.* I fenomeni metereologici e loro cause – La temperatura, l'umidità, la pressione – Cicloni ed anticicloni, il vento e sue cause – Venti normali, venti periodici, venti di gradiente, venti locali – Le brezze – Misure della velocità del vento.

Le nubi – Loro formazione e loro classifica – Altezza e movimento delle nubi – Il vento dentro e sopra le nuvole – Le nubi nella previsione del tempo.

Elettricità atmosferica – Scariche atmosferiche – Pericoli relativi alla navigazione aerea e mezzo di evitarli.

I temporali – I groppi – Trombe – Colpi di vento – Le precipitazioni – Le nebbie.

Principî generali di previsione del tempo – Previsione della nebbia, delle precipitazioni, del vento.

c) *Regolamentazione aerea.* Leggi e regolamenti sulla navigazione aerea in Italia ed all'estero.

Conoscenza dell'alfabeto Morse.

2° PROVE PRATICHE:

a) compensazione e regolazione di una bussola ;

b) preparazione sulla carta ed esecuzione di un viaggio di almeno 150 chilometri con la sola bussola a bordo, e conoscenza del vento alle varie quote, prima della partenza.

IX.

BREVETTO DI UFFICIALE DI ROTTA DI 1ª CLASSE (BREVETTO DI GRANDE NAVIGAZIONE).

Per conseguire il brevetto di grande navigazione il candidato dovrà avere al proprio attivo almeno 50 ore di navigazione aerea e dovrà superare un esame pratico e teorico sui seguenti argomenti:

1º ESAME TEORICO:

a) *Astronomia nautica.* Movimenti veri ed apparenti dei corpi celesti – Differenti aspetti della sfera celeste. Leggi di Keplero e di Newton.

Sistema solare – Pianeti – Comete – Satelliti – Moti apparenti dei pianeti – Pianeti interni ed esterni – Fasi dei pianeti e dei satelliti – Eclissi.

Movimenti della terra e loro prova – Nozioni di cosmografia e di fisica planetaria.

Sfera celeste – Orizzonti – Circoli verticali – Circoli di declinazione ed almicantarati – Coluri – Asse e poli del mondo.

Stelle fisse – Costellazioni – Nozioni di fisica stellare – Struttura e grandezza dell'universo – Natura e leggi del moto diurno apparente delle stelle.

Coordinate di un astro rispetto all'orizzonte – Coordinate di un astro rispetto all'equatore celeste ed all'ecclittica – Primo verticale – Declinazione ed angolo orario.

Latitudine geografica – Sfera obliqua, retta e parallela – Ecclittica, suo asse e suoi poli – Ascensione retta di un astro.

Zodiaco. Movimento e orbita apparente del sole – Stagioni – Precessione e retrogradazione degli equinozi – Anno sidereo ed anno tropico – Misura del tempo – Giorno solare e giorno sidereo – Sole medio – Equazione del tempo – Conversione del tempo sidereo in tempo vero e tempo medio e viceversa – Tempo civile e tempo astronomico – Il calendario – Conversione degli archi in tempo e del tempo in archi.

Effemeridi dei naviganti e loro uso. Riduzione dell'ora di un astro qualunque in ora media – Parallasse e semidiametro del sole e della luna e dei pianeti – Teoremi relativi.

Leggi sulla doppia riflessione – Varie specie di sestanti e loro regolazione – Misura di altezza di un astro sull'orizzonte del mare, o su orizzonti artificiali – Correzioni da introdursi nel calcolo delle altezze.

Triangolo di posizione e problemi fondamentali di astronomia sferica.

Il cronometro – Sue correzioni e problemi relativi alla misura del tempo.

Calcolo della latitudine e della longitudine con un rilievo solare o stellare e col cronometro – Circoli e rette di altezza – Grafici per il rilievo del punto – Abachi meccanici più noti.

b) *Navigazione.* Carte terrestri e carte marine ; loro lettura. Problemi relativi alle carte.

Bussola – Meridiano magnetico – Declinazione, inclinazione.

Rotte – determinazione dell'angolo di bussola e sue correzioni.

Compensazione delle bussole (teorica e pratica).

Calcolo dell'azimut.

Navigazione stimata, misura della velocità relativa – Deriva ed angolo di pilotaggio – Tavole di correzione.

Navigazione ortodromica e lossodromica.

Strumenti di navigazione aerea.

Problemi vari relativi alla navigazione.

c) *Meterecologia.* L'aria – Sua composizione – Estensione dell'atmosfera e sue suddivisioni – Temperatura dell'aria – La radiazione solare – Processi di riscaldamento della terra e dell'atmosfera, variazione della temperatura con l'altezza – Gradiente termico – Distribuzione della temperatura – Carte isotermiche – Misura della temperatura – Termometri e termografi – Psicrometri.

Il vapore d'acqua – Sua tensione e distribuzione nell'atmosfera – Umidità assoluta ed umidità relativa – Igrometria – Igroscopi – Igrometri – Igrografi.

La pressione atmosferica – Esperienza di Torricelli – Variazione della pressione e della densità con l'altezza – Distribuzione della pressione sulla superficie terrestre – Riduzione della pressione sul livello del mare – Isobare e carte Isobariche – Misura della pressione – Il barometro e sue varie specie – Il barografo e l'altimetro – Il meteorografo.

Il vento – Variazioni del vento – Direzione velocità e pressione del vento – Il vento al suolo ed alle alte quote – Variazioni del vento con l'altezza – Il vento su terreno montuoso – Misura della velocità e direzione del vento – Anemoscopi – Anemometri – Anemografi – Cinanemografi.

Le nebbie, le nubi e loro costituzione – Visibilità – Precipitazione atmosferiche – Nebulosità – Classificazione delle nubi – Direzione, altezza e spessore delle nubi – Formazione e dissoluzione delle stesse – I movimenti dell'aria dentro e sopra le nubi.

Esame e spiegazione dei diagrammi termografici, barometrici ed igrometrici – Variazione diurna della temperatura, della pressione e della umidità.

Cicloni ed anticicloni – Gradiente barometrico e legge di Buys-Ballot – Circolazione atmosferica teorica e reale – Venti di gradiente e venti locali – Le brezze di terra e di mare di valle e di monte. Venti regolari e venti periodici – Forze che agiscono sull'aria in moto – Azione della rotazione terrestre – Modifiche della situazione Isobarica con l'altezza – Attrito – Tipi Isobarici semplici – Traiettoria dei cicloni in Europa e sul Bacino del Mediterraneo – Configurazioni speciali dei vari tipi isobarici interessanti l'Italia – La distribuzione della pressione ed il tempo.

Conturbazioni temporalesche – Temporali – Groppi – Trombe – Il colpo di vento.

Elettricità atmosferica – Potenziale e superfici equipotenziali nell'atmosfera – Le scariche elettriche atmosferiche – Pericoli per la navigazione aerea e modo di evitarli.

Previsione generale e previsione locale – Continuità e persistenza dei fenomeni relativi al tempo – Principi ed operazioni inerenti alla previsione.

Le osservazioni locali ed il tempo – Caratteri dei varî tipi di tempo – Previsioni del vento, delle nubi, delle nebbie, delle precipitazioni, dei temporali.

d) *Radiotelegrafia e radiogoniometria.* Nozioni generali di elettricità e magnetismo – Elettrostatica – carica elettrica – Pressione elettrica – Capacità – Condensatori – Scarica – I dielettrici sede del fenomeno elettrico – Corrente dielettrica.

Corrente elettrica – Corrente continua ed alternata – Unità elettriche – Generatori elettrici – Pile – Dinamo – Alternatori – accumulatori – Induzione elettrodinamica – Autoinduzione – Flussi di forza – Trasformatori – Interruttori – Rocchetti Ruhmkorff – Motori elettrici – Lampade elettriche ad incandescenza, suonerie elettriche, telegrafo Morse, telefono, microfoni – Correnti ad alta frequenza – Circuiti oscillanti, onde Hertziane e loro propagazione – Lunghezza d'onda – Diffrazione – Onde persistenti ed onde smorzate.

Telegrafia senza fili – Circuiti di trasmissione e di ricezione – Dispositivi più comuni – Risonanza – Sintonia – Dedector – Ricevitori a cristallo ed a valvola – Amplificatori.

Radiogoniometria – Proprietà di un quadro orientabile – Circuiti a 90° – Metodo del massimo e minimo – Errori – Applicazioni alla navigazione aerea.

e) *Legislazione aeronautica.* Norme, leggi, disposizioni sulla navigazione aerea in Italia – Regolamenti internazionali sulla navigazione aerea e marittima – Legislazione aerea internazionale – Conoscenza dell'alfabeto Morse.

2° Esame pratico:

1° Il candidato eseguirà una correzione completa di bussola;

2° Il candidato dovrà compiere un viaggio di giorno di almeno 300 chilometri, comprendendo almeno due cambiamenti di rotta. Il candidato preparerà da sè tutti i dati e le carte relative al viaggio, il quale dovrà effettuarsi per una metà, servendosi della sola carta di rotta e per l'altra metà servendosi della sola bussola.

Il viaggio dovrà compiersi su punti controllati.

Nota. — Negli esami sia per il conseguimento del brevetto di piccola navigazione che per quello di grande navigazione, per ciascuna prova sarà assegnato al candidato un punto di merito da uno a venti da ciascun componente la Commissione esaminatrice. La classifica sarà data dalla media dei punti. Occorrerà conseguire almeno 14 punti per poter ottenere il brevetto.

X.

BREVETTO DI MECCANICO PER IL SERVIZIO A BORDO DELLE AEROMOBILI.

1° MOTORISTA :

Esame pratico. — Montaggio, rimontaggio e messa a punto di un motore – Ricerche delle cause di una panne – Riparazione di un magnete – Regolaggio della cellula di un apparecchio e degli organi di comando.

Esame teorico. — Elementi di aeronautica – Teoria generale del motore a scoppio – Alimentazione – Distribuzione – Accensione – Teoria sui magneti e loro funzionamento – Il carburatore – Descrizione dei motori d'aviazione più in uso – Principali cause di cattivo funzionamento dei motori e modo di prevenirle o rintracciarle – Manutenzione dei motori e degli apparecchi in hangar e all'aperto – Modo di sistemare un apparecchio all'aperto.

Il candidato dovrà, in un tempo determinato, effettuare un capolavoro (di aggiustaggio o di tornio, a seconda della specialità del candidato).

2° RADIOTELEGRAFISTA :

Il brevetto di radiotelegrafista per il servizio a bordo delle aeromobili, potrà essere concesso senza ulteriori esami a chi sia già provvisto del brevetto internazionale di Radiotelegrafista rilasciato dalla Scuola semaforisti e radiotelegrafisti della R. marina, che ha sede al Varignano (Spezia).

Gli aspiranti che siano sprovvisti del titolo suddetto, dovranno sottoporsi ad un esame, il quale comprenderà :

1° *una prova scritta di coltura professionale, nella quale il candidato* dovrà svolgere, senza il concorso di alcun libro, un tema proposto dalla Commissione esaminatrice, e vertente sui seguenti argomenti :

a) descrizione particolareggiata dei principali apparati radiotelegrafici impiegati a bordo delle aeromobili ed esposizione dei principî scientifici e dei fenomeni fisici sui quali si basa il funzionamento dei detti apparecchi ;

b) valvole ioniche e loro applicazione ;

c) schemi di circuiti ;

d) accumulatori, dinamo, alternatori, loro uso in radiotelegrafia.

2° *una prova scritta di cultura generale ;*

3° *una prova orale di cultura professionale* sui seguenti argomenti :

a) radiotelegrafia, radiotelefonia, radiogoniometria, principî scientifici sui quali si basano.

b) generatori elettrici ;

c) convenzioni internazionali in vigore per la radiotelegrafia ;

d) legislazione aerea internazionale.

4° *una prova pratica* sulla trasmissione e ricezione radiotelegrafica.

I titolari di un brevetto di meccanico (motorista o radiotelegrafista) rilasciati dalla competente autorità militare avranno diritto al brovetto di meccanico a bordo di aeromobili adibite ai pubblici trasporti.

AVVERTENZA.

Tutto le prove pratiche per il conseguimento di un qualsiasi brevetto, saranno eseguite entro il periodo massimo di un mese, e seguiranno quelle teoriche.

Possono essere eseguite in qualsiasi ordine, e ognuna può esser ripetuta una seconda volta.

I verbali ufficiali menzioneranno i vari incidenti sopravvenuti, specialmente negli atterramenti.

In tutte le prove pratiche sarà portato a bordo un barografo, e la cartina firmata dagli esaminatori sarà allegata al loro verbale.

Allegato 2.

Elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio e limiti tra idoneità e inabilità per i caratteri psico-fisiologici (1).

CLASSE I.

1. Forme nervose e psicopatiche di tipo nettamente familiare nel gentilizio.
2. Forme psichiatriche di qualunque specie, anche guarite.
3. Nevrastenia recidivante, forme convulsive.
4. Alcoolismo.
5. Pregresse fratture del cranio.
6. Deficienza del campo morale.

CLASSE II.

IMPERFEZIONI E INFERMITÀ COSTITUZIONALI CHE POSSONO AVERE SEDE NEI VARI TESSUTI E SISTEMI ANATOMICI.

7. Deperimento organico.
8. Obesità, quando il perimetro addominale superi quello toracico.
9. Oligoemia.
10. Infantilismo.
11. Ipogenitalismo.
12. Ipertiroidismo, ipotiroidismo ed altre deficienze endocrine.
13. Manifestazioni sifilitiche in atto.
14. Eczemi e malattie infiammatorie e pruriginose della pelle, allo stato cronico o subacuto.
15. Poliadenopatie idiopatiche e secondarie.
16. Ipotonia muscolare notevole e ipotrofia muscolare.
17. Cicatrici aderenti, quando possono disturbare la funzione del pilotaggio, e cicatrici dolenti.

Classe III.

IMPERFEZIONI E INFERMITÀ DELL'APPARECCHIO RESPIRATORIO.

18. Deformità toracica forte.
19. Postumi di lesione pleuro-polmonare e di costotomia.
20. Malattie bronchiali, polmonari e pleuriche subacute e croniche.
21. Diminuita capacità respiratoria, con capacità vitale inferiore a 2750 cmc. e aria respiratoria inferiore a 500 cmc. (*a*).

Classe IV.

IMPERFEZIONI E INFERMITÀ DELL'APPARECCHIO CARDIO-VASCOLARE.

22. Soffi anemici.
23. Ptosi e dilatazioni del cuore.
24. Aritmie anche transitorie, escluse quelle respiratorie.
25. Frequenza del polso superiore a 100, per minuto e persistente nel riposo durante la tranquillità (*b*).
26. Pressione arteriosa superiore a quella che corrisponde a 165 mm. col Riva-Rocci, o 160 mm. quando coesistono anche lievi disturbi funzionali, e pressione inferiore a quella corrispondente a 105 mm. col Riva-Rocci (*c*).
27. Varici e varicocele.
28. Emorroidi, quando possono ostacolare la posizione seduta o sieno causa di frequenti emorragie.

Classe V.

IMPERFEZIONI E INFERMITÀ DELLA PARETE ADDOMINALE E DEGLI ORGANI ADDOMINALI E UROGENITALI.

29. Ipotonia dei muscoli addominali e ptosi viscerale.
30. Tumore di milza e di fegato. Calcolosi epatica.
31. Ectasia gastrica rilevante e gastropatie croniche.
32. Ernie tutte, ad eccezione di quelle allo stato di punta.
33. Idrocele voluminoso, anche se non comunicante.
34. Rene mobile.
35. Calcolosi renale.
36. Albuminuria persistente, cilindruria (3).
37. Enuresi anche non in forma di stillicidio.
38. Orchite, cistite e prostatite croniche.

Classe VI.

IMPERFEZIONI, INFERMITÀ E ANOMALIE DEL SISTEMA NERVOSO.

39. Tutte le malattie nervose organiche e funzionali.
40. Coesistenza di numerosi sintomi anormali del sistema nervoso (alterazioni dei riflessi, dermografismo, ipoestesia, ecc.).

Classe VII.

IMPERFEZIONI E INFERMITÀ DEGLI ORGANI DI MOTO.

41. Anchilosi o limitazione della funzionalità di una delle principali articolazioni.
42. Grave limitazione della funzionalità di una delle prime tre dita di una mano.
43. Diminuzione notevole della forza di un arto.
44. Accorciamento di un arto di oltre 3 centimetri.

Classe VIII.

IMPERFEZIONI E INFERMITÀ DELL'OCCHIO.

45. Tutte le malattie organiche dell'occhio e degli annessi, che compromettono l'integrità dell'organo o la funzione visiva.
46. Visus inferiore all'unità in ambo gli occhi, o inferiore a 0,8 in un occhio, senza correzione di lenti.
47. Senso luminoso inferiore al normale (4).
48. Limitazione concentrica o parziale del campo visivo, e limitazione del campo di sguardo.
49. Capacità di accomodazione, che non permetta di leggere a 12 centimetri il secondo carattere delle tabelle Wecher Masselon.
50. Tutti i gradi di anomalia nella percezione dei colori.
51. Deficienza della funzione stereoscopica (*d*).

Classe IX.

IMPERFEZIONI E INFERMITÀ DELL'ORECCHIO, NASO E GOLA.

52. Tutte le malattie organiche dell'orecchio, che compromettono l'integrità dell'organo o la funzione auditiva.
53. Retrazioni timpaniche con stenosi tubarica. Perforazione timpanica permanente.
54. Acuità uditiva inferiore a percezione a 5 metri per voce afona, fonemi bassi ; 9 metri per voce afona, fonemi alti e medi ; 1 metro per l'orologio campione (*g*).

55. Malattie organiche e notevoli alterazioni anatomiche del naso.

56. Diminuzione notevole della pervietà nasale (*h*).

57. Tipo adenoideo di alto grado.

58. Alterazioni notevoli e malattie organiche della faringe.

59. Ipertrofia tonsillare, con infezione cronica delle cripte, o facilmente recidivante.

60. Alterazioni anatomiche e malattie organiche del laringe.

61. Sospetto di tubercolosi laringea.

62. Postumi di tracheotomia.

Classe X.

ALTERAZIONI FUNZIONALI DELL'APPARATO VESTIBOLARE.

63. Nistagmo abituale spontaneo di alto grado in posizione di riposo.

64. Fenomeni di intolleranza alla rotazione (pallore, sudore, vertigini, ecc.) e all'eccitamento termico e galvanico del labirinto, abbassamento della soglia di eccitamento galvanico (*i*).

65. Marcati disturbi nella deambulazione, nella indicazione e nella stazione eretta ad occhi chiusi, dopo la rotazione (fenomeno di Romberg) (*l*).

Classe XI.

DEFICIENZE PSICHICHE E FISIOLOGICHE (5).

66. Irregolarità del senso muscolare (*m*).

67. Emotività eccessiva (*n*).

68. Deficienze nel senso statico (Errori nell'apprezzamento della posizione del corpo, superiori a 3° nella posizione a 0°, di 5° nella inclinazione a 20°; e nell'apprezzamento della verticalità superiore a 5°) (*o*).

69. Lunghezza eccessiva dei tempi di reazione semplice (visiva superiore a 0″ 200, e acustica superiore a 0″ 170 o deviazione normale superiore a 0″ 030) (*p*).

70. Lunghezza eccessiva dei tempi di reazione discriminativa o di scelta (media superiore a 0″ 5. Deviazione normale superiore a 0″ 60 e numero degli errori nella discriminazione superiore a 5 % (6).

71. Attenzione deficiente (*q*).

72. Deficienza di appercezione per rapidità ed estensione.

Classe XII.

ANOMALIE DI RESISTENZA ALLA VARIAZIONE DELLA PRESSIONE BAROMETRICA (7).

73. Insufficienza tubarica.

74. Alterazioni respiratorie e circolatorie.

75. Alterazioni nervose e generali.

76. Tutte le altre malattie e imperfezioni elencate nell'allegato *A* del D. L., n. 1156 del 22 luglio 1917.

Allegato 3.

Elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di inabilità come operaio a bordo di velivoli adibiti ai pubblici trasporti.

1° Tutte le imperfezioni e infermità specificate nelle classi I, II, III, IV, V, VI, VII del 1° elenco ; quelle della classe IX, ma con criterî più larghi nella determinazione dell'acuità uditiva, quelle delle classi X e XII.

Tutte le alterazioni che possono menomare la potenzialità lavorativa.

Allegato 4.

Elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di inabilità come aerostiere.

Tutte le imperfezioni e infermità contenute all'elenco per i candidati piloti ad eccezione del n. 46, classe VIII, che deve essere così modificata:

« Visus inferiore all'unità in ambo gli occhi, o inferiore a 0,8 in un occhio, con correzione di lenti ».

E ad eccezione dei nn. 66 e 67, classe XI, di cui non si terrà conto.

AVVERTENZE.

1º Nel giudizio sui candidati all'aviazione sarà tenuto conto non solo dei singoli esami, ma anche del complesso delle prove a cui ciascuno è sottoposto, per modo che risulti in modo chiaro, se la personalità psicofisiologica del candidato è tale da dare affidamento che questi possa diventare un buon aviatore. Si dovrà anche tener presente se qualche lieve deficienza riscontrata in uno o nell'altro campo non possa essere compensata da altre qualità eccellenti possedute dal candidato. È inteso che per alcuni esami fondamentali non si può ammettere alcun compenso. D'altro canto nel giudizio complessivo, che il Direttore dell'ufficio è tenuto ad esprimere in base ai singoli esami, egli dovrà dichiarare inabili quegli individui i quali risultino appena sufficienti in più esami. Dal comportamento psico-fisiologico e dal contegno del candidato dovrà anche risultare che questi possiede le qualità volitive ed inibitrici necessarie al volo.

2º Nella raccolta dei dati anamnestici si dovrà usare la massima diligenza, e questa sarà corredata da informazioni assunte per mezzo dell'Arma RR. CC. e per opera delle autorità sanitarie del luogo di abituale dimora e di origine, in base ad un apposito questionario.

3º Se l'albuminuria consiste solo in tracce, si riesaminerà l'orina nei giorni successivi; se l'albumina scompare si esaminerà ancora il sedimento, previa centrifugazione.

4º Il senso luminoso sarà esaminato ad occhio accomodato al buio.

5º Negli esami psicometrici bisogna tener conto di un eventuale stato di stanchezza del soggetto, per il viaggio, per gli esami precedenti, ecc. Perciò generalmente, non saranno eseguiti nel primo giorno di presentazione del candidato all'ufficio, ma in uno dei giorni successivi. Gli esami psicometrici non saranno mai eseguiti l'uno dopo l'altro, senza intervallo, ma si lascerà un congruo riposo tra una prova e l'altra. In caso di esito negativo, quando questo non sia assolutamente schiacciante, la prova potrà essere ripetuta in un altro giorno.

6° I tempi di scelta saranno misurati in base alla reazione dei muscoli dell'avambraccio più in uso, saranno determinati mediante 5 stimoli luminosi disposti a croce, i 4 stimoli periferici indicano la direzione del movimento da imprimere ad un'asta verticale, verso quattro punti disposti su due assi ortogonali: lo stimolo centrale non dovrà essere seguito da alcun movimento. Si prenderanno 12 tempi per ciasuno dei cinque comandi e si terrà conto di 10 tempi per comando. Il calcolo dei valori si farà come per i tempi di reazione.

7° Si determinerà una depressione di 354 mm. di Hg. in 25', rinnovando l'aria in ragione di 500 cmc. per minuto e per persona. Permanenza a detta depressione (5000 m.) per 5'; ritorno alla pressione normale in 15'. Il soggetto sarà avvertito di deglutire nel ritorno alla pressione normale. Si osserveranno le membrane del timpano dopo l'esperimento. Si determinerà il numero dei battiti cardiaci, del respiro nei varî momenti dell'esperimento e si osserverà il comportamento generale.

Allegato 5.

NOTIZIE SUI METODI DA USARSI NELLE INDAGINI FISIOLOGICHE.

a) La spirometria sarà determinata con un apparecchio di minima resistenza (Spirometro di Hutchinson o sue modificazioni o contatore di gas) e si prenderà la media di 10 determinazioni. Si avrà cura di sterilizzare l'imboccatura dello spirometro per ogni individuo.

b) Si terrà il soggetto disteso per un'ora ; si ripeterà l'esame a distanza di qualche giorno : in tal caso, il soggetto non dovrà essere avvertito che procederà a nuova visita del cuore, ma dovrà essere inviato per subire un esame diverso : per es., degli occhi.

c) La pressione del sangue sarà determinata collo sfigmomanometro di Riva-Rocci. Nei casi dubbi, si esaminerà il candidato ripetutamente e si controlleranno i dati con l'oscillometro di Pachon o apparecchio similare.

d) Sarà esaminato con uno stereoscopio a tavole di Hepp.

e) Si determinerà con le tavole di Nagel, con le lane di Holmgren, e, nei casi dubbi, con metodi strumentali, tra cui quello dei colori di contrasto di Maggiora e con la miscela dei colori spettrali confrontati con un colore puro.

f) La esistenza della stenosi tubarica sarà determinata con la campana pneumatica.

g) La scala acumetrica da usarsi per la voce afona di media intensità, nel silenzio relativo del giorno, sarà la seguente : per i fonemi bassi le parole : topo, cuoco, fuoco, uno, uomo, duro, mulo. Per i fonemi medî e alti : giostra, tre, tutti, tappeto, finestra, minestra, catena, balena, capanna, latte, orso, strada, sessanta, stella, sasso, ieri, sei.

A queste parole dovranno essere intercalate parole indifferenti.

h) Si determinerà nei casi dubbi mediante il metodo grafico, registrando le variazioni di pressione nel rinofaringe, durante la respirazione e a bocca chiusa : variazioni che non dovranno essere superiori a 1 cm. di acqua. Badare alla perfetta sterilizzazione della sonda.

i) La rotazione sarà fatta : 1º nell'individuo seduto a tronco e testa eretta, intorno ad un asse verticale che passi per la linea traversa biauricolare : 10 giri in 20″, prima in un senso e poi nell'altro ; 2º nell'individuo a troncoflesso in avanti, a testa piegata di 90 a. sulla verticale : 5 giri in 10″ nei due sensi. Nella prima prova si terrà conto della durata del post-nistagmo (senza che però questo abbia un valore tassativo) e sopratutto dei fenomeni secondari ; nella seconda prova, in cui i fenomeni secondari sono più marcati e più durevoli, si terrà conto anche della caduta e del tempo occorrente per la sua correzione.

Per l'eccitamento galvanico si useranno elettrodi impolarizzabili di 1 cm. di superficie, applicati subito al disopra dell'articolazione mandibolare dei

due lati, dopo aver bene inumidita la pelle e usando una corrente che si introdurrà lentamente, per mezzo di un reostato ad ogni ½ milli-ampère di aumento di corrente si aprirà il circuito dopo 5″ di regime costante. Lo spostamento del capo e del tronco verso l'anode non dovrà avvenire prima di aver raggiunto 1 milli-ampère. Il soggetto starà in piedi senza appoggi, ad occhi bendati e testa eretta a piedi giunti.

Per l'eccitamento termico si fa passare una corrente di acqua per il condotto uditivo esterno, con cannula a doppia corrente, sotto una pressione di 50 cm. di acqua, attraverso un tubo di gomma di 1 metro con lume di 5 millimetri.

L'acqua sarà a 27°, con labirinto normale si avrà nistagmo verso il lato non irrigato e dopo una irrigazione con non più di 100 cmc ; durata del nistagmo circa 2′. In caso di ipoeccitabilità si farà l'esame con acqua a 21°. Se la quantità d'acqua adoperata sarà più piccola di 60 cmc., esisterà ipereccitabilità.

La testa sarà inclinata a 60° all'indietro.

l) la prova della deambulazione si praticherà facendo eseguire 6 passi avanti e 6 indietro ad occhi bendati per la stazione eretta la prova si farà su uno e due piedi ; ambedue le prove, subito dopo aver rotato il soggetto per 10 giri in 20″, per l'indicazione dopo 10 giri in 10″.

L'indicazione si fa con pennelli duri, intinti in colori diversi, prima e dopo la rotazione, in ciascuno dei due sensi, e con ambedue le mani, andando dall'alto in basso e centrando su un campo circolare di 12 cm. di raggio e in cui sono tracciati tre cerchi concentrici di 3, 6 e 9 cm. di raggio.

Nel normale solo poche indicazioni dovranno uscire dal cerchio interno. Per l'indicazione, che si fa ad occhi bendati, si procede portando dapprima la mano del soggetto in corrispondenza del centro del bersaglio e indicando poi a ritornarvi ripetute volte. Il bersaglio sarà disposto orizzontalmente davanti al soggetto senza che questi abbia contatti col bersaglio stesso.

m) Si determina con l'apparecchio di Galeotti ; usando un peso di 1 chilogramma e spostandolo regolarmente con un ritmo di 10″ per escursione doppia. Le curve che ne risultano devono essere regolari, possibilmente orizzontali e senza sbalzi notevoli.

n) Come stimolo si userà un improvviso suono di sirena, di petardo o di razzo con scoppio, che si varierà da un esame all'altro. Il soggetto sarà quanto più possibile isolato dall'ambiente e sottratto ad ogni specie di eccitamento che non sia quello voluto. Si registreranno : 1° il pletismogramma dell'avambraccio ; 2° il polso carotideo con doppia capsula ; 3° il pneumogramma ; 4° il tremito ; 5° il tempo in secondi. Saranno ritenuti inabili coloro che dimostreranno una reazione eccessiva, tenendo speciale conto del comportamento del polso e dei vasomotori, nonchè dell'arresto respiratorio. Si osserverà anche il comportamento generale e la durata delle modificazioni funzionali.

o) Il soggetto, seduto sulla carlinga ad occhi bendati, si appoggerà col dorso allo schienale, toccherà il pavimento coi tacchi, mentre la pianta del piede appoggerà sul timone di direzione ; le braccia e gli avambracci non toccheranno il bordo della carlinga, il soggetto deve restare immobile. La carlinga sarà spostata lentissimamente evitando per quanto è possibile, che il soggetto avverta i movimenti. Arrivati alla posizione voluta, il soggetto dovrà disporre verticalmente con una mano sola l'asta metallica unita al goniometro. Si noterà l'angolo formato dal filo a piombo e dall'asta sopraddetta. Si ripete la prova sei volte per ogni posizione, alternando la direzione in cui si deve muovere l'asta. Le posizioni d'esame sono : linea di volo (spostamento dell'asta da destra, da sinistra, dall'avanti e dall'indietro) ; 20° di inclinazione carlinga in avanti, indietro, a destra e a sinistra.

Il soggetto seduto ad occhi bendati, come è detto sopra, dopo essere stato inclinato nelle quattro posizioni suddescritte, è riportato lentissimamente nella posizione di partenza. Dovrà indicare quando si sente in linea di volo. Si noterà quale è l'inclinazione reale della carlinga in tale momento.

p) Si useranno i tempi di reazione indifferente senza preavviso, con stimoli visivi e acustici.

Si farà una serie regolare di circa 30 tempi e se ne determinerà un gruppo continuo omogeneo di 20 tempi. Eccezionalmente si potranno scartare due o tre tempi aberranti, come espressione di disattenzione occasionale.

Se il soggetto non si adatta sul principio, fare delle prove di adattamento, di cui si tiene conto, ed eventualmente ricorrere a prove di adattamento, con tempi di reazione con preavviso ad ogni singola determinazione.

Nella serie definitiva si determineranno : 1° la media; 2° i valori estremi; 3° la deviazione media.

Per le visite di controllo si raccoglieranno circa 150 tempi di reazione a stimolo visivo semplice e circa 100 a stimolo acustico.

Si costruisce la curva di frequenza per classi di 10 in 10 ; si scartano i valori che cadono fuori della curva continua di frequenza e si determinano : 1° la media generale; 2° i valori estremi; 3° il gruppo più frequente; 4° la deviazione media; 5° la percentuale degli errori (errori tecnici di adattamento-scarti) rispetto al numero totale dei tempi.

q) Si farà cancellare un segno per tutte le cinque serie di segni della tavola di Saffiotti, scegliendo a tale scopo i segni di maggiore frequenza, notando il tempo impiegato, il numero degli errori (omissioni o confusione dei segni), gli errori di confusione tra una serie e l'altra : tempo massimo 5 minuti, errore massimo 5 nella prima e seconda serie, 12 nella terza, quarta e quinta serie. Nel caso in cui esista confusione tra le singole serie, la prova si ripeterà.

(**N. B.** — *Si omette la stampa degli allegati 6 e 7*).

Allegato 13.

MINISTERO DELLA GUERRA

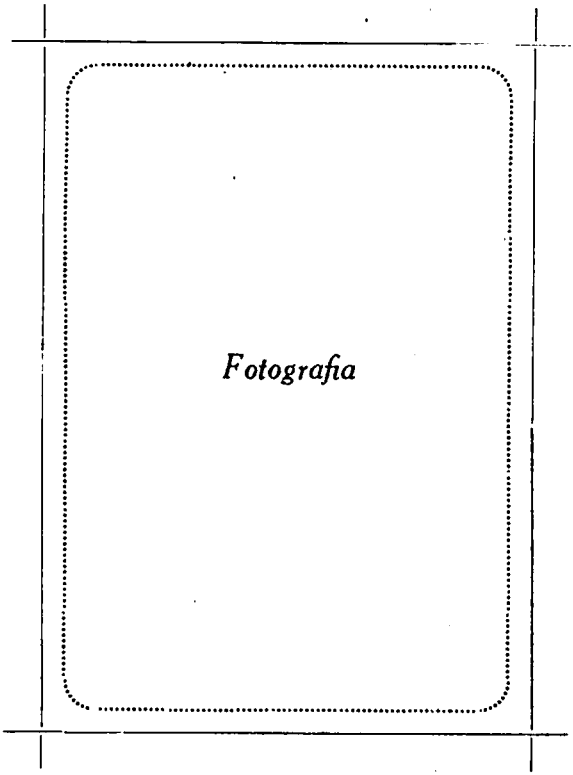
COMANDO SUPERIORE D'AERONAUTICA - DIVISIONE SERVIZI CIVILI

AERONAVIGAZIONE CIVILE ITALIANA

LIBRETTO DI VOLO

(cm. 14×20 — Stampato in carta bianca con copertina in tela azzurra e con caratteri gialli).

(Copertina)



(2ª pagina della copertina)

Modello A. C. 19 del Catalogo

LIBRETTO DI VOLO

Rilasciato al pilota per trasporti pubblici di ..... classe (brevetto n. (1) ..... in data ....)

Signor (2) .....

di ..... nato il .....

a ..... domiciliato in .....

via ..... N. .....

..... li ..... 19.....

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AEREI CIVILI

.....

(1) Numero e data del brevetto di trasporto.
(2) Cognato, nome e paternità del pilota.

AVVERTENZE

1. — Tutti i piloti provvisti di Brevetto per Trasporti pubblici, (ivi compresi i Piloti di Dirigibile e di Sferico) debbono essere muniti del presente *Libretto di volo*, il quale è rilasciato a cura del Ministero della Guerra (Comando superiore di Aeronautica - Divisione Servizi Civili) al prezzo di lire dieci.

2. — Del *Libretto di volo* saranno sempre emesse due copie per ciascun Pilota. Di esse, una sarà custodita dal Comando dell'Aeroporto nella cui giurisdizione il Pilota risiede; l'altra dal Titolare del Libretto. Entrambe le copie, per quanto riguarda l'attività aerea del Pilota, saranno redatte per cura del Comando dell'Aeroporto, e da esso, di volta in volta, controfirmate.

3. — Le vidimazioni dei comandanti di aeroporto fanno fede del mantenuto allenamento.

4. — Il Pilota che, per qualsiasi motivo, sia stato per sei mesi senza aver compiuto almeno un'ora di volo, perde il diritto all'esercizio della sua professione per trasporti pubblici. In tal caso, saranno a lui ritirati la tessera di brevetto e il libretto di volo, a meno che egli non si sottoponga nuovamente alle prove di volo prescritte per il conseguimento del brevetto.

5. — Per i piloti di dirigibile e di Sferico, il periodo di cui sopra è prolungato ad un anno, e, per i piloti di sferico, la prova richiesta per la riconferma della propria abilità consisterà in una ascensione senza passeggeri nè istruttori a bordo.

6. — Sotto pena di nullità, sul libretto dei voli e sulle tessere di brevetto non si possono fare cancellature, aggiunte o alterazioni di qualsiasi genere. Ciò senza pregiudizio delle maggiori pene cui si potrà andare incontro.

7. — Ogni tessera di brevetto o libretto di volo trovato in mano ad altri che non sia l'avente diritto, sarà ritirato ed annullato, senza pregiudizio delle sanzioni che potranno essere prese tanto contro il detentore, quanto contro il titolare.

8. — La tessera di brevetto e il libretto di volo debbono essere presentati ad ogni richiesta delle competenti autorità, e dovranno essere esibiti agli Istituti psicofisiologici e agli Ospedali Militari, in occasione delle visite sanitarie.

9. — I libretti di volo seguono sempre il pilota, al quale sono intestati, per cui, in caso di cambiamento di residenza di questo, il Comandante dell'Aeroporto, depositario della seconda copia del libretto, la spedisce, raccomandata, al Comando dell'Aeroporto nella cui giurisdizione il pilota è trasferito.

10. — In conseguenza di quanto precede il pilota ha l'obbligo di denunziare il cambio di residenza, sia al Comando dell'Aeroporto, nella cui giurisdizione si trovava in precedenza, sia a quello nella cui giurisdizione è passato. Tale notifica dovrà essere fatta di persona, o con lettera raccomandata.

Libretto iniziato il .....

ed ultimato il .....

Il titolare ha svolta la seguente attività:

	Sul campo	Viaggi aerei
Ore di volo risultanti dal presente libretto	.....	.....
Ore di volo risultanti da libretti precedenti a datare dal	.....	.....
TOLALI . . .	.....	.....

Bollo

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

.....

Il giorno ..... ha subìto con esito favorevole le prove di volo prescritte in caso di mancato allenamento.

..... li ..... 192.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

.....

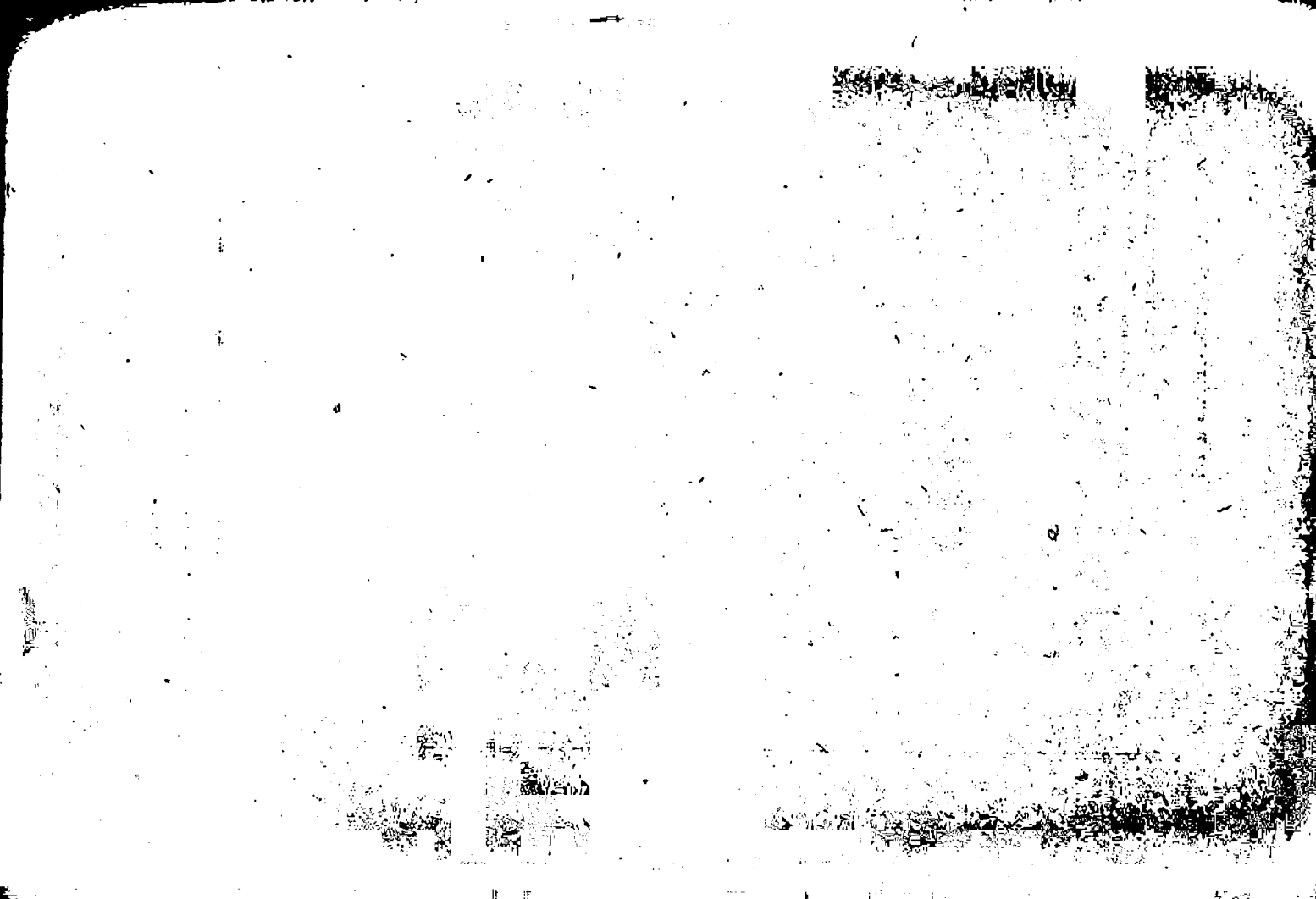
VOLI SUL CAMPO

DATA	LOCALITÀ	VELIVOLO e potenza motrice in HP.	DURATA

(Pag. 6-8-10 fino a 126)

SCOPO DEL VOLO	ANNOTAZIONI Firma e bollo del Comandante l'Aeroporto

(Pag. 7-9-11 fino a 127)



INCIDENTI AVIATORI

NOTA. — In questa parte del libretto di volo saranno segnati brevemente tutti gli eventuali incidenti di volo degni di rilievo e le conseguenze di essi sia per riguardo agli apparecchi che riguardo al pilota ed ai passeggeri.

(Pagg. 130-131-132-133-134)

VIAGGI AEREI

(Pag. 135)

DATA	LOCALITÀ		ORA		Tempo impiegato
	di partenza	di arrivo	di partenza	di arrivo	

(Pag. 136-138-140 fino a 256)

CHILOMETRI percorsi	AEROMOBILE impiegata e potenza motrice in HP.	ITINERARIO	ANNOTAZIONI Firma e bollo del Comandante dell' Aeroporto

(P..g 137-139-141 fino a 257)

RISULTATI

DELLE VISITE SANITARIE PERIODICHE

(Pag. 259)

DATA della visita	Malattie sofferte dopo l'ultima visita		Risultato degli esami agli			
	EPOCA	SPECIE	Vestibolare	Circolatorio	Respiratorio	Nervoso

(1) L'esito sarà trascritto, per ogni visita, con la parola « si » se *favorevole* o « no » se

organi dell'apparato (1)			CENNO delle imperfezioni che danno origine a giudizio sfavorevole	GIUDIZIO complessivo (2)	FIRMA E BOLLO del medico
Gastroenterico	della vista	dell'udito			

sfavorevole. (2) *Idoneo* — oppure *non idoneo.*

(pag. 261-263)

Alleg. 14. MOD. AC-20 del Catalogo.

MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO SUPERIORE D'AERONAUTICA

Divisione Servizi Civili

N. .....

TESSERA

PER

PILOTA DI VELIVOLO

ABILITATO AI PUBBLICI TRASPORTI

(1ª Classe)

Valevole fino al 31 dicembre

19.....

(cm. 7.5 × 11, stampato in carta celeste, con copertina in pelle azzurra, con dicitura in oro e con cornice).

MARCHE DA BOLLO

Il signor .....

.....

di .....

e di .....

nato il .....

a .....

il giorno .....

ha conseguito l'abilitazione al volo per ***trasporti pubblici*** *quale pilota di* ***1ª classe*** *con i seguenti tipi di apparecchio* .....

.....

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192*.....

VARIAZIONI

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* .....

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* ....

VARIAZIONI

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* .....

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* .....

ACCERTAMENTO SANITARIO

Il giorno .....
ha subìto la visita medica presso l'Istituto Psico-fisiologico di .....
..... *risultando idoneo ai servizi dell'aeronavigazione.*

Tale idoneità fu riconfermata il giorno

.....

giusta il giudizio espresso dalla Direzione del .....

.....

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192*.....

CONTROLLI SEMESTRALI

AEROPORTO di .....

Visto per il mantenuto allenamento.

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

....., *li* .....

(1) .....

Alla visita medica passata presso .....
suindicat.....
..... *fu dichiarato idoneo.*

IL DIRETTORE

....., *li*.....

(1) Istituto Psico-fisiologico od Ospedale militare.

R. PREFETTURA

di .....

Nulla osta per l'esercizio dell'aerona-vigazione.

IL PREFETTO

....., *li* .....

Alleg. 15. MOD. AC-20 *bis* del Catalogo.

MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO SUPERIORE D'AERONAUTICA

Divisione Servizi Civili

N. .....

TESSERA

PER

PILOTA DI VELIVOLO

ABILITATO AI PUBBLICI TRASPORTI

(2ª Classe)

Valevole fino al 31 dicembre

19.....

(cm. 7.5 × 11, stampato in carta rosa, con copertina in pelle rossa, con dicitura in oro e con cornice).

MARCHE DA BOLLO

Il signor .....

.....

di .....

e di .....

nato il .....

a .....

il giorno .....

ha conseguito l'abilitazione al volo per ***trasporti pubblici*** *quale pilota di* ***2ª classe*** *con i seguenti tipi di apparecchio* .....

.....

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192*.....

VARIAZIONI

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* .....

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* .....

VARIAZIONI

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* .....

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* ....

ACCERTAMENTO SANITARIO

Il giorno .....
ha subìto la visita medica presso l'Istituto Psico-fisiologico di .....
..... *risultando idoneo ai servizi dell'aeronavigazione.*

Tale idoneità fu riconfermata il giorno

.....

giusta il giudizio espresso dalla Direzione del .....
.....

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, lì ..... *192*.....

CONTROLLI SEMESTRALI

AEROPORTO di .....

Visto per il mantenuto allenamento.

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

....., *li* .....

(1) .....

Alla visita medica passata presso .....

suindicat .....

..... *fu dichiarato idoneo.*

IL DIRETTORE

....., *li* .....

(1) Istituto Psico-fisiologico od Ospedale militare.

R. PREFETTURA

di .....

Nulla osta per l'esercizio dell'aeronavigazione.

IL PREFETTO

....., *li* .....

Allegato 16. MOD. AC-21 del Catalogo.

MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO SUPERIORE D'AERONAUTICA

Divisione Servizi Civili

N. .....

TESSERA

PER

PILOTA DI VELIVOLO

PER

TURISMO AEREO

Valevole fino al 31 dicembre 19.....

cm. 7.5×11, stampato in carta rosa, con copertina in pelle rossa, con dicitura in oro e senza cornice).

MARCHE DA BOLLO

Il signor .....

.....

di .....

e di .....

nato il .....

a .....

il giorno .....

ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio per **Turismo aereo** *con i seguenti tipi di apparecchio* .....

.....

.....

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... 192.....

VARIAZIONI

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* .....

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* .....

VARIAZIONI

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* .....

AEROPORTO di .....

Ha conseguito l'abilitazione al pilotaggio dei seguenti tipi di apparecchio .....

.....

.....

IL COMANDANTE L'AEROPORTO

..... *li* .....

ACCERTAMENTI SANITARI

Il giorno ..... *ha subìto la visita medica presso l'Ospedale Militare di* ..... *risultando idoneo ai servizi dell'aeronavigazione.*

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li .....

OSPEDALE MILITARE di .....

Alla visita medica passata presso il suindicato Ospedale Militare fu dichiarato idoneo.

IL DIRETTORE

..... *li* .....

FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONAL

ITALIE

(FEDERAZIONE AERONAUTICA NAZIONALE ITALIANA)

Nous soussignés representants du pouvoir sportif reconnu par la F. A. I. pour l'Italie certifions que

M.r .....

ayant rempli toutes les conditions imposées par la F. A. I. a été bréveté pilote aviateur pour tourisme aérien.

LE PRÈSIDENT

à ..... *le* .....

R. PREFETTURA

di .....

Nulla osta per l'esercizio dell'aerona-vigazione.

IL PREFETTO

....., *li* .....

Allegato 17. MOD. AC-22 del Catalogo.

MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO SUPERIORE D'AERONAUTICA

Divisione Servizi Civili

N. .....

TESSERA

PER

PILOTA DI DIRIGIBILE

Valevole fino al 31 dicembre

19.....

(cm. 7.5 × 11, stampato in carta verde, con copertina in pelle verde, con dicitura in oro e con cornice).

MARCHE DA BOLLO

Il signor .....

.....

di .....

e di .....

nato il .....

a .....

il giorno .....

ha conseguito l'abilitazione a condurre ***Dirigibili*** *di cubatura* ..... *superiore a* ..... *metri cubi* ***(pilota di*** ..... ***classe).***

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192*.....

ACCERTAMENTO SANITARIO

Il giorno .....
ha subìto la visita medica presso l'Istituto Psico-fisiologico di .....
..... *risultando idoneo ai servizi dell'aeronavigazione.*

Tale idoneità fu riconfermata il giorno

.....

giusta il giudizio espresso dalla Direzione del .....

.....

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192*..

CONTROLLO SANITARIO

(1) .....

Alla visita medica passata il giorno ..... *presso* .....

suindicat .....

fu dichiarato idoneo.

IL DIRETTORE

..... *li* .....

(1) Istituto Psicofisiologico ed Ospedale Militare.

VARIAZIONI

Il giorno .....

ha conseguito il brevetto di pilota di dirigibile di ..... ***classe.***

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

..... *li* .....

Il giorno .....

ha conseguito il brevetto di pilota di dirigibile di ..... ***classe.***

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li .....

FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONAL

ITALIE

(FEDERAZIONE AERONAUTICA NAZIONALE ITALIANA)

Nous soussignés représentants du pouvoir sportif reconnu par la F. A. I. pour l'Italie certifions que

M.r .....

ayant rempli toutes les conditions imposées par la F. A. I. a été bréveté pilote de dirigeable.

LE PRÉSIDENT

à ..... *le* .....

R. PREFETTURA

di .....

Nulla osta per l'esercizio dell'aerona-vigazione.

IL PREFETTO

....., *li* .....

Allegato 18. Mod. AC-23 del Catalogo.

MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO SUPERIORE D'AERONAUTICA

Divisione Servizi Civili

N. .....

TESSERA

PER

PILOTA DI PALLONE LIBERO

Valevole fino al 31 dicembre

19 .....

(cm. 7.5 × 11, stampato in carta gialla con copertina in pelle marrone con dicitura in oro e con cornice).

MARCHE DA BOLLO

Il signor .....

.....

di .....

e di .....

nato il .....

a .....

il giorno .....

ha conseguito l'abilitazione a pilotare

Palloni liberi.

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192*.....

ACCERTAMENTO SANITARIO

Il giorno .....
ha subìto la visita medica presso l'Istituto Psico-fisiologico di .....
..... *risultando idoneo ai servizi dell'aeronavigazione.*

Tale idoneità fu riconfermata il giorno

.....

giusta il giudizio espresso dalla Direzione del .....

.....

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192*.....

CONTROLLO SANITARIO

(1) .....

Alla visita medica passata il giorno ..... *presso* ..... *suindicat* ..... *fu dichiarato idoneo.*

IL DIRETTORE

....., *li* .....

(1) Istituto Psicofisiologico od Ospedale Militare.

FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONAL

ITALIE

(FEDERAZIONE AERONAUTICA NAZIONALE ITALIANA)

Nous soussignés représentants du pouvoir sportif reconnu par la F. A. I. pour l'Italie certifions que

M.r .....

ayant rempli toutes les conditions imposées par la F. A. I. a été bréveté pilote de ballon libre.

LE PRÉSIDENT

à ..... *le* .....

R. PREFETTURA

di .....

Nulla osta per l'esercizio dell'aerona-vigazione.

IL PREFETTO

....., *li* .....

Allegato 19. MOD. AC-24 del Catalogo.

MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO SUPERIORE D'AERONAUTICA

Divisione Servizi Civili

N. .....

TESSERA

PER

UFFICIALE DI NAVIGAZIONE

(1ª Classe)

Valevole fino al 31 dicembre

19 .....

(cm. 7.5 × 11, stampato in carta viola con copertina in pelle viola, con dicitura in oro e con cornice).

MARCHE DA BOLLO

Il signor .....

.....

di .....

e di .....

nato il .....

a .....

il giorno .....

ha conseguito l'abilitazione a disimpegnare le funzioni di ***Ufficiale di navigazione di 1ª classe*** *a bordo di aeromobili.*

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192*.....

ACCERTAMENTO SANITARIO

Il giorno .....
ha subìto la visita medica presso l'Istituto Psico-fisiologico di .....
..... *risultando idoneo ai servizi dell'aeronavigazione.*

Tale idoneità fu riconfermata il giorno

.....

giusta il giudizio espresso dalla Direzione del .....

.....

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192*.....

CONTROLLO SANITARIO

(1) .....

Alla visita medica passata il giorno ..... *presso* .....

suindicat .....

fu dichiarato idoneo.

IL DIRETTORE

....., *li* .....

(1) Istituto Psicofisiologico od Ospedale Militare.

R. PREFETTURA

di .....

Nulla osta per l'esercizio dell'aerona-vigazione.

IL PREFETTO

....., *li* .....

Alleg. **20.**

MOD. **AC-24** *bis* del Catalogo.

MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO SUPERIORE D'AERONAUTICA

Divisione Servizi Civili

N. .....

TESSERA

PER

UFFICIALE DI NAVIGAZIONE

(2ª Classe)

Valevole fino al 31 dicembre

19 .....

(cm. 7.5 × 11, stampato in carta viola con copertina in pelle viola, con dicitura in oro senza cornice).

MARCHE DA BOLLO

Il signor .....

.....

di .....

e di .....

nato il .....

a .....

il giorno .....

ha conseguito l'abilitazione a disimpegnare le funzioni di ***Ufficiale di navigazione di 2ª classe*** *a bordo di aeromobili.*

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192*.....

ACCERTAMENTO SANITARIO

Il giorno .....
ha subìto la visita medica presso l'Istituto Psico-fisiologico di .....
..... *risultando idoneo ai servizi dell'aeronavigazione.*

Tale idoneità fu riconfermata il giorno

.....

giusta il giudizio espresso dalla Direzione del .....

.....

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192* ....

CONTROLLO SANITARIO

(1) .....

Alla visita medica passata il giorno ..... *presso* .....

suindicat .....

fu dichiarato idoneo.

IL DIRETTORE

....., *li* .....

(1) Istituto Psicofisiologico od Ospedale Militare.

R. PREFETTURA

di .....

Nulla osta per l'esercizio dell'aerona-vigazione.

IL PREFETTO

....., *li* .....

Allegato **21.**

MOD. AC-25
del Catalogo.

MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO SUPERIORE D'AERONAUTICA

Divisione Servizi Civili

N. .....

TESSERA

PER

MECCANICO AERONAUTICO

(.....)

Valevole fino al 31 dicembre
19.....

cm. 7.5 × 11, stampato in carta grigia con copertina in pelle nera con dicitura in oro e con cornice).

Il signor .....

.....

di .....

e di .....

nato il .....

a .....

il giorno .....

ha conseguito l'abilitazione ad esercitare la professione di **Meccanico** (.....

.....) *a bordo di aeromobili.*

IL DIRETTORE

DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... 192.....

ACCERTAMENTO SANITARIO

Il giorno .....

ha subito la visita medica presso .....

.....

risultando idoneo ai servizi dell'aerona-vigazione.

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI AEREI CIVILI

Roma, li ..... *192*....,

CONTROLLO SANITARIO

(1) .....

Alla visita medica passata il giorno ..... *presso* .....

suindicat .....

fu dichiarato idoneo.

IL DIRETTORE

....., *li* .....

(1) Istituto Psicofisiologico od Ospedale Militare.

N. 459. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale n. 116, che proroga, fino a nuovo avviso, la sospensione dell'applicazione delle tasse relative alla partenza ed all'approdo di aeromobili.** — (Comando superiore d'aeronautica – Divisione servizi civili). — 31 maggio 1922.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA.

Visto il decreto ministeriale n. 102 di data 19 novembre 1921 ;
Visto il decreto ministeriale n. 105 di data 20 novembre 1921 ;
Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente le esenzioni fiscali con lo scopo di favorire lo sviluppo delle nascenti attività aeronautiche nazionali ;

DECRETA :

Art. 1.

E' prorogata fino a nuovo avviso, per tutti i cittadini italiani debitamente autorizzati all'esercizio del volo, la sospensione dell'applicazione delle tasse di partenza e di approdo, delle quali è parola all'articolo 31 del decreto ministeriale n. 102 di data 19 novembre 1921.

Art. 2.

Anche durante il sopra detto periodo di sospensione, le aeromobili in navigazione, le quali atterrino in un aeroporto o partano da questo, hanno diritto a tutta l'assistenza prevista dalle vigenti disposizioni, ed alle prestazioni di personale delle quali è cenno nell'art. 36 del citato decreto ministeriale n. 102.

Roma, addì 31 maggio 1922.

Il Ministro — LANZA DI SCALEA.

N. 460. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale n. 117, relativo all'uso dei fanali e delle segnalazioni nella navigazione aerea.** — (Comando superiore d'aeronautica – Divisione servizi civili). — 15 giugno 1922.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA.

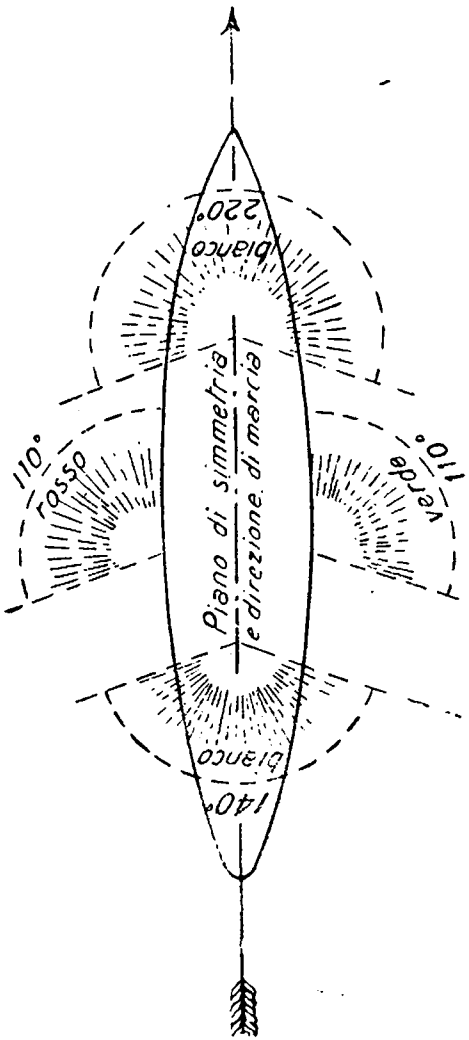
Visto il R. decreto-legge n. 2360 in data 27 novembre 1919 ;
Visto il decreto ministeriale n. 101 in data 19 novembre 1921 ;
Considerata l'opportunità di disciplinare con precise norme regolamentari l'uso dei fanali e dei segnali nella navigazione aerea ;
Udito il parere del Consiglio di Stato ;

DECRETA:

CAPO I. — FANALI.

Art. 1.

La parola « visibile » in questo regolamento, quando è applicata ai fanali, significa visibile a notte alta con l'atmosfera chiara. Gli angoli di visibilità designati in questo regolamento, come è indicato nello schizzo annesso, si riferiscono all'aeromobile nella sua linea normale di volo rettilineo ed orizzontale.



Art. 2.

I regolamenti relativi ai fanali saranno applicati in qualsiasi condizione di tempo dal tramonto all'alba, e durante tale periodo nessun altro fanale, che possa essere scambiato erroneamente per i fanali prescritti, sarà mostrato. I fanali prescritti per la navigazione non devono essere abbaglianti.

Art. 3.

Ogni velivolo nell'aria, o quando manovra sulla terra o sull'acqua coi propri mezzi, porterà i seguenti fanali:

a) davanti, un fanale bianco visibile in un angolo diedro di 220° bisecato dal piano diametrale verticale di simmetria del velivolo, e di intensità tale da essere visibile a una distanza di almeno Km. 8 ;

b) a destra, un fanale verde costituito e sistemato in modo da far vedere verso l'avanti una luce ininterrotta fra due piani verticali formanti l'angolo diedro di 110°, uno dei quali parallelo al piano diametrale nel velivolo, e di intensità tale da essere visibile ad una distanza di almeno Km. 5 ;

c) a sinistra, un fanale rosso costituito e sistemato in modo da far vedere verso l'avanti una luce ininterrotta fra due piani verticali formanti l'angolo diedro di 110°, uno di quali parallelo al piano diametrale del velivolo, e di intensità tale da essere visibile a una distanza di almeno 5 Km.;

d) i detti fanali verde e rosso saranno montati in maniera che la luce verde non possa essere veduta dalla sinistra, nè quella rossa dalla destra ;

e) di dietro, e il più lontano possibile, un fanale bianco che proietti la sua luce verso poppa in un angolo diedro di 140°, bisecato dal piano diametrale di simmetria del velivolo, e di intensità tale da essere visibile ad una distanza di almeno Km. 5 ;

f) se per adempire alle suddette condizioni uno dei fanali deve essere sostituito da più fanali, il campo di visibilità di ognuno di questi sarà limitato in modo che se ne possa vedere soltanto uno per volta.

Art. 4.

Le regole stabilite per i fanali dei velivoli si applicheranno ai dirigibili salvo le modifiche seguenti:

a) tutti i fanali saranno raddoppiati ; i fanali anteriori e posteriori, verticalmente, e quelli dei lati orizzontalmente, in direzioni parallele al piano diametrale ;

b) entrambi i fanali di ogni coppia, a prua e a poppa, saranno visibili contemporaneamente. La distanza fra i fanali costituenti la coppia non sarà minore di due metri.

Art. 5.

Un dirigibile rimorchiato porterà i fanali indicati all'articolo precedente, e quelli indicati all'art. 7, per i dirigibili che non sono in grado di manovrare.

Art. 6.

a) Un velivolo o un dirigibile, galleggiante sull'acqua, che non sia in grado di manovrare, come è prescritto dai regolamenti per evitare le collisioni in mare, porterà due fanali rossi uno sopra l'altro distanti fra loro non meno di due metri, di intensità tale da essere visibili su tutto l'orizzonte a una distanza di almeno Km. 3;

b) l'aeromobile alla quale si riferisce la lettera precedente, quando è ferma sull'acqua, non mostrerà i fanali di via laterali, ma li accenderà quando si mette in modo.

Art. 7.

Un dirigibile che per qualsiasi ragione non può manovrare, o che volontariamente ha fermato i motori, mostrerà distintamente, oltre gli altri fanali predetti, due fanali rossi uno sopra l'altro, distanti fra loro non meno di due metri, disposti in maniera da far vedere la luce in tutte le direzioni, e di intensità tale da essere visibile ad una distanza non minore di Km. 3.

Di giorno un dirigibile rimorchiato che per qualsiasi ragione non possa manovrare mostrerà distintamente due palloni neri, ciascuno di cm. 60 di diametro posti uno sopra l'altro, distanti fra loro non meno di due metri.

Un dirigibile ormeggiato oppure in rotta, ma che abbia volontariamente fermato i motori mostrerà distintamente, di giorno, un pallone nero di cm. 60 di diametro, e sarà considerato dagli altri aeromobili come se non potesse manovrare.

Art. 8.

Un pallone libero porterà un fanale brillante bianco sotto la navicella a una distanza non minore di 5 metri, disposto in modo da far vedere una luce continua in tutte le direzioni e di intensità tale da essere visibile ad una distanza di almeno Km. 3.

Art. 9.

Un pallone frenato porterà, nella medesima posizione del fanale bianco indicato nell'articolo precedente ed in sua vece, tre fanali in linea verticale a una distanza l'uno dall'altro di non meno di due metri. Il più alto e il più basso di questi fanali saranno rossi e quello di mezzo bianco e saranno di intensità tale da essere visibili in tutte le direzioni a una distanza di almeno Km. 3. Il cavo di ormeggio porterà attaccati, a intervalli di 300 metri misurati dalla navicella, gruppi di tre fanali eguali a quelli indicati nel comma precedente. L'oggetto a terra al quale è ormeggiato il pallone porterà lo stesso gruppo di fanali per indicare la sua posizione.

Di giorno, il cavo d'ormeggio porterà nella stessa posizione dei gruppi di fanali indicati nel comma precedente, e in loro vece, delle maniche a vento di non meno di cm. 20 di diametro, lunghe due metri e striate con fascie bianche e rosse, larghe cm. 50.

Art. 10.

Un dirigibile ormeggiato e vicino al suolo porterà i fanali indicati negli articoli 3 — comma *a*) ed *e*) — e 4.

Inoltre, se è ormeggiato ma non vicino al suolo, il cavo d'ormeggio e l'oggetto al quale è ormeggiato saranno segnalati secondo le disposizioni dell'articolo precedente, tanto di giorno quanto di notte.

Le ancore ed i galleggianti impiegati dai dirigibili a scopo di ormeggio sono esenti da queste regole.

Art. 11.

Un velivolo fermo al suolo o sul mare, ma non ancorato od ormeggiato, porterà i fanali indicati nell'art. 3.

Art. 12.

Per evitare le collisioni con le navi:

a) un velivolo ancorato e ormeggiato in acqua porterà a prua, in posizione opportuna, un fanale bianco disposto in modo da essere visibile da tutti i punti dell'orizzonte a una distanza di almeno due chilometri;

b) un velivolo di 50 m. e più di lunghezza, ancorato od ormeggiato sull'acqua porterà a prua un fanale del tipo indicato alla lettera *a*), e a poppa o nelle sue vicinanze un altro fanale disposto più in basso 5 m. dal precedente.

Per lunghezza di un velivolo s'intende la massima distanza fra i suoi punti estremi, avanti e indietro;

c) i velivoli di 50 m. e più di apertura ormeggiati o ancorati sull'acqua, porteranno inoltre sulle estremità di ogni ala inferiore un fanale come quello indicato alla lettera *a*) di questo articolo.

Per apertura di un velivolo s'intende la sua massima dimensione trasversale.

Art. 13.

Se uno qualunque dei fanali indicati in questo regolamento viene a spegnersi durante il volo notturno dell'aeromobile questo dovrà atterare, appena potrà farlo senza pericolo.

Art. 14.

Il presente regolamento come le norme di circolazione aerea stabilite col D. M. n. 101 del 19 novembre 1921 si applica sia alle aeromobili private che a quelle di Stato, comprese le aeromobili militari.

In nessun caso però esso dovrà impedire l'osservanza delle regole speciali che potessero essere stabilite, con fanali addizionali di posizione e di segnalazione, per le aeromobili militari, o per le aeromobili volanti in formazione.

I proprietari di aeromobili potranno eziandio adottare speciali segnali di riconoscimento per le aeromobili di loro proprietà, purchè a ciò siano debitamente autorizzati, dal Ministero della Guerra (Comando Superiore d'Aeronautica), e purchè i segnali stessi siano registrati e resi di pubblica ragione.

CAPO II. — SEGNALAZIONI.

Art. 15.

a) L'aeromobile che desideri atterrare di notte in un Aeroporto che abbia un personale di guardia, dovrà prima sparare un fuoco Very verde, o fare dei segnali intermittenti con un fanale verde ; dovrà inoltre trasmettere col codice internazionale Morse, il gruppo di lettere che costituiscono il suddetto segnale di chiamata o nominativo ;

b) il permesso di atterrare sarà dato per mezzo della ripetizione del medesimo segnale di chiamata da terra, seguito da un fuoco Very verde, o da segnali intermittenti con un fanale verde.

Un fuoco Very rosso, o segnali con un fanale rosso dal suolo, significheranno che l'Aeromobile non deve atterrare.

Art. 16.

Un'aeromobile che è obbligata ad atterrare di notte dovrà sparare, prima di atterrare, un fuoco Very rosso o fare una serie di segnali brevi ed intermittenti coi fanali di navigazione.

Art. 17.

Quando un'aeromobile è in pericolo ed ha bisogno di soccorso dovrà fare e mostrare i seguenti segnali insieme o separatamente:

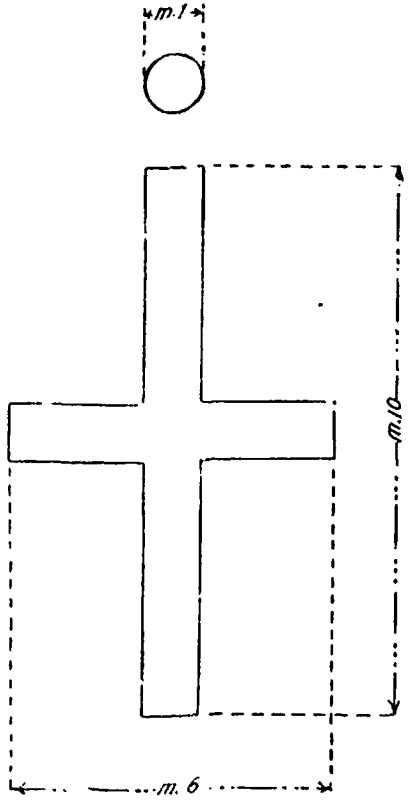
a) il segnale internazionale S. O. S. per mezzo di segnali ottici o radiotelegrafici;

b) il segnale di lontananza per mezzo delle bandiere N. C. del Codice internazionale;

c) il segnale di lontananza che consiste in una bandiera quadrata avente, o sotto o sopra di essa, un pallone o qualche cosa che gli rassomigli;

d) un suono continuo con qualsiasi apparecchio acustico;

e) un segnale, formato da una serie di fuochi Very bianchi sparati a brevi intervalli.



Art. 18.

Per dare ordine ad un'aeromobile di atterrare si terrà esposto il segnale bianco rappresentato dall'annessa figura ; segnale che di notte dovrà essere convenientemente illuminato.

Qualora sul cielo vi fossero più aeromobili, su quella alla quale si vuol comunicare l'ordine di atterrare sarà mantenuto un fascio di luce intermittente.

Art. 19.

a) nel caso che la nebbia o la foschia rendano invisibile un aeroporto, la sua presenza potrà essere indicata per mezzo di un pallone impiegato quale boa aerea o con altri mezzi approvati,

b) nella nebbia, nella foschia, nelle tormente di neve e nelle forti pioggie, sia di giorno che di notte, ogni aeromobile dovrà fare i seguenti segnali acustici con un apparato qualsiasi ;

1° Se non è ormeggiato nè ancorato, un segnale ad intervalli di due minuti al massimo, consistente in due suoni della durata di circa 5 secondi, separati da un intervallo di circa un secondo ;

2° Se è all'ancora od ormeggiato, un segnale ad intervalli di un minuto al massimo, consistente nel suono della durata di circo 5 secondi a rapidi rintocchi di una campana o di un *gong* di potenza sufficiente.

Roma, addì 15 giugno 1922.

Il Ministro — LANZA DI SCALEA.

N. 461. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1025, con cui la « Fondazione Guide », costituita col capitale nominale di lire 17.900, e destinata a favore dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri Guide, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 6 luglio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 184 del 5 agosto 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 17 marzo 1922 con cui il comando del reggimento cavalleggeri Guide avente sede in Padova chiede l'erezione in ente morale della « Fondazione Guide » costituita col capitale nominale di lire diciassettemilanovecento — investite in cartelle del prestito nazionale 5 % — provenienti da alcune offerte fatte ai soppressi reggimenti cavalleggeri Vicenza (24°), cavalleggeri Lucca (16°), cavalleggeri Padova (21°), nonchè al reggimento cavalleggeri Guide ed all'ufficio doni del Comando Supremo, affinchè la relativa rendita annuale sia destinata per concedere sussidi e premi ai militari di truppa del reggimento cavalleggeri Guide ritenuti meritevoli di speciale considerazione, e nel giorno della festa del reggimento una parte del reddito sia impiegata nel pranzo alla truppa e in premi per gare sportivo-militari;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Guide », costituita col capitale nominale di lire diciassettemilanovecento e destinata a favore del reggimento cavalleggeri Guide, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della predetta fondazione, formato di numero quattro articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

P. LANZA DI SCALEA.

STATUTO ORGANICO

della « Fondazione Guide » a favore del reggimento cavalleggeri Guide

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Guide » l'istituzione a favore del reggimento cavalleggeri Guide, godente del capitale nominale di lire dieciassettemilanovecento (L. 17.900), formato con le seguenti offerte fatte ai corpi ed enti sottoindicati:

Reggimento cavalleggeri Vicenza (24°) (soppresso) . . .	L.	10.800
Reggimento cavalleggeri Lucca (16°) e		
Reggimento cavalleggeri Padova (21°) (soppressi) . . .	»	2.900
Reggimento cavalleggeri Guide	»	2.000
Ufficio doni del Comando Supremo	»	2.000

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale sopra indicato di lire dieciassettemilanovecento — investite in cartelle del prestito nazionale 5 % — da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione Guide », e quindi depositato presso la cassa del reggimento cavalleggeri Guide, al comando del quale è anche affidata l'amministrazione della fondazione.

Art. 3.

La rendita annua di cui all'articolo 2 sarà per metà destinata alla concessione di sussidi e premi a quei militari di truppa i quali, a giudizio del comandante del reggimento e su proposta dei comandanti di squadrone, saranno ritenuti meritevoli di speciale considerazione; l'altra metà invece nel giorno della festa del reggimento verrà impiegata sotto la personale responsabilità del comandante:

1° nel pranzo per la truppa;

2° in premi per gare sportivo-militari tra i militari pure di truppa sempre del reggimento.

Art. 4.

Annualmente il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra una relazione circa la gestione della fondazione.

Disposizione transitoria.

Alle spese inerenti alla erezione in ente morale sarà provveduto colle prime rendite.

Il Ministro — P. DI SCALEA.

N. 462. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1274, che stabilisce la soppressione delle indennità di guerra alle truppe in servizio nel territorio dalmato assegnato all'Italia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 agosto 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 228, del 28 settembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 settembre 1919 n. 1767, concernente la cessazione delle indennità di guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1921, il personale appartenente, o addetto, al R. Esercito italiano, in servizio nel territorio della Dalmazia passato a far parte del Regno d'Italia, cessa di aver diritto al trattamento economico di cui al citato R. decreto 21 settembre 1919 n. 1767, e pertanto, dalla data stessa, dovrà essere considerato, agli effetti amministrativi, come tutto il personale appartenente, o addetto, al R. Esercito italiano in servizio in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI — PARATORE.

N. 463. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 1264, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito e degli appuntati dei carabinieri reali – Norme esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 agosto 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 227 del 27 settembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto n. 2379, in data 20 novembre 1919, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito e degli appuntati dei carabinieri reali, con l'aggiunta della seguente « disposizione transitoria ».

« Fino a tutto il 31 dicembre 1922 potranno eccezionalmente e per decisione del Ministro della guerra, ottenere il permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali del R. esercito (compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali) i quali abbiano compiuti otto anni di servizio e debbano mantenere impegni assunti durante la guerra e nel periodo successivo fino alla data della presente legge.

« Fino alla stessa data potranno, eccezionalmente e per decisione del Ministro della guerra, essere riammessi in servizio — sempre quando soddisfino a tutte le altre condizioni prescritte per la riammissione in servizio in via normale — i sottufficiali ammogliati che furono collocati in congedo dopo aver compiuto un servizio alle armi non inferiore ad otto anni, ma non superiore a dieci, e purchè il matrimonio sia stato contratto anteriormente alla data della presente legge ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - SOLERI - RICCIO - PARATORE.

NORME ESECUTIVE.

1. In applicazione delle suddette transitorie disposizioni di legge, i comandanti di corpo, o, per i sottufficiali dei carabinieri reali, i comandanti di legione, dovranno rimettere al Ministero (Direzione generale leva e truppa), per la prescritta via gerarchica e con la maggior possibile sollecitudine, le domande di autorizzazione a contrarre matrimonio che siano inoltrate dai sottufficiali dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo alinea della legge.

Tali domande dovranno essere corredati da copia del foglio matricolare, modello 61, dei sottufficiali, da un rapporto informativo dei carabinieri sulla moralità delle fidanzate e delle loro famiglie, nonchè sulla reale esistenza di un impegno formale di matrimonio, anteriore alla data della legge e dovranno inoltre esser munite dei motivati pareri di tutte le competenti autorità gerarchiche.

2. Le domande di riammissione in servizio dei sottufficiali ammogliati, che si trovino nelle condizioni di cui al terzo alinea della legge, dovranno essere dirette ai Comandi di distretto, ai quali i sottufficiali appartengono per fatto di leva ed essere da detti Comandi rimesse sollecitamente, col proprio parere, ai Comandanti del corpo o della legione, cui i sottufficiali erano in forza all'atto del congedamento, unendovi copia del foglio matricolare e caratteristico modello 59, un rapporto informativo dei carabinieri reali sulla moralità della moglie e della di lei famiglia, nonchè gli altri documenti prescritti per le riammissioni in servizio dalle lettere *a*), *c*) e *d*) del § 1026 del regolamento sul reclutamento e dal n. 20 della circolare n. 700 del *giornale militare* del 1919, ed inoltre un estratto dell'atto di matrimonio.

I comandanti di corpo, o di legione, rimetteranno le istanze stesse, con i documenti allegati, al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) pel prescritto tramite gerarchico, avendo alla loro volta cura di far risultare il loro motivato parere sull'invocata riammissione in servizio, parere che dovrà, beninteso, essere espresso anche dalle superiori autorità gerarchiche.

3. Per opportuna norma degli interessati e perchè i vari comandi curino, senza il minimo indugio, l'istruzione e l'inoltro delle domande, si avverte che queste non saranno prese in considerazione se non giungeranno al Ministero abbastanza in tempo, perchè il relativo provvedimento possa essere determinato non oltre il termine esplicitamente stabilito dalla legge (31 dicembre c. a.).

4. I sottufficiali ammessi a contrarre matrimonio o riammessi in servizio in base alle suddette disposizioni transitorie di legge, saranno considerati in soprannumero agli organici dei sottufficiali ammogliati, onde non danneggiare gli altri sottufficiali che aspirano ad essere autorizzati a contrarre matrimonio in via normale.

5. Alle citate disposizioni transitorie di legge e relative norme per l'inoltro delle domande, i Comandi di corpo, di legione e di distretto daranno la maggior possibile diffusione e a questo scopo sarà anzi bene, nell'interesse dei sottufficiali in congedo, che i comandi di distretto ricorrano anche alla cooperazione della pubblica stampa.

Con l'occasione si porta a conoscenza dei vari comandi che, a modificazione di quanto dispongono l'articolo 72 del regolamento di servizio interno pei collegi militari e il n. 4 della circolare n. 688 del *giornale militare* del 1919, concernente le norme esecutive per il matrimonio dei sottufficiali di carriera, si è stabilito che i sottufficiali addetti ai collegi militari possano contrarre matrimonio in ragione di una metà del loro numero, senza aver, peraltro, diritto all'alloggio e limitatamente a coloro che disimpegnano cariche che, a giudizio dei comandanti dei collegi, non rendano necessaria la permanente presenza al collegio.

Il Ministro — SOLERI.

N. **464.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 5 ottobre 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Salerno. — Divisione di Salerno esterna.
Legione Salerno. — Compagnia di Sala Consilina.
Conseguentemente, l'attuale divisione di Salerno prende la denominazione di Salerno interna.

Il Ministro — SOLERI.

N. **465.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.** — (Direzione generale artiglieria). — 5 ottobre 1922.

A modificazione di quanto si è disposto con le circolari n. 437 del 23 luglio 1920 e n. 541 del 9 settembre 1920, la retribuzione mensile per la quale è obbligatoria l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è stata portata da L. 350 a L. 800 come da decreto legge del 22 novembre 1921 n. 1672, inserto nella *gazzetta ufficiale* del 3 dicembre 1921 n. 283 pag. 1447.

Il Ministro — SOLERI.

N. 466. — RECLUTAMENTO. — **Applicazione dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 452, del 20 aprile 1920.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 ottobre 1922.

Per assicurare la maggiore uniformità nelle decisioni dei consigli di leva, allorchè debbano pronunciarsi in merito a domande di riduzione di ferma ai termini dell'articolo 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, ed evitare differenze nella interpretazione del detto articolo e nella valutazione dei documenti prodotti dagli interessati, il Ministero fa presente quanto segue:

I. — La prova della morte di un militare deceduto durante la guerra deve normalmente essere data mediante la presentazione della copia autentica dell'atto di morte, in cui, occorrendo, risultino le circostanze che dimostrino essere il decesso avvenuto per causa di servizio.

In mancanza di tale documento, e per dimostrare la morte presunta del militare, la prova suddetta può essere fornita mediante uno dei seguenti documenti:

a) lettera ufficiale di partecipazione delle autorità militari, oppure estratto dell'elenco mod. n. 139 del catalogo;

b) partecipazione data alla famiglia dal cappellano militare;

c) comunicazioni fatte dalla Santa Sede, purchè compiute nelle debite forme e dalle autorità all'uopo autorizzate;

d) copia autentica della sentenza dichiarativa di morte presunta emessa dalla competente autorità giudiziaria, ai termini del R. decreto n. 1467 del 15 agosto 1919 (*Gazzetta ufficiale* n. 206 del 29 agosto 1919, circolare n. 492 del *giornale militare* del 1919);

e) copia autentica della dichiarazione di irreperibilità, rilasciata dalla competente autorità militare, per i militari scomparsi dopo un fatto d'armi o in prigionia, o quando prestavano servizio in campagna di guerra.

II. — Debbono considerarsi deceduti *per causa di servizio* i militari morti, o presunti morti, in prigionia, in un ospedale da campo, in una sezione di sanità, o comunque in una unità sanitaria mobilitata; o per cui siano state emesse le sentenze o dichiarazioni di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*). La relativa prova può essere data mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) copia del verbale della decisione con cui il consiglio di amministrazione del competente deposito, distretto, ecc., ha riconosciuto e attestato la causa di servizio;

b) attestazione dell'autorità militare da cui emerga quale sia l'infermità contratta o aggravata in conseguenza del servizio, da cui sia poi derivata la morte (verbale del consiglio di amministrazione; dichiarazione di cui all'art. 12 del R. decreto-legge numero 1274 del 28 luglio 1918 - *Gazzetta ufficiale* n. 218 del 14 settembre 1918, ecc.); allegandovi dichiarazione dell'ospedale o del sindaco del comune in cui avvenne il decesso (desunta dal referto del medico necroscopo o simile) dalla quale risulti che la morte avvenne per la stessa infermità predetta;

c) copia dell'atto di morte, quando da esso risulti essere questa avvenuta in combattimento, o per ferite riportate in guerra, o per infermità dovute ai nuovi mezzi di offesa (gas venefici, liquidi infiammabili, ecc.);

d) copia del decreto di pensione, o altro documento equipollente (v. n. III lettera *a*) della presente circolare) da cui risulti essere stata concessa pensione alla famiglia per la morte del militare;

e) copia del foglio matricolare del militare scomparso in prigionia, in cui sia apposta, a mente della circolare del *giornale militare* n. 652 del 24 dicembre 1921, la variazione seguente: «Da ritenersi scomparso durante la prigionia, non avendo fatto

« ritorno nel Regno posteriormente alla data dell'armistizio, nè essendosi più avute « notizie sulla sua sorte »; oppure lettera originale del ministero o del distretto con la quale si partecipa agli interessati che venne disposto per l'inscrizione di tale variazione sul foglio matricolare (1).

III. — Debbono considerarsi mutilati ed equipararsi ai mutilati per ferite riportate a causa di servizio, a mente dell'articolo 9 lettera *b*) del citato decreto n. 452, i militari i quali abbiano ottenuto pensione vitalizia od assegno rinnovabile ascrivibile ad una delle prime otto categorie, in conseguenza della perdita di un organo o di una forte diminuzione della capacità funzionale dell'organo stesso, quando l'una o l'altra circostanza siano conseguenza:

1° di ferite propriamente dette;

2° di lesioni riportate nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra;

3° di congelamenti dipendenti dal servizio prestato nel territorio delle operazioni;

4° di infermità dipendenti dai nuovi mezzi di offesa e difesa usati dal nemico (ad es. gas asfissianti o lacrimogeni, liquidi infiammabili, ecc.).

La prova delle circostanze predette può essere data mediante produzione dei documenti di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*), ovvero *a*) e *c*):

a) copia autentica del decreto del Ministero del tesoro (Sottosegretariato di stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra) o attestazione del Ministero stesso o della competente delegazione del tesoro, da cui risulti essere stata concessa al militare pensione vitalizia o assegno rinnovabile di una delle prime otto categorie; ovvero un certificato da rediger si dall'autorità comunale, in cui siano riportate tutte le indicazioni contenute nelle pagine 3 e 4 del certificato di inscrizione a pensione; o altro documento equipollente, da cui risultino le circostanze della avvenuta liquidazione della pensione o dell'assegno e, per quest'ultimo, della sua categoria, decorrenza e durata. La semplice proposta di pensione o di assegno rinnovabile fatta dalle autorità mediche militari non è di per sè sufficiente a provare che il militare possa considerarsi pensionato;

b) copia del verbale della visita medica (da chiedersi alla presidenza del collegio medico o alla direzione dell'ospedale militare o della infermeria presidiaria presso cui furono compiuti gli accertamenti medico-legali) dal quale verbale risulti che il militare trovasi nelle condizioni di mutilato o equiparato a mutilato per ferite riportate a causa di servizio, in base a cui il militare stesso venne proposto per la pensione o l'assegno, poi concesso dal Ministero del tesoro;

c) dichiarazione del collegio medico o dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria presso cui il militare pensionato fu visitato; del distretto, del corpo o riparto cui appartiene od ha appartenuto; da cui risulti quale sia l'infermità per cui venne proposto per la pensione o l'assegno poi concessogli, ed in qual modo venne contratta la detta infermità.

IV. — Per l'applicazione dell'articolo 9 del citato R. decreto-legge n. 452 dovranno essere tenute presenti le avvertenze seguenti:

---

(1) Quando nel foglio matricolare non sia stata ancora apposta la variazione prescritta dalla citata circolare n. 652 del *giornale militare* del 1921, le autorità di leva si rivolgeranno al Ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti.

1° Le autorità militari competenti *debbono* dare riscontro con la massima sollecitudine alle richieste che siano loro fatte dai sindaci di copie di fogli matricolari, stati di servizio, fogli di rassegna, verbali delle visite mediche e delle deliberazioni dei consigli di amministrazione, certificati di morte, di irreperibilità, dichiarazioni e documenti riguardanti i militari del R. Esercito. Nelle richieste dovrà sempre essere indicato lo scopo a cui debbono servire i detti documenti;

2° Quando due o più fratelli siano in condizione di invocare contemporaneamente la ferma ridotta ai termini dell'art. 9 del citato R. decreto-legge n. 452, la riduzione deve essere concessa a quello di essi che ne faccia domanda: nel caso in cui la riduzione di ferma sia insieme chiesta da più fratelli, essa verrà concessa al primo chiamato alle armi; o se chiamati contemporaneamente alle armi, al primo nato di essi;

3° Il servizio prestato durante la guerra da fratelli di militari aspiranti a riduzione di ferma sia nell'esercito austriaco, sia nelle file degli eserciti alleati o associato (Stati Uniti d'America) è considerato equivalente a quello prestato nell'esercito italiano. Perciò i militari morti per causa di servizio in tali eserciti e quelli che si trovino nella condizione di mutilati e pensionati (compresi coloro che ebbero dal governo degli Stati Uniti polizza di *assicurazione* anzichè vera e propria pensione) per ferite riportate in conseguenza del servizio prestato negli eserciti medesimi, tramandano ad un fratello diritto a riduzione di ferma ai termini del citato articolo 9.

Tali circostanze debbono essere comprovate con documenti rilasciati nelle debite forme dalle competenti autorità o con copie autentiche di essi;

4° Si ricorda che, contrariamente a quanto ritengono ancora taluni consigli di leva, la riduzione di ferma (soppresso l'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento) può essere invocata, in base al n. 1 delle Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge n. 452, durante tutto il tempo in cui il militare che vi aspira si trovi alle armi per compiervi la ferma di leva, indipendentemente dalla circostanza che sia stata chiusa la leva alla quale egli appartiene. Ciò, bene inteso, vale anche per coloro che invochino riduzione di ferma in applicazione dell'art. 8 del citato decreto n. 452 al pari di coloro che vi aspirino ai termini dell'art. 9.

TABELLA dei documenti da prodursi ai consigli di leva dai militari e dagli inscritti, che domandano la riduzione di ferma, in base all'art. 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920.

N. d'ordine	Articolo del R. D. L. n. 452 del 20 aprile 1920	Specialità dei casi	Indicazione dei documenti da produrre
14	Articolo 9 lettera *a*)	Inscritto o militare cui morì un fratello sotto le armi, in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio.	1. Situazione di famiglia - mod. 29. 2. Certificato di matrimonio dei genitori - modello 88. 3. Certificato di esito di leva dei fratelli. 4. Tutti quei documenti che, ai termini delle disposizioni contenute nelle « Istruzioni » e nella presente od in altre circolari, possano comprovare la morte per causa di servizio del fratello del militare.

N. d'ordine	Articolo del R. D. L. n. 452 del 20 aprile 1920	Specialità dei casi	Indicazione dei documenti da produrre
15	Articolo 9 lettera *b*)	Inscritto o militare il cui fratello è mutilato e pensionato per ferite riportate a causa di servizio.	1. Situazione di famiglia - mod. 29. 2. Certificato di matrimonio dei genitori - modello 88. 3. Certificato di esito di leva dei fratelli. 4. Tutti quei documenti che, ai termini delle disposizioni contenute nelle «Istruzioni» e nella presente od in altre cicolari, possano comprovare che il fratello del militare è mutilato e pensionato per ferite riportate in conseguenza del servizio.
16	Articolo 9 lettera *b*)	Inscritto che ha un fratello mutilato per ferite riportate per causa di servizio nel corpo invalidi e veterani.	1. Situazione di famiglia - mod. 29. 2. Certificato di matrimonio dei genitori - modello 88. 3. Certificato di esito di leva dei fratelli. 4. Tutti quei documenti che, ai termini delle «Istruzioni» e della presente o di altre circolari, possano comprovare che il fratello del militare è mutilato per ferite riportate a causa del servizio. 5. Una attestazione della competente autorità militare, da cui risulti che il fratello mutilato e pensionato fa parte del Corpo invalidi e veterani.

Il Ministro — SOLERI.

N. **467.** — SCUOLE MILITARI. — **Corso di nove mesi presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio A). — 5 ottobre 1922.

Con riferimento alla circolare n. 423, dispensa 42 *giornale militare* c. a., avente lo stesso oggetto, sono dispensati dalla partecipazione al corso di nove mesi presso la scuola centrale di educazione fisica, per i motivi a fianco di ciascuno indicati, i seguenti ufficiali:

Capitano COPPOLINO Francesco, 3 reggimento fanteria - per motivi di famiglia.
Capitano MALERBI Vincenzo, 17 divisione fanteria - per motivi di famiglia.

Tenente PERRONE Mario, 18 artiglieria da campagna - per motivi di servizio.
Tenente REBICHESU Luigi, 38 reggimento fanteria - per motivi di servizio.
Tenente GIGLIO Calogero, scuola centrale fanteria - per motivi di servizio.
Sottoten. SPAGNOLO Augusto, 12 reggimento bersaglieri - per motivi di servizio.
Sottoten. DE ROSA Carlo, 3 reggimento bersaglieri - in attesa di collocamento in aspettativa.

I predetti ufficiali saranno sostituiti dai seguenti:

Capitano POLLEDRINI Gino, 3 reggimento artiglieria campagna.
Capitano MAROZZI Albino, 27 reggimento fanteria.
Capitano REGGIANI Francesco, 36 reggimento fanteria.
Capitano FERRIGHI Luigi, reggimento Genova cavalleria.
Tenente PIROZZI Giovanni, 4 reggimento artiglieria campagna.
Tenente MIGLIARESI Corrado, 23 divisione fanteria.
Tenente APOLLONI Arrigo, 63 reggimento fanteria.

Inoltre per detto corso saranno lasciati un posto a disposizione del Comando generale dell'arma dei CC. RR. (per il capitano CORSO Michele) e due posti a disposizione dell'Ispettorato generale della R. guardia di finanza (per i sottotenenti GIULIANO Mario e DAL NEGRO Giovanni).

Gli ufficiali suindicati dovranno presentarsi appena possibile al Comando della scuola centrale di educazione fisica, avendo il corso avuto inizio dal 1° ottobre 1922.
Per il rimanente valgono le disposizioni della già citata circolare n. 423.

Il Ministro — SOLERI.

N. **468.** — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 ottobre 1922.

Con riferimento alla circolare 356 del *giornale militare* c. a. i seguenti ufficiali sono rinviati ad uno dei successivi corsi di perfezionamento di campagna;

Capitano BLANCHETTI Lanfranco, Nizza cavalleria.
Capitano RICCIULLI Aristide, cavalleggeri di Saluzzo, assegnato centro automobilistico Napoli.
Capitano SCOTTI di Uccio Amedeo, deposito allevamento cavalli di Persano.
Tenente GUZZI Giovanni, cavalleggeri di Novara.
Tenente PESCATORE Enrico, Genova cavalleria.
Tenente PORCELLI Antonio, Savoia cavalleria, assegnato centro automobilistico Napoli.
Tenente SCHIAVONE Emilio, cavalleggeri di Alessandria.

Il Ministro — SOLERI.

N. **469.** — SCUOLE MILITARI. — **Trasferimento della scuola centrale di fanteria.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 5 ottobre 1922.

Si porta a conoscenza che la scuola centrale di fanteria si è trasferita a Civitavecchia sotto la data 15 settembre u. s. e che sotto la data del 30 settembre si è trasferito, pure in Civitavecchia, il comando delle scuole centrali.

Il Ministro — SOLERI.

N. **470.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 ottobre 1922.

Questo Ministero ha determinato di consentire che i sottufficiali e militari di truppa, compresi quelli appartenenti all'arma dei carabinieri reali, riassunti in servizio temporaneo a mente dei numeri 1 e 2 della circolare n. 239 del *giornale militare* 1921 ed ai quali sia stato concesso un secondo ed un terzo vincolo a mente delle successive circolari n. 522 del 1921 e 142 del corrente anno, siano ammessi a rimanere alle armi con un altro vincolo semestrale a datare dal 1° novembre p. v.

I militari di cui trattasi che aspirino ad essere ammessi a questo quarto vincolo semestrale dovranno farne domanda al comando del corpo in cui prestano servizio, il quale deciderà in merito tanto per i militari di truppa quanto per i sottufficiali, qualunque sia il loro grado, avvertendo però che la concessione del nuovo vincolo semestrale è subordinata alla condizione che gli aspiranti ne siano giudicati meritevoli e che la loro permanenza alle armi sia ritenuta ancora necessaria nell'interesse del servizio.

Non potranno peraltro essere riammessi ad un nuovo vincolo semestrale coloro i quali, nel frattempo, abbiano acquistato diritto al collocamento a riposo.

Nè potranno del pari essere ammessi a rimanere alle armi con vincolo semestrale quei sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali che abbiano titolo ad ottenere una rafferma con premio.

Nella variazione relativa alla concessione del nuovo vincolo semestrale dovrà citarsi la presente circolare.

Il Ministro — SOLERI.

N. **471.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Ufficiali in congedo richiamati in servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 ottobre 1922.

A chiarimento della seconda parte della circolare 438 del corrente anno, si avverte che, per le disposizioni contenute nell'art. 10 del R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079 — circolare 614 — gli ufficiali in congedo, richiamati in servizio, hanno sempre la facoltà di optare per lo stipendio dell'ufficiale in S. A. P. (della stessa arma o corpo) avente eguale grado e eguale durata di servizio effettivamente prestato nel grado stesso.

Il Ministro — SOLERI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 356.

A pagina 757, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Mangani Francesco Saverio il pari grado *Clerici* Leo, Savoia cavalleria.

A pagina 757, colonna 1, dopo il capitano Ricciulli Aristide, aggiungere il pari grado *Roli* Aurelio, CC. RR.

A pagina 757, colonna 2, depennare il tenente *Ferrari* Carlo, CC. RR.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 770, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Fiechter Renato il pari grado *Fois* Giovanni, 3 costa.

Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 425.

A pagina 919, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Campini Ugo il pari grado *Curseri* Salvatore, 90 fanteria.

A pagina 919, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Giberti Pietro il pari grado *Gallelli* Nicola, 31 fanteria.

A pagina 919, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Musco Giuseppe il pari grado *Mazzei* Raffaele, assegnato Ministero guerra.

A pagina 920, colonna 2, dopo il tenente Del Re Edoardo aggiungere il pari grado *Diamanti* Luigi, direzione genio militare Roma.

A pagina 920, colonna 2, dopo il tenente Ascenzi Roberto aggiungere il pari grado *Albarella* Giuseppe, 63 fanteria.

A pagina 920, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Diliberti Benedetto il pari grado *De Bernardinis* Giuseppe, 158 fanteria.

A pagina 920, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Raffaele Giuseppe il pari grado *Rosato* Luigi, 58 fanteria.

A pagina 921, colonna 2, dopo il tenente Serio Diego aggiungere il pari grado *Severino* Luigi, 57 fanteria.

A pagina 921, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Sacco Michele il pari grado *Selis* Emanuele, 46 fanteria.

A pagina 921, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Valentini Guglielmo il pari grado *Ventura* Angelo, 1 alpini.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Minervini Mario il pari grado *Toriello* Nicola, cavalleggeri Novara.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Roberti Giulio il pari grado *Rossi* Edoardo, cavalleggeri di Saluzzo.

A pagina 923, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Fiechter Renato il pari grado *Franchini Stappo* Giovanni, 3 costa.

A pagina 923, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Gastaldi Millelire Efisio il pari grado *Gobbi* Primo, 3 montagna.

A pagina 923, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Gherardoni Luigi il pari grado *Galli* Giuseppe, 2 deposito scuola antiaerea.

A pagina 923, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Solinas G. Battista il pari grado *Tallarino* Alberto, 25 campagna.

A pagina 924, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Gentile Gaetano il pari grado *Messore* Salvatore, comando genio Napoli.

Dispensa 46ª, anno 1922.

A pagina 981, ritengasi non avvenuto il provvedimento che riguarda il capitano *Cimolino* Armando, 8 alpini.

Prezzo della presente dispensa L. 1.10

1649) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

BIBLIO... DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1922 — 13 Ottobre

N. 472 – 7 ottobre 1922. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Firma del carteggio ufficiale . . . *Pag.* 1123

» **473 – 12 ottobre 1922.** — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ruoli dei sottufficiali del R. Esercito con grado superiore a quello di sergente maggiore . . . . . *Pag.* 1124

» **474 – 12 ottobre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 1124

» **475 – 12 ottobre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi esplosivi per ufficiali subalterni di fanteria e cavalleria . . . . . *Pag.* 1124

» **476 – 12 ottobre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali. *Pag.* 1125

» **477 – 12 ottobre 1922.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche . . . . . *Pag.* 1127

AVVISI . . . . . *Pag.* 1127

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1128

Circolare N. **472.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Firma del carteggio ufficiale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 ottobre 1922.

Si è rilevato che il carteggio d'ufficio, e specialmente i pareri delle autorità gerarchiche, non sempre portano la firma scritta a mano, come prescrive il n. 36, ultimo comma della disposizione 1 del fascicolo n. 8 (bozze di stampa) della *raccolta* delle disposizioni in vigore, facendosi invece sovente uso di *stampiglie*.

Poichè questo sistema, oltre a contravvenire alla succitata prescrizione non dà agli atti, come è evidente, alcun carattere di autenticità, si richiamano tutte le autorità all'osservanza delle norme stesse, giacchè, in caso diverso, il carteggio dovrebbe essere respinto.

Il Ministro — SOLERI.

N. **473.** — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Ruoli dei sottufficiali del R. Esercito con grado superiore a quello di sergente maggiore.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 ottobre 1922.

Nella dispensa n. 64 del *bollettino ufficiale* corrente anno, sono riportati i ruoli di anzianità degli aiutanti di battaglia, dei marescialli dei tre gradi, dei maestri d'arme di 1ª e 2ª classe e dei capi maniscalchi di 1ª, 2ª e 3ª classe di tutte le armi e specialità alla data del 1° luglio 1922.

Il Ministero invita tutti i comandi di corpo a provvedere perchè i sottufficiali in servizio attivo permanente rivestiti dai suddetti gradi prendano visione di tali ruoli.

Qualora venissero rilevate omissioni o discrepanze di qualsiasi genere i competenti comandi vorranno fare opportune segnalazioni al Ministero — Direzione generale leva e truppa — 1ª Divisione truppa — trasmettendo le copie dei fogli matricolari (mod. 59) di quei sottufficiali cui si riferissero le omissioni o le discrepanze stesse.

Il Ministro — SOLERI.

N. **474.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione materiali residuati dalla guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 12 ottobre 1922.

Si porta a conoscenza degli enti militari interessati che col 30 settembre p. p. è venuto a cessare il contratto a suo tempo stipulato con l'Unione fabbricanti acciai speciali, per la vendita degli acciai speciali residuati dalla guerra, di proprietà dello Stato.

Si informa, altresì, che gli ordini di consegna, emessi dall'Unione suddetta, dovranno ritenersi validi ed avere corso limitatamente al numero di ordine progressivo di emissione 129 e portanti la data massima del 29 settembre 1922.

Non escludendosi, tuttavia, la possibilità che nuovi ordini vengano spiccati, per impegni eventualmente assunti precedentemente alla scadenza della convenzione, essi potranno avere corso soltanto se muniti del visto dell'ispettore tecnico del comitato liquidatore delle gestioni di guerra, ingegnere Arfedele Tiraboschi.

Il Ministro — SOLERI.

N. **475.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi esplosivi per ufficiali subalterni di fanteria e cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria). — 12 ottobre 1922.

Questo Ministero, ritenendo opportuno che anche presso i corpi di fanteria esistano ufficiali abilitati a disimpegnare le mansioni di ufficiali «distruttori» dei vari tipi di munizioni delle quali è o sarà prossimamente dotata quell'arma, ed allo scopo di alleggerire il compito delle direzioni d'artiglieria e di concedere ai corpi di poter provvedere con propri mezzi alla eventuale distruzione di proiettili inesplosi nei campi di

esercitazione, è venuto nella determinazione di far frequentare anche ad ufficiali subalterni dei reggimenti di fanteria e cavalleria i corsi di pratica degli esplosivi (5° e 6°) di cui alla circolare 319 *giornale militare* c. a.

Il numero degli ufficiali subalterni che dovranno assistervi è il seguente:

1 per ogni divisione di fanteria;

1 per ogni divisione alpina;

1 per la divisione di cavalleria;

così suddivisi fra i due corsi:

5° corso, che avrà inizio il 3 novembre 1922: 1 ufficiale per ciascuna delle divisioni di fanteria dalla 1ª alla 16ª;

6° corso, che avrà inizio l'8 gennaio 1923: 1 ufficiale per ciascuna delle divisioni di fanteria dalla 17ª alla 27ª; 1 ufficiale per ciascuna divisione alpina; 1 ufficiale per la divisione di cavalleria.

I comandi di corpo d'armata dovranno segnalare all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria il nome degli ufficiali comandati, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni corso; tali ufficiali dovranno presentarsi in Roma, all'ispettorato suddetto, due giorni prima dell'inizio delle lezioni, alle ore 16.

Il Ministro — SOLERI.

N. **476.** — SCUOLE MILITARI. — **Corsi presso le scuole centrali.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Reparto operazioni – Ufficio A). — 12 ottobre 1922.

Nel corrente anno 1922 verrà ancora svolto presso le scuole centrali un *terzo corso regolare*, dal 23 ottobre al 1° dicembre (compresi).

Il corso sarà suddiviso in 3 periodi: le esercitazioni del 1° periodo saranno comuni a tutte le armi, e si svolgeranno a Civitavecchia presso la scuola centrale di fanteria; quelle del 2° periodo saranno distinte per arma e si svolgeranno presso le singole scuole (fanteria: Civitavecchia — artiglieria: Bracciano — genio: Manziana); le esercitazioni infine del 3° periodo saranno nuovamente comuni e si svolgeranno a Civitavecchia.

Gli ufficiali da inviarsi al corso risultano dalla tabella seguente:

3° Corso regolare 1922.

ENTI	Tenenti colonnelli o maggiori di fanteria	Tenenti colonnelli o maggiori di artiglieria	Tenenti colonnelli o maggiori del genio	Capitani anziani di cavalleria	Ufficiali superiori o capitani anziani di aeronautica
Ministero guerra (Stato Maggiore) . . .	2	2	1	—	—
Ministero guerra (Direzione generale artiglieria)	—	2	—	—	—
Ministero guerra (Direzione generale personale ufficiali)	1	—	—	—	—
Ministero guerra (Comando superiore d'aeronautica)	—	—	—	—	2
Direzione superiore delle scuole militari	2	2	—	—	—
Corpo d'armata di Torino	3	3	2	1	—
Corpo d'armata di Milano	3	3	1	1	—
Corpo d'armata di Verona	2	3	1	—	—
Corpo d'armata di Bologna	3	3	1	2	—
Corpo d'armata di Trieste	3	3	1	—	—
Corpo d'armata di Firenze	3	3	1	—	—
Corpo d'armata di Roma	3	3	1	—	—
Corpo d'armata di Bari	3	3	1	—	—
Corpo d'armata di Napoli	3	3	1	—	—
Corpo d'armata di Palermo	2	3	1	—	—
Totale . . .	33	35	12	4	2

Nota. — Gli ufficiali si riuniranno nelle ore antimeridiane del giorno 22 ottobre presso la scuola centrale di fanteria a Civitavecchia se di fanteria o cavalleria; presso la scuola centrale di artiglieria di Bracciano se di artiglieria od aeronautica; presso la scuola centrale del genio di Manziana se del genio.

Al corso di che trattasi dovranno essere inviati non solo i comandanti di reparto, e gli ufficiali di S. M. ed a disposizione, ma anche gli ufficiali addetti a qualsiasi incarico speciale (relatori, ufficiali al materiale, aiutanti maggiori, aiutanti di campo, ufficiali addetti a comandi, ecc.).

Gli ufficiali da comandarsi dalla direzione superiore delle scuole potranno essere scelti fra tutti gli Istituti dipendenti.

Oltre agli ufficiali compresi nella tabella di cui sopra il comando generale dell'arma dei carabinieri reali e l'ispettorato generale della R. guardia di finanza sono autorizzati ad inviare al 3° corso il numero di ufficiali appresso indicati:

Comando generale dell'arma dei CC. RR.: 2 maggiori (o capitani anziani);

Ispettorato generale della R. guardia di finanza: 1 maggiore (o capitano anziano).

(Presentazione il mattino del 22 ottobre alla scuola centrale di fanteria di Civitavecchia).

Nella designazione degli ufficiali da inviarsi al corso dovranno tenersi presenti le disposizioni fissate dalla circolare 154 *giornale militare* c. a.

Tutti gli ufficiali saranno lasciati in libertà il giorno seguente a quello in cui avrà termine il corso. Non si faranno seguire nè dai cavalli, nè dagli attendenti.

Gli ufficiali dovranno intervenire al corso provvisti del fascicolo sull'addestramento della fanteria al combattimento (vol. 2°); Addestramento dei reparti (ediz. 1921): quelli di artiglieria dovranno essere in possesso anche delle « Norme per l'impiego dell'artiglieria ».

Gli elenchi nominativi degli ufficiali comandati al corso dovranno pervenire alla direzione superiore delle scuole non oltre il giorno 18 ottobre.

Il Ministro — SOLERI.

N. 477. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Corso di perfezionamento sulle costruzioni aeronautiche.** — (Comando superiore di aeronautica). — 12 ottobre 1922.

La prima sessione di esami per gli allievi che hanno partecipato al corso sulle costruzioni aeronautiche, di cui al n. 1 della circolare 92 *giornale militare* c. a. è rimandata al 14 dicembre c. a. presso il R. politecnico di Torino.

Conseguentemente gli esami della seconda sessione avranno luogo nella seconda quindicina di febbraio p. v.

Il Ministro — SOLERI.

AVVISI

« **La tattica moderna ed altri elementi di arte militare** » del colonnello in servizio di Stato Maggiore RODOLFO CORSELLI — lavoro in 3 volumi edito dalla tipografia Garibaldi - Palermo.

Nei tre volumi il colonnello CORSELLI offre una progressiva ed ordinata trattazione, che dalla semplice e chiara esposizione della tattica delle singole armi (vol. I e II) spazia (vol. III) nel campo della tattica delle grandi unità, abbracciando tutto quanto il vasto e grandioso fenomeno della guerra e sapientemente sintetizzando gli insegnamenti che dai più importanti avvenimenti sono scaturiti.

Prezzo del 1° e 2° volume: L. 10 il volume; del 3° L. 15. — Indirizzare richieste alla tipografia Editrice - Corso Garibaldi, 48, Palermo.

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha edito in questi giorni la preannunziata pubblicazione del Generale GUIDO LIUZZI, Comandante della Scuola di Guerra, « **Ricordi e pensieri di un Ex-Intendente d'Armata** ». Volume di XII - 254 pagine, con prefazione dell'Autore e 4 tavole fuori testo.

E' un importantissimo studio sui *servizi* dell'Esercito e mira a prospettare per mezzo dell'esperienza di guerra, le linee capitali di una riorganizzazione dei servizi per l'Esercito mobilitato.

Prezzo L. 16 — (L. 17,70 franco di porto raccomandato nel Regno).

Indirizzare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* — Roma (40) — Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 356:

A pagina 736, colonna 1, aggiungere il tenente *Airoldi* Giuseppe, Genova cavalleria.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357:

A pagina 767, colonna 1, depennare il tenente *Comellini* Alberto, 2 ragg. aeroplani.

A pagina 771, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Tricomi Ernesto, il pari grado *Teti* Vittorio, 8 pesante campale.

Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 425:

A pagina 919, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Allinei Angelo il pari grado *Aronadio* Ettore, 6 fanteria.

A pagina 920, colonna 1, depennare il capitano *Aronadio* Ettore, 6 fanteria.

A pagina 922, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Fabiani Luigi il pari grado *Fallace* Carlo, assegnato tribunale militare Bari.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Minervini Mario il pari grado *Nani Mocenigo* Gerolamo, Piemonte Reale cavalleria.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Ciccaglione Alfredo il parigrado *Caccianotti* Cesare, 26 campagna.

A pagina 922, colonna 1, aggiungere prima del tenente Invrea Marello il parigrado *Del Balzo* Luciano, Nizza cavalleria.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Minervini Mario, il parigrado *Rignon* Paolo, Savoia cavalleria e *Rigolone* Virginio, 2 raggruppamento aeroplani.

A pagina 923, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Gherardoni Luigi, il parigrado *Lanciani* G. Battista, 7 pesante campale.

A pagina 923, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Lamari Camillo il pari grado *Leo* Salvatore, 6 pesante.

Dispensa 46ª, anno 1922:

A pagina 981, ritenere come non avvenuto il provvedimento che riguarda il tenente *Agrigento* Gabriele, 6 fanteria.

A pagina 982, ritenere come non avvenuto il provvedimento che riguarda il tenente *Orlando* Ercole, 90 fanteria.

Dispensa 48ª, anno 1922, circolare 463:

A pagina 1118, aggiungere dopo il tenente Schiavone Emilio il pari grado *Santagata* Filippo, cavalleggeri di Aosta.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(1742) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª **1922** 21 Ottobre

N. 478 - 20 settembre 1922. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1306, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità o di morte per conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra . . . . *Pag.* 1132

» **479 - 30 settembre 1922.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 20 agosto 1921 n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale . . . . . *Pag.* 1133

» **480 - 13 ottobre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE — Nomina di una commissione per lo studio e la proposta delle riforme da introdursi nella gestione e nel funzionamento dei vari servizi dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1149

» **481 - 19 ottobre 1922.** — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Scioglimento del battaglione presidiario di Tripoli. . . . . *Pag.* 1150

» **482 - 19 ottobre 1922.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Abuso nel fregiarsi di decorazioni e richiamo alle disposizioni precedentemente emanate al riguardo. . . . . *Pag.* 1151

» **483 - 19 ottobre 1922.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Onorificenze estere — Brevetti delle croci di guerra francesi . . . . . *Pag.* 1151

» **484 - 19 ottobre 1922.** — RECLUTAMENTO. — Atti di rassegna da compiersi a riguardo delle reclute nate nel 2º semestre dell'anno 1902 . . . . . *Pag.* 1151

» **485 - 19 ottobre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra. . . . . *Pag.* 1152

AVVISO . . . . . *Pag.* 1152

ERRATA-CORRIGE. . . . . *Pag.* 1152

Circolare N. **478.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1306, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità o di morte per conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 settembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 241, del 13 ottobre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le istanze per la constatazione degli eventi di servizio verificatesi anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, ai quali gli interessati attribuiscono le invalidità o la morte del militare, allo scopo di conseguire la pensione od altri assegni privilegiati di guerra, debbono essere presentate non più tardi del 31 dicembre 1922, salva la disposizione dell'articolo seguente.

Trascorso detto termine le istanze stesse saranno irricevibili.

Art. 2.

Il militare che abbia interesse o pretenda avere interesse alla constatazione amministrativa o sanitaria delle cause della menomazione della propria integrità fisica deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione del servizio militare se la ferita, lesione, o infermità contratta ed aggravata a causa od in occasione del servizio militare non sia stata debitamente constatata anteriormente alla cessazione del servizio stesso.

Questa disposizione si applica anche al caso in cui la menomazione della integrità fisica, al momento della richiesta, non sia ascrivibile ad alcuna delle categorie di invalidità che danno titolo a pensione privilegiata o ad assegno rinnovabile o temporaneo.

Art. 3.

Agli effetti del precedente articolo, le domande di constatazione amministrativa o sanitaria delle ferite, lesioni o infermità contratte o aggravate a causa o in occasione del servizio militare, debbono essere rivolte al competente Ministero che curerà la relativa istruttoria.

Art. 4.

Nei casi in cui il termine indicato all'art. 2 sia già scaduto o venga a scadere anteriormente al 31 dicembre 1922, ma non sia ancora compiuto il quinquennio dalla cessazione del servizio militare, il termine medesimo è riaperto o prorogato fino alla suddetta data.

Art. 5.

Quando il militare sia divenuto invalido o sia morto dopo la cessazione del servizio militare, le istanze degli interessati per conseguire la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile o temporaneo debbono essere corredate dei documenti amministrativi e sanitari comprovanti il tempestivo accertamento dell'evento di servizio o della infermità cui si attribuisce la causa della invalidità o della morte del militare.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

N. **479.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 20 agosto 1921 n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 30 settembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 230 – supplementare – del 30 settembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921 n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Vista la legge 22 agosto 1922 n. 1169, che proroga le disposizioni contenute nella legge predetta;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1921 numero 1080;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Senza pregiudizio delle tabelle numeriche da emanarsi ai sensi della legge 13 agosto 1921 n. 1680, prorogata con la legge 22 agosto 1922, n. 1169, e fermo il limite massimo di spesa stabilito rispettivamente dagli articoli 1 e 2 delle leggi medesime, sono approvate le tabelle degli stipendi contenute negli allegati *A* e *B* annessi al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei Ministri.

Le tabelle nn. 3 e 4, concernenti rispettivamente il personale d'ordine e il personale subalterno delle amministrazioni centrali, si applicano a tutti i personali d'ordine, subalterni ed equiparati, il cui trattamento non sia regolato da altre apposite tabelle comprese negli allegati suddetti.

Il disposto del precedente comma non riguarda i personali civili di ruolo appartenenti alle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, per i quali sarà provveduto ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 22 agosto 1922 numero 1169.

Art. 2.

Le promozioni al grado di direttore capo di divisione sono conferite per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, ai capi sezione che abbiano almeno quattro anni di anzianità di grado.

La norma di cui al comma precedente si applica anche per le promozioni dai gradi equiparati a capo sezione a quelli equiparati a direttore capo divisione.

Art. 3.

Le promozioni ai gradi di primo segretario e primo ragioniere ed equiparati sono conferite agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo, per un terzo dei posti mediante esame di concorso e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame di concorso o a quello di idoneità gli impiegati, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sette o nove anni di effettivo servizio nel grado o in altri equiparati, compreso il periodo di prova, ovvero quello di alunnato, e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Gli indicati termini sono ridotti di due anni per gli impiegati provvisti di laurea o titoli equipollenti.

Per gli impiegati che abbiano prestato presso altre amministrazioni servizio in grado equiparato a quello da essi ricoperto, tale servizio verrà computato agli effetti delle disposizioni del presente articolo per un periodo non superiore a quattro anni. Per quelli provenienti da categorie inferiori della stessa amministrazione, il servizio prestato nelle categorie medesime verrà computato per la metà e, in ogni caso, per non oltre quattro anni.

I candidati dei posti messi a concorso hanno la precedenza su quelli approvati nell'esame di idoneità.

Nella graduatoria dei candidati approvati negli esami di idoneità sarà tenuto conto, oltrechè del risultato degli esami stessi, anche dell'anzianità di grado valutata ai sensi del presente articolo.

Le norme per l'applicazione del presente articolo saranno emanate con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri.

Art. 4.

Le promozioni al grado di archivista od equiparato sono conferite agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo, per un terzo dei posti in seguito all'esame di concorso, con le norme che per ciascuna amministrazione saranno stabilite, mediante decreti reali, sentito il consiglio dei ministri, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame stesso abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado.

Per gli impiegati, provenienti dai sottufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza, e, in genere, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti commi secondo e terzo sono ridotti di quattro anni.

Art. 5.

Le promozioni al grado di commesso e di usciere capo od equiparato, sono conferite per anzianità congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione, agli agenti subalterni del grado inferiore dello stesso ruolo che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 6.

Le promozioni di grado non regolate nei precedenti articoli 2 a 5 sono conferite per ogni singola carriera agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo, esclusivamente per merito assoluto, su designazione del consiglio di amministrazione.

Nulla è innovato per le nomine e promozioni da effettuarsi previa deliberazione del consiglio dei ministri

Art. 7.

L'assunzione del personale nel primo grado delle singole carriere è fatta mediante esame di concorso, secondo le norme che saranno stabilite, per ciascuna amministrazione, con decreti reali, sentito il consiglio dei ministri. E' fatta eccezione per il personale subalterno l'assunzione del quale è regolata dalle norme speciali stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.

Restano ferme, per quanto concerne l'assunzione degli invalidi di guerra, le disposizioni della legge 21 agosto 1921 n. 1312.

Il personale assunto dovrà prestare servizio di prova per la durata di un anno, trascorso il quale periodo sarà definitivamente confermato, purchè, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Allo scadere di detto periodo, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, non siano ritenuti meritevoli di conferma, saranno licenziati, e verrà loro corrisposta una indennità pari a due mesi di stipendio.

Le norme del terzo e quarto comma del presente articolo non si applicano per le carriere nelle quali, in virtù di speciali ordinamenti, le nomine al primo grado sono riservate ad impiegati appartenenti ad altri ruoli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle nomine da farsi nel primo grado delle categorie di ordine e subalterne in base ai diritti concessi, dalle vigenti leggi, ai sottufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza ed in genere dei corpi organizzati militarmente, a servizio dello Stato.

Art. 8.

Qualora, per dichiarazione delle competenti amministrazioni, risulti che manchino, ovvero siano in numero insufficiente i sottufficiali provvisti dei prescritti requisiti, che aspirino ad impieghi civili, i posti riservati dalle vigenti leggi ai sottufficiali medesimi nel primo grado delle carriere d'ordine e subalterne, disponibili alla data di tali dichiarazioni, potranno essere coperti con le norme indicate nel precedente articolo.

Parimenti, quando, negli esami di concorso, gli invalidi dichiarati idonei ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921 n. 1312, ai quali spetta la precedenza nelle nomine, non siano in numero sufficiente per coprire i posti da conferire, i posti rimasti disponibili saranno assegnati ai vincitori del concorso stesso.

Potranno egualmente conferirsi ad altri aspiranti i posti di agente subalterno, quando siano in numero insufficiente le domande di invalidi idonei a coprire i posti medesimi.

Art. 9.

Fermi restando i diritti concessi dalla legge 21 agosto 1921 n. 1312, agli invalidi di guerra, nei concorsi di cui al precedente articolo 7, a parità di merito sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione presso cui è indetto il concorso;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) ad *f*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 10.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 17 del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, e le relative estensioni, sono abrogate.

Art. 11.

Fermo il disposto dell'art. 23 del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, il funzionario il quale, per la sua anzianità nel proprio grado, dovrebbe conseguire, in base alle tabelle annesse al presente decreto, uno stipendio minore di quello che avrebbe ottenuto per successivi aumenti, qualora fosse rimasto nel grado precedentemente ricoperto, avrà diritto a quest'ultimo stipendio ed agli eventuali ulteriori aumenti, fino a che non raggiunga nel grado rivestito l'anzianità necessaria per un trattamento superiore.

CAPO II.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 12.

Agli impiegati ed agenti che abbiano un'anzianità valutabile per il collocamento nei quadri di classificazione, la quale non corrisponda ad uno dei periodi di aumento previsti dalle nuove tabelle, sarà attribuito lo stipendio stabilito per il periodo immediatamente inferiore, e sarà mantenuta l'anzianità di servizio agli effetti dei successivi aumenti periodici.

Art. 13.

Gli impiegati ed agenti ai quali, nell'applicazione del presente decreto, è attribuibile il trattamento economico relativo al medesimo grado di cui essi sono attualmente provvisti, saranno collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi con anzianità identica a quella loro attribuita nel quadro attuale del grado stesso, a norma del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, e successive modificazioni, o dei provvedimenti che estesero le relative disposizioni ai ruoli provinciali e speciali.

Sarà tenuto conto, altresì, per l'inquadramento predetto, delle disposizioni che abbiano comunque concesso il beneficio di un collocamento più favorevole di quello spettante in base alla semplice anzianità nel grado, eccettuate quelle dell'art. 46 del R. decreto 23 ottobre 1919 n . 1971, e delle relative estensioni, nonchè quelle del R. decreto 7 giugno 1920 n. 742.

Art. 14.

Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendio per il grado di direttore capo divisione od equiparato sarà conferito:

a) in primo luogo, ai funzionari che hanno conservato il titolo di vice direttore generale, ispettore generale od equiparato, per i quali rimane confermata la disposizione che conferisce loro lo stipendio massimo della rispettiva tabella;

b) e, indi, ai funzionari attualmente investiti del grado di direttore capo divisione od equiparato.

Art. 15.

Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendi per il titolo di capo sezione od equiparato nelle amministrazioni centrali, è attribuito ai funzionari che conservano il titolo stesso o altro equiparato, ai termini dell'art. 35 del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, e delle relative estensioni.

I funzionari di cui al comma precedente saranno collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi, in base all'anzianità utile di servizio, valutabile secondo le norme del citato R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni, a partire dalla data in cui conseguirono la nomina al grado di capo sezione o equiparato.

Per la determinazione della detta anzianità non si applicano le norme dell'art. 46 del R. decreto predetto e le relative estensioni.

Art. 16.

Nei ruoli unificati per l'amministrazione centrale e provinciale, e nei ruoli delle amministrazioni provinciali, il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendi per il grado equiparato a quello di capo sezione sarà conferito:

a) in primo luogo, ai funzionari che attualmente ricoprono il grado stesso;

b) e, indi, ai funzionari che, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, ricoprivano il grado equiparato a quello di capo sezione e che siano attualmente provvisti del grado immediatamente inferiore a quello di cui alla precedente lettera *a*).

I funzionari contemplati nel presente articolo saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi in base all'anzianità utile di servizio, valutabile, secondo le norme del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni, a partire dalla data in cui furono nominati a grado superiore a quello di primo segretario e primo ragioniere, secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente al 1° dicembre 1919 e al grado di segretario capo, ragioniere capo od equiparato, secondo gli ordinamenti posteriori.

Per la determinazione della detta anzianità non si applicano le norme dell'art. 46 del citato R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, e le relative estensioni.

Art. 17.

Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle per il titolo di primo segretario e primo ragioniere o equiparato, è attribuito:

a) in primo luogo, ove esistano, ai funzionari del ruolo rispettivo attualmente provvisti del grado di segretario capo, ragioniere capo od equiparato, i quali non abbiano ottenuto il trattamento indicato nel precedente articolo 16 per il titolo equiparato a capo sezione;

b) e, indi, ai funzionari dello stesso ruolo i quali ai termini dell'art. 35 del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, e delle relative estensioni, abbiano conservato il titolo di primo segretario, primo ragioniere od equiparato.

I funzionari contemplati nei precedenti commi saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi in base all'anzianità utile di servizio valutabile secondo le norme del citato R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni.

L'anzianità sarà computata: dalla nomina al grado di primo segretario, primo ragioniere o equiparato, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente all'attuazione dei ruoli aperti; ovvero dalla nomina al grado di segretario capo, ragioniere capo o equiparato ,secondo gli ordinamenti posteriori; o, infine, dalla nomina al grado di segretario o equiparato per coloro che conseguirono il grado stesso secondo gli ordinamenti anteriori alla legge 25 giugno 1908 n. 290, o ai provvedimenti che applicarono tale legge ai ruoli provinciali e speciali.

Per la determinazione delle dette anzianità non si applicano le norme dell'art. 46 del citato R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, e le relative estensioni.

Art. 18.

I posti che, dopo l'approvazione delle nuove tabelle organiche del personale, e non oltre il triennio dalla data di pubblicazione delle tabelle stesse, risulteranno vacanti nel grado di primo segretario, primo ragioniere o equiparato, saranno conferiti, dopo che avrà avuto attuazione l'art. 9 della legge 13 agosto 1921 n. 1080, in primo luogo ai segretari, ragionieri od equiparati che abbiano già conseguito l'idoneità per la nomina al grado anzidetto o al grado superiore, e indi:

a) per un quarto, mediante gli esami di concorso previsti dall'art. 3 del presente decreto;

b) per tre quarti, nell'ordine che sarà stabilito con apposita graduatoria di merito da formarsi dal consiglio di amministrazione, ai segretari, ragionieri od equiparati nominati a detti gradi prima del 24 maggio 1915, e a quelli nominati posteriormente, i quali contino, alla data di pubblicazione del presente decreto, otto anni di servizio nel grado, valutabile ai sensi del precedente articolo 3, ovvero sei anni, se muniti di laurea.

CAPO III.

Disposizioni speciali.

(Si omettono gli articoli dal 19 al 40 che recano disposizioni speciali per altre Amministrazioni).

CAPO IV.

Disposizioni transitorie a favore degli impiegati ed agenti ex-combattenti.

Art. 41.

Nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino, tra i coefficienti di merito, la durata e la qualità del servizio, il servizio militare prestato, durante la guerra 1915-18, da impiegati chiamati o richiamati alle armi, sarà considerato servizio civile, tenuto conto — ove possibile — delle note informative compilate dalle autorità militari durante il servizio predetto. A parità di ogni altro requisito, costituiranno titolo di merito il servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra predetta e le decorazioni al valore conseguite.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto verrà considerato servizio in reparti combattenti, quello prestato presso l'esercito operante. Non sarà, però, tenuto conto del servizio nelle fortezze fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 alla data dell'armistizio.

Art. 42.

L'età massima stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione per l'ammissione ai concorsi di nomina al primo grado di ogni carriera, è elevata di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra predetta.

Art. 43.

Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati, i capi e gli insegnanti degli istituti d'istruzione superiore e media, e agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, i quali, durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti, in qualità di militari, o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti sarà computato, per gli effetti del collocamento nei quali di classificazione degli stipendi, in aumento all'anzianità utile.

Qualora, nel computo complessivo di tale tempo, risulti una frazione di anno, questa sarà considerata soltanto quando sia superiore a sei mesi, ed in tal caso sarà valutata per un anno intero.

Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti predetti, agli effetti del collocamento di cui al presente articolo.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime 6 categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, o alle prime due, giusta l'articolo 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sarà computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso della data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio.

Art. 44.

Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti negli istituti d'istruzione superiore e media, nonchè agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in

ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 43, spetta, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, qualunque sia la durata del servizio prestato presso reparti combattenti, e indipendentemente dai benefici derivanti dall'articolo predetto:

a) l'abbrevazione di due anni, se siano decorati al valore, ovvero mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, od alle prime due, giusta l'articolo 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se abbiano ottenuto la croce di guerra o abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria, giusta l'articolo 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Art. 45.

I benefici di cui ai precendenti articoli 43 e 44 saranno concessi in base ai documenti che gli interessati esibiranno alle rispettive amministrazioni, le quali avranno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni. Quest'ultima dovrà anche, se interpellata, pronunciarsi sul valore probatorio dei documenti suddetti.

Art. 46.

Qualora gli impiegati contemplati nei precedenti articoli 43 e 44 raggiungano il massimo dello stipendio del proprio grado, mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli stessi, la rimanente parte verrà computata in occasione dei successivi passaggi di grado o di categoria.

Art. 47.

Gli impiegati ed agenti di cui al precedente art. 43, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano provvisti del titolo di studio prescritto, potranno, entro il 30 giugno 1923, chiedere il passaggio a categoria superiore della stessa amministrazione.

Agli effetti del passaggio nella carriera di ragioneria saranno ritenuti equipollenti la licenza di istituto tecnico, la licenza liceale e quella dei regi istituti commerciali.

Gli impiegati ed agenti predetti che, dal consiglio di amministrazione, siano riconosciuti meritevoli del passaggio di categoria, saranno compresi nella graduatoria da compilarsi con le norme che saranno stabilite con regio decreto, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti.

Salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti agli invalidi o mutilati di guerra e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, gli impiegati ed agenti compresi nelle graduatorie di cui sopra saranno nominati ai posti vacanti nel primo grado della categoria cui aspirano dopo che abbia avuto applicazione l'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 48.

Gli agenti subalterni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 43, i quali conseguirono, durante la guerra 1915-18, il grado di ufficiale, potranno anche se sprovvisti di titolo di studio, su parere favorevole del consiglio di amministrazione,

essere nominati ai posti vacanti nel primo grado della categoria d'ordine e delle altre categorie a questa equiparate, della propria amministrazione, dopo che siano stati collocati gli impiegati ed agenti considerati nel precedente articolo 47.

Nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno fatti salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, nonchè agli invalidi e mutilati di guerra.

Art. 49.

Dopo i collocamenti del personale di cui ai precedenti articoli 47 e 48, e non oltre i tre anni dall'attuazione delle nuove tabelle, gli agenti subalterni che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 43, i quali conseguirono, durante la guerra 1915-18, il grado di sottufficiale, potranno, anche se sprovvisti del titolo di studio, chiedere di far passaggio nel primo grado della categoria d'ordine e delle altre categorie a questa equiparate, dipendenti dalla stessa amministrazione cui appartengono.

Gli agenti predetti, ove ne siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, saranno ammessi ad un esame di idoneità, superato il quale potranno essere nominati ai posti vacanti del primo grado suddetto.

Nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno fatti salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, nonchè quelli degli invalidi e mutilati di guerra.

Art. 50.

Gli insegnanti medi che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 43, e che, nei concorsi generali a cattedre di scuole medie e normali, conseguano una votazione complessiva equivalente almeno ai sette decimi avranno diritto alla dichiarazione di idoneità e alla nomina in ruolo, anche se non siano compresi nella graduatoria di cui all'articolo 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Esaurita la graduatoria dei vincitori, integrata a norma del quart'ultimo comma di detto articolo, si procederà alla nomina di coloro che abbiano conseguito la idoneità per effetto della presente disposizione, secondo l'ordine di merito e con diritto di precedenza sui vincitori di concorsi che fossero contemporaneamente o successivamente banditi, per le stesse materie e per le scuole dello stesso ordine e grado.

Art. 51.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 43 e che, nei concorsi generali a cattedre di scuole medie e normali, banditi in base alle disposizioni dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615, e a quelle dell'art. 2, secondo comma, del R. decreto 28 dicembre 1919, n. 1590, abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno sette decimi, hanno diritto alla nomina in ruolo per le cattedre attualmente vacanti o che si renderanno vacanti successivamente dopo la nomina dei vincitori negli stessi concorsi, e con precedenza sopra i graduati nei concorsi che saranno banditi successivamente.

Art. 52.

Con decreto del ministro dell'istruzione pubblica verranno stabilite le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 50 e 51.

CAPO V.

Disposizioni varie.

Art. 53.

Dopo che abbiano avuto collocamento gli impiegati di cui ai precedenti articoli 47, 48 e 49, i posti disponibili nel primo grado delle singole carriere entro tre anni dall'attuazione delle nuove tabelle organiche, potranno essere conferiti:

a) mediante speciali esami di concorso fra impiegati delle categorie inferiori della stessa amministrazione, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, che siano muniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla categoria cui aspirano;

b) successivamente, e per la sola carriera d'ordine ,agli agenti subalterni di ruolo e ad altri impiegati pure di ruolo della stessa amministrazione che, alla data sopraindicata, esercitino, da almeno un anno, mansioni inerenti alla carriera predetta, siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione e risultino idonei in seguito ad apposito esame, secondo le norme da stabilirsi con decreto ministeriale.

Le norme per gli esami di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno determinate con decreti dei rispettivi ministri, di concerto col ministro del tesoro.

Rimangono salvi i diritti stabiliti dai vigenti ordinamenti a favore dei sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati, a servizio dello Stato, nonchè dei mutilati e invalidi di guerra.

Art. 54.

Ferma l'assegnazione dei trattamenti economici di cui al presente decreto, nessuna nomina o promozione o passaggio di categoria, potrà aver luogo se non dopo che avrà avuto attuazione il disposto dell'articolo 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 55.

Il personale assunto presso le varie amministrazioni dello Stato, con nomina provvisoria, a' termini dell'articolo 68 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, sarà confermato definitivamente nel grado ricoperto se riconosciuto meritevole dal consiglio di amministrazione. Il personale che non otterrà la conferma sarà licenziato; ad esso verrà corrisposta un'indennità pari a due mesi di stipendio.

Art. 56.

Ai soli effetti dell'attuazione del presente decreto, ed ove la equiparazione non risulti altrimenti stabilita, si considerano equiparati i gradi dei diversi ruoli regolati da uniformi tabelle di stipendi.

Art. 57.

Con decreto reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro sentita la commissione parlamentare prevista all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 — saranno rivedute, nell'intento di ridurre la spesa, tutte le disposizioni relative a concessione di indennità, compensi premi e simili ai personali considerati dal presente decreto.

Art. 58.

I provvedimenti riguardanti la carriera e lo stato del personale sono emanati con decreto ministeriale.

Continuano però ad essere disposti per decreto reale i provvedimenti per i quali occorra la deliberazione del consiglio dei ministri.

Con foglio d'ordine mensile, firmato dal capo del personale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale, e, in difetto, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sono resi esecutivi gli aumenti periodici di stipendio per anzianità di grado e gli aumenti di assegni.

Art. 59.

Qualora, nell'applicazione delle tabelle di stipendi annesse al presente decreto, venga assegnato uno stipendio inferiore alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per stipendio, ivi compresi gli aumenti ottenuti in dipendenza del R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, assegno temporaneo mensile, a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, ed altri assegni valutabili ad ogni effetto come stipendio, sarà conservata la differenza, fino al limite massimo di lire 2000, a titolo di assegno personale, utile per la pensione, da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio, e , per l'eventuale eccedenza, negli aumenti successivi.

Le differenze eventualmente percepite in più dal 1° aprile 1922 al 30 settembre 1922, in dipendenza dei pagamenti effettuati in virtù del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, e successive disposizioni di proroga, rimangono abbuonate.

Art. 60.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Agli impiegati ed agenti che ne siano provvisti, la indennità predetta sarà conservata nella misura attuale, o verrà corrisposta in quella minore che possa spettare per modificazioni della composizione di famiglia, fino a che il loro stipendio non superi le lire 9000 annue.

Agli impiegati ed agenti il cui stipendio non ecceda la somma di lire 9000 annue aumentata della indennità nella misura di cui al comma precedente, sarà conservata la differenza a titolo di indennità di residenza.

Art. 61.

A decorrere dal 1° luglio 1922 sono abrogate le disposizioni concernenti il fondo per assegni di cointeressenza contenute negli articoli 16 (2° comma) e 24 a 30 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni.

Art. 62.

Per l'esercizio 1921-22 è data facoltà al governo del Re di provvedere, anche in deroga alle disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, delle relative estensioni e del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858 ,alla assegnazione del premio di cointeressenza agli impiegati ed agenti delle varie amministrazioni, compresa quella postale, telegrafica e telefonica.

La spesa relativa dovrà essere contenuta entro l'ammontare complessivo delle economie per le vacanze di posti accertate al 1° luglio 1921 in confronto dei relativi ruoli organici, aumentato dell'importo dell'assegnazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 41 del citato R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858.

Art. 63.

A decorrere dal 1° luglio 1923 cessano di aver vigore le disposizioni concernenti la concessione di compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione dello Stato.

In luogo dei compensi medesimi potranno, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente in bilancio, essere conferiti premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli.

Tale conferimento avrà luogo con le norme che saranno stabilite con R. decreto da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Rimangono ferme per l'amministrazione postale, telegrafica e telefonica le disposizioni dell'art. 103 del regolamento approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 540, e del R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, modificato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 462 (art. 117 *j*), per il personale dei telefoni .La misura del compenso per la detta amministrazione sarà stabilita, con criterio di riduzione della spesa, con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare suddetta.

Art. 64.

Le tabelle per gli stipendi annesse al presente decreto saranno applicate a decorrere dal 1° aprile 1922.

Per il periodo dal 1° aprile 1922 fino al conferimento dei nuovi stipendi stabiliti dalle tabelle predette, il conguaglio sarà fatto in base al confronto fra gli stipendi medesimi e quelli precedentemente goduti, aumentati dell'assegno temporaneo, di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, e degli altri assegni eventualmente percepiti valutabili come stipendio, fermo restando il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 59.

Art. 65.

Il personale che, in applicazione delle nuove tabelle numeriche, da emanarsi ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080, prorogata con la legge 22 agosto 1922, n. 1169, verrà collocato in grado provvisto di trattamento economico superiore a quello conferitogli in virtù del presente decreto, percepirà il maggiore stipendio a decorrere dal 1° aprile 1922.

Art. 66.

L'attuazione delle annesse tabelle di stipendio non ha effetto sulle indennità o competenze di qualsiasi natura, ragguagliate o graduate secondo gli stipendi, dovute fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 67.

Per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, sarà costituita, per decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il consiglio dei ministri, una commissione composta: di un presidente di sezione del consiglio di Stato, presidente; di un consigliere della corte dei conti; di un vice avvocato erariale; di un rappresentante dell'amministrazione del tesoro e di un rappresentante dell'amministrazione interessata aventi grado non inferiore a quello di capo divisione.

Alle controversie di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 71 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 68.

Il governo del Re, sentita la commissione parlamentare prevista all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, provvederà, entro il 31 dicembre 1922, alla revisione e, ove occorra, alla abrogazione delle norme che autorizzano i collocamenti fuori ruolo.

Art. 69.

Il governo del Re provvederà a rivedere le norme di carriera vigenti per i personali di ruoli speciali e tecnici indicati nelle tabelle annesse, per coordinarle, in quanto possibile, con quelle contenute nel presente decreto.

Il governo del Re provvederà anche ad emanare ogni altra disposizione che risulti necessaria per l'attuazione delle norme e delle tabelle di cui al presente decreto.

Art. 70.

Al personale assunto in servizio dal 1° ottobre 1919 in poi che abbia cessato o che cesserà dall'impiego prima che siano emanate norme speciali per il trattamento di riposo previsto nel secondo comma dell'articolo 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144 ,si applicano le disposizioni che regolano le pensioni e le indennità spettanti agli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919.

Per le famiglie del personale sopraindicato valgono le norme che regolano le pensioni e le indennità spettanti alle famiglie degli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919.

Art. 71.

Le disposizioni generali, transitorie e varie del presente decreto si applicano all'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, in quanto non sia diversamente stabilito dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e relative modificazioni, comprese quelle di cui ai precedenti articoli dal 32 al 39.

Rimangono in vigore le disposizioni concernenti le altre amministrazioni dello Stato che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - SCHANZER - AMENDOLA - TADDEI - ALESSIO - BERTONE - PARATORE - SOLERI - DE VITO - ANILE - RICCIO - BERTINI - TEOFILO ROSSI - DELLO SBARBA - FULCI - LUCIANI.

ALLEGATO *A*.

Tabelle degli stipendi del personale delle amministrazioni centrali appartenente alle carriere amministrativa, di ragioneria, d'ordine e subalterna

Tabella n. 1.

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L.	6900
»	8°	»		»	7800
»	12°	»		»	8600
»	16°	»		»	9400
»	20°	»		»	10100
»	24°	»		»	10800
»	28°	»		»	11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L.	10800
»	8°	»		»	11600
»	12°	»		»	12300
»	16°	»		»	13000

Capi sezione.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L.	12900
»	8°	»		»	13800
»	13°	»		»	14700

Direttori capi divisione.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di grado	L.	15000
»	8°	»		»	16000
»	13°	»		»	17000

Direttori generali.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) L. 18500.

Tabella n. 2.

CARRIERA DI RAGIONERIA.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	6900
»	10°	»	»	7800
»	15°	»	»	8600
»	19°	»	»	9400
»	23°	»	»	10100
»	27°	»	»	10800
»	32°	»	»	11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	10800
»	8°	»	»	11600
»	12°	»	»	12300
»	16°	»	»	13000

Capi sezione.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	12900
»	8°	»	»	13800
»	13°	»	»	14700

Direttori capi divisione.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	15000
»	8°	»	»	16000
»	13°	»	»	17000

Direttori capi di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	16000
»	9°	»	»	17000

Ragioniere generale dello Stato.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) L. 18500.

Tabella n. 3.

PERSONALE D'ORDINE.

Applicati.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di	grado L.	5300
»	8°	»	»	5800
»	12°	»	»	6200
»	16°	»	»	6600
»	20°	»	»	7000
»	24°	»	»	7400
»	28°	»	»	7800

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di	grado L.	7800
»	8°	»	»	8600
»	12°	»	»	9400
»	16°	»	»	10100
»	20°	»	»	10800
»	24°	»	»	11500

Tabella n. 4.

PERSONALE SUBALTERNO.

Uscieri.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di	grado L.	4300
»	8°	»	»	4600
»	12°	»	»	4900
»	16°	»	»	5200
»	20°	»	»	5500

Commessi ed uscieri capi.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di	grado L.	5600
»	8°	»	»	6000
»	12°	»	»	6400
»	16°	»	»	6800
»	20°	»	»	7200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei ministri

FACTA.

(Si omettono le tabelle dal n. 5 al n. 89 che riguardano ordinamenti speciali).

N. 480. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nomina di una commissione per lo studio e la proposta delle riforme da introdursi nella gestione e nel funzionamento dei vari servizi dell'amministrazione militare.** — (Gabinetto del ministro). — 13 ottobre 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Ritenuta l'opportunità di attuare particolari provvidenze per rendere più efficaci, più agili e rispondenti ai nuovi bisogni la gestione ed il funzionamento dei vari servizi dell'amministrazione militare in relazione alle mutate esigenze dell'ordinamento dell'Esercito ed alla brevità delle ferme, allo scopo anche di realizzare tutte le possibili economie;

DECRETA:

Art. 1.

E' costituita una commissione con l'incarico di studiare e di proporre le riforme da introdursi nella gestione e nel funzionamento dei vari servizi dell'amministrazione militare in relazione alle mutate esigenze dell'ordinamento dell'Esercito ed alla brevità delle ferme, allo scopo anche di rendere effettivo il conseguimento delle maggiori possibili economie.

Più particolarmente la commissione dovrà esaminare e proporre:

a) se e quali servizi dell'amministrazione, attualmente gestiti ad economia, convenga passare, totalmente o parzialmente, alla industria privata, con quali modalità e con quali cautele;

b) se e quali stabilimenti, laboratori, officine ed altre organizzazioni con carattere tecnico-industriale o tecnico-sperimentale convenga devolvere, in tutto o in parte, all'industria privata, con quali forme e con quali garanzie;

c) se e quali organizzazioni o specializzazioni sanitarie convenga, dal duplice punto di vista tecnico-scientifico e finanziario, trasferire nelle corrispondenti organizzazioni civili, suggerendone eventualmente le modalità e le cautele;

d) se e quali economie effettive e permanenti sia dato di realizzare nel funzionamento dei vari servizi ed uffici dell'amministrazione militare.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente è composta dei signori:

BERIO on. avv. comm. Adolfo, consigliere di Stato, senatore del Regno, *Presidente*.
BONARDI on. avv. Carlo, deputato al Parlamento
GRASSELLI comm. Ennio, consigliere della Corte dei conti
GARRONE comm. Renzo, brigadiere generale ruolo tecnico d'artiglieria
VACCHELLI comm. Nicola, brigadiere generale
NARDI comm. Adolfo, direttore generale nel Ministero guerra
CROCCO comm. ing. Gaetano, colonnello aeronautica.
CAMBI comm. Ettore, capo divisione Ministero tesoro
VINCENZOTTI cav. Luigi, colonnello commissario
Membri.
PETRUCCI comm. Eugenio, capo ragioniere Ministero guerra, *Membro e relatore*.

Per l'esame delle questioni relative alla sanità militare di cui al comma *c*) del precedente articolo, la commissione è così costituita:

BERIO on. avv. comm. Adolfo, consigliere di Stato, senatore del Regno, *Presidente*.
CAPASSO on. dott. Pietro, deputato al Parlamento
VACCHELLI comm. Nicola, brigadiere generale } *Membri*.
MAURI cav. dott. Luigi, colonnello medico
PETRUCCI comm. Eugenio, capo ragioniere Ministero guerra, *Membro e relatore*.

Il presidente nominerà i segretari della commissione scegliendoli tra il personale dell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 3.

La commissione è autorizzata a richiedere alle direzioni generali ed agli uffici autonomi del Ministero, nonchè alle autorità militari territoriali, tutti gli elementi, i dati, e i chiarimenti di cui avesse bisogno.

Art. 4.

La commissione espleterà i suoi lavori e presenterà le proprie conclusioni entro il 31 dicembre 1922. Potrà anche volta a volta presentare al Ministero parziali relazioni su determinati argomenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 ottobre 1922.

Il ministro del tesoro PARATORE.

Il ministro della guerra SOLERI.

N. 481. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Scioglimento del battaglione presidiario di Tripoli.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Reparto ordinamento e mobilitazione - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 19 ottobre 1922.

Sotto la data del 31 agosto è stato sciolto il battaglione presidiario di Tripoli (ex battaglione autonomo dell'81 reggimento fanteria).
Il personale di detto battaglione dal 1° settembre è passato in forza al deposito coloniale della Tripolitania.

Il Ministro — SOLERI.

N. 482. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Abuso nel fregiarsi di decorazioni e richiamo alle disposizioni precedentemente emanate al riguardo.** — (Segretariato generale – Ufficio ricompense). — 19 ottobre 1922.

Questo Ministero è a conoscenza che moltissimi militari si fregiano già della croce al merito di guerra al valor militare istituita con R. decreto 7 gennaio 1922 n. 195.

Poichè, fino ad oggi, non è stato pubblicato da questo Ministero alcun bollettino ufficiale riflettente croci di guerra al valor militare, concesse in sostituzione degli encomi solenni che possono dar luogo alla concessione di tale decorazione, debbono ritenersi, per ora, portate abusivamente tutte quelle che non siano già state pubblicate, con motivazione, o senza, sul bollettino ufficiale delle ricompense al valor militare, che si riferiscono alle concessioni fatte dal Ministero su deliberazioni della speciale commissione per le ricompense al valor militare.

Pertanto, mentre si richiama l'attenzione dei comandi di corpo d'armata sulle disposizioni impartite con la precedente circolare n. 29 *giornale militare* c. a., si invitano i comandi stessi a disporre perchè il lamentato abuso abbia senz'altro a cessare.

Il Ministro — SOLERI.

N. 483. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Onorificenze estere – Brevetti delle croci di guerra francesi.** — (Gabinetto del ministro). — 19 ottobre 1922.

Il Ministero degli affari esteri ha comunicato che la croce di guerra francese non comporta più un diploma speciale, ma solo la copia di citazione all'ordine dell'armata di cui sono in possesso tutti gl'interessati.

Con le primissime concessioni vi fu il rilascio dei diplomi, ma in seguito, dato il gran numero di concessioni della croce in questione, tale disposizione fu abolita.

Si comunica quanto sopra alle autorità militari, perchè, d'ora innanzi, si astengano dall'inoltrare al Ministero domande tendenti ad ottenere il brevetto in parola.

Il Ministro — SOLERI.

N. 484. — RECLUTAMENTO. — **Atti di rassegna da compiersi a riguardo delle reclute nate nel 2° semestre dell'anno 1902.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 ottobre 1922.

A soluzione di quesiti fatti, questo Ministero avverte che le reclute nate nel 2° semestre dell'anno 1902, sottoposte a rassegna anteriormente al 16 settembre scorso — data dell'apertura della nuova leva sulla classe 1903 — debbono, se riconosciute temporaneamente inabili al servizio per infermità preesistenti alla chiamata alle armi essere mandate rivedibili alla leva sulla classe 1903.

Quelle invece per le quali gli atti di rassegna furono compiuti posteriormente a tale data, non potendo essere oggetto di eguale provvedimento, ostandovi il disposto del 2° comma del § 18 del regolamento sul servizio delle rassegne, dovranno essere inviate in licenza di convalescenza. La durata di tale licenza, tenuto conto della brevità della ferma di leva, non dovrà però, salvo casi eccezionali, essere superiore ai mesi tre, come fu prescritto col n. 4 della circolare a stampa n. 15084 del 30 agosto scorso.

Conseguentemente, se taluna delle reclute suaccennate fosse stata, per errore, mandata rivedibile dopo l'apertura della leva in corso, il provvedimento dovrà essere annullato e commutato con quello di invio in licenza per un tempo non superiore a tre mesi.

Il Ministro — SOLERI.

N. 485. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 19 ottobre 1922.

Con riferimento alle circolari n. 587 del *giornale militare* 1920, 555 e 658 del *giornale militare* 1921, si notifica che la commissione di cui alla circolare n. 587 del *giornale militare* 1921 ha dichiarato vincitori del concorso i seguenti concorrenti:

Colonnello TREZZANI cav. Claudio, per tattica.

Tenente colonnello PELLEGRINI cav. Giulio, per tattica.

Colonnello VERCELLINO cav. Mario, per logistica e servizio di Stato Maggiore.

Colonnello TERZIANI cav. Alberto, per logistica e servizio di Stato Maggiore.

La commissione stessa ha inoltre dichiarato idonei i seguenti concorrenti:

Colonnello TESTA cav. Umberto, per tattica.

Colonnello ALLINEY cav. Emilio, per tattica.

Il Ministro — SOLERI.

AVVISO

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha edito in questi giorni la preannunziata pubblicazione del Generale GUIDO LIUZZI, Comandante della Scuola di Guerra, « **Ricordi e pensieri di un Ex-Intendente d'Armata** ». Volume di XII - 254 pagine, con prefazione dell'Autore e 4 tavole fuori testo.

E' un importantissimo studio sui *servizi* dell'Esercito e mira a prospettare per mezzo dell'esperienza di guerra, le linee capitali di una riorganizzazione dei servizi per l'Esercito mobilitato.

Prezzo L. 16 — (L. 17,70 franco di porto raccomandato nel Regno).

Indirizzare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* — Roma (40) — Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 356.

A pagina 756, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Mangani Francesco Saverio il pari grado *Lombardo* Mariano, cavalleggeri Firenze.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 761, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Maggi Antonio il pari grado *Milanesi* Enrico, 50 fanteria.

A pagina 766, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Negroni Mario il pari grado *Nigro* Raffaele, 1 fanteria.

A pagina 767, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Carbone Alberto il pari grado *Callieri* Michele, Nizza cavalleria.

A pagina 771, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Peano Giovanni il pari grado *Passeri* Giuseppe, 4 gruppo controaerei.

Dispensa 42, anno 1922, circolare 425.

A pagina 919, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Cappelletti Giuseppe il pari grado *Colonna* Umberto, distretto militare Chieti.

A pagina 919, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Milazzo Gioacchino il pari grado *Milanesi* Enrico, 50 fanteria.

A pagina 920, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Vasquez Giovanni il pari grado *Viscafè* Nicola, 79 fanteria.

A pagina 921, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Baccari Arturo il pari grado *Barba* Gaetano, 91 fanteria.

A pagina 921, colonna 2, depennare il tenente *Viscafè* Nicola, 79 fanteria.

A pagina 922, colonna 1, dopo il tenente Invrea Marcello aggiungere il pari grado *Callieri* Michele, Nizza cavalleria.

A pagina 923, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Gherardoni Luigi il pari grado *Gobbo* Marco, 6 pesante.

Dispensa 48, anno 1922, circolare 468.

A pagina 1118, aggiungere dopo il tenente Porcelli Antonio i pari grado *Franco* Roberto, cavalleggeri Alessandria e *Mattioli* Renato, cavalleggeri Guide (5° centro automobilistico).

Dispensa 49ª, anno 1922, circolare 476.

A pagina 1126, nella seconda colonna dei tenenti colonnelli o maggiori di artiglieria, ed in corrispondenza di: Ministero guerra (Direzione generale artiglieria), *invece di*: « 2 », *leggasi*: « 1 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(1859) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª **1922** 27 Ottobre

N. 486 - **28 maggio 1922.** — GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 1029, che converte in legge il R. decreto 20 gennaio 1921 n. 130, (1) che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916 n. 1417, (2) circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie . . . . . *Pag.* 1156

» 487 - **28 maggio 1922.** — GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 1030, che converte in legge il R. decreto 4 gennaio 1920 n. 174, (1) che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania . . . . . *Pag.* 1156

» 488 - **6 luglio 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1315, che estende ai territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli . . . . . *Pag.* 1157

» 489 - **19 ottobre 1922.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Servizio dello stato civile delle truppe in campagna . . *Pag.* 1159

» 490 - **20 ottobre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commissione per lo studio e la proposta delle riforme da introdursi nella gestione dei vari servizi dell'amministrazione militare. *Pag.* 1160

» 491 - **26 ottobre 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Autorizzazione preventiva per le anticipazioni e le spese riguardanti i capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per il corrente esercizio . . *Pag.* 1160

» 492 - **26 ottobre 1922.** — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta. *Pag.* 1161

» 493 - **26 ottobre 1922.** — CONCORSI. — Concorsi ippici . . . *Pag.* 1162

» 494 - **26 ottobre 1922.** — CONCORSI - DISPOSIZIONI VARIE. — Concorso a premi per lavori su temi militari . . . . . *Pag.* 1162

» 495 - **26 ottobre 1922.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di istruzione superiore per il personale navigante . . . . . *Pag.* 1164

AVVISO . . . . . *Pag.* 1166

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1166

Circolare N. **486.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Legge n. 1029, che converte in legge il R. decreto 20 gennaio 1921 n. 130, (1) che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916 n. 1417, (2) circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 maggio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 170, del 31 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA - DE VITO - LUIGI ROSSI.

(1) Pubblicato con la circolare n. 140 *giornale militare* 1921.
(2) Pubblicato con la circolare n. 646 *giornale militare* 1916.

N. **487.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Legge n. 1030, che converte in legge il R. decreto 4 gennaio 1920 n. 174, (1) che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 maggio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 179, del 31 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 174, che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania.

(1) Pubblicato con la circolare n. 138 *giornale militare* 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA - PEANO - BERTONE - LUIGI ROSSI.

N. 488. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1315, che estende ai territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli.** — (Ispettorato ippico – Ufficio tecnico). — 6 luglio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 245, del 18 ottobre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 giugno 1913, n. 693, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 489;

Veduti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno e col Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 sono estesi, con le modificazioni stabilite nei seguenti articoli, la legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 489.

Art. 2.

Le attribuzioni assegnate dalla legge e dal regolamento alle prefetture saranno esercitate dalle autorità politiche di seconda istanza e quelle di cui agli articoli 110 e 111 del regolamento anche dalle autorità politiche distrettuali.

Art. 3.

Le designazioni spettanti ai consigli provinciali ed alle deputazioni provinciali ai sensi dell'art. 8 della legge s'intendano demandate, fino alla ricostituzione delle rappresentanze elettive delle provincie annesse, alle giunte provinciali straordinarie le quali potranno scegliere i delegati provinciali, membri civili delle commissioni di requisizione, sia tra i propri membri sia tra quelli delle deputazioni (Giunte) comunali dei territori assegnati alle rispettive commissioni.

Per il comune di Trieste le suddette designazioni spettano rispettivamente al consiglio comunale e alla giunta municipale.

L'indennità personale da corrispondere ai delegati provinciali secondo l'art. 105 del regolamento, sarà stabilita dalle rappresentanze cui spettano le nomine dei delegati stessi.

Art. 4.

All'iscrizione alle camere di commercio, richiesta dagli articoli 8, 32 e 39 del regolamento equivale l'autorizzazione all'esercizio delle industrie indicate negli articoli stessi, da comprovarsi mediante il certificato industriale od altro documento rilasciato dalla autorità industriale.

Art. 5.

All'art. 20 della legge, ed altri articoli 28 e 45 del regolamento, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Per le mancate presentazioni dei quadrupedi e degli autoveicoli alle rispettive riviste, i commissari militari redigeranno tanti verbali separati quanti sono i proprietari cotravventori. A rivista ultimata verrà compilato, per ciascun distretto politico e comune con proprio statuto, un elenco in duplice copia dei proprietari a cui detti verbali si riferiscono.

« Una copia di questi elenchi resterà presso il comando di corpo d'armata che li ha redatti, l'altra sarà trasmessa, insieme a tutti i verbali individuali, alle competenti autorità politiche di prima istanza.

« Le stesse cureranno che a ciascun proprietario sia notificata la contravvenzione che lo riguarda, e terranno depositati nei propri uffici i relativi verbali per 30 giorni, a decorrere da quello in cui fu eseguita ciascuna notificazione.

L'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro il termine anzidetto, nell'ufficio dell'autorità politica, oppure mediante vaglia postale intestato alla stessa, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda commisurata per la rispettiva contravvenzione, e il triplo ove sia recidivo. Trascorsi i 30 giorni saranno inviati all'autorità giudiziaria i soli verbali relativi a quei contravventori che non hanno adempiuto a tale prescrizione. Gli altri saranno passati all'archivio.

Le disposizioni del precedente comma valgono anche per le altre contravvenzioni contemplate dall'art. 18 della legge.

Nei territori in cui non sia applicato il codice di procedura penale del Regno, la cognizione delle contravvenzioni è demandata alle autorità politiche di prima istanza.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 25 del regolamento è modificato come segue:

« I proprietari degli stalloni privati approvati per servizio pubblico, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 della legge, dovranno presentare al commissario militare il certificato di autorizzazione per i rispettivi stalloni alla monta pubblica per l'annata in corso (licenza di monta) ».

Art. 7.

La prima parte dell'art. 38 del regolamento è modificata come segue:

«La rivista avrà luogo di massima, nel capiluogo dei distretti politici».

Art. 8.

All'art. 118 del regolamento è sostituito quanto segue:

«Tutti i registri e stampati prescrittti dovranno essere provveduti e compilati entro un termine da stabilirsi dal Ministero della guerra».

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - DI SCALEA - BERTINI.

N. 489. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Servizio dello stato civile delle truppe in campagna.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 19 ottobre 1922.

Con R. decreto 8 settembre, registrato alla Corte dei conti il 14 corrente mese, è stato disposto che il servizio dello stato civile per le truppe in campagna, dal Ministero del tesoro (Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra) faccia passaggio al Ministero della guerra alle cui dipendenze precedentemente funzionava e dal quale era stato temporaneamente distaccato per effetto del decreto luogotenenziale del 10 novembre 1918.

Questo Ministero pertanto, riassumendo la direzione del servizio dello stato civile, avverte tutte le autorità interessate che la corrispondenza relativa, anche se si riferisca a pratiche già in corso, non dovrà più essere indirizzata al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, ma bensì al: «Ministero della guerra — Direzione generale leva e truppa — Divisione stato civile».

Il Ministro — SOLERI.

N. **490.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla commissione per lo studio e la proposta delle riforme da introdursi nella gestione dei vari servizi dell'amministrazione militare.** — (Gabinetto del ministro). — 20 ottobre 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 13 ottobre 1922, con il quale è stata istituita una commissione per lo studio delle riforme, da introdursi nella gestione e nel funzionamento dei vari servizi dell'amministrazione militare, in relazione alle mutate esigenze dell'ordinamento dell'Esercito:

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte della commissione di cui alle premesse è chiamato come membro l'on. avv. Alfredo FALCIONI, deputato al Parlamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1922.

Il ministro del tesoro PARATORE.

Il ministro della guerra SOLERI.

N. **491.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Autorizzazione preventiva per le anticipazioni e le spese riguardanti i capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per il corrente esercizio.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 26 ottobre 1922.

A chiarimento della nota a pagina 704 del *giornale militare* c. a. (circolare 320), con la quale si prescrive alle amministrazioni militari di richiedere la autorizzazione preventiva per le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del corrente esercizio, si comunica quanto appresso.

Nei riguardi delle spese che gravano sui capitoli della guerra 74, 75, 76 si distinguano quelle impegnate alla data 31 luglio 1921 e segnalate a questo Ministero in ottemperanza alla circolare 464 del *giornale militare* 1921, da quelle che in via eccezionale sono state accertate dopo la data suddetta.

Per le prime, ossia per quelle che rientrano nei limiti già precedentemente fissati, l'autorizzazione di cui sopra è stata già concessa; per le altre invece, che esorbitano da tali limiti, tale autorizzazione dovrà essere richiesta.

In quest'ultimo caso le amministrazioni domanderanno al Ministero (Ragioneria) una assegnazione globale per tutti i pagamenti prescritti da disposizioni di massima (premi di congedamento, indennità in sostituzione del pacco vestiario, ecc.) che esse prevedono di dover effettuare durante l'esercizio in eccedenza alle previsioni già segnalate, ed un'assegnazione singola per le spese di natura diversa non comprese nelle previsioni avendo cura di giustificare, in relazione all'ultimo capoverso della circolare 461 del *giornale militare* 1921, l'errore od omissione in cui incorsero a suo tempo.

Il Ministro — SOLERI.

N. **492.** — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 ottobre 1922.

1. In applicazione dell'articolo 4 (2° comma) del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, questo Ministero determina che nella prima decade del venturo mese di dicembre abbia luogo un concorso per le promozioni a scelta al grado di maresciallo.

2. Gli esami di concorso verteranno sui programmi di cui alla circolare n. 497 del *giornale militare* del 1921 ed avranno luogo alla sede dei comandi di corpo d'armata.

3. In ciascun corpo d'armata, la commissione esaminatrice, nominata dal rispettivo comandante con elementi competenti nelle varie specialità, sarà presieduta da un colonnello e divisa in sottocommissioni per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, il genio, per il treno e il corpo automobilistico, per l'arma aeronautica, per le compagnie di sanità e per le compagnie di sussistenza.
Ogni sottocommissione sarà composta di un tenente colonnello o maggiore, di due capitani e di un subalterno. Il subalterno avrà anche le funzioni di segretario.

4. Al detto concorso potranno prendere parte i sergenti maggiori che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 1922 due anni di anzianità di grado e che, dalle competenti commissioni d'avanzamento, siano dichiarati meritevoli per i loro requisiti professionali e per la specchiata condotta, di partecipare al concorso stesso.
Ai meritevoli sarà dato dalle commissioni d'avanzamento un punto di merito compreso fra sedici e venti ventesimi, tenendo conto della condotta, dell'autorevolezza dell'aspirante e del modo con cui egli disimpegna il servizio.

5. Gli aspiranti al concorso, dichiarati meritevoli, saranno non oltre il 30 novembre p. v. segnalati al comando del corpo d'armata che li inviterà a presentarsi al comando stesso nei giorni che saranno fissati per gli esami.

6. Le commissioni di esami dovranno per ciascuna prova, e cioè per la parte comune e per la parte speciale, assegnare ai candidati un punto da uno a venti ventesimi.

7. Terminati gli esami, i comandanti di corpo d'armata ne comunicheranno i risultati al Ministero (Direzione generale leva e truppa) con l'indicazione dei punti ottenuti in ciascuno degli esami stessi, nonchè del punto di merito attribuito dalla commissione d'avanzamento, di cui dovranno anche trasmettersi le copie delle relative deliberazioni.

8. Il Ministero stabilirà la graduatoria dei candidati, tenendo conto dei punti riportati in ciascuna delle prove d'esami, del punto di merito e, a parità di punti, della anzianità in base alle norme di cui al § 8 del regolamento sull'avanzamento.

9. Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro i quali ottengono una media di almeno sedici ventesimi.

10. I vincitori del concorso saranno inscritti in apposito quadro di avanzamento nell'ordine della graduatoria e saranno poi promossi intercalati con i promovibili ad anzianità, nella proporzione di uno a due, in base alla relativa disposizione contenuta nel citato articolo 4 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986.

11. Per i sergenti maggiori che si trovino nelle colonie, il concorso avrà luogo alla sede del rispettivo comando di truppe coloniali.

Il Ministro — SOLERI.

N. **493.** — CONCORSI. — **Concorsi ippici.** — (Ispettorato ippico). — 26 ottobre 1922.

A senso del n. 3 del capitolo 1 della circolare 184 del *giornale militare* 27 aprile 1922 si comunica che il Ministero della guerra ha approvato il programma del concorso ippico di Treviso (11-12 novembre).

Il Ministro — SOLERI.

N. **494.** — CONCORSI - DISPOSIZIONI VARIE. — **Concorso a premi per lavori su temi militari.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 26 ottobre 1922.

Nell'intento di alimentare ed accrescere la coltura dei quadri sia nel campo strettamente professionale che in quello delle discipline affini; di diffondere la conoscenza dei problemi attinenti alle relazioni fra l'Esercito e il Paese; di attivare in genere un fecondo fermento di studi, questo Ministero è venuto nella determinazione di bandire *concorsi a premio* per studi e monografie d'argomento militare, secondo le condizioni seguenti:

1. Presso ogni comando di corpo d'armata, per tutti i comandi, reparti, uffici e servizi territorialmente dipendenti, ad eccezione delle scuole ed uffici centrali successivamente indicati: presso la Direzione superiore delle scuole per tutte le scuole militari che sono alla sua dipendenza (personale permanente delle varie scuole e ufficiali allievi della scuola di guerra); presso infine il Ministero della guerra (Stato Maggiore) per tutte le direzioni e uffici del Ministero (compresi la segreteria del Consiglio dell'Esercito, gli uffici dei generali di divisione di artiglieria e genio a disposizione per ispezioni e l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria) sarà aperto, entro un mese dalla data della presente circolare, e con ulteriore avviso da diramarsi a cura di ognuno degli enti sopra nominati, un concorso a premi per lavori su temi di carattere militare.

2. Termine utile per la presentazione dei lavori sarà il 30 *aprile* 1923.

3. Affinchè nè condizioni di sede nè altre circostanze limitino la possibilità di partecipazione al concorso, si lascia la più ampia libertà, pur rimanendo nel campo militare, degli argomenti da trattare: da quelli atti a valorizzare la nostra vittoria a quelli relativi agli ordinamenti, armi, procedimenti dell'arte militare moderna presso l'Esercito nostro o presso gli Eserciti esteri; da quelli d'indole storica, geografica o scientifica a quelli di natura politico-sociale-economico-militare.

I lavori dovranno avere carattere di composizione monografica o anche di ricordi o impressioni personali. Ove occorra, dovranno essere corredati di rappresentazioni grafiche. Ogni ufficiale concorrente non potrà presentare più di un lavoro.

4. Ognuno degli enti enumerati più sopra procederà alla nomina delle commissioni — da comporsi come si dirà più innanzi — per l'esame dei lavori posti a concorso e l'aggiudicazione dei premi. Della nomina delle commissioni e dei nomi dei componenti darà annuncio per mezzo di apposita circolare, e contemporanea comunicazione a questo Ministero.

5. Al fine di raccogliere elementi omogenei e rendere equi i giudizi, saranno costituite due categorie di concorrenti; una di ufficiali superiori, una di ufficiali inferiori.

6. Sul capitolo 25 del bilancio, articolo 2, lettera *c*) dell'esercizio finanziario 1922-1923 sono assegnate, allo scopo di cui la presente circolare, lire 6150 per ogni comando di corpo d'armata, per la Direzione superiore delle scuole militari e per questo Ministero. Tali somme saranno devolute a premi nelle seguenti misure:

Primi premi:

2 per	ufficiali superiori	(L. 1000 l'uno)	= L.	2000
2 per	ufficiali inferiori	(L. 800 l'uno)	= L.	1600

Secondi premi:

3 per	ufficiali superiori	(L. 500 l'uno)	= L.	1500
3 per	ufficiali inferiori	(L. 350 l'uno)	= L.	1050
			L.	6150

Le commissioni non saranno tenute ad aggiudicare tutti i premi assegnati al comando o ente; non trovando meritevoli i lavori in numero corrispondente ai premi, esse potranno non assegnare qualche premio, ed eventualmente anche nessuno.

I fondi necessari saranno richiesti dagli enti interessati, con le norme contabili in vigore, prima della scadenza del presente esercizio finanziario.

7. Le commissioni saranno così composte:

a) per l'esame dei lavori degli ufficiali superiori:

un maggior generale o brigadiere generale - presidente;

due colonnelli - membri;

un maggiore o tenente colonnello - segretario, senza voto;

b) per l'esame dei lavori degli ufficiali inferiori:

un colonnello - presidente;

due maggiori o tenenti colonnelli - membri;

un capitano - segretario, senza voto.

I giudizi saranno dati per voto di classificazione, espresso in ventesimi ed emesso da ciascun componente la commissione, partitamente per ogni lavoro, su relazione di uno dei membri.

Una seduta finale e conclusiva della commissione vaglierà e confermerà, al confronto di tutti insieme i lavori, i giudizi già dati partitamente.

8. I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, chiusi in busta sigillata, sulla quale sarà apposto dall'autore un motto o una sigla, e le iniziali *U. S.*, se l'autore sarà ufficiale superiore; *U. I.*, se l'autore sarà ufficiale inferiore. Una seconda busta, pure sigillata e introdotta nella prima, conterrà cognome, nome, grado e recapito dell'autore.

9. Entro tre mesi dalla data del termine di presentazione dei lavori, le commissioni comunicheranno all'ente che le ha nominate i risultati dell'esame e i relativi giudizi; questi saranno poi trasmessi al Ministero che pubblicherà i nomi dei vincitori su circolare del *giornale militare*.

10. La proprietà letteraria delle monografie premiate passerà al Ministero della guerra, il quale ne potrà curare la pubblicazione su riviste militari, la traduzione in lingue estere, ecc.

Si riserva nonostante il Ministero di rinunciare, in casi speciali, a domanda dell'autore, e previe determinate condizioni, al predetto diritto.

I comandi di corpo d'armata e la Direzione superiore delle scuole comunicheranno a questo Ministero (Stato Maggiore) copia delle disposizioni con le quali, ai sensi ed entro il termine di cui al n. 1, annunceranno aperto il concorso nell'ambito di propria giurisdizione, e ne stabiliranno le ulteriori modalità. Alle accennate disposizioni dovrà essere data la massima diffusione fra gli ufficiali.

Il Ministro — SOLERI.

N. **495.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Corso di istruzione superiore per il personale navigante.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 26 ottobre 1922.

Allo scopo di impartire la speciale istruzione teorica e pratica agli ufficiali destinati alla grande navigazione aerea od a quelli destinati alle funzioni di istruttori presso le scuole, nonchè allo scopo di favorire un maggiore sviluppo nella cultura tecnica degli ufficiali aeronaviganti sono istituiti dei corsi di istruzione superiore per il personale navigante dell'arma aeronautica.

A tali corsi saranno chiamati successivamente tutti gli ufficiali aventi qualifica aeronautica.

Il primo corso si svolgerà in Roma presso la sede delll'istituto sperimentale aeronautico, ed avrà la durata di mesi 6. Esso avrà inizio il 15 novembre 1922.

La direzione del corso è affidata al direttore dell'istituto sperimentale aeronautico. Concorreranno all'insegnamento, oltre al personale dell'istituto sperimentale aeronautico, alcuni ufficiali ed impiegati civili appartenenti ad altri enti aeronautici, nonchè eventualmente ad altre armi, che verranno designati dal Ministero.

A questo primo corso prenderanno parte ufficiali superiori ed inferiori in servizio nell'arma aeronautica che abbiano frequentato con esito favorevole le scuole di applicazione e di integrazione dell'arma di provenienza, e che verranno designati dal Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica), su proposta dei comandi di aeronautica aviatori e dal raggruppamento dirigibilisti aerostieri.

Potranno prendere parte al corso anche ufficiali comandati presso altri enti aeronautici purchè soddisfino alle condizioni di cui sopra e ne facciano regolare domanda. Le domande dovranno pervenire al Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica) entro il 5 novembre p. v.

I nomi degli ammessi saranno comunicati con circolare che verrà pubblicata nel *giornale militare*.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti all'esame delle singole materie e classificati con punti di merito da 1 a 20, a seconda dei risultati degli esami teorici, e di quelli ottenuti nelle esercitazioni pratiche svolte durante il corso.

Il risultato sarà riportato sul libretto personale di ciascun allievo.

Gli ufficiali, istruttori ed allievi, continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno che tutti i documenti amministrativi pervengano alla direzione dell'istituto sperimentale non oltre il 25 di ciascun mese.

Gli ufficiali ammessi alla frequenza del corso godranno, delle indennità di cui all'art. 8 dell'allegato 1 al D. M. 31 luglio 1922 (circolare 387 del *giornale militare* c. a.), prorogato fino al 31 dicembre 1922 col successivo D. M. del 6 settembre 1922 (circ. 433 del *giornale militare* c. a.).

Il corso avrà il seguente programma sommario:

Motori: Nozioni elementari di fisica — Generalità sui motori a combustione interna e motori a scoppio — Particolari soluzioni moderne degli apparati motori per aeronautica.

Aeroplani: Aerodinamica — Teoria generale delle aeromobili — Teoria generale della robustezza degli aeroplani — Elementi costruttivi degli aeroplani — Descrizione degli apparecchi — Velivoli militari in studio ed in prova — Velivoli sportivi — Idrovolanti da corsa — Regolaggio degli apparecchi — Eliche.

Navigazione: Navigazione aerea — Strumenti di navigazione — Aerologia ed astronomia.

Nozioni sui materiali: Tecnologia dei materiali.

Installazioni: Fotografia — Principi di elettricità — Radio-telegrafia, radio-telefonia.

Armamento aeronautico: Esplosivi — Proiettili da caduta — Artifizi — Armi e munizioni relative — Installazioni — Puntamento e tiro — Armamento apparecchi — Materiali per esercitazioni.

Il Ministro — SOLERI.

AVVISO

Annuario ufficiale del Ministero della pubblica istruzione per il 1922

A cura della Tipografia Operaia Romana Cooperativa di Roma, editrice del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato e messo in vendita, l'*Annuario ufficiale* del Ministero predetto per il 1922.

Il prezzo dell'*Annuario* è di lire 35.

Le richieste, accompagnate dal relativo importo, al quale debbono aggiungersi le spese di posta (lire 5 per ogni copia), per gli Istituti ed Uffici non ammessi a godere della franchigia postale con il Ministero della pubblica istruzione, debbono essere rivolte direttamente alla Tipografia, in Roma (13), Via Porta Cavalleggeri 7-A.

Il Ministero predetto avverte che non dispone di copie dell'*Annuario* da inviare in dono.

ERRATA-CORRIGE.

Indice cronologico *giornale militare*, anno 1917.

Pag. LXXXIII. — In corrispondenza della data 14 ottobre, cancellare la dicitura: Amministrazione e contabilità - e trascrivere invece in tutto il margine inferiore: Giustizia militare - Decreto luogotenenziale n. 1771, col quale, per la durata della guerra è istituito un tribunale militare territoriale con sede in Catania - circolare 740, pag. 1544.

Pag. LXXXIV: nello spazio di riga, sopra, dopo la linea orizzontale del tracciato, scrivere: 14 ottobre 1917 - Amministrazione e contabilità - De.

Pag. XC. — Cancellare la data: 14 id. e tutta la dicitura riferentesi all'oggetto: Giustizia militare - Decreto, ecc. Scrivere nel margine a sinistra, in corrispondenza: Riportato in ordine cronologico a pag. LXXXIII.

Giornale militare, anno 1917. - Riassunto alfabetico.

Pag. CL. — Alla data 14 novembre 1917, sostituire: 14 id. 1917 ed alla data immediatamente sotto: 29 id.: sostituire: 29 novembre.

Dispensa 74, anno 1917, pag. 1544. — Alla data 14 novembre 1917 apposta all'oggetto della circolare 740, dopo le parole: (Direzione generale personali civili e affari generali, sostituire: 14 ottobre 1917.

Dispensa 36, anno 1922, circolare 357.

A pag. 759, colonna 1ª, depennare il capitano *Curgiolo* Enrico, deposito 39 fanteria.

A pag. 762, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano *Roccella* Giov. Battista il parigrado *Ragazzoni* Achille, divisione militare Alessandria.

A pag. 764, colonna 2ª, depennare il sottotenente *De Negri* Vincenzo, 50 fanteria.

A pag. 769, colonna 1ª, depennare il tenente *Calì* Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.

A pag. 769, colonna 1ª, depennare il tenente *Carrozza* Carmelo, 4 costa.

A pagina 769, colonna 2ª, depennare il tenente *De Pirro* Francesco, 7 campagna.

Dispensa 42, anno 1922, circolare 425.

A pag. 920, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano *Scarfì* Ettore il pari grado *Sartori* Adriano, 2 fanteria.

A pag. 921, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente *Baratta* Umberto, il parigrado *Balzarini* Gabriele, 2 alpini.

A pag. 921, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente *De Rosa* Salvatore il parigrado *Empoli* Francesco, 41 fanteria.

A pag. 922, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente *Bonessa* Nicolò il parigrado *Becattini* Cesare, 23 campagna.

A pag. 922, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente *Minervini* Mario il parigrado *Torella* Tito, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

A pag. 924, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente *Carasso* Giuseppe il parigrado *Ippolito* Armando, regio corpo spedizione Italiana Mediterraneo Orientale.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1920) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª **1922** 3 Novembre

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1170

» **496 - 30 settembre 1922.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Disposizione speciale del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1306, concernente gli impiegati che hanno prestato servizio nelle colonie . . . . *Pag.* 1170

» **497 - 1 ottobre 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che riduce le indennità di missione negli stati austriaco e fiumano *Pag.* 1171

» **498 - 18 ottobre 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Retta giornaliera da corrispondersi dai ricoverati in ospedali civili . . . *Pag.* 1172

» **499 - 23 ottobre 1922.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1358, col quale il comando superiore di aeronautica cessa di appartenere al Ministero della guerra rientrando a far parte dell'arma aeronautica . . . . . *Pag.* 1173

» **500 - 23 ottobre 1922.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1354, che dichiara festa nazionale il giorno 4 novembre . . . . . *Pag.* 1173

» **501 - 27 ottobre 1922.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Medaglia commemorativa francese ai militari italiani che hanno partecipato alle operazioni sulla fronte francese . . . . . *Pag.* 1174

» **502 - 29 ottobre 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Competenze agli impiegati civili collocati a riposo o dispensati . . . . *Pag.* 1175

» **503 - 29 ottobre 1922.** — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Denominazione di reparti di artiglieria in Tripolitania . . . *Pag.* 1176

» **504 - 29 ottobre 1922.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Limitazioni nell'uso della raccomandazione del carteggio ufficiale . . . . . *Pag.* 1176

» **505 - 29 ottobre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione di materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 1177

» **506 - 29 ottobre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia . . . . . *Pag.* 1177

N. 507 - 29 ottobre 1922. — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali in S. A. P. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio *Pag.* 1177

» **508 - 29 ottobre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Nomina della commissione incaricata dell'esame delle domande degli aspiranti al concorso per l'ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare . . . . . *Pag.* 1179

» **509 - 29 ottobre 1922.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — Riassunzione di piloti in servizio di aeronavigazione . . . . . *Pag.* 1180

AVVISI . . . . . *Pag.* 1180

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1181

Ordine del giorno all'Esercito

Assumo da oggi la carica di Ministro della guerra.

Il saluto che rivolgo all'Esercito, suoni omaggio alle sue tradizionali, nobilissime virtù, immutabile devozione al Re e alta fede nei destini della Patria.

Ai doveri corrispondano le opere, in salda unione di cuori, di energie e di volontà.

Roma 31 ottobre 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

Circolare N. **496.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Disposizione speciale del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1306, concernente gli impiegati che hanno prestato servizio nelle colonie.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 30 settembre 1922.

A complemento della circolare n. 479 del corr. anno (disp. 50), con la quale è stato pubblicato il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1306, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 20 agosto 1922, n. 1080 sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale, si ritiene opportuno pubblicare anche il seguente articolo che, per quanto sia compreso fra le disposizioni speciali riguardanti il Ministero delle colonie, che furono omesse per brevità nella circolare predetta, ha interesse anche per il personale di altre amministrazioni, essendo in parte di applicazione generale:

« Art. 23. — Le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2325, si applicano a tutti gli impiegati civili e militari di altre amministrazioni per il periodo di servizio prestato effettivamente nelle colonie.

« Con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, e, ove occorra, con gli altri ministri competenti, sarà riveduto e modificato, con criteri di perequazione, il trattamento speciale del personale che presta servizio presso le amministrazioni coloniali, modificando le disposizioni dei RR. decreti 1 luglio 1910, n. 562; 5 giugno 1913, n. 798; 22 gennaio 1914, n. 19; 10 dicembre 1914, n. 1310; 22 novembre 1919, n. 2300; 27 novembre 1919, n. 2325; 20 gennaio 1921, n. 313; 1 maggio 1921, n. 706; e quelle dei decreti luogotenenziali 4 agosto 1918, n. 1238; 24 novembre 1918, n. 1916; 6 luglio 1919, n. 1344.

Gli aumenti di stipendio conseguenti dall'applicazione delle tabelle annesse al presente decreto non potranno avere alcun effetto sulla determinazione delle indennità coloniali di qualsiasi natura ».

Il Ministro — SOLERI.

R. decreto 27 novembre 1919 n. 2325, che stabilisce l'ordinamento del personale dell'amministrazione coloniale: « *Art.* 9. — Agli effetti degli aumenti graduali di stipendio stabiliti dalle annesse tabelle il servizio effettivamente prestato in colonia dai funzionari dell'amministrazione coloniale, è computato in ragione del doppio per i primi due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi, analogamente a quanto dispongono agli effetti della pensione, gli articoli 68 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70, ed artic. 1 del decreto luogotenenziale 13 marzo 1919 n. 565 ».

N. 497. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che riduce le indennità di missione negli Stati austriaco e fiumano.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1 ottobre 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO CON QUELLO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1921 (1) concernente le indennità di missione ai personali civili e militari della amministrazione militare inviati in servizio all'Estero;

DECRETA:

Art. 1.

Tenuto conto delle attuali speciali condizioni economiche dell'Austria, agli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra e delle amministrazioni militari dipendenti inviati in missione in Austria, ed agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito che si trovino, o si rechino, in servizio isolato in Austria, spettano, a decorrere dal 1 novembre 1921 e fino a nuova disposizione, in luogo delle indennità stabilite dal citato decreto ministeriale 1 luglio 1921, quelle ordinarie di missione

---

(1) Circolare 375.

nel Regno stabilite dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311 (modificato dal R. decreto-legge 20 febbraio 1921 n. 221) e dal R. decreto 4 agosto 1921 n. 1329. Però, in luogo delle riduzioni prescritte dai sopracitati decreti, dovranno essere applicate quelle prescritte dall'art. 3 del decreto ministeriale 1 luglio 1921.

Art. 2.

Lo stesso trattamento di cui al precedente art. 1, e con la stessa decorrenza, dovrà essere fatto ai suddetti personali civili e militari che già si trovino, o che siano inviati, in missione nello Stato libero di Fiume, date le speciali condizioni di quella città.

Art. 3.

Il trattamento economico di cui ai precedenti art. 1 e 2, dovrà essere esteso anche a quei personali, già in missione nei suddetti due Stati, ai quali, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 1 luglio 1921, furono conservate indennità superiori a quelle fissate dal decreto medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1 ottobre 1922.

Il ministro del tesoro
FONTANA.

Il ministro della guerra
SOLERI.

AVVERTENZA. — Per l'applicazione del sopraripportato decreto ministeriale, valgono le norme già date in precedenza con la circolare 28 luglio 1922, n. 6666, all'oggetto « Indennità di missione in Austria ed a Fiume », diretta ai comandi di corpo d'armata.

N. 498. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Retta giornaliera da corrispondersi dai ricoverati in ospedali civili.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 ottobre 1922.

A soluzione di quesiti fatti si avverte che la circolare n. 670 del *giornale militare* del 1916 — la quale stabiliva doversi mettere a carico dello Stato l'eventuale maggior costo della retta che gli ufficiali ricoverati negli ospedali civili avrebbero dovuto pagrae in confronto di quella minore degli ospedali militari — cessò di aver vigore con la fine della guerra, in conformità di quanto era esplicitamente avvertito nella circolare stessa, e precisamente col 31 ottobre 1920 (circolare n. 608 del 1920).

Pertanto a decorrere dal 1° novembre 1920 doveva essere addebitata ai ricoverati negli ospedali civili tenuti al pagamento della retta, (ufficiali, marescialli ed impiegati) l'intera somma per essi richiesta dagli ospedali stessi. Qualora ciò non sia stato fatto dovrà procedersi subito all'addebito delle differenze, avvertendo ech l'amministrazione si riserva il diritto alla ripetizione, verso qualsiasi obbligato, delle somme in passato poste irregolarmente a suo carico, e che non potessero essere ricuperate.

Il Ministro — SOLERI.

N. 499. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1358, col quale il comando superiore di aeronautica cessa di appartenere al Ministero della guerra rientrando a far parte dell'arma aeronautica.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 23 ottobre 1922. – (Gazzetta ufficiale n. 253, del 27 ottobre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451 relativo all'ordinamento provvisorio del R. Esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849 che ha soppresso la direzione di aeronautica civile;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il commando superiore di aeronautica cessa di appartenere al Ministero della guerra rientrando a far parte dell'arma aeronautica.
Con decreto del ministro della guerra si provvederà al riparto delle attuali attribuzioni del comando superiore di aeronautica fra il comando medesimo e il Ministero della guerra.
Il prsente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI.

N. 500. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1354, che dichiara festa nazionale il giorno 4 novembre.** — (Gabinetto del ministro). — 23 ottobre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 252, del 26 ottobre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1874, n. 1968;
Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 630;
Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027;
Visto il R. decreto 19 ottobre, n. 1888;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il giorno 4 novembre, anniversario della nostra Vittoria, è dichiarato festa nazionale e considerato festivo a tutti gli effetti civili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

N. **501.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Medaglia commemorativa francese ai militari italiani che hanno partecipato alle operazioni sulla fronte francese.** — (Segretariato generale – Ufficio ricompense di guerra). — 27 ottobre 1922.

Questo Ministero ha avuta comunicazione dal Ministero della guerra francese della concessione fatta a tutti i militari italiani che hanno partecipato alle operazioni sulla fronte francese, della medaglia commemorativa per la guerra 1914-1918.

Per poter compilare, in conseguenza di quanto sopra, l'elenco dei militari che hanno diritto a tale concessione, si dispone:

1. Tutti coloro che si trovano, o credono di trovarsi nelle condizioni volute per ottenere la concessione della medaglia commemorativa francese, dovranno farne domanda alla Autorità più vicina alla loro residenza.

In tale domanda dovranno farsi risultare:

a) l'epoca nella quale l'interessato prestò servizio sulla fronte francese;

b) l'unità presso la quale il servizio fu prestato;

c) il nome dei superiori gerarchici alle cui dipendenze il richiedente si è trovato durante la sua permanenza al fronte francese.

2. Tutte le autorità militari che riceveranno le domande suddette dovranno trasmetterle gerarchicamente all'autorità superiore.

I comandi di corpo d'armata raggrupperanno le domande loro pervenute dagli enti dislocati nel territorio di loro giurisdizione, e cureranno di accertare sommariamente il diritto del richiedente alla concessione della medaglia in parola. A tale scopo questo Ministero trasmetterà a ciascun comando di corpo d'armata l'elenco dei comandi, corpi, servizi e delle truppe ausiliarie italiane in Francia, con l'indicazione dei depositi che provvidero alla costituzione degli enti stessi.

Per i militari sotto le armi e che attualmente trovansi nei CC. RR., nella R. guardia di finanza, e nella R. guardia per la pubblica sicurezza, i comandi generali, e l'ispettorato generale della R. guardia di finanza, provvederanno a trasmettere ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione si trovavano i centri di formazione dei reparti che operarono in Francia, le domande degli interessati, per la necessaria istruttoria.

I primi elenchi dovranno pervenire a questo Ministero il 1 gennaio 1923 e l'istruttoria degli eventuali altri reclami giacenti dovrà essere compiuta nel successivo mese di maggio, per modo che gli ultimi elenchi giungono al Ministero non oltre il 30 giugno 1923.

Perchè gli interessati possano aver conoscenza delle disposizioni contenute nella presente circolare, si rivolge caldo invito ai comandi di corpo d'armata, al comando generale dei RR. CC. e dellaR. guardia per la pubblica sicurezza, nonchè all'ispettorato generale della R. guardia di finanza affinchè diano, con i mezzi a loro disposizione — non esclusa la stampa — la maggiore diffusione alle disposizioni stesse. Il comando generale dei CC. RR. è inoltre pregato di diffondere la presente circolare anche nei più piccoli centri usufruendo di avvisi ed affissioni.

Il Ministro — SOLERI.

N. **502.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Competenze agli impiegati civili collocati a riposo o dispensati.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 29 ottobre 1922.

Risulta che alcune amministrazioni dipendenti hanno applicata la ritenuta del 2 % prevista dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 107, (circolare 76 del 1918) sulla indennità corrisposta una volta tanto a ifunzionari esonerati o collocati a riposo in base al decreto luogotenenziale 23 ottobre 1919 n. 1971 ed alla legge 13 agosto 1921 n. 1080.

Ciò premesso e poichè di fatto la ritenuta di previdenza non è applicabile a detti funzionari che dal momento in cui hanno acquistato diritto alla indennità non possono considerarsi quali impiegati di ruolo in attività di servizio, questo Ministero dispone con le seguenti modalità che sia restituita a chi di ragione la somma indebitamente trattenuta:

1. Nel caso che l'importo della ritenuta non sia stato ancora versato, il rimborso dovrà essere effettuato direttamente dalle singole amministrazioni, spesando la somma a carico del bilancio, tenendo presente che la somma da restituire è quella ritenuta, previa deduzione dell'imposta di R. M. dell'addizionale, se del caso, e del contributo di guerra.

2. Nel caso invece che l'importo della ritenuta sia già stato versato a favore dell'Opera di previdenza — o a mezzo del vaglia diretto — se anteriormente al 1 luglio 1922 — o a mezzo versamento in tesoreria a favore dell'apposita contabiltà speciale, se posteriormente a tale data (circ. 409 del 1921 e 351 del 1922) le amministrazioni interessate ne avvertiranno questo Ministero che provvederà allo espletamento delle pratiche inerenti al rimborso.

In tal caso si avrà cura d'indicare, oltre al nome, anche l'ammontare della somma spettante all'impiegato.

Il Ministro — SOLERI.

N. **503.** — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Denominazione di reparti di artiglieria in Tripolitania.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Reparto ordinamento e mobilitazione - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 29 ottobre 1922.

A datare dal 1° novembre p. v. i seguenti reparti di artiglieria:

— Compagnia da fortezza Volontari Italiani.

— 1ª Compagnia, 4° reggimento artiglieria pesante.

— Compagnia autonoma 2° reggimento artiglieria pesante.

— 5ª compagnia, 3° reggimento artiglieria pesante,

assumeranno la denominazione rispettivamente di I, II, III, IV compagnia cannonieri.

Si ritiene opportuno aggiungere che detti reparti non hanno più relazione alcuna (matricolare ed amministrativa) con i depositi del Regno e sono alla completa dipendenza del Ministero delle colonie.

Il Ministro — SOLERI.

N. **504.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Limitazioni nell'uso della raccomandazione del carteggio ufficiale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 ottobre 1922.

Non ostante le disposizioni impartite con le circolari nn. 188 e 252, inserte nel *giornale militare* c. a. ed intese a limitare la *raccomandazione* del carteggio ufficiale allo stretto indispensabile, questa ha luogo in modo notevolissimo. Infatti si spediscono raccomandate carte non aventi uno specialissimo interesse, e, ad ogni modo, *facilmente duplicabili*, come ad es.: richieste di documenti di viaggio o di anticipazioni di fondi, istanze di fornitori, e persino ricevute di lettere o circolari.

Talora la raccomandazione apparirebbe giustificata per essersi posto nel piego danaro o francobolli; ma è da ricordare pur una volta che è assolutamente vietata, anche in confronto dell'amministrazione postale, l'inclusione di denaro (o francobolli, che ne sono l'equivalente) nei pieghi di servizio non assicurati; sicchè l'importo dei documenti di viaggio va, di regola, inviato con vaglia ordinario, intestato all'economo-cassiere. Solo nel caso di trasmissione di vaglia d'istituti di emissione — sempre intestati o girati all'economo-cassiere — è ammissbiile il piego raccomandato.

Suul'uso della *raccomandazione* non si possono certo dettare norme assolute; ma chi dispone per la spedizione di un piego, deve usare del voluto discernimento per riconoscere se questo sia, sotto ogni riguardo, di natura tale da richiedere mente la speciale carattistica del « *raccomandato* ».

Della successiva inosservanza del presente richiamo — dettato dalla imperiosa necessità di non gravare, senza ben giustificato motivo, il servizio postale e di ridurre, da parte dei nostri agenti, il numero delle scritturazioni prescritte per le raccomandate — saranno chiamati a rispondere *personalmente* coloro che avranno prescritto tale forma di carteggio.

Il Ministro — SOLERI.

N. **505.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione dei materiali residuati dalla guerra.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 29 ottobre 1922.

A seguito della circolare n. 474, del 12 ottobre c. a. (disp. 49) si avvertono gli enti detentori del materiale disponibile, già di pertinenza dell'unione fabbricanti acciai speciali, che, a datare dal 1° detto, l'alienazione del materiale stesso venne, come per legge, devoluta alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Si pregano, pertanto, gli enti stessi d'inviare, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, un completo ed esatto elenco quantitativo del materiale in questione, distinto fra le varie voci sotto le quali risulta in carico, alla predetta direzione generale — istituto sperimentale — Viale del Re, 137 - Roma.

Nell'elenco in parola dovranno indicarsi anche i magazzini in cui il materiale è depositato.

Il Ministro — SOLERI.

N. **506.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 ottobre 1922.

A chiarimento della circolare n. 465 del 5 ottobre 1922 si avverte che, siccome l'aumento di retribuzione da L. 350 a 800, è stato stabilito ai soli effetti dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, deve intendersi modificata la sola circolare n. 279 del *giornale militare* 1920, concernente l'assicurazione contro la disoccupazione, mentre le circolari n. 437 del 23 luglio 1920 e n. 541 del 9 settembre 1920 rimangono ferme, riguardando esse l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

Il Ministro — SOLERI.

N. **507.** — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 ottobre 1922.

Con riferimento alla circolare 357 *giornale militare*, si pubblicano i nomi degli ufficiali rimandati ad un successivo corso di perfezionamento in aggiunta a quelli di cui alla circolare 425 *giornale militare* c. a.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA.

Capitano ALBI Giuseppe, 87 fanteria.
» ANEMONE Giovanni, 12 id.

Capitano BARRILE Antonio, distretto Bassano.
» BAVIERA Rajniero, 12 bersaglieri.
» BONICELLI Mario, 53 fanteria.
Tenente BRIGHENTI Virgilio, 8 bersaglieri.
» BROISE Guido, 24 fanteria.
Tenente CALABRO' Paolo, 6 fanteria.
» CALDERONI Filippo, 33 id.
» CERVINI Alfredo, 48 id.
Capitano COLONNA Umberto, 55 fanteria.
» CORRADI Giulio, 68 id.

Capitano DE SCALZI Edilio, distretto Cremona.
» DUPANLOUP Francesco, 89 fanteria.

Capitano FINELLI Ruggerro, distretto Bologna.
Tenente FORMENTINI Omero, assegnato Ministero esteri.

Tenente GARDINI Pietro, 90 fanteria.
Capitano GATTAGRISA Vincenzo, tribunale militare Bari.

Capitano GUERRI Stanislao, 69 fanteria.

Capitano INGRAVALLE Ubaldo, 9 alpini.

Tenente MALAGU' Ugo, 9 fanteria.
Capitano MARCORE Pasquale, 93 fanteria.
» MILANESI Enrico, 50 id.
Tenente MORFINI Giovanni, 71 fanteria.
Capitano MORGONI Francesco, 23 id.
Tenente MUZIARELLI Vincenzo, 7 bersaglieri.

Capitano PARENTI Lamberto, distretto Pisa.
» PONZIAN Mario, commissione requisizione cereali.

Tenente RIVOIRE Enrico, 4 bersaglieri.
Capitano RUBINO Alfredo, 86 fanteria.

Capitano SCOLARI Felice, 24 fanteria.

Tenente UVA Francesco, 10 fanteria.

Tenente VANDINI Agostino, 7 alpini.
» VILLATA Albino, 91 fanteria.
» VISCONTI Leopoldo, 53 id.

Capitano ZAFFIRO Arcangelo, 28 fanteria.

SCUOLA MILITARE — MODENA.

Tenente ARISTA Luigi, stab. mil. pena.

Tenente BACCI Giovanni, distretto Livorno.
» BARBA Gaetano, 94 fanteria.
» BALZARINI Gabriele, 2 alpini.

Tenente CARBONE Umberto, centro automobilistico Torino.
» CARRAROLI Guido, 36 fanteria.

Tenente EMPOLI Francesco, 41 fanteria.

Tenente FASANO Rodolfo, 70 fanteria.

Tenente GIACONIA Giosuè, 7 fanteria.

Tenente MELONI Sebastiano, 45 fanteria.

Tenente MINASI Francesco, 23 fanteria.

Tenente NEGRONI Mario, 93 fanteria.

Tenente PANCRAZI Giuseppe, 9 alpini.
» PEDE Rodolfo, 86 fanteria.

Tenente ROCCHI Giustiniano, 52 fanteria.

Tenente SABBATINI Didino, 1 granatieri.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI CAVALLERIA — PINEROLO.

Tenente CHIAVARI Gian Gerolamo, Piemonte Reale cavalleria.
» CAMICIA Pasquale, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

Tenente FILO DELLA TORRE Riccardo, cavalleggeri Alessandria.

Tenente MANNI Cosimo, cavalleggeri di Saluzzo.

Tenente RIGHINI Oscar, comando scuola aviatori.
» REINA Euplio, arma aeronautica (deposito Taliedo).

SCUOLA D'APPLICAZIONE D'ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO (Artiglieria).

Tenente CHIARLONI Mario, 3 pesante campale.

Capitano DARA Giuseppe, 1° deposito contraerei.
» D'ANGELO Biagio, 15 campagna.
Tenente DELLA RAGIONE Antonio, scuola allievi ufficiali Caserta.
» D'ALFONSO Amedeo, direzione artiglieria Piacenza sezione Firenze.

Tenente FRISANI Filippo, 8 pesante campale.

Capitano PASTORI Gino, 9 campagna.

Capitano PANCERA ZOPPOLA Nicolò, 16 campagna.
Tenente PIERRI Giuseppe, 6 pesante.
» PERNICE Gaetano, 4 costa.
» PUGGELLI Sergio, 16 campagna.
» PALMARINI Agostino, 6 gruppo contraerei.

Tenente TEDESCO Mario, 1 pesante.
» TIBO Giulio, 9 campagna.

Tenente VIRDIA Valentino 26 campagna.
» VIALANDI DI SANDILIANO Emiliano, 16 id.

SCUOLA D'APPLICAZIONE D'ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO (Genio).

Tenente BRUNELLI Giulio, gruppo dirigibilisti.

Tenente LIDONNI Giuseppe, scuola aviatori.

Tenente VACCARO G. Battista, 3 raggruppamento genio.

Il Ministro — SOLERI.

N. 508. — SCUOLE MILITARI. — **Nomina della commissione incaricata dell'esame delle domande degli aspiranti al concorso per l'ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 20 ottobre 1922.

Con riferimento alla circolare n. 340 del *giornale militare* c. a. determino che la commissione, cui a senso del disposto dal n. 16 della predetta circolare competerà il giudizio inappellabile in merito alle domande degli aspiranti al concorso per la ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare, sia costituita come segue:

S. E. il tenente generale GRAZIOLI Grand'uffiziale Francesco, *presidente;*

Brigadiere generale PIRAJNO Grand'uffiziale Antonio, *vice-presidente;*

Colonnello BOCCACCIA cav. Epimede, *membro;*

Maggiore SECHI-PIERONI cav. Luigi, *membro;*

Cav. uff. dott. CORSI Furio, primo segretario nel Ministero della guerra, *membro* e *segretario.*

Il Ministro — SOLERI.

N. 509. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Riassunzione di piloti in servizio di aeronavigazione.** — (Comando superiore d'aeronautica) — 29 ottobre 1922.

Il Ministero, in vista della persistente deficienza di ufficiali e militari di truppa raffermati aeronavigànti nell'arma aeronautica, determina di riassumere in servizio aeronavigante ufficiali e miltiari di truppa *piloti militari* di aeroplano, in servizio ed in congedo, con le stesse modalità già stabilite con circolare n. 560 del *giornale militare* 1920. Le domande potranno essere inviate al Ministero fino a nuove disposizioni, che il Ministero stesso si si riserva di emanare.

A chiarimento però dell'ultimo capoverso della predetta circolare, il Ministero informa che l'anticipazione di L. 500, che in via eccezionale può essere corrisposta dopo i primi sei mesi di servizio ai sottufficiali e militari di truppa i quali si impegnino per un servizio continuativo di almeno un anno dalla data di riassunzione, non potrà d'ora in poi essere in alcun modo corrisposta, qualora all'atto della riassunzione stessa non venga assunto senz'altro l'impegno di servizio per il periodo minimo continuativo di un anno. Quindi essa non potrà essere corrisposta a coloro che assumano inizialmente un impegno di 6 mesi e che, scaduto tale impegno, lo rinnovino per altri 6 mesi.

Essi conservano peraltro il diritto al premio di L. 1000 dopo compiuto un anno di servizio continuativo aeronavigante.

Il Ministro — SOLERI.

AVVISI

Annuario ufficiale del Ministero della pubblica istruzione per il 1922

A cura della Tipografia Operaia Romana Cooperativa di Roma, editrice del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato e messo in vendita, l'*Annuario ufficiale* del Ministero predetto per il 1922.

Il prezzo dell'*Annuario* è di lire 35.

Le richieste, accompagnate dal relativo importo, al quale debbono aggiungersi le spese di posta (lire 5 per ogni copia), per gli Istituti ed Uffici non ammessi a godere della franchigia postale con il Ministero della pubblica istruzione, debbono essere rivolte direttamente alla Tipografia, in Roma (13), Via Porta Cavalleggeri 7-A.

Il Ministero predetto avverte che non dispone di copie dell'*Annuario* da inviare in dono.

Lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra ha edito in questi giorni la preannunziata pubblicazione del Generale GUIDO LIUZZI, Comandante della Scuola di Guerra, « **Ricordi e pensieri di un Ex-Intendente d'Armata** ». Volume di XII - 254 pagine, con prefazione dell'Autore e 4 tavole fuori testo.

E' un importantissimo studio sui *servizi* dell'Esercito e mira a prospettare per mezzo dell'esperienza di guerra, le linee capitali di una riorganizzazione dei servizi per l'Esercito mobilitato.

Prezzo L. 16 — (L. 17,70 franco di porto raccomandato nel Regno).

Indirizzare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* — Roma (40) — Via Gino Capponi 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 769, colonna 1, depennare il tenente *Canesi* Angelo, 4 campagna.

Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 425.

A pagina 922, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Ciccaglione Alfredo il tenente *Chiarloni* Mario, 3 pesante campale.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2025) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1922 — 10 Novembre

N. 510 – 28 maggio 1922. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — AVANZAMENTO. — Legge n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1184

» 511 – 28 maggio 1922. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Legge n. 1300, che converte in legge il R. decreto 23 maggio 1915 n. 719, (modificato dal decreto luogotenenziale 25 luglio 1915 n. 1162), relativo alla militarizzazione del personale della Croce Rossa Italiana . . . . . *Pag.* 1184

» 512 – 10 settembre 1922. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1387, che reca disposizioni per la concessione della cittadinanza italiana a talune categorie di persone. *Pag.* 1185

» 513 – 29 ottobre 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio 1922-923 . . . . . *Pag.* 1186

» 514 – 29 ottobre 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione delle disposizioni relative all'assegno: spese d'ufficio per l'esercizio 1921-922 . . . . . *Pag.* 1186

» 515 – 9 novembre 1922. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1187

» 516 – 9 novembre 1922. — AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore in servizio all'estero e nelle colonie . . . . . *Pag.* 1187

» 517 – 9 novembre 1922. — COLONIE - MATRICOLA. — Sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno . . . . . *Pag.* 1188

» 518 – 9 novembre 1922. — CONCORSI. Concorsi ippici . . . . *Pag.* 1188

» 519 – 9 novembre 1922. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proroga del termine per la produzione del certificato mod. 47 del catalogo da parte dei militari studenti universitari aspiranti alla continuazione del ritardo del servizio . . . . . *Pag.* 1188

AVVISO . . . . . *Pag.* 1189

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1189

Circolare N. **510.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI - AVANZAMENTO. - **Legge n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). 28 maggio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 134, dell'8 giugno 1922).

VITTORIO EMANUELE III ecc. ecc., RE D'ITALIA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 novembre 1919 n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA.

N. **511.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **Legge n. 1300, che converte in legge il R. decreto 23 maggio 1915 n. 719, (modificato dal decreto luogotenenziale 25 luglio 1915 n. 1162), relativo alla militarizzazione del personale della Croce Rossa Italiana.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 28 maggio 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 242, del 14 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 maggio 1915 n. 719, modificato dal decreto luogotenenziale n. 1162 del 25 luglio 1915, relativo alla militarizzazione del personale della Croce Rossa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA — DE VITO.

N. 512. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. **R. decreto-legge n. 1387, che reca disposizioni per la concessione della cittadinanza italiana a talune categorie di persone.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 settembre 1922. (Gazzetta ufficiale n. 259, del 6 novembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La cittadinanza italiana può essere concessa per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, senza l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, ai maggiorenni od emancipati celibi, monogami o vedovi, anche non residenti nel Regno, che si trovino in uno dei seguenti casi:

1° appartengano a famiglie di origine italiana, le quali abbiano perduto la cittadinanza originaria;

2° godano la protezione italiana, o l'abbiano goduta anteriormente e non siano attualmente protetti da alcun altro Stato;

3° abbiano dato prova non dubbia di sentimenti di italianità ed offrano serie garanzie di contribuire al mantenimento del buon nome e del prestigio italiano.

Art. 2.

La persona alla quale la cittadinanza è concessa dovrà prestare giuramento nei modi e nelle forme di cui all'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

La consegna del decreto di cittadinanza dovrà risultare da apposito verbale redatto dall'autorità italiana all'uopo incaricata, e dalla data di tale verbale decorrerà il termine di sei mesi per prestare giuramento.

Art. 3.

La cittadinanza ottenuta a norma dell'art. 1 non comprende il godimento dei diritti politici, nè l'obbligo del servizio militare,

Art. 4.

La domanda d'acquisto della cittadinanza da parte delle persone di cui all'art. 1, n. 2, deve essere fatta entro 4 mesi dalla pubblicazione della legge.

Coloro che non avranno chiesto la cittadinanza entro tale termine e la di cui domanda sarà stata respinta, perderanno ogni titolo alla protezione italiana.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCHANZER.

N. 513. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio 1922-923.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 ottobre 1922.

In relazione all'art. 367 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, il Ministero porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che l'assegno per il prelevamento gratuito degli stampati dal reclusorio militare resta fissato per il corrente esercizio finanziario nella stessa misura di quella stabilita pel decorso esercizio 1921-922, con la circolare 222 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — SOLERI.

N. 514. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione delle disposizioni relative all'assegno: spese d'ufficio per l'esercizio 1921-922.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 ottobre 1922.

A soluzione dei quesiti mossi per l'applicazione delle disposizioni relative all'assegno per spese d'ufficio per l'esercizio 1921-922 si fa presente quanto appresso:

L'assegno provvisorio di cui alle circolari 469 e 471 del 1921, fu aumentato e reso definitivo con le circolari 404 e 405 del corrente anno.

Pertanto le amministrazioni che, con le spese sostenute fino al 30 giugno 1922, avessero superato gli assegni provvisori delle circolari 469 e 471 dovranno richiedere alle competenti direzioni di commissariato la differenza nel limite massimo consentito dalle circolari 404 e 405.

E' fatto assoluto divieto di impiegare per le spese d'ufficio dell'esercizio finanziario corrente le somme che risultassero disponibili sull'assegno di cui alle circolari 404 e 405 in confronto delle spese effettuate fino al 30 giugno 1922, dovendo le dette somme andare in economia del bilancio.

E poichè alcune amministrazioni hanno inviato al Ministero la dimostrazione delle spese d'ufficio relative allo scorso esercizio finanziario, chiedendo la sanzione della maggiore somma erogata in più dell'assegno di cui alle circolari 469 e 471, la dimostrazione stessa verrà restituita senz'altro affinchè le dette amministrazioni possano regolarizzare la gestione delle proprie spese d'ufficio in relazione all'assegno definitivo stabilito con le circolari 404 e 405.

Per le spese d'ufficio dell'esercizio corrente verrà prossimamente stabilito il relativo assegno. Si avverte però, fin d'ora che questo non solo non sarà, in massima, aumentato rispetto a quello dell'esercizio 1921-22, ma con molta probabilità verrà diminuito in relazione alle disponibilità del bilancio. Pertanto tutti i comandi, corpi ed uffici dovranno adottare tutti i temperamenti intesi a contenere le spese in quantochè le eventuali eccedenze non potrebbero essere sanzionate, e dovrebbero restare a carico di chi le avesse autorizzate.

Il Ministro — SOLERI.

N. 515. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 9 novembre 1922.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi d'ufficiale dei carabinieri reali.

Comandi istituiti.

Legione Verona: Tenenza di LONIGO.

Comandi soppressi.

Legione Verona: Tenenza di THIENE.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 516. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di un membro della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali fino al grado di maggiore in servizio all'estero e nelle colonie.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio R.). — 9 novembre 1922.

Il maggior generale comm. Francesco D'AFFLITTO cessa dal far parte della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità all'avanzamento degli ufficiali fino al grado di maggiore incluso, in servizio all'estero e nelle colonie di cui alla circolare 205 *giornale militare* corr. anno, ed è sostituito dal brigadiere generale comm. Giuseppe PALIZZOLO di RAMIONE.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **517.** — COLONIE - MATRICOLA. — **Sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio fuori del Regno.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 novembre 1922.

Visto il nuovo ordinamento del personale metropolitano in Libia questo Ministero ritiene opportuno sia unificato il duplice sistema ora vigente nella Libia stessa circa la sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa adottando per coloro che prestano servizio in *Tripolitania* le stesse norme vigenti per quelli della *Cirenaica*.

Pertanto a modificazione di quanto fu stabilito al n. 1, lettera *a*) della circolare 1.9 del *giornale militare* corrente anno questo Ministero determina che i sottufficiali ed i militari di truppa i quali debbono fare passaggio, a domanda o d'autorità (come complementi) nelle truppe coloniali od in quelle metropolitane dislocate nella *Tripolitania* dovranno tutti indistintamente essere presi in forza dal comando delle truppe coloniali (Ufficio d'amministrazione — Sezione matricola) in Tripoli.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **518.** — CONCORSI. — **Concorsi ippici.** — (Ispettorato ippico). — 9 novembre 1922.

A senso del n. 3 del capitolo I della circolare 184 del *giornale militare* 27 aprile 1922 si comunica che il Ministero ha approvato i programmi dei seguenti concorsi ippici:

Concorso ippico di Salsomaggiore.

Concorso ippico di Stresa.

Concorso ippico di Bassano.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **519.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Proroga del termine per la produzione del certificato mod. 47 del catalogo da parte dei militari studenti universitari aspiranti alla continuazione del ritardo del servizio.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 novembre 1922.

Come già fu praticato lo scorso anno (vedasi circolare 589 del *giornale militare*) questo Ministero autorizza i comandi dei distretti a consentire che i certificati di studio mod. 47 necessari per ottenere la continuazione del ritardo nella prestazione del servizio militare possano essere prodotti anche dopo il termine stabilito dal § 537 del regolamento sul reclutamento, ma non oltre il 31 dicembre p. v.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISO

« **Il Risorgimento italiano** », sintetiche note del colonnello cav. GIACCHI, comandante del 2° granatieri. Il libretto, piccolo di mole, denso di pensieri, di considerazioni, con amplia bibliografia, è un'ottima guida agli studiosi.

Edito a cura della tipografia romana *Egeria*, è in vendita a L. 2 il volumetto.

Rivolgersi per richieste al comando 2° granatieri, Roma.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357.

A pagina 771, colonna 2, depennare il tenente *Vialardi di Sandiliano* Emiliano, 16 campagna.

Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 425.

A pagina 919, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Cappelletti Giuseppe il pari grado *Curà* Giulio, distretto Mondovì.

A pagina 920, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Scarfi Ettore il tenente *Serosoppi* Raffaele, 8 alpini.

A pagina 921, colonna 2, depennare il tenente *Serosoppo* Raffaele, 8 alpini.

Dispensa 52ª, anno 1922, circolare 507.

A pagina 1179, colonna 2, depennare il tenente *Vialandi di Sandiliano* Emiliano, 16 campagna.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2120) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1922 — 17 Novembre

N. 520 – 19 gennaio 1922. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto numero 1220, che estende a tutti i combattenti, ai quali è stata o sarà concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-18, l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia con R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294 . . . . . *Pag.* 1192

» 521 – 19 ottobre 1922. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto-legge n. 1362, che concede all'associazione Nazionale Madri e Vedove dei caduti la coniazione e vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia. Norme esecutive. *Pag.* 1193

» 522 – 29 settembre 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1338, che modifica la decorrenza degli assegni per i militari che prestarono servizio durante la guerra e che in seguito ad accertamenti sanitari vengano riconosciuti affetti da malattia tubercolare . . . . . *Pag.* 1196

» 523 – 27 ottobre 1922. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale viene costituito il «Servizio d'aeronautica» presso l'amministrazione centrale della guerra e si provvede al riparto delle attribuzioni fra il servizio medesimo e il «Comando superiore d'aeronautica» facente parte dell'arma aeronautica. *Pag.* 1197

» 524 – 29 ottobre 1922. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1386, che dichiara monumenti alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918 . . . . . *Pag.* 1201

» 525 – 5 novembre 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Giacenza nelle casse dei corpi di vaglia e di buoni del tesoro scaduti . . . *Pag.* 1202

» 526 – 10 novembre 1922. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Indennità nei viaggi che si compiono parte per terra e parte per mare . . . *Pag.* 1203

» 527 – 16 novembre 1922. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Trattamento di favore agli impiegati civili ex combattenti . *Pag.* 1203

» 528 – 16 novembre 1922. CAVALLI. — Cavalli di agevolezza . . *Pag.* 1204

» 529 – 16 novembre 1922. DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di ufficiali in S. A. P. al corso dell'istituto coloniale italiano di Roma per l'anno scolastico 1922-923 . . . . . *Pag.* 1204

» 530 – 16 novembre 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di ufficiali in S. A. P. al 1° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1922-923. *Pag.* 1205

N. 531 - 16 novembre 1922. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige alla stanza dei corpi del 1° ottobre 1922 . . . . . *Pag.* 1207

» **532 - 16 novembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Dipendenza dei reparti d'istruzione inviati alle scuole centrali. . . . . *Pag.* 1207

» **533 - 16 novembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Esami per l'ammissione alla scuola militare e all'accademia militare . . . . . *Pag.* 1208

» **534 - 16 novembre 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessione del ritardo del servizio per ragione di studi . . . . . *Pag.* 1208

Circolare N. **520.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1229, che estende a tutti i combattenti, ai quali è stata o sarà concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-918, l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia con R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 19 gennaio 1922. — (Gazzetta ufficiale, n. 217, del 14 settembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia, con R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, è estesa a tutti i combattenti ai quali è stata o sarà concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 per il compimento dell'Unità d'Italia. Detta medaglia sarà acquistata a spese dei decorati interessati.

Art. 2.

La medaglia sarà coniata nel bronzo nemico ed avrà le caratteristiche di quella istituita col R. decreto sopra citato, con le seguenti varianti: sul recto, all'effigie di S. M. Umberto I, sarà sostituita la Nostra, ed al motto « Umberto I Re d'Italia », sarà sostituito il motto: « Vittorio Emanuele III Re d'Italia »; sul verso, alla leggenda « Unità d'Italia 1848-1870 » sarà sostituita la leggenda « Unità d'Italia 1848-1918 », e dovrà essere conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto

Art. 3.

Il nastro della medaglia sarà conservato nella forma e nei colori adottati nell'originario decreto di istituzione.

Art. 4.

I Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati di dettare le norme per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — BERGAMASCO.

N. 521. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto-legge n. 1362, che concede all'Associazione Nazionale Madri e Vedove dei caduti la coniazione e vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia – Norme esecutive.** — (Segretariato generale – Ufficio ricompense). — 19 ottobre 1922. — (Gazzetta ufficiale, n. 255, del 30 ottobre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, che istituisce la medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, che estende l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia dell'Unità d'Italia anche ai combattenti che hanno diritto alla medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-18;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' concessa all'Associazione Nazionale Madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia dell'Unità istituità col R. decreto 19 gennaio 1922 n. 1229.

Art. 2.

Al ministro della guerra è riservata l'approvazione del disegno e del conio della medaglia, e la facoltà di vigilare perchè la riproduzione di essa sia eseguita a perfetta regola d'arte.

Art. 3.

Il prezzo di vendita della medaglia, compreso il nastro, non potrà essere superiore a L. 3.50.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI.

Norme esecutive per la concessione della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia

Il R. decreto 19 gennaio 1922 n. 1229 non fa che estendere l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia, istituita col R. decreto 26 aprile 1883 n. 1294, a tutti coloro ai quali è stato o sarà concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-16.

La medaglia quindi, di cui al succitato R. decreto del 19 gennaio 1922 n. 1229, pur avendo alcune caratteristiche esteriori differenti, non è che la stessa medaglia precedente, e serve, come la prima, a caratterizzare non già la partecipazione a una determinata campagna dell'Indipendenza, ma ciclo storico dell'Unità d'Italia.

In conseguenza non hanno diritto di fregiarsi della nuova medaglia coloro che siano già insigniti della precedente d'argento; essi hanno soltanto la facoltà di aggiungere *a loro spese* al nastro una fascetta simile a quella che serve a determinare gli anni di campagna della medaglia commemorativa, con l'indicazione 1915-18.

Come è disposto dall'art. 1 del R. decreto-legge 19 ottobre 1922 n. 1362, l'esclusività della coniazione e vendita della medaglia è concessa all'Associazione Madri e Vedove dei caduti in guerra, sita in Roma, Corso Umberto n. 271.

Allo scopo di agevolare il compito dell'Associazione stessa nella distribuzione della medaglia, questo Ministero dispone quanto segue:

1° Come è stabilito, la medaglia deve essere acquistata a spese degl'interessati, e il prezzo unitario è fissato in L. 3.50, compreso il nastro. A cura dell'Associazione suddetta, poi, alla medaglia viene unito un *francobollo-autorizzazione* a colori e oro, del costo di L. 0.50, che gli interessati avranno cura di attaccare al brevetto della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-18, evitandosi così disagi agl'interessati stessi e tutto il lavoro che ne sarebbe derivato, se ai brevetti stessi si fosse dovuto apporre a cura delle autorità militari una stampiglia comprovante tale autorizzazione.

Le autorità militari competenti quindi si limiteranno soltanto a provvedere alle variazioni matricolari con la formula «*Autorizzato a fregiarsi della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia, di cui al R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1362*».

2° L'Associazione di cui sopra, inoltre, *a richiesta degli interessati*, offre la medaglia in custodia di cartone uso cuoio o in astuccio fine; di modo che i prezzi della medaglia restano stabiliti come appresso:

Medaglia con nastro e francobollo-autorizzazione . . .	L. 4.00
Detta in custodia uso cuoio	» 4.50
Detta in astuccio di velluto	» 7.00
Formato piccolo con nastro e francobollo	» 3.00
Detta in astuccio uso cuoio	» 3.50
Detta in astuccio fino	» 5.75
Le due medaglie in custodia uso cuoio compreso francobollo-autorizzazione	» 7.00
Le due medaglie complete in elegante unico astuccio fine.	» 11.50

3° Nei riguardi degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa alle armi (compresi quelli appartenenti alla R. guardia di finanza e alla R. guardia), ciascun comando od amministrazione provvederà a raccogliere le richieste degl'interessati, da loro dipendenti, specificando per ciascuno quale delle combinazioni offerte dall'Associazione sia stata prescelta, e ritirandone il relativo importo.

Di tali richieste compileranno due elenchi, di cui uno spediranno all'Associazione predetta con la somma raccolta, l'altro conserveranno per il controllo delle medaglie che riceveranno.

4° Nelle sedi in cui esistano più comandi od amministrazioni, gli elenchi e relativi importi dovranno essere inviati al comando del presidio, che provvederà a riunirli e a trasmetterli all'Associazione.

In questo caso l'Associazione pur inviando le medaglie in una sola cassa e con un'unica spedizione, avrà cura di suddividerle in tanti pacchi, quanti sono gli elenchi, con l'indicazione del corpo od amministrazione cui si riferiscono, in modo che il comando di presidio non avrà altro compito che quello di far distribuire i pacchi secondo gl'indirizzi apposti su ciascuno.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 522. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1338, che modifica la decorrenza degli assegni per i militari che prestarono servizio durante la guerra e che in seguito ad accertamenti sanitari vengano riconosciuti affetti da malattia tubercolare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 settembre 1922. (Gazzetta ufficiale n. 250, del 24 ottobre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, concernente provvedimenti a favore dei militari affetti da tubercolosi;

Visti i RR. decreti 18 settembre 1919, n. 1780, e 9 maggio 1920, n. 653, sullo stesso oggetto;

Visto il R. decreto 28 novembre 1920, n. 1800, che estende ai militari affetti da alcune malattie dell'apparato respiratorio il trattamento stabilito per gli affetti da tubercolosi polmonare;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli del tesoro e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai militari in congedo dell'Esercito e della marina riformati, non per malattia tubercolare, senza pensione o in congedo per ultimato servizio sotto le armi, che prestarono effettivo servizio durante la guerra, e che, in seguito ad accertamenti sanitari vengano riconosciuti affetti da malattia tubercolare in genere o da malattia equiparata alla tubercolosi polmonare, e che trovansi in attesa di espletamento di pratiche medico-legali per una eventuale concessione di pensione, sono dovuti gli assegni di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, dalla data in cui presentarono la domanda di visita, salvo il disposto dell'art. 5 secondo e terzo capoverso del citato decreto luogotenenziale 30 giugno 1919.

Non sono dovuti assegni quando nella visita non venga accertata la malattia tubercolare o quando, anche accertata la malattia, non risulti che il militare abbia prestato effettivo servizio durante la guerra.

Art. 2.

Rimane fermo che l'assegno supplementare agli affetti da tubercolosi polmonare o da malattia a questa equiparata, di cui agli articoli 1 e 3 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, va ricuperato sugli arretrati di pensione ed in ogni caso non oltre l'ammontare degli arrestrati stessi.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI — PARATORE — DE VITO.

AVVERTENZE.

1° Il decreto sopraripportato essendo stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 ottobre u. s. è entrato in vigore il 1° novembre corrente.

2° Ai militari contemplati nel decreto, spettano gli assegni, senza arretrati di sorta, solo dal giorno in cui presentarono la domanda di visita e solo dopo che sia stata clinicamente *accertata* (non soltanto ritenuta sospetta) la malattia tubercolare, e abbiano prestato effettivo servizio durante la guerra.

3° Per giudicare se debbano essere considerati militari che prestarono servizio durante la guerra, occorre tenere presente il n. 1 delle norme esecutive della circolare n. 196 *giornale militare* del 1921.

4° Per la ricevibilità delle domande tengasi presente la circolare n. 478 del *giornale militare* anno corrente.

N. 523. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale col quale viene costituito il « Servizio d'aeronautica » presso l'amministrazione centrale della guerra e si provvede al riparto delle attribuzioni fra il servizio medesimo e il « Comando superiore d'aeronautica » facente parte dell'arma aeronautica.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 27 ottobre 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge n. 451 in data 20 aprile 1920 relativo all'ordinamento provvisorio del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 849 in data 22 giugno 1920 relativo alla soppressione della direzione generale d'aeronatica, già posta alla dipendenza del Ministero d'industria e commercio, ed al trasferimento delle sue attribuzioni al Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica);

Visto il R. decreto-legge n. 1358 in data 23 ottobre 1922 per il quale il Comando superiore d'aeronautica cessa di appartenere al Ministero della guerra e torna a far parte dell'arma aeronautica:

DECRETA:

Art. 1.

Il Comando superiore d'aeronautica è posto alla dipendenza del Ministero della guerra.

Art. 2.

Spetta al Ministero della guerra la direzione dei servizi amministrativi, tecnici e civili di aeronautica, nonchè la sovraintendenza agli studi e alle esperienze relative.

Dipendono perciò direttamente dal Ministero, in linea organica, tecnica ed amministrativa i seguenti enti, le cui attribuzioni saranno determinate con successivo provvedimento:

1. — L'istituto sperimentale aeronautico;
2. — La direzione tecnica di aviazione;
3. — Lo stabilimento di costruzioni aeronautiche;
4. — Il reparto costruzioni edilizie aeronautiche;
5. — La direzione dei servizi d'armamento aeronautico;
6. — Il servizio fotografico;
7. — Il servizio aerologico.

Il Ministero della guerra provvede altresì alla liquidazione di tutta la gestione di guerra, e perciò dipendono direttamente dal Ministero stesso anche tutti gli enti ed uffici stralcio territoriali.

Art. 3.

Spetta invece al Comando superiore di aeronautica l'addestramento del personale aeronautico, l'organizzazione e la preparazione alla guerra dei reparti aeronautici (aviatori e dirigibilisti aerostieri), lo studio e le disposizioni relative alla difesa aerea nazionale.

Dipendono dal Comando superiore d'aeronautica i seguenti comandi ed enti:

1. — Il comando d'aeronautica (aviatori) con i relativi raggruppamenti, il comando scuole aviatori con il relativo deposito e le singole scuole professionali, l'officina deposito operai di aviazione.

2. — Il raggruppamento aerostieri dirigibilisti col servizio rifornimento gas.

Art. 4.

Alle funzioni di cui al primo comma del precedente art. 1 sarà temporaneamente provveduto a mezzo di un « Servizio di aeronautica », alle dirette dipendenze del ministro; mentre invece le funzioni di stralcio di cui al terzo comma dell'articolo stesso saranno disimpegnate lal segretariato generale (divisione ragioneria).

Il predetto « Servizio d'aeronautica », sarà composto dai seguenti uffici, ai quali spetterà la trattazione delle pratiche a fianco di ciascuno indicate:

1. *Ufficio amministrativo*:

Amministrazione del personale ordinario e straordinario e delle missioni aeronautiche all'estero.
Contratti per concessione di servizi aerei, per forniture di materiali e per lavori relativi all'aeronautica.
Pratiche legali varie.
Infortuni e rischi inerenti alla aeronavigazione.
Brevetti.
Bilancio - Gestione del materiale e del contante.
Indennità aeronautiche.
Revisione contabilità.
Questioni di massima - Ispezioni amministrative.

2. *Ufficio servizi civili*:

Studi inerenti alla navigazione aerea.
Legislazione aerea.
Studi circa la concessione di servizi aerei.
Controllo e tutela della aeronavigazione pubblica e privata (brevetti, patenti, segnali, tessere, codici, anagrafe, ecc.).
Esposizioni e gare aeronautiche in Italia e all'estero.
Addetti aeronautici all'estero.
Organizzazione, funzionamento e controllo degli aeroporti pubblici e privati e delle rotte aeree.
Istruzione premilitare aeronautica — statistica — ispezioni.
Utilizzazione in guerra dei mezzi aeronautici civili.

3. *Ufficio servizi tecnici*:

Esami di studi di progetti, esperienze, brevetti d'invenzione, corcorsi d'aeronautica; sorveglianza sulla fabbricazione del materiale d'aeronautica e sulle officine governative d'aeronautica.
Ordinazione, costruzione e riparazioni dei materiali.
Notiziario e pubblicazioni.
Servizi armamento e fotografico.
Edilizia — minuto mantenimento campi e cantieri.

Art. 5.

Il Comando superiore d'aeronautica comprende le seguenti suddivisioni alle quali spetta, secondo le direttive del Ministero, e presi accordi con gli enti competenti, la trattazione delle pratiche a fianco di ciascuno indicate.

1. *Ordinamento*:

Gestioni riflettenti l'ordinamento dei mezzi aeronautici militari e la relativa mobilitazione. Questioni riflettenti il personale militare e la efficienza bellica dei materiali aeronautici in relazione all'impiego. Studio dell'organizzazione e della efficienza aeronautica militare all'estero.
Documenti di mobilitazione. Raccolta e studio della documentazione.
Servizio fotografico e cartografico militare per l'aeronautica.

2. *Addestramento*:

Preparazione dei quadri e della truppa alle armi e in congedo. Esercitazioni e manovre. Scuole aeronautiche militari.

Compilazione e pubblicazione delle norme ed istruzioni per l'esercizio dei vari servizi aeronautici militari. Cariche aeronautiche militari. Determinazione delle prove tecnico-professionali per il loro conferimento.

Impiego dei mezzi aerei per ordine pubblico, ecc.

Compilazione e pubblicazione dei lavori aeronautici di carattere storico-militare.

3. *Personale militare*:

Questioni particolari riflettenti il reclutamento e la ripartizione del personale aeronautico militare. Fabbisogno e richieste di assegnazione e proposte di movimento del personale medesimo. Ripartizione del contingente di leva fra i reparti e servizi aeronautici.

Questioni inerenti al richiamo alle armi delle classi congedate.

Proposte per il conferimento delle nomine delle cariche aeronautiche militari e per le esonerazioni delle medesime. Tessere per il personale navigante militare.

Corsi allievi ufficiali ed allievi sottufficiali e dei corsi vari aeronautici militari.

Ruoli ed anagrafe, dati statistici relativi al personale militare.

Proposte di esonero dal servizio militare del personale aeronautico.

Funzionamento degli istituti psicologici e assegnazione del personale sanitario addetto alle unità aeronautiche.

4. *Difesa aerea*:

Coordinamento degli studi e delle esperienze di carattere tecnico ed applicativo che interessano l'organizzazione generale della difesa aerea del territorio nazionale e dell'esercito mobilitato, nonchè degli studi applicativi delle autorità militari territoriali (comandi di corpo d'armata) inerenti alla difesa aerea del rispettivo territorio e conseguente preparazione ed attuazione.

Preparazione dei mezzi necessari alla difesa aerea del territorio nazionale e dell'esercito mobilitato. Predisposizioni per il funzionamento generale della difesa aerea mobilitata e per il coordinamento della mobilitazione dei vari enti. Attuazione della difesa aerea medesima.

Art. 6.

Il decreto ministeriale del 25 gennaio 1921 riguardante l'ordinamento e le attribuzioni del Comando superiore d'aeronautica (circolare n. 61 *giornale militare* del 1921) e tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto sono abrogate.

Roma, addì 27 ottobre 1922.

Il Ministro — SOLERI.

N. **524.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1386, che dichiara monumenti alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918.** — (Gabinetto del ministro). — 29 ottobre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 258, del 3 novembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri della guerra e del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915-1918, le seguenti zone, scelte fra quelle più legate ad immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali:

1. MONTE PASUBIO.
2. MONTE GRAPPA.
3. MONTE SABOTINO.
4. MONTE S. MICHELE.

Art. 2.

Le zone monumentali sono così delimitate:

PASUBIO, sommità del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima Palòm ed il cocuzzolo immediatamente a sud di detta cima.
Strada d'accesso: rotabile Ponte Verde (presso il Pian delle Fugazze - colle Xomo - Scarubbi - Porte Pasubio, indi mulattiera al Palòm.

GRAPPA, sommità del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina ed il rifugio del Club alpino.
Strada d'accesso: rotabile Romano Alto-Osteria del Campo-Monte Grappa.

SABOTINO, sommità del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato ad ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) ad est.
Strada d'accesso: rotabile Gunjace Bala-bivio Verholje-Sabotino.

SAN MICHELE, sommità del Monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 ed il monumentino commemorativo della brigata « Ferrara » a sud-est della cima 4.
Strada d'accesso: rotabile Peteano-San Michele-San Martino.

Art. 3.

Le zone monumentali di cui all'art. precedente sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della guerra, che provvederà alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti ed alla manutenzione delle strade d'accesso.

Art. 4.

Lo stesso Ministero provvederà a far erigere stele romane nelle località della fronte di guerra — pur esse notevoli per azioni svoltesi — sulle quali non sia stato ancora collocato un particolare ricordo, secondo le proposte della Commissione interministeriale, di cui al R. decreto 22 dicembre 1921.

Art. 5.

Per la prima sistemazione delle zone monumentali e delle strade d'accesso e per il collocamento delle stele di cui all'art. 4, è istituito sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1922-923 un apposito capitolo con lo stanziamento di L. 250,000.

E' diminuito di altrettanta somma lo stanziamento del capitolo 66 dello stato di previsione suddetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI — PARATORE.

---

525. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Giacenza nelle casse dei corpi di vaglia e di buoni del tesoro scaduti. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 novembre 1922.

Risulta al Ministero che nelle casse di riserva di molti corpi si trovano giacenti vaglia postali ordinari e di servizio scaduti da tempo, il cui ammontare raggiunge spesso un importo notevole.

Tale inconveniente produce evidentemente ritardi nelle liquidazioni delle pendenze amministrative e contabili e fa gravare a lungo sul fondo scorta somme rilevanti, eppertanto i corpi dovranno promuovere sollecitamente la rinnovazione di tutti i vaglia scaduti, in guisa che in breve tempo la giacenza di tali titoli sia ridotta ai soli vaglia pei quali la rinnovazione già richiesta non si possa ottenere subito.

Per il 31 dicembre p. v. i corpi faranno poi pervenire al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi — Divisione amministrazione dei corpi) uno specchio indicante l'ammontare complessivo dei vaglia scaduti da oltre due mesi che

risulteranno allora giacenti in cassa, segnalando particolarmente i dati e lo stato delle pratiche svolte per quei vaglia la cui rinnovazione è rimasta sospesa a causa di speciali difficoltà.

Risultando poi che taluni corpi continuano a tenere in cassa buoni del tesoro anch'essi già scaduti, si richiama la loro attenzione perchè sia sempre provveduto in tempo al rinnovo o al rimborso dei predetti titoli.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 526. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Indennità nei viaggi che si compiono parte per terra e parte per mare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 novembre 1922.

A soluzione di quesiti posti circa l'applicazione del § 48 (secondo comma) del regolamento per le indennità eventuali, si avverte che quando un viaggio da compiere parte per terra e parte per mare può — tenuto conto degli orari ferroviari e di quelli dei piroscafi — essere effettuato nella stessa giornata (da una mezzanotte all'altra), come può avvenire, per es. nei viaggi per l'isola d'Ischia e viceversa, spetta una sola diaria, non potendosi concedere due indennità di trasferta o missione nello stesso giorno.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 527. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Trattamento di favore agli impiegati civili ex combattenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 novembre 1922.

Il R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, inserto nella dispensa 50 del *giornale militare corrente* anno, contenente le tabelle degli stipendi e le relative norme di carriera per gli impiegati civili, stabilisce un trattamento di favore per gli impiegati ed agenti ex combattenti.

In detto R. decreto è inoltre stabilito che i benefici consentiti dal decreto stesso saranno concessi in base ai documenti che gli interessati esibiranno, salvo controllo del valore probatorio dei documenti stessi, da parte dell'amministrazione militare.

Tutti gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti sono quindi invitati a produrre al più presto, nel loro stesso interesse, tutti gli elementi che possono ravvisare utili per l'applicazione del cennato R. decreto e di inoltrarli a questo Ministero.

Ad evitare peraltro che l'accertamento delle varie posizioni individuali debba ritardare eccessivamente l'applicazione delle nuove tabelle degli stipendi, che saranno quanto prima pubblicate, si avverte che, in un primo tempo, sarà provveduto all'emanazione dei decreti per il collocamento nei quadri ordinari di classificazione, salvo a riconoscere in seguito, con successivi decreti, i maggiori benefici cui avessero diritto gli impiegati, in dipendenza del servizio prestato come ex combattenti.

Con l'occasione si raccomanda anche la sollecita compilazione e l'invio delle note informative, che dovranno pervenire a questo Ministero non più tardi del giorno 30 corr.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 528. — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 16 novembre 1922.

Al fine di ottenere che tutti gli ufficiali in servizio attivo permanente dei reggimenti di cavalleria ed artiglieria da campagna e del gruppo artiglieria a cavallo, nonchè quelli di essi comandati a frequentare i corsi presso le scuole di applicazione di cavalleria ed artiglieria, siano montati, al più presto, con cavalli di proprietà o di agevolezza, questo Ministero dispone che, in via eccezionale e fino al 31 dicembre c. a., coloro tra gli ufficiali anzidetti che si trovano attualmente sprovvisti di cavallo, siano autorizzati a sceglierne uno fra tutti quelli di truppa del rispettivo reggimento.

I cavalli scelti saranno classificati: alla 1ª categoria, quelli dai 4 ai 9 anni; alla 2ª categoria, quelli dai 10 ai 12 anni; e alla 3ª, quelli dai 13 anni in più. I cavalli aventi requisiti speciali dovranno essere ascritti alla categoria speciale *B* qualunque sia la loro età. Per l'assegnazione dei prezzi saranno tenute presenti le disposizioni del n. 1 della circolare 247 del *giornale militare* 1921.

I comandi di reggimento faciliteranno la scelta e non faranno opposizione che solo per quei cavalli che non fossero ritenuti idonei al servizio dell'ufficiale richiedente e per quelli in consegna ai marescialli o facenti parte della pattuglia reggimentale. Gli ufficiali che, avendo prelevato uno di tali cavalli, non ne siano, in seguito, soddisfatti, saranno autorizzati a ristituirlo entro l'anno 1923, con le consuete norme, appena si siano provvisti di altro cavallo di proprietà o abbiano chiesto ed ottenuto dal Ministero di prelevarne altro di agevolezza.

Si lascia in facoltà del comando generale dell'arma dei carabinieri reali di estendere agli ufficiali dell'arma stessa, nella misura che riconoscerà opportuna e conveniente nell'interesse del servizio, le disposizioni della presente circolare.

Per il 10 gennaio 1923 i comandi di reggimento ed il comando generale dell'arma dei carabinieri reali trasmetteranno la nota degli ufficiali che prelevarono cavalli e lo stralcio del ruolo 175-A dei cavalli medesimi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 529. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di ufficiali in S. A. P. al corso dell'Istituto coloniale italiano di Roma per l'anno scolastico 1922-923.** — (Direzione generale personale ufficiali). 16 novembre 1922.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 436 del *giornale militare* c. a., si pubblicano i nome degli ufficiali in S. A. P. ammessi al corso dell'Istituto coloniale italiano Roma per l'anno scolastico 1922-1923:

Maggiore	fanteria, assegnato comando divisione militare Verona	- ARMELLINI cav. Quirino.
Id.	85 fanteria, assegnato Ministero guerra	- GUALDI cav. Angelo.
Id.	54 fanteria, assegnato divisione militare Novara	- LACE cav. Edoardo.
Id	157 fanteria	- TERRACINA cav. Guido.
Capitano	21 fanteria	- FIECHTER sig. Roberto.
Id.	54 fanteria	- RAGAZZI sig. Corrado.
Id.	2 granatieri	- SILIMBANI sig. Giacomo.
Tenente	72 fanteria	- GABRIELLI sig. Michele.
Id.	R. C. T. C. Cirenaica	- PEPE[illegible]LLI sig. Bruno.

Maggiore	21 campagna	- FERRERO cav. Carlo.
Id.	1 montagna	- MONNERET DE VILLARD cav. Giovanni.
Capitano	9 pesante campale	- BALDONI sig. Gaetano.
Id.	intendenza truppe oltremare Taranto	- FEDI sig. Carlo.
Tenente	9 campagna	- POLACCO sig. Giuseppe.
Id.	1 raggruppamento genio	- FERRERO sig. Augusto.
Capitano	amministrazione gruppo dirigibilisti Roma	- MALUSARDI sig. Silvio.
Id.	amministrazione 21 fanteria	- PEDINI sig. Pio.

Tutti gli Enti interessati, con le modalità fissate dalla circolare 436 del *giornale militare* c. a., dovranno inviare a Roma gli ufficiali sopra elencati anche se per essi è stata rappresentata l'opportunità della sostituzione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 530. DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di ufficiali in S. A. P. al 1° corso dell'Istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1922-923.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 novembre 1922.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 435 del *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degl iufficiali in S. A. P. ammessi al corso dell'Istituto orientale italiano di Napoli per l'anno scolastico 1922-923:

Ten. Col.	Trib. militare Napoli	- CIRILLO cav. Giovanni	- tigrino-amarico.
Id.	fanteria, in servizio di S. M.	- BERGONZOLI cav. Annibale	- arabo-turco.
Maggiore	fanteria, addetto stab. mil. pena	- AJELLO cav. Tommaso	- arabo-turco.
Id.	fanteria, R. C. T. C. Tripolitania	- AMATO cav. Luigi	- arabo-turco.
Id.	fanteria, distretto mil. Avellino	- CICCONE cav. Adelchi	- arabo-turco.
Id.	48 fanteria	- LAURIANO cav. Gaetano	- arabo-turco.
Id.	14 fanteria, ass. Com. Divis. Chieti	- MADIA cav. Mario	- arabo-tigrino.
Id.	39 fanteria	- MARSALA cav. Roberto	- tigrino-amarico.
Capitano	1 alpini	- BINDA sig. Attilio	- turco-greco.
Id.	226 fanteria, ass. Ministero Guerra	- BLUNDO sig. Renato	- turco-greco.
Id.	16 fanteria	- CAFARO sig. Vincenzo	- arabo-tigrino.
Id.	36 id.	- CAPITANI sig. Renato	- turco-persiano.
Id.	80 id.	- CASTELLANI sig. Angelo	- arabo-turco.
Id.	fanteria distr. Napoli	- CECERE sig. Edoardo	- turco-greco.
Id.	2 alpini	- CERUTI sig. Leone	- turco-persiano.

Capitano	fanteria, distr. Brescia	COBELLI sig. Bortolo	- turco-persiano.
Id.	18 fanteria	COLPANI sig. Gustavo	- arabo-tigrino.
Id.	71 id.	CORNER sig. Francesco	- turco-greco.
Id.	6 alpini, asseg. Com. 3° Corpo Arm.	GALLO sig. Amedeo	- turco-greco.
Id.	fanteria, distr. milit. Messina	LA LOGGIA sig. Salvatore	- arabo-turco.
Id.	1 alpini	LAURERI sig. Edoardo	- tigrino-amarico.
Id.	fanteria, asseg. Com. Div. mil. Napoli	MANNA sig. Vincenzo	- turco-greco.
Id.	fanteria, asseg. distr. mil. Ancona	MICALETTI sig. Raffaello	- turco-greco.
Id.	157 fanteria	MUSCI sig. Francesco	- tigrino-amarico.
Id.	2 alpini	OSIO sig. Umberto	- arabo-turco.
Id.	60 fanteria	ROSATI sig. Giuseppe	- turco-persiano.
Id.	6 alpini	ROSSI sig. Italo	- tigrino-amarico.
Id.	12 fanteria	SAPIENZA sig. Francesco	- arabo-turco.
Id.	fanteria, addetto Com. Brigata Marche	SESTINI sig. Arturo	- turco-persiano.
Id.	48 fanteria	VERDINOIS sig. Paolo	- turco-greco.
Tenente	2 fanteria	CATARISANO sig. Mazzini	- arabo-turco.
Id.	5 bersaglieri	DE STEFANO sig. Gennaro	- turco-persiano.
Id.	76 fanteria	FERRARA sig. Giuseppe	- turco-greco.
Id.	26 fanteria	GORLANI sig. Quintilio	- turco-greco.
Id.	7 alpini	LANGELLA sig. Giovanni	- turco-albanese.
Id.	76 fanteria	MANZO sig. Pietro	- arabo-turco.
Id.	67 id.	MICCICHE' sig. Paolo	- arabo-turco.
Id.	152 id.	PENNAZZI sig. Giuseppe	- tigrino-amarico.
Id.	225 id.	RICCIARDI sig. Pasquale	- arabo-turco.
Id.	53 id.	SIGLIUZZO sig. Carmelo	- turco-greco.
Capitano	Nizza cavalleria	GIUSIANA sig. Egidio	- turco-persiano.
Maggiore	10 campagna	PALOMBA cav. Giulio	- arabo-turco.
Capitano	4 pesante campale	ABBATE sig. Marcello	- turco-albanese.
Id.	13 id. id.	BARBERI sig. Barbero	- turco-greco.
Id.	3 pesante	SOGARO sig. Giuseppe	- turco-albanese.
Tenente	22 campagna	BIGNARDELLI sig. Vinc.	- turco-persiano.
Id.	9 pesante campale	FERONE sig. Riccardo	- turco-greco.
Id.	12 campagna	LANZILLO sig. Teodoro	- arabo-turco.
Id	10 id.	PERELLI sig. Guglielmo	- turco-albanese.
Id.	genio, assegnato Scuola All. Uff. Verona	COLACINO sig. Carmine	- turco-albanese.

Tutti gli Enti interessati, con le modalità fissate dalla citata circolare n. 435 del *giornale militare* c. a., dovranno inviare a Napoli gli ufficiali sopra elencati anche se per essi è stata rappresentata l'opportunità della sostituzione. I comandi di corpo d'armata

provvederanno tempestivamente a sostituire gli ufficiali di cui altrimenti non sarebbe possibile l'allontanamento, ma di ogni movimento informeranno d'urgenza questo Ministero che si riserva di sanzionarlo con determinazione da pubblicare nel *bollettino ufficiale*, o di provvedere altrimenti.

Nessuno degli ufficiali ammessi al corso potrà esimersi dal frequentare il gruppo di lingue cui venne iscritto o cambiarne qualcuna senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **531.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige alla stanza dei corpi del 1° ottobre 1922.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 16 novembre 1922.

Nello specchio: « Servizio generale » del foglio della circoscrizione territoriale militare, ecc. alla data 1° ottobre, testè diramato, nel quadro « Corpo d'armata di Firenze » al posto del « T. G. Petitti di Roreto » leggasi « T. G. Gonzaga ».

Nello specchio genio — Raggruppamento genio di corpo d'armata — del foglio della « Dislocazione dei corpi » alla data del 1° ottobre, in luogo « 10 Messina N. N. — X battaglione telegrafisti — Palermo » Messina, leggasi:

« 10° Palermo N. N. — X battaglione zappatori minatori » — Messina. Palermo.

Con la circostanza si comunica che gli specchi della « Circoscrizione territoriale militare » e della « Dislocazione dei corpi » sono pubblicati al solo scopo di fornire ai vari enti interessati un riassunto generale dei corpi e servizi dell'Esercito, senza acquistare per questo, alcun valore di documento, per quanto ha tratto agli effetti di carattere amministrativo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **532.** — SCUOLE MILITARI. — **Dipendenza dei reparti d'istruzione inviati alle scuole centrali.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 16 novembre 1922.

A dirimere dubbi sorti nell'interpretazione del dispaccio n. 4381, del 3 dicembre u. s. relativo alla dipendenza dei reparti d'istruzione distaccati presso le scuole centrali, questo Ministero notifica che i reparti in parola dipendono per l'impiego e per l'istruzione esclusivamente dalle scuole centrali.

I comandanti di tali reparti rispondono agli organi delle scuole della disciplina dei propri reparti, dei locali ad essi assegnati ed in genere di tutto ciò che concerne il funzionamento dei reparti stessi durante il periodo della loro permanenza alla scuola. A tutti gli altri riguardi i reparti in oggetto debbono essere considerati come distaccamenti dei corpi che li forniscono e perciò non cessa su di essi l'autorità dei rispettivi comandanti di corpo per quanto riguarda le questioni di avanzamento, di movimento del personale, dei quadrupedi e del materiale e per le questioni amministrative.

Ad evitare però inconvenienti, questo Ministero stabilisce che tutte le pratiche riguardanti movimento di personale, quadrupedi e materiali di detti reparti siano sempre trattate per il tramite del comando della scuola presso cui i reparti stessi sono distaccati.

Resta poi fermo il principio, già sancito nella suddetta circolare n. 4381, che cioè, i reparti d'istruzione comandati presso le scuole centrali, non debbono avere deficienze qualitative ed a più forte ragione numeriche.

E' abrogata qualsiasi altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente circolare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **533.** — SCUOLE MILITARI. — **Esami per l'ammissione alla scuola militare e all'accademia militare.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio reclutamento). — 16 novembre 1922.

Si avverte che gli esami scritti per l'ammissione alla scuola militare e all'accademia militare, che a termini della circolare n. 340 del *giornale militare* c. a. avrebbero dovuto iniziarsi il 30 del volgente mese, subiranno un lieve ritardo dovuto all'esuberante numero delle domande da esaminare. Si fa riserva di comunicare prossimamente le nuove date sotto le quali dovranno aver luogo gli esami predetti nonchè la visita medica collegiale di cui al n. 18 della circolare dianzi citata.

I comandi di corpo e di distretto provvederanno intanto per le conseguenti partecipazioni agli interessati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **534.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concessione del ritardo del servizio per ragione di studi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 novembre 1922.

Avviene frequentemente che giovani ammessi al ritardo del servizio in virtù dell'art. 109 della legge sul reclutamento si trovino nel caso di aver completato il corso normale dell'inscrizione universitaria o di altro istituto superiore del medesimo grado, senza aver potuto ancora conseguire il titolo accademico che segna il compimento degli studi intrapresi.

Essi pertanto, non essendo più in grado di presentare al proprio comandante di distretto il mod. 47 attestante la loro inscrizione all'università o all'istituto assimilato, dovrebbero senz'altro imprendere servizio con la prima classe di leva chiamata alle armi, a senso del disposto dall'art. 533 del regolamento sul reclutamento.

Nell'interesse degli studi superiori e allo scopo anche di evitare ai detti giovani un danno rilevante, il Ministero determina che l'agevolazione di cui all'art. 109 della legge sul reclutamento possa, d'ora innanzi, essere concessa anche ad essi, a condizione che presentino, in luogo del mod. 47, uno speciale certificato, rilasciato dalle competenti autorità accademiche, dal quale risulti che, pur non avendo potuto conseguire la laurea o il diploma equipollente entro il periodo dell'inscrizione universitaria o dell'istituto assimilato, essi hanno tuttavia la possibilità di conseguirli entro l'anno accademico *immediatamente successivo* al termine di detto periodo.

I comandi dei distretti sono pertanto autorizzati a concedere al continuazione del ritardo ai militari laureandi che presentino l'oradetto speciale certificato.

Il Ministro — A. DIAZ.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(2274) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª **1922** 24 Novembre

N. 535 – 18 giugno 1922. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - PENSIONI - MATRICOLA. — Legge n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra. *Pag.* 1210

» **536 – 23 novembre 1922.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - PENSIONI - MATRICOLA. — Norme per l'applicazione della legge 18 giugno 1922 n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra . . . . . *Pag.* 1211

» **537 – 2 ottobre 1922.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1378, che conferisce ai comandi di divisione di fanteria e alpini la giurisdizione territoriale, agli effetti della formazione e del funzionamento dei consigli di disciplina, e della applicazione degli ordinari provvedimenti disciplinari. — Norme esecutive. *Pag.* 1213

» **538 – 27 ottobre 1922.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1457, che stabilisce le tabelle per la composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina . . . . . *Pag.* 1218

» **539 – 31 ottobre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 1221

» **540 – 18 novembre 1922.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Allegato n. 3 al 1° volume della « Istruzione sul servizio automobilistico » . . . . . *Pag.* 1223

» **541 – 23 novembre 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Trasmissione dei conti all'ufficio di personali militari vari, degli ufficiali ed impiegati comandati al Ministero, alla Corte dei conti ed al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra . . . . . *Pag.* 1224

» **542 – 23 novembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e 2° grado presso la scuola di guerra e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei CC. RR. . . . . *Pag.* 1225

» **543 – 23 novembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina di un insegnante civile di filosofia presso il collegio militare di Roma . . *Pag.* 1226

N. 544 – 23 novembre 1922. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 1° corso regolare presso la scuola di guerra . . . . . *Pag.* 1227

» **545 – 23 novembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria. *Pag.* 1229

Circolare N. **535.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE – PENSIONI – MATRICOLA. — **Legge n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 18 giugno 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 153, del 30 giugno 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i militari del R. Esercito e della R. Marina ed i personali civili ad essi aggregati che nel periodo compreso fra la data degli armistizi stipulati con gli eserciti nemici sulle fronti italiana, francese, balcanica e della Turchia Asiatica, e la firma dei trattati di pace, siano rimasti in zona di armistizio, o abbiano fatto parte di spedizioni all'estero ed in paesi d'oltre mare, ai quali sia venuto meno il diritto al computo della campagna di guerra, il tempo di servizio è computato agli effetti della pensione in ragione del doppio fino al limite complessivo di due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi.

Uguale trattamento è applicabile — a decorrere dal 5 novembre 1918 — al personale imbarcato su Regie navi, e su navi requisite o noleggiate, dislocate nei mari delle zone di armistizio e nei mari dei territori di occupazione anzidetti, nonchè su navi dislocate in mar Nero.

Art. 2.

Per tutti i militari e personali civili che nel periodo compreso fra il trattato di Losanna (18 ottobre 1912) e la nuova dichiarazione di guerra alla Turchia (22 agosto 1915) hanno fatto parte delle truppe di Albania e del Corpo di occupazione dell'Egeo, il tempo

trascorso presso tali corpi è computato agli effetti della pensione secondo è detto all'articolo precedente, ma non dà diritto al computo di campagna di guerra. Come pure il servizio prestato presso il corpo d'occupazione dell'Egeo posteriormente al 31 ottobre 1918, non dà diritto al conferimento di campagna di guerra.

Art. 3.

Il tempo passato in luoghi di cura per ferite e malattie riportate o contratte in guerra e l'eventuale conseguente periodo di convalescenza sarà computato in ragione del doppio solo agli effetti del collocamento nelle nuove tabelle di stipendio.

Per i prigionieri di guerra la degenza in luoghi di cura del nemico per lesioni derivanti da offesa nemica, darà pure diritto al trattamento stabilito nel capoverso precedente.

Il trattamento stabilito dal primo comma è applicabile anche al personale di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbia riportato ferite o contratto malattie per servizio di guerra prestato in Libia, limitatamente al tempo in cui il trattamento stesso spetta al personale citato nell'articolo 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - DI SCALEA - PEANO - DE VITO - AMENDOLA.

N. 536. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE – PENSIONI – MATRICOLA. — **Norme per l'applicazione della legge 18 giugno 1922 n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 23 novembre 1922.

1. — Essendo la matricola il documento fondamentale per provare le circostanze di fatto che danno luogo alla concessione dei benefici di cui alla presente legge, si rende necessario che tali circostanze siano tutte, e con esattezza, fatte risultare dagli stati di servizio e dai fogli matricolari.

Pertanto, gli enti interessati avranno cura di esaminare la matricola di quei militari da essi dipendenti, ai quali siano in tutto o in parte applicabili le disposizioni della presente legge per accertare, se siano state inscritte tutte le variazioni all'uopo occorrenti, apportando, nel caso contrario, quelle aggiunte o rettificazioni che saranno del caso.

Per gli ufficiali e gli impiegati civili, le aggiunte o rettificazioni, saranno proposte al Ministero (Divisione matricola) con appositi elenchi mod. 66, corredati dalle copie dei relativi documenti probatori.

Qualora incontrassero difficoltà nella raccolta degli elementi di fatto, gli enti si rivolgeranno agli stessi interessati per avere tutte quelle notizie che possano servire di base alle necessarie ricerche.

2. — Le disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo 1 della legge n. 828, oltre al personale specificato nel comma stesso, debbono intendersi applicabili anche ai militari (ufficiali e truppa) comunque facenti parte delle missioni e commissioni all'estero create in dipendenza della guerra e dei trattati di pace, per tutto il tempo della loro permanenza in dette commissioni, nonchè ai componenti del contingente italiano di occupazione in Alta Slesia, e dei corpi di occupazione a Scutari d'Albania, Anatolia e Costantinopoli, per tutto il tempo di permanenza in dette regioni estere.

Allo scopo poi di rendere più spedito il lavoro dei corpi circa il riconoscimento del tempo trascorso in zona di armistizio ai militari del R. Esercito ed ai personali civili ad esso aggregati, si rammenta che, per reparti dislocati nella zona di armistizio sulla fronte italiana, debbonsi intendere tutti quei comandi, truppe e servizi, che, dopo la firma dell'armistizio di Villa Giusti sono rimasti a far parte dell'esercito operante alla dipendenza del comando supremo.

Spetta infine analogo trattamento ai militari del R. Esercito ed ai personali civili ad esso aggregati, che dopo lo scioglimento del comando supremo abbiano continuato a far parte di comandi, truppe e servizi dipendenti dal comando truppe zona di Trento, dal comando generale delle truppe della Venezia Giulia e dal corpo d'occupazione della Dalmazia.

Si avverte peraltro che il beneficio di cui all'art. 1 della legge avanti citata, per i militari del R. Esercito e i personali civili ad esso aggregati, non può in ogni caso, essere protratto oltre il 31 ottobre 1920, giacchè per effetto del R. decreto 3 settembre 1920 n. 1389 (circolare *giornale militare* 1920 n. 608) deve considerarsi da quest'ultima data cessato ad ogni effetto lo Stato di guerra e ciò anche se dopo il 31 ottobre 1920, i personali di cui sopra abbiano continuato a far parte dei corpi dianzi specificati, salvo s'intende, le eccezioni di cui al 1° comma del presente n. 2.

3. — Si ritiene opportuno ricordare che per le variazioni matricolari riguardanti il servizio prestato nei corpi di spedizione ed in paesi d'oltre mare le formule relative sono quelle indicate o richiamate dal n. 4 della circolare n. 118 del *giornale militare* 1921.

Per le variazioni riguardanti il servizio prestato nelle zone di armistizio, si adotteranno, a seconda dei casi, le formule seguenti:

« *Tale* (o giunto) *nella zona di armistizio sulla fronte italiana* (o francese o balcanica o della Turchia Asiatica) *li* . . . . . .

« *Partito dalla predetta zona di armistizio li* . . . . . .

Oppure:

« *Cessa dal trovarsi nella predetta zona di armistizio per effetto del R. decreto 3 settembre 1920 n. 1389 li* . . . . . .

Per facilità di lavoro qui di seguito si indicano tutti i trattati di pace:

1° *Fronte italiana*: Trattato di S. Germano — tra l'Italia e l'Austria — (10 settembre 1919)

3° *Fronte francese*: Trattato di Versailles — tra gli Stati alleati ed associati e la Germania — (28 giugno 1919).

3° *Fronte balcanica*: Trattati di Neuilly-Sur-Seine — tra gli Stati alleati ed associati e la Bulgaria — (27 novembre 1919).

4° *Fronte ungarico*: Trattato di Trianon — tra gli Stati alleati ed associati e l'Ungheria — (4 giugno 1920).

4. — Poichè per effetto dell'art. 2 della presente legge, il tempo trascorso presso il corpo di occupazione dell'Egeo, fra la data del Trattato di Losanna (18 ottobre 1912) e la nuova dichiarazione di guerra alla Turchia (22 agosto 1915) come pure quello trascorso presso lo stesso corpo posteriormente al 31 ottobre 1918, non dà diritto al computo di campagna di guerra, le autorità militari disporranno per la cancellazione dai rispettivi documenti personali, delle variazioni relative alle campagne libiche che, ai sensi della circolare 239 *giornale militare* 1913 e 704 del *giornale militare* 1915, fossero state inscritte a favore di quei personali da esso dipendenti, i quali si trovarono nelle condizioni di tempo e di luogo suaccennate.

Per gli ufficiali ed impiegati civili, la cancellazione delle variazioni predette sarà proposta al Ministero (Divisione matricola) con elenchi mod. 66.

5. Il Ministero si riserva di emanare ulteriormente le disposizioni applicative all'articolo 3 della presente legge.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 537. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1378, che conferisce ai comandi di divisione di fanteria e alpini la giurisdizione territoriale, agli effetti della formazione e del funzionamento dei consigli di disciplina, e della applicazione degli ordinari provvedimenti disciplinari - Norme esecutive.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 ottobre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 266, del 14 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1922 n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e relativo regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912 n. 867;

Visto il regolamento di disciplina militare per il R. Esercito, approvato con R. decreto in data 25 luglio 1907 e relative modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1922 n. 1288 che sopprime il consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del R. Esercito;

Visti il decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 n. 2 (art. 33); il decreto luogotenenziale-legge 11 aprile 1918 n. 457, e il R. decreto 21 febbraio 1919 n. 160 (art. 6) sul personale della giustizia militare;

Vista la legge 7 aprile 1921 n. 367 sul personale dei farmacisti militari;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla formazione e al funzionamento dei consigli di disciplina dell'Esercito;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai soli effetti della formazione e del funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali superiori ed inferiori del R. Esercito e dell'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1907 e successive modificazioni, è attribuita ai comandi di divisione di fanteria e alpini giurisdizione territoriale in base alla circoscrizione risultante dall'allegato prospetto, firmato d'ordine Nostro del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 2.

I consigli di disciplina saranno convocati presso i comandi di divisione di fanteria ed alpini nel cui territorio, ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 1, l'ufficiale abbia commesso il fatto attribuitogli. Per più fatti commessi da uno o più ufficiali in luoghi posti in circoscrizioni di presidi dipendenti da diversi comandi di divisione, il consiglio di disciplina sarà convocato dal ministro presso quel comando di divisione nel cui territorio sia stato commesso il maggior numero dei fatti; e se questi siano stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse, il consiglio di disciplina sarà convocato presso quel comando di divisione che verrà designato dal ministro della guerra.

Gli stessi comandi di divisione saranno altresì competenti ad applicare i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1907 e successive modificazioni.

Se i fatti siano commessi all'estero, o ignorisi il luogo ove siano avvenuti, il consiglio di disciplina sarà convocato presso il comando della divisione residente a Roma.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA SOLERI.

Suddivisione del territorio del Regno fra le varie divisioni ai fini della competenza dei consigli di disciplina.

DIVISIONE	TERRITORIO DEI DISTRETTI ASSEGNATI
I Divisione fanteria (Torino)	Torino. Pinerolo.
II Divisione fanteria (Alessandria)	Alessandria. Casale Monferrato. Pavia. Voghera.
I Divisione alpina (Cuneo)	Cuneo. Mondovì.
III Divisione fanteria (Milano)	Varese. Como. Lecco. Monza. Milano. Lodi.
IV Divisione fanteria (Novara)	Ivrea. Vercelli. Novara.
II Divisione alpina (Brescia)	Treviglio. Bergamo. Sondrio. Brescia.
V Divisione fanteria (Verona)	Verona. Mantova. Cremona.
VI Divisione fanteria (Padova)	Bassano. Vicenza. Padova.
VII Divisione fanteria (Trento)	Bolzano. Trento.
VIII Divisione fanteria (Bologna)	Venezia. Rovigo. Ferrara. Modena. Bologna.
IX Divisione fanteria (Ravenna)	Ravenna. Forlì.
III Divisione alpina (Treviso)	Belluno. Sacile. Treviso.

DIVISIONE	TERRITORIO DEI DISTRETTI ASSEGNATI
X Divisione fanteria (Trieste)	Trieste città. Distretto politico di Sesana. Distretto politico di Postumia. Distretto politico di Capodistria.
XI Divisione fanteria (Gorizia)	Distretto militare Udine. Distretto politico Gorizia. Distretto politico Gradisca. Distretto politico Monfalcone. Distretto politico Tolmino. Distretto giudiziario di Idria, parte del distretto politico di Longatico compreso nel territorio del Regno.
XII Divisione fanteria (Pola)	Rovigno città. Distretto politico Parenzo. Distretto politico Pola. Distretto politico Volosca-Abbazia.
XIII Divisione fanteria (Firenze)	Massa e Carrara. Lucca. Pistoia. Firenze.
XIV Divisione fanteria (Genova)	San Remo. Savona. Genova. Spezia
XV Divisione fanteria (Piacenza)	Piacenza. Parma. Reggio Emilia.
XVI Divisione fanteria (Roma)	Viterbo. Roma. Frosinone.
XVII Divisione fanteria (Livorno)	Pisa. Livorno. Grosseto. Siena.
XVIII Divisione fanteria (Perugia)	Arezzo. Perugia. Spoleto. Orvieto.
XIX Divisione fanteria (Napoli)	Gaeta. Caserta. Nola. Aversa. Napoli. Benevento.

DIVISIONE	TERRITORIO DEI DISTRETTI ASSEGNATI
XX Divisione fanteria (Salerno)	Avellino. Salerno. Campagna.
XXI Divisione fanteria (Catanzaro)	Potenza. Castrovillari. Cosenza. Catanzaro.
XXII Divisione fanteria (Bari)	Barletta. Bari. Taranto. Lecce.
XXIII Divisione fanteria (Chieti)	Teramo. Aquila. Chieti. Campobasso. Foggia. Sulmona.
XXIV Divisione fanteria (Ancona)	Pesaro. Ancona. Macerata. Ascoli Piceno.
XXV Divisione fanteria (Palermo)	Palermo. Cefalù. Girgenti. Trapani.
XXVI Divisione fanteria (Messina)	Messina. Acireale. Catania. Siracusa. Noto. Caltanissetta. Reggio Calabria.
XXVII Divisione fanteria (Cagliari)	Cagliari. Oristano. Sassari.

Il Ministro — SOLERI.

NORME ESECUTIVE.

Art. 1. — I consigli di disciplina dovranno cominciare a funzionare entro il mese di dicembre 1922.

Art. 2. — A tal uopo sarà temporaneamente assegnato dal Ministero presso ciascun comando di divisione un colonnello o tenente colonnello con incarico di coadiuvare il comando stesso nel sollecito disbrigo delle pratiche riflettenti i consigli di disciplina.

Art. 3. — I comandanti di corpo d'armata, dietro proposta dei comandi di divisione interessati, stabiliranno se e quanti ufficiali fra quelli attualmente addetti ai comandi territoriali debbano coadiuvare l'ufficiale superiore di cui al precedente articolo 2.

Art. 4. — Tutte le pratiche riferentisi ai consigli di disciplina già determinati dal Ministero e sui quali non sia stato ancora emesso il relativo verdetto, saranno dal Ministero stesso trasmesse ai comandi di corpo di armata per essere inviate ai dipendenti comandi di divisione, secondo la giurisdizione stabilita dall'art. 1 di cui al R. decreto-legge n. 1378 del 2 ottobre 1922.

Art. 5. — Nel trasmettere le pratiche di cui al precedente articolo 4, i comandi di corpo d'armata stabiliranno altresì l'ordine di precedenza dei singoli consigli di disciplina, avvertendo che anzichè tener conto della cronologia dei fatti che al consiglio si riferiscono, dovrà essere presa in considerazione la gravità dei fatti stessi e specialmente la urgenza di definire la posizione morale dei singoli inquisiti.

Art. 6. — Delle pratiche trasmesse dal Ministero ai comandi di corpo d'armata, come dai precedenti articoli 4 e 5, ciascun comando di corpo d'armata dovrà accusare ricevuta al Ministero stesso (Direzione generale personale ufficiali - Divisione disciplina) entro 15 giorni dalla data di arrivo, indicando specificatamente le singole pratiche trasmesse ai dipendenti comandi di divisione e l'ordine di precedenza stabilito presso ciascuna divisione.

Art. 7. — Le pratiche relative alle mancanze per le quali è già intervenuta la decisione del deferimento a consiglio di disciplina, saranno trasmesse ai comandi di divisione competenti, e se l'ufficiale sarà stato nel frattempo trasferito, rimanendo nel territorio nazionale, i comandi di corpo d'armata provvederanno con corrispondenza diretta alla presentazione dell'ufficiale al consiglio che deve giudicarlo.

Qualora l'ufficiale inquisito sia stato nel frattempo inviato all'estero o in colonia ne sarà riferito al Ministero.

Art. 8. — Agli effetti dell'art. 35 della legge 18 luglio 1912 n. 806, gli ufficiali comandati all'arma aeronautica seguono la sorte dell'arma cui appartengono.

Art. 9. — Le inchieste disciplinari, da inviarsi al Ministero per le decisioni, debbono contenere le giustificazioni che l'inquisito avrà creduto di addurre, dopo la contestazione degli addebiti e gli eventuali accertamenti supplettivi risultati necessari in seguito alla contestazione.

Il Ministro — SOLERI.

N. 538. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1457, che stabilisce le tabelle per la composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 ottobre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 272, del 21 novembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III ecc. ecc. RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 1288 che sopprime il consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le tabelle della composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, annesse alla legge 18 luglio 1912, n. 806, sono sostituite dalle seguenti:

a) **Per gli ufficiali del R. Esercito**

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	GRADO E NUMERO DEGLI UFFICIALI CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO									
	Generale d'Esercito	Tenente generale	Maggiore generale	Brigadiere generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano o 1° Capitano	Tenente	Sottotenente
Sottotenente	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1
Tenente	—	—	—	—	1	1	1	2	2	—
Capitano o primo capitano	—	—	—	1	1	1	2	2	—	—
Maggiore	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—
Tenente colonnello	—	—	1	1	2	3	—	—	—	—
Colonnello	—	1	1	2	3	—	—	—	—	—
Brigadiere generale	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—
Maggior generale	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—
Tenente generale	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—

b) per gli ufficiali della R. Marina

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	GRADO E NUMERO DEGLI UFFICIALI CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO									
	Ammiraglio	Vice ammiraglio	Contro ammiraglio	Sotto ammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardiamarina	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1
Sottoten. di vascello	—	—	—	—	1	1	1	2	2	—
Tenente di vascello	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—
Capitano di corvetta	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—
Capitano di fregata	—	—	1	1	2	3	—	—	—	—
Capitano di vascello	—	1	1	2	3	—	—	—	—	—
Sotto ammiraglio	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—
Contro ammiraglio	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—
Vice ammiraglio	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI - DE VITO - FACTA.

N. 539. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 31° ottobre 1922.

Per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, si ritiene opportuno comunicare che sono autorizzati a firmare «*PER IL MINISTRO*»: oltre a S. E. BONARDI avv. Carlo, sottosegretario di Stato per gli affari della guerra, i seguenti funzionari e ufficiali:

Per il Segretariato generale:

ZENDRINI gr. uff. dott. Andrea - vice-direttore generale del segretariato generale ed in sua assenza il direttore capo divisione EULA gr. uff. dott. Umberto, e per gli affari di ragioneria e degli uffici stralcio della revisione conti e dell'aeronautica il direttore capo di ragioneria PETRUCCI gr. uff. Eugenio.

Per la Direzione generale personale ufficiali:

Brig. gen. PIRAJNO gr. uff. Antonio - direttore generale ed in sua assenza il vice-direttore generale LOSINI gr. uff. dott. Francesco.

Per la Direzione generale personale civili dipendenti e affari generali:

ROUSSEAU gr. cr. Guido - direttore generale dei personali civili e affari generali e in sua assenza il direttore capo di divisione RESTALDI gr. uff. Attilio.

Per la Direzione generale di artiglieria:

Magg. gen. CORTESE gr. uff. Giuseppe - direttore generale di artiglieria ed in sua assenza il direttore capo di divisione DE PALMA comm. Vincenzo colonnello d'artiglieria.

Per il Servizio del genio:

BONELLI gr. uff. dott. Pasquale - direttore capo di divisione addetto al servizio del genio, ed in sua assenza il direttore capo di divisione MALINGHER cav. Arturo, colonnello del genio.

Per la Direzione centrale del servizio sanitario militare:

Magg. gen. medico DELLA VALLE gr. uff. dott. Francesco, direttore generale capo della direzione centrale del servizio sanitario militare, ed in sua assenza il direttore capo di divisione MEMMO cav. uff. prof. Giovanni, tenente colonnello medico.

Per la Direzione servizi logistici ed amministrativi:

Magg. gen. MODENA gr. uff. Angelo - direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi, ed in sua assenza il vice-direttore generale POGGI gr. uff. Torquato e il direttore capo divisione MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo.

Per la Direzione generale leva e truppa:

CORSI gr. uff. dott. Enrico - direttore generale leva e truppa, ed in sua assenza il direttore capo di divisione CERESA gr. uff. Annibale.

Per l'Ispettorato ippico:

Brig. gen. AJROLDI DI ROBBIATE barone gr. uff. Luigi - ispettore ippico, ed in sua assenza il vice-ispettore DURINI nobile dei baroni di Bolognano cav. Filippo, colonnello.

Per il Servizio dell'aeronautica:

PRASSONE cav. ing. Eugenio - specialista tecnico preposto al servizio di aeronautica.

Sono poi autorizzati a firmare « *d'ordine* » di S. E. il ministro:

Il capo di gabinetto di S. E. il ministro, colonnello di Stato Maggiore CARLETTI gr. uff. Ottorino, ed in sua assenza il capo sezione CIANETTI comm. dott. Gino.

Il consigliere dell'amministrazione degli interni ROSSO comm. dott. Francesco per la segreteria particolare di S. E. il ministro.

Il capo dell'ufficio personali dei generali, direttore capo di divisione CIVALLERO gr. uff. dott. Giuseppe, ed in sua assenza il capo sezione RAYBAUDI-MASSIGLIA comm. dott. Luigi.

Sono inoltre autorizzati a firmare « *d'ordine* » di S. E. il sottosegretario di Stato il capo di gabinetto del sottosegretario di Stato, ispettore superiore del Ministero dell'industria BONARDI gr. uff. dott. Italo, ed in sua assenza il segretario di gabinetto capo sezione LAPPONI comm. dott. Lapo

Il primo segretario del Ministero di agricoltura PIAZZONI cav. uff. dott. Alessandro, per la segreteria particolare di S. E. il sottosegretario di Stato.

Giusta infine le disposizioni contenute nella circolare 1686 del 24 marzo 1920 — relative alle semplificazioni dei servizi del Ministero — inviata per conoscenza ai comandi di corpo d'armata territoriali in data 26 successivo col n. 1706, i segretari sono autorizzati a firmare «d'ordine» la corrispondenza relativa all'istruttoria delle pratiche loro affidate.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 540. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Allegato n. 3 al 1° volume della « Istruzione sul servizio automobilistico ».** — (Stato Maggiore R. Esercito) – Reparto ordinamento e mobilitazione – Ufficio servizi). — 18 novembre 1922.

E' stato pubblicato l'allegato n. 3, « *Trattrice Fiat tipo 20* », al 1° volume dell'« Istruzione sul servizio automobilistico ».

Tale fascicolo, per cura dell'ufficio pubblicazioni dell'economato di questo Ministero, sarà diramato nella misura seguente:

Ministero della guerra (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio servizi)	copie	n.	15
Ministero della guerra (Direzione generale di artiglieria)	»	»	3
Ministero della guerra (Servizio del genio)	»	»	2
Ministero della guerra (Ufficio automobilistico)	»	»	3
Ministero della marina (Ufficio del capo di Stato Maggiore)	»	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	»	2
Comando superiore di aeronautica	»	»	3
Segreteria del consiglio dell'Esercito	»	»	1
Ufficio dei generali designati per il comando di un'armata	»	»	1
Comandi di corpo d'armata territoriali	»	»	1
Direzione superiore delle scuole militari	»	»	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	»	1
Ispettorato generale della R. guardia di finanza	»	»	1
Comando generale della R. guardia per la P. S.	»	»	1
Ufficio del generale di divisione d'artiglieria a disposizione per ispezioni	»	»	2
Ufficio del generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni	»	»	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	2
Comandi di aeronautica (aviatori e aerostieri dirigibilisti)	»	»	1
Comandi di divisione di fanteria, cavalleria, alpini	»	»	1
Comandi di artiglieria e del genio di corpo d'armata	»	»	1
Direzione esperienze di artiglieria di Nettuno	»	»	1
Comandi di reggimento e di raggruppamento del genio	»	»	1
Direzioni, sottodirezioni e stabilimenti del genio	»	»	1
Comandi di reggimento, di deposito, di gruppo, di batteria, d'artiglieria delle specialità pesante e da costa	»	»	1
Comandi dei depositi scuola controaerei	»	»	1
Direzioni, sezioni staccata, stabilimenti di artiglieria	»	»	1
Direzioni di aeronautica e comando scuola aviatori	»	»	1

Comandi di raggruppamento e di gruppo, dell'arma aeronautica	copie	n.	1
Comando deposito carri armati	»	»	1
Direzione centrale automobilistica	»	»	2
Stabilimenti automobilistici	»	»	1
Direzione del corso superiore automobilistico	»	»	3
Comandi di centro, deposito, compagnia, automobilistici	»	»	1
Comando della scuola di guerra	»	»	1
Comandi delle scuole di applicazione di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	»	»	1
Comando della scuola militare di Modena	»	»	1
Comando dell'accademia militare di Torino	»	»	1
Comandi delle scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio	»	»	1
Scuole allievi ufficiali di complemento	»	»	1
Scuole allievi sottufficiali	»	»	1
Comando del R. corpo di truppe coloniali in Eritrea	»	»	5
Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana	»	»	5
Comando delle truppe della Tripolitania	»	»	10
Comando delle truppe della Cirenaica	»	»	10

Il fascicolo di cui sopra trovasi in vendita presso l'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, al prezzo di L. 3.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 541. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasmissione dei conti all'ufficio di personali militari vari, degli ufficiali ed impiegati comandati al Ministero, alla Corte dei conti ed al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 23 novembre 1922.

Si è dovuto constatare un abituale ritardo, da parte delle singole amministrazioni, nell'effettuare la trasmissione dei conti per gli ufficiali ed impiegati delle amministrazioni militari dipendenti che, venendo comandati al Ministero della guerra o alla Corte dei conti o al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, debbono essere amministrati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Ad evitare gli inconvenienti di varia indole che ne derivano, si richiama l'attenzione delle singole amministrazioni sulla necessità che, non appena esse vengono a conoscenza del provvedimento in base a cui ufficiali ed impiegati sono comandati come sopra, venga fatta urgente segnalazione del provvedimento al citato ufficio di amministrazione di personali militari vari, il quale deve assumerli in forza. All'ufficio predetto deve essere spedito il modello 35 con i vari conti dei debiti e con le indicazioni relative agli assegni dovuti e con la indicazione del giorno fino al quale gli ufficiali ed impiegati sono stati soddisfatti.

Le amministrazioni dipendenti sono pregate di attenersi scrupolosamente a quanto sopra.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 542. — SCUOLE MILITARI. — **Materie d'insegnamento e ufficiali insegnanti di 1° e 2° grado presso la scuola di guerra e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei CC. RR.** – (Segretariato generale – Divisione educazione fisica – Istruzione premilitare e scuole militari). — 23 novembre 1922.

Ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 27 febbraio 1921 n. 612 (circolare n. 308 *giornale militare* 1921) si notifica che le materie d'insegnamento e gli ufficiali insegnanti titolari di 1° e di 2° grado ad esse preposti presso la scuola di guerra, la scuola allievi ufficiali dei CC. RR., la scuola allievi sottufficiali dei CC. RR. sono indicati nelle seguenti tabelle:

Scuola di guerra.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Numero degli insegnanti titolari per ciascuna materia	
	1° grado	2° grado
Tattica	2	6
Logistica	2	4
Organica	1	1
Storia	2	2
Geografia	1	2
Comunicazioni e mezzi tecnici	1	1
Armi, tiro e fortificazioni	1	1
Pedagogia	1	
Totale	11	17

Scuola allievi ufficiali dei CC. RR.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Numero degli insegnanti titolari per ciascuna materia	
	1° grado	2° grado
Scienze (matematica, elementi di fisica e chimica)	1	—
Arte militare, armi e tiro	1	
Totale	2	—

Scuola allievi sottufficiali dei CC. RR.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Numero degli insegnanti titolari per ciascuna materia	
	1° grado	2° grado
Educazione morale e professionale	1	
Contabilità varie	—	1
Polizia scientifica	—	1
Diritto penale	—	2
Matematica	—	2
Italiano	—	1
Storia e geografia	—	1
Ippologia e veterinaria	—	1
Totale	1	9

Con altra circolare saranno fatte conoscere le materie d'insegnamento ed il numero degli ufficiali insegnanti titolari di 1° e 2° grado ad esse preposti per le altre scuole per le quali non è stato ancora provveduto.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 543. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina di un insegnante civile di filosofia presso il Collegio militare di Roma.** — (Segretariato generale – Divisione educazione fisica – Istruzione premilitare e scuole militari. — 23 novembre 1922.

Presso il collegio militare di Roma è vacante, per l'anno scolastico 1922-923 una cattedra di filosofia pel liceo classico.

A sensi dell'art. 40 della legge 16 luglio 1914, n. 679, detta cattedra sarà assegnata ad insegnanti di ruolo del Ministero dell'istruzione che occupino negli istituti civili corrispondenti una cattedra di ruolo della sopraccennata disciplina, o che, pur occupando una cattedra diversa di qualsiasi ruolo siano stati dichiarati idonei in concorsi per la cattedra della disciplina messa a concorso.

In applicazione delle modalità di cui alla circolare 247 *giornale militare* c. a. riprodotta nella dispensa 15 giugno scorso del Ministero dell'istruzione, gli aspiranti che intendono concorrere, dovranno rivolgere domanda corredata dei documenti, titoli pubblicazioni e quanto altro intendessero produrre al Ministero della guerra (Segretariato generale, Divisione educazione fisica e scuole militari) pel tramite del Ministero dell'istruzione, che vi apporrà il suo parere, ed al quale dovranno pervenire non oltre il 10 dicembre c. a. I titoli potranno essere presentati direttamente al Ministero della guerra, anche posteriormente alla domanda. La giunta giudicatrice non terrà peraltro conto di quelli che pervenissero a tale dicastero oltre in 15 dicembre 1922.

La priorità delle domande non costituisce titolo di preferenza. Coloro che le avessero inoltrate prima del presente avviso dovranno esplicitamente confermarle, seguendo l'anzidetto tramite del Ministero dell'istruzione.

La determinazione del ministro della guerra, presa sulla terna dei nomi proposta dalla giunta incaricata dell'esame dei titoli dei concorrenti, sarà definitiva ed inappellabile.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 544. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 1° corso regolare presso la scuola di guerra. — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 23 novembre 1922.

A mente del n. 13 della circolare n 269 del *giornale militare* c. a., si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi al 1° corso regolare biennale presso la scuola di guerra.

a) Ufficiali ammessi a frequentare il corso.

FANTERIA.

Maggiore POMPONI Felice.
» GIRLANDO Emanuele.
» SEQUI Roberto.
» SARTORIS Francesco.
» FANTONI Attilio.
» DE NATALE Pietro.
» JERVOLINO Aniello.
» CAMURATI Agostino.
» SCALISE Giov. Battista.
» MADDALENA Mario.
» KRALL Luigi.
» LA VIOLA Benedetto.
» RICCIOLI Francesco.
» NATALE Leopoldo.
» BRANCALASSI Attilio.
» GORLIER Mario.

Capitano BROCCOLI Umberto.
» CESARINI Guido.
» SORRENTINO Rosario.
» DE FERRARI Aldo.
» OSTI Alberto.
» PETRONI Redo.
» GIANGRECO Francesco.
» FONTANESI Gioacchino.
» BERTONI Guido.
» SERRA Fabrizio.
» GENTILINI Aldo.

Capitano MEDAGLIA Ottavio.
» MOLTONI Emilio.
» PETRONI Paolo.
» BOGLIACCINO Orazio.
» PACE Domenico.
» SCALISE Guglielmo.
» LEONARDI Alberto.
» STIRATI Giovanni.
» BINI Gustavo.
» PINI Ugo.
» COGNETTI Salvatore.
» BONELLI Livio.
» MORPURGO Giorgio.
» FACCIN Giovanni.
» MATTIROLO Leone.
» VERNA Gildo.
» SICLARI Giuseppe.
» SALVADORI Carlo.
» CIVOLI Bruno.
» CHEF Umberto.
» PAVESI Armando.
» MANNELLI Antonio.
» MIGLIETTA Giovanni.
» VETTARE Vincenzo.
» PAGNOTTA Gino.
» ANTONETTI Almiro.
» AMATO Sebastiano.

ARTIGLIERIA.

Ten. Col. MASSARELLI Manfredo.

Maggiore ROMANO Angelo.
» BONGIOVANNI Leone.
» OTTONE Paolo.
» SEMERARI Antonio.

Capitano RE Gian Carlo.

Capitano ZURETTI Giovanni.
» SALVI Pier Battista.
» OTTONE Luigi.
» MATTIOLI Enrico.
» BATTAGLINI Gino.
» CERATO Giuseppe.
» RIVA Attilio.
» BENNARDO Giuseppe.
» MOLINARI Giuseppe.
» RAVAIOLI Corrado.

GENIO.

Maggiore NEGRONI Giacomo

AERONAUTICA.

Capitano PETRACALVINA Liborio.

b) **Ufficiali dispensati dalla frequenza**

FANTERIA.

Maggiore ACETO Felice.
» QUAGLIA Enrico.

Capitano RICCI Prospero.

Capitano MENICHELLI Vittorio.
» PARODI Emanuele.
» LITURRI Carmelo.
» ANGELINI Giuseppe.

ARTIGLIERIA.

Ten. Col. MERZARI Manlio.

GENIO.

Maggiore FRATTINI Enrico.

Sono inoltre ammessi al corso quali allievi frequentatori i seguenti ufficiali della R. guardia di finanza:

Capitano PALANDRI Enrico.

Capitano CAPPELLI Gennaro.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 545. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento di equitazione di campagna per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 novembre 1922.

Con riferimento alla circolare 356 del *giornale militare* c. a., e con le norme in essa contenute, il 3 gennaio 1923 avrà inizio il 2° corso di equitazione di campagna per gli ufficiali di cavalleria in S. A. P.

A detto corso sono inscritti i seguenti ufficiali, i quali si presenteranno alla scuola il mattino del 3 gennaio 1923:

Capitano S. A. R. FILIBERTO DI SAVOIA GENOVA, DUCA DI PISTOIA, Nizza cavalleria.
» SCOTTI DI UCCIO Amedeo, deposito allevamento cavalli Per-
» BANCHIETTI Lanfranco, Nizza sano.
cavalleria.
» RICCIULLI Aristide, centro automobilistico Napoli.
» PALLAVICINO Ferdinando, cavalleggeri di Monferrato.
» VERANI Luigi, assegnato distretto Caserta.
» D'AQUINO Giuseppe, cavalleggeri di Monferrato.

Tenente GUZZI Giovanni, cavalleggeri di Novara.
» SALAZAR Tommaso, Piemonte Reale cavalleria.
» GUIDETTI Ettore, Genova cavalleria.
» BIANCHINI Cesare, Genova cavalleria.
» MAGLIARI Luigi, Piemonte reale cavalleria.
» BERTI Roberto, Cavalleggeri Guide.
» ANDREIS Mario, Savoia cavalleria.
» CLIVIO Camillo, Savoia cavalleria.
» CRISANTI Enrico, cavalleggeri di Novara.

Tenente MURATORI Alessandro, Cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» TONIOLO Giuseppe, Cavalleggeri di Aosta.
» BERTI Giuseppe, cavalleggeri Guide.
» CARACCIOLO Giulio, Ass. Ministero guerra.
» ANDREOTTI-LORIA Lorenzo, Cavalleggeri di Monferrato.
» MARTINEZ Ettore, Cavalleggeri di Novara.
» ODETTI DI MARCORENGO Paolo, Nizza cavalleria.
» CUSTOZA Massimiliano, Nizza cavalleria.
» NOLLI Antonio, Cavalleggeri di Aosta.
» NATTA SOLERI Vincenzo, Cavalleggeri Vittorio Eman. II.
» MANUSARDI Luigi, Cavalleggeri di Alessandria.
» MARTINI Vittorio, Cavalleggeri di Monferrato.
» RIZZOTTI PICCIOLLI Patrizio, Cavalleggeri di Alessandria.
» FONTANA Pietro, Squad. palafr. scuola Modena.
» MIOVILOVICH Vladimiro, RR. CC.
» SERRANTI Alfredo, id.
» PACINI Giogio, 2° campagna.
» GUERRIERI Gian Luigi, gruppo batterie a cavallo.

Sarà cura dei comandi, corpi, uffici e reparti comunicare tempestivamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) i nomi di quegli ufficiali che, unicamente per comprovati motivi di salute, non potranno intervenire al corso.

Il Ministro — A. DIAZ.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(2381) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª **1922** 1° Dicembre

N. 546 - 29 giugno 1922. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale vengono nominati i componenti effettivi e supplenti della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo regolamento . . . . *Pag.* 1232

» **547 - 23 ottobre 1922.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo regolamento . . . . . *Pag.* 1233

» **548 - 25 novembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 1233

» **549 - 27 novembre 1922.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta varianti allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio divisioni, sezioni ed uffici relative attribuzioni . . . . . *Pag.* 1234

» **550 - 30 novembre 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati . . . . . *Pag.* 1235

» **551 - 30 novembre 1922.** — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Obblighi di servizio alle armi di militari in condizioni speciali. *Pag.* 1236

» **552 - 30 novembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Reclutamento ufficiali in S.A.P. di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 1236

» **553 - 30 novembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — 2° corso biennale di studio presso la scuola di guerra . . . . . *Pag.* 1237

» **554 - 30 novembre 1922.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1923 . . . *Pag.* 1243

» **555 - 30 novembre 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa. *Pag.* 1253

» **556 - 30 novembre 1922.** — TRASPORTI. — Viaggi a tariffa militare o differenziale *C* di personali civili . . . . . *Pag.* 1257

» **557 - 30 novembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Concorrenti all'ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare chiamati a sostenere gli esami scritti, o dispensati dalle prove d'esame - Varianti alla circolare n. 340 del *giornale militare* 1922 . . . . . *Pag.* 1257

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1287

Circolare N. **546.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto col quale vengono nominati i componenti effettivi e supplenti della commissione di cui agli articoli 70della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito della R. Marina, e 96 del relativo regolamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Visto l'art. 96 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n 867;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per guerra e la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

La commissione, di cui agli articoli 70 della legge e 96 del regolamento sovracitati è composta nel modo seguente:

Presidente.

CROCE S. E. Gr. Uff. Giovanni, generale di corpo d'armata.

Membri effettivi.

SCIPIONI comm. Scipione, maggior generale.

PULLINO Gr. Uff. Vittorio, contrammiraglio.

CORSI Gr. Uff. dott. Enrico, direttore generale nel Ministero della guerra.

IANNITTI comm. Francesco, consigliere di Corte d'appello.

NOSEDA comm. Enea, maggior generale della giustizia militare, sostituto avvocato generale militare.

FALCONI comm. Adelchi, sostituto avvocato generale erariale.

Membri supplenti.

ZANETTI cav. uff. Ezio, brigadiere generale.

LOSINI Gr. Uff. dott. Francesco, vice direttore generale nel Ministero della guerra.

MARTINENGO comm. Filippo, direttore capo di divisione nel Ministero della marina.

I Nostri ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA - DE VITO.

N. 547. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo regolamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Visto l'art. 96 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il maggior generale FIASTRI patr. di Reggio Emilia comm. Giulio è nominato membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge e 96 del regolamento sovracitati in sostituzione del maggior generale SCIPIONI comm. Scipione.

I Nostri ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI - DE VITO.

N. 548. — SCUOLE MILITARI. — **Corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 25 novembre 1922.

Con riferimento alla circolare n. 401 del *giornale militare* c. a. si pubblicano in ordine alfabetico i nomi degli ufficiali medici di complemento prescelti per l'ammissione al corso presso la scuola di applicazione di sanità militare per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.

Gli ufficiali stessi dovranno presentarsi alla scuola suddetta il mattino del 30 corrente mese:

S.T. medico ADAMI Felice.
Id. ASTUTO Girolamo.
Id. BERTONE Giuseppe.
Id. BOSI Osvaldo.
Id. BRIZI Corrado.
S.T. medico CALCAGNI Amato.
Id. CAMPANA Antonio.
Id. DE LISIO Giovanni.
Id. DEL SENNO Giovanni.

S.T. medico GIURLEO Michele.
Id. GUALDI Vincenzo.

Id. LOMBARDI Salvatore.

Id. MAZZARONI Giacomo.
Id. MESSINA Alfredo.
Id. MOCAFIGHE Carlo.

Id. NICASTRO Arturo.

Id. PAVONE Antonio.

S.T. medico PERRINI Angelo.
Id. PIAZZA Antonino.

Ten. medico RAINELLI Corradino.
S.T. medico RIZZO Carlo.

Id. SACCHETTI Nicola.
Id. SARNO Tommaso.
Id. SPINA Rosario.

Id. TRIFILETTI Igino.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 549. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che apporta varianti allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio divisioni, sezioni ed uffici relative attribuzioni.** — (Segretariato generale – Personale del Ministero). — 27 novembre 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 25 giugno 1908, n. 290;

Visto il R. decreto 28 aprile 1919, n. 219 che approva il regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra;

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1919, riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e successive modificazioni;

DECRETA:

Allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra sono portate le seguenti modificazioni:

a) il segretariato generale è abolito;

b) la divisione personale del Ministero, già appartenente al segretariato generale, passa alla diretta dipendenza del sottosegretario di Stato rimanendo costituita delle attuali prima e seconda sezione e dell'attuale ufficio sorveglianza;

c) la divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari, già appartenente al segretariato generale, passa alla diretta dipendenza del sottosegretariato di Stato;

d) la terza sezione della divisione personale, già appartenente al segretariato generale, e gli uffici delle ricompense ordinarie già appartenenti al segretariato medesimo, passano alla direzione generale personali civili e affari generali. Più particolarmente passano alla predetta direzione generale i servizi delle ricompense ordinarie,

fondazioni, istituti, sussidi ad ex militari, ex impiegati e loro famiglie, nonchè i servizi stralcio delle medaglie commemorativa, interalleata e dell'Unità d'Italia, dei distintivi dei mutilati, orfani di guerra, ecc. La direzione generale personali civili e affari generali assume anche il servizio dei sussidi ai sottufficiali e militari di truppa, attualmente disimpegnato dalla direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi;

e) l'ufficio stralcio ricompense di guerra, comprese le croci di guerra al valore, già appartenente al segretariato generale, è aggregato alla commissione ricompense per la istruttoria delle proposte e reclami. Le pratiche per la emanazione dei provvedimenti definitivi da adottarsi su parere della commissione passano all'ufficio onorificenze presso il gabinetto del ministro;

f) la stipulazione dei contratti per la fornitura delle ricompense è devoluta all'economato del Ministero;

g) l'ufficio di ispezione veterinaria, già appartenente al segretariato generale, passa alla dipendenza dell'ispettorato ippico;

h) l'ufficio stralcio della soppressa direzione generale revisione dei conti, dipendente dalla ragioneria del Ministero, è ridotta a due sezioni; le contabilità del genio e dei trasporti passano ai rispettivi uffici amministrativi, le contabilità dei servizi di artiglieria rimangono temporaneamente alla ragioneria. Tutti gli altri reparti del predetto ufficio stralcio sono soppressi;

i) l'ufficio 1° del servizio invalidi, attualmente dipendente dalla direzione generale personali civili e affari generali, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1923;

l) la ragioneria continua a rimanere autonoma.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° dicembre 1922.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 550. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 novembre 1922.

Come negli scorsi anni, durante l'imminente stagione invernale, è concesso per il riscaldamento dei locali, nella misura che sarà fissata dai comandi delle divisioni militari, un assegno combustibile, ai militari di truppa ammogliati autorizzati a dormire fuori caserma in alloggi demaniali (quali i guarda-forti, i guarda batterie, i guarda-colombaie, ecc. ecc.).

Sono esclusi da tale concessione i marescialli.

Inoltre non è dovuto alcun assegno combustibile a quei militari che rinuncino all'alloggio demaniale e preferiscano provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 551. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Obblighi di servizio alle armi di militari in condizioni speciali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 novembre 1922.

A chiarimento di quesiti pervenuti a questo Ministero in merito agli obblighi di servizio alle armi di militari attualmente in servizio che si trovano in ispeciali condizioni si crede opportuno avvertire quanto segue:

1. La disposizione del n. 4 della circolare 645 del *giornale militare* 1921 e quella, analoga, del n. 3 della circolare 313 del *giornale militare* corrente anno, per le quali si stabiliva che i militari, chiamati alle armi rispettivamente con i nati nel 1° semestre (23 gennaio 1922) o nel 2° semestre del 1902 (4 settembre 1922), che avevano precedentemente prestato servizio per un tempo inferiore ai 12 mesi, fossero congedati al compimento di tale periodo di servizio, è tuttora pienamente in vigore.

Essa perciò deve continuare ad essere applicata; ma soltanto ai militari ivi tassativamente indicati e cioè a tutti coloro che *trovavansi in congedo* (quali prosciolti dall'arruolamento volontario, già rivedibili in rassegna, ecc.) *e ripresero servizio alle armi in occasione di una delle suddette chiamate.*

I militari nati nel 1° o nel 2° semestre del 1902 che invece all'atto della chiamata del loro semestre trovavansi già alle armi e che, in seguito a proscioglimento o ad altre circostanze verificatesi dopo detta chiamata, siano ora tenuti a compiere la ferma ordinaria di leva, dovranno essere congedati man mano che compiano 14 mesi di servizio, durata massima della ferma stabilita per la loro classe dal R. decreto 15 settembre 1922, n. 1253.

Quest'ultimo trattamento dovrà pure essere fatto ai militari di qualsiasi classe che furono arruolati durante la leva sulla classe 1902 ed avviati alle armi prima della chiamata dei nati nel 1° semestre di detto anno (23 gennaio 1923).

2. I militari provenienti dall'estero, venuti alle armi durante la leva sulla classe 1902 (anche se già renitenti o disertori di classi precedenti) saranno anch'essi congedati quando abbiano compiuto quattordici mesi di effettivo servizio, salvochè siano loro applicabili più benevoli disposizioni a senso delle circolari nn. 447 e 627 del *giornale militare* del 1919.

Il comandante di corpo, nel provvedere a loro riguardo, terrà presente che dai detti quattordici mesi potrà dedursi il periodo di servizio che il militare interessato abbia prestato, a causa della guerra, in un esercito alleato o associato: tale servizio dovrà esser provato mediante presentazione del foglio di congedo rilasciato dalla competente autorità estera, accompagnato dalla relativa traduzione. Non occorrerà la legalizzazione quando, a giudizio del comandante di corpo, non vi siano dubbi circa la regolarità del documento.

Per coloro che ottennero esonero dalla prestazione del servizio nei suindicati eserciti, perchè addetti a industrie o aziende interessanti la difesa o l'economia degli Stati alleati o associati, deciderà caso per caso il Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa), cui dovranno essere trasmessi i documenti comprovanti il provvedimento di esonero, la decorrenza e la durata di esso.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 552. — SCUOLE MILITARI. — **Reclutamento ufficiali in S. A. P. di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 30 novembre 1922.

Allo scopo di evitare dubbi nell'interpretazione del terzo capoverso delle «*Osservazioni relative all'esame orale di matematica*» contenute nei programmi di esame annessi alla circolare n. 340 del *giornale militare* c. a., si determina che alle parole: «*ha appreso nella scuola media superiore della quale ha la licenza*», di cui a pagina 735 del *giornale militare* 1922, nona e decima riga, siano sostituite le seguenti: «*è contenuto nel programma (minimo) di liceo*».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 553. — SCUOLE MILITARI. — 2° corso biennale di studio presso la scuola di guerra. — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 30 novembre 1922.

In analogia a quanto si è fatto lo scorso anno (circolare 629 del *giornale militare* 1921) e senza pregiudizio delle disposizioni legislative che regoleranno definitivamente il nuovo ordinamento della Scuola di guerra si dispone:

1. Nell'autunno del 1923 avrà inizio presso la Scuola di guerra in Torino il 2° corso regolare biennale di studio per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e aeronautica con scopo analogo a quello enunciato nella circolare n. 629 surricordata;

2. Potranno essere ammessi a tale corso i capitani che alla data del 1° gennaio 1923 abbiano non meno di 4 anni di grado e un anno di effettivo comando del reparto corrispondente al grado stesso o almeno di permanenza al reggimento, i maggiori ed i tenenti colonnelli che:

a) ne facciano domanda (carta da bollo di L. 2);

b) abbiano, quelli cui è fatto obbligo, frequentato con esito favorevole i corsi di perfezionamento o di applicazione a norma delle circolari 177 e 198 del *giornale militare* 1920 (specificare nelle domande l'epoca del corso frequentato);

c) abbiano ottenuto il parere favoorevole di una speciale Commissione nominata dal Ministero della guerra che decide definitivamente e inappellabilmente sulla ammissibilità al concorso;

d) abbiano superate le prove scritte ed orali di cui al programma che fa seguito alla presente circolare e siano compresi nel numero di ammittendi di cui al seguente paragrafo 13;

3. Sono dispensati dal ripetere l'esame di ammissione alla Scuola o di passaggio dal 1° al 2° anno quegli ufficiali che lo hanno superato prima della guerra e non poterono allora frequentare od ultimare i corsi per cause non disciplinari nè per deficienza negli studi e che non siano stati successivamente riprovati agli esami di ammissione o di passaggio o finali dei corsi d'integrazione (circolari 526 *giornale militare* 1919 - 231 *giornale militare* 1920 e 41 *giornale militare* 1921);

4. Gli ufficiali del 2° anno del corso d'integrazione «E» (circolare 41 *giornale militare* 1921) i quali per ragioni di servizio o per comprovate cause di malattia non potessero sostenere gli esami finali saranno ammessi, a domanda, al 2° anno del 1° corso regolare biennale;

5. Gli ufficiali falliti nel concorso bandito con la circolare 629 del *giornale militare* 1921 possono prender parte al presente concorso;

6. La trasmissione delle domande sarà fatta per via gerarchica al Ministero della guerra - Stato maggiore R. Esercito - dove dovranno giungere senza libretto personale non più tardi del 1° febbraio 1923.
Non sarà dato corso a quelle domande che pervenissero al Ministero dopo tale data;

7. Le autorità compilatrici delle note caratteristiche dovranno unire alla domanda una breve relazione nella quale siano messi in luce i meriti dell'ufficiale, facendo esplicita menzione sopratutto delle seguenti qualità: intelligenza, carattere, condotta

morale, contegno di fronte a responsabilità, scrupolosa osservanza dei propri doveri, senso pratico, cultura generale e professionale.

Le autorità superiori nel trasmettere le domande esprimeranno il proprio parere motivandolo nel caso non fosse favorevole.

Il Ministero notificherà alle stesse autorità i nomi degli ufficiali ammessi al concorso e di quelli che ne furono esclusi.

Nelle domande dovrà risultare chiaramente l'attuale posizione dell'ufficiale e, per i capitani, le condizioni di cui al 1° comma del n. 2;

8. Gli esami scritti avranno luogo (con le modalità ricordate nel n. 4 della circolare 629 *giornale militare* 1921 presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei comandi delle truppe, della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia, del Comando del Presidio militare del Dodecanneso e del Comando del corpo d'occupazione italiano di Costantinopoli nei giorni seguenti:

Cultura generale militare	29 marzo
Impiego delle minori unità delle varie armi	30 marzo
Lingua francese	31 marzo

Gli ufficiali concorrenti dovranno presentarsi a detti Comandi il mattino del 28 marzo 1923;

9. Gli esami orali si effettueranno nella prima quindicina del mese di ottobre 1923 presso la Scuola di guerra, dove gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi nei giorni che saranno indicati dal Comando della Scuola stessa;

10. Per essere ammessi alle prove orali occorre che i concorrenti abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 10/20 in ciascuna materia.

Le relative comunicazioni agli interessati verranno fatte — per mezzo dei rispettivi Comandi di corpo d'armata — dal Ministero cui il Comando della scuola di guerra rimetterà, a suo tempo, l'esito degli esami scritti.

Per essere poi dichiarati ammissibili al corso i concorrenti medesimi dovranno raggiungere con le prove scritte e orali la media complessiva di 12/20; oppure raggiungere nella media generale i 13/20 se in qualche materia vi sia stata insufficienza, purchè tale insufficienza sia espressa da un punto non inferiore ad 8/20 e non sia nell'esame di cultura generale militare nè in quello di impiego delle minori unità della varie armi.

Per le medie di cui sopra a ciascun esame è attribuito un coefficiente d'importanza che risulta per ciascuna materia nel programma annesso;

11. La commissione esaminatrice sarà composta in parte col personale insegnante della Scuola di guerra (due membri per sottocommissione) ed in parte (un membro per sottocommissione) con personale non appartenente alla Scuola stessa, secondo le proposte che inoltrerà a questo Ministero la Direzione superiore delle scuole.

La commissione esaminatrice sarà presieduta dal comandante della Scuola di guerra.

12. Restano confermate le disposizioni di cui ai n. 7, 8, 9, 11, 13 e 14 della circolare n. 629 *giornale militare* 1921;

13. Saranno ammessi al corso i primi 120 allievi classificati idonei agli esami di ammissione. Di essi, graduati in ordine di merito, i primi classificati che ne abbiano fatta domanda saranno ammessi come allievi frequentatori, in numero di 90 al massimo, ed i rimanenti quali allievi non frequentatori.

Gli ufficiali di cui al n. 3 saranno ammessi al corso in più del numero suindicato.

Il Ministro — A. DIAZ.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI D'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI GUERRA

Gli esami d'ammissione comprendono le prove scritte ed orali di cui appresso:

I. — PROVE SCRITTE.

Cultura generale militare (coefficiente 10).

(Tempo assegnato ore 8).

Il candidato deve svolgere un tema su tre che gli sono proposti riflettenti questioni generali di arte militare secondo il quadro tracciato nei corsi di perfezionamento (prog. n. 2 e 3 «Norme generali e progr. d'insegnamento per i corsi di perfezionamento 1920)», limitatamente al nostro Esercito; oppure riflettenti questioni di storia generale secondo il programma annesso.

I concorrenti devono dar prova del loro grado di cultura e dimostrare come abbiano saputo ampliare ed elevare le conoscenze professionali acquisite nelle Scuole militari precedenti mercè letture ed osservazioni di guerra, nonchè dimostrare capacità a ragionare ed a scrivere ordinatamente ed in forma chiara e corretta.

Sviluppo storico dell'arte militare durante l'epoca moderna in relazione alle condizioni politiche e sociali dell'Europa.

1. Rinascenza dell'arte militare - Suoi caratteri generali alla fine del secolo XV e nel XVI secolo - Guerre d'Italia, di Francia e di Friandra.

2. L'arte militare nella prima metà del secolo XVII - La guerra dei trent'anni - Gustavo Adolfo.

3. I tempi di Luigi XIV - Il Turenne, il Montecuccoli ed Eugenio di Savoia - Guerre d'Olanda, di Germania e d'Italia - Guerre contro i Turchi - Guerre di successione - La guerra di cordone e la tattica lineare.

4. L'arte militare nella seconda metà del secolo XVIII - Federico II, il suo esercito e il suo sistema di guerra - Cenni descrittivi delle campagne di Federico II con speciale riguardo a quella del 1757.

5. La rivoluzione francese e suoi riflessi sullo sviluppo dell'arte militare - Napoleone e suo sistema di guerra - Cenni descrittivi delle campagne napoleoniche con speciale riguardo a quelle combattutesi in Italia (1796-97; 1800).

6. L'arte militare nel secolo XIX - Le campagne per l'indipendenza e l'unità d'italia (1848-49; 1859; 1860; 1861; 1866; 1870).

7. L'arte militare prussiana - Cenni descrittivi delle campagne del Moltke in Boemia ed in Francia (1866 e 1870-71).

8. L'arte militare alla fine del secolo XIX - Cenni sulle guerre balcaniche, anglo-boera e russo-giapponese.

Per la preparazione possono servire i trattati di storia militare del Corsi, del Moreno e del Pagliano, come i testi e le sinossi usati presso le scuole di reclutamento.

Impiego delle minori unità delle varie armi (coefficiente 10).
(Tempo assegnato ore 6).

Il candidato deve svolgere un tema di applicazione tattica relativo all'impiego di una minore unità della propria arma (battaglione e reparti corrispondenti) convenientemente inquadrata (nella situazione enunciata dal tema) colle altre armi.

Gli ufficiali dell'arma aeronautica svolgeranno il tema relativo all'impiego di un'unita dell'arma di provenienza.

Lo svolgimento del tema consisterà nella compilazione per iscritto degli ordini (verbali o scritti) che al caso pratico il comandante dell'unità darebbe per l'espletamento del compito affidatogli dal tema e nel tracciamento della situazione o delle situazioni su di uno schizzo a scala conveniente distribuito col tema stesso.

La prova avrà per base la regolamentazione tattica per le varie armi in vigore all'atto dell'esame.

Lingua francese (coefficiente 5).
(Tempo assegnato ore 3).

Il candidato deve dimostrare con una breve composizione scritta (redazione di una facile lettera o trattazione di un facile argomento) di sapere usare correttamente la lingua francese coll'aiuto del vocabolario.

II. — PROVE ORALI.

Cultura generale militare (coefficiente 10).
(Durata 30 minuti).

Questa prova serve di completamento alla prova scritta ed è intesa a meglio accertare il grado di cultura dei concorrenti.

Il candidato dovrà sapere discutere e fornire schiarimenti sul proprio tema scritto di cultura generale militare: inoltre dovrà rispondere ad interrogazioni riflettenti le questioni di arte militare e di storia militare nel quadro tracciato per la prova scritta.

Impiego delle minori unità delle varie armi (coefficiente 10).
(Durata 30 minuti).

Il candidato sarà interrogato sulle principali questioni tattiche relative all'impiego delle minori unità delle varie armi e sarà chiamato a discutere il tema di applicazione tattico.

Dovrà inoltre dimostrare di conoscere perfettamente la costituzione organica di dette unità.

La prova avrà per base la regolamentazione tattica per le varie armi in vigore all'atto dell'esame.

Nozioni di diritto pubblico e di economia politica (coefficiente 6).
(Durata 20 minuti).

A) Diritto costituzionale:

1. Concetto e definizione del diritto pubblico e privato.
Carattere delle prime costituzioni moderne.
Fonti più dirette dello Statuto Libertino.
Il Re, sue prerogative e norme della successione monarchica.

2. Governo di gabinetto.
Cenni storici sulla costituzione Inglese. Principali atti della Costituzione Inglese: Magna Charta - Habeas Corpus - Atto dei diritti e atto di stabilimento.
Decreti organici in base ai quali è costituito il Gabinetto in Italia.
Responsabilità dei Ministri.

3. La formazione delle due camere. Vari sistemi di suffragio. La legge elettorale politica.
Prerogative e funzioni delle due camere.

4. L'ordine giudiziario. Diritti individuali.
Lineamenti dei rapporti fra Chiesa e Stato.

B) Diritto amministrativo:

5. L'amministrazione diretta dello Stato. Gli uffici centrali: I Ministeri - Consiglio di Stato - Corte dei Conti.
Gli uffici locali: Prefetture - Sottoprefetture.
I Sindaci come ufficiali del governo.

6. L'amministrazione autarchica. Comune: concetto, elementi, funzioni.
Provincia: concetto, elementi, funzioni.
L'organizzazione dei comuni e delle provincie.
Controlli dello Stato sui comuni e sulle provincie.

7. La giustizia amministrativa. Giurisdizione amministrativa, sezioni consultive e sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Giunte provinciali amministrative.

C) Diritto internazionale:

8. Gli stati quali soggetti del diritto internazionale, diritti fondamentali degli Stati. Costituzione ed organizzazioni degli stati dal punto di vista internazionale.

Oggetti del diritto internazionale: territori, fiumi, mari, navi, atmosfera.

9. Relazione fra gli Stati, trattati, condizioni della validità, garanzie, effetti, cessazione dei trattati, convenzioni giurisdizionali, estradizione.
Dirito diplomatico e consolare. Relazioni diplomatiche e diritti degli agenti diplomatici.

10. Controversie internazionali e mezzi per dirimerle: pacifici, coercitivi non bellici, coercitivi bellici, la guerra. Principali convenzioni riguardanti la guerra. Neutralità.

D) Economia politica:

11. Carattere, origine, metodo, leggi e dottrine fondamentali dell'economia politica.

12. La produzione della ricchezza e i suoi elementi fondamentali: Capitali immobiliari, personali e mobiliari. L'intrapresa.

13. La distribuzione della ricchezza e le sue categorie: rendita, salario, interesse, profitto.

14. La circolazione della ricchezza: il valore, lo scambio, la moneta, il credito e le banche.

Per la preparazione dell'esame si presta il « Prospetto delle lezioni di scienze sociali alla scuola di guerra » di Costanzo Rinaudo 1° e 2° volume.

Potranno essere anche consultate le seguenti opere « Manuali editi dal Barbera » G. Mosca: appunti di diritto costituzionale - Orlando: Principi di diritto amministrativo - Grasso: Principi di diritto amministrativo - E. Nazzari: Sunto di economia politica.

Geografia (coefficiente 10).
(Durata 30 minuti).

Il candidato sarà tenuto ad esporre la materia del programma in termini puramente elementari e descrittivi, valendosi anche dell'atlante scolastico che sarà messo a sua disposizione durante l'esame.

1. La distribuzione delle terre e dei mari sulla superficie terrestre; continenti e parti del mondo; le grandi fasi climatiche (zone e regioni artiche, temperate, tropicali, equatoriali); climi continentali e climi marittimi; le acque continentali, i maggiori laghi e fiumi della terra;

2. Le grandi razze umane e la loro distribuzione sulla superficie terrestre; densità della popolazione; i grandi popoli della terra, la loro distribuzione, le loro lingue e religioni; i principali Stati del mondo;

3. La vegetazione e la sua distribuzione sulla superficie terrestre (zone di vegetazione), l'agricoltura e la distribuzione sulla terra dei principali tipi di coltura, allevamento del bestiame e pesca; le maggiori regioni industriali della terra; il commercio e le maggiori vie di comunicazione marittime e terrestri;

4. Descrizione generale, fisica e politica dell'Africa:;
5. Descrizione generale, fisica e politica dell'Asia.
6. Descrizione generale, fisica e politica dell'Oceania ed America Meridionale.
7. Descrizione generale, fisica e politica dell'America Settentrionale.
8. Descrizione generale, fisica dell'Europa.
9. Descrizione generale politica dell'Europa.
10. Descrizione del sistema alpino.
11. Descrizione generale fisica dell'Italia.
12. Descrizione generale politica dell'Italia - (Regno d'Italia, Repubblica di San Marino, Fiume, le Colonie; andamento dei confini; regioni italiane sotto dominio estero; qualità e distribuzione della popolazione, dati sommari dell'agricoltura, dell'industria e del commercio).

Per la preparazione si presta qualunque testo scolastico del genere di quello del Pasanisi e l'atlante scolastico di geografia moderna del Marinelli, entrambi editi da Albrighi, Segati e C.

Francese (coefficiente 5).
(Durata 20 minuti).

Il candidato deve dimostrare, mediante conversazione, di sapere usare correttamente la lingua francese ed inoltre di sapere leggere speditamente in francese e tradurre a prima vista sia dal francese all'italiano sia dall'italiano in francese brani comuni di autori moderni.

Lingue tedesca, inglese, serbo-croata e slovena (facoltative).
(Durata 20 minuti).

Il candidato può far domanda di essere esaminato in una delle lingue suindicate.
Egli deve dimostrare di sapere leggere un brano della lingua prescelta, di saperlo tradurre in italiano e di conoscere le regole grammaticali.
Per ogni punto superiore ai 14/20 conseguito in quest'esame il candidato aumenta la sua media generale di 5 centesimi.

NOTA. — I candidati possono rivolgersi alla Scuola di guerra (ufficio comando) per quelle indicazioni bibliografiche supplementari che desiderassero avere per la preparazione agli esami.

N. 554. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gl'istituti militari, durante l'anno 1923.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 novembre 1922.

CAPO I.

Forniture di viveri per le truppe.

Composizione della razione.

1. La razione viveri giornaliera del soldato è la seguente:

Parte fondamentale.

Pane	gr.	700
Carne bovina fresca o congelata	»	200
Pasta oppure Riso	»	180
	»	150
Legumi secchi oppure Patate	»	50
	»	100
Caffè tostato	»	10
Zucchero comune oppure Zucchero di stato	»	15
	»	5

Generi di condimento.

Lardo oppure olio	gr.	15
Conserva di pomodoro (se a doppia concentrazione) oppure	»	15
Conserva di pomodoro (se a semplice concentrazione) oppure	»	17
Pomodori freschi	»	100
Sale	»	20
Formaggio grattugiato (tre volte la settimana)	»	10
Spezie, cipolle, agli e verdura fresca		

Avvertenze per la preparazione del rancio.

2. Quando vengono distribuite scatolette di carne di produzione nazionale, la razione s'intende costituita da mezza scatoletta per individuo. Potranno essere con essa distribuiti una razione di conserva di pomodoro, grammi 10 di sale e grammi 100 di patate o legumi.

3. Qualora qualche corpo o reparto rimanga momentaneamente sprovvisto di legumi secchi e patate, è autorizzato a distribuire in loro vece grammi 40 di pasta.

4. Nei presidi nei quali esistono campi agrari sperimentali, nulla osta a che in sostituzione parziale o totale delle patate o legumi secchi, vengano distribuite verdure di produzione dei campi stessi nella proporzione di grammi 200 in luogo della razione patate o legumi.

5. Quando, dato il tipo di conserva di pomodoro messa in distribuzione, la razione sale di grammi 10 risulti insufficiente, potrà essere convenientemente aumentata, non oltre però i grammi 20.

Nell'allestimento del rancio, dovrà in massima preferirsi l'uso del lardo a quello dell'olio, il quale ultimo dovrà adoperarsi soltanto quando — per qualche motivo — venisse a mancare il lardo.

Somministrazioni straordinarie.

6. Alle truppe impiegate in servizio di ordine pubblico i comandi di corpo d'armata sono autorizzati a concedere, ogni qualvolta lo credessero opportuno, le seguenti somministrazioni straordinarie:

a) una razione di caffè o di vino a seconda delle disponibilità esistenti nei magazzini militari;

b) una scatoletta di carne in conserva di produzione nazionale invece di mezza.

7. Alle truppe sottoposte a speciali fatiche in occasione di campi, manovre ed istruzioni fuori quartiere per due o più giorni consecutivi, alle truppe da montagna in escursione, manovre e durante i lavori alpini ed ai militari destinati a corsi skiatori per la durata del particolare servizio:

a) un supplemento alla razione ordinaria viveri così stabilito: pane grammi 100 (grammi 300 per le truppe da montagna in escursione e durante i lavori alpini ed ai militari destinati ai corsi skiatori), carne grammi 50, pasta o riso grammi 20;

b) un certo numero di razioni di caffè (in più della razione giornaliera) o di vino, numero che non potrà sorpassare annualmente quello di trenta di caffè oppure quindici di vino, tenendosi presente che ogni razione di vino corrisponde a due di caffè. La determinazione per somministrare tali razioni è presa per un massimo di 20 distribuzioni di caffè e 10 di vino dal rispettivo comandante di corpo o capo di servizio e dovrà riguardare il solo personale effettivamente sottoposto alle maggiori fatiche suaccennate. La concessione di cui sopra dovrà essere comunicata dai comandanti di corpo e capi di servizio ai rispettivi comandi di corpo d'armata e alle direzioni di commissariato militare affinchè venga stabilito il genere da somministrare secondo le disponibilità dei magazzini. Le altre 10 distribuzioni di caffè o 5 di vino verranno determinate dai comandi di corpo d'armata.

8. I predetti comandi di corpo d'armata potranno pure stabilire la somministrazione giornaliera di una razione di caffè (in più della razione ordinaria) o la somministrazione di una razione di vino ogni due giorni per quei piccoli drappelli di truppa che si recano a prendere parte a manovre coi quadri e ad istruzioni del genere per ufficiali, per tutta la durata del servizio da compiere.

9. Per le truppe da montagna in escursione a qualunque altitudine, e per le truppe non da montagna che compiono speciali campi d'istruzione o manovre ad altitudine superiore agli 800 metri, il numero massimo di trenta distribuzioni di caffè (o 15 di vino) potrà essere sorpassato, in misura corrispondente, d'ordine dei comandi di corpo d'armata, ogni volta che il numero dei giorni di escursione o di manovra superi quello di trenta giorni.

10. Resta inteso che non si potrà disporre di eventuali rimanenze di razioni di caffè o di vino per distribuzioni lungo l'anno per motivi estranei a quelli indicati.

11. Ai militari che prendono parte al campionato nazionale annuale di educazione fisica può essere somministrato, a partire da 20 giorni prima della data d'inizio delle gare e fino al loro termine, un supplemento alla razione ordinaria e cioè: pane grammi 100, carne grammi 50, pasta o riso grammi 20.

12. Uguale supplemento alla razione ordinaria viveri a quello indicato al n. 11 potrà essere distribuito agli allievi delle scuole ufficiali di complemento e agli allievi delle scuole sottufficiali.

13. La somministrazione dell'anice quale correttivo dell'acqua nella misura di un centilitro per individuo deve essere fatta soltanto durante la stagione estiva e per comprovate ragioni igieniche, a determinati reparti su proposta dei comandi di corpo d'armata ed autorizzazione di questo Ministero. L'anice occorrente sarà fornito dalla farmacia centrale militare in base a richiesta delle direzioni di commissariato militare.

Capo II.

14. Tutti i corpi e reparti di truppa provvederanno alla fornitura dei generi nei modi e secondo le norme appresso indicate.

Servizio del pane.

15. I presidi che provvedono al servizio pane ricorrendo all'industria locale stipuleranno regolari contratti della durata di dodici mesi, salvo la facoltà da parte dell'amministrazione militare di rescinderli con preavviso di trenta giorni, senza obbligo a speciale compenso.

La farina e le altre materie prime occorrenti alla panificazione saranno fornite — normalmente — dall'assuntore e nel contratto si dovrà quindi stabilire il prezzo per ciascuna razione pane complessiva di grammi 700.

In via eccezionale la lavorazione del pane potrà continuare ad essere eseguita con materie prime di proprietà dell'amministrazione ed, in questo caso, si seguiranno le norme di cui agli articoli seguenti.

16. Il fornitore dovrà prendere in regolare consegna le materie prime insieme alle tele relative assumendo al riguardo tutte le responsabilità stabilite dalle leggi in vigore per i consegnatari di beni di proprietà dello Stato. Dovrà provvedere inoltre al sale, al combustibile, alla mano d'opera ed a quanto altro occorra, in genere, oltre che alla panificazione anche alla custodia ed alla buona conservazione delle materie prime avute in consegna. Nei casi ove ciò sia necessario, provvederà pure a sue spese al trasporto di queste ultime dalla stazione ferroviaria ai propri magazzini.

17. L'amministrazione pagherà all'assuntore un compenso per ogni quintale di farina lavorata.

18. La farina verrà ceduta in quantità mai superiore al fabbisogno di 15 giorni, calcolato in base alla media della forza presente in ciascun presidio; essa dovrà essere integralmente impiegata nella lavorazione del pane militare ed, in caso di constatata mancanza o deterioramento del genere, a qualsiasi causa dovute, l'impresa sarà tenuta a pagarne l'importo al prezzo effettivo, stabilito dal Ministero della guerra, con l'aumento del 50 per cento a titolo di penalità.

Al termine del contratto l'eventuale rimanenza delle materie prime, unitamente alle tele rispettive, dovrà essere restituita all'amministrazione militare.

La resa di ciascun quintale di farina abburattata all'80 % non deve essere inferiore a 360-361 razioni di pane (tipo duplex) del peso di grammi 350 ciascuna. In caso però di variazioni nel tasso dell'abburattamento, dovrà essere proporzionalmente aumentata o diminuita la resa.

19. L'amministrazione si riserverà sempre il diritto di vigilare e controllare, mediante personale a ciò delegato, la lavorazione del pane e l'impiego delle farine di sua proprietà allo scopo di assicurarsi che le operazioni anzidette si svolgano in conformità dei patti contrattuali.

20. L'assuntore dovrà prestare la cauzione nella misura minima del 10 % sull'importo del valore presuntivo attribuito al contratto e calcolato naturalmente, sul solo compenso pattuito per la lavorazione del pane.

Servizio della carne, della pasta, del caffè, dello zucchero e del riso

21. Per la carne si provvederà in massima con le norme contenute nella circolare ministeriale 12 novembre 1922 n. 16700.

Nei contratti per la fornitura della carne fresca dovrà stabilirsi un prezzo unico, tanto per la carne destinata alle truppe, quanto per quella destinata alle mense ufficiali ed alle persone aventi diritto a prelevamento, a norma delle disposizioni vigenti.

22. Per la pasta sarà provveduto al fabbisogno per le truppe di tutti i presidi dalle direzioni di commissariato dei rispettivi corpi d'armata e per la Sardegna dalla sezione di commissariato di Cagliari nei limiti e secondo le direttive da emanarsi dal Ministero.

23. Per il caffè provvederanno normalmente la sezione di commissariato di Genova e la direzione di commissariato del corpo d'armata di Trieste, alle quali pertanto, il primo d'ogni mese, saranno trasmesse le richieste per i bisogni del mese seguente, dalle direzioni di commissariato e, per la Sardegna, dalla sezione di commissariato di Cagliari, secondo la ripartizione, fra i due centri, stabilita dal Ministero.

24. Per lo zucchero comune provvederanno le direzioni di commissariato per tutti i presidi compresi nella circoscrizione rispettiva, mediante acquisti diretti dalle raffinerie locali a prezzo non superiore a quello del calmiere nazionale, e nel caso che cessi tale calmiere o non convenga per talune zone, mediante acquisti dal libero commercio autorizzati dal Ministero.

In detto fabbisogno sarà anche compreso lo zucchero per ospedali, per istituti militari, e per le mense.

25. Per la fornitura del riso provvederà la sezione di commissariato militare di Novara in base alle richieste mensili che riceverà dalle direzioni di commissariato militari territoriali e dalla sezione di commissariato di Cagliari. Tali richieste dovranno però essere inoltrate alla detta sezione per il tramite della direzione di commissariato di Milano.

Servizio dei legumi e delle patate.

26. Per la fornitura dei detti generi, quando non provveda direttamente il Ministero, le direzioni di commissariato provvederanno mediante acquisti dal commercio seguendo le norme stabilite nel successivo n. 57 per quanto riguarda l'approvazione degli acquisti stessi.

27. Rimane però inteso che, sempre nel caso risulti conveniente, i comandi di presidio potranno, sentito il parere della direzione di commissariato, provvedere detti generi mediante forniture locali, seguendo le norme indicate al successivo capo VI.

Servizio dei generi di condimento.

28. Formaggio da grattugiare. — Sarà provveduto dalle direzioni di commissariato, le quali rivolgeranno al Ministero le richieste per l'assegnazione del fabbisogno pei presidi dipendenti.

29. Olio e lardo. Sarà provveduto, qualora il Ministero non disponga diversamente, dalle direzioni di commissariato mediante acquisti diretti dal commercio. Qualora speciali motivi lo consiglino, potrà provvedersi per la fornitura dell'olio nei singoli presidi con forniture locali con contratti della durata di un trimestre, prorogabili — salvo disdetta — per un secondo trimestre. Per l'olio, si richiama la disposizione di cui al precedente n. 5.

30. Estratto di pomodoro. I singoli corpi rivolgeranno le loro richieste alle direzioni di commissariato, alle quali il genere sarà fornito per cura del Ministero in base alle relative richieste da inviarsi com'è detto al precedente n. 13. Sono, ad ogni modo, da escludersi acquisti diretti dal commercio, non previamente autorizzati dal Ministero.

31. Il sale sarà provveduto mediante prelevamenti od acquisti, ai sensi dell'articolo 236 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

32. Per le cipolle, le spezie e per le verdure, sarà provveduto mediante acquisti diretti da parte dei singoli corpi e reparti, i quali si atterranno al sistema di cui all'articolo 235 del regolamento sopra indicato, ma proporzionando al fabbisogno effettivo l'anticipazione da farsi all'ufficio di maggiorità.

33. Tutti i contratti di forniture viveri saranno stipulati in base ai capitolati di oneri per le forniture di viveri alle regie truppe, edizione in vigore. Quando si tratti di generi non contemplati nei capitolati medesimi si dovranno stabilire i requisiti nei relativi contratti ai quali però verranno allegati i capitolati per formarne parte integrante.

CAPO III.

Forniture per gli allievi CC. RR. e battaglioni mobili CC. RR.

34. Alle forniture del pane e dei viveri per gli allievi carabinieri reali sarà provveduto con prelevamenti dai panifici e dai magazzini delle sussistenze militari.

I prelevamenti dai detti magazzini verranno effettuati senza le formalità del rimborso con le stesse norme in vigore per i corpi, avvertendo però che i prelevamenti stessi dovranno essere effettuati a cura di un solo ente designato per ciascun presidio dai comandi locali.

Pei generi che non siano in distribuzione presso i magazzini medesimi, sarà seguito lo stesso sistema praticato per gli altri corpi del presidio.

I battaglioni mobili dei carabinieri reali eseguiranno i prelevamenti con le stesse norme sovra indicate versandone in tesoreria il corrispondente importo.

CAPO IV.

Forniture per gli stabilimenti sanitari.

35. Al pane si provvederà per regola con prelevamenti dai panifici militari.

Qualora ciò a giudizio dei comandi di corpo d'armata non si ritenga conveniente o conforme alle esigenze del servizio, sarà provveduto — previ accordi coll'autorità presidiaria — ad includere nel contratto di fornitura pane per le truppe anche quella per gli stabilimenti sanitari. Ed ove ciò non fosse possibile sarà stipulato contratto a parte per i bisogni di tutti o di alcuni dei degenti seguendo le norme date avanti pel servizio del pane.

Comunque si terranno presenti le disposizioni di cui al precedente n. 24.

36. Alla fornitura dei viveri occorrenti per gli stabilimenti sanitari si provvederà con prelevamenti dai magazzini delle sussistenze.

37. Per il vino e per le altre derrate che non si trovino in distribuzione nei magazzini stessi si stipuleranno contratti a parte.

38. Qualora per particolari ragioni ed esigenze di servizio non si ritenga possibile od opportuno per taluno dei generi ricorrere ai prelevamenti in parola, si dovrà riferirne al comando del corpo d'armata il quale, sotto la propria responsabilità, potrà autorizzare la stipulazione di contratti a parte.

39. Nei casi in cui si debba provvedere mediante contratti, se nella località in cui trovasi un ospedale militare principale esistano altri stabilimenti sanitari, la direzione del primo provvederà all'appalto delle forniture anche per gli altri stabilimenti, con espressa pattuizione che la fornitura sarà eventualmente estesa anche ad altri che potessero istituirsi nella stessa località durante il corso del contratto.

40. Però — in quanto alla esecuzione delle forniture — si seguiranno i criteri indicati nell'articolo 34 della circolare 331 *giornale militare* 1916, e cioè si stabilirà in contratto che esse devono effettuarsi distintamente presso i singoli ospedali e ciascuno di questi provvederà per proprio conto alla liquidazione ed al pagamento degli averi spettanti al fornitore.

41. Nelle altre località potrà provvedere direttamente all'appalto ed a tutte le conseguenti operazioni lo stabilimento sanitario del luogo ove a ciò sia appositamente delegato dal consiglio di amministrazione dell'ospedale principale da cui dipende.

42. Reggerà le forniture il capitolato per la provvista di derrate e di altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie (edizione vigente).

43. Nei contratti dovrà stabilirsi che s'intende soppresso l'eventuale obbligo del fornitore di consegnare carne congelata.

44. Nei contratti dovrà anche inserirsi una clausola dalla quale risulti che il fornitore non avrà diritto a compensi di sorta nel caso in cui gli stabilimenti cessino in tutto o in parte di funzionare.

45. Tutti i viveri necessari per gli uomini delle compagnie di sanità, dovranno essere prelevati dai magazzini militari o, quando ciò non sia possibile, dai fornitori locali che provvedono le altre truppe del presidio, in base alla facoltà riservata dal paragrafo 32 del vigente capitolato d'oneri per le forniture per presidio.

46. I generi per gli ammalati prelevati dai magazzini di distribuzione viveri e dai panifici militari saranno valutati ai prezzi di cessione e il loro importo sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo relativo del bilancio generale delle entrate per l'esercizio in corso, e al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio futuro.

Capo V.

Forniture per gli istituti militari.

47. Alle forniture dei viveri per detti istituti si provvederà con prelevamenti dai magazzini delle sussistenze militari.
Il versamento in tesoreria dell'importo di detti generi valutati ai prezzi di cessione sarà eseguito come è detto al n. 38.

48. Pei generi non in distribuzione nei magazzini stessi e per il pane i comandi rispettivi si uniformeranno a quanto sopra è disposto per gli stabilimenti sanitari.

49. Quando si provvede alle forniture mediante contratti, si dovranno a questi allegare i vigenti capitolati d'oneri per la provvista dei generi alimentari e per gli istituti militari dichiarando che ne fanno parte integrante.

50. Ogni scuola dovrà però stabilire nei contratti o in appositi fogli di condizioni, che faranno parte integrante dei medesimi, i requisiti che dovranno avere i singoli generi da fornire, avvertendo che le relative clausole dovranno comprendere soltanto ciò che riguarda i particolari tecnici della relativa provvista, giusta quanto è stabilito dall'art. 41 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

51. In tutti i contratti dovrà essere stabilito che, durante il corso della fornitura l'assuntore ha l'obbligo di somministrare i generi anche per i corsi speciali che eventualmente potranno svolgersi in ciascuno istituto.

Capo VI.

Disposizioni generali.

52. Nei casi in cui si addivenga alla stipulazione di contratti di forniture si dovranno osservare le norme seguenti:

53. Le aggiudicazioni dovranno essere fatte, in massima, per un semestre e con la clausola della rinnovabilità per un eguale periodo di tempo ove non venga data disdetta da una delle parti, trenta giorni prima della scadenza.

54. I contratti dovranno ad ogni modo, avere una scadenza determinata in analogia a quanto prescrive l'articolo 55 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Nelle aggiudicazioni sarà preferito il sistema della licitazione privata, con esperimento di miglioria seduta stante, estendendo gli inviti (redatti conformemente al modello allegato n. 1, alla circolare 743 del 1917) a tutte le persone o ditte che per la loro posizione morale e finanziaria offrano ampie garanzie di una buona esecuzione del servizio; potranno però sempre i comandi di presidio e le altre autorità interessate, previa autorizzazione dei rispettivi comandi di corpo d'armata e quando le speciali condizioni dei mercati nelle singole località facciano ritenere probabile di raggiungere in siffatta guisa una maggiore economia, prescegliere anche la trattativa privata (redigendo i relativi inviti conformemente ai modelli 2 e 3 allegati alla circolare predetta).

55. Quando si seguirà il sistema della licitazione spetterà alle autorità interessate di decidere se debbasi procedere col sistema della scheda segreta.

In tal caso la compilazione della scheda rimane delegata al capo dell'ufficio appaltante.

56. Per le trattative si seguirà il sistema indicato dall'art. 38 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, oppure, quando ciò non sia possibile, il sistema dell'art. 57 del regolamento stesso.

57. Allorquando siano da appaltare generi diversi in unico lotto, nell'invito alla licitazione dovranno dal capo dell'ufficio di commissariato o dal presidente del consiglio di amministrazione incaricati del deliberamento, essere fissati i prezzi dei singoli generi.

L'aggiudicazione sarà poi fatta a favore di colui che avrà offerto il ribasso maggiore per ogni cento lire di contabilità o, nel caso in cui la licitazione sia fatta in base di scheda segreta, a favore di colui che avrà offerto un ribasso, per ogni cento lire di contabilità, maggiore od almeno uguale a quello stabilito nella scheda segreta.

Quando invece sia da appaltare un solo genere, o più generi in altrettanti lotti distinti, non sarà fissato alcun prezzo nell'invito alla licitazione.

58. Pei contratti di fornitura di generi per i quali sia stato imposto il calmiere, dovranno essere tenuti di base i prezzi segnati dal medesimo per le vendite all'ingrosso, i quali potranno soltanto essere aumentati di una superquota, da mantenersi nei limiti strettamente corrispondenti alle spese e agli oneri dipendenti dalla obbligazione, o inerenti alla esecuzione del servizio, spese ed oneri che, nelle vendite fatte sul comune mercato, non si sopportano.

59. Nello stabilire i prezzi non si dovrà però fare esplicito riferimento al calmiere essendo quest'ultimo variabile e suscettibile di ogni modifica. Il prezzo di ciascun genere dovrà essere pertanto ben determinato e tenuto fermo durante l'intero periodo della fornitura.

60. Nei contratti stessi sarà in modo esplicito precisato che qualunque variazione nella forza, per qualunque causa, non potrà dare diritto agi assuntori di pretendere indennità o compensi di sorta dall'amministrazione militare.

61. I depositi per concorrere alle gare e le cauzioni da prestarsi dagli aggiudicatari dovranno essere fissati nella misura del 5 per cento dell'importo presuntivo dei contratti e saranno versati in una sezione di R. Tesoreria provinciale del Regno, come è prescritto dall'art. 51 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi.

62. I contratti stipulati in seguito a licitazione privata dovranno essere redatti conformemente al modello di cui all'allegato n. 4 alla circolare 743 del 1917. Quelli stipulati a trattativa privata saranno redatti in conformità al modello di cui all'allegato n. 5, a meno che l'ammontare presuntivo sia inferiore alle lire quattromila, nel qual caso potranno essere stipulati sotto forma di semplici scritture private secondo i modelli degli allegati n. 6 e 7.

63. Per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, si dovrà fare sempre riferimento ai relativi capitoli d'oneri, che firmati dalle parti contraenti, debbono formare parte integrante dei contratti ed essere allegati ai medesimi.

64. Tutti i contratti, l'importo presuntivo dei quali, calcolato in base alla forza media, superi le L. 10,000 dovranno essere approvati dal Ministero.
Pertanto, avvenuta la stipulazione, si dovranno trasmettere subito al Ministero i seguenti documenti a mezzo delle rispettive direzioni di commissariato, le quali dovranno esprimere in merito alla contrattazione il loro parere:

a) la copia autentica del contratto in carta libera corredata di un esemplare dei capitoli d'oneri debitamente firmati per copia conforme, di copia della quietanza di tesoreria comprovante l'eseguito deposito della cauzione, nonchè le copie dell'invito a concorrere, delle offerte, della scheda segreta e del verbale di deliberamento quando il contratto sia stato stipulato in seguito a licitazione privata o trattativa privata col sistema dell'articolo 58 del regolamento di amministrazione;

b) i documenti presentati dai fornitori per essere ammessi a trattare con la amministrazione, giusta la circolare 22 ottobre 1915, n. 783; le procure e gli atti attestanti la legale rappresentanza in coloro che hanno contrattato in nome e per conto di altre persone, di ditte o di società commerciali.

c) i listini dei prezzi correnti delle derrate stabiliti dalle competenti autorità comunali o provinciali;

d) una breve relazione, la quale dia conto delle operazioni condotte e, per i contratti stipulati col sistema della trattativa privata, dei motivi che determinarono la scelta di tale sistema.

65. I contratti, l'importo presuntivo dei quali non superi le lire 10,000, saranno approvati dalla competente autorità locale (comandante di presidio o di corpo) e l'approvazione sarà fatta risultare apponendo in calce al contratto «Visto: si approva».

66. I contratti stipulati nell'interesse di riparti distaccati dovranno essere approvati dai rispettivi comandanti di corpo, beninteso quando il loro ammontare non superi le L. 10,000.

67. Non si dovrà procedere alla registrazione dei contratti prima che siano stati approvati dalle competenti autorità.

68. *Campioni.* — I campioni dei generi da fornire saranno formati dagli uffici che procedono agli appalti e agli acquisti.

69. *Collaudo dei generi.* — Il collaudo dei generi sarà eseguito da una commissione nominata dal comando del presidio nel quale trovasi il magazzino centro di rifornimento e composta di un ufficiale superiore di arma combattente, presidente; di un capitano commissario e di un ufficiale farmacista bromatologo, membri.

70. *Analisi.* — Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con la frequenza che si riterrà necessaria, e perciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale controllo ogni qualvolta lo reputino opportuno.

Il Ministero si riserva di fare eseguire dal proprio ufficio tecnico ulteriori esami dei generi stessi, al quale uopo le direzioni di commissariato avranno cura di trasmettere al Ministero medesimo un campione di 500 grammi di ciascuno dei generi introdotti nei magazzini centri di rifornimento.

71. *Distribuzione dei generi.* — Nei presidi ove attualmente funzionano i magazzini militari principali di distribuzione viveri alla dipendenza degli uffici di commissariato, i magazzini stessi sono incaricati di ricevere tutti i generi e di eseguirne la distribuzione.

Si avverte che nei presidi dove i magazzini non funzionano alla diretta dipendenza degli uffici di Commissariato, funzioneranno i magazzini viveri di presidio, la cui gestione sarà tenuta da uno dei corpi designati dal comando del corpo d'armata su proposta motivata del comandante del presidio.

L'amministrazione dei magazzini viveri di presidio è affidata al consiglio d'amministrazione del corpo che gestisce il magazzino, e ad esso spettano tutte le incombenze tecniche e contabili prescritte dal regolamento d'amministrazione.

Al comando del presidio compete la vigilanza disciplinare ed il controllo immediato nonchè la sistemazione del servizio (§ 3 delle istruzioni pel servizio del commissariato militare, libro II). Al rifornimento delle derrate necessarie provvedono gli uffici del commissariato militare.

72. Le richieste dei generi saranno inviate all'ufficio di commissariato da cui dipende il magazzino centro di rifornimento; per la pasta, il 1° ed il 16 di ogni mese per i bisogni della quindicina successiva; per gli altri generi, il 1° di ogni mese, per i bisogni del mese seguente, in modo da avere costantemente i fondi per il fabbisogno di sei giorni, in ragione della forza organica di guerra di ciascun corpo o reparto.

Quanto al caffè rimane fermo ciò che è stato detto al n. 12 della presente circolare.

Nelle richieste per la pasta dovrà tenersi presente che, per opportunità di imballaggio, la pasta corta sarà somministrata in ragione di due terzi e quella lunga in ragione di un terzo.

73. *Dati statistici.* — I comandi di presidio, le scuole e gli ospedali militari entro il mese di gennaio trasmetteranno alla direzione di commissariato militare della propria circoscrizione, prospetto conforme all'allegato n. 8 alla circolare 743 del 1917.

Le direzioni di commissariato militare, dopo avere accertata la esatta compilazione dei prospetti ricevuti e tratte dai medesimi le notizie ad esse necessarie od anche soltanto utili nei riguardi statistici, li trasmetteranno al Ministero (Divisione Sussistenze) insieme con un prospetto conforme all'allegato n. 9 alla detta circolare, dal quale risulti in qual modo abbiano provveduto al rifornimento dei magazzini militari di distribuzione viveri della propria giurisdizione.

74. — *Capitolati.* — I capitolati d'oneri saranno richiesti dai singoli uffici, corpi, reparti, e scuole all'Economato di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nel numero di copie che ad essi sarà necessario; le copie occorrenti per la stipulazione dei contratti saranno addebitate agli aggiudicatari al prezzo di L. 0.75 per ogni esemplare del capitolato per la carne e per quello per i viveri, di L. 0.45 per ogni esemplare

del capitolato per il pane, di L. 0.50 per le derrate e gli altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie, di L. 0.35 per ogni esemplare del capitolato per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari e di L. 0.50 per ogni esemplare del capitolato d'oneri per la fornitura della carne alle truppe della divisione militare di Cagliari.

Detti capitolati dovranno essere richiesti al predetto ufficio col prescritto mod. 310, tenendo distinti gli esemplari per uso di ufficio da quelli a pagamento per conto dei fornitori.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere inviati dal rispettivo consiglio di amministrazione i capitoli d'oneri ed una copia della presente circolare. I consigli di amministrazione richiederanno al Ministero (Divisione sussistenze) il necessario numero di copie di questa circolare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 555. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 novembre 1922.

Per ottenere che tutti i comandi interessati compilino in modo uniforme le situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa, questo Ministero ripubblica qui di seguito, riepilogate rivedute e completate, le norme relative, in sostituzione di quelle contenute nelle circolari del *giornale militare* n. 473 del 1919, n. 382 del 1920, n. 352 e n. 631 del 1921 e n. 342 del 1922, le quali circolari rimangono quindi abrogate.

1. I depositi ed i vari enti che hanno funzioni di depositi per i corpi e reparti dell'Esercito compilano al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno, per i corpi e reparti rispettivi, le situazioni della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.

Essi debbono trasmettere tali situazioni, entro il giorno cinque di ciascuno dei detti mesi, ai comandi delle divisioni da cui dipendono. I comandi delle divisioni, a loro volta raccolte le situazioni dei vari depositi e centri da essi dipendenti, le trasmettono, senza riepilogarle, non più tardi del successivo giorno dieci, al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa - 2ª Divisione leva).

2. *I comandi di divisione militare sono responsabili della tempestiva trasmissione al Ministero di tutte le situazioni* relative ai depositi e centri dipendenti. Essi debbono trasmettere le situazioni stesse in un solo pacco e non già in plichi successivi, e ciò per evitare al Ministero la corrispondenza occorrente per fare ricerca delle situazioni non rinvenute nei pacchi. Contemporaneamente annunzieranno al Ministero della guerra l'avvenuto invio con un telegramma così formulato «Spedita oggi situazione forza armi».

Per soddisfare l'obbligo suddetto i comandi delle divisioni prenderanno opportune predisposizioni affinchè i depositi e centri dipendenti non ritardino la compilazione e trasmissione delle situazioni, rendendo responsabili i dipendenti comandi dei ritardi che per loro causa si verificassero.

I depositi e centri sono responsabili della esattezza e completezza dei dati contenuti nelle situazioni.

3. Ciascun deposito o centro deve compilare le situazioni trimestrali per tutti i reparti rispettivi (non esclusi i vari distaccamenti) anche se essi siano stanziati fuori del territorio della divisione o del corpo d'armata.

Saranno compilate tante distinte situazioni quanti sono i reparti di specialità diversa.

Saranno pure compilate situazioni distinte per i corpi o reparti distaccati all'estero, facendo menzione sulle situazioni stesse della località fuori del Regno ove i corpi o reparti sono dislocati. Tali situazioni per l'estero potranno, ove occorra, essere in tempo successivo spedite al Ministero (pel tramite delle divisioni da cui dipende il deposito) in plichi separati, date le difficoltà che potrebbero impedire una compilazione sollecita.

Anche alla loro trasmissione si dovrà però provvedere colla massima sollecitudine.

Alla compilazione delle situazioni trimestrali pei corpi o reparti dislocati nelle colonie (Eritrea, Somalia, Cirenaica e Tripolitania) provvederanno i locali comandi di truppe coloniali; alla compilazione delle situazioni pei corpi o reparti dislocati nel Dodecanneso provvederà il comando dei presidi militari del Dodecanneso.

4. Le situazioni, da tracciarsi a mano, saranno conformi al modello annesso alla presente circolare.

Le cifre in esse contenute dovranno rispecchiare la precisa situazione di fatto alla mezzanotte tra l'ultimo giorno di un trimestre e il primo giorno del trimestre successivo.

Saranno compresi nelle situazioni tutti i militari *effettivi* al corpo o reparto. I militari *aggregati* saranno compresi nella situazione del corpo o reparto cui sono effettivi e non già del corpo o reparto di aggregazione. I militari *in viaggio* per raggiungere un corpo o reparto cui siano stati trasferiti, saranno compresi nella situazione del corpo che li perde e non già in quella del corpo che li acquista.

I militari *degenti* negli ospedali e luoghi di cura saranno compresi nelle situazioni dei corpi o reparti cui sono effettivi, poichè le direzioni di sanità dovranno dimostrare nelle situazioni soltanto il personale effettivo alle compagnie di sanità.

Le *reclute eventualmente in attesa di assegnazione* saranno dimostrate in apposite situazioni dei distretti militari.

Beninteso i militari distaccati all'estero o nel Dodecanneso o nelle colonie se sono *effettivi* a corpi o reparti stanziati nel Regno debbono esser compresi nelle situazioni dei corpi o reparti rispettivi. Essi debbono essere compresi nelle situazioni delle truppe dislocate all'estero o nel Dodecanneso o nelle colonie soltanto se siano passati effettivi nelle truppe stesse.

5. Poichè, per l'art. 4 del decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, tutti i militari appartengono ora alla classe dell'anno in cui sono nati, i militari di leva saranno distinti, nelle apposite caselle della situazione trimestrale, per anno di nascita e non già per classe di arruolamento.

6. Questo Ministero intende che nella esatta compilazione e sollecita trasmissione delle situazioni trimestrali della forza alle armi, le quali costituiscono i documenti di base pei provvedimenti in materia di bilancio, di chiamate alle armi, congedamenti, ecc. i vari comandi interessati pongano la massima cura, in guisa da evitare errori e ritardi, dannosi alle finalità da raggiungere.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. . . . . di protocollo

Al Ministero della Guerra
Direzione generale leva e truppa
2ª Div. leva – 1ª Sezione
ROMA

Bollo di Ufficio

Il . . . . . .

(Corpo) . . . . . .

Situazione graduale numerica della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa al 1° . . . . . 192.

. . . . . *addì* . . . . . 19 . .

	FORZA PERMANENTE						MILITARI DI LEVA								TOTALE	GRADI					
		Militari di truppa					Con ferma normale				Con ferma ridotta										
	Sottufficiali (esclusi i sergenti allievi ufficiali)	Volontari ordinari	Raffermati	Riassoldati	.....	Totale (colonne da 1 a 5)	Nati negli anni (2) ... e anteriori	.....	.....	Totale (col. da 7 a 9)	Nati negli anni (2) ... e anteriori	.....	.....	Totale (col. da 11 a 13)	forza permanente e militari di leva (colonna 6 + 10 + 14)	Marescialli	Sergenti maggiori	Sergenti	Caporali magg. e caporali	Soldati	Totale eguale a colonna 15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Era la forza al 1° .... 19.. (1)																					
Aumenti avvenuti nel trimestre —																					
T																					
Diminuzioni avvenute nel trimestre —																					
Totale delle diminuzioni.																					
Resta la forza al 1° . ..19..																					

(1) Questa forza deve essere perfettamente eguale a quella dimostrata sulla situazione del trimestre precedente.
(2) Le classi di nascita debbono essere scritte progressivamente da sinistra a destra cominciando dalla classe più anziana.

N. 556. — TRASPORTI. — **Viaggi a tariffa militare o differenziale C, di personali civili.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 novembre 1922.

Ad eliminare dubbie interpretazioni dei par. 17 lett. l) e 18-5 del «Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno» si ricorda quanto segue:

1° La tariffa militare è applicabile *ai viaggi compensati con indennità* compiuti dai personali civili delle amministrazioni dipendenti, qualunque ne sia la categoria e il modo di assunzione e quindi vi hanno diritto tanto gli impiegati di ruolo, straordinari o avventizi, quanto gli operai, anche se giornalieri.

2° La tariffa differenziale *C* è applicabile, oltre che agli impiegati civili di ruolo nonchè agli straordinari dopo un anno dalla loro regolare nomina con decreto, agli operai a *matricola* a norma della nota (1) al par. 17 lett. l) del regolamento su citato. *Nessuna altra categoria di personale può comunque fruire di detta tariffa.* Quindi dovranno immediatamente ritirasi i documenti (libretti di viaggio compresi) che, per erronea interpretazione delle disposizioni vigenti od erronea qualifica dei personali, fossero stati rilasciati.

Della emissione di documenti che consentano l'uso della tariffa differenziale *C*, ovvero di quella militare, in casi diversi da quelli sovra enunciati, saranno chiamati a rispondere — ad ogni effetto — gli ufficiali od impiegati che avranno firmato i documenti stessi. I portatori di biglietti acquistati in base a tali documenti saranno passibili anche di giudizio penale da parte della amministrazione ferroviaria, a meno che possano dimostrare la loro buona fede, ciò che tuttavia non li esimerà dall'obbligo di pagare i complementi di tariffe e le penalità stabilite dalle vigenti tariffe e condizioni pei trasporti sulle F. S. L'importo relativo farà poi carico ai firmatari dei documenti di viaggio, qualora le persone, che indebitamente fruirono di tariffa ridotta, si rifiutassero di pagarlo o fossero nella impossibilità di addivenirvi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 557. — SCUOLE MILITARI. — **Concorrenti all'ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare chiamati a sostenere gli esami scritti, o dispensati dalle prove d'esame – Varianti alla circolare n. 340 del giornale militare 1922.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Direzione generale personale ufficiali). — 30 novembre 1922.

Con riferimento alle circolari n. 340 e 533 del *giornale militare* c. a. si comunica:

1. In seguito a deliberazione della commissione istituita a senso del disposto dal n. 16 della circolare 340 del *giornale militare* c. a. sono stati ammessi al 1° corso della Scuola militare o dell'Accademia militare gli ufficiali di complemento nominati nello specchio *A* annesso alla presente circolare, ai quali è stata concessa la dispensa dagli esami di concorso in conformità, della disposizione contenuta al n. 4, lettera *d*), comma 3°, ultima parte, della citata circolare 340.

2. Pure in seguito a deliberazione della Commisione predetta sono chiamati a sostenere gli esami scritti i concorrenti nominati nello specchio *B* annesso alla presente circolare.

Tali esami avranno luogo presso i comandi di divisione militare a fianco di ciascun concorrente indicati.

Tali comandi sono autorizzati a far sostenere le prove d'esame presso la propria sede anche a quegli ufficiali che per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero, nei giorni fissati per gli esami, nella propria giurisdizione. Avranno cura, però, di avvertirne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere gli esami e il comando della Scuola militare (Modena).

3. A parziale modificazione delle prescrizioni contenute nella anzidetta circolare 340, si dispone:

a) gli esami scritti avranno luogo nei seguenti giorni:

18 dicembre: lettere italiane.

19 dicembre: storia.

20 dicembre: matematica.

I candidati ammessi a tali esami dovranno presentarsi ai comandi accennati al n. 2 il giorno 17 dicembre p. v. Gli ufficiali, invece, stati ammessi con riserva dell'esito degli accertamenti sanitari prescritti al n. 18 della circolare 340, si presenteranno agli stessi comandi il 16 dicembre, dovendo essere sottoposti nel giorno successivo a visita medica collegiale;

b) la prova orale avrà luogo fra il 22 gennaio e il 3 febbraio 1923 presso l'Accademia militare, per gli aspiranti all'artiglieria ed al genio, e presso la Scuola militare per gli aspiranti alla fanteria e alla cavalleria.

Al comando della Scuola militare i candidati dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno qui di seguito per ciascuno indicato:

21 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali A, B, C, D.

23 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali E, F, G.

25 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali H, I, L, M.

27 gennaio: candidati il cui cognome ha per iniziali N, O, P, Q.

29 gennaio: tutti gli altri, compresi fra questi anche i concorrenti che si trovino fuori del Regno, qualunque sia la iniziale del loro cognome.

Gli aspiranti invece all'artiglieria e al genio dovranno presentarsi all'Accademia militare nelle ore antimeridiane dei giorni e nell'ordine appresso indicati:

21 gennaio: dalla lettera A alla lettera E.

23 gennaio: dalla lettera F alla lettera N.

26 gennaio: tutti gli altri, compresi fra questi i concorrenti che si trovino fuori del Regno, qualunque sia la iniziale del loro cognome.

c) l'esame orale di storia ed eventualmente, l'esperimento pratico di equitazione, per i subalterni di cui al n. 5 della circolare 340, caduti all'esame totale di matematica, avranno luogo presso la Scuola militare dal giorno 7 febbraio p. v. in poi. Il comando dell'Accademia, conseguentemente, disporrà che gli interessati si presentino, entro il 6 febbraio, alla Scuola militare, cui nel frattempo invierà le dichiarazioni prescritte al n. 32 della ripetuta circolare 340;

d) i corsi presso la Scuola militare e l'Accademia militare avranno inizio il 15 febbraio p. v. La seconda speciale visita medica, di cui al n. 18, comma 3°, della circolare 340, avrà luogo il 16 febbraio.

4. I comandi di distretto e di corpo, ai quali fu dagli aspiranti al concorso presentata la domanda relativa, e cioè quelli per ciascun concorrente indicati nell'annesso specchio *B*, comunicheranno *immediatamente* agl'interessati (ove occorra, a mezzo telegramma) la loro ammissione agli esami scritti, *specificando il comando presso cui dovranno presentarsi per sostenere gli esami medesimi, nonchè*, ai sensi del disposto dal precedente n. 3 lettera *a*), *il giorno di presentazione*.

SPECCHIO A.

Ammittendi al primo corso dell'arma di provenienza con dispensa dagli esami di concorso.

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Scuola alla quale è stato ammesso	*Annotazioni*
1	Sottoten.	F	CERZA Vincenzo	30 fanteria	Scuola militare	
2	Id.	C	CIRILLO Emilio	Cavallegg. Firenze.	Id. id.	
3	Id.	C	CAPONE Giuseppe	Cavallegg. Alessandria	Id. id.	
4	Id.	A	COSTANTINO Angelo	14 artiglieria	Accademia mil.	
5	Id.	A	D'AVOSSA Giovanni	5 art. P. C.	Id. id.	
6	Id.	F	FERRERO Ottorino	2 alpini	Scuola militare	*
7	Id.	F	FORTUNATO Guido	Scuola centrale fanteria	Id. id.	
8	Id.	F	IADAROLA Salvatore	39 fanteria	Id. id.	
9	Id.	F	LOSTIA di S. Sofia Camillo	3 bersaglieri	Id. id.	
10	Id.	A	ORSO Paolo	5 artiglieria	Accademia mil.	
11	Id.	A	PERSICHILLI Filippo	1 artiglieria	Id. id.	
12	Id.	F	RANDANINI Gordio	Rep. aut. G. M Roma	Scuola militare	
13	Id.	F	RUNCINI Federico	29 fanteria	Id. id.	
14	Id.	C	ROSSI Alessandro	Cavallegg. Alessandria	Id. id.	

SPECCHIO *B*.

Candidati ammessi a sostenere gli esami scritti.

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
1	Sottoten.	F	ARPAIA Osvaldo	30 fanteria	Salerno	
2	Tenente	F	ALFIERI Francesco	92 id.	Torino	*
3	Sottoten.	F	ARGENTO Girolamo	34 id.	Cuneo	
4	Id.	F	AGNELLO Vittorio	6 id.	Palermo	
5	Id.	F	ANDREANI Alberto	80 id.	Verona	
6	Id.	F	ALOSCHI Adolfo	75 id.	Messina	
7	Id.	F	ASSO Giulio	21 id.	Genova	
8	Id.	F	ANGELLOTTI Salvatore	225 id.	Chieti	
9	Id.	F	AMATO Giorgio	20 id.	Messina	
10	Id.	F	AGNETO Giuseppe	11 bersaglieri	Trieste	
11	Id.	F	ACANFORA Francesco	D. M. Taranto	Bari	
12	Id.	F	APREA Vincenzo	2 bersaglieri	Roma	
13	Tenente	F	AMATI Giuseppe	Dir. comm. Roma	Id.	
14	Id.	F	ARNONE Ciro	10 bersaglieri	Palermo	
15	Id.	F	ANGELILLO Umberto	37 fanteria	Roma	
16	Sottoten.	C	AGGAZZOTTI Filippo	Cavall. Guide	Padova	
17	Id.	C	ACQUAVIVA Mario	Piemonte Reale	Roma	
18	Id.	A	ABBATE Giovanni	10 art. P. C.	Palermo	
19	Id.	A	AMATUCCI Aster	25 artiglieria	Napoli	
20	Id.	A	ALAIMO Mario	25 id.	Id.	
21	Id.	A	ADELFIO Guido	1 art. P. C.	Torino	
22	Id.	A	AMENDOLA Enrico	3 art. costa	Bologna	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
23	Sottoten.	A	AIELLO Domenico	22 artiglieria	Palermo	
24	Id.	A	ANACLERIO Nicola	2 art. P. C.	Bologna	
25	Id.	A	ACINAPURA Giuseppe	14 artiglieria	Bari	
26	Id.	G	AGNESA Onorio	7 ragg. genio	Roma	
27	Id.	F	BARRANCO Rosario	82 fanteria	Id.	
28	Id.	F	BOCCAFURNI Nicola	Centro autom. Bari	Bari	
29	Id.	F	BENDISCIOLI Giuseppe	3 alpini	Torino	
30	Id.	F	BERGONZI Giovanni	60 fanteria	Roma	
31	Id.	F	BONIFAZI Francesco	10 id.	Bari	
32	Id.	F	BORRACETTI Giuseppe	13 id.	Chieti	*
33	Id.	F	BANDINI Michelangelo	81 id.	Roma	
34	Id.	F	BOSCIANO Giorgio	5 bersaglieri	Genova	
35	Id.	F	BIZZARRI Ugo	69 fanteria	Firenze	
36	Id.	F	BRUNO Bruno	58 id.	Padova	
37	Id.	F	BRIGNOLA Carlo	15 id.	Napoli	
38	Id.	F	BENVENUTI Francesco	69 id.	Firenze	
39	Id.	F	BELLI dell'ISCA Riccardo	81 id.	Roma	
40	Id.	F	BIONDO Ottorino	2 bersaglieri	Id.	
41	Id.	F	BATTAGLINI Sante	56 fanteria	Treviso	
42	Id.	F	BERNABO' Siro	3 bersaglieri	Livorno	
43	Tenente	F	BATTAGLIA Giovanni	6 fanteria	Palermo	
44	Id.	F	BATTAGLIA Giuseppe	11 id.	Trieste	
45	Sottoten.	F	BRIATORE Alberto	41 id.	Genova	
46	Id.	F	BERTOLINI Ildebrando	66 id.	Piacenza	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
47	Sottoten.	F	BRUNA G. Battista	3 alpini	Torino	
48	Tenente	C	BRIGIDI Giuseppe	Cavalleggeri Alessandria	Firenze	
49	Sottoten.	C	BOCCHINI Ettore	Cavall. Novara	Piacenza	
50	Id.	A	BRANCACCIO Lorenzo	3 art. P. C.	Alessandria	
51	Id.	A	BONZANI Cesare	11 artiglieria	Id.	
52	Id.	A	BROGNO CESAREO Fabio	13 id.	Roma	
53	Id.	A	BUONERBA Benedetto	14 artiglieria	Bari	
54	Serg. A.U.	A	BECHI Giovanni	10 id.	Napoli	
55	Sottoten.	A	BOETTI Antonio	5 id.	Torino	
56	Id.	A	BURRASCANO Giuseppe	24 id.	Messina	
57	Id.	A	BRUNELLI Antonio	23 id.	Trieste	
58	Id.	A	BONGIOVANNI Ezio	15 id.	Piacenza	
59	Id.	G	BELLI dell'ISCA Marino	7 batt. telegr.	Roma	*
60	Id.	G	BELLECCI Antonino	10 id. id.	Palermo	
61	Id.	G	BOCCIA Alfonso	6 ragg. genio	Firenze	
62	Id.	G	BRANDI Ugo	Regg. pont. lagunari	Piacenza	
63	Id.	G	BIZZARRI Giovanni	5 ragg. genio	Trieste	
64	Id.	G	BOCHICCHIO Michele	2 id. id.	Milano	
65	Id.	G	BAJARDO Leone	Regg. ferrovieri	Trento	
66	Id.	G	BELFIORE Placido	Direz. genio Bologna	Bologna	
67	Id.	G	BAUMGARTNER Edmondo	6 ragg. genio	Firenze	
68	Id.	F	CICCONI MASSI Carlo	93 fanteria	Ancona	
69	Serg. A.U.	F	CAVALLI Giovanni	28 id.	Ravenna	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
70	Sottoten.	F	CARONE Vittorio	19 fanteria	Catanzaro	
71	Id.	F	CRISCUOLO Vittorio	3 ragg. aeropl.	Milano	
72	Tenente	F	CLEMENTE Giuseppe	D. M. Chieti	Chieti	
73	Id.	F	CAMPAGNA Ottorino	Sott. dir. genio Trento	Trento	
74	Sottoten.	F	CAPARROTTA Alfonso	82 fanteria	Roma	
75	Tenente	F	CHECCHIA Alfonso	1 bersaglieri	Napoli	
76	Id.	F	CIPOLLETTI Umberto	1 id.	Id.	
77	Id.	F	COCO Carmelo	4 fanteria	Roma	
78	Sottoten.	F	CURTI Vittorio	Comand. truppe Tripolitania	Tripoli	
79	Id.	F	CARBOTTI Antonio	94 fanteria	Ancona	
80	Id.	F	CANCELLI Massimo	84 id.	Firenze	
81	Id.	F	COLARUSSO Ernesto	82 id.	Roma	
82	Id.	F	CIMMINO Giuseppe	5 bersaglieri	Genova	
83	Id.	F	CAMPIONE Gioacchino	78 fanteria	Brescia	
84	Id.	F	CONTESTABILE Armando	5 bersaglieri	Genova	
85	Id.	F	CASU Alfredo	7 fanteria	Milano	
86	Id.	F	CARATOZZOLO Vincenzo.	20 id.	Messina	
87	Tenente	F	CULTRERA Nicolò	D. M. Messina	Id.	
88	Id.	F	CUSCIÈ Placido	D. M. Palermo	Palermo	
89	Id.	F	CANDURA Angelo	7 fanteria	Milano	
90	Id.	F	CATALANI Aldo	60 id.	Roma	
91	Sottoten.	F	CATENACCI Giovanni Marco	29 id.	Catanzaro	
92	Id.	F	CIUTI Renato	6 Bersaglieri	Bologna	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
93	Sottoten.	F	CECIONI Enrico	22 fanteria	Livorno	
94	Id.	C	CATALANO GONZAGA Clemente	Cavalleggeri Alessandria	Firenze	
95	Id.	C	CARASSI del VILLAR Federico	Cavall. Guide	Verona	
96	Tenente	C	CARMELITA Ugo	5 art. P. C.	Udine	
97	Sottoten.	A	CASAZZONE Roberto	1 art. mont.	Torino	
98	Id.	A	CECCONI Aldo	13 artiglieria	Roma	
99	Id.	A	COLUMBA Vincenzo	8 art. P. C.	Napoli	
100	Id.	A	CARLI Giovanni	12 artiglieria	Id.	
101	Id.	A	CACCAVALE Emilio	12 art. P. C.	Novara	
102	Id.	A	CREMASCO Giovanni	14 id. id.	Ravenna	
103	Id.	A	CIPRIANI Davide	8 artiglieria	Verona	
104	Id.	A	CRISAFI Leopoldo'	22 id.	Palermo	
105	Id.	A	CUCCIOLI Giovanni	16 id.	Brescia	
106	Id.	A	CASSETTA Egidio	1 art. P. C.	Alessandria	
107	Id.	A	CECERE Emanuele	1 artiglieria	Perugia	
108	Id.	A	CIMMINO Umberto	12 id.	Napoli	
109	Id.	A	COGNI Aleardo	27 id.	Milano	
110	Id.	A	COSENTINI Achille	8 id.	Verona	
111	Id.	A	CASAGRANDE Guido	12 id.	Napoli	
111 *bis*	Id.	A	CASATI Mario	20 id.	Padova	Ammesso con riserva giudizio definitivo commissione.
112	Id.	A	COCO Rosario	24 id.	Messina	
113	Id.	A	CRISCUOLI Carmelo	24 id.	Id.	
114	Id.	G	CASSINI Umberto	1 ragg. genio	Verona	
115	Id.	G	CALABRESE Teresio	8 id. id.	Napoli	
116	Id.	G	CELLA Giovanni	10 batt. zappatori genio	Messina	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
117	Sottoten.	G	CASTRO Alessandro	10 batt. telegrafisti genio	Palermo	
118	Id.	G	CITTADINI Giuseppe	1 ragg. genio	Torino	
119	Id.	G	CIMMINO Cesare	9 batt. telegr.	Bari	
120	Id.	G	CALDERONE Ottavio	5 batt. minat.	Torino	•
121	Id.	G	CHINCA Ciro Igino	2 ragg. genio	Milano	*
122	Tenente	G	CALIFANO Goffredo	8 batt. telegr.	Napoli	*
123	Id.	G	CARDONI Armando	1 batt. zapp.	Torino	*
124	Sottoten.	G	CERCHIELLI Amedeo	4 ragg. genio	Bologna	
125	Id.	G	COLOMBINI Carlo	Regg. pont. lagunari	Verona	
126	Id.	G	CURTI Giuseppe	Scuola A. U. Lucca	Bologna	
127	Id.	F	DA CASTO Aldo	91 fanteria	Torino	
128	Id.	F	DI STEFANO Edoardo	63 id.	Salerno	
129	Tenente	F	D'AMATO Nicola	D. M. Barletta	Bari	
130	Sottoten.	F	DI ROSA Luigi	5 fanteria	Palermo	
131	Tenente	F	DE VITOFRANCESCO Gaetano	10 id.	Bari	
132	Sottoten.	F	DI TARSIA Vittorio	81 id.	Roma	
133	Id.	F	DI FILIPPO Francesco	70 id.	Verona	
134	Id.	F	D'AMORA Francesco	151 id.	Trieste	
135	Id.	F	DE MEO Carlo	10 id.	Bari	
136	Id.	F	DE ROSA Michele	2 id.	Udine	
137	Id.	F	DE GIACOMO Gaetano	Ragg. aerostieri dirigibilisti	Roma	
138	Id.	F	DONATO Vittorio	18 fanteria	Trento	
139	Id.	F	DEMONTIS Achille	D. M. Sassari	Cagliari	

Segue SPECCHIO B.

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	Annotazioni
140	Sottoten.	F	DEL VECCHIO Giuseppe	13 fanteria	Chieti	
141	Tenente	F	DI MAIO Giovanni	1 art. costa	Napoli	
142	Id.	F	D'URSO CONDORELLI Domenico	4 fanteria	Messina	
143	Sottoten.	F	DAPINO Mario	94 fanteria	Ancona	
144	Id.	F	DIOTAJUTI Gennaro	8 bersaglieri	Firenze	Ammesso con riserva giudizio definitivo commissione.
145	Id.	F	DI GASPARRO Gaetano	D. M. Novara	Novara	
146	Id.	C	DE SIMONE Enrico	Cavall. Firenze	Napoli	
147	Id.	A	DINI Dino	1 artiglieria	Perugia	
148	Id.	A	DE PAOLINI Enrico	16 id.	Brescia	
149	Id.	A	DE BONIS Claudio	14 id.	Bari	
150	Id.	A	DI CARLO Mario	1 art. pesante	Torino	
151	Id.	A	D'ATRI Enrico	9 artiglieria	Trento	
152	Id.	A	DI STEFANO Settimo	14 art. P. C.	Bologna	
153	Id.	A	DE SANTIS Eugenio	18 artiglieria	Chieti	
154	Tenente	A	DE PADOVA Ferdinando	1 gruppo contraerei	Torino	
155	Sottoten.	A	D'ADDARIO Michele	14 artiglieria	Bari	
156	Id.	A	DOMINIONI Giacinto	22 id.	Palermo	
157	Id.	G	DEL NINNO Armando	8 ragg. genio	Napoli	
158	Id.	G	DATO Eugenio	Scuola A. U. Palermo	Palermo	
159	Id.	G	DONZELLI Emanuele	Distacc. ferrov. genio Roma	Roma	*
160	Id.	A	ENEA Tommaso	3 art. mont.	Piacenza	
161	Id.	F	FRANCESCHI Ugo	22 fanteria	Livorno	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
162	Sottoten.	F	FAVILLA Beniamino	2 bersaglieri	Roma	
163	Id.	F	FESTI Leopoldo	61 fanteria	Piacenza	
164	Id.	F	FASAN Camillo	4 bersaglieri	Torino	
165	Id.	F	FIORE Edoardo	49 fanteria	Verona	
166	Id.	F	FERRARI Romolo	35 id.	Bologna	
167	Id.	F	FATUZZO Giacomo	75 id.	Messina	
168	Id.	A	FILOSSO Michelangelo	11 artiglieria	Alessandria	
169	Id.	A	FERRAIOLO Giacomo	10 id.	Napoli	
170	Id.	A	FASANOTTI Eugenio	13 art. P. C.	Livorno	
171	Id.	A	FERRANDO Giuseppe	4 artiglieria	Pola	
172	Id.	G	FIORE Mario	8 ragg. genio	Napoli	
173	Id.	G	FRONTICELLI BALDELLI Mario	Regg. R. T. genio	Roma	Ammesso con riserva produrre atto assenso.
174	Id.	G	FENOGLIO Alessandro	5 ragg. genio	Trieste	
175	Tenente	F	GRAPPELLI Enrico	Segr. gen. ministero guerra.	Roma	
176	Sottoten.	F	GUASTADINI Carlo	61 fanteria	Piacenza	
177	Id.	F	GIANANI Mario	39 id.	Napoli	
178	Tenente	F	GUZZARDI Vincenzo	Comand. trup. pe Tripolitania	Tripoli	
179	Sottoten.	F	GRANDINETTI Riccardo	19 fanteria	Catanzaro	
180	Tenente	F	GIULIANI Benedetto	32 id.	Napoli	
181	Id.	F	GADDI Carlo	Direz. comm. Palermo	Palermo	
182	Sottoten.	F	GIOVA Federico	6 bersaglieri	Bologna	
183	Id.	F	GENTILE Antonio	5 id.	Genova	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
184	Sottoten.	C	GRANDI Mario	Piemonte Reale	Roma	
185	Id.	C	GHIDINI OTTONELLI Silvio	Savoia Cavall.	Milano	
186	Id.	A	GIACOMELLI Enrico	1 artiglieria	Perugia	
187	Id.	A	GOVONI Giuseppe	23 id.	Trieste	
188	Id.	A	GALANTI Mario	5 id.	Torino	
189	Id.	A	GARGANESE Eupremio	7 art. P. C.	Perugia	
190	Id.	A	GACHET Edoardo	12 id. id.	Novara	
191	Id.	A	GISOLFI Carlo	10 artiglieria	Napoli	
192	Id.	A	GUILLET Giuseppe	2 art. P. C.	Bologna	
193	Id.	A	GHEDDO Giovanni	1 id. id.	Alessandria	
194	Id.	A	GIOIA Rocco	6 id. id.	Genova	
195	Id.	A	GIAVATTO Antonino	7 gruppo contraerei	Roma	
196	Id.	A	GRECO Luigi	2 artiglieria	Ancona	
197	Id.	G	GILIBERTI Filippo	6 ragg. genio	Firenze	
198	Id.	G	GALLO Stefano	5 batt. minat.	Torino	*
199	Id.	G	GIANGRECO Carmelo	7 ragg. genio	Roma	
200	Id.	A	HELZEL Eduardo	25 artiglieria	Napoli	
201	Id.	A	IANNONE Achille	4 art. costa	Messina	
202	Id.	A	IEMOLO Andrea	25 artiglieria	Napoli	
203	Id.	F	LEPORE Mario	7 alpini	Treviso	
204	Id.	F	LANDRI Gaetano	64 fanteria	Salerno	
205	Id.	F	LIONTI Umberto	65 id.	Piacenza	
206	Id.	F	LANDOZZI Elio	88 id.	Livorno	
207	Id.	F	LETIZIA Tullio	30 id.	Napoli	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
208	Sottoten.	F	LA CORTE Antonino	55 fanteria	Treviso	
209	Id.	F	LOTTI Cosimo	47 id.	Bari	Ammesso con riserva giudizio definitivo Commissione.
210	Id.	A	LANTRUA Francesco	19 artiglieria	Firenze	
211	Id.	A	LEONARDI Alberto	4 id.	Pola	
212	Id.	A	LOY Ciro	5 art. P. C.	Udine	
213	Id.	A	LIMA Michelangelo	10 id. id.	Palermo	
214	Tenente	A	LIPARI Prospero	Centro automobilistico Roma	Roma	
215	Sottoten.	G	LA VALLE Raffaele	Ragg. genio Torino	Torino	
216	Id.	G	LIBERTINI Alfredo	Distacc. ferrovieri Roma	Roma	*
217	Id.	F	MANFREDI Vincenzo	2 bersaglieri	Id.	
218	Id.	F	MARTIGNAGO Oreste	87 fanteria	Livorno	
219	Id.	F	MAGO Riccardo	22 id.	Id.	
220	Id.	F	MANNUCCI Ettore	22 id.	Id.	
221	Id.	F	MANCARUSO Antonio	19 id.	Catanzaro	
222	Id.	F	MANCINI Vincenzo	26 id.	Pola	
223	Id.	F	MAGGIORDOMO Gerlando	6 id.	Palermo	
224	Id.	F	MONTEMAGNO Francesco	6 id.	Id.	
225	Tenente	F	MANZINI Guido	Direz. cent. aut. Bologna	Padova	
226	Id.	F	MURATORIO Francesco	49 fanteria	Verona	
227	Sottoten.	F	MARINO Antonio	4 id.	Messina	
228	Tenente	F	MARTELLI Giuseppe	Dep. 12 bers.	Bari	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
229	Sottoten.	F	MAFFI Eldo	2 alpini	Cuneo	
230	Id.	F	MACCARI Aimone	152 fanteria	Trieste	
231	Id.	F	MASSAIOLI Giuseppe	63 id.	Salerno	
232	Id.	F	MARZOCCHI Giulio	88 id.	Livorno	Ammesso con riserva produrre atto assenso.
233	Id.	F	MASTROBUONO Giuseppe	2 bersaglieri	Roma	
234	Tenente	F	MASSIMINO Angelo	19 fanteria	Catanzaro	*
235	Sottoten.	F	MARTIRE Enrico	Centro aut. Firenze.	Firenze	
236	Id.	F	MANENTE Michele	39 fanteria	Napoli	*
237	Id.	F	MAZZA Mario	35 id.	Bologna	
238	Id.	F	MAZZONI Rodolfo	232 id.	Trento	
239	Id.	F	MARINO Giovanni	67 id.	Milano	Ammesso con riserva giudizio definitivo commissione.
240	Id.	C	MAMMOLA Alberto	Cavalleggeri Alessandria	Firenze	
241	Id.	A	MASALA Andrea	16 artiglieria	Brescia	
242	Id.	A	MARCENGO Eugenio	2 art. mont.	Treviso	
243	Id.	A	MENICHINI Vincenzo	14 art. P. C.	Bologna	
244	Id.	A	MAIORCA Paolo	13 id. id.	Livorno	
245	Id.	A	MONTELEONE Giulio	1 art. costa.	Bari	
246	Id.	A	MANZO Vittorio	4 artiglieria	Pola	
247	Id.	A	MARCHIONIBUS Francesco	4 art. P. C.	Milano	
248	Tenente	A	MANICI Rosolo	Stral. dep. aviatori Torino	Piacenza	*

Segue SPECCHIO *B*.

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
249	Sottoten.	A	MASTROMAURO Michele	26 artiglieria	Bologna	
250	Id.	A	MERLINO Mario	20 id.	Padova	
251	Id.	A	MARAMALDO della Minerva Enrico	19 id.	Firenze	
252	Id.	A	MAITZEN Mario	5 id.	Torino	
253	Id.	G	MONCALVO Ettore	2 ragg. genio	Milano	
254	Id.	G	MARCHIA Vittorio	2 id. id.	Id.	
255	Id.	F	NENCI Alfredo	21 fanteria	Genova	
256	Tenente	F	NOZZOLINI Enrico	32 id.	Napoli	*
257	Sottoten.	F	NACCARI Guido	Direz. san. mil. Bologna	Bologna	
258	Id.	G	NORCEN Luigi	3 ragg. genio	Verona	
259	Id.	G	NEGRO Giuseppe	Regg. R. T.	Roma	
260	Id.	G	NEGRI Angelo	4 battag. tel.	Bologna	
261	Id.	F	ORTOLANI Dario	35 fant.	Id.	
262	Id.	A	ORSINI Pier Luigi	9 artiglieria	Trento	
263	Id.	A	ONNIS Gustavo	16 id.	Brescia	
264	Tenente	F	PROVENZANO Antonio	10 bersaglieri	Palermo	
265	Sottoten.	F	PALIOTTA Pietro	81 fanteria	Roma	
266	Id.	F	PARENTE Francesco	32 id.	Napoli	
267	Id.	F	PAPOTTI Eriberto	17 id.	Trento	
268	Id.	F	PALERMO Vincenzo	48 id.	Bari	
269	Id.	F	PANDOLFI ALBERICI Tito	82 id.	Roma	
270	Id.	F	PORCELLI Guido	3 ragg. aeropl.	Napoli	
271	Id.	F	PENSABENE Vittorio	86 fanteria	Palermo	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
272	Tenente	F	PERCARIO Galileo	Com. scuola aviatori	Napoli	
273	Sottoten.	F	PODO Adelchi	59 fanteria	Roma	
274	Id.	F	PALERMO Nicola	2 bersaglieri	Id.	
275	Id.	F	PATELLA Vincenzo	28 fanteria	Ravenna	
276	Id.	F	PATTI Sebastiano	Com. trup. Tripolitania	Tripoli	*
277	Id.	F	PENNAZZI Paolo	36 fanteria	Bologna	
278	Id.	F	PIRO Concetto Eugenio	Scuola A. U. Palermo	Palermo	
279	Id.	F	PELLEGRINI Angelo	Uff. Amm. P. M. V.	Roma	
280	Tenente	F	POLI Renato	Corte conti	Id.	
281	Sottoten.	F	PAONI Beniamino	26 fanteria	Pola	
282	Id.	F	PERRONE Guglielmo	13 id.	Chieti	
283	Tenente	F	PINCA Primo	Centro autom. Torino	Torino	
284	Sottoten.	C	PUCCI Giuseppe	Cavalleggeri Alessandria	Firenze	
285	Id.	C	PRAGA Manlio	Cavalleggeri Alessandria	Id.	
286	Id.	A	PASSERINI Roberto	6 art. P.	Treviso	
287	Id.	A	PURICELLI Umberto	1 art. P. C.	Alessandria	
288	Id.	A	PARETI Diego	5 artiglieria	Torino	
289	Id.	A	PARMEGIANI Giacomo	27 id.	Milano	
290	Id.	A	PETRUCCI Luigi	6 id.	Gorizia	
291	Id.	A	PALUMBO Federico	14 id.	Bari	
292	Id.	A	PARESCE Gabriele	19 id.	Firenze	*
293	Id.	A	PERULLO Vittorio	1 id.	Perugia	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
294	Sottoten.	G	PICECE Attilio	7 ragg. genio	Roma	
295	Id.	G	PRESTE Alfredo	2 id. id.	Milano	
296	Id.	G	PELISSIER Massimo	7 id. id.	Roma	
297	Id.	G	PADUANO Geremia	7 id. id.	Id.	
298	Id.	G	PEDDE Giuseppe	5 batt. telegr.	Trieste	
299	Id.	G	PETRALIA Gaspare	6 ragg. genio	Firenze	
300	Id.	G	POGGI Ivo	5 id. id.	Trieste	
301	Tenente	G	PEZZETTI Federico	3 id. id.	Torino	
302	Sottoten.	G	PIETRAVALLE Nicola	1 id. id.	Id.	
303	Id.	G	Pietrosanti Mario	3 id. id.	Verona	
304	Id.	C	QUERINI di S. MOISE' Angelo	Cavall. Monferrato	Udine	—
305	Id.	A	QUARANTA Bernardo	19 artiglieria	Firenze	
306	Id.	F	ROSSI Edoardo	39 fanteria	Napoli	
307	Id.	F	RENZI Umberto	61 id.	Piacenza	
308	Id.	F	ROSSI Giuseppe	10 id.	Bari	
309	Tenente	F	REZOAGLI Giuseppe	Scuola A. U. Modena	Bologna	
310	Sottoten.	F	RIBERA Stefano	90 fanteria	Genova	
311	Id.	F	ROSA Domenico	D. M. Benevento	Napoli	
312	Id.	F	RUBBO Raffaele	5 fanteria	Palermo	
313	Id.	F	RAPIZZA Giuseppe	78 id.	Brescia	
314	Id.	F	RITZU Mario	1 granatieri	Roma	
315	Id.	F	ROSSETTI Giovanni	1 ragg. aeropl.	Brescia	
316	Id.	F	ROSSITTO Benedetto	80 fanteria	Palermo	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
317	Tenente	F	RACITI Mario	Com. truppe Tripol.	Tripoli	
318	Sottoten.	F	ROSSI Giuseppe	10 bersaglieri	Palermo	
319	Id.	C	RIARIO SFORZA Giovanni	Piemonte Reale	Roma	
320	Id.	C	RICCOBONI Antonio	Cavall. Saluzzo	Bologna	
321	Id.	A	ROCCA Riccardo	5 artiglieria	Torino	
322	Id.	A	RUBATTU Italo	16 id.	Brescia	
323	Id.	A	RAVONE Gennaro	25 id.	Napoli	
324	Id.	A	RISSO Vincenzo	10 id.	Id.	
325	Id.	A	RAVASINI Giuseppe	21 id.	Piacenza	
326	Id.	A	ROVETTO Giovanni	16 id.	Brescia	
327	Id.	G	ROSSANO Angelo	7 ragg. genio	Roma	
328	Id.	G	ROMANO Felice	7 id. id.	Id.	
329	Id.	G	ROMANAZZI Antonio	3 id. id.	Verona	
330	Id.	F	SAPORETTI Giulio	6 alpini	Trento	
331	Id.	F	SCOTTI Espedito	64 fanteria	Salerno	
332	Id.	F	SALBITANI Vittorio	63 id.	Id.	
333	Id.	F	SIMONETTI Carlo	7 alpini	Treviso	
334	Id.	F	SARACINI Umberto	93 fanteria	Ancona	
335	Id.	F	SALAZAR Vincenzo	1 id.	Genova	
336	Id.	F	SALIVA Umberto	53 id.	Novara	
337	Id.	F	SETTEPANI Giuseppe	6 id.	Palermo	
338	Id.	F	SCAPATICCI Alfonso	68 id.	Milano	
339	Id.	F	SANTOLI Giovanni	14 id.	Chieti	
340	Id.	F	SCOTTI Emiliano	3 alpini	Torino	

Segue SPECCHIO B.

N. d'ordine	Grado	Arma	COGNOME E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	Annotazioni
341	Tenente	F	SOLITO Angelo	151 fanteria	Trieste	
342	Id.	F	SALINITRO Ettore	231 id.	Trento	
343	Id.	F	SMITTI Cesare	Scuola centrale genio	Roma	*
344	Sottoten.	F	SOLINI Luigi	60 fanteria	Id.	
345	Id.	C	SCHIAVONE Carlo	Cavalleggeri Alessandria	Firenze	
346	Id.	C	SORCINELLI Baccio	Cavall. Guide	Padova	
347	Id.	C	SALVO Riccardo	Nizza cavall.	Torino	
348	Id.	C	SERENA G. Battista	Nizza cavall.	Id.	
349	Id.	A	SOLARI Michele	12 artiglieria	Napoli	
350	Id.	A	SIMON Francesco Giulio	4 artiglieria	Pola	
351	Serg. A.U	A	SALVATI Giuseppe	26 id.	Treviso	
352	Sottoten.	A	SILVESTRI Gino	11 artiglieria	Alessandria	
353	Id.	A	STENDARDI Gregorio	19 id.	Firenze	
354	Id.	A	SIGNORELLI Egidio	27 id.	Milano	
355	Id.	A	SALAMONE Antonino	9 art. P. C.	Chieti	
356	Id.	A	SIMONETTI Arturo	7 artiglieria	Livorno	
357	Id.	A	SPEZIALE Mario	1 artigl. costa	Bari	
358	Id.	A	SCALFARO Francesco	11 artiglieria	Alessandria	
359	Id.	A	SIRACUSANO Mario	Scuola A. U. Roma	Roma	*
360	Id.	A	SAVINO Domenico	4 art. P. C.	Piacenza	
360 *bis*	Id.	A	STURLESI Lombardo	6 art. P. C.	Genova	
361	Id.	G	SIBONA Gaspare	Regg. ferrov.	Treviso	
362	Id.	G	SOMAGLIA Aleramo	5 ragg. genio	Trieste	
363	Id.	G	SPANO Michele	5 id. id.	Id.	

Segue SPECCHIO B.

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
364	Sottoten.	G	SEVERINO Alberto	2 ragg. genio	Milano	Ammesso con riserva produrre atto assenso.
365	Id.	F	TARSIA Alfredo	2 bersaglieri	Roma	
366	Id.	F	TOGGIA Vittorio	4 alpini	Novara	
367	Id.	F	TENUTA Salvatore	60 fanteria	Roma	
368	Id.	F	TORREGROSSA Pasquale	86 id.	Palermo	
369	Id.	F	TANGO Luigi	59 id.	Roma	
370	Id.	F	TROVATI Giovanni	10 bersaglieri	Palermo	
371	Id.	F	TAVASSI Gaetano	48 fanteria	Pola	
372	Id.	F	TARCHETTI Marcello	Dir. cent. aut. Bologna	Bologna	
373	Id.	F	TERRACCIANO Nicola	81 fanteria	Roma	
374	Id.	C	TARANTINI Umberto	Cavall. Monferrato.	Udine	
375	Id.	F	URBANO Ettore	31 fant.	Napoli	
376	Id.	F	URCIUOLI Gino	60 id.	Roma	
377	Id.	F	VITIELLO Umberto	39 id.	Napoli	
378	Tenente	F	VITELLI Benedetto	Com. genio C. A. Bologna	Bologna	
379	Sottoten.	F	VELLA G. Battista	76 fanteria	Messina	
380	Id.	F	VASSALLO Alberto	86 id.	Palermo	
381	Id.	F	VITA Biagio	15 id.	Napoli	
382	Id.	F	VECCIA Luigi	15 id.	Id.	
383	Id.	F	VITALE Giuseppe	1 granatieri	Roma	
384	Id.	F	VECCHIONE Attilio	29 fant.	Catanzaro	
385	Id.	F	VITALI Enrico	48 id.	Pola	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
386	Sottoten.	C	VITTADINI Aldo	Cavall. Aosta	Bologna	
387	Id.	A	VALENTINI Corrado	9 art. P. C.	Ancona	
388	Id.	A	VESPASIANI Federico	13 artiglieria	Roma	
389	Id.	A	VOLPE Giuseppe	6 art. pes.	Treviso	
390	Id.	A	VILLANI Amilcare	9 artiglieria	Trento	
391	Id.	A	VALENZA Salvatore	10 art. P. C.	Palermo	
392	Id.	G	VISETTI Gino	Regg. pontieri lagunari.	Piacenza	
393	Id.	F	ZENGA Luigi	34 fanteria	Cuneo.	
394	Id.	F	ZACCARIA Cosimo	152 fanteria	Trieste	
395	Id.	A	ZANETTA Giuseppe	26 artiglieria	Ravenna	

Candidati ammessi a sostenere gli esami scritti *con riserva*, da parte del Ministero, di conoscere il parere e il rapporto di cui al n. 14, lettera *a*), comma 3° della circolare 340 G. M. 1922.

396	Sottoten.	A	ASTUTI Mario	5 art. P. C.	Udine	
397	Id.	F	BARATTI Mario	9 bersaglieri	Alessandria	
398	Id.	A	BRANCATI Giuseppe	22 artiglieria	Palermo	
399	Id.	G	BROGIOTTI Aldo	Regg. pont. lagunari	Piacenza	Riserva produrre atto assenso.
400	Id.	F	CANZIO Giovanni	8 fanteria	Milano	
401	Id.	F	CUOZZO Luigi	3 bersaglieri	Livorno	
402	Id.	F	DE FORTIS Eugenio	10 id.	Palermo	
403	Id.	A	DEL PEZZO Francesco	25 artiglieria	Napoli	
404	Id.	G	DELLE SITE Vincenzo	8 ragg. genio	Id.	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
405	Sottoten.	G	DE PAULIS Tullio	Regg. radiotel.	Roma	
406	Id.	A	GUARINO Pasquale	10 artiglieria	Napoli	*
407	Id.	F	LIBONATI Arnaldo	33 fanteria	Cuneo	
408	Id.	A	RUSSO Luigi	1 artiglieria	Perugia	

Candidati ammessi a sostenere gli esami scritti *con riserva*, da parte del Ministero, di conoscere l'esito degli accertamenti sanitari di cui al n. 18 della circolare 340 G. M. 1922.

409	Tenente	F	ATANASIO Salvatore	D. M. Torino	Torino	
410	Sottoten.	F	ALESSANDRELLO Antonio	D. M. Noto	Messina	
411	Id.	F	ABUNDO Ugo	D. M. Salerno	Salerno	
412	Tenente	F	ALFANO Alfonso	D. M. Salerno	Id.	*
413	Id.	F	AMODEI Antonio	D. M. Trapani	Palermo	
414	Sottoten.	F	ANDRI Ugo	D. M. Milano	Milano	
415	Tenente	F	BORRA Domenico	D. M. S. Remo	Genova	
416	Sottoten.	F	BUTI Luigi	D. M. Nola	Napoli	
417	Id.	F	BUSSETTI Abelardo	D. M. Brescia	Brescia	
418	Id.	F	BALOCCO Giuseppe	D. M. Cuneo	Cuneo	
419	Id.	F	BASILE Arturo	D. M. Noto	Messina	
420	Tenente	F	BERTOLOTTO Guido	D. M. Torino	Torino	
421	Id.	F	BUZZONI Gastone	D. M. Pistoia	Firenze	
422	Id.	F	BOBBIO Gennaro	D. M. Caserta	Napoli	
423	Id.	A	BIANCHI Emilio	D. M. Milano	Milano	
424	Id.	A	BORDINI Giovanni	D. M. Roma	Roma	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
425	Tenente	F	BUDANO Luigi	D. M. Caltanissetta	Messina	
426	Id.	A	BUONTEMPO Renato	D. M. Napoli	Napoli	
427	Sottoten.	F	CELENTANI Raffaele	D. M. Foggia	Chieti	
428	Tenente	F	CASTELLUCCIO Timoleonte	D. M. Siracusa	Messina	
429	Id.	F	CAMPANELLA Antonino	D. M. Noto	Id.	
430	Sottoten.	F	CATANZARO Armando	D. M. Catanzaro	Catanzaro	
431	Tenente	F	CALIFANO Paolo	D. M. Salerno	Salerno	
432	Id.	F	CAPPARONI Silverio	D. M. Ivrea	Novara	
433	Id.	F	CASTELLANI Sabatino	D. M. Pisa	Livorno	
434	Id.	F	CHIARELLO Attilio	D. M. Avellino	Salerno	
435	Id.	F	COCO Giuseppe	D. M. Cefalù	Messina	
436	Id.	F	CALANDRUCCIO Guido	D. M. Catania	Id.	
437	Id.	F	CAMASSA Nino Bixio	D. M. Lecce	Chieti	
438	Sottoten.	F	CARRA Leopoldo	D. M. Parma	Piacenza	
439	Tenente	F	COMITINI Giuseppe	D. M. Siracusa	Messina	
440	Id.	F	COMPAGNO Raffaele	D. M. Palermo	Palermo	
441	Id.	F	CALDERARO Giuseppe	D. M. Palermo	Id.	
442	Sottoten.	F	CERRITO Corrado	D. M. Napoli	Napoli	
442 *bis*	Tenente	F	CRUCIA Angelo	D. M. Palermo	Palermo	Ammesso con riserva giudizio definitivo commissione
443	Id.	C	COLLA Nicolò	D. M. Palermo	Palermo	
444	Sottoten.	F	CALFAPIETRA Antonio	D. M. Reggio C.	Messina	
445	Id.	A	CHIAVELLATI Carlo	3° artigl. costa	Verona	
446	Tenente	F	CAROLLO Olindo	D. M. Palermo	Palermo	
447	Id	G	CANZIO Stefano	D. M. Milano	Milano	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
448	Sottoten.	G	CLARIZIO Vito	D. M. Bari	Bari	
449	Tenente	F	COSTA Vincenzo	D. M. Girgenti	Palermo	
450	Id.	F	DE GIROMIMO Giuseppe	D. M. Napoli	Napoli	
451	Id.	F	D'AUTILIA Giulio	D. M. Benevento	Id.	
452	Sottoten.	F	DUSCIO Santo	D. M. Caltanissetta	Messina	
453	Id.	F	DI PAOLA Giuseppe	D. M. Palermo	Palermo	
454	Tenente	F	D'AMATO Antonino	D. M. Campagna	Napoli	
455	Id.	F	DI LORENZO Giovanni	D. M. Taranto	Bari	
456	Sottoten.	F	D'ARIENZO Alberto	D. M. Siracusa	Messina	
457	Id.	F	DI BLASI Raffaele	D. M. Palermo	Palermo	
458	Id.	F	DI MATTEI Manlio	D. M. Palermo	Id.	
459	Id.	F	DEL GUERCIO Ettore	D. M. Avellino	Salerno	
460	Id.	F	DOVA Edmondo	D. M. Roma	Roma	
461	Id.	F	DI STEFANO Francesco	D. M. Bari	Bari	
462	Tenente	F	DE LUCA Vincenzo	D. M. Foggia	Chieti	
463	Sottoten.	F	D'AVANZO Francesco	D. M. Caserta	Napoli	
464	Id.	F	DOLEI Mario	D. M. Acireale	Messina	
465	Tenente	F	DE LONGIS Mario	D. M. Benevento	Napoli	
466	Id.	F	DEL VECCHIO Giovanni	D. M. Reggio E.	Piacenza	
467	Sottoten.	F	DE LUCIA Michele	D. M. Taranto	Bari	
468	Id.	F	DEL VECCHIO Benedetto	D. M. Avellino	Salerno	
469	Id.	A	DI FERRANTE Elio	10 artiglieria	Napoli	
470	Id.	A	DELLE CANNE Antonio	D. M. Lecce	Bari	
471	Id.	F	D'ERCOLE Silvio	6 fanteria	Palermo	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
472	Tenente	F	DE BONO Domenico	D. M. Girgenti	Palermo	
473	Sottoten.	G	DE LUISE Ciro	D. M. Napoli	Napoli	
474	Tenente	F	DEL PRETE Armando	D. M. Benevento	Id.	
475	Sottoten.	A	EVANGELISTI Renato	D. M. Firenze	Firenze	
476	Tenente	F	FRANGIPANE Silvio	D. M. Catanzaro	Cantanzaro	
477	Id.	F	FARINA Giovanni	D. M. Sulmona	Bari	
478	Id.	F	FURONE Aristide	D. M. Napoli	Napoli	
479	Id.	F	FUCHS Carlo	D. M. Torino	Torino	
480	Id.	F	FRANCHINI Nello	52 fanteria	Perugia	
481	Id.	F	FERRO Benedetto	D. M. Siracusa	Messina	
482	Id.	F	FERRARIS Aldo	D. M. Alessandria	Alessandria	
483	Id.	F	FABBRO Italo	D. M. Belluno	Treviso	
484	Sottoten.	F	FINOCCHIARO Emilio	D. M. Catania	Messina	
485	Tenente	F	FORLINI Giuseppe	D. M. Aquila	Chieti	
486	Sottoten.	F	FRIXA Arturo	D. M. Girgenti	Palermo	
487	Id.	C	FEDERICI Vittorio	Cavall. Vitt. Em.	Torino	
488	Tenente	C	FEDERICI Alessandro	D. M. Torino	Id.	*
489	Id.	A	FAVILLA Francesco	D. M. Caserta	Napoli	
490	Id.	A	FIANDINI Cesare	1° art. mont.	Verona	
491	Id.	A	FIORELLI Fiorello	Centro automob. Roma	Roma	
492	Sottoten.	G	FILOCAMO Giuseppe	D. M. Roma	Id.	
493	Tenente	G	FIGLIOLI Francesco	D. M. Palermo	Palermo	
494	Sottoten.	F	FERRARI Augusto	D. M. Roma	Roma	
495	Tenente	F	GIOLA Enrico	D. M. Lodi	Milano	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
496	Tenente	F	GAIONE Giuseppe	D. M. Treviso	Treviso	
497	Id.	F	GANGITANO Alfonso	D. M. Girgenti	Palermo	
498	Id.	F	GUALANO Antonio	D. M. Roma	Roma	
499	Id.	F	GUERRIERI Giovanni	D. M. Noto	Messina	
500	Id.	F	GIGLI Grisaldo	D. M. Siena	Livorno	
501	Sotteten.	F	GENOVESE Leonardo	D. M. Spezia	Genova	
502	Tenente	F	GIARDINA Domenico	D. M. Palermo	Palermo	
503	Id.	F	GIOFFRE' Bruno	D. M. Reggio C.	Messina	
504	Id.	F	GARGANO Giuseppe	D. M. Catanzaro	Catanzaro	
504 *bis*	Sottoten.	A	GIUFFRE' Ezio	D. M. Salerno	Salerno	
505	Tenente	F	IANNE Giovanni	D. M. Roma	Roma	
506	Sottoten.	A	JOELE Antonio	D. M. Castrovillari	Catanzaro	
507	Id.	A	IGLESIAS Salvatore	1 art. mont.	Napoli	
508	Tenente	F	LIGUORI Osvaldo	D. M. Benevento	Id	
509	Id.	F	LIPARI Enrico	D. M. Napoli	Id.	
510	Sottenen.	F	LAVEZZARI Cleto	D. M. Genova	Genova	
511	Tenente	F	LUPPI Aristide	D. M. Como	Milano	
512	Id.	F	LISO Pietro	D. M. Bari	Bari	
513	Sottoten.	A	LATTES Raffaele	D. M. Torino	Torino	
514	Tenente	F	MARINO G. Battista	D. M. Salerno	Salerno	
515	Id.	F	MORANDO Vincenzo	D. M. Noto	Messina	
516	Sottoten.	F	MAIMONE Valentino	D. M. Catanzaro	Catanzaro	
517	Id.	F	MARINO Francesco	D. M. Siracusa	Messina	
518	Id.	F	MALTESE Giuseppe	93 fanteria	Palermo	
519	Tenente	F	MONDA Attilio	D. M. Caserta	Napoli	

Segue SPECCHIO B.

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
520	Sottoten.	F	MUSCOLINO Giacomo	D. M. Palermo	Palermo	
521	Tenente	F	MANISCALCO Manfredi	D. M. Palermo	Id.	
522	Id.	F	MENDOLIA Michele	D. M. Girgenti	Id.	
523	Id.	F	MARELLI Mario	1 bersaglieri	Napoli	
524	Id.	F	MARCHICA Gerlando	D. M. Trento	Trento	
525	Sottoten.	F	MERLIN Amore Giuseppe	D. M. Firenze	Firenze	
526	Id.	F	MARUCCI Enrico	D. M. Pesaro	Ancona	
527	Tenente	F	MUSSO Vincenzo	D. M. Palermo	Palermo	*
528	Id.	F	MAZZETTI Alberto	D. M. Ravenna	Ravenna	*
529	Id.	F	MINIATI Gastone	D. M. Firenze	Firenze	*
530	Id.	F	MASTROJANNI Clemente	D. M. Caserta	Napoli	*
531	Sottoten.	F	MURA Pietro	D. M. Cagliari	Cagliari	
532	Id.	F	MINERVINI Michele	68 fanteria	Milano	*
533	Tenente	F	MOSCA Casimiro	D. M. Aversa	Napoli	
534	Sottoten.	F	MARCHETTI Gino	D. M. Catania	Messina	
535	Id.	F	MARIOTTI Antonino	D M. Messina	Id.	
536	Id.	F	MASTROLILLI Giuseppe	D. M. Foggia	Chieti	
537	Id.	F	MIRTO Mariano	D. M. Palermo	Palermo	
538	Tenente	A	MANCUSO Rodolfo	D. M. Palermo	Id.	
539	Sottoten.	A	MONTALTO Giuseppe	D. M. Siracusa	Messina	
540	Id.	F	MORRICA Luigi Mario	D. M. Napoli	Napoli	
541	Tenente	F	NASCETTI Arrigo	D. M. Bologna	Bologna	*
542	Sottoten.	F	NICOLO' Luigi	Depos. 39 fant.	Napoli	
543	Tenente	F	NOBILE Attilio	D. M. Noto	Messina	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
544	Sottoten.	A	NATOLI Attilio	D. M. Palermo	Palermo	
545	Tenente	A	NARZISI Giuseppe	D. M. Palermo	Id.	
546	Sottoten.	F	OLIVA Pietro	D. M. Voghera	Alessandria	
547	Tenente	F	ODASSO Mario	D. M. Mondovì	Cuneo	
548	Id.	F	PITROLO Francesco	D. M. Noto	Messina	
549	Id.	F	PENNISI Antonio	D. M. Acireale	Id.	
550	Id.	F	POLIZZI Felice	D. M. Catania	Id.	
551	Sottoten.	F	PIZZONIA Vincenzo	Depos. 39 fant.	Napoli	
552	Id.	F	PETRUZZELLA Calogero	D. M. Roma	Roma	
553	Tenente	F	PISA Salvatore	D. M. Napoli	Napoli	
554	Id.	F	PELAZZA Giacomo	D. M. Mondovì	Cuneo	
555	Sottoten.	F	PENGA Pasquale	15 fanteria	Napoli	
556	Id.	F	PUTIGNANO Giovanni	9 id.	Bari	*
557	Id.	F	PETRACCHI Felice	D. M. Taranto	Id.	
558	Id.	F	PERRONE Giacinto	D. M. Bari	Id.	*
559	Id.	F	PATERNO' Diego	D. M. Girgenti	Palermo	*
560	Tenente	F	PILERI Umberto	D. M. Spoleto	Perugia	
561	Sottoten.	A	PISANI Pasquale	D. M. Reggio C.	Messina	
562	Tenente	F	ROSIA Francesco	D. M. Reggio C.	Id.	
563	Id.	F	RICCI Armando	D. M. Ascoli Piceno	Ancona	*
564	Id.	F	ROMEO Antonio	D. M. Messina	Padova	
565	Id.	F	RUSSO Raffaele	D. M. Torino	Torino	
566	Sottoten.	F	RUGGIA Pietro	2 alpini	Cuneo	
567	Id.	F	RUSSO Giuseppe	D. M. Torino	Torino	
568	Tenente	F	RUBINI Renato	D. M. Barletta	Chieti	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
569	Tenen'e	F	RIGA Antonio	D. M. Aquila	Chieti	
570	So toten.	F	RICCHIA Tullio Filiberto	D. M. Verona	Verona	
571	Id.	F	RICCIARDI Nicola	D. M. Avellino	Napoli	
572	Tenente	C	ROSICA Vittorio	D. M. Chieti	Chieti	
573	Sot'oten.	C	ROSA di S. MARCO Leone	Nizza cavall.	Torino	*
574	Tenente	A	RISCICA Guido	D. M. Siracusa	Messina	
575	Sot'o'en.	G	RIZZO Nicola	Scuola cent. genio	Verona	
576	Id.	F	SCIRCOLI Mario	D. M. Parma	Piacenza	
577	Tenente	F	SAMMARCO Francesco	D. M. Trento	Trento	
578	Id.	F	SERPICO Raffaele	D. M. Aversa	Napoli	
579	Id.	F	SANSONETTI Ugo	D. M. Lecce	Bari	
580	Sottoten.	F	SANNA Giovanni	D. M. Sassari	Cagliari	
581	Id.	F	SALIS Domenico Efisio	46 fanteria	Id.	
582	Id.	F	SCOLART Mario	D. M. Napoli	Napoli	
583	Tenente	F	SPROVIERI Carlo Gino	D. M. Cosenza	Catanzaro	
584	Id.	F	SIRACUSA Benedetto	D. M. Ravenna	Ravenna	
585	Sottoten.	F	SALVATORI Serafino	D. M. Teramo	Chieti	
586	Id.	F	SURACI Filippo	D. M. Reggio C.	Messina	
587	Tenente	F	SARRANTONIO Ernesto	D. M. Chieti	Chieti	
588	Id.	F	SAGGIO Amedeo	D. M. Verona	Verona	
589	Sottoten.	F	STRATI Salvatore	D. M. Reggio C.	Messina	
590	Id.	F	STRAMAZZI Luigi	D. M. Macerata	Ancona	
591	Id.	F	STASSANO Ettore	D. M. Campagna	Salerno	
592	Tenente	A	SCIASCIA Romeo	D. M. Taranto	Bari	
593	Id.	A	SBARRA Luigi	D. M. Nola	Napoli	

Segue SPECCHIO *B.*

N. d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Corpo o distretto cui il candidato presentò la domanda	Sede del Comando di Divisione presso cui il candidato dovrà presentarsi per sostenere gli esami scritti	*Annotazioni*
594	Tenente	A	SCALISE Armando	D. M. Vercelli	Novara	
595	Id.	G	SANTI Tito	D. M. Venezia	Padova	
596	Id.	F	TAURINO Vincenzo	D. M. Lecce	Bari	
597	Id.	F	TAMPELLINI Emilio	D. M. Ravenna	Ravenna	*
598	Sottoten.	F	TIBERI Fabrizio	D. M. Orvieto	Roma	
599	Tenente	F	TRITAPEPE Amedeo	D. M. Chieti	Chieti	
600	Id.	F	TUTZSCHKY Walter	D. M. Firenze	Firenze	
601	Sottoten.	F	TACCARI Mario	D. M. Palermo	Palermo	
602	Id.	A	TARANTINO Pietro	D. M. Catania	Messina	
603	Id.	A	TERZI Giacomo	D. M. Siena	Livorno	
604	Id.	A	TURINETTI di PRIERO Demetrio	5 artiglieria	Cuneo	
605	Id.	A	TRANI Camillo	D. M. Napoli	Napoli	
606	Tenente	A	TRONCONE Alberto	D. M. Napoli	Napoli	
607	Sottoten.	A	TARCHI Enrico	D. M. Firenze	Firenze	
608	Id.	F	VIANA Rinaldo	D. M. Vercelli	Novara	
609	Tenente	F	VIGLIERO Eugenio	D. M. Mondovì	Cuneo	
610	Sottoten.	F	VINCI Giulio	39 fanteria	Napoli	
611	Tenente	F	VOLPE Giovanni	D. M. Savona	Genova	
612	Sottoten.	F	VECCHIATO Edoardo	D. M. Trieste	Trieste	
613	Tenente	F	VERGARA Luigi	D. M. Aversa	Napoli	
614	Id.	A	VALLINOTO Nicola	D. M. Potenza	Catanzaro	
615	Sottoten.	A	VAGLIO OSTINA Enrico	1 art. mont.	Torino	
616	Tenente	G	VIALE Giacomo	D. M. Cuneo	Cuneo	
617	Id.	F	ZAPPACOSTA Francesco	D. M. Chieti	Chieti	
618	Sottoten.	F	ZAPPI Ezio	D. M. Torino	Torino	

AVVERTENZE.

1. I concorrenti contrassegnati con asterisco sono stati ammessi con riserva di produrre il titolo di studio di cui al n. 4, lettera *c*, della circolare 340 *giornale militare* c. a. Tale documento dovrà da costoro essere presentato entro *il 25 dicembre p. v.* ai comandi di corpo o di distretto da cui dipendono, e questi lo faranno pervenire direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) non oltre il 31 dicembre, avvertendo che, in caso di assoluta impossibilità di produrre il relativo diploma originale, sarà temporaneamente ritenuto valido un certificato rilasciato dal capo dell'istituto e debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio conseguito.

Quelli, fra gli anzidetti concorrenti, che non avranno ottemperato alla prescrizione suddetta, saranno *definitivamente esclusi dal concorso.*

2. Si rammenta, inoltre, che — a termini del disposto dal n. 5, comma 3°, della circolare 340 dianzi citata — i subalterni di fanteria e di cavalleria possono partecipare al concorso per l'accademia militare qualora comprovino d'aver *superato* presso i politecnici o le R. università gli esami sulle materie stabilite pel 1° anno del biennio di matematica.

È perciò non sono validi i certificati che contengano la semplice indicazione della frequenza di uno o più anni accademici o della iscrizione in un determinato anno, nonchè qualsiasi altro titolo presunto equipollente, ma lo sono soltanto quelli che specifichino le materie prescritte pel 1° anno del biennio, e dai quali risulti che l'aspirante ne abbia *effettivamente superati gli esami.*

Pertanto i concorrenti che intendono valersi dell'accennata facoltà e che hanno prodotto titoli di studio superiori non conformi alla prescrizione ora detta, nonchè quelli che si sono riservati di presentarli, dovranno inviare al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) un certificato, da rilasciarsi dall'università o politecnico, da cui risulti esattamente quanto dianzi è richiesto, presentandolo al comando di corpo o di distretto da cui dipendono entro lo stesso termine indicato al precedente n. 1 (25 dicembre).

In caso contrario, si considererà che l'interessato abbia rinunciato alla facoltà di cui trattasi.

3. Parimenti, agli effetti della determinazione dell'ordine di precedenza nella graduatoria, a parità di punto di classifica generale fra due o più concorrenti (n. 9, comma 2°, della circ. 340), non sono ritenuti validi i titoli di studi *superiori* non contenenti la indicazione degli esami effettivamente *superati.* Gl'interessati hanno però facoltà di riprodurli con le volute indicazioni, inviandoli al Ministero per il tramite dei comandi di corpo o di distretto da cui dipendono, entro lo stesso termine stabilito nel precedente n. 1.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36, anno 1922, circolare 357:

A pagina 759, colonna 1, depennare il capitano *Cortese* Giovanni, 58 fanteria.

Dispensa, 42, anno 1922, circolare 425:

A pagina 920, colonna 1, depennare il tenente *Berrettini* Antonio, 73 fanteria.

Dispensa 52, anno 1922, circolare 507:

A pagina 1177, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Broise Guido il parigrado *Berrettini* Antonio, 73 fanteria.

A pagina 1178, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Camicia Pasquale il parigrado *De Maio* Mario, cavalleggeri di Firenze.

A pagina 1178, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Guerri Stanislao il parigrado *Gandini* Antonio, distretto Belluno ed il tenente *Grifi* Giuseppe, 50 fanteria.

A pagina 1178, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Carraroli Guido il parigrado *Colisi Rossi* Claudio, comando brigata Parma.

A pagina 1178, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Ponzian Mario il tenente *Padovan* Giusto, 9 alpini.

A pagina 1179, colonna 2, depennare il tenente *Puggelli* Sergio, 16 campagna.

Dispensa 55, anno 1922, circolare 545:

A pagina 1229, colonna 1, *invece di*: Berti Roberto, cavalleggeri Guide, *leggasi*: Bertè Roberto.

Prezzo della presente dispensa L. 0.50

2509) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1922 — 8 Dicembre

N. 558 - 18 giugno 1922. — SERVIZIO DEL GENIO - R. decreto n. 974, con il quale la Federazione colombofila italiana, con sede in Borgo San Donnino (Parma), è eretta in ente morale e ne è approvato lo Statuto organico . . . *Pag.* 1290

» **559 29 giugno 1922.** — STATO DEGLI UFFICIALI. - Decreto ministeriale col quale vengono nominati i componenti della segreteria della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo regolamento . . . . . *Pag.* 1293

» **560 9 ottobre 1922.** — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto col quale viene aggiunto un membro alla commissione istituita presso il Ministero della guerra con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdursi nella legislazione penale militare . . . . . *Pag.* 1293

» **561 - 23 ottobre 1922.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1474, contenente disposizioni circa il servizio alle armi dei militari ascritti alla ferma ridotta. - Disposizioni esecutive. *Pag.* 1294

» **562 – 19 novembre 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1511, concernente la ripartizione del fondo di cointeressenza fra il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1921-22. - Norme esecutive per la ripartizione del fondo stesso . . . . . *Pag.* 1296

» **563 – 7 dicembre 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Elenchi degli ufficiali e soldati che tuttora godono gli assegni di convalescenza . *Pag.* 1299

» **564 – 7 dicembre 1922.** — AVANZAMENTO — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1923 . . . . . *Pag.* 1299

» **565 - 7 dicembre 1922.** — MATRICOLA. — Dati relativi ai mutilati di guerra. *Pag.* 1302

» **566 - 7 dicembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai collegi militari per l'anno scolastico 1922-923 . . . . . *Pag.* 1302

» **567 7 dicembre 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Termine per la presentazione delle domande di ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studio . . . . . *Pag.* 1303

» **568 – 7 dicembre 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Trattamento economico degli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi . *Pag.* 1303

» **569 – 7 dicembre 1922.** — TRASPORTI. — Computo delle distanze chilometriche fra le varie stazioni ferroviarie del Regno . . . . . *Pag.* 1304

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1305

Circolare N. **558.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 974, con il quale la Federazione colombofila italiana, con sede in Borgo San Donnino (Parma) è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Servizio del genio - Amministrazione immobili, materiali e lavori). — 18 giugno 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 176, del 27 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Considerata la necessità di dare incremento alla cultura dei colombi viaggiatori e di coordinare lo sviluppo della colombicultura nazionale anche ai fini della guerra;

Considerata la convenienza di trarre all'uopo partito dalla Federazione colombofila italiana già esistente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Su proposta del ministro della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La Federazione colombofila italiana con sede in Borgo San Donnino (Parma), è eretta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo Statuto organico della detta Federazione formato di sedici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Art. 3.

E' affidata al ministro della guerra la necessaria vigilanza sul funzionamento della Federazione colombofila italiana per assicurarne l'indirizzo anche ai fini della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

P. LANZA DI SCALEA.

STATUTO

Art. 1. — E' costituita una Federazione fra le società colombofile d'Italia e prende il nome di « Federazione colombofila italiana ».

Art. 2. — La Federazione ha per iscopo di migliorare le condizioni della colombicoltura nell'interesse strategico, industriale e sportivo della Nazione:

a) adoperandosi per la protezione del colombo;

b) provocando dal Governo il maggior incoraggiamento possibile nelle gare di volo con colombi viaggiatori e premi per la produzione dei piccioni da consumo;

c) facilitando l'esportazione ed il commercio delle razze caratteristiche italiane, curandone il perfezionamento e redigendone la descrizione tipica;

d) favorendo e disciplinando gare di volo ed esposizioni e quant'altro possa servire alla diffusione della colombofilia nazionale;

e) attuando un servizio di accompagnamento ai trasporti di colombi viaggiatori destinati ai viaggi di addestramento e di gara.

Art. 3. — La Federazione conta soci effettivi ed onorari.

I soci effettivi acquistano tale qualifica entrando a far parte di una delle società colombofile confederate mediante domanda scritta al presidente della Federazione.

I soci onorari — nominati dal Consiglio — sono scelti fra persone aventi prestato opera benemerita a favore della colombicoltura. Nel caso di particolari benemerenze il consiglio potrà passare alla nomina di un presidente onorario.

Art. 4. — I soci effettivi, oltre agli obblighi fissati dagli statuti e regolamenti delle singole società contraggono obbligo morale:

a) di non partecipare ad esposizioni ed a gare, all'infuori di quelle locali, dal consiglio squalificate;

b) di restituire ai legittimi proprietari i colombi catturati;

c) di accettare le visite di colombaia effettuate da apposite commissioni;

d) di abbonarsi al bollettino ufficiale della F. C. I.

Art. 5. — Le società federate contraggono obbligo di far uso esclusivo dell'anello ufficiale unico nazionale distribuito dalla F. C. I.

Nei limiti consentiti dal bilancio e con norme da fissarsi per regolamento la Federazione potrà istituire premi per la protezione del colombo per gare ed esposizioni.

Art. 6. — La Federazione è governata da un consiglio federale, composto di tanti delegati quante sono le società federate. Il consiglio federale eleggerà nel suo seno un comitato esecutivo così composto:

un presidente;

due vice-presidenti;

un segretario generale (scelto dal presidente);

un segretario speciale per ogni sezione (gare anellamento, protezione, trasporti, colombi di lusso, esposizioni).

Il segretario all'anellamento funzionerà da cassiere.

Il direttore del bollettino della F. C. I. è membro di diritto del comitato esecutivo.

Art. 7. — Il consiglio federale ed il comitato esecutivo stenno in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 8. — Il consiglio federale di raduna almeno una volta all'anno per procedere alle elezioni delle cariche sociali, alla approvazione dei regolamenti e dei bilanci, alla nomina dei soci onorari e per deliberare su quanto il comitato esecutivo intende sottoporre al suo esame.

Art. 9. — Il comitato esecutivo regola gli affari della Federazione, compila i regolamenti per le gare e le esposizioni, nomina i comitati ordinatori delle medesime, tratta colle autorità governative le questioni di cui all'art. 2, lettera *b*), partecipa ai soci l'elenco delle gare e delle esposizioni che a suo giudizio nuocciono allo sviluppo della colombicoltura, decide in modo inappellabile sulle controversie che possono sorgere tra i soci.

Art. 10. — Il presidente rappresenta la Federazione in ogni suo atto, anche giudiziario, convoca e presiede il consiglio federale ed il comitato esecutivo, provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni, sottoscrive gli atti. Il suo voto decide in caso di parità. Durante la sua assenza lo sostitnisce uno dei vice-presidenti, per turno di anzianità.

Art. 11. — Il segretario generale ed in assenza di esso uno dei segretari di sezione, redige i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio federale e del comitato esecutivo ed è responsabile degli atti. Il cassiere economo cura le riscossioni ed i pagamenti, trasmette alle singole società i conti delle spese e vigila sul patrimonio che la Federazione potesse eventualmente costituire.

Art. 12. — Ad ogni provincia (o sezione) è assegnato un console, eletto a maggioranza di voti dal consiglio provinciale costituito dai presidenti delle società federate.

Il console ha incarico di rappresentare la F. C. I. nel proprio centro colombofilo, cura la esecuzione delle deliberazioni federali, propone i membri delle commissioni di gara, presiede tutte le commissioni, salvo quelle di gara se concorrente, dirige la distribuzione dell'anello ufficiale nella propria zona e riferisce su ogni fatto interessante la colombofilia locale.

Art. 13. — L'organizzazione delle gare ed esposizioni sarà fissata da appositi regolamenti.

Ogni esposizione federale dovrà aver luogo in una località diversa da quella in cui fu tenuta l'esposizione precedente. L'utile netto delle esposizioni andrà a beneficio della Federazione.

Art. 14. — Le Società che per qualunque motivo cessano di far parte della F. C. I. perdono ogni loro diritto sulle attività federali.

Le medesime non potranno essere riammesse se non col voto favorevole del consiglio federale.

Art. 15. — Quanto non è previsto nel presente statuto formerà oggetto di regolamento speciale, e in mancanza di questo, di particolari decisioni del comitato esecutivo.

Art. 16. — In caso di scioglimento della Federazione il fondo patrimoniale sarà devoluto a scopo di beneficenza.

Borgo San Donnino, 31 ottobre 1920.

Il Presidente
AGOSTINO SAGLIA

Il Segretario generale
ALDO ZECCA.

N. 559. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale vengono nominati i componenti della segreteria della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo regolamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 giugno 1922.

I MINISTRI DELLA GUERRA E DELLA MARINA

Visto l'art 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Visto l'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912 n. 867;

DECRETANO:

Articolo unico.

La segreteria della commissione, di cui agli articoli 70 della legge e 96 del regolamento sovracitati, è composta nel modo seguente:

SARTORELLI comm. Guido, capo sezione amministrativo di 1ª classe nel Ministero della guerra;

BALDASSARRI cav. dott. Aldo, primo segretario nel Ministero della guerra;

GALDI cav. dott. Francesco, primo segretario nel Ministero della marina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA — DE VITO.

N. 560. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto col quale viene aggiunto un membro alla commissione istituita presso il Ministero della guerra con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdursi nella legislazione penale militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1920, reg. 187 guerra, fol. 222, col quale si provvide per la istituzione presso il Ministero della guerra di una speciale commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nella legislazione penale militare in armonia ai nuovi dettami della scienza giuridica ed alle nuove esigenze della scienza sociale, coordinando altresì, in quanto debbano essere mantenute, le disposizioni emanate in materia durante la guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il prof. PIVANO comm. Silvio, preside della facoltà di giurisprudenza della R. università di Parma, è nominato membro della commissione istituita con R. decreto 16 novembre 1920 presso il Ministero della guerra, per lo studio e le riforme da introdurre nella vigente legislazione penale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI — ALESSIO — DE VITO.

N. **561.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 1474, contenente disposizioni circa il servizio alle armi dei militari ascritti alla ferma ridotta – Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 ottobre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 278, del 28 novembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 20 aprile 1920 n. 452;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Alle « Disposizioni transitorie » del R. decreto, da convertirsi in legge, 20 aprile 1920 n. 452 è aggiunto il seguente articolo 19-bis:

« Allorchè, prima dell'invio in congedo dei militari ascritti alla ferma ordinaria, non abbia potuto aver luogo la chiamata alle armi dei militari della stessa classe ascritti alla ferma ridotta, questi ultimi potranno essere dispensati dal compiere la ferma, rimanendo però obbligati a prendere parte ad una o più chiamate per istruzione per una durata non superiore complessivamente a tre mesi ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA SOLERI.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE.

In relazione al disposto del R. decreto-legge sopraripportato questo Ministero, tenuto conto che la chiamata alle armi dei militari della classe 1901 ascritti alla ferma ridotta non ha ancora potuto aver luogo, mentre è stato effettuato il congedamento dei militari ascritti alla ferma ordinaria nati nel 1°, 2° e 3° quadrimestre dell'anno 1901 (circolari n. 255, 311 e 373 del *giornale militare* corrente anno), determina che siano dispensati dal compiere la ferma i militari nati nell'anno 1901 o anteriormente arruolati durante la leva sulla classe 1901, i quali, per trovarsi nelle condizioni degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 ottennero la riduzione della ferma a tre mesi.

Da tale dispensa pertanto saranno esclusi quei militari, in qualunque anno nati, che siano stati arruolati durante la leva sulle classi 1902 e 1903.

I comandi dei distretti militari provvederanno perchè nella matricola dei militari aventi titolo alla dispensa di cui nella presente circolare sia inserita la seguente variazione:

« Dispensato dal compiere la ferma di tre mesi in applicazione del R. decreto n. 1474 del 23 ottobre 1922 (circolare n. 561 del *giornale militare* 1922) li . . . . . ».

Per portare quanto sopra a conoscenza degli interessati, i comandanti dei distretti pubblicheranno il manifesto conforme a quello allegato alla presente circolare, del quale riceveranno, a cura di questo Ministero, un congruo numero di esemplari.

Nel rilasciare ai militari ammessi alla presente dispensa, che ne facessero richiesta, il foglio di congedo illimitato mod. 34 in sostituzione del foglio di congedo provvisorio mod. 4 il comando del distretto militare avrà cura di inserirvi come « causa per la quale si rilascia il congedo » le parole:

« Dispensa dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere a chiamate per istruzione per la durata complessiva non superiore a tre mesi (circolare n. 561 del *giornale militare* del 1922) ».

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE.

MANIFESTO

per la dispensa dal compiere la ferma ai militari della classe 1901 ascritti a ferma ridotta.

D'ordine del Ministero della guerra si comunica che, in applicazione del R. decreto n. 1424 del 23 ottobre 1922, i militari nati nell'anno 1901 o anteriormente e arruolati durante la leva sulla classe 1901 i quali per trovarsi nelle speciali condizioni di famiglia previste dagli articoli 8 e 9 del R. decreto n. 452 del 20 aprile 1920), ottennero la riduzione della ferma a tre mesi, sono dispensati dal compiere tale servizio.

La detta dispensa pertanto non spetta ai militari ascritti alla ferma ridotta che, qualunque sia il loro anno di nascita, siano stati riconosciuti idonei e arruolati durante la leva sulle classi 1902 e 1903.

Questo comando provvederà a prendere nota della concessa dispensa nella matricola dei militari cui essa spetta; detti militari poi, restituendo o facendo restituire a questo comando il proprio foglio di congedo provvisorio mod. 4, riceveranno il foglio di congedo illimitato mod. 34 con l'indicazione della concessa dispensa.

Avvertesi che, a senso del R. decreto sopra citato, i militari dispensati dal compiere alle armi la ferma ridotta rimangono obbligati a prendere parte ad una o più chiamate per istruzione per una durata non superiore complessivamente a tre mesi.

Addì, 15 dicembre 1922.

bollo

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **562.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1511, concernente la ripartizione del fondo di cointeressenza fra il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1921-922 – Norme esecutive per la ripartizione del fondo stesso.** — (Ragioneria). — 19 novembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 279, del 29 novembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, portante provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 41 del R. decreto 2 ottobre 1919 n. 1858, relativo all'ordinamento degli uffici e del personale postale, telegrafico e telefonico, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, che dà facoltà al Governo del Re di provvedere, anche in deroga alle disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, delle relative estensioni e del R. decreto 2 ottobre 1919 n. 1858, alla assegnazione del premio di cointeressenza, con limitazione della spesa entro l'ammontare delle economie per le vacanze di posti al 1° luglio 1921 aumentato dell'importo dell'assegnazione di cui alla lettera *a*) dell'art. 41 del citato R. decreto 2 novembre 1919 n. 1858;

Visto il R. decreto 24 agosto 1921 n. 1185, per la ripartizione del fondo di cointeressenza al personale di ruolo per l'esercizio finanziario 1920-21;

Visto il R. decreto 6 aprile 1922 n. 544 che assegna il premio di cointeressenza, per l'esercizio medesimo, al personale delle R. scuole superiori speciali e pratiche di agricoltura e a quella delle R. stazioni di prova agrarie e speciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari esteri e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1185 e del R. decreto 6 aprile 1922 n. 544 riguardanti la ripartizione del fondo di cointeressenza fra il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-921, è estesa all'esercizio finanziario 1921-922.

Art. 2.

La determinazione della somma da corrispondere a ciascuno, ai sensi delle disposizioni citate al precedente articolo, è fatta in relazione agli stipendi spettanti al 30 giugno 1922, secondo le disposizioni in vigore a quella data, esclusa qualsiasi variazione dipendente da provvedimenti emanati successivamente con efficacia retroattiva, ed escluso altresì l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080.

Art. 3.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie in esecuzione del presente decreto, provvedendo, ove occorra, ad integrare il fondo inscritto al capitolo n. 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA.

Norme esecutive per la ripartizione del fondo di cointeressenza fra gl'impiegati civili di ruolo dell'amministrazione militare

In applicazione del suindicato R. decreto la ripartizione del fondo di cointeressenza, per l'esercizio 1921-922 (1) fra gli impiegati civili di ruolo dell'amministrazione militare sarà fatto osservando le norme seguenti:

Le amministrazioni militari corrisponderanno il fondo di cointeressenza in ragione delle giornate di effettiva presenza in servizio, considerando come giornate di presenza il periodo di congedo ordinario.

La misura dell'assegno è graduato come appresso, secondo le disposizioni del R. decreto 1921 n. 1185 (circolare n. 485 del *giornale militare* 1921):

L. 300, per gl'impiegati provvisti di stipendio fino a L. 4999;

L. 335, per gl'impiegati provvisti di stipendio da L. 5000 a L. 7999;

L. 370, per gl'impiegati provvisti di stipendio da L. 8000 a L. 10.999;

L. 400, per gl'impiegati provvisti di stipendio da L. 11.000 a L. 13.999.

Lo stipendio da tener presente, agli effetti della indicata graduazione, è quello spettante ad ogni singolo impiegato alla data del 30 giugno 1922, o eventualmente, all'atto della cessazione dal servizio, secondo le tabelle a quell'epoca vigenti, senza tener conto di provvedimenti successivi che abbiano modificato gli stipendi anche con efficacia retroattiva.

Non deve poi comprendersi nello stipendio, nè l'assegno temporaneo mensile di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921 n. 1680 per la riforma dell'amministrazione dello Stato, nè qualsiasi altra indennità od assegno estraneo allo stipendio, anche se computabile agli effetti della pensione.

Non s'intende che sono esclusi dalla concessione oltre i personali pei quali tale diritto non è riconosciuto dalle disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971 (circolare 589 *giornale militare* 1919), i funzionari appartenenti a gradi provvisti di stipendio unico o iniziale, computabile nel modo sopraindicato, uguale o superiore a L. 14.000.

Il pagamento dell'assegno di cointeressenza sarà effettuato seguendo le altre norme dettate in occasione di quello corrisposto per l'esercizio 1920-921 (circolare 517 *giornale militare* 1921) che qui di seguito si riportano:

Concorrono alla partecipazione del fondo nella propria amministrazione:

a) gli impiegati in missione;

b) i sequestratari di aziende estere;

c) gli impiegati distaccati presso le commissioni interalleate a Parigi;

d) gli impiegati distaccati a prestare servizio presso le amministrazioni delle terre liberate, degli approvvigionamenti e consumi, dell'assistenza militare e pensioni di guerra, il commissariato di emigrazione, le quali, non avendo organici propri, non possono distribuire fondo di cointeressenza;

e) gli impiegati che prestarono servizio presso le amministrazioni dei corpi distaccati in Libia.

Sono invece esclusi dalla partecipazione al fondo di cointeressenza dell'amministrazione militare e concorrono al fondo dell'amministrazione presso la quale prestarono servizio gli impiegati distaccati presso le altre amministrazioni governative che non siano quelle sopraindicate, compresi quelli a disposizione del Ministero delle colonie, s'intende per il periodo di servizio prestato.

---

(1) Avvertesi che, in base all'art. 61 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 (circolare n. 479 *giornale militare* c. a.), questa è l'ultima concessione del fondo di cointeressenza.

Il periodo di congedo ordinario e quello trascorso dagli impiegati di ruolo in servizio militare obbligatorio, ovvero nell'esercizio di funzioni di giurato, vengono considerati come effettiva presenza.

Debbono ritenersi come assenze, e quindi detrarsi dalla corresponsione dell'assegno stabilito:

a) l'aspettativa tanto per motivi di famiglia quanto per motivi di salute;

b) la licenza straordinaria,

c) le malattie.

Il periodo relativo alle sospensioni dallo stipendio non deve essere dedotto dalle giornate di presenza qualora in detto periodo l'impiegato abbia frequentato l'ufficio.

La spesa pel pagamento della cointeressenza dovrà essere imputato al cap. 12-bis «Fondo di cointeressenza al personale, ecc.» e pagata dalle amministrazioni coi fondi a loro disposizione, facendo però subito richiesta delle anticipazioni occorrenti a carico di detto capitolo alla Direzione di commissariato militare, e al Ministero per le amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa.

Ogni amministrazione pagherà la cointeressenza agli impiegati di ruolo che attualmente amministra anche se qualcuno di essi nell'esercizio 1921-922 avesse prestato servizio in tutto o in parte presso altre amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra.

All'uopo chiederà subito alle dette amministrazioni gli elementi necessari per stabilire il numero delle giornate di presenza.

Per coloro che abbiano cessato dal servizio o siano passati ad altre amministrazioni dello Stato provvederà l'ultimo ente che li ha amministrati.

Quelli passati a far parte dell'amministrazione centrale saranno pagati dal Ministero, anche per il periodo in cui abbiano prestato servizio presso amministrazioni dipendenti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **563.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Elenchi degli ufficiali e soldati che tuttora godono di assegni di convalescenza.** — (Ragioneria). — 7 dicembre 1922.

Questo Ministero per poter valutare in modo preciso la spesa che tuttora deve sostenere per assegni di convalescenza, invita le amministrazioni militari che ancora pagano tali assegni, ad inviare non più tardi del 15 gennaio p. v. al Ministero (Ragioneria — Divisione 1ª — Sezione 1ª) un elenco degli ufficiali ed uomini di truppa che al 1° dicembre 1922 si trovavano tuttora in licenza di convolescenza con assegni indicando l'importo mensile degli assegni, gli eventuali supplementi per i tubercolotici, nonchè la decorrenza degli assegni stessi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **564.** AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1923.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 7 dicembre 1922.

A mente del paragrafo 151 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, il Ministero determina i seguenti limiti entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1923:

ARMI O CORPI	TENENTI COLONNELLI	CAPITANI	TENENTI
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento a *scelta*		
Carabinieri reali	(1) 25 Novembre 1919	Potranno essere inscritti sui quadri d'avanzamento a scelta i capitani che supereranno gli appositi esperimenti, che avranno luogo fra breve, e soddisfino alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1915, n. 301 I Capitani medici potranno concorrere fino a *Rago* Giovanni. I Capitani veterinari fino a *Pozzetti* Dario. I Capitani chimici-farmacisti fino a *Marra* Giuseppe.	*Miozzi* Giuseppe
Fanteria	7 Ottobre 1917		*La Stella* Michele
Cavalleria	1 Novembre 1917		*Rossi* Pietro
Artiglieria	29 Luglio 1917 fino ad *Evangelista* Vincenzo		*Pistilli* Mario
Genio	29 Luglio 1917 fino a *Triggiani* Emanuele		*Mecozzi* Amedeo
Corpo sanitario militare	(1) 22 Aprile 1917		16 Dicembre 1917
Ufficiali chimici-farmacisti	—		—
Corpo di commissariato militare	(1) 13 Maggio 1917		—
Ufficiali di sussistenza	—		10 Febbraio 1918
Corpo d'amministrazione	(1) 16 Gennaio 1920		—
Corpo veterinario	—		*Stara* Francesco

(1) I tenenti colonnelli che non furono inscritti nel precedente quadro d'avanzamento, dovranno compiere appositi esperimenti che saranno fra breve indetti.

ARMI O CORPI	MAGGIORI	CAPITANI	TENENTI	SOTTOTENENTI
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad *Anzianità*			
Carabinieri reali	31 Dicembre 1918	(1) 26 Luglio 1917	1° Ottobre 1916	Tutti quelli che compiono 3 anni di grado nel 1913
Fanteria	1° Aprile 1917	21 Settembre 1915	27 Ottobre 1916	Id.
Cavalleria	6 Gennaio 1918	(1) 31 Agosto 1915	1° Marzo 1916	Id.
Artiglieria	12 Aprile 1917 fino a *Terrachini* Giuseppe	5 Ottobre 1915	31 Agosto 1916	Id.
Genio	12 Aprile 1917 fino a *Mercadante* Ginesio	9 Novembre 1915	1° Agosto 1916	Id.
Corpo sanitario militare . . .	14 Dicembre 1916	11 Novembre 1915 fino a *Gatti* Giuseppe	5 Marzo 1917	—
Ufficiali chimici-farmacisti . .	—	—	—	—
Corpo di Commiss. milit. . . .	23 Dicembre 1915	1° Dicembre 1915	—	—
Ufficiali di sussistenza	17 Gennaio 1918	31 Dicembre 1914 fino ad *Albani* Michele	1° Luglio 1916	—
Corpo d'Amministrazione . .	8 Dicembre 1918	(1) 31 Dicembre 1914	10 Febbraio 1918	—
Corpo Veterinario	17 Febbraio 1918	(1) 31 Dicembre 1914	27 Dicembre 1914 fino a *Cieri* Emilio	—

(1) I capitani che non furono inscritti nel precedente quadro d'avanzamento, dovranno compiere appositi esperimenti che saranno fra breve indetti, eccettuati i capitani di cavalleria che compirono con risultato favorevole i corsi della scuola di guerra.

Gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria da prendere in esame per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento alla carica superiore per il 1923 saranno i seguenti:

per la carica di direttore delle costruzioni d'artiglieria:

a) colonnelli fino a TESIO Giovanni;

b) tenenti colonnelli fino a PIEREGO Luciano.

Si richiama l'attenzione delle autorità dipendenti sulla trasmissione degli elenchi di cui al terzo capoverso del paragrafo 157 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento (le commissioni proponenti, fermo restando l'obbligo loro fatto dal paragrafo 172, non si pronunziano sulla idoneità all'avanzamento degli ufficiali dipendenti già iscritti sul quadro d'avanzamento) e sul disposto dell'ultimo capoverso del paragrafo 165 del regolamento stesso.

Le domande per l'ammissione agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dovranno, a norma dei paragrafi 146 e 147 del regolamento, essere presentate non più tardi del 31 dicembre 1922 e trasmesse d'urgenza al Ministero.

Il Ministro - A. DIAZ.

N. **565.** MATRICOLA, — **Dati relativi ai mutilati di guerra.** (Direzione generale leva e truppa). — 7 dicembre 1922.

Sono ora in corso di compilazione i ruoli di anzianità degli ufficiali in S. A. P. o in posizione ausiliaria speciale e degli impiegati civili delle amministrazioni militari.

Per poter contraddistinguere in detti ruoli con un segno convenzionale coloro che siano mutilati di guerra, si invitano tutti i comandi, direzioni, uffici, ecc. che abbiano tra i loro dipendenti ufficiali in S. A. P. o in posizione ausiliaria speciale od impiegati civili cui spetti tale qualifica a compilarne e trasmetterne al Ministero (Direzione generale leva e truppa — Divisione matricole) un elenco nominativo indicando a fianco di ciascun nome il titolo relativo alla qualifica stessa (brevetto, libretto di pensione, ecc. ecc.), le campagne della guerra nazionale 1915-1918 già state debitamente riconosciute, nonchè le eventuali concessioni della croce al merito di guerra.

Gli elenchi di cui sopra, affinchè la apposizione del segno possa effettuarsi sull'annuario di prossima pubblicazione, dovranno pervenire a questo Ministero non più tardi del 15 gennaio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **566.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni ai collegi militari per l'anno scolastico 1922-23.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). - 7 dicembre 1922.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare 301 del *giornale militare* c. a., in seguito a facoltà conferitagli con provvedimento in corso, questo Ministero determina che possono essere ammessi con soprannumero ai posti messi a concorso con la precitata circolare presso i collegi militari, i figli dei militari del R. Esercito e della R. Marina morti in seguito a ferite riportate in guerra, che abbiano superato di non oltre dodici mesi il limite massimo di età stabilita dal R. decreto 11 giugno 1922, n. 968.

In conseguenza i comandi dei distretti militari sono autorizzati ad accettare fino al 25 dicembre corrente anno, le domande degli orfani di guerra che riuniscano gli altri requisiti prescritti e che non vengano a superare i 17 anni di età al 31 dicembre 1922.

Le domande saranno accettate anche se sprovviste dei documenti prescritti, i quali però dovranno essere presentati non oltre il 31 dicembre direttamente ai comandi dei collegi.

Pel rimanente restano ferme le norme contenute nella ripetuta circolare 301.

I comandi dei distretti militari provvederanno a dare sollecitamente la massima diffusione alle suesposte disposizioni.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **567.** SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Termine per la presentazione delle domande di ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studio.** (Direzione generale leva e truppa). — 7 dicembre 1922.

Come fu anche ricordato con la circolare n. 186 del *giornale militare* corrente anno, è riservata a questo Ministero, giusta il paragrafo 529 del regolamento sul reclutamento, ogni decisione circa le domande di ammissione al ritardo del servizio per ragioni di studi fatte tardivamente da parte di reclute già incorporate, sebbene provviste al momento della chiamata alle armi dei prescritti titoli di studio.

Essendo per altro necessario stabilire un termine oltre il quale tali domande non debbano più essere accettate, il Ministero prescrive che tale termine, per le reclute chiamate alle armi con la circolare 398 del *giornale militare* corrente anno, sia quello definitivo ed improrogabile del 31 dicembre 1922.

Le domande che perverranno ai comandi di corpo e di distretto entro il termine di cui sopra, dovranno essere senza ritardo trasmesse al Ministero (Direzione generale leva e truppa).

Il Ministro A. DIAZ.

N. **568.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento economico degli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 dicembre 1922.

Per opportuna norma di tutte le amministrazioni militari, si riporta, qui di seguito, la circolare n. 91664 in data 30 agosto 1922 del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

« Per opportuna norma delle varie amministrazioni, alcune delle quali hanno formulato quesiti a questo Ministero sul trattamento da farsi agli impiegati in servizio militare come chiamati, trattenuti o richiamati alle armi dopo la cessazione dello stato di guerra, si ricorda quanto segue:

che con il decreto luogotenenziale 18 maggio 1919 n. 871, vennero prorogate fino a tre mesi dopo la conclusione della pace le disposizioni nel decreto medesimo elencate e riguardanti, in massima, il trattamento economico da usarsi agli impiegati ed ai pensionati dello Stato, ed agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dai consigli scolastici provinciali, richiamati sotto le armi durante la guerra;

che con l'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1920 n. 1389 venne fissata al 31 ottobre 1920 la data della cessazione dello stato di guerra.

Per le succitate disposizioni hanno quindi cessato di avere vigore con il 31 gennaio 1921 le norme speciali emanate durante la guerra per il trattamento economico degli impiegati insegnanti e pensionati sotto le armi.

Conseguentemente, a decorrere dal successivo 1° febbraio 1921, sono tornate in vigore le disposizioni preesistenti a quelle di guerra sul trattamento da usarsi agli

impiegati chiamati alle armi, e sancite con l'art. 10 della legge 25 giugno 1908 n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e con l'art. 20 del T. U. approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693.

Da quest'ultima data, pertanto, gli impiegati alle armi per adempiere ad obblighi di leva dovrebbero essere stati collocati in aspettativa per servizio militare.

Quelli richiamati o trattenuti alle armi dovrebbero essere stati mantenuti in congedo soltanto per il tempo eventualmente ancora necessario per completare i 4 mesi dalla data dell'ultimo richiamo, ai termini dei comma 4 e 5 dell'art. 10 della citata legge n. 290 del 1908, per i quali gli impiegati richiamati alle armi per servizio temporaneo, hanno appunto diritto ad essere considerati in congedo per i primi 4 mesi, due dei quali con stipendio.

Quelli invece richiamati alle armi da 4 o più mesi anteriormente alla data del 1° febbraio 1921, e cioè la grande maggioranza, dovrebbero dalla data stessa essere anche stati collocati in aspettativa per servizio militare senza diritto pertanto ad alcun assegno da parte dell'amministrazione civile, sia che i richiamati fossero ufficiali, sottufficiali o soldati, e con diritto invece, senza alcuna riduzione, a tutte le competenze militari a carico dell'amministrazione della guerra.

Nel caso che codesta on. amministrazione abbia eseguito direttive diverse da quelle sopra indicate, è pregata di voler rivedere la posizione dei propri impiegati che al 1° febbraio 1921 trovavansi ancora alle armi, procedendo agli addebiti delle somme eventualmente in più pagate, dei quali vorrà fornire un cenno di informazione allo scrivente.

Pel Ministro CIRILLO ».

In conformità di quanto è detto nell'ultimo capoverso della sovrariportata circolare le amministrazioni interessate dovranno procedere ai ricuperi di quanto avessero pagato in più del dovuto al personale cui si riferisce la circolare medesima

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **569.** — TRASPORTI. — **Computo delle distanze chilometriche fra le varie stazioni ferroviarie del Regno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 dicembre 1922.

Poichè non si è potuto, per vario ordine di motivi, addivenire alla ristampa, con relativo aggiornamento, del *prontuario delle distanze chilometriche fra le varie stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali*, i corpi si varranno delle *tavole polimetriche delle distanze fra le stazioni della rete ferroviaria statale*, edite dalla direzione generale delle F. S.

Le amministrazioni militari richiederanno pertanto col prescritto modello 310 tale pubblicazione all'ufficio Pubblicazioni Militari del Ministero, incaricato di distribuirla, ma nel limite più ristretto imposto da ragioni di bilancio, in ragione, cioè, di una copia per ente ufficio o reparto — autonomo o permanentemente staccato — corrispondente almeno alla sezione staccata od al battaglione.

Considerato poi che in dette tavole mancano, naturalmente, i dati riferentisi alle ferrovie secondarie, alle tramvie e alle linee di navigazione marittime e lacuali, pel correlativo computo delle distanze continuerà ad adoperarsi l'orario ufficiale delle F. S. pubblicato dai fratelli Pozzo di Torino, di cui con la circolare 464 del *giornale militare* 1921 fu autorizzato l'acquisto.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 425.

A pagina 920, colonna 1, depennare il tenente *Ascenzi* Alberto, 1 fanteria.

Dispensa 48ª, anno 1922, circolare 468.

A pagina 1118, aggiungere dopo il tenente Schiavone Emilio il capitano *Ferruglio* Giuseppe, Genova cavalleria.

Dispensa 52ª, anno 1922, circolare 507.

A pagina 1177, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Anemone Giovanni il tenente *Ascenzi* Alberto, 1 fanteria.

A pagina 1178, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Muziarelli Vincenzo il capitano *Manfredi* Oreste, 9 alpini.

A pagina 1178, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Formentini Omero il pari grado *Fasella* Clemente, 25 fanteria.

A pagina 1178, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Ponzian Mario il tenente *Padula* Mario, 25 fanteria.

Dispensa 55ª, anno 1922, circolare 545.

A pagina 1229, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Crisanti Enrico il pari grado *Gori Mazzoleni* Mario, cavalleggeri di Firenze

A pagina 1229, colonna 2 depennare il tenente *Manusardi* Luigi, cavalleggeri di Alessandria.

Dispensa 56ª, anno 1922, circolare 554.

A pagina 1244, ultima riga del n. 2, *invece di*: patate o legumi, *leggasi* patate o 50 di legumi.

A pagina 1245, due ultime righe del n. 13, *alle parole*: « fornito dalla farmacia », *sostituire*: « provvisto dal commercio ».

A pagina 1252, ultima riga, *invece di*: L. 0.45, *leggasi*: L. 1.45.

Dispensa 56ª, anno 1922, circolare 557:

A pagina 1258, 35ª riga, *invece di*: « caduti all'esame totale di matematica », *leggasi*: « caduti all'esame orale di matematica ».

A pagina 1267, colonna quarta, *invece di*: « Grappelli Enrico », *leggasi*: « Grappelli Riccardo ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(2604) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

RO
UTECA
GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1922 — 15 Dicembre

N. 570 - 29 ottobre 1922. DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 1552, relativo alla cessazione della carica di Vescovo di Campo ed al temporaneo mantenimento in servizio di un nucleo di cappellani militari . . . . . *Pag.* 1307

» **571 - 10 dicembre 1922.** - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . *Pag.* 1308

» **572 - 14 dicembre 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento dell'importo di carbone prelevato dalle ferrovie dello Stato e commesse di lavori da parte delle ferrovie ad enti militari . . . . . *Pag.* 1309

» **573 - 14 dicembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi di tre mesi presso la scuola centrale di educazione fisica . . . . . *Pag.* 1310

» **574 - 14 dicembre 1922.** SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 1310

» **575 - 14 dicembre 1922.** SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 1311

AVVISI . . . . . *Pag.* 1311

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1313

Circolare N. **570.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1552, relativo alla cessazione della carica di Vescovo di Campo ed al temporaneo mantenimento in servizio di un nucleo di cappellani militari.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare) — 29 ottobre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 286, del 7 dicembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915 n. 1022, che istituì la carica di Vescovo di Campo, fissando, limitatamente al tempo di guerra, l'assimilazione a grado militare del personale incaricato dell'assistenza spirituale per l'Esercito e per l'armata;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920 n. 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto e del tesoro:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915 n. 1022, che istituì la carica di Vescovo di Campo, avranno vigore fino alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Rimarrà tuttavia in servizio temporaneo presso il R. Esercito e la R. Marina, fino al 30 giugno 1923, un nucleo di cappellani militari il cui numero complessivo non sia superiore a cinquanta, per essere adibito alla cura e alle onoranze ai caduti in guerra e ad altri servizi transitori dipendenti dalla guerra.

Art. 3.

Al cessante Vescovo di Campo S. E. Angelo BARTOLOMASI, è conferito il titolo di Vescovo di Campo onorario.

Il presente R. decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica ai sensi del R. decreto n. 1389 del 30 settembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - SOLERI - DE VITO - ALESSIO - PARATORE.

N. 571. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali – Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). — 10 dicembre 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887 col quale fu istituita la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompennse al valor militare;

Visti i decreti luogotenenziali 4 luglio 1915, 12 settembre 1915 e 14 dicembre 1916 che modificano il suddetto decreto:

DETERMINA:

Art. 1.

Il maggior generale D'AFFLITTO marchese comm. Francesco nominato comandante in 2º dell'Arma dei CC. RR. è esonerato dalla carica di membro della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il generale di brigata PALIZZOLO di RAMIONE Barone cav. Giuseppe è chiamato a far parte della commissione di cui al precedente articolo.

Roma, addì 10 dicembre 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 572. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento dell'importo di carbone prelevato dalle ferrovie dello Stato e commesse di lavori da parte delle ferrovie ad enti militari.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 14 dicembre 1922.

A) *Pagamento di carbone prelevato dalle ferrovie.* — Si determina che a partire dal 1º gennaio 1923 tutti gli enti dipendenti indistintamente (Direzioni, stabilimenti, corpi, ecc.) paghino direttamente coi fondi delle anticipazioni l'importo del carbone che prelevano dalle ferrovie di Stato imputando la relativa spesa ai capitoli ed articoli del bilancio relativi ai servizi per i quali occorre fare uso del carbone.

Gli enti dipendenti che prima di far luogo a delle spese chiedono al Ministero i relativi assegni dovranno seguire tale sistema anche per le spese relative al pagamento del carbone specificandole nelle loro richieste di fondi. Gli altri enti, cioè quelli che ricevono i fondi dalle direzioni di commissariato, terranno conto anche delle spese di cui trattasi nelle loro previsioni al principio dell'esercizio finanziario e nelle variazioni successive.

Gli ora detti enti terranno presenti esse spese anche nelle richieste mensili d'anticipazione che rivolgono alle direzioni di commissariato.

Le spese per i pagamenti di carbone a stabilimenti, depositi, direzioni, ecc. delle ferrovie saranno conteggiate sui rendiconti trimestrali distintamente per ogni capitolo ed articolo di bilancio allegandovi le fatture delle ferrovie, copia delle richieste di carico del materiale introdotto nei magazzini, ecc.

B) *Prestazioni e commesse di lavori ad enti militari da parte dell'amministrazione ferroviaria.* — Gli enti di artiglieria ai quali vengono affidate commesse debbono rimettere al Ministero Direzione generale di artiglieria, divisione 2ª, sezione 3ª) gli originali delle note di addebito, restituiti dalle ferrovie col benestare.

Nel fare l'invio di detti documenti, dovranno essere indicati gli estremi dei mandati d'ordine emessi dalle ferrovie a regolazione delle somministrazioni avute. Tali estremi saranno assunti dagli enti delle amministrazioni ferroviarie dai quali furono richieste le somministrazioni o prestazioni.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 573. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di tre mesi presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio A). — 14 dicembre 1922.

A seguito ed a chiarimento della circolare n. 423, dispensa 42, *giornale militare* 1922, avente lo stesso oggetto, essendo — per errore tipografico — risultate discordanze fra il testo di detta circolare e la tabella annessa, si ritiene necessario ripetere qui di seguito le date d'inizio e termine di ciascuno dei tre corsi trimestrali che si svolgeranno presso la scuola centrale di educazione fisica, nella corrente annata scolastica.

I corso: avrà inizio il 21 settembre e termine il 19 dicembre 1922;

II corso: avrà inizio il 3 gennaio e termine il 2 aprile 1923;

III corso: avrà inizio il 5 aprile e termine il 4 luglio 1923.

Nei limiti suindicati, ciascun corso avrà la effettiva durata di giorni novanta.

Il Ministro - A. DIAZ.

N. 574. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 14 dicembre 1922.

Presso l'Istituto geografico militare si inizierà il 15 febbraio 1923 un nuovo corso pratico di topografia avente, come i precedenti, lo scopo di abilitare un certo numero di ufficiali in servizio attivo permanente di arma combattente ad eseguire i lavori topografici di genere vario e ad impartire l'insegnamento della topografia nelle scuole e nei corpi.

Il corso avrà la durata di un anno; i migliori allievi potranno essere trattenuti per un ulteriore corso di perfezionamento.

L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico e vi avranno perciò prevalenza lavori di campagna.

Gli ufficiali inferiori (esclusi i sottotenenti) delle categorie sopraindicate, preferibilmente quelli provvisti di licenza d'istituto tecnico (sezione agrimensura o fisico-matematica) e abili nel disegno, potranno presentare domanda di ammissione al corso, indirizzandola alla direzione dell'istituto geografico militare *pel tramite dei comandi di corpo*.

Questi inoltreranno tali domande non più tardi del 10 gennaio p. v., corredandole di informazioni sui titoli di studio posseduti dal richiedente, sulla sua presunta attitudine a lavori topografici (abilità nel calcolo, nel disegno, robustezza fisica, vista, adattabilità alla vita disagiata, operosità e zelo abituali in servizio, e se, o no, ammogliato). I documenti comprovanti gli studi fatti verranno presentati all'atto della presentazione all'Istituto per parte degli ufficiali ammessi al corso.

I richiedenti verranno sottoposti ad un esperimento di disegno su di un modello e con norme che l'Istituto invierà direttamente ai corpi.

Una speciale commissione, a ciò delegata dal direttore dell'Istituto, esaminerà i titoli ed i saggi dei candidati, classificandoli in una graduatoria di merito; e la direzione dell'Istituto stesso provvederà ad avvertire direttamente gli ammessi, i cui nomi verranno segnalati al Ministero per la pubblicazione nel *giornale militare*.

Gli ufficiali prescelti dovranno presentarsi alla sede dell'Istituto in Firenze il iorno 15 febbraio 1923, *rimanendovi assegnati per la durata del corso stesso.*

La direzione dell'Istituto *potrà esonerare dal corso*, in qualsiasi momento, infor- iandone il Ministero, coloro che dimostrassero insufficiente attitudine o ricavassero, er qualsiasi causa, scarso profitto dall'insegnamento.

Per cura dei corpi cui appartengono, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un oldato (disarmato) per le funzioni di attendente e di personale di fatica nei lavori di ampagna. Per queste mansioni non è da considerarsi il soldato che attende ai cavalli ell'ufficiale.

Gli ufficiali aventi propri cavalli di servizio non potranno trasportarseli seco se ion dopo la permanenza al corso di tre mesi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **575.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 dicembre 1922.

Tenuto conto di esigenze testè manifestatesi nei riguardi dello svolgimento degli attuali corsi allievi ufficiali di complemento istituiti con la circolare n. 266 *giornale militare* c. a., il Ministero, a modificazione della circolare stessa, determina che i corsi stessi siano prolungati fino al 28 febbraio 1923; conseguentemente gli esami per l'idoneità a sergente e quelli teorici per l'idoneità a sottotenente sono portati dalla prima alla seconda quindicina di detto mese, e quelli di riparazione dalla prima alla seconda quindicina del marzo 1923.

Il servizio pratico da prestarsi dagli allievi presso i corpi come sergenti è ridotto a tre mesi.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

« **Tattica moderna ed altri elementi di arte militare** » del colonnello in servizio di Stato Maggiore RODOLFO CORSELLI, – lavoro in 3 volumi edito dalla tipografia Garibaldi – Palermo.

Nei tre volumi il colonnello CORSELLI offre una progressiva ed ordinata trattazione, che dalla semplice e chiara esposizione della tattica delle singole armi (vol. I e II) spazia (vol. III) nel campo della tattica delle grandi unità, abbracciando tutto quanto il vasto e grandioso fenomeno della guerra e sapientemente sintetizzando gli insegnamenti che dai più importanti avvenimenti sono scaturiti.

Prezzo del I e II volume L. 10 il volume; del III L. 15. - Indirizzare richieste alla tipografia Editrice - Corso Garibaldi, 48 - Palermo.

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale, Rassegna dell'Esercito Italiano e Rassegna Aeronautica, per l'anno 1923

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *Bollettino ufficiale*, al *Giornale militare*, alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* ed alla *Rassegna Aeronautica* per l'anno 1923 è di L. 130.

Si accettano abbonamenti separati per le quattro pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *Bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *Giornale militare*, di L. 21 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano*, e di L. 36 per la *Rassegna Aeronautica*.

Si fanno inoltre abbonamenti combinati alle seguenti condizioni:

Giornale Militare e *Bollettino Ufficiale*	L. 70
Giornale Militare e *Rassegna dell'Esercito*	» 55
Giornale Militare e *Rassegna Aeronautica*	» 68
Bollettino Ufficiale e *Rassegna dell'Esercito*	» 70
Bollettino Ufficiale e *Rassegna Aeronautica*	» 80
Giornale Militare - *Rassegna Aeronautica* e *Rassegna dell'Esercito*	» 85
Bollettino Ufficiale - *Rassegna Aeronautica* e *Rassegna dell'Esercito*	» 100
Rassegna dell'Esercito e *Rassegna Aeronautica*	» 45

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *Giornale militare* ed il *Bollettino ufficiale* nel 1922 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono altresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. **3.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Capitano O. Caroncini e Tenente L. Reguzzoni: **I grandi giuochi collettivi** (del valore in commercio di L. 4);

L. **10.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello Siciliani: **Fra gli italiani degli Stati Uniti d'America** (del valore in commercio di L. 12);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor Adolfo Paolini, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte I - Nozioni di anatomia umana** (del valore in commercio di L. 6);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor Adolfo Paolini, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte IV - Igiene degli esercizi fisici** (del valore in commercio di L. 6);

L. **6.30** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello di Stato Maggiore dott. Fulvio Zugaro: **Il costo della guerra italiana** (del valore in commercio di L. 9);

L. **15.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello Dott. Pietro Maravigna: **Studi critici sulla guerra mondiale** (del valore in commercio di L. 18);

L. **9.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello Douhet: **Il dominio dell'aria** (del valore in commercio di L. 14);

L. **7.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: **I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,** con XXI tavole illustrate fuori testo (del valore in commercio di L. 10);

L. **70.00** riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello di Stato Maggiore ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 804, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (del valore in commercio di L. 100);

L. **13.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale LIUZZI: **Ricordi e pensieri di un ex-Intendente d'Armata** (del valore in commercio di L. 16);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del sen. F. SALATA: **Per le Nuove Provincie e per l'Italia** (del valore in commercio di L. 30);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale BRANCACCIO: **L'esercito del vecchio Piemonte** (del valore in commercio di L. 30);

L. **28.00** riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione: **La compensazione dei debiti e i rapporti di diritto privato regolati da trattati di pace** (del valore in commercio di L. 40);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale ALESSIO CHAPERON: **L'organico militare fra le due guerre mondiali: 1814-1914** (del valore in commercio di L. 30);

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra,* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 52ª, anno 1922, circolare 507.

A pagina 1177, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Anemone Giovanni il pari grado *Amodio* Luigi, distretto Campagna.

A pagina 1179, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Palmarini Agostino il pari grado *Saccardi* Pio, 19 campagna.

Dispensa 56, anno 1922, circolare 554.

A pagina 1244, decima riga, *dopo* « verdura fresca » *aggiungasi*: cent. 24.

A pagina 1247, articolo 24, *togliere*: e per le mense.

Dispensa 56, anno 1922, circolare 557.

A pag. 1284, colonna quarta, *invece di*: PENGA Pasquale, *leggasi*: TENGA Pasquale.

Dispensa 56ª, anno 1922, errata-corrige.

A pagina 1288, tenente *Padovan* Giusto. Si consideri come non avvenuto il provvedimento che lo riguarda.

Dispensa 57, anno 1922, circolare 564.

A pagina 1301, in testa alla 5ª colonna, *invece di*: Tutti quelli che compiono 3 anni di grado nel 1913, *leggasi*: Tutti quelli che compiono 3 anni di grado nel 1923.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2726) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª **1922** 22 Dicembre

N. 576 – 28 novembre 1922. DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che sostituisce le tabelle organiche F G ed O annesse al regolamento per gli operai borghesi . . . . . *Pag.* 1316

» **577 - 21 dicembre 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Competenze agli impiegati civili collocati a riposo od esonerati . . . *Pag.* 1321

» **578 – 21 dicembre 1922.** MATRICOLA. — Modificazioni al Capo V del regolamento per le matricole circa l'annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali . . . . . *Pag.* 1321

» **579 – 21 dicembre 1922.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — 1° corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari . . . . . *Pag.* 1322

» **580 21 dicembre 1922.** RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1883 . *Pag.* 1323

» **581 – 21 dicembre 1922.** SERVIZIO AERONAUTICO. — Corso di istruzione superiore per il personale navigante . . . . . *Pag.* 1323

» **582 – 21 dicembre 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Promozione a sergente dei graduati di truppa delle classi 1902 e anteriori che abbiano superato apposito esperimento . . . . . *Pag.* 1324

» **583 – 21 dicembre 1922.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1923 . . . . . *Pag.* 1325

584 – 21 dicembre 1922. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1923 . *Pag.* 1325

AVVISI . . . . . *Pag.* 1326

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1328

Circolare N. 576. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che sostituisce le tabelle organiche F. G. ed O. annesse al regolamento per gli operai borghesi.** — (Direzione generale artiglieria). — 28 novembre 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Riconosciuta la necessità di modificare alcune tabelle organiche degli operai borghesi delle direzioni e degli stabilimenti dipendenti, in seguito alla pratica applicazione degli attuali organici;

Visto il regolamento per gli operai borghesi dipendenti, approvato con R. decreto 10 dicembre 1908 n. 820, modificato prima con R. decreto 22 giugno 1911 n. 796 e poi con decreto luogotenenziale 29 aprile 1917 n. 1075;

Valendosi della facoltà fattagli dal combinato disposto dai §§ 7 ed 8 del regolamento suddetto;

DECRETA:

Articolo unico.

I quadri organici degli operai borghesi a matricola dei servizi militari dipendenti, costituenti le tabelle *F*, *G* ed *O* annesse al regolamento per gli operai borghesi sopra citato e mandati ad effetto con decreto ministeriale del 20 dicembre 1921, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1922, reg. n. 222 - Guerra - foglio n. 13, sono abrogati e sostituiti da quelli di cui alle Tabelle *F*, *G* ed *O* annesse al presente decreto da avere effetto dal 1° dicembre 1922.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

Quadro organico degli operai a matricola dei servizi di artiglieria

DIREZIONI E STABILIMENTI		PERSONALE A MATRICOLA																				
		Tabella A (1° gruppo) Capi operai per laboratori Categoria			Tabella B (1° gruppo) Operai dei laboratori Categoria				Tabella C (2° gruppo) Personale navigante Categoria								Tab. D (2° gruppo) Operai addetti a servizi vari Categoria				Totale del personale a matricola
		I	II	III		II	III	IV donne	1ª Capi di rimorchiatori	1ª Macchinista di rimorchio	2ª Capi barca	2ª Mestieri vari	3ª Mestieri vari	4ª Mestieri vari	1ª Capi commessi	1ª Capisquadra di lavoranti	2ª Mestieri vari	3ª Mestieri vari	
Direzione di artiglieria di	Brescia	3	—	—	5	30	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	19	65
	Messina	1	1	—	7	35	4	—	2	2	1	4	5	—	—	2	3	25	92
	Napoli	2	—	—	5	24	4	—	1	1	—	1	2	—	—	2	3	15	60
	Piacenza	6	—	—	13	37	6	—	2	1	1	5	5	—	—	2	3	29	110
	Roma — Sede	2	—	—	5	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	11	54
	Roma — Uff. gen. div. artiglieria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
	Roma — Ispett. costruz. artigl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
	Roma — Biblioteca artigl. e genio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
	Taranto	4	—	—	10	30	8	—	3	2	—	5	7	—	—	1	3	19	92
	Torino	2	1	—	5	30	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	19	65
	Trieste	2	—	—	7	29	4	—	1	1	—	1	2	—	—	1	3	17	68
	Venezia	5	—	—	29	30	4	—	2	1	1	7	7	—	—	2	3	21	112
	Verona	2	—	—	5	29	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	19	64
Direzione delle esperienze di artiglieria in Nettuno	Sede	1	—	—	7	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	7	30
	Sezione di Ciriè	1	—	—	9	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—			1	23
	A riportare . . .																		

Segue TABELLA **F** — *Quadro organico degli operai a matricola dei servizi di artiglieria*

DIREZIONI E STABILIMENTI	PERSONALE A MATRICOLA																		
	Tabella *A* (1° gruppo) Capi operai per laboratori — Categoria			Tabella *B* (1° gruppo) Operai dei laboratori — Categoria				Tabella *C* (2° gruppo) Personale navigante — Categoria						Tab. *D* (3° gruppo) Operai addetti a servizi vari — Categoria				Totale del personale a matricola
	I	II	III	I	II	III	IV donne	1ª Capi di rimorchiatori	1ª Macchinisti di rimorchio	2ª Capi barca	2ª Mestieri vari	3ª Mestieri vari	4ª Mestieri vari	1ª Capi commessi	2ª Capisquadra di lavoranti	2ª Mestieri vari	3ª Mestieri vari	
Riporto . . .																			
Arsenale di costruzione di artiglieria di Napoli . . . . . Sede	16	—	—	148	164	93		—	—	—	—	—	—	—	3	10	66	500
Arsenale di costruzione di artiglieria di Napoli . . . . . Sez. di Torre Annunziata	8	—	—	72	82	47		—	—	—	—	—	—	—	2	5	34	250
Arsenale di costruzione di artiglieria di Torino	30	—	—	230	250	130	50	—	—	—	—	—	—	—	5	30	105	830
Fabbrica d'armi di Gardone V. T. (già di Brescia)	6	—	—	45	50	30		—	—	—	—	—	—	—	2	5	12	150
Fabbrica d'armi di Roma	20	—	—	130	230	190		—	—	—	—	—	—	—	4	16	50	640
Fabbrica d'armi di Terni	17	—	—	145	202	61		—	—	—	—	—	—	—	5	11	9	450
Laboratorio di precisione in Roma	10	—	—	125	25	6	8	—	—	—	—	—	—	—	2	4	30	210
Laboratorio pirotecnico di Bologna . . . . . Sede	13	1	—	80	90	50	360	—	—	—	—	—	—	—	4	6	90	694
Laboratorio pirotecnico di Bologna . . . . . Sezione di Capua . . .	9	—	—	45	80	35	171	—	—	—	—	—	—	—	5	5	50	400
Officina di costruzione di artiglieria di Piacenza	8	—	—	32	84	41	8	—	—	—	—	—	—	—	4	8	20	205
R. Polverificio sul Liri	12	—	—	100	180	30		—	—	—	—	—	—	—	5	12	31	370
TOTALI . . .	180	3	—	1259	1746	767	597	11	8	3	23	28	—	—	58	152	699	5534

Roma, addì 28 *novembre* 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

Quadro organico degli operai a matricola dei servizi del genio militare

DIREZIONI E STABILIMENTI	PERSONALE A MATRICOLA																			Totale del personale a matricola
	Tabella A (1° gruppo) Capi operai per laboratori Categoria			Tabella B (1° gruppo) Operai dei laboratori Categoria				Tabella C (2° gruppo) Personale navigante Categoria							Tab. D (2° gruppo) Operai addetti a servizi vari Categoria					
								1ª		2ª		3ª		4ª	1ª		2ª		3ª	
	II	III		II	III	IV donne	Capi di rimorchiatori Macchinista di rimorchio		Capi barca		Mestieri vari		Mestieri vari		Capi commessi Capi squadra di lavoranti		Mestieri vari		Mestieri vari	
Direzione del genio di Bari	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	4		27
Direzione del genio di Bologna	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	11		28
Direzione del genio di Firenze	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	27		54
Direzione del genio di Milano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3		15
Direzione del genio di Napoli	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2		24
Direzione del genio di Palermo	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	11	22		38
Direzione del genio di Roma — Sede	4	2	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1		54
Direzione del genio di Roma — Ministero ed ufficio generale divisione genio	1	2	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1		
Direzione del genio di Roma — Museo del genio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		
Direzione del genio di Torino	3	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	2		32
Direzione del genio di Trieste	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1		12
Direzione del genio di Verona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2		20
Officina di costruzione genio in Pavia	5	1	—	60	45	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	10		142
Officina Radio-telegrafica ed elettrotecnica in Roma — Sede	10	2	—	52	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	2		97
Officina Radio-telegrafica ed elettrotecnica in Roma — Istituto centrale radio-telegrafico ed elettrotecnico	3	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		10
6° Raggruppamento del genio in Firenze	2	—	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16
Reggimento ferrovieri del genio	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		8
Reggimento pontieri e lagunari del genio — Pontieri	2	—	—	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15
Reggimento pontieri e lagunari del genio — Lagunari	2	—	—	8	4	—	1	18	2	—	16	—	—	—	—	—	—	—		51
TOTALI	33	8	—	165	96	15	1	18	2	—	17	1	—	—	4	193	90			643

Roma, addì 28 novembre 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

Quadro organico degli operai a matricola degli stabilimenti militari di pena

STABILIMENTI	PERSONALE A MATRICOLA																				Totale del personale a matricola
	Tabella A (1° gruppo) Capi operai per laboratori Categoria			Tabella B (1° gruppo) Operai dei laboratori Categoria				Tabella C. (2° gruppo) Personale navigante Categoria								Tab. D (2° gruppo) Operai addetti a servizi vari Categoria				
								1ª		2ª		3ª	4ª	1ª		2ª	3ª			
	I	II	III	I	II	III	IV decade	Capi di rimorchiatori	Macchinista di rimorchio	Capi barca	Mestieri vari	Mestieri vari	Mestieri vari	Capi comessi	Capi squadra di lavoranti	Mestieri vari	Mestieri vari			
Reclusorio militare di Gaeta	5	2	15	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—				24
TOTALI . . .	5	2	15	—		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—				24

Roma, addì 28 novembre 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 577. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Competenze agli impiegati civili collocati a riposo od esonerati.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 21 dicembre 1922.

In relazione alla circolare n. 502 del c. a. si invitano tutte le amministrazioni dipendenti interessate ad ottemperare alle disposizioni di cui al n. 2 della circolare stessa, inviando con tutta sollecitudine, e comunque non oltre il 10 gennaio p. v. l'elenco dei propri funzionari collocati a riposo od esonerati in base al R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, ed alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, ai quali sia stata indebitamente applicata la ritenuta 2 % sull'indennità una volta tanto loro corrisposta in occasione del collocamento a riposo o dell'esonero.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 578. — MATRICOLA. **Modificazioni al Capo V del regolamento per le matricole circa l'annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali.** — (Direzione generale leva e truppa). 21 dicembre 1922.

Allo scopo di mettere in armonia le disposizioni vigenti circa l'annullamento di variazioni matricolari riguardanti procedimenti penali con quelle del casellario giudiziale, questo Ministero, sentito anche al riguardo il parere dell'avvocato generale militare, ha determinato che ai §§ 154, 155 e 158 del Capo V del regolamento sulle matricole del R. Esercito approvato con decreto ministeriale 1° luglio 1907, siano sostituiti i seguenti:

§ 154. — Il militare od impiegato civile che sia stato sottoposto a procedimento penale può richiedere l'annullamento delle relative annotazioni matricolari, in tutti i casi nei quali trattasi di decisioni di cui, a norma delle disposizioni sul casellario giudiziale, non si fa menzione nei certificati penali spediti a richiesta dei privati.

Nei casi, però, di procedimento per diserzione, le relative variazioni saranno cancellate solo quando, con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile, il militare sia stato prosciolto perchè il fatto non costituisce reato, oppure consta non essere avvenuto il fatto che formò oggetto dell'imputazione o è provato che non ha commesso il fatto stesso o che non vi prese parte.

§ 155. — La domanda deve essere inoltrata per via gerarchica al Ministero della guerra — Direzione generale leva e truppa (Divisione matricole) — tanto se si tratti di ufficiali o d'impiegati, quanto se si tratti di militari di truppa, e deve essere accompagnata da:

a) una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, secondo che riguardi un ufficiale o impiegato, o un militare di truppa;

b) una copia autentica (rilasciata dall'autorità giudiziaria competente) della sentenza o ordinanza pronunciata nel procedimento;

c) certificato di penalità di cui alla legge sul casellario giudiziale.

§ 158. Il corpo, appena ricevuta l'autorizzazione ministeriale, procederà all'annullamento delle relative variazioni matricolari, cancellando mediante linee orizzontali in inchiostro rosso, le variazioni medesime dallo specchio (2) dello stato di servizio mod. 53 e dallo specchio (A) del foglio matricolare caratteristico mod. 59, onde non siano poi riportate nelle copie di stati di servizio mod. 53 e nelle copie di fogli matricolari mod. 61, che, eventualmente dovessero rilasciarsi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 579. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **1° corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale). 21 dicembre 1922.

1. Allo scopo di dare la necessaria coltura tecnico-professionale ai capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari di cui alla circolare 217 *giornale militare* c. a., e tuttora in servizio presso gli uffici di commissariato, dove hanno prestato il prescritto esperimento di 3 mesi, saranno successivamente tenuti presso la scuola di applicazione di Parma due corsi speciali di commissariato.

2. Il primo di tali corsi avrà inizio il 1° febbraio p. v. ed avrà la durata di mesi 6. Esso si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento «Edizione 1921» pubblicate dalla Direzione superiore delle scuole, ed i programmi d'insegnamento saranno quelli svolti al 1° corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra.

Inoltre al paragrafo 12, ultima riga, pagina 6 delle predette norme, invece di «Arte militare» dovrà intendersi «Servizi di commissariato in pace ed in guerra».

Al 1° corso di cui trattasi prenderanno parte i seguenti capitani, ove l'esito dell'esperimento prestato sia stato ad essi favorevole:

1. MAINARDI Roberto.
2. DRIDDA Ignazio.
3. FRACCHIA Italo.
4. FRANCIOSINI Luigi.
5. CATAVERO Mario.
6. GIULIANI Pietro.
7. TOROSSI Guido.
8. DE PORCELLINIS Guido.
9. CATALANO Salvatore.
10. PREDAZZI Carlo.
11. FERRO Romano.
12. CAPORASO Salvatore.
13. CAPASSO Michele.
14. MONDINO Giorgio.
15. SOLARO Luigi.
16. ASOLE Giuseppe.
17. MAIANI Giacomo.
18. CORRADI Giulio.
19. MAGLIENTI Giuseppe.
20. GASPARINI Carlo.
21. FALCONIERI Luigi.
22. RAGNO Ignazio.
23. NACLERIO Giuseppe.
24. LISI Domenico.
25. LA NIGRA Michele.
26. CANNATA Vincenzo.
27. BOLDRINI Carlo.
28. GIARRATANO Benedetto.

3. I rimanenti capitani, quelli cioè con anzianità dal 16 marzo 1918 in poi, frequenteranno un successivo corso che avrà inizio in epoca che questo Ministero si riserva di render nota a tempo opportuno. Intanto continueranno a prestar servizio presso gli uffici di commissariato dove attualmente sono addetti. Al suindicato secondo corso prenderanno pure parte i capitani innanzi elencati che per qualsiasi ragione non abbiano potuto frequentare il 1° corso.

4. Per gli ufficiali ammessi al corso di cui trattasi la frequenza è obbligatoria. Gli ufficiali si presenteranno al comando della scuola di Parma nelle ore antimeridiane del 31 gennaio prossimo.

5. Agli ufficiali sarà fatto, per quanto riguarda l'alloggio, il trattamento di cui alla circolare 177 *giornale militare* 1920.

Essi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola di Parma non oltre il 25 di ciascun mese.

Solo gli ufficiali che porteranno con loro le famiglie si faranno seguire dall'attendente.

6. Non oltre il 10 gennaio p. v. i direttori di commissariato di corpo d'armata trasmetteranno direttamente all'ispettorato dei servizi di commissariato l'elenco degli ufficiali che non potranno frequentare il 1° corso.

7. L'elenco degli ufficiali ammessi al 1° corso o rinviati al 2° sarà pubblicato in tempo utile sul *giornale militare*.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 580. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1883.** (Direzione generale leva e truppa). — 21 dicembre 1922.

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito questo Ministero determina che tutti i militari ancora alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio) a qualunque categoria già ascritti, nati nell'anno 1883, siano col 31 dicembre 1922 collocati nella posizione di congedo assoluto osservando le norme di cui al capo XXVIII del regolamento sul reclutamento del R. Esercito e quelle del § 85 del regolamento per le matricole.

Per quanto riguarda la tenuta dei fogli matricolari delle classi prosciolte questo Ministero determina che, continuando a rimanere presso i distretti quelli delle classi dal 1876 al 1883, siano qui restituiti quelli delle classi 1874 e 1875 che furono inviati ai distretti in seguito alla mobilitazione delle classi stesse.

Tale restituzione dovrà essere, per intero, effettuata non oltre la fine del marzo prossimo venturo ed i fogli matricolari dovranno essere aggiornati qualora non lo siano già, coll'annotazione del servizio prestato dai militari durante la mobilitazione ed accompagnati da elenchi nominativi compilati per ordine alfabetico.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 581. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Corso di istruzione superiore per il personale navigante.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 21 dicembre 1922.

In relazione alla circolare 495 del *giornale militare* 26 ottobre corrente anno, si comunicano i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso di istruzione superiore per il personale navigante:

Maggiore GRASSI Giovanni.
» BARONI Enzo.
» BEGHI Aldo.
» CARNEVALE Luigi.

Capitano COLOMBO Ernesto.
» SILVESTRI Emilio.
» GIORELLI Clemente.
» RANZA Ferruccio.

Capitano ZAPELLONI Federico
» BOSIO Antonio.
» FERRERO Augusto.

Tenente DE LIETO Casimiro.
» CARELLI Giuseppe.
» URBANI Aldo.
» SPADACCINI Nicola.

Il Ministro - A. DIAZ.

582. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Promozione a sergente dei graduati di truppa delle classi 1902 e anteriori che abbiano superato apposito esperimento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 dicembre 1922.

1. In base all'articolo 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, quale fu modificato con l'altro decreto-legge 1c febbraio 1921 n. 125, i comandi di corpo sono autorizzati, a cominciare dal 1° gennaio 1923, a sottoporre ad apposito esperimento pratico di un mese presso le compagnie o reparti corrispondenti i caporali maggiori e caporali alle armi del primo semestre della classe 1902 e di classi anteriori che aspirino alla promozione a sergente.

2. Coloro i quali superino con esito favorevole il relativo esperimento e siano giudicati idonei all'avanzamento potranno essere promossi sergenti per coprire i posti effettivamente vacanti nel corpo stesso o man mano che le vacanze si verifichino.

I riusciti idonei saranno promossi sergenti nell'ordine di classificazione se abbiano compiuto almeno dodici mesi di servizio, di cui sei mesi da caporale o da caporale e caporale maggiore cumulativamente, o quando verranno a compiere tale anzianità, che costituisce condizione imprescindibile pel conseguimento del nuovo grado.

3. La decorrenza della promozione dovrà essere sempre posteriore al termine dell'esperimento e non potrà essere ad ogni modo antriore al 1° marzo 1923.

4. Durante l'anno 1923 potranno essere fatti nuovi esperimenti quando lo richiedano le esigenze del servizio, e, ad ogni modo, quando saranno per compiere dodici mesi di servizio i militari del secondo semestre della classe 1902.

5. Non è consentita la promozione a sergente di graduati comandati ad incarichi fuori corpo non conteplati dalle tabelle graduali e numeriche di formazione, finchè rimangono in tale posizione.

6. La promozione a sergente è subordinata all'assunzione della ferma di due anni per coloro che non abbiano compiuto ancora due anni di servizio.

In detta ferma è computato il servizio già prestato, ma i graduati che abbiano già prestato più di un anno di servizio non potranno essere promossi se non obbligandosi a rimanère per un anno almeno alle armi, dopo ottenuta la promozione, salvo a commutare tale obbligo nell'assunzione della rafferma di un anno di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, con decorrenza dal giorno in cui avranno compiuto due anni di servizio.

I graduati che abbiano compiuto oltre due anni di servizio e meno di tre, dovranno all'atto della promozione a sergente assumere la rafferma di un anno di cui al precedente comma con decorrenza dalla data della promozione.

I graduati che abbiano eventualmente compiuto tre anni di servizio non dovranno invece, a differenza di quelli contemplati nel precedente comma, contrarre alcun obbligo speciale all'atto della promozione e continueranno quindi a rimanere alle armi senza alcun vincolo di servizio.

Quelli dei graduati riusciti idonei nell'esperimento, i quali non intendano assumere i prescritti obblighi di cui sopra, non potranno essere promossi sergenti, ma saranno promossi caporali maggiori, ove già non lo siano, ed otterranno la dichiarazione d'idoneità a sergente, in base alla quale potranno conseguire la promozione, in occasione di richiamo per mobilitazione.

7. I comandi di corpo dovranno far presente ai graduati dipendenti che, giusta l'articolo 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, al sergente spetta un premio di mille lire al compimento della ferma di due anni ed un premio di cinquecento lire al compimento della rafferma di un anno.

Si avverte però, ad ogni buon fine, che il diritto ai detti premi spetta al militare che sia già rivestito del grado di sergente al compimento della ferma o della rafferma che danno rispettivamente titolo ai premi stessi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 583. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1923.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 dicembre 1922

Nel prossimo anno 1923 avranno luogo due corsi di istruzione per sottufficiali e militari di truppa dell'arma di fanteria, della durata di quarantacinque giorni ciascuno, per l'abilitazione all'impiego di sottufficiale o caporale maggiore zappatore e per formare nuovi caporali zappatori pei reggimenti.

I corsi vengono fissati come segue:

1° corso: dall'8 gennaio al 23 febbraio 1923 presso la scuola centrale di fanteria di Civitavecchia pei militari dei corpi d'armata di Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo (Sardegna inclusa).

2° corso: dal 26 febbraio al 12 aprile 1923 presso la scuola stessa pei militari dei rimanenti corpi d'armata.

A ciascun corso ogni reggimento di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini invierà un sottufficiale e due soldati, tratti questi ultimi dagli appartenenti al 2° semestre della classe 1902.

I militari comandati ai corsi dovranno presentarsi alla scuola di Civitavecchia il giorno precedente a quello stabilito per l'inizio dei corsi.

Per il buon esito dei corsi è indispensabile che i comandi di reggimento curino l'invio ai corsi stessi di militari che diano sicuro affidamento di riuscita per sveltezza, intelligenza e volonterosità, avvertendo inoltre che i soldati devono essere in grado di leggere e scrivere correntemente e possedere tutti gli altri requisiti richiesti per conseguire eventualmente il grado di caporale.

I comandi di corpo d'armata hanno la facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare ai corsi suddetti, quando ciò sia richiesto da imprescindibili esigenze del servizio dei corpi e reparti medesimi.

I militari che parteciperanno ai corsi avranno il completo armamento ed equipaggiamento.

A cura dei singoli comandi di corpo saranno trasmesse alla scuola centrale di fanteria le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari di cui trattasi.

Al termine di ciascun corso i corpi interessati avranno comunicazione dal comando della scuola suddetta della capacità raggiunta da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatore.

Il comando della scuola centrale di fanteria non potrà, per nessun motivo, trattenere i militari assegnati ai corsi per un periodo più lungo di quello prescritto.

Le predette disposizioni non riguardano le truppe dislocate in colonia od all'estero.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 584. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1923.** — (Direzione generale leva e truppa) — 21 dicembre 1922.

Il 10 gennaio prossimo avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria della durata di due mesi. Detto corso si svolgerà secondo le disposizioni generali contenute nella odierna circolare del *giornale militare* corrente anno riflettente i "Corsi di istruzione sui lavori di zappatore per l'arma di fanteria, presso la scuola centrale di fanteria, per l'anno 1923" in quanto applicabili al corso per l'arma di cavalleria.

Ciascun reggimento di cavalleria invierà al corso stesso, complessivamente cinque militari e cioè quattro, fra caporali e soldati appartenenti al 2° semestre della classe 1902, ed un sottufficiale.

I reggimenti che non avessero disponibile il sottufficiale, dovranno trarre tutti i cinque militari da comandare al corso, degli appartenenti al 2° semestre dell'anzidetta classe 1902.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI.

Tattica moderna ed altri elementi di arte militare » del colonnello in servizio di Stato Maggiore RODOLFO CORSELLI, — lavoro in 3 volumi edito dalla tipografia Garibaldi Palermo.

Nei tre volumi il colonnello CORSELLI offre una progressiva ed ordinata trattazione, che dalla semplice e chiara esposizione della tattica delle singole armi (vol. I e II) spazia (vol. III) nel campo della tattica delle grandi unità, abbracciando tutto quanto il vasto e grandioso fenomeno della guerra e sapientemente sintetizzando gli insegnamenti che dai più importanti avvenimenti sono scaturiti.

Prezzo del I e II volume L. 10 il volume; del III L. 15. - Indirizzare richieste alla tipografia Editrice - Corso Garibaldi, 48 - Palermo.

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha edito in questi giorni la pubblicazione della Scuola Centrale Militare di Educazione Fisica (Farnesina - Roma): « **Ginnastica militare (Sinossi)** », volume di 262 pagine.

Prezzo L. 8.50 (L. 9.90 franco di porto raccomandato nel Regno).

Indirizzare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale, Rassegna dell'Esercito Italiano e Rassegna Aeronautica, per l'anno 1923.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *Bollettino ufficiale*, al *Giornale militare*, alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* ed alla *Rassegna Aeronautica* per l'anno 1923 è di L. 130.

Si accettano abbonamenti separati per le quattro pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *Bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *Giornale militare*, di L. 24 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano*, e di L. 36 per la *Rassegna Aeronautica*.

Si fanno inoltre abbonamenti combinati alle seguenti condizioni:

Giornale Militare e *Bollettino Ufficiale*	L. 70
Giornale Militare e *Rassegna dell'Esercito*	» 55
Giornale Militare e *Rassegna Aeronautica*	» 68
Bollettino Ufficiale e *Rassegna dell'Esercito*	» 70
Bollettino Ufficiale e *Rassegna Aeronautica*	» 80
Giornale Militare - *Bollettino Ufficiale* e *Rassegna dell'Esercito* .	» 100
Giornale Militare - *Bollettino Ufficiale* e *Rassegna Aeronautica* .	» 110
Giornale Militare - *Rassegna Aeronautica* e *Rassegna dell'Esercito*	» 85
Bollettino Ufficiale - *Rassegna Aeronautica* e *Rassegna dell'Esercito*	» 100
Rassegna dell'Esercito e *Rassegna Aeronautica*	» 45

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *Giornale militare* ed il *Bollettino ufficiale* nel 1922 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono attresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. **3.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Capitano O. CARONCINI e Tenente L. REGUZZONI: **I grandi giuochi collettivi** (del valore in commercio di L. 4);

L. **10.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello SICILIANI: **Fra gli italiani degli Stati Uniti d'America** (del valore in commercio di L. 12);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor ADOLFO PAOLINI, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte I - Nozioni di anatomia umana** (del valore in commercio di L. 6);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor ADOLFO PAOLINI, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte IV - Igiene degli esercizi fisici** (del valore in commercio di L. 6);

L. **6.30** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello di Stato Maggiore dott. FULVIO ZUGARO: **Il costo della guerra italiana** (del valore in commercio di L. 9);

L. **6.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto della Scuola centrale militare di educazione fisica (Farnesina - Roma): **Ginnastica Militare - Sinossi** (del valore in commercio di L. 8,50);

L. **15.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello Dott. PIETRO MARAVIGNA: **Studi critici sulla guerra mondiale** (del valore in commercio di L. 18);

L. **9.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello DOUHET: **Il dominio dell'aria** (del valore in commercio di L. 14);

L. **7.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: **I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,** con XXI tavole illustrate fuori testo (del valore in commercio di L. 10);

L. **70.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello di Stato Maggiore ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 864, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (del valore in commercio di L. 100);

L. **13.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale LIUZZI: **Ricordi e pensieri di un ex-Intendente d'Armata** (del valore in commercio di L. 16);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del sen. F. SALATA: **Per le Nuove Provincie e per l'Italia** (del valore in commercio di L. 30);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale BRANCACCIO: **L'esercito del vecchio Piemonte** (del valore in commercio di L. 30);

L. **28.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione: **La compensazione dei debiti e i rapporti di diritto privato regolati da trattati di pace** (del valore in commercio di L. 40);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale ALESSIO CHAPERON: **L'organica militare fra le due guerre mondiali: 1814-1914** (del valore in commercio di L. 30);

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra,* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 425.

A pagina 923, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Fiechter Renato, il pari grado *Fracassi* Marcello, reggimento artiglieria autoportato.

A pagina 923, colonna 2, depennare il tenente *Fracassi* Marcello, reggimento batterie a cavallo, autoportato.

Dispensa 55ª, anno 1922, circolare 545.

A pagina 1229, colonna 1, depennare il tenente *Guidetti* Ettore, Genova cavalleria.

A pagina 1229, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Crisanti Enrico, il pari grado *Reyneri* Guido, Nizza cavalleria.

Dispensa 56ª, anno 1922, circolare 554:

A pagina 1245, il n. 10 della predetta circolare è annullato, ed è sostituito dal seguente: 10. « Resta inteso che non si potrà disporre di eventuali rimanenze di razioni di caffè o di vino per distribuzioni luogo l'anno per motivi estranei a quelli « indicati.

« E' fatta però facoltà ai Comandi di Corpo d'armata di autorizzare volta per volta « i comandanti di corpo o capi di servizio che ne facessero proposta, di distribuire una « razione di vino alle truppe in occasione di speciali solennità (Statuto, festa del Re, « festa del reggimento, giuramento delle reclute, Natale, Pasqua ecc.).

« In tal caso però per *ogni* distribuzione di vino si dovranno sopprimere *due* di« stribuzioni di caffè prese fra *quelle normali giornaliere*, preferibilmente fra quelle « che cadono in giorno di domenica o in genere in giorni in cui il soldato abbia minor « lavoro ».

A pagina 1249, articolo 47, quarta riga, *invece di*: n. 38, *leggasi*: n. 46.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2838) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª **1922** 23 Dicembre 1922

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

N. 585 - 27 ottobre 1922. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto-legge n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1329

586 18 dicembre 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto-legge n. 1637, concernente aggiunte e varianti ai provvedimenti sul trattamento economico degli impiegati civili e degli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina . . . . . *Pag.* 1342

587 22 dicembre 1922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427 e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, concernenti il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1346

588 22 dicembre 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti e dichiarazioni da rilasciarsi dai depositi per l'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922 numero 1290 (circolare 479 *giornale militare* c. a.) e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, che hanno concesso benefici di carriera agli impiegati ed agenti ex-combattenti . . . . . *Pag.* 1375

Circolare N. **585.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 ottobre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 271, del 20 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE III ecc. ecc. RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, testo unico, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 10 dicembre 1882 e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di primo capitano, convertito in legge 6 aprile 1922, n. 479;

Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, relativo agli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali, modificato dai successivi RR. decreti 2 gennaio 1920, n. 148, 3 febbraio 1921, n. 55 e 26 marzo 1922, n. 403;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, modificato dai RR. decreti 7 marzo 1920, n. 351 e 10 febbraio 1921, n. 125;

Visto il decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Vista la legge 4 aprile 1922, n. 418, che concede una indennità speciale militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito;

Vista la legge 2 agosto 1922, n. 1169, che dà facoltà al Governo del Re di stabilire il trattamento economico anche per gli ufficiali e sottufficiali del R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri del tesoro, dell'interno, delle finanze e delle colonie;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

PARTE I.

Stipendi e paghe.

CAPO I.

Stipendi degli ufficiali.

Art. 1.

Gli stipendi per gli ufficiali del R. esercito (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) sono stabiliti dalla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata di ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 2.

L'ufficiale, che non conti gli anni di servizio richiesti dalla tabella per aver diritto allo stipendio base fissato, per ogni grado, dalla tabella stessa, percepirà uno stipendio pari a quello base, diminuito di tante quote di L. 200, o di L. 300 per i tenenti generali, per quanti sono gli anni in meno di servizio.

Lo stipendio così computato è aumentato di L. 200 o di L. 300 al compimento di ciascun anno di servizio, fino al raggiungimento dello stipendio base.

Art. 3.

L'anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina ad ufficiale o dalla data indicata nel decreto, col beneficio di cui all'art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, diminuendo un anno invece di due.

Per gli ufficiali effettivi il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio, per la metà, e, in ogni caso, per non oltre quattro anni; fatta eccezione per il servizio prestato come ufficiale di complemento o di milizia territoriale che è computato per intero.

Per gli ufficiali medici e veterinari effettivi — che compirono da soldati anzichè da ufficiali i rispettivi corsi di applicazione — il tempo compreso tra la data di ammissione a detti corsi e quella della nomina ad ufficiale è computato come servizio da ufficiale.

Art. 4.

Dall'anzianità di servizio da ufficiale si deduce il tempo che, giusta l'art. 53 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, non è utile per l'anzianità di grado.

Art. 5.

Agli ufficiali, in congedo provisorio alla data d'entrata in vigore del presente decreto, spettano i 3/5 dello stipendio corrispondente al loro grado e all'anzianità di servizio da ufficiale.

Il tempo passato in congedo provvisorio non è computabile agli effetti della determinazione dello stipendio, salvo quanto è disposto pei casi di richiamo in servizio dall'ultimo comma del successivo art. 11.

Art. 6.

Lo stipendio degli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, non pensionati come ufficiali, chiamati in servizio, è stabilito sulla base del grado e dell'anzianità di servizio da ufficiale computata quest'ultima soltanto dalla durata complessiva del servizio effettivamente prestato alle armi da ufficiale, col beneficio di cui all'art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, diminuendo un anno invece di due.

Lo stipendio degli ufficiali della posizione ausiliaria, e della riserva pensionati quali ufficiali, chiamati in servizio, è fissato con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente, computando, della posizione ausiliaria, e della riserva, solo il tempo passato in servizio.

Art. 7.

Agli ufficiali (compresi quelli delle categorie in congedo) i quali durante la guerra 1915-918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, è computato in aumento, agli effetti della determinazione dello stipendio.

E' considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 al 4 novembre 1918.

Qualora nel computo complessivo di tale tempo, risulti una frazione di anno, questa sarà considerata soltanto quando sia superiore a sei mesi, ed, in tal caso, sarà valutata per un anno intero.

Il tempo di cui sopra non è computabile per coloro che non abbiano serbato buona condotta e che abbiano riportato condanne per reati commessi durante lo stesso periodo (dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti) anche se amnistiati.

Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti si considera come passato presso i reparti suddetti.

Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti combattenti fino alla data del rimpatrio; e, in ogni caso, non oltre le date di armistizio sui vari fronti.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 1-bis del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità (che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi) alle date di armistizio su indicate.

Art. 8.

Agli ufficiali (compresi quelli delle categorie in congedo) che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 7, spetta agli effetti della determinazione dello stipendio, qualunque sia la durata del servizio prestato presso i reparti combattenti, e indipendentemente dai benefici derivanti dall'articolo predetto:

a) l'abbreviazione di due anni, se abbiano conseguito ricompense al valore, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, od alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se abbiano ottenuto la croce di guerra o abbiano riportate ferite, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Art. 9.

I benefici di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono valutati unicamente nella determinazione degli stipendi inerenti al grado, che gli ufficiali interessati rivestono all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora gli ufficiali stessi raggiungano il massimo dello stipendio stabilito pel proprio grado dalla tabella *A* annessa al presente decreto per effetto degli anni di servizio da ufficiale oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi o la loro rimanente parte verrà computata in occasione delle successive promozioni.

Art. 10.

Gli ufficiale delle categorie in congedo, i quali siano chiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei benefici indicati agli articoli 7 e 8 avranno il trattamento stabilito dagl articoli stessi in occasione del loro primo richiamo alle armi, escluso il richiamo di cui al successivo art. 14.

Art. 11.

Agli ufficiali richiamati dal congedo che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto l'intero stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario. Dette pensioni però continuano in luogo dello stipendio militare, se più favorevoli.

Per gli impiegati civili dello Stato richiamati in servizio come ufficiali, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 (penultimo comma)della legge 22 novembre 1908, n 693 (testo unico) sullo stato degli impiegati civili.

Agli ufficiali in congedo provvisorio, richiamati in servizio, è dovuto l'intero stipendio loro spettante, invece di quello ridotto. In tal caso l'ufficiale beneficierà degli aumenti, che venissero a maturarsi limitatamente però al tempo passato in servizio effettivo alle armi.

Art. 12.

L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali è fatta con decreto Ministeriale.

Nella prima applicazione del presente decreto e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1923, la detta attribuzione sarà provvisoriamente effettuata dai rispettivi Consigli d'amministrazione.

Qualora alla pubblicazione dei decreti che fissano gli stipendi degli ufficiali, secondo il comma primo, risultassero delle differenze tra il dovuto e il percepito, secondo il comma secondo, i corpi interessati provvederanno senz'altro al pagamento od al ricupero di tali differenze.

Art. 13.

Ai primi capitani è dovuta una indennità fissa annua di L. 400 computabile per la pensione, in luogo di quella stabilita dal R. decreto 28 marzo 1915, n. 339), convertito in legge 6 aprile 1922, n. 479.

Art. 14.

Agli ufficiali delle categorie in congedo (esclusi quelli della posizione ausiliaria) quando sono chiamati in servizio per un periodo di tempo prestabilito o presunto non superiore a novanta giorni, è dovuto lo stipendio appresso indicato per ciascun grado:

Sottotenente	L. 6.000
Tenente	» 7.000
Capitano	» 9.000
Maggiore	» 11.000
Tenente colonnello	» 13.000
Colonnello	» 14.000
Brigadiere generale	» 16.000
Maggior generale	» 18.000
Tenente generale	» 20.000

Agli ufficiali della posizione ausiliaria è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto, se superiore a quello sopra stabilito per il loro grado.

Art. 15.

Se il richiamo, prestabilito o presunto non superiore a novanta giorni, viene, nel fatto, a superare questo tempo, l'ufficiale ha diritto allo stipendio a lui spettante secondo l'annessa tabella, a decorrere dal noventunesimo giorno senza alcun conguaglio pei primi novanta giorni.

Art. 16.

Qualora nell'applicazione della tabella A degli stipendi per gli ufficiali, annessa al presente decreto, venga assegnato uno stipendio inferiore alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per stipendio ed assegno temporaneo mensile, a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sarà conservata la differenza fino a quando l'ufficiale avrà diritto ad uno stipendio superiore.

Art. 17.

Gli ufficiali, ai quali, nella promozione al grado superiore, fosse dovuto uno stipendio inferiore a quello precedentemente loro attribuito in base ai benefici di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, conservano il maggiore stipendio fino a quando avranno diritto ad uno stipendio superiore.

Art. 18.

L'attuazione dell'annessa tabella *A* non ha effetto sulle indennità o competenze di qualsiasi natura, ragguagliate o graduate secondo gli stipendi, dovuti fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Nulla è innovato per quanto riguarda tutti gli altri assegni fissi ed indennità stabilite, alla entrata in vigore del presente decreto, per gli ufficiali del R. esercito.

Capo II.

Stipendi e paghe dei sottufficiali.

Art. 19.

Le paghe e gli stipendi dei sottufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei carabinieri Reali, sono stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Le paghe dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali sono stabilite dalla tabella *C* pure annessa al presente decreto.

Le suddette tabelle *B* e *C* saranno firmate, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 20.

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali è inoltre concessa una indennità giornaliera per servizio speciale, nella seguente misura pei vari gradi:

Vice brigadiere	L. 2.00
Brigadiere	» 2.25
Marescialli d'alloggio	» 2.50
Marescialli d'alloggio capi	» 2.75
Marescialli d'alloggio maggiori	» 3.00

Tale indennità è computabile agli effetti della pensione.

Art. 21.

La paga giornaliera e lo stipendio annuo, di cui all'articolo 19 precedente, sono attribuiti dai rispettivi consigli d'amministrazione, mediante apposito atto deliberativo.

Art. 22.

Il tempo passato in servizio come ufficiale di complemento o di milizia territoriale è utile per il computo degli anni di servizio nei riguardi della paga o dello stipendio.

Art. 23.

Nel computo degli anni di servizio agli effetti degli aumenti della paga e dello stipendio si deve dedurre:

1° Il tempo di detenzione per condanna penale, o in attesa di giudizio, seguito da condanna penale, se questo tempo supera un mese;

2° Il tempo di sospensione dal grado nel caso previsto dalla lettera *a*) del § 65 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, quando il procedimento penale sia seguito da condanna, o nel caso previsto dalla lettera *b*) del medesimo paragrafo;

3° Il tempo trascorso in congedo illimitato;

4° Il tempo passato in licenza di convalescenza per infermità non dipendenti da causa di servizio, per più di sei mesi consecutivi.

Art. 24.

Pei sottufficiali retrocessi o rimossi e nuovamente promossi non è computato, agli effetti dell'anzianità di servizio, nei riguardi della paga e dello stipendio, il tempo passato in servizio anteriormente alla nuova promozione, sia da ufficiale che da sottufficiale.

Art. 25.

Le paghe e gli stipendi dei sottufficiali possono essere ridotti ai tre quinti, alla metà e possono essere sospesi.

Sono ridotti ai tre quinti ai sottufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servizio.

Sono ridotti alla metà ai sottufficiali detenuti in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Sono sospesi:

a) ai sottufficiali in licenza straordinaria per motivi privati;

b) ai sottufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere o alla reclusione militare quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado;

c) ai sottufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro corpo o se ne assentino.

Art. 26.

Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuta la paga o lo stipendio militare restando sospeso il pagamento della pensione. Detta pensione però continua in luogo della paga o stipendio militare se più favorevole.

Per gli impiegati civili dello Stato richiamati in servizio come sottufficiali, si applicano le disposizioni dell'art. 20 (comma penultimo) della legge 22 novembre 1908, n. 693 (testo unico) sullo stato degli impiegati civili.

Art. 27.

Qualora, nell'applicazione delle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto, vengano assegnati una paga od uno stipendio inferiori alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per paghe o stipendi ed assegno temporaneo mensile, a norma della legge 13 agosto 1921 n. 1080, sarà conservata la differenza fino a quando il sottufficiale avrà diritto ad una paga o ad uno stipendio superiore.

Art. 28.

I benefici di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto relativi agli ufficiali del R. Esercito sono estesi ai sottufficiali del R. Esercito (compresi quelli dei carabinieri reali) agli effetti dell'attribuzione delle paghe o degli stipendi inerenti al grado che i sottufficiali stessi rivestono all'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora i sottufficiali stessi raggiungano il massimo della paga o dello stipendio stabilito pel proprio grado dalle tabelle annesse al presente decreto per effetto degli anni di servizio oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi, o la loro rimanente parte, verranno computati in occasione delle successive promozioni.

PARTE II.

Indennità militare.

Art. 29.

E' istituita una indennità militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. Esercito (compresi i carabinieri reali) in luogo della indennità speciale militare stabilita dalla legge 4 aprile 1922 n. 418.

Art. 30.

L'indennità militare, di cui al precedente articolo, spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermità incontrate in servizio, nella misura mensile di cui appresso:

Sottotenenti	L. 190
Tenenti	» 220
Capitani	» 260
Maggiori e primi capitani	» 340
Tenenti colonnelli	» 360
Colonnelli	» 400
Brigadieri generali	» 440
Maggiori generali	» 470
Tenenti generali	» 500
Generali d'esercito	» 500

Art. 31.

L'indennità militare di cui all'art. 30 è ridotta della misura di cui appresso per gli ufficiali del R. Esercito provvisti di alloggio in natura o di indennità di alloggio:

Sottotenenti	L. 45
Tenenti	» 55
Capitani	» 65
Maggiori e primi capitani	» 80
Tenenti colonnelli	» 95

Colonnelli	L. 110
Brigadieri generali	» 120
Maggiori generali	» 135
Tenenti generali	» 150
Generali d'esercito	» 150

E' data facoltà al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla riduzione di cui sopra quegli ufficiali che, per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessità di servizio, siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.

Art. 32.

Agli ufficiali del R. Esercito in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di L. 30 mensili per il capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopra indicati.

Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.

Art. 33.

L'indennità militare per i sottufficiali del R. Esercito in servizio (compresi quelli dei carabinieri reali) è stabilita nella misura mensile seguente:

Sergenti e vice brigadieri dei carabinieri reali	L. 20
Sergenti maggiori e brigadieri dei carabinieri reali	» 30
Marescialli dei tre gradi (compresi quelli dei carabinieri reali) e gradi corrispondenti	» 35

Art. 34.

Pei sottufficiali del R. Esercito (compresi quelli dei carabinieri reali) in servizio, che siano ammogliati o vedovi con prole, l'indennità di cui al precedente articolo, è aumentata di L. 60 mensili se non sono provvisti di alloggio in natura; è aumentata di L. 45 mensili, se sono obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio.

Art. 35.

Ai sottufficiali del R. Esercito (compresi quelli dei carabinieri reali) in servizio, ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di L. 30 mensili per il capo famiglia e di L. 25 per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Uguali indennità spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

Art. 36.

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennità militare (escluse le quote supplementari) è sospesa o ridotta nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.

Art. 37.

L'indennità di cui nel presente decreto, escluse le quote supplementari, è ridotta alla metà per gli ufficiali e pei sottufficiali del RR. corpi di truppe coloniali e per quelli dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali. E' pure ridotta alla metà la detrazione di cui all'art. 31 per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura o di indennità d'alloggio.

PARTE III.

Disposizioni varie.

Art. 38.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1922.

Dalla stessa data resta abrogata la legge 4 aprile 1922 n. 418, relativa alla indennità speciale militare.

E' abrogato l'art. 3 della legge 18 giugno 1922 n. 828, dalla data della sua entrata in vigore (1).

Sono abrogati, a partire dal 1° aprile 1922, l'ultimo comma dell'art. 39 aggiunto al R. decreto-legge del 16 ottobre 1919 n. 1986, col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, riguardante i sergenti maggiori maniscalchi; e le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 6 aprile 1919 n. 494, e nel R. decreto 2 ottobre 1919 n. 1802, relative alle paghe, alle indennità di grado, agli aumenti triennali di servizio ed aumenti quadriennali di grado per i sottufficiali dei carabinieri reali.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni che non contrastano col presente decreto; e sono abrogate tutte quelle contrarie.

Le differenze eventualmente percepite in più dal 1° aprile al 31 ottobre 1922 fra il complesso delle competenze stabilite dal presente decreto e quelle che, per effetto del decreto stesso, sono sostituite od abrogate (compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080) rimangono abbonate.

Art. 39.

Il trattamento economico stabilito dal presente decreto per i militari dell'arma dei carabinieri reali è esteso agli ufficiali ed ai sottufficiali della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza.

Art. 40.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 41.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - SOLERI - PARATORE - TADDEI - BERTONE - AMENDOLA.

---

(1) La legge 18 giugno 1922, n. 828 — di cui viene abrogato l'art. 3 — è stata pubblicata nella circolare 535 del *giornale militare* del corrente anno.

TABELLA *A*.

Stipendi per gli ufficiali del R. Esercito.

Anzianità di servizio da ufficiale (al compimento di ciascun anno).	Sottotenente	Tenente	Capitano	Maggiore	Tenente Colonnello	Colonnello	Brigadiere generale	Maggiore generale	Tenente generale	Generale d'esercito
0	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	Stipendio unico, 24 000 lire, più assegno personale di lire 3000 cumulabile con qualsiasi indennità
4	6800	7500	—	—	—	—	—	—	—	
8	7600	8300	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	10000	—	—	—	—	—	—	
12	8400	9100	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	10800	—	—	—	—	—	—	
16	9200	9900	—	12000	—	—	—	—	—	
18	—	—	11600	—	—	—	—	—	—	
20	10000	10700	—	12800	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	14000	15000	—	—	—	
22	—	—	12400	—	—	—	—	—	—	
24	10800	11500	—	13600	—	—	—	—	—	
25	—	—	13000	—	14800	15800	—	—	—	
27	—	—	—	14200	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	15400	16400	17300	—	—	
29	—	—	—	14600	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	16000	17000	17900	19800	—	
34	—	—	—	—	—	—	18500	20400	21600	
37	—	—	—	—	—	—	—	21000	22500	
40	—	—	—	—	—	—	—	—	23400	
42	—	—	—	—	—	—	—	—	24000	

Questa tabella non ha effetto su la determinazione delle indennità coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della guerra

SOLERI.

TABELLA *B*.

Paghe e stipendi per i sottufficiali del R. Esercito esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.

PAGHE.

Sergente, paga giornaliera	L. 6
Sergente maggiore, paga giornaliera	» 9

La decorrenza delle paghe è regolata come per gli ufficiali.

STIPENDI.

Anni di servizio effettivi dalla data dell'arruolamento (al compimento di ciascun anno)	GRADO			NOTA
	Marescialli e gradi corrispondenti	Marescialli capi e gradi corrispondenti	Marescialli maggiori e gradi corrispondenti	
6	4800			La decorrenza degli stipendi è regolata come per gli ufficiali
10	5300	5800		
14	5800	6300	6800	
18	6300	6800	7600	
22		7300	8400	
25		—	9000	
28		—	9500	
31		—	10000	
34		—	10500	

AVVERTENZE.

1. L'assegno giornaliero del sergente con 4 anni di effettivo servizio militare sarà di L. 8,50 qualunque sia il tempo passato precedentemente nel grado.

2. Per ogni triennio di servizio passato nello stesso grado spetta al sergente maggiore l'aumento giornaliero di L. 1 (senza però oltrepassare in complesso L. 11), o prima, se raggiunga sei o nove anni di servizio militare.

3. Agli attuali aiutanti di battaglia spetta il trattamento stabilito pei marescialli maggiori.

4. Questa tabella non ha effetto su la determinazione delle indennità coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra
SOLERI.

TABELLA C.

Paghe per i sottufficiali dei Carabinieri Reali

Anni di servizio	Vicebrigadieri	Brigadieri	Marescialli d'alloggio	Marescialli d'alloggio capi	Marescialli d'alloggio maggiori
0	11 50	12 —	—	—	—
3	12 —	12 50	—	—	—
6	13 —	13 50	15 50	—	—
9	13 50	14 50	16 —	17 —	18 —
12	14 50	15 50	17 —	18 —	19 —
15	15	16 50	18 —	19	20 —
18	—	17 —	19 —	20	22 —
21	—	—	—	21	24 —
24	—	—	—	22	26 —
27	—	—	—	—	28 —

AVVERTENZE.

1. La decorrenza delle paghe è regolata come per gli ufficiali.

2. Questa tabella non ha effetto su la determinazione delle indennità coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della guerra

SOLERI.

N. 586. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 1637, concernente aggiunte e varianti ai provvedimenti sul trattamento economico degli impiegati civili e degli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 dicembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 299, del 22 dicembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079;
Visto il R. decerto 27 ottobre 1922, n. 1427;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, ed interim per gli affari esteri e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per le colonie, per le finanze, per la guerra e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Agli effetti delle disposizioni del capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, degli art. 7, 8 e 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 e degli art. 6, 7 e 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, per « esercito operante » devono intendersi i reparti, i comandi, le intendenze i servizi e tutti gli enti varî mobilitati alla dipendenza del Comando Supremo.

Per i militari del R. Esercito, e per i personali civili, che abbiano prestato servizio in qualità di militari od assimilati, durante la guerra 1915-1918 alla dipendenza della R. marina operante, le destinazioni che danno diritto ai benefici concessi dalle disposizioni citate al comma precedente sono quelle di cui all'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Al comma *c*) dell'art. 6 del R. decreto n. 1462 suddetto è sostituito il seguente:

« *c*) sul litorale adriatico e su quella parte del litorale ionico dichiarato in stato « di guerra, per servizi inerenti all adifesa ».

Art. 2.

Sono soppressi — con effetto del 1° aprile 1922 — il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il 3° comma dell'art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e il 3° comma dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 3.

Sono esclusi dai benefici concessi dal capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, dagli art. 7, 8 e 28 del R. decreto 27 ottbore 1922, n. 1427, e 6, 7 e 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, gli impiegati civili e i militari del R. Esercito e della R. Marina i quali, durante il servizio prestato presso l'Esercito o la Marina operante,

nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, abbiano riportato condanne — anche se per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

L'esclusione di cui al precedente comma non ha luogo se trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi — escluso quello di lucro — che la legge penale equipara a negligenza o imperizia; o se trattisi, infine, di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione, o reintegrazione nel grado.

Art. 4.

Dai benefici contemplati nelle disposizioni citate al precedente art. 3 sono esclusi gli impiegati civili, e i militari del R. Esercito e della R. Marina i quali, durante il servizio prestato presso l'Esercito o la Marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui varî fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali, a seguito di deferimento a Consiglio od a commissioni di disciplina, o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali; sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado o nell'anzianità, o non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Eguali norme si applicano ai sottufficiali della R. marina che comunque durante il periodo di tempo suindicato siano stati sospesi dal grado.

Art. 5.

Per i personali civili e i militari, compresi gli ufficiali ed i sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina delle categorie in congedo, i primi due anni effettivamente trascorsi in servizio nelle colonie italiane, complessivamente, anche ad intervalli, in qualsiasi epoca dalla loro fondazione, saranno calcolati per intero in aumento all'anzianità utile agli effetti dello stipendio o della paga, e per una volta tanto.

Tale aumento massimo di due anni non potrà mai essere superato anche nei casi di successivi ritorni nelle colonie collo stesso grado o con grado superiore.

Il tempo complessivo trascorso effettivamente in servizio nelle colonie italiane oltre due anni sarà in qualunque caso calcolato per un terzo ai sensi ed agli effetti di cui sopra.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche nei riguardi del personale destinato a bordo delle navi in servizio nelle colonie.

Per i militari della R. Marina il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con il servizio prestato in Libia, di cui alla lettera *d*) dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 6.

Per il beneficio di cui al precedente art. 5 sono applicabili le disposizioni dell'art. 46 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, degli art. 9 (2° comma) e 10 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 e degli art. 8 (2° comma) e 9 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Salvo i casi di cui al precedente comma, il beneficio concesso in un grado non può essere invocato in caso di promozione a grado superiore.

Art. 7.

Il servizio prestato nelle colonie italiane anteriormente al 1° aprile 1922 è computato, colle norme indicate nei precedenti art. 5 e 6, nelle determinazioni degli stipendi e delle paghe del grado rivestito dai personali civili e dai militari alla data stessa.

Art. 8

Per i personali civili che, avendo prestato servizio nelle colonie italiane in categorie inferiori, non abbiano fruito, per qualsiasi ragione, in tali categorie del beneficio di cui al precedente art. 5 o ne abbiano fruito solo in parte, l'intero servizio nelle colonie italiane, o la sua rimanente parte, sarà computato nel grado rivestito nella categoria superiore, calcolando però per metà il tempo che riguarda i primi due anni e per un sesto il tempo che riguarda gli anni successivi.

In conseguenza,, anche per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina che, avendo prestato servizio militare nelle colonie italiane anteriormente alla nomina ad ufficiale, non abbiano fruito, per qualsiasi ragione, del relativo beneficio nella posizione di sottufficiale, oppure ne abbiano fruito solo in parte, l'intero servizio nelle colonie italiane, o la sua rimanente parte, sarà computato nel grado da ufficiale, calcolando però per metà il tempo che riguarda i primi due anni, e per un sesto il tempo che riguarda gli anni successivi.

Art. 9.

Il limite di quattro anni di cui all'art. 3 (2° comma) del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 è portato ad otto anni per gli ufficiali inferiori che, per speciali disposizioni di reclutamento, siano stati, anteriormente al 1° aprile 1922, nominati ufficiali dopo aver compiuto il 36° anno di età.

Art. 10.

Agli ufficiali di artiglieria e del genio, che, in seguito a concorso per titoli, furono ammessi al terzo anno dell'accademia militare, è concesso il beneficio dell'aumento di un anno agli effetti dell'anzianità utile per il computo dello stipendio.

Per gli stessi ufficiali non potranno computarsi, complessivamente, più di quattro anni, compreso il servizio militare da essi eventualmente prestato prima della nomina ad ufficiale.

Art. 11.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dei carabinieri reali, l'indennità di servizio speciale è sospesa quando lo stipendio o la paga sono ridotti o sospesi.

Art. 12.

Per il grado di sergente maggiore del R. Esercito è stabilita la paga giornaliera di L. 9. Al compimento del settimo, nono, dodicesimo e quindicesimo anno di servizio militare, la paga è portata rispettivamente a L. 10, 11, 12 e 13.

I trienni di grado per i sergenti maggiori del R. Esercito sono aboliti.

Per il grado di furiere maggiore del R. Esercito è stabilita la paga giornaliera di L. 13.

Art. 13.

L'art. 34 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 è sostituito dal seguente:

« Per i sottufficiali del R. Esercito (esclusi quelli dei carabinieri reali) in servizio, « che siano ammogliati o vedovi con prole, l'indennità di cui al precedente articolo è « aumentata di L. 60 mensili, se non sono provvisti di alloggio in natura; è aumentata « di L. 45 mensili, se sono obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di cu« stodia o per altre riconosciute esigenze di servizio ».

Art. 14.

All'art. 1 del R. decreot 27 ottobre 1922, n. 1462 è aggiunto il seguente comma:

« Ai sottotenenti di complemento della specialità assistenti del genio navale prove- « nienti dagli aspiranti — ed inscritti nei ruoli degli ufficiali del Corpo R. Equipaggi — « è dovuto lo stipendio stabilito dalla tabella A ».

Art. 15

L'art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462 è sostituito dal seguente:

« L'anzianità da ufficiale agli effetti del presente decreto è computata colle norme « di cui all'art. 1 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2142 ed al secondo comma dell'ar- « ticolo 1 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 116. Il tempo passato effettivamente alle « armi da ufficiale di complemento o della riserva navale, anteriormente alla nomina ad « ufficiale in servizio attivo permanente, è computato per intero.

« Il tempo trascorso nei gradi inferiori ad ufficiale anteriormente al 26° anno di età « è computato per la metà e non oltre i quattro anni. Quest'ultima disposizione però « non riguarda gli ufficiali del Corpo R. Equipaggi, nè gli ufficiali macchinisti prove- « nienti dalla scuola macchinisti e da reclutamenti speciali.

« Per gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, ferme restando le suddette « disposizioni, l'anzianità da ufficiale è computata:

« *a*) dalla data di nomina a guardia marina, se proveniente dagli ufficiali di va- scello;

« *b*) dalla loro nomina, con R. decreto, ad impiego nel Corpo o ad ufficiale in « servizio attivo permanente.

« Nel computo dell'anzianità da ufficiale si terrà conto: . . . .

« *a*) in aumento, degli anni di studio di cui all'art. 3 del R. decreto 2 novembre « 1919, n. 2142, diminuiti di un anno invece di due, o dell'anno previsto dal R. decreto « 1° febbraio 1920, n. 116, ovvero del tempo indicato all'art. 2 del R. decreto 13 marzo « 1921, n. 322;

« *b*) in diminuzione, delle deduzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 2 novembre « 1919, n. 2142 ».

Art. 16.

All'art. 12 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Tale indennità fissa annua di L. 400 è computabile per la pensione ».

Art. 17.

Le disposizioni, di cui agli art. da 1 a 9 incluso ed all'art. 11 del presente decreto, sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Corpi della R. guardia di finanza, della R. guardia per la P. S. e delle Capitanerie di porto.

Ai Corpi della R. guardia di finanza e della R. guardia per la P. S. si estende anche la esclusione prevista, per i carabinieri reali, nel precedente art. 13.

Ai sottufficiali delle Capitanerie di porto, provvisti di alloggio in natura o di inden- nità di alloggio, compete l'indennità militare prevista per i sottufficiali dei carabinieri reali. Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'art. 30 del R. decreto 27 otto- bre 1922, n. 1462.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1922 e dalla stessa data sono abrogate tutte quelle contrarie.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA — FEDERZONI — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 587. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427 e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, concernenti il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 dicembre 1922.

NORME ESECUTIVE

PARTE PRIMA.

CAPO I.

Stipendio degli ufficiali.

1. Alla data in cui si deve determinare lo stipendio sia per la prima applicazione dei decreti (riportati nelle due circolari precedenti), sia per promozione, sia per compimento di un periodo di anzianità di servizio — va stabilita, anzitutto, *l'anzianità effettiva di servizio da ufficiale.*

2. Da tale anzianità va dedotto il tempo appresso indicato, che, a tenore dell'art. 53 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito (modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50), non è computabile l'anzianità di grado:

a) il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

b) il tempo durante il quale l'ufficiale è detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

c) il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

d) il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

3. Alla cennata anzianità, diminuita come sopra, va aggiunto il *tempo* che, secondo le disposizioni dei decreti, è considerato, agli effetti della determinazione dello stipendio come anzianità di servizio da ufficiale, tenendo anche conto di quanto è disposto dai seguenti numeri.

4. Secondo gli articoli 3 e 6 del decreto n. 1427 (che richiamano l'art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, circolare 614), agli ufficiali effettivi, di complemento, della milizia territoriale e della riserva per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli stati nominati sottotenenti in seguito a speciale concorso per titoli di studi universitari, sono riconosciuti, come anzianità di servizio da ufficiale, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno.

5. Poichè nel comma precedente è stabilito che agli ufficiali — i quali sono stati nominati sottotenenti in seguito ad un corso di studi universitari — è computato, agli effetti dello stipendio, il corso stesso diminuito di un anno, ne consegue che degli ufficiali di artiglieria e genio sono compresi nella predetta disposizione soltanto quelli che sono stati nominati direttamente sottotenenti per il corso di studi universitari loro richiesto come titolo di concorso; e precisamente quelli che sono stati ammessi al primo anno della scuola di applicazione di artiglieria e del genio (senza frequentare affatto l'accademia militare), perchè provvisti del certificato di profitto delle materie prescritte per il primo anno di corso in una delle R. scuole di applicazione per gli ingegneri ovvero di un certificato comprovante di aver superato nel Regno esami equivalenti al primo anno di corso suddetto, quale titolo di studio richiesto per il concorso. Ai cennati ufficiali, quindi, vanno computate, come tempo utile agli effetti dello stipendio, *due anni* (3 — 1 = 2), perchè il corso di studi universitari, loro richiesto come titolo di concorso, è di tre anni (vedi esempio pratico, allegato n. 1).

6. Agli ufficiali effettivi e a quelli delle categorie in congedo provvisti di laurea in legge del corpo della giustizia militare è computato, come anzianità di servizio da ufficiale, il tempo anteriormente prestato al servizio dello Stato sia nel soppresso ruolo della giustizia militare sia nella magistratura ordinaria, aumentato degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di giurisprudenza, diminuiti di un anno.

7. Agli ufficiali di artiglieria e del genio, che, provvisti del prescritto titolo di studio, sono stati ammessi al terzo anno di accademia militare, è concesso un anno in aumento all'anzianità utile per il computo dello stipendio, senza però oltrepassare, in complesso, quattro anni, calcolando il servizio militare eventualmente prestato prima della nomina ad ufficiale (vedi esempio pratico, allegato n. 2).

8. Poichè il soppresso grado di aspirante ufficiale di complemento era compreso nella progressione dei gradi della gerarchia militare fra i sottufficiali e gli ufficiali, il tempo passato dagli ufficiali effettivi in detto grado è valutato per metà agli effetti dello stipendio, senza però oltrepassare, in complesso, quattro anni, calcolando il servizio militare prestato prima della nomina ad ufficiale; oppure otto anni per gli attuali ufficiali inferiori che *sono stati nominati ufficiali anteriormente al 1° aprile 1922, avendo già compiuto il 36° anno di età.*

9. Per gli ufficiali effettivi, è pure computato per metà il tempo passato, come militare di truppa, *in licenza illimitata* in attesa della nomina ad ufficiale (sia effettivo sia di complemento passato in seguito effettivo) senza però oltrepassare, nel complesso del servizio prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale, i limiti di cui al precedente comma.

10. A decorrere dal 1° aprile 1922, il tempo passato in congedo provvisorio non è più computabile agli effetti della determinazione dello stipendio. Se però, durante il congedo provvisorio, l'ufficiale sia richiamato in servizio, il periodo di richiamo è computato, agli effetti dello stipendio, come servizio effettivo.

11. Per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, chiamati in servizio, l'anzianità di servizio da ufficiale è computata tenendo conto soltanto del tempo in cui spettano gli *assegni interi*, con l'aumento di quello che le disposizioni, contenute nei decreti, considerano anche per loro utile agli effetti dello stipendio.

12. L'indennità fissa annua di L. 400, concessa ai primi capitani, essendo computabile per la pensione, è sottoposta alla ritenuta del 6 % in conto entrate del tesoro.

13. I primi capitani, ai quali nella promozione a maggiore fosse dovuto uno stipendio inferiore a quello precedentemente goduto *compresa l'indennità fissa*, conservano detta indennità sino a quando avranno diritto ad uno stipendio superiore.

14. L'art. 18 del decreto n. 1427 stabilisce che i nuovi stipendi non hanno effetto sulle indennità o competenze — ragguagliate o graduate secondo gli stipendi — *dovute fino alla data di pubblicazione del decreto stesso*. Pertanto, essendo l'indennità di missione commisurata allo stipendio, non sarà fatta alcuna compensazione a coloro che siano stati in missione nel periodo di tempo dal 1° aprile 1922 (data di entrata in vigore del suddetto decreto) al 20 novembre 1922 (data di pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno), anche se essi non abbiano ancora riscosso l'indennità di missione loro spettante per detto periodo di tempo.

15. Secondo la disposizione contenuta in calce alla tabella *A*, annessa al decreto n. 1427, gli aumenti di stipendio, conseguiti dall'applicazione della tabella stessa, non hanno alcun effetto sulla determinazione delle indennità coloniali, che fino ad ora sono state commisurate allo stipendio. Le norme per la corresponsione di dette indennità verranno emanate, in seguito, dal Ministero delle colonie.

CAPO II.

Stipendio e paghe dei sottufficiali.

16. Per i sergenti maggiori, pei quali sono aboliti i trienni di grado, valgono gli esempi pratici, allegati n. 7 e 8.

CAPO III.

Disposizioni comuni.

17. Relativamente al computo dei benefici dipendenti dalla guerra 1915-18 di cui agli articoli 7 e 8 del decreto n. 1427 e agli articoli da 1 a 4 del decreto n. 1637 devono tenersi presente:

a) che per «esercito operante» si devono intendere i reparti, i comandi, le intendenze, i servizi e tutti gli enti vari *mobilitati* alla dipendenza del Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918;

b) che, essendo stato abrogato il terzo comma del predetto art. 7, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta;

c) che le date di armistizio sono: il 4 *novembre* 1918 per il fronte dell'ex impero austro-ungarico, per il fronte balcanico, della Turchia Asiatica, e per le isole dell'Egeo. (Per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 *novembre* 1918 per i fronti interessanti l'ex impero germanico (Francia-Belgio);

d) che, per quanto si riferisce *alla buona condotta* devono essere esclusi dai benefici di cui sopra quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a Consiglio od a Commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego se ufficiali; o dispensati dal servizio se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514;

e) che, per quanto riguarda i *reati*, vanno esclusi quei militari, i quali durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918 abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattisi di contravvenzioni oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il codice penale militare, all'art. 74 (secondo comma), definisce *inescusabili* (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattisi di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione o reintegrazione nel grado;

f) che, nel tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio su i vari fronti, va compreso non solo il tempo di degenza nei luoghi di cura, di licenza di convalescenza e di aspettativa, ma anche quello che, *per il motivo di cui sopra*, sia stato passato in servizio territoriale o sedentario;

g) che, per quanto concerne la prigionia, devono essere esclusi dai benefici di cui sopra i militari i quali, per effetto dell'avvenuta prigionia, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati dallo stato giuridico degli ufficiali o dei sottufficiali a seguito di deferimento a Consiglio od a Commissione di disciplina;

h) che le ricompense al valore di cui alla lettera *a*) dell'art. 8, sono: la medaglia di bronzo, d'argento e d'oro al valor militare; le decorazioni dell'Ordine Militare di Savoia; l'avanzamento a scelta per merito di guerra; e la Croce di guerra al valor militare;

i) che sono pure da considerarsi insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto encomi stati pubblicati nel bollettino ufficiale; e coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, purchè nella relativa comunicazione sul bollettino sia indicata la data e la località del fatto d'arme, perchè in entrambi i casi gli interessati hanno, senz'altro, diritto alla commutazione della conseguita ricompensa in croce di guerra al valor militare.

Poichè le predette ricompense riguardano gli atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei *fronti sopraindicati*, così s'intendono escluse dal beneficio di cui sopra le ricompense concesse in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alle date di armistizio;

l) che tutti i benefici contemplati dai predetti articoli 7 e 8 sono valutabili per gli ufficiali anche se i benefici stessi riguardano il tempo anteriore alla loro nomina ad ufficiale.

18. Ai sensi ed agli effetti degli articoli 7 e 8 sopracitati (per il combinato disposto dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922 n. 1462 e dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 n. 1637) va considerato anche il tempo che i militari hanno passato agli ordini della R. Marina operante:

a) su R. navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno nei porti), o navi da guerra alleate nonchè su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi mercantili furono effettivamente impiegate in servizio di trasporto o di guerra in mare largo;

b) alla dipendenza od in concorso dell'esercito operante;

c) sul litorale adriatico e sulla parte del litorale ionico dichiarato in stato di guerra, per servizi inerenti alla difesa;

d) sul litorale della Libia e nelle isole dell'Egeo per servizi inerenti alla difesa;

e) su aeronavi armate o presso squadriglie di aviazione (limitatamente al personale di volo) sempre quando destinate normalmente a servizi bellici.

19. I benefici concessi dai ripetuti articoli 7 e 8 non sono valutabili per tutta la carriera del militare, ma limitatamente al *grado che il militare riveste al* 1° *aprile* 1922, data d'entrata in vigore del decreto. Pertanto, i benefici stessi hanno effetto nella determinazione dei vari stipendi e delle varie paghe, che le tabelle *A*, *B* e *C*, annesse al decreto n. 1427, stabiliscono per il *suddetto grado* (vedi esempio pratico, allegato n. 3).

20. Solo nel caso che i militari — alla data 1° aprile 1922 — raggiungano il massimo stipendio o la massima paga, fissati per il loro grado dalle tabelle, per effetto degli anni di servizio oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi, o la loro rimanente parte, saranno computati in occasione delle successive promozioni (vedi esempio pratico, allegato n. 4).

21. In conseguenza di quanto sopra, poichè anche il beneficio delle ricompense deve essere calcolato *una volta tanto e nel grado rivestito dal militare alla data* 1° *aprile* 1922, rimane inteso che la valutazione del beneficio delle ricompense dovrà farsi sempre sul detto grado, anche se le ricompense medesime fossero pubblicate, sul bollettino ufficiale, in data posteriore al 1° aprile 1922.

Naturalmente, in questo caso, i consigli di amministrazione interessati faranno una nuova determinazione dello stipendio o della paga dovuta al militare alla predetta data 1° aprile 1922; e provvederanno, senz'altro, al pagamento della somma che eventualmente risultasse dovuta in più del percepito.

22. E' pure considerato, come anzianità utile agli effetti dello stipendio e della paga, il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane, in qualsiasi epoca, da quando esse furono fondate.

23. I primi due anni del tempo complessivamente trascorso — anche ad intervalli — nelle colonie italiane sono calcolati per intero in aumento all'anzianità utile. Tale aumento massimo di due anni non potrà mai essere superato anche nei casi di successivi ritorni nelle colonie con lo stesso grado o con grado superiore.

24. Il tempo passato in servizio nelle colonie italiane dopo i primi due anni è calcolato tutto per un terzo agli effetti dello stipendio e della paga.

25. Il beneficio del tempo passato in servizio nelle colonie è valutato per una volta tanto.

Pertanto, nella prima applicazione del decreto n. 1637, il tempo passato in Colonia anteriormente alla data 1° aprile 1922 va computato nello stipendio o nella paga del grado rivestito dal militare alla predetta data. E tale beneficio egli conserva in tutti i successivi stipendi o paghe che gli sono attribuiti nel *grado medesimo* fino alla promozione al grado superiore (vedi esempio pratico, alleg. n. 5).

Invece, il tempo che il militare passerà in servizio nelle colonie posteriormente alla data 1° aprile 1922 sarà computato nel grado stesso rivestito dal militare durante la sua permanenza nelle colonie (vedi esempio pratico, allegato n. 6).

Qualora, durante tale permanenza, il militare avesse una o più promozioni, il tempo è computato separatamente per ciascun grado.

26. Nel caso poi che il militare godesse del massimo stipendio o della massima paga stabiliti, per il suo grado, dalle tabelle, senza alcuna valutazione del tempo passato nelle colonie, oppure mediante la valutazione di una sola parte del tempo stesso, l'intero tempo passato in servizio nelle colonie, o la sua rimanente parte, sarà computato in occasione delle successive promozioni.

27. Così pure, qualora il tempo, passato in servizio nelle colonie con un determinato grado, non possa essere computato in tutto o in parte nel grado medesimo, perchè, prima di determinare un nuovo stipendio o una nuova paga in detto grado, interviene la promozione al grado superiore, il tempo così computato sarà calcolato nel nuovo grado (vedi esempio pratico, alleg. n. 6).

28. Per gli ufficiali che, avendo prestato servizio militare nelle colonie italiane anteriormente alla nomina ad ufficiale, non abbiano fruito, per qualsiasi ragione, del relativo beneficio nella posizione di sottufficiale oppure ne abbiano fruito solo in parte, l'intero servizio nelle colonie italiane, o la sua rimanente parte, sarà computato nel grado da ufficiale, calcolando però per metà il tempo che riguarda i primi due anni, e per un sesto il tempo che riguarda gli anni successivi (vedi esempio pratico, allegato n. 3).

29. In caso di nomina o promozione, la decorrenza dello stipendio e della paga per gli ufficiali e sottufficiali comincia, salvo che nel decreto o provvedimento sia diversamente disposto, dal 16 del mese, se la data del decreto o provvedimento è compresa tra il 1° ed il 15; dal 1° del mese successivo, se la data è posteriore al 15.

30. Per gli ufficiali delle categorie in congedo promossi al grado superiore durante la loro permanenza alle armi valgono, per la decorrenza del nuovo stipendio, le norme di cui al precedente comma.

31. Gli aumenti di stipendio e della paga, spettanti agli ufficiali e sottufficiali *per compimento degli anni di servizio*, decorrono dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che il *compimento degli anni di servizio* avvenga tra il 1° ed il 15 oppure dopo il 15 del mese.

32. Per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di prima nomina o di richiamo in servizio, lo stipendio decorre dal giorno della presentazione al corpo.
Nei ricollocamenti in congedo lo stipendio cessa dal giorno in cui l'ufficiale è posto in libertà.

33. Per i sottufficiali richiamati dal congedo, la decorrenza e la cessazione dello stipendio o della paga è regolata come al precedente n. 32.

34. Gli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo, che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ricevono lo stipendio o la paga loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione.
Da tale disposizione sono esclusi i militari invalidi di guerra riassunti in servizio, i quali conservano pure la pensione privilegiata di guerra a senso dell'art. 2 (terzo comma) del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 (circolare 429 - 1917); e i militari contemplati dal decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 365 (circolare 275 - 1918), i quali conservano la pensione o gli assegni di cui sono provvisti, a senso dell'art. 2 del decreto stesso.
Così pure conservano la pensione (insieme collo stipendio) tutti coloro che, provvisti di pensione privilegiata di guerra, sono chiamati alle armi (art. 19 della legge 25 marzo 1917, n. 481).

35. L'indennità di servizio speciale per gli ufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri reali, essendo sospesa quando lo stipendio e la paga sono ridotti o sospesi, è loro dovuta durante l'aspettativa e la licenza straordinaria, per infermità provenienti dal servizio. In tal senso resta modificato l'art. 7 della circolare 614 - 1919 nei riguardi degli ufficiali dei carabinieri reali.

36. Qualora, giusta l'art. 38 (ultimo comma) del decreto n. 1427, facendo il computo di tutti gli assegni, dovuti ai militari dal 1° aprile 1922 al 31 ottobre successivo per effetto dei decreti n. 1427 e n. 1637, venisse a risultare che l'ammontare *complessivo* di detti assegni fosse inferiore all'ammontare pure *complessivo* degli assegni percepiti nello stesso periodo di tempo per effetto delle disposizioni sostituite od abrogate (compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080) la differenza percepita in più è abbonata.

Capo IV.

Determinazione e pagamento degli stipendi degli ufficiali.

37. Gli stipendi dovuti agli ufficiali sono determinati dai Consigli di amministrazione sotto la loro personale responsabilità, in base alle disposizioni sopraindicate e tenendo presente gli esempi pratici, allegati alla presente circolare.

38. Per tale determinazione i consigli d'amministrazione si varranno degli stati di servizio.

Qualora non possedessero gli stati di servizio di tutti i loro amministrati o li avessero incompleti delle prescritte variazioni, si faranno rilasciare dagli interessati una dichiarazione, debitamente firmata, da cui risultino tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dello stipendio da pagarsi, e completeranno subito gli stati di servizio, di concerto, se occorre, con le autorità superiori.

Le dichiarazioni saranno conformi al modello, allegato n. 9.

39. Prima di ritirare siffatte dichiarazioni, i corpi inviteranno gli ufficiali a prendere visione delle presenti norme, avvertendoli altresì che saranno tenuti responsabili della esattezza della dichiarazione da essi rilasciata.

40. Nella valutazione degli elementi occorrenti per la determinazione degli stipendi, i Consigli d'amministrazione porteranno la loro speciale attenzione su quelli riguardanti la condotta, i reati e la prigionia, secondo è indicato al precedente n. 17.

Per la condotta, per i reati e per la prigionia deve essere rilasciato il nulla osta dai rispettivi comandanti di corpo o capi servizio, redatto in quattro copie da allegarsi ai due libretti personali e ai due stati di servizio degli interessati.

Per gli ufficiali del corpo della giustizia militare, effettivi e richiamati, provvederà il Tribunale supremo di guerra e marina a rilasciare il nulla osta di cui sopra. Pertanto i consigli di amministrazione che amministrano gli ufficiali del corpo della giustizia militare riceveranno detti nulla osta dal Tribunale supremo di guerra e marina.

41. Qualora, i consigli d'amministrazione non fossero in grado di stabilire se determinati servizi od enti, alla dipendenza del comando supremo, fossero o no mobilitati — giusta quanto è indicato al n. 17 lettera *a*) delle presenti norme — si rivolgeranno per chiarimenti alle autorità superiori; e nel caso non potessro avere da queste le chieste informazioni si rivolgeranno al Ministero (Stato Maggiore del Regio Esercito).

42. Determinato lo stipendio nuovo, annuo lordo, dovuto ai singoli ufficiali, i corpi determineranno il corrispondente ammontare mensile netto; che è indicato nel prontuario alleg. n. 11.

43. Per gli stipendi non compresi nel prontuario perchè non fissati dalla tabella, ma, eventualmente, da stabilire in base all'art. 2 del decreto n. 1427, i corpi terranno presente:

a) che la ritenuta in conto entrate del Tesoro, per la pensione, è del 6 % sull'intero ammontare dello stipendio;

b) che la ritenuta del 2 %, stabilita dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (circolare 76) deve continuare ad essere applicata soltanto all'aumento di stipendio che fu apportato col decreto medesimo;

c) che la ritenuta per ricchezza mobile è dell'8,65 %;

d) che la ritenuta per contributo di guerra è del 0,375 %.

e) che l'addizionale alla ricchezza mobile è del 15 %;

f) che la ritenuta per l'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 è in ragione di un centesimo per ogni 100 lire di stipendio annuo lordo (circolare 76 - 1920).

Le ritenute *c*), *d*), *e*) si calcolano sullo stipendio lordo diminuito dalle ritenute *a*) e *b*).

44. Per la liquidazione e pagamento degli arretrati dal 1° aprile 1922, i corpi compileranno uno specchio conforme al modello allegato n. 10.

45. Per i pagamenti da effettuarsi, i corpi richiederanno subito, qualora ne fossero sprovvisti, i fondi occorrenti in modo che i pagamenti stessi avvengano al più presto possibile.

46. Per gli ufficiali non più in servizio i corpi liquideranno e pagheranno gli arretrati dovuti fino al giorno del loro congedamento, con le norme sopraindicate.

La liquidazione e il pagamento saranno fatti dall'amministrazione dell'ultimo corpo presso il quale gli ufficiali hanno prestato servizio ed hanno percepito l'ultimo stipendio.

47. Determinati gli stipendi, i corpi trasmetteranno, senza indugio, a questo Ministero (ufficio Personale dei Generali, per i Generali; Direzione Centrale del Servizio Sanitario, pei medici e farmacisti; Direzione Personale Ufficiali, per tutti gli altri ufficiali) per ogni ufficiale la copia dello stato di servizio con annesso uno specchio conforme, secondo i casi, agli esempi pratici allegati alla presente, da cui risulti lo stipendio stabilito per l'ufficiale con il calcolo relativo.

48. Una copia di detto specchio deve rimanere sempre allegato allo stato di servizio dell'ufficiale, per facilitare i calcoli degli stipendi successivi; calcoli che, di volta in volta, saranno riportati nello specchio medesimo.

49. Nello stesso modo, *e fino a nuovo ordine*, i corpi si regoleranno in occasione di nuovi stipendi, dovuti agli ufficiali per nomina, per promozione e per compimento di un periodo di anzianità.

50. Se — allorquando il Ministero avrà emesso i decreti che fisseranno gli stipendi dovuti agli ufficiali — risulteranno differenze tra il dovuto e il percepito, i corpi interessati provvederanno senz'altro al pagamento od al ricupero di tali differenze. *Sulle eventualità di questo ricupero i corpi richiameranno l'attenzione di ciascun ufficiale.*

Capo V.

Determinazione e pagamento degli stipendi e delle paghe dei sottufficiali.

51. Per la determinazione e il pagamento degli stipendi e delle paghe dei sottufficiali valgono le disposizioni del capo precedente con le seguenti varianti.

52. I consigli d'amministrazione stabiliranno le paghe e gli stipendi dovuti a ciascun sottufficiale alla data 1° aprile 1922 e compileranno un atto deliberativo comprendente i marescialli e i gradi corrispondenti, e un atto deliberativo per i sergenti e i sergenti maggiori.

53. Per le successive determinazioni delle paghe e degli stipendi sarà compilato apposito atto deliberativo per ciascun sottufficiale.

54. Gli atti deliberativi avranno immediata esecuzione. Le copie di quelli relativi ai marescialli e gradi corrispondenti saranno comunicate, insieme alla copia del modello 61, ai comandi di corpo d'armata per essere rivedute e all'occorrenza rettificate.

55. Per i sottufficiali dei carabinieri reali non sarà fatta alcuna comunicazione.

56. Un estratto conforme del primo atto deliberativo e copia conforme degli atti deliberativi successivi dovranno rimanere allegati al foglio matricolare del sottufficiale, cui si riferiscono.

57. Dagli atti deliberativi dovranno risultare tutti i dati occorrenti a determinare le paghe e gli stipendi.

58. Per il pagamento degli arretrati sarà compilato apposito specchio dimostrativo (analogo a quello degli ufficiali, allegato n. 10), tenendo presente l'art. 25 del decreto n. 1427, che contempla la riduzione e la sospensione delle paghe e degli stipendi secondo le speciali posizioni dei sottufficiali; e tenendo presente altresì il numero 36 delle presenti norme.

59. Qualora i consigli di amministrazione avessero dei dubbi nell'applicazione dei decreti n. 1427 e n. 1637 si rivolgeranno per schiarimenti ai comandi di corpo d'armata; e pei sottufficiali dei carabinieri reali al comando generale dell'arma.

Anche i reclami, che fossero presentati al riguardo dai sottufficiali, saranno trasmessi ai predetti Comandi.

PARTE SECONDA.

CAPO VI.

Indennità militare — Ufficiali.

60. L'indennità militare stabilita dall'art. 29 del decreto n. 1427 è pure dovuta agli ufficiali tanto effettivi quanto delle categorie in congedo che si trovano in licenza straordinaria con assegni interi.

61. Secondo gli accordi presi col Ministero del Tesoro, a norma del secondo comma dell'art. 31 del predetto decreto, l'indennità è ridotta della misura fissata dal primo comma dell'articolo stesso per gli ufficiali generali tanto se forniti di alloggio dello Stato, quanto se, in mancanza di esso, siano provvisti d'indennità di alloggio.

62. Gli ufficiali dei carabinieri reali (essendo provvisti di indennità di alloggio o di alloggio in natura) sono tutti sottoposti alla riduzione di cui al suddetto articolo 31. Però, per quelli — che, essendo forniti di alloggio in natura in qualsiasi edificio (comandi, caserme, ecc. ecc.), pagano un contributo — la riduzione di cui sopra è diminuita dell'importo del contributo stesso.

63. Per gli altri ufficiali, che, per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessità di servizio, siano obbligati ad alloggiare in edifici militari (caserme, ospedali, panifici, magazzini viveri, forti, ecc.), la ritenuta di cui al citato articolo 31 è ridotta alla metà. Non verificandosi tali condizioni, gli ufficiali, che sono provvisti di alloggio gratuito, debbono essere sottoposti alla ritenuta intera fissata dall'art. 31.

64. Quando più ufficiali siano alloggiati nello stesso locale devono essere sottoposti tutti alla prescritta ritenuta: intera, o ridotta alla metà, secondo che l'alloggio è stato concesso nell'interesse esclusivo dell'ufficiale oppure per motivi di servizio.

65. La ritenuta (intera o ridotta) deve sempre effettuarsi anche se l'ufficiale - senza lasciare l'alloggio — si allontani dalla residenza, per qualsiasi motivo. Solo nel caso che, assentandosi, lasci l'alloggio, non sarà più sottoposto alla relativa ritenuta.

66. L'indennità supplementare stabilita dall'art. 32 del decreto n. 1427 è dovuta agli ufficiali indicati nell'articolo stesso anche se in aspettativa per infermità incontrate in servizio o in licenza straordinaria con assegni interi.

CAPO VII.

Sottufficiali.

67. L'aumento di L. 60 all'indennità militare, stabilito dall'art. 34 del Decreto n. 1427 per i sottufficiali ammogliati o vedovi con prole se non sono provvisti di alloggio in natura, è conservato:

a) quando il sottufficiale è ricoverato in luogo di cura e la famiglia è alloggiata a *proprie spese*;

b) quando il sottufficiale trasferito non ha potuto — per mancanza di alloggio — farsi seguire nella nuova sede dalla famiglia, la quale pertanto alloggia *altrove* a proprie spese, anche se egli — durante l'assenza della famiglia — fosse alloggiato temporaneamente in caserma, come un sottufficiale celibe.

68. L'aumento di L. 45 all'indennità militare, stabilito dal precitato art. 34 per i sottufficiali ammogliati o vedovi con prole, è dovuto soltanto a coloro che *siano obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio*. Quindi, perchè un alloggio sia considerato di servizio occorrono due condizioni insieme: che sia in un edificio militare (caserme, ospedali, panifici, magazzini viveri, forti, ecc.) e sia concesso per speciali obblighi di servizio. Di conseguenza, se un alloggio, pur esistendo in un edificio militare, non è stato concesso per i detti speciali obblighi di servizio, non spetta l'aumento di L. 45.

69. L'aumento di L. 45 è conservato al sottufficiale ammogliato o vedovo con prole quando è ricoverato in luogo di cura e la famiglia continua ad occupare l'alloggio avuto per motivi di servizio.

70. L'aumento di lire 60 non è dovuto ai sottufficiali dei Carabinieri Reali, ammogliati o vedovi con prole, essendo tutti provvisti di alloggio in natura o di indennità di alloggio. Nè è dovuto ai medesimi l'aumento di lire 45, essendo tutti obbligati ad alloggiare in edifici militari in dipendenza delle normali funzioni del proprio grado e della propria arma.

Capo VIII.

Disposizioni comuni.

71. Tutti gli utenti di alloggi militari in genere, se occupano camere in più del numero fissato per regolamento, debbono continuare a pagare per dette camere il relativo canone di affitto mensile, indipendentemente dalla ritenuta intera, o ridotta, a cui sono sottoposti, secondo la natura dell'alloggio goduto.

72. Per quanto riguarda la convivenza ed il carico valgono le disposizioni in vigore per l'indennità caro viveri. (Vedi la circolare 577-921). Secondo tali norme, si ricorda che nella prole vanno compresi anche i figli legalmente adottati, i figliastri ed i figli naturali riconosciuti.

73. Nei casi in cui lo stipendio o la paga vengono ridotti, anche l'indennità militare è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio e della paga, ad eccezione delle quote supplementari, che sono corrisposte per intero.

Quando lo stipendio o la paga vengono sospesi, pure l'indennità militare è sospesa, meno le quote supplementari, che sono corrisposte per intero.

74. Gli ufficiali con stipendio ridotto o sospeso sono quelli enumerati nell'art. 3 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi sostituito con la legge 6 luglio 1908, n. 362 (circolare 258). Ad essi devono aggiungersi quelli collocati in congedo provvisorio giusta l'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302 (atto 124-904), e quelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri, giusta l'art. 4 del R. Decreto 20 aprile 1920, n. 453 (circolare 249).

75. L'indennità militare è pure dovuta durante il tempo in cui il personale si trova, per qualunque ragione, all'estero. Se però esso è provvisto di alloggio in natura o di indennità di alloggio, l'indennità militare va corrisposta: agli ufficiali nella misura stabilita dall'art. 31 del Decreto n. 1427 ai sottufficiali nella misura stabilita dall'art. 33, sena gli aumenti di cui al successivo articolo 34.

76. La spesa per l'indennità militare è imputata al capitolo del caro-viveri fino al 30 giugno 1923. Invece, dal 1° luglio 1923 è imputata:

a) per gli Ufficiali su gli stessi capitoli di bilancio sopra i quali gravano i relativi stipendi e gli assegni di aspettativa, di congedo provvisorio, ecc.;

b) per i sottufficiali sopra i medesimi capitoli sui quali gravano rispettivamente gli stipendi dei marescialli e la paga per i sergenti e sergenti maggiori.

77. La detta indennità militare per gli ufficiali e i marescialli e gradi corrispondenti (esclusi i carabinieri reali) è soggetta a tutte le ritenute a cui sono sottoposte le varie indennità; però il conteggio sui documenti contabili va fatto al netto come per lo stipendio.

78. Per i sottufficiali dei Carabinieri Reali e per i sergenti e sergenti maggiori delle altre armi e corpi l'indennità non è soggetta a ritenuta.

79. In conseguenza di quanto sopra, il pagamento della indennità militare va effettuato a parte fino al 30 giugno 1913; è unitamente allo stipendio ed alla paga giornaliera con i medesimi fogli — stipendi, e fogli — paga dal 1° luglio 1923 in poi.

80. Il conguaglio dell'indennità militare in confronto della indennità speciale militare percepita dal 1° aprile 1922 è fatto *nello stesso specchio allegato n.* 10 di cui al precedente numero 44.

PARTE TERZA.

CAPO IX.

Conteggio dell'assegno temporaneo mensile e dell'indennità speciale militare sui diversi capitoli del bilancio.

81. Per quanto riguarda la sistemazione contabile degli arretrati, si dovranno osservare le seguenti norme:

a) i titoli di spesa relativi all'assegno temporaneo, di cui alla legge n. 1080 (capitolo n. 60 ter), del mese di novembre 1922 (per il quale non sono inscritti in bilancio i fondi all'apposito capitolo) dovranno essere trasportati ai capitoli relativi agli stipendi ed assegni fissi;

b) l'ammontare della differenza tra l'indennità speciale militare, percepita dal 1° aprile al 30 novembre 1922 e l'indennità militare, dovuta in base alle nuove disposizioni, sarà diminuita sul riepilogo modello 6 R. A. dei capitoli sui quali era stata pagata, apponedovi la seguente annotazione:

« si deduce e si trasporta al capitolo n. . . . (capitolo dello stipendio o della « paga) la differenza tra l'indennità speciale militare di cui alla legge 4 aprile 1922, « n. 418, e l'indennità militare, di cui al R. Decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, pel pe« riodo dal 1° aprile al 30 novembre 1922 ».

82. Nel riepilogo modello 6 R.A. — relativo ai capitoli degli stipendi e delle paghe — all'importo relativo verrà aggiunto l'ammontare di detta differenza, con l'annotazione:

« Si aumenta perchè trasportata dal capitolo n. . . . . la differenza fra l'indennità « speciale militare, di cui alla legge 4 aprile 1922, n. 418, e l'indennità militare, di cui « al R. Decreto legge 27 ottobre 1922, n. 1427, per il periodo dal 1° aprile al 30 novem« bre 1922 ».

A giustificazione della partita sarà unito un riepilogo nominativo delle differenze trattenute agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo, nella liquidazione degli arretrati di stipendio (colonna 7 - colonna 3 dell'allegato n. 10).

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO N. 1.

TENENTE COLONNELLO DI ARTIGLIERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Soldato di leva 1ª categoria classe 1875 e lasciato in congedo illimitato	li	30 settembre	1895
Ammesso a ritardare il servizio (art. 120 legge sul reclutamento)	li	4 dicembre	1895
Chiamato alle armi per prestare servizio con la classe 1877 e giunto	li	21 settembre	1897
Tale allievo ufficiale nel reggimento artiglieria montagna	li	31 ottobre	1897
Caporale	li	31 gennaio	1898
Sergente	li	30 aprile	1898
Inviato in licenza illimitata in attesa della nomina a sottotenente	li	17 novembre	1898
Sottotenente complemento di artiglieria con l'obbligo di ultimare la ferma di leva (R. D.).	li	5 gennaio	1899
Giunto per prestare servizio	li	1 febbraio	1899
Sottotenente effettivo dal 16 settembre 1899 ed assegnato alla scuola di applicazione di artiglieria e genio (R. D.).	li	11 settembre	1899
Tenente (R. D.).	li	28 ottobre	1900
Capitano (R. D.).	li	14 agosto	1911
Partito per la Tripolitania e Cirenaica	li	1 gennaio	1912
Rientrato in Italia	li	1 luglio	1914
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra perchè destinato al Comando Supremo	li	1 dicembre	1915
Maggiore per merito di guerra (R. D.).	li	18 gennaio	1916
Partito da territorio dichiarato in stato di guerra per raggiungere il proprio deposito	li	20 luglio	1916
Tenente colonnello (R. D.).	li	7 ottobre	1917

Quadro 3.

Laureato in fisica nell'università di Bologna come da diploma in data 14 agosto 1897 (1).

Quadro 4.

Concessa la croce al merito di guerra per la guerra 1915-918 (fronte ex impero austro-ungarico).

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° aprile 1922.

	Anni	Mesi	Giorni
a) Al 1° aprile 1922 (essendo stato nominato sottotenente il 16 settembre 1899) aveva di servizio da ufficiale	22	6	15 (2)
b) servizio militare effettivamente prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale in S. A. P.:			
1° Da militare di truppa e da sottufficiale compreso il periodo passato in licenza illimitata in attesa di nomina a sottotenente di complemento (anni 1; mesi 3; giorni 14) calcolato per metà		7	22 (3)
2° Da ufficiale di complemento (computato per intero) .		7	15 (3)
c) Per essere stato nominato sottotenente in S. A. P. in seguito a concorso, per il quale si richiedeva di aver compiuto, con successo, il primo anno di corso nelle Regie Scuole di applicazione per gl'ingegneri (tre anni di studi universitari) (1) .	2		(3)
d) Periodo di tempo trascorso in colonia (2 anni e 6 mesi) da calcolarsi per intero i primi 2 anni e per un terzo i 6 mesi successivi	2	2	(4)
e) Periodo di tempo trascorso presso i reparti combattenti nella guerra 1915-918 (mesi 7, giorni 19)	—	7	19 (4)
f) Perchè promosso maggiore per merito di guerra . . .	2		— (4)
—*Totale tempo utile al 1° aprile 1922* . . .	30	7	11

Stipendio dovutogli al 1° aprile 1922, L. 15.400.

Il tenente colonnello, *compiendo* il giorno 20 agosto 1922, 31 anni di servizio da ufficiale (compreso il tempo utile per i benefici sopra indicati), acquista diritto allo stipendio di L. 16.000, a decorrere dal 1° settembre successivo.

---

(1) Veramente l'ufficiale è provvisto di laurea in fisica che è un titolo superiore a quello richiesto dal concorso (4 anni di università in luogo di tre). Ciò non di meno l'ufficiale non può godere di un vantaggio superiore a quello stabilito per il titolo del concorso medesimo (3 — 1 = 2).

(2) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale, utile per tutta la carriera.

(3) Tempo computabile per tutta la carriera dell'ufficiale.

(4) Tempo computabile per una volta tanto.

ALLEGATO N. 2.

TENENTE COLONNELLO DI ARTIGLIERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Allievo dell'Accademia militare		li 10 novembre 1900
Sottotenente nell'arma d'artiglieria nella scuola di applicazione di artiglieria e genio con anzianità dal 10 novembre 1900	(R. D.).	li 26 agosto 1901
Tenente	(R. D.).	li 11 agosto 1903
Partito per la Somalia		il 1° gennaio 1911
Rientrato in Italia		il 1° luglio 1913
Capitano	(R. D.).	li 22 maggio 1915
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra perchè destinato al Comando Supremo		il 1° giugno 1915
Maggiore per merito di guerra.	(R. D.)	li 16 dicembre 1916
Tenente colonnello	(R. D).	li 26 agosto 1917
Partito da territorio dichiarato in stato di guerra per raggiungere il proprio deposito		li 20 maggio 1918

Quadro 3.

Computati, come servizio utile, tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente in essi compresi i servizi militari prestati anteriormente alla nomina stessa (legge 14 luglio 1907 n. 482).

Ha frequentato il 1° biennio nella R. università di Palermo nella facoltà di matematica (corso ingegneria). Ha conseguito il diploma in scienze fisiche e matematiche.

Ha frequentato il 3° corso dell'Accademia militare.

Quadro 4.

Concessa la croce al merito di guerra per la guerra 1915-1918 (fronte ex impero austro-ungarico).

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° aprile 1922.

	Anni	Mesi	Giorni
a) Al 1° aprile 1922 (essendo stato nominato sottotenente con anzianità 10 novembre 1900) aveva di servizio da ufficiale . .	21	4	21 (1)
b) Servizio riconosciuto utile agli effetti della determinazione dello stipendio, perchè provvisto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al terzo anno dell'Accademia militare . .	1	—	— (2)
c) Periodo di tempo trascorso in colonia (2 anni e 6 mesi) da calcolarsi per intero i primi 2 anni e per un terzo i 6 mesi successivi	2	2	— (3)
d) Periodo di tempo trascorso presso i reparti combattenti nella guerra 1915-918 (anni 2, mesi 11, giorni 19)	2	11	19 (3)
e) Perchè promosso maggiore per merito di guerra . . .	2	—	— (3)
Totale tempo utile al 1° aprile 1922 . . .	29	6	10

Stipendio dovutogli al 1° aprile 1922, L. 15.400.

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale, utile per tutta la carriera.
(2) Tempo computabile per tutta la carriera dell'ufficiale.
(3) Tempo computabile per una volta tanto.

ALLEGATO N. 3.

TENENTE DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Soldato di leva, presentatosi alle armi	il	1° luglio	1909
Caporale	il	1° gennaio	1910
Sergente	il	1° luglio	1911
Partito per la Tripolitania	li	30 novembre	1911
Rientrato in Italia per rimpatrio	li	30 maggio	1914
Maresciallo	il	1° aprile	1916
Partito per la zona di guerra per raggiungere il 20° reggimento fanteria mobilitato	il	1° maggio	1916
Sottotenente in S. A. P. (R. D.).	il	1° luglio	1917
Rientrato dalla zona di guerra per raggiungere il suo deposito	li	11 ottobre	1918
Tenente (R. D.).	il	1° ottobre	1921
Capitano (R. D.).	li	30 ottobre	1922

Quadro 4.

Decorato di una medaglia d'argento al valor militare nella guerra 1915-1918 Concessa la croce al merito di guerra per la guerra 1915-1918.	Fronte ex impero austro-ungarico.

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° aprile 1922.

	Anni	Mesi	Giorni	
a) Al 1° aprile 1922 (essendo stato nominato sottotenente con R. D. 1° luglio 1917) aveva di servizio da ufficiale . . .	4	9	—	(1)
b) Servizio militare prestato precedentemente alla nomina ad ufficiale (anni 8) computato per metà	4	—	—	(2)
c) Periodo di tempo trascorso in Tripolitania da sottufficiale (2 anni, 6 mesi calcolato in ragione della metà per i primi 2 anni, e di un sesto per i successivi 6 mesi)	1	1	—	(3)
d) Periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti nella guerra 1915-918 (2 anni, 5 mesi, 10 giorni)	2	5	10	(3)
e) Perchè decorato al valore nella guerra 1915-918 . . .	2	—	—	(3)
Totale tempo utile al 1° aprile 1922 . . .	14	3	10	

Stipendio dovutogli al 1° aprile 1922 L. 9.100, come da tabella.

Il suddetto tenente, con la promozione a capitano avvenuta il 30 ottobre 1922, ha perduto dalla stessa data il diritto ai benefici di guerra e delle colonie perchè già completamente fruiti nel grado di tenente.

Pertanto, nella determinazione dello stipendio del nuovo grado il suo servizio da ufficiale viene così computato:

	Anni	Mesi	Giorni
a) servizio effettivo da ufficiale al 1° novembre 1922 . . .	5	4	—
b) servizio militare prestato precedentemente alla nomina ad ufficiale (anni 8) computato per metà	4	—	—
Tempo utile al 30 ottobre 1922 . . .	9	4	—

Poichè non raggiunge 10 anni di servizio utile, non può avere lo stipendio base di L. 10.000, ma quello di L. 9800 per effetto della deduzione di L. 200.

Compiendo alla data 30 giugno 1923, 10 anni di servizio, egli acquista diritto, da tale data, allo stipendio di L. 10.000 (come da tabella), con decorrenza dal 1° luglio successivo.

---

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale, utile per tutta la carriera.
(2) Tempo computabile per tutta la carriera dell'ufficiale.
(3) Tempo computabile per una volta tanto.

ALLEGATO N. 1.

CAPITANO DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Allievo del Collegio militare di Roma		li 15 agosto	1891
Soldato di leva 1ª categoria continuando in detto . . .		li 3 agosto	1897
Tale nella scuola militare		li 3 novembre	1897
Sottotenente fanteria	(R. D.).	li 21 settembre	1899
Tenente	(R. D.).	li 28 settembre	1903
Capitano	(R. D.).	li 28 gennaio	1913
Collocato in aspettativa per motivi di famiglia per un anno	(D. M.).	li 1° febbraio	1913
Prorogata l'aspettativa per un anno	(D. M.).	li 1° febbraio	1914
Richiamato in servizio	(D. M.).	li 1° febbraio	1915
Partito per la zona di guerra e destinato all'8 bersaglieri mobilitato		li 25 maggio	1915
Ricoverato all'ospedale militare di riserva di Terni per ferite riportate in combattimento		li 10 giugno	1917
Uscito dall'ospedale ed inviato in licenza di convalescenza di mesi uno		li 15 luglio	1917
Partito per la zona di guerra per raggiungere il proprio reggimento mobilitato		li 16 agosto	1917
Rientrato dalla zona di guerra per raggiungere il suo deposito .		li 15 novembre	1917
Maggiore	(R. D.).	li 31 dicembre	1922

Quadro 4.

Concessa la croce al merito di guerra nella guerra 1915-1918 (fronte austro-ungarico).

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° aprile 1922.

	Anni	Mesi	Giorni
Al 1° aprile 1922 (essendo stato nominato sottotenente con R. D. 21 settembre 1899) aveva di servizio da ufficiale . . .	22	6	10 (1)
Dedocesi il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia superiore ad un anno (art. 53 legge avanzamento) . .	1	—	—
Rimanenza . . .	21	6	10

	Anni	Mesi	Giorni
Riporto . . .	21	6	10
Aggiungesi:			
a) Servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale (2 anni, 1 mese, 18 giorni) computato per metà . .	1	—	24 (2)
b) Periodo di tempo trascorso presso i reparti combattenti, all'ospedale e in licenza di convalescenza per ferite riportate in guerra (2 anni, 5 mesi, 20 giorni)	2	5	20 (3)
c) Perchè decorato della croce di guerra nella guerra 1915-918	1	—	— (3)
Totale tempo utile al 1º aprile 1922 . . .	26	—	24

Poichè egli (per effetto del computo di cui sopra) conta 26 anni e 24 giorni di anzianità utile per lo stipendio, mentre con soli 25 anni ha diritto al massimo stipendio stabilito dalla tabella per il grado di capitano, ne consegue che la parte eccedente (anni 1 e giorni 24) va riportata nel computo dello stipendio da maggiore

Stipendio dovutogli al 1º aprile 1922 L. 13.000 come da tabella.

Il predetto capitano, essendo promosso maggiore il 31 dicembre 1922, acquista diritto allo stipendio del nuovo grado in base al seguente computo:

	Anni	Mesi	Giorni
Servizio effettivo da ufficiale al 31 dicembre 1922 . . .	23	3	10
Deducesi il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia superiore ad un anno (art. 53 legge avanzamento) . .	1	—	—
Rimanenza . . .	22	3	10
Aggiungesi:			
a) Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale (2 anni, 1 mese, 18 giorni) computato per metà . .	1	—	24
b) La rimanente parte dei benefici di guerra di cui sopra .	1	—	24
Totale tempo utile al 31 dicembre 1922 . . .	24	4	28

Stipendio dovutogli al 1º gennaio 1923, L. 13.600.

---

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale, utile per tutta la carriera.
(2) Tempo computabile per tutta la carriera dell'ufficiale.
(3) Tempo computabile per una volta tanto.

ALLEGATO N. 5.

TENENTE DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Soldato di leva, presentatosi alle armi	li	1° luglio	1909
Caporale	li	1° gennaio	1910
Sergente	li	1° luglio	1911
Maresciallo	li	1° aprile	1916
Partito per la zona di guerra per raggiungere il 20° reggimento fanteria mobilitato	li	1° maggio	1916
Sottotenente in S. A. P. (R. D.).	li	1° luglio	1917
Rientrato dalla zona di guerra per raggiungere il suo deposito	li	11 ottobre	1918
Partito per la Tripolitania	li	1° dicembre	1919
Rientrato in Italia per rimpatrio	li	1° luglio	1920
Tenente (R. D.).	li	1° ottobre	1921
Capitano (R. D.).	li	30 ottobre	1922

Quadro 4.

Decorato di una medaglia d'argento al valor militare nella gnuerra 1915-918 (fronte ex impero germanico-Francia).

Concessa la croce al merito di guerra per la guerra 1915-918 (fronte ex impero austro-ungarico).

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° aprile 1922.

	Anni	Mesi	Giorni
a) Al 1° aprile 1922 (essendo stato nominato sottotenente con R. D. 1° luglio 1917) aveva di servizio da ufficiale . . .	4	9	— (1)
b) Servizio militare prestato precedentemente alla nomina ad ufficiale (8 anni) computato per metà	4	—	— (2)
c) Periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti nella guerra 1915-918 (2 anni, 5 mesi, 10 giorni)	2	5	10 (3)
d) Periodo di tempo trascorso in Tripolitania da ufficiale (7 mesi)	—	7	— (3)
e) Perchè decorato al valore militare nella guerra 1915-918 .	2	—	— (3)
Totale tempo utile al 1° *aprile* 1922 . . .	13	9	10

Stipendio dovutogli al 1° aprile 1922 L. 9100, come da tabella.

Il suddetto tenente, con la promozione a capitano avvenuta il 30 ottobre 1922, ha perduto dalla stessa data il diritto ai benefici di guerra e delle colonie perchè già completamente fruiti nel grado di tenente.

Pertanto, nella determinazione dello stipendio per il nuovo grado il suo servizio da ufficiale viene così computato:

	Anni	Mesi	Giorni
a) Servizio effettivo da ufficiale al 1° novembre 1922 . . .	5	4	—
b) Servizio militare prestato precedentemente alla nomina ad ufficiale (8 anni) computato per metà	4	—	—
Totale tempo utile al 30 *ottobre* 1922 . . .	9	4	—

Poichè egli non raggiunge 10 anni di servizio utile, non può avere lo stipendio base di L. 10.000, ma quello di L. 9800 per effetto della deduzione di L. 200.

Compiendo, alla data 30 giugno 1923, 10 anni di servizio, egli acquista diritto, da tale data, allo stipendio di L. 10.000 (come da tabella) con decorrenza dal 1° luglio successivo.

---

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale, utile per tutta la carriera.
(2) Tempo computabile per tutta la carriera dell'ufficiale.
(3) Tempo computabile per una volta tanto.

ALLEGATO N. 6.

SOTTOTENENTE DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Soldato di leva 1ª categoria		li 9 febbraio	1916
Ammesso a frequentare il corpo allievi ufficiali di complemento		li 1 maggio	1916
Caporale		li 1 ottobre	1916
Sergente		li 1 marzo	1917
Sottotenente di complemento	(R. D.).	li 31 agosto	1917
Giunto al corpo per prestare il prescritto servizio di prima nomina		li 10 settembre	1917
Inviato in congedo		li 28 febbraio	1918
Sottotenente in S. A. P. nell'arma di fanteria	(R. D.).	li 30 agosto	1919
Partito per la colonia Eritrea		li 1° aprile	1922
Tenente	(R. D.).	li 30 luglio	1922

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° aprile 1922.

	Anni	Mesi	Giorni
a) Al 1° aprile 1922 (essendo stato nominato sottotenente in S. A. P. con R. D. 30 agosto 1919) aveva di servizio da ufficiale	2	7	1 (1)
b) Servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale in S. A. P.:			
1° Da militare di truppa e sottufficiale (1 anno, 6 mesi, 22 giorni) calcolato per metà	—	9	11 (2)
2° Da ufficiale di complemento (servizio effettivamente prestato alle armi)	—	5	18 (3)
Totale tempo utile al 1° aprile 1922	3	10	—

Stipendio dovutogli al 1° aprile 1922. L. 6,000, come da tabella.

All'atto del compimento del quarto anno di servizio da ufficiale va fatto un nuovo computo per la determinazione dello stipendio spettantegli:

	Anni	Mesi	Giorni
a) Servizio da ufficiale al 1° maggio 1922	2	8	1
b) Servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale in S. A. P.:			
1° Da militare di truppa e sottufficiale (1 anno, 6 mesi, 22 giorni) calcolato per metà	—	9	11
2° Da ufficiale di complemento (servizio effettivamente prestato alle armi)	—	5	18
c) Tempo trascorso in colonia	—	1	—
Totale tempo utile al 1° maggio 1922 . . .	4	—	—

Stipendio dovutogli al 1° maggio 1922. L. 6800, come da tabella.

Il predetto sottotenente, essendo promosso tenente con R. decreto 30 luglio 1922, acquista diritto allo stipendio del nuovo grado in base al seguente computo:

	Anni	Mesi	Giorni
a) servizio effettivo da ufficiale al 30 luglio 1922 . . .	2	11	—
b) Servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale in S. A. P.:			
1° Da militare di truppa e da sottufficiale (1 anno, 6 mesi, 22 giorni) calcolato per metà	—	9	11
2° Da ufficiale di complemento (servizio effettivamente prestato alle armi)	—	5	18
c) Tempo utile da aggiungere nel nuovo grado passato in colonia dal 1° maggio al 30 luglio 1922 non fruito nel grado di sottotenente	—	3	—
Totale tempo utile al 30 luglio 1922 . . .	4	4	29

Stipendio dovutogli al 1° agosto 1922 L. 7500 come da tabella.

---

(1) Anzianità di servizio da ufficiale da computarsi per tutta la carriera.
(2) Tempo da computarsi per tutta la carriera.
(3) Tempo da computarsi per una volta tanto.

ALLEGATO N. 7.

SERGENTE MAGGIORE

Un sergente — arruolato il 15 aprile 1916 e promosso sergente maggiore il 15 aprile 1919 — conta al 1° aprile 1922, anni 5, mesi 11 e giorni 16 di servizio militare.

Ammesso che abbia passato 2 anni e 5 mesi presso reparti combattenti e sia decorato di una medaglia d'argento al valor militare per la guerra 1915-918, il computo del tempo utile per la determinazione della paga, al 1° aprile 1922, è il seguente:

	Anni	Mesi	Giorni
a) Servizio militare prestato	5	11	16
b) Periodo di tempo trascorso presso i reparti combattenti (2 anni e 5 mesi)	2	5	—
c) Perchè decorato della medaglia d'argento al valor militare	2	—	—
Totale tempo utile al 1° aprile 1922	10	4	16

Pertanto, alla data 1° aprile 1922, gli va attribuita la paga di L. 11 giornaliere.

Il 15 novembre 1923 compiendo 12 anni di servizio militare (in esso compresi i benefici di cui sopra) ha diritto alla paga giornaliera di L. 12, con decorrenza dal 16 detto mese.

ALLEGATO N. 8.

SERGENTE MAGGIORE

Un sergente — arruolato il 10 marzo 1918 e promosso sergente maggiore il 15 febbraio 1922 — conta, al 1° aprile 1922, anni 4 e giorni 21 di servizio militare.

Ammesso che abbia passato 7 mesi in servizio nelle colonie italiane, il computo del tempo utile per la determinazione della paga, al 1° aprile 1922, è il seguente:

	Anni	Mesi	Giorni
a) Servizio militare prestato	4	—	21
b) Periodo di tempo trascorso nelle colonie	—	7	—
Totale tempo utile al 1° aprile 1922	4	7	21

Pertanto, alla data 1° aprile 1922, gli va attribuita la paga di L. 9.

Il 10 agosto 1924 compiendo 7 anni di servizio militare (compreso il beneficio della colonia) ha diritto alla paga giornaliera di L. 10, con decorrenza dal 16 detto mese.

ALLEGATO N. 9.

(1) . . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . (3) . . . . .

	ANNI	MESI	GIORNI
Se, durante il periodo anzidetto, riportò condanne per reati comuni o militari, anche se amnistiati; o se fu sottoposto a giudizio disciplinare, seguito da provvedimenti di stato; o se, comunque, siano stati sospesi dall'impiego (o dispensati dal servizio pei sottufficiali).			
Se e quanto tempo trascorse lontano dai reparti combattenti, nel periodo anzidetto, per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa e in servizio territoriale o sedentario.			
Se e quanto tempo trascorse in prigionia di guerra nel periodo anzidetto.			
Qualora l'ufficiale sia mutilato od invalido di guerra, indicare:			
a) se è ascritto alle prime sei categorie della tabella annessa al D. L. 20 maggio 1917, numero 876; o alle prime due dell'art. 100 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;			
b) se è ascritto alle ultime quattro categorie della tabella indicata alla precedente lettera *a*) e alla terza categoria dell'art. 101 del predetto testo unico della legge sulle pensioni.			
Se e quali ricompense al valore militare (compresa la croce di guerra al valore) abbia conseguito per atti di valore compiuti dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti (ex impero astro-ungarico - fronte Balcanico, fronte Turchia Asiatica e isole dell'Egeo - fronti ex impero germanico (Francia e Belgio).			
Se sia fregiato della croce di guerra ordinaria.			
Per gli ufficiali, nominati tali in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari, indicare il titolo richiesto.			
Per gli ufficiali d'artiglieria e del genio indicare se furono ammessi al terzo anno di accademia militare in seguito a concorso per titoli di studio.			

	ANNI	MESI	GIORNI
Se e quali periodi di tempo ha trascorso nelle colonie, distinguendo il tempo passatovi come militare di truppa o sottufficiale da quello passatovi come ufficiale, indicando le date per ciascun periodo.			
Indicare le interruzioni di servizio che dànno luogo a perdita di anzianità come dall'art. 53 della legge sull'avanzamento (7).			
Indicare presso quale amministrazione trovasi conservato lo stato di servizio dell'ufficiale.			
Per gli ufficiali trasferiti al suddetto corpo dal 1° aprile 1922 in poi, indicare lo stipendio goduto fino al giorno del trasferimento, compreso l'assegno temporaneo.			

A . . . . *li* . . . . . 1922.

L'UFFICIALE

(firma e grado) . . . . . .

(1) Corpo dal quale l'ufficiale riceve lo stipendio.

(2) Cognome e nome dell'ufficiale.

(3) Grado attuale, e arma o corpo cui appartiene.

(4) Servizio attivo permanente - Posizione ausil. - Riserva - Invalidi riassunti in servizio - Congedo provvisorio - Complemento - Milizia territoriale.

(5) Tali indicazioni riguardano gli ufficiali in S. A. P., quelli della P. A., quelli della Riserva provenienti dagli ufficiali in S. A. P. provvisti di pensione militare e quelli in congedo provvisorio.

(6) È considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante (e cioè: reparti, comandi, intendenze, servizi e tutti gli enti vari mobilitati alle dipendenze del Comando Supremo), nonchè il tempo passato, durante la guerra 1915-918, sulle aeronavi o sulle navi alle dipendenze della marina operante.

(7) Art. 53 della legge sull'avanzamento del R. Esercito:

Nel computo di anzianità di grado per l'avanzamento si deve dedurre:

a) il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanne penali o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo superi un mese;

b) il tempo durante il quale l'ufficiale è detenuto in attesa di giudizio seguìto da condanne o pene di detenzione maggiore di un mese;

c) il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

d) il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia o per infermità temporanea non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

ALLEGATO N. **10.**

(1) . . . . . .

Arretrati di stipendio dovuti al (2) . . . . . .
dal 1° aprile 1922 al (3) . . . . . per effetto dei RR. decreti 27 ottobre 1922, N. 1427 e 18 dicembre 1922, N. 1637.

Mesi o frazioni di mesi pei quali sono dovuti gli arretrati	Stipendio nuovo annuo lordo	SOMME NETTE DOVUTE			SOMME NETTE RISCOSSE				Differenza fra colonna 4 e 8 dovuta all'ufficiale
		Stipendio nuovo mensile netto	Indennità militare nuova mensile netta (escluse le quote supplementari)	TOTALE	Stipendio vecchio mensile netto	Assegno temporaneo mensile netto	Indennità speciale militare vecchia mensile netta (escluse le quote supplementari)	TOTALE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aprile 1922 . .									
Maggio » . .									
Giugno » . .									
Luglio » . .									
Agosto » . .									
Settembre » . .									
Ottobre » . .									
Novembre » . .									
Dicembre » . .									
TOTALI . . .									

Per quietanza di lire . . . . . .

Il (4) . . . . . .

NB. - Il presente specchio, che costituisce titolo di cassa, deve essere applicato agli stessi capitoli di bilancio sopra i quali gravano i relativi stipendi e le relative paghe.

(1) Corpo dal quale l'ufficiale riceve lo stipendio.
(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Data di liquidazione degli arretrati.
(4) Grado e firma dell'ufficiale.

ALLEGATO N. II.

Prontuario degli stipendi netti mensili (Ufficiali e Sottufficiali).

GRADI	Stipendio annuo lordo	Stipendio mensile netto
UFFICIALI.		
Sottotenente	6.000	420,00
	6.800	476,15
	7.600	532,25
	8.400	588,35
	9.200	644,50
	10.000	700,60
	10.800	756,70
Tenente	7.500	525,15
	8.300	581,25
	9.100	637,40
	9.900	693,50
	10.700	749,60
	11.500	805,75
Capitano	10.000	700,15
	10.800	756,25
	11.600	812,40
	12.400	868,50
	13.000	910,60
Maggiore	12.000	840,30
	12.800	896,40
	13.600	952,55
	14.200	994,65
	14.600	1022,70
Ten. Colonnello	14.000	980,45
	14.800	1036,55
	15.400	1078,65
	16.000	1120,75
Colonnello	15.000	1050,30
	15.800	1106,40
	16.400	1148,50
	17.000	1190,60
Brig. Generale	17.300	1211,45
	17.900	1253,60
	18.500	1295,05
Magg. Generale	19.800	1386,70
	20.400	1428,75
	21.000	1470,85
Ten. Generale	21.600	1512,65
	22.500	1575,80
	23.400	1638,95
	24.000	1681,00
Generale d'Esercito	24.000	1680,55
SOTTUFFICIALI.		
Maresciallo e gradi corrispondenti	4.800	336,70
	5.300	371,80
	5.800	406,85
	6.300	441,90
Maresc. capo e gradi corrispondenti	5.800	400,85
	6.300	441,90
	6.800	477,00
	7.300	512,05
Maresc. magg. e gradi corrispondenti	6.800	477,00
	7.600	533,10
	8.400	589,25
	9.000	631,30
	9.500	666,40
	10.000	701,45
	10.500	736,55

N. 588. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documenti e dichiarazioni da rilasciarsi dai depositi per l'applicazione del R. D. 30 settembre 1922 n. 1290 (circolare 479 Giornale Militare corr. anno) e del R. D. Legge 18 dicembre 1922, che hanno concesso benefici di carriera agli impiegati ed agenti ex combattenti.** — (Divisione personale del Ministero - Direzione generale leva e truppa - Direzione generale personale ufficiali). — 22 dicembre 1922.

Il R. D. 30 settembre 1922, n. 1290 (circolare 479 *giornale militare* corr. anno, dispensa 50ª), modificato dal R. D. legge 18 dicembre 1922, ha concesso speciali benefici di carriera agli impiegati ed agenti civili delle amministrazioni dello Stato i quali abbiano con buona condotta prestato servizio in reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, e quelli che abbiano ottenuto ricompense al valore militare o croci al merito di guerra, o abbiano riportato ferite e mutilazioni.

Lo stesso decreto stabilisce che verrà però considerato come prestato in reparti combattenti, agli effetti dell'applicazione dei benefici anzidetti, il servizio prestato presso l'esercito operante, (precisato dall'art. 1 del R. D. legge del 18 dicembre 1922), ma che non sarà tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 al 4 novembre 1918.

Il tempo trascorso durante la guerra lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie contratte in servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera passato in reparti combattenti; e così pure il tempo decorso dalla data delle mutilazioni o della invalidità che determinarono l'eventuale allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio, quando trattasi di mutilati ed invalidi di guerra inscritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e alle prime due giusta l'art. 100 del vigente T. U. sulle pensioni civili e militari.

Per ottenere i benefici preaccennati lo stesso decreto ha lasciato agli interessati la cura di produrre i documenti che comprovino la loro condizione e ha dato alle varie amministrazioni la facoltà di richiedere informazioni all'autorità militare, la quale ha quindi l'obbligo di corrispondere nel miglior modo agli intendimenti del legislatore.

A tal uopo questo Ministero dispone che i depositi dei corpi ai quali i militari interessati hanno appartenuto, o gli altri enti che conservano la rispettiva matricola, provvedano con la maggior sollecitudine a rilasciare agli interessati stessi o agli uffici competenti, quando ne facciano richiesta, copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari, a seconda che trattisi di ufficiali o sottufficiali e militari di truppa.

Tali documenti dovranno essere in ogni parte debitamente aggiornati nei modi prescritti, e con la maggior cura e diligenza, specie per quanto riguarda le variazioni che possono avere influenza per l'applicazione dei benefici in questione.

Poichè però non sempre lo stato di servizio o il foglio matricolare potranno essere sufficienti ad accertare l'esatta condizione del militare, si dispone pure che, ove occorra e ove si debba corrispondere a richiesta all'uopo formulata, siano rilasciate agli interessati speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio o dai fogli matricolari, per la parte relativa ai servizi prestati presso enti o reparti mobilitati dipendenti dal Comando Supremo nel periodo dal 24 maggio 1915 fino alla data dell'armistizio o presso la fortezza di Venezia nel periodo dal 1° novembre 1917 al 4 novembre 1918.

Come data d'armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: *il 4 novembre* 1918 per il fronte dell'ex impero austro-ungarico, per il fronte balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1919); *l'11 novembre* 1918 per i fronti interessanti l'ex impero Germanico (Francia e Belgio).

Le predette dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali, collettivi e individuali, conservati presso gli enti militari interessati (ruolini tascabili, diari storici, libretti personali, ecc.) — conterranno anche le indicazioni

relative ai periodi trascorsi dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, e servizio territoriale o sedentario), nei casi in cui, come sopra è detto, tali periodi equivalgono al tempo trascorso presso truppe operanti, e sempre quando gli interessati stessi non siano in possesso di altri documenti dai quali già risultino quelle indicazioni.

Allo scopo di agevolare la raccolta dei dati occorrenti, i corpi potranno valersi, se del caso e solo come guida per le necessarie ricerche, delle dichiarazioni degli interessati circa i servizi militari resi.

Per il requisito della *buona condotta*, non dovrà farsi alcuna speciale dichiarazione, dovendo essa, per i militari di truppa e i sottufficiali, rilevarsi dalla variazione del foglio matricolare relativo all'avvenuto rilascio dell'attestazione di aver tenuto buona condotta, e dovendo di massima essere presunta per coloro che rivestono tuttora il grado di ufficiale.

Nel caso però che il militare sia incorso in uno dei provvedimenti penali o disciplinari che, ai sensi del citato R. D. 18 dicembre, possono portare all'esclusione dei benefici in questione, di tali provvedimenti dovrà farsi preciso cenno nelle dichiarazioni di cui sopra anche se, per qualsivoglia motivo, le relative variazioni non siano più inscritte nello stato di servizio o nel foglio matricolare.

L'art. 41 del citato decreto ha altresì disposto che nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino, fra i coefficienti di merito, la durata e la qualità del servizio, il servizio militare prestato, durante la guerra 1915-918, da impiegati chiamati o richiamati alle armi, sarà considerato come servizio civile, tenuto conto del modo come il servizio sia stato disimpegnato e saranno considerati titolo di merito, a parità di ogni altro requisito, il servizio prestato in reparti combattenti durante la guerra e le ricompense al valore conseguite.

Anche per l'applicazione di questa disposizione i Comandi interessati dovranno — ma soltanto quando ne sia fatta richiesta dalle amministrazioni — trasmettere direttamente alle autorità richiedenti una copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, aggiungendo — quando sia possibile — una particolare dichiarazione dalla quale risulti — analogamente a quanto è stato disposto con circolare a stampa in data 21 dicembre 1919 n. 301/254 (direzione generale personale ufficiali - divisione disciplina) — se i servizi prestati, quale militare, dall'impiegato o candidato a un concorso, siano stati o non disimpegnati lodevolmente ed in qual grado, facendo, quando occorra, particolari specificazioni per le cariche e funzioni disimpegnate e per i servizi prestati in territorio di operazioni o in territorio interno.

Il Ministro — A. DIAZ.

Prezzo della presente dispensa L. **0.40**

(2890) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO 1377 BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª **1922** 29 Dicembre

N. 589 - 29 novembre 1922. — STIPENDI, ASSEGNI D INDENNITA'. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1922-23 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti milita . . . . . *Pag.* 1378

» **590 - 30 novembre 1922.** — AMMINISTRAZIONE CONTABILITA'. Legge numero 1549, concernente la proroga dell'esercizioprovvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'trata e della spesa per l'anno finanziario 1922-1923, non ancora approvati . . . . . *Pag.* 1388

» **591 3 dicembre 1922.** — AMMINISTRAZIONECENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1611, che approva tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministroni militari dipendenti *Pag.* 1388

» **592 3 dicembre 1922.** — LEGGI E DECRETIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1600concernente: Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamentlel sistema tributario e della pubblica amministrazione . . . . . *Pag.* 1400

» **593 - 21 dicembre 1922.** — LEGGI E DECRETIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - DISPOSIZIONVARIE. — Prescrizione biennale. *Pag.* 1400

» **594 - 23 dicembre 1922.** — STIPENDI, ASSE ED INDENNITA'. - Riespatrio di ex militari . . . . . *Pag.* 1401

» **595 - 24 dicembre 1922.** — STIPENDI, ASSI ED INDENNITA'. — Indennità per i servizi di presidio . . . . . *Pag.* 1402

» **596 - 27 dicembre 1922.** — SCUOLE MILITA— Corso di istruzione del personale dei gruppi controaerei, da effettuarsi a Nco . . . . . *Pog.* 1403

» **597 - 28 dicembre 1922.** — SERVIZIO DI AGLIERIA. — Soppressione della R. fabbrica d'armi di Brescia e passaggio dellibilimento di Gardone Val Trompia alla dipendenza della R. fabbrica d'armi erni . . . . . *Pag.* 1404

N. 598 - 28 dicembre 1922. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Situazione delle somme rimaste da pagare sui capitoli delle spese per la guerra alla data del 1° gennaio 1923 . . . . . *Pag.* 1405

» **599 - 28 dicembre 1922.** — SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 1407

» **600 - 28 dicembre 1922.** — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. *Pag.* 1408

» **601 - 22 dicembre 1922.** - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 1641, relativi all'amnistia penale e condono disciplinare . . . *Pag.* 1408

» **602 - 29 dicembre 1922.** - DISCIPLINA MILITARE. — Norme di attuazione dell'amnistia penale e del condono disciplinare di cui al R. decreto 22 dicembre 1922, n. 1641 . . . . . *Pag.* 1415

AVVISI . . . . . *Pag.* 1417

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1419

Circolare N. **589.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnper le spese d'ufficio durante l'esercizio 1922-23 per i comandi, corpi, uffici e stalmenti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). —) novembre 1922.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militar

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 831 del 30 giu 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 luglio 1922;

Vista la legge n. 1017 del 23 lug 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 agosto 1922;

Vista la legge n. 1169 del 22 ag 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1922;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio nte l'esercizio finanziario 1922-23, per i comandi, corpi ed uffici, compresi nell'ecchio seguente è stabilito nella misura rispettivamente indicata:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Uffici dei generali designati pel comando di un'armata in guerra . .	4.000	(1)	
Comandi di corpo d'armata:			
I Torino	13.000	4.500	novembre - marzo
II Milano	13.000	3.000	» »
III Verona	13.000	6.000	» »
IV Bologna	13.000	4.500	» »
V Trieste	13.000	4.500	» »
VI Firenze	13.000	3.000	novembre - febbraio
VII Roma	13.000	1.300	dicembre - febbraio
VIII Napoli	13.000	1.800	» »
IX Bari	13.000	1.300	» »
X Palermo	13.000	2.200	» »
Comandi di divisione di fanteria:			
I Torino	10.500	3.500	novembre - marzo
II Alessandria	10.500	3.500	» »
III Milano	10.500	3.100	» »
IV Novara	10.500	3.500	» »
V Verona	10.500	4.500	» »
VI Padova	10.500	3.100	» »
VII Trento	10.500	3.500	» »
VIII Bologna	10.500	3.500	» »
IX Ravenna	10.500	3.100	» »
X Trieste	10.500	3.500	» »
XI Gorizia	10.500	3.000	» »
XII Pola	10.500	3.000	» »
XIII Firenze	10.500	1.700	novembre - febbraio

(1) La metà di quello stabilito per i comandi di corpo d'armata nella stessa sede.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi di divisione di fanteria:			
XIV Genova	10.500	2.200	novembre - febbraio
XV Piacenza	10.500	2.700	novembre - marzo
XVI Roma	10.500	1.700	dicembre - febbraio
XVII Livorno	10.500	1.700	novembre - febbraio
XVIII Perugia	10.500	1.700	» »
XIX Napoli	10.550	1.300	dicembre - febbraio
XX Salerno	10.500	1.300	» »
XXI Catanzaro	10.500	1.300	» »
XXII Bari	10.500	1.300	» »
XXIII Chieti	10.500	2.200	novembre - febbraio
XXIV Ancona	10.500	2.200	» »
XXV Palermo	10.500	1.300	dicembre - febbraio
XXVI Messina	10.500	1.300	» »
XXVII Cagliari	10.500	1.300	» »
Comandi di divisione alpina:			
I Cuneo	10.500	3.100	novembre - marzo
II Brescia	10.500	2.700	» »
III Treviso	10.500	3.500	» »
Comandi di divisione di cavalleria	10.500	3.500	» »
Comandi di brigata di granatieri, di fanteria di linea, di bersaglieri e di cavalleria	(1) 1.500	—	Alle spese pel riscaldamento ed illuminazione dei comandi di brigata, provvedano i reggimenti che amministrano i comandi stessi.

(1) L'assegno è di L. 1800 per quei Comandi di brigata, che funzionino pure, stabilmente da comando di presidio. Pei comandi di brigata di fanteria di Venezia e di Spezia l'assegno è però di L. 3500, di cui L. 2000 per le spese del comando del presidio e dell'ufficio di difesa della piazza.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	12.800	1.300	dicembre - febbraio
Direzioni di sanità militare: (1)			
Torino	2.100	1.100	novembre - marzo
Milano	2.100	1.100	» »
Verona	2.100	1.100	» »
Bologna	2.100	1.100	» »
Trieste	2.100	1.100	» »
Firenze	2.100	1.000	novembre - febbraio
Roma	2.100	700	dicembre - febbraio
Napoli	2.100	700	» »
Bari	2.100	700	» »
Palermo	2.100	700	» »
Ospedali militari principali	(2) 9.000	—	—
Ospedali militari succursali	(3) 4.500	—	—
Infermerie presidiarie autonome	(4) 2.500	—	—
Ispettorato dei servizi di commissariato militare	(5) 2.900	1.300	dicembre - febbraio
Direzioni di commissariato militare: (6)			
Torino	6.900	3.100	novembre - marzo
Milano	6.900	3.100	» »

(1) Nell'assegno è compresa la quota di L. 800 per l'osservatorio industriale pei servizi di sanità.

(2) Per gli ospedali militari principali che amministrano infermerie presidiarie non autonome l'assegno è aumentato di L. 2500, per ciascuna di esse.

(3) Per gli ospedali militari succursali che amministrano infermerie presidiarie non autonome l'assegno è aumentato di L. 2500 per ciascuna di esse.

(4) Per l'infermeria presidiaria autonoma di Cagliari che amministra quella non autonoma di Sassari l'assegno è di L. 4500.

(5) Il detto ispettorato preleverà l'assegno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

(6) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda mobili d'ufficio alla sola manutenzione. Nell'assegno è compresa la quota di L. 800 per l'osservatorio industriale, pei servizi di commissariato.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Direzioni di commissariato militare (1):			
Verona	6.900	3.100	novembre - marzo
Bologna	6.900	4.500	» »
Pola	6.900	3.100	» »
Firenze	6.900	2.500	novembre - febbraio
Roma	6.900	1.700	dicembre - febbraio
Napoli	6.900	1.300	» »
Bari	6.900	1.300	» »
Palermo	6.900	1.300	» »
Sezioni staccate di commissariato militare (2):			
Alessandria	1.800	1.100	novembre - marzo
Cuneo	1.800	1.100	» »
Novara	1.800	1.100	» »
Brescia	1.800	1.100	» »
Trento	1.800	1.100	» »
Padova	1.800	1.100	» »
Ravenna	1.800	1.000	» »
Venezia	1.800	1.000	» »
Udine	1.800	1.100	» »
Trieste	1.800	1.000	» »
Gorizia	1.800	1.000	» »
Piacenza	1.800	1.100	» »
Genova	1.800	1.000	novembre - febbraio
Spezia	1.800	1.000	» »
Perugia	1.800	700	» »
Livorno	1.800	1.000	» »

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede per quanto riguarda i mobili d'ufficio alla sola manutenzione. Nell'assegno è compresa la quota di L. 800 per l'osservatorio industriale, pei servizi di commissariato.

(2) Con l'assegno cancelleria si provvede per quanto riguarda i mobili d'ufficio alla sola manutenzione.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Sezioni staccate di commissariato militare: (1)			
Caserta	1.800	500	dicembre - febbraio
Salerno	1.800	500	» »
Catanzaro	1.800	500	» »
Chieti	1.800	1.000	novembre - febbraio
Ancona	1.800	1.000	» »
Messina	1.800	500	dicembre - febbraio
Cagliari	1.800	500	» »
Tribunale supremo di guerra e marina	(2) 28.000	4.500	» »
Tribunali militari:			
Torino	8.000	2.700	novembre - marzo
Milano	8.000	2.700	» »
Verona	6.500	4.300	» »
Venezia	6.500	2.700	» »
Trieste	6.500	2.700	» »
Firenze	8.000	1.700	novembre - febbraio
Roma	8.000	1.300	dicembre - febbraio
Napoli	8.000	1.300	» »
Bari	6.500	1.300	» »
Palermo	7.200	1.300	» »
Zara	6.500	2.700	novembre - marzo
Tribunali militari speciali:			
Milano	5.600	2.500	» »
Firenze	5.600	1.600	novembre - febbraio
Roma	5.600	1.200	dicembre - febbraio
Palermo	5.600	1.100	» »

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede per quanto riguarda i mobili d'ufficio alla sola manutenzione.

(2) Nell'assegno è compresa la quota necessaria per le spese dell'archivio centrale dei tribunali di guerra soppressi.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Sezioni di tribunali:			
Cagliari	5.750	500	dicembre - febbraio
Trento	5.750	1.100	novembre - marzo
Udine	3.200	1.100	» »
Torino (speciale)	3.200	1.100	» »
Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari	(1) 25.000	6.400	dicembre - febbraio
Comando stabilimenti militari di pena	20.000	—	—
Direzione centrale automobilistica	(2) 48.000	—	—
Istituto geografico militare	(3) 24.000	12.800	novembre - febbraio
Biglietterie militari	350	—	Alle spese per il riscaldamento e l'illuminazione dei locali provvede l'amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposizione per ispezioni	(4) 5.100	—	—
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata	(5) 3.800	—	—
Reggimenti d'artiglieria	(6) 12.000	—	—

(1) Nell'assegno è compresa la quota di L. 5000 per l'intendenza truppe d'oltremare in Taranto.

(2) Nell'assegno è compresa la quota di L. 800 per l'osservatorio industriale per il servizio automobilistico di ogni corpo d'armata.

(3) Con l'assegno cancelleria, si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

(4) Il detto ufficio preleverà l'assegno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Nell'assegno è compresa la quota di L. 300 per le spese della commissione mista esercito e marina per la difesa costiera.

(5) Tali comandi preleveranno l'assegno, analogamente a quanto è stabilito per i comandi di corpo d'armata, dalla direzione di commissariato. Nell'assegno è compresa la quota di L. 800 per l'osservatorio industriale d'artiglieria.

(6) L'assegno è di L. 14,500 per quei reggimento d'artiglieria che amministrano comandi gruppi treno.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria
Depositi scuola d'artiglieria controaerei	3.500
Direzioni d'artiglieria:	
Piacenza	12.000
Venezia	9.600
Verona	9.600
Roma	8.800
Torino	8.800
Trieste	8.800
Messina	8.000
Taranto	8.000
Napoli	8.000
Brescia	7.500
Stabilimenti d'artiglieria:	
Arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino	12.000
Arsenale di costruzione d'artiglieria di Napoli	9.600
Laboratorio pirotecnico di Bologna	9.600
Laboratorio di precisione	8.000
Fabbrica d'armi di Roma	8.000
Fabbrica d'armi di Terni	7.600
Fabbrica d'armi di Brescia	7.200
Polverificio sul Liri	7.600
Officina di costruzione d'artiglieria di Piacenza	7.200
Ufficio stralcio officina costruzione d'artiglieria di Genova	6.500
Direzione esperienze d'artiglieria Nettuno (1)	14.500
Ufficio del generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni (2)	6.500

(1) Nell'assegno è compresa la quota necessaria per le spese della sezione esperienze d'artiglieria in Ciriè.

(2) Il detto ufficio preleverà l'assegno dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria
Comandi del genio di corpo d'armata (1)	4.000
Reggimenti del genio	12.000
Raggruppamenti del genio	12.000
Direzioni del genio	16.000
Stabilimenti del genio	8.000
Comando di aeronautica (aviatori)	2.000
Comando di aeronautica (aerostieri, dirigibilisti)	2.000
Raggruppamento aeroplani e gruppi aerostieri e dirigibilisti	9.500
Comando scuola aviatori	12.000
Direzione dei servizi d'armamento aeronautico	15.000
Stabilimento di costruzioni aeronautiche	13.000
Reparto costruzioni edilizie d'aeronautica	18.000
Istituto studi ed esperienze d'aeronautica	13.000
Direzione tecnica di aviazione (2)	20.400
Reggimenti granatieri e fanteria di linea uniti al deposito (3)	10.500
Reggimenti bersaglieri uniti al deposito (4)	6.500
Reggimenti granatieri e fanteria di linea disgiunti dal deposito	8.000
Reggimenti bersaglieri disgiunti dal deposito	4.000
Depositi disgiunti dai reggimenti granatieri e fanteria di linea	4.500
Depositi disgiunti dai reggimenti bersaglieri	3.000
Reggimenti alpini: 6° e 9° (a 4 battaglioni)	18.000
Reggimenti alpini: 1°, 2°, 3°, 4°, 8° (a 3 battaglioni)	15.000
Reggimenti alpini: 5° e 7° (a 2 battaglioni)	13.000

(1) Tali comandi preleveranno l'assegno, analogamente a quanto è stabilito per i comandi di corpo d'armata, dalla direzione di commissariato. Nell'assegno è compresa la quota di L. 800 per l'osservatorio industriale del genio.

(2) Nell'assegno è compresa la quota di L. 800 per ognuno dei 3 osservatori industriali d'aeronautica

(3) Per il 1° reggimento granatieri che amministra reparti autonomi della capitale l'assegno è di L. 11,000.

(4) Per il 2° reggimento bersaglieri che amministra reparti autonomi della capitale l'assegno è di L. 7000.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria
Reggimenti di cavalleria	6.000
Deposito gruppo carri armati	2.400
Distretti in sede di corpo d'armata (1)	8.500
Distretti in sede di divisione (2)	6.500
Distretti in altre sedi	4.000
Corpo invalidi e veterani	1.800
Delegazioni trasporti (meno Venezia)	2.500
Delegazione trasporti di Venezia	4.000
Ufficio trasporti militari marittimi	1.500
Uffici militari imbarchi e sbarchi	800
Uffici militari di stazione	650
Consiglio d'amministrazione stralcio deposito aviatori	28.000

(1) Per il distretto militare di Roma l'assegno è di L. 10,500.
(2) Per il distretto militare di Ancona che amministra la sezione di Zara l'assegno è di L. 7500.

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1922-923.

Art. 3.

In attesa che siano approvati per legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1922-23, le amministrazioni militari potranno disporre solo della metà degli assegni di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 590. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1549, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-1923, non ancora approvati.** — (Ragioneria) — 30 novembre 1922 — (Gazzetta ufficiale n. 284, del 5 dicembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine, di cui all'art. 1 della legge 22 agosto 1922 n. 1169, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati, è prorogato sino a quando gli stati medesimi siano tradotti in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TANGORRA.

N. 591. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gl'impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali. — 3 dicembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 296, del 19 dicembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 22 agosto 1922 n. 1169;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290;
Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio dell'Esercito, modificato col successivo R. decreto-legge n. 1907 del 30 dicembre 1920;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono approvate le tabelle degli stipendi riguardanti i personali dei ruoli delle amministrazioni militari dipendenti, contenute nell'unito allegato, firmato, d'Ordine Nostro dal ministro del tesoro.

Art. 2.

Ai personali indicati nell'articolo precedente sono estese le norme di cui agli articoli 3 e 4, 7 a 13, 17 e 18, 53 e 54, 56 a 58 e 70 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, nonchè tutte le disposizioni transitorie contenute nel decreto stesso a favore degli impiegati ed agenti ex combattenti.

Le promozioni ai gradi di ragioniere geometra superiore del genio militare e di ragioniere superiore di artiglieria sono conferite, per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, rispettivamente ai ragionieri geometri capi ed ai ragionieri capi di artiglieria che abbiano almeno quattro anni di anzianità di grado.

Per la nomina del geodeta capo dell'Istituto geografico militare rimangono in vigore le norme attuali.

Le promozioni di grado non regolate dalle disposizioni dei commi precedenti sono conferite agli impiegati del grado inferiore del rispettivo ruolo, esclusivamente per merito assoluto, su designazione del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Nella prima applicazione del presente decreto, il trattamento economico, stabilito nella tabella n. 2 dell'unito allegato per il grado di topografo capo, sarà conferito a quelli fra gli attuali topografi capi che prima dell'applicazione dei ruoli aperti avevano stipendio non inferiore a L. 5000; esclusi gli aumenti portati dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 107 e dal decreto luogotenenziale 19 giugno 1919 n. 973; ed il trattamento del grado di primo topografo, agli attuali topografi capi i quali alla data suddetta godevano stipendio di L. 4000 o di L. 4500; esclusi gli indicati aumenti.

I funzionari di cui al comma precedente saranno collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi, in base all'anzianità utile di servizio, valutabile secondo le norme del R. decreto 29 aprile 1920 n. 562, a partire dalla data in cui conseguirono rispettivamente lo stipendio di L. 5000 o di L. 4000; esclusi i benefici di cui all'articolo 46 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971.

Art. 4.

Il ministro del tesoro ha facoltà di introdurre nel bilancio del Ministero della guerra le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — TANGORRA.

Allegato.

Tabella n. 1.

PERSONALE CIVILE DELLA GIUSTIZIA MILITARE

SEGRETARI CAPI.

(Ruolo transitorio in via di eliminazione).

Stipendio iniziale L. 10.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	. . . . .	L.	10.800
» »	8°	» »	. . . . .	»	11.600
» »	12°	» »	. . . . .	»	12.300
» »	16°	» »	. . . . .	»	13.000

Tabella n. 2.

PERSONALE CIVILE TECNICO DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Personale di 1ª categoria.

GEODETA CAPO (1).

Stipendio iniziale L. 13.000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	. . . . .	L.	14.000
» »	6°	» »	. . . . .	»	15.000
» »	10°	» »	. . . . .	»	16.000
» »	14°	» »	. . . . .	»	17.000

(1) Agli effetti della disposizione dell'art. 1, lettera *a*) del R. D. 27 febbraio 1921, n. 612, il geodeta capo è parificato agli ufficiali.

INGEGNERI GEOGRAFI.

Stipendio iniziale L. 7.800.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	. . . . .	L.	8.600
» »	6°	» »	. . . . .	»	9.400
» »	10°	» »	. . . . .	»	10.200
» »	14°	» »	. . . . .	»	11.000
» »	18°	» »	. . . . .	»	11.700
» »	22°	» »	. . . . .	»	12.400

Segue Tabella n. 2.

INGEGNERI GEOGRAFI PRINCIPALI.

Stipendio iniziale L. 11.200.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 12.000
» »	8°	»	»		» 12.900
» »	12°	»	»		» 13.800

Personale di 2ª categoria.

TOPOGRAFI.

Stipendio iniziale L. 6.000.

Stipendio al compimento del	5°	anno	di	grado	L. 6.900
» »	10°	»	»		» 7.800
» »	15°	»	»		» 8.600
» »	19°	»	»		» 9.400
» »	23°	»	»		» 10.100
» »	27°	»	»		» 10.800
» »	32°	»	»		» 11.500

PRIMI TOPOGRAFI.

Stipendio iniziale L. 10.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 10.800
» »	8°	»	»		» 11.600
» »	12°	»	»		» 12.300
» »	16°	»	»		» 13.000

TOPOGRAFI CAPI.

Stipendio iniziale L. 12.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 12.900
» »	8°	»	»		» 13.800
» »	13°	»	»		» 14.700

Tabella n. 3.

MAESTRI CIVILI DI SCHERMA E DI EDUCAZIONE FISICA.

Stipendio iniziale L. 5.400.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 6.200
» »	8°	»	»		» 7.000
» »	12°	»	»		» 7.800
» »	16°	»	»		» 8.600
» »	20°	»	»		» 9.300
» »	24°	»	»		» 10.000
» »	28°	»	»		» 10.700
» »	32°	»	»		» 11.500

MAESTRI DIRETTORI DI SCHERMA E DI EDUCAZIONE FISICA.

Stipendio iniziale L. 10.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 10.900
» »	8°	»	»		» 11.800
» »	12°	»	»		» 12.500

Tabella n. 4.

FARMACISTI MILITARI CIVILI

(Ruolo provvisorio - Art. 10 legge 7 aprile 1921, n. 367).

Farmacisti capi (ad esaurimento).

Stipendio iniziale L. 11.200.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 12.000
» »	8°	»	»		» 12.900
» »	12°	»	»		» 13.800

Chimico farmacista ispettore.

Stipendio iniziale L. 13.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 14.000
» »	8°	»	»		» 15.000

Tabella n. 5.

RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO MILITARE.

Stipendio iniziale L. 6.000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di	grado	L.	6.900
» »	10°	»	»	»	7.800
» »	15°	»	»	»	8.600
» »	19°	»	»	»	9.400
» »	23°	»	»	»	10.100
» »	27°	»	»	»	10.800
» »	32°	»	»	»	11.500

PRIMI RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO MILITARE.

Stipendio iniziale L. 10.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di	grado	L.	10.800
» »	8°	»	»	»	11.600
» »	12°	»	»	»	12.300
» »	16°	»	»	»	13.000

RAGIONIERI GEOMETRI CAPI.

Stipendio iniziale L. 12.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di	grado	L.	12.900
» »	8°	»	»	»	13.800
» »	13°	»	»	»	14.700

RAGIONIERE GEOMETRA SUPERIORE.

Stipendio iniziale L. 13.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di	grado	L.	14.000
» »	8°	»	»	»	15.000
» »	13°	»	»	»	16.000

Tabella n. 6.

RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA

RAGIONIERI.

Stipendio iniziale L. 6.000.

Stipendio al compimento del	5°	anno	di	grado	L.	6.900
» »	10°	»	»		»	7.800
» »	15°	»	»		»	8.600
» »	19°	»	»		»	9.400
» »	23°	»	»		»	10.100
» »	27°	»	»		»	10.800
» »	32°	»	»		»	11.500

PRIMI RAGIONIERI.

Stipendio iniziale L. 10.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L.	10.800
» »	8°	»	»		»	11.600
» »	12°	»	»		»	12.300
» »	16°	»	»		»	13.000

RAGIONIERI CAPI.

Stipendio iniziale L. 12.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L.	12.900
» »	8°	»	»		»	13.800
» »	13°	»	»		»	14.700

RAGIONIERE SUPERIORE.

Stipendio iniziale L. 13.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L.	14.000
» »	8°	»	»		»	15.000
» »	13°	»	»		»	16.000

Tabella n. 7.

PERSONALE CIVILE TECNICO D'AERONAUTICA.

Specialisti tecnici di 1ª categoria.

Stipendio iniziale L. 11.000.

Stipendio al compimento	del	4°	anno	di grado	L. 12.000
»	»	8°	»	»	» 13.000
»	»	12°	»	»	» 14.000

Specialisti tecnici di 2ª categoria.

Stipendio iniziale L. 6.000.

Stipendio al compimento	del	4°	anno	di grado	L. 6.900
»	»	8°	»	»	» 7.800
»	»	12°	»	»	» 8.600
»	»	16°	»	»	» 9.400
»	»	20°	»	»	» 10.100
»	»	24°	»	»	» 10.800
»	»	28°	»	»	» 11.500

Tabella n. 8.

PERSONALE CIVILE DELL'ISTITUTO MILITARE DI RADIOTELEGRAFIA ED ELETTROTECNICA.

Direttore tecnico (1).

Stipendio iniziale L. 13.000.

Stipendio al compimento	del	3°	anno	di grado	L. 14.000
»	»	6°	»	»	» 15.000
»	»	10°	»	»	» 16.000
»	»	14°	»	»	» 17.000

(1) Agli effetti della disposizione dell'art. 1, lettera *a*) del R. D. 27 febbraio 1921, n. 612 il Direttore tecnico dell'istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica è parificato agli ufficiali.

Tabella n. 9.

CAPI TECNICI D'ARTIGLIERIA E GENIO MILITARE

Capi tecnici.

Stipendio iniziale L. 6.000.

Stipendio al compimento del	5°	anno	di	grado	L. 6.900
» »	10°	»	»		» 7.800
» »	15°	»	»		» 8.600
» »	19°	»	»		» 9.400
» »	23°	»	»		» 10.100
» »	27°	»	»		» 10.800
» »	32°	»	»		» 11.500

Primi capitecnici.

Stipendio iniziale L. 10.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 10.800
» »	8°	»	»		» 11.600
» »	12°	»	»		» 12.300
» »	16°	»	»		» 13.000

Capitecnici capi officina.

Stipendio iniziale L. 12.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 12.900
» »	8°	»	»		» 13.800
» »	13°	»	»		» 14.700

Tabella n. 10.

PERSONALE CIVILE TECNICO DEI DEPOSITI ALLEVAMENTO CAVALLI

Sotto agenti.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 5.900
» »	8°	»	»		» 6.400
» »	12°	»	»		» 6.800
» »	16°	»	»		» 7.200
» »	20°	»	»		» 7.700
» »	24°	»	»		» 8.200
» »	28°	»	»		» 8.700

Segue Tabella n. 10.

AGENTI.

Stipendio iniziale L. 7500.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 8.300
» »	8°	»	»		» 9.100
» »	12°	»	»		» 9.900
» »	16°	»	»		» 10.700
» »	20°	»	»		» 11.400
» »	24°	»	»		» 12.000

Tabella n. 11.

DISEGNATORI TECNICI.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno	di	grado	L. 6.800
» »	10°	»	»		» 7.600
» »	15°	»	»		» 8.400
» »	19°	»	»		» 9.200
» »	23°	»	»		» 10.000
» »	27°	»	»		» 10.800
» »	32°	»	»		» 11.500

DISEGNATORI TECNICI CAPI.

Stipendio iniziale L. 10.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 10.800
» »	8°	»	»		» 11.600
» »	12°	»	»		» 12.300
» »	16°	»	»		» 13.000

Tabella n. 12.

ASSISTENTI DEL GENIO MILITARE.

Stipendio iniziale L. 4.800.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 5.300
» »	8°	»	»		» 5.800
» »	12°	»	»		» 6.200
» »	16°	»	»		» 6.600
» »	20°	»	»		» 7.000
» »	24°	»	»		» 7.400
» »	28°	»	»		» 7.800

PRIMI ASSISTENTI.

Stipendio iniziale L. 7.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 7.800
» »	8°	»	»		» 8.600
» »	12°	»	»		» 9.400
» »	16°	»	»		» 10.100
» »	20°	»	»		» 10.800
» »	24°	»	»		» 11.500

Tabella n. 13.

PERSONALE D'ORDINE.

APPLICATI.

Stipendio iniziale L. 4.800.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L. 5.300
» »	8°	»	»		» 5.800
» »	12°	»	»		» 6.200
» »	16°	»	»		» 6.600
» »	20°	»	»		» 7.000
» »	24°	»	»		» 7.400
» »	28°	»	»		» 7.800

Segue Tabella n. 13.

ARCHIVISTI.

Stipendio iniziale L. 7.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L.	7.800
» »	8°	»	»		»	8.600
» »	12°	»	»		»	9.400
» »	16°	»	»		»	10.100
» »	20°	»	»		»	10.800
» »	24°	»	»		»	11.500

Tabella n. 14.

UFFICIALI D'ORDINE DEI MAGAZZINI MILITARI

Stipendio iniziale L. 4.800.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L.	5.300
» »	8°	»	»		»	5.800
» »	12°	»	»		»	6.200
» »	16°	»	»		»	6.600
» »	20°	»	»		»	7.000
» »	24°	»	»		»	7.400
» »	28°	»	»		»	7.800

PRIMI UFFICIALI D'ORDINE.

Stipendio iniziale L. 7.000.

Stipendio al compimento del	4°	anno	di	grado	L.	7.800
» »	8°	»	»		»	8.600
» »	12°	»	»		»	9.400
» »	16°	»	»		»	10.100
» »	20°	»	»		»	10.800
» »	24°	»	»		»	11.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro del tesoro

TANGORRA.

N. 592. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1601, concernente: Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione.** — (Divisione personale del Ministero). — 3 dicembre 1922. — (Gazzetta ufficiale, n. 293, del 15 dicembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per riordinare il sistema tributario allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità del bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte; per ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni e diminuire le spese, il Governo del Re ha, fino al 31 dicembre 1923, facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge.

Art. 2.

Entro il mese di marzo 1924 il Governo del Re darà conto al Parlamento dell'uso delle facoltà conferite dalla presente legge.

Art. 3.

La presente legge andà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*. Nello stesso giorno cesseranno di aver vigore la legge 13 agosto 1921 numero 1080, la proroga della legge stessa accordata dall'art. 2 della legge 22 agosto 1922 n. 1169, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 593. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - DISPOSIZIONI VARIE. — **Prescrizione biennale.** — (Ragioneria). — 21 dicembre 1922.

Alcuni corpi continuano tuttora a fare richieste di assegnazioni suppletive di fondi sul capitolo 74 (spese per la guerra), in aumento alle previsioni di spese segnalate a questo Ministero con gli elenchi inviati in esecuzione della circolare 464 del 1921.

Tali richieste raggiungono qualche volta somme rilevanti tanto che, non potendosi ammettere così ragguardevoli discrepanze con le previsioni fatte in occasione della circolare predetta, è sorto il dubbio che qualche corpo ritenga di dover pagare anche competenze che a termini delle disposizioni in vigore dovrebbero considerarsi come prescritte e che gli aventi diritto richiedono soltanto ora.

Allo scopo di eliminare la possibilità di tali indebiti pagamenti si rammenta che debbono considerarsi come prescritti quei pagamenti che vengono richiesti dopo che siano trascorsi due anni dalla loro scadenza tenute presenti le disposizioni contenute nel R. decreto 23 maggio 1915 n. 718 (circolare 608 *giornale militare* 1915), nel decreto luogotenenziale 2 agosto 1917 n. 1278 (circolare 554 *giornale militare* 1917) e nel R. decreto 2 maggio 1920, n. 663 (circolare 413 *giornale militare* 1920).

Tutti i pagamenti effettuati in contravvenzione alla presente circolare e a quelle che regolano la materia delle prescrizioni di assegni non verranno riconosciuti e coloro che li avranno effettuati saranno chiamati a risponderne personalmente.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **594**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Riespatrio di ex militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 dicembre 1922.

A partire dal 1° gennaio p. v. il Commissariato generale per l'emigrazione cessa di interessarsi delle pratiche riguardanti il riespatrio degli ex militari giunti dall'estero durante la guerra, che conservano ancora il diritto al viaggio gratuito.

Dalla stessa data l'espletamento di tutte le formalità all'uopo necessarie sarà eseguito dai distretti militari i quali mano a mano che i singoli ex militari avranno pronti tutti i documenti (compreso il passaporto vistato dal competente consolato estero) dovranno regolarsi nel modo seguente:

1° Per coloro che devono recarsi nell'America del Nord, in Egitto ed in Tunisia i distretti suddetti incaricheranno il distretto militare di Napoli di acquistare il biglietto d'imbarco e di avvisare almeno quindici giorni prima della partenza tanto il distretto richiedente quanto gli interessati i quali dovranno, dal distretto richiedente, essere inviati a Napoli soddisfatti di tutte le competenze loro dovute fino al detto porto d'imbarco ed in modo da arrivarvi entro le 24 ore che precedono la data della partenza. Il distretto militare di Napoli liquiderà le rimanenti competenze dovute a senso della circolare 631 del *giornale militare* 1920, consegnerà i biglietti agli interessati e li farà accompagnare da un proprio incaricato fino al piroscafo d'imbarco.

2° Per coloro che devono recarsi nell'America del Sud incaricheranno di quanto sopra il distretto militare di Genova, che si regolerà nel modo indicato al numero precedente.

3° Per coloro che devono recarsi in Francia, oltre a soddisfarli di tutte le competenze dovute fino a destinazione, interesseranno il comando del distaccamento stanziato in Ventimiglia di acquistare e consegnare ai riespatrianti il biglietto pel viaggio sul percorso estero.

4° Per coloro che sono diretti in Svizzera e in Germania, oltre a soddisfarli di tutte le competenze dovute fino a destinazione, interesseranno delle ulteriori pratiche

il distretto militare di Milano, il quale fare accompagnare i riespatrianti fino alla stazione di confine da un proprio incaricato, che acquisterà il biglietto ferroviario per l'estero e provvederà a quanto altro possa occorrere.

5° Per coloro che sono diretti nel Belgio, in Inghilterra e nel Nord Europa, le pratiche, come al numero precedente saranno fatte dal distretto di Torino, e per i riespatrianti in Paesi Balcanici ed in Oriente, dai distretti di Trieste e Bari secondo che provengano da località più vicina all'uno o all'altro di questi distretti.

6° Per il riespatrio in altri paesi incaricheranno il distretto militare della città ove il riespatriante intende imbarcarsi di provvedere nel senso indicato al n. 1.

Si rammenta che al viaggio gratuito hanno diritto solamente coloro che ne fecero domanda al proprio distretto entro il 31 dicembre 1921, esclusi coloro che già ebbero assegnato un turno d'imbarco e non ne usufruirono.

I comandi dei distretti militari dovranno inviare, entro il mese di gennaio 1923, al Ministero (Divisione indennità eventuali) un elenco degli ex militari che si trovano nelle condizioni volute per avere ancora diritto al riespatrio gratuito, con l'indicazione delle località in cui devono recarsi, e successivamente ne segnaleranno di mano in mano la partenza.

Le spese che il distaccamento di Ventimiglia e i distretti militari incontreranno per tale servizio, saranno imputate al capitolo 74 (spese per la guerra).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 595. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità per i servizi di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 dicembre 1922.

In attesa della pubblicazione del nuovo decreto ministeriale col quale si stabiliranno le indennità speciali per i servizi di presidio dal 1° gennaio 1923, continuerà ad applicarsi il decreto ministeriale 31 agosto 1922 (circ. 387 c. a.), stato prorogato fino al 31 dicembre 1922 con la circolare 433 c. a.

In base al nuovo decreto verrà poi fatto, a suo tempo, il conguaglio per le eventuali differenze che si riscontrassero in confronto delle indennità che ora vengono corrisposte.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 596. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di istruzione del personale dei gruppi controaerei, da effettuarsi a Nettuno.** — (Stato Maggiore R. Esercito — Ufficio addestramento). — 27 dicembre 1922.

Dal 15 gennaio al 19 marzo p. a. saranno svolti a Nettuno tre corsi di istruzione (con esercitazioni di tiro) per ufficiali e personale di truppa specialisti dei gruppi di artiglieria controaerei.

1° Corso dal 15 gennaio al 3 febbraio.
2° Corso dal 6 febbraio al 26 febbraio.
3° Corso dal 29 febbraio al 19 marzo.

A ciascun corso interverranno:

1° *Corso* (15 gennaio-3 febbraio): 1 capitano, 2 ufficiali subalterni, 10 specialisti, 8 puntatori, 2 allievi operai, per ciascuno dei gruppi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 7°.

2° *Corso* (6 febbraio - 26 febbraio): 1 capitano, 2 ufficiali subalterni, 10 specialisti, 8 puntatori, 2 allievi operai, per ciascuno dei gruppi 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°.

3° *Corso* (29 febbraio - 19 marzo): 1 capitano, 2 ufficiali subalterni, 10 specialisti, 8 puntatori, 2 allievi operai, per ciascuno dei gruppi 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°.

Per evidenti ragioni di affiatamento tra il personale e per raggiungere il maggiore rendimento dell'istruzione si osserveranno le norme seguenti:

a) il personale di truppa da comandarsi a ciascun corso dovrà appartenere ad una stessa batteria (squadra specialisti e puntatori);

b) almeno uno fra gli ufficiali da comandarsi al corso dovrà appartenere alla batteria della quale fa parte il personale di truppa destinato al corso stesso;

c) dovranno di preferenza prendere parte ai corsi quegli ufficiali dei gruppi, che per qualsiasi ragione, non abbiano potuto frequentare alcuno dei corsi svoltisi negli anni 1921 e 1922; essi verranno inviati, se necessario, in soprannumero a quelli fissati per ogni corso;

d) analogamente, se presso i gruppi si trovano sottufficiali che non abbiano ancora preso parte a precedenti corsi di istruzioni, essi saranno inviati in soprannumero al personale di truppa fissato per ciascun corso.

La direzione dei corsi è affidata al comandante della scuola controaerei, che si varrà, per l'esplicazione del suo compito, del personale addetto al comando, e del gruppo artiglieria controaerei di Roma. Tale gruppo si trasferirà a Nettuno il 10 gennaio e vi rimarrà per tutta la durata dei corsi. Se le esigenze dell'istruzione lo richiederanno, il comandante della scuola potrà valersi anche di ufficiali appartenenti ad altri gruppi controaerei, richiedendoli tempestivamente ai comandi di artiglieria dai quali essi dipendono. Sifatto concorso dovrà però essere limitato complessivamente a due ufficiali superiori ed a un ufficiale inferiore.

Il personale comandato ai corsi dovrà giungere a Nettuno indrappellato il giorno antecedente a quello fissato per l'inizio del corso. Sarà preso in aggregazione dal gruppo controaerei di Roma.

I comandi di gruppo faranno pervenire in tempo, ed in ogni modo almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, al comando della scuola controaerei in Nettuno l'elenco nominativo degli ufficiali e quello numerico degli uomini di truppa, che interverranno al corso.

Munizioni assegnate per ogni corso: 300 colpi a granata dirompente da 75 c. a. le esercitazioni di tiro saranno limitate ai materiali da 75 C. K. e da 75 A. V.).

Il direttore dei corsi provvederà a richiedere in tempo alla direzione di artiglieria di Roma le munizioni occorrenti.

Durante i corsi, per cura di ufficiali da designarsi dal comando superiore di aeronautica, saranno tenute conferenze sull'aviazione e sull'armamento aeronautico.

Saranno anche svolte istruzioni pratiche sulle stazioni fotoelettriche.

A tale scopo, il comando del corpo d'armata di Roma, comanderà a Nettuno, presso il gruppo controaerei e per la durata dei corsi, il necessario materiale fotoelettrico (2 stazioni autofotoelettriche da 90 cm.) ed il relativo personale di servizio; e invierà, volta a volta, a seconda delle richieste che farà il direttore dei corsi, un ufficiale della specialità per impartire l'istruzione.

La direzione generale di artiglieria di questo Ministero comanderà a Nettuno un rimorchiatore per il servizio bersagli.

Il comando superiore di aeronautica disporrà che sia comandata a Nettuno una sezione di aeroplani, per le esercitazioni di puntamento, ed il personale aerostieri ed aerologico per il servizio bersaglio.

Detto personale e materiale dovranno trovarsi a Nettuno per il giorno 15 gennaio.

Il comando di corpo d'armata di Roma, in accordo coll'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, disporrà perchè siano posti a disposizione i necessari locali ed i materiali di casermaggio eventualmente occorrenti.

Esso disporrà inoltre per il trasferimento a Nettuno del gruppo controaerei di Roma (comando e due batterie autocampali).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 597. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. **Soppressione della R. fabbrica d'armi di Brescia e passaggio dello stabilimento di Gardone Val Trompia alla dipendenza della R. fabbrica d'armi di Terni.** — (Direzione generale artiglieria). — 28 dicembre 1922.

A parziale esecuzione del R. decreto 607 in data 13 maggio 1920, di cui alla circolare 304 del *giornale militare* detto anno, il Ministero determina:

1° Col 1° gennaio p. v. e con norme analoghe a quelle contenute nella circolare 374 del *giornale militare* del 1920, cesserà di funzionare la R. fabbrica d'armi di Brescia;

2° Il consiglio d'amministrazione, costituito in ufficio stralcio, passerà:

a) in carico alla direzione della R. fabbrica d'armi di Terni, ed in consegna alla sezione di Gardone Val Trompia, tutti i materiali sia delle officine che del consiglio che, alla chiusa dei conti, risulteranno in rimanenza al 31 dicembre a. c.;

b) in forza alla predetta R. fabbrica d'armi di Terni il personale superiore ed operaio.

L'ufficio stralcio avrà sede in Brescia, e dipenderà amministrativamente dalla R. fabbrica d'armi di Terni.

Detto ufficio, per economia di personale, verrà conglobato con l'ufficio assestamento conti, già residente in Brescia.

In dipendenza di quanto sopra, la sezione di Gardone Val Trompia, diventerà una sezione di stabilimento della R. fabbrica d'armi di Terni.

Il Ministero si riserva di emanare disposizioni per quanto riflette la sistemazione del personale della soppressa R. fabbrica d'armi di Brescia, per quello della sezione di Gardone Val Trompia e per quello dell'ufficio stralcio suddetto.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 598. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Situazione delle somme rimaste da pagare sui capitoli delle spese per la guerra alla data del 1° gennaio 1923.** — (Ragioneria). — 28 dicembre 1922.

1. Per averne norma nel valutare la esatta situazione odierna relativamente alle somme rimaste ancora da pagare sui capitoli delle spese per la guerra, si interessano le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria, del genio e dell'aeronautica, la direzione centrale automobilistica, le direzioni di commissariato militare e gli uffici stralcio di gestioni di guerra a trasmettere al Ministero un elenco dettagliato, da compilarsi su tracciato conforme al seguente modello, in cui siano comprese:

a) tutte le somme segnalate al Ministero in seguito alle disposizioni contenute nella circolare n. 464 del *giornale militare* n. 1921;

b) l'ammontare di tutti i pagamenti in conto delle precitate somme che saranno stati effettuati al 31 dicembre c. a. distinguendo quelli avvenuti sui fondi delle anticipazioni da quelli per i quali sono stati inoltrati al Ministero schemi di mandati diretti; ed indicando per questi ultimi la data di invio al competente ufficio del Ministero;

c) la differenza che si presume rimanga ancora da pagare distinguendo la parte da soddisfare entro l'esercizio finanziario in corso dall'altra da soddisfare complessivamente negli esercizi futuri.

2. Analogamente a quanto si fece per gli elenchi trasmessi a norma della citata circolare n. 464, i titoli di spesa dovranno essere indicati separatamente per ognuno dei vari capitoli e distintamente per categoria, effettuando totali separati per ogni categoria ed un totale complessivo per ogni capitolo.

3. Agli enti (corpi, uffici, ecc.) non specificati nel n. 1 della prosente circolare non è fatto obbligo tassativo dell'invio dell'elenco e delle altre notizie, a meno che abbiano da effettuare spese di qualche entità per cui reputino opportuno richiamare su di esse l'attenzione del Ministero.

4. Qualora gli uffici stralcio di cui è cenno al n. 1 siano aggregati ad altri enti, questi ultimi dovranno non omettere di richiamare l'attenzione di essi uffici sulla presente circolare e di invitarli a fare comunicazioni circa il loro fabbisogno.

5. In calce all'elenco, nello spazio riservato alle annotazioni, dovranno essere indicate le eventuali variazioni in più od in meno fra l'effettivo fabbisogno dimostratosi necessario e l'entità delle spese precedentemente segnalate indicando le ragioni delle singole differenze.

6. Nel fare l'invio dell'elenco è fatto obbligo di segnalare con altro apposito elenco (e con ogni maggiore chiarimento atto a farne intendere la natura, l'entità e l'epoca in cui potrà avvenire il pagamento) quelle altre spese, vere e proprie spese dirette di guerra, che per avventura fossero state omesse a suo tempo e che per conseguenza si debbono considerare come spese nuove.

Il Ministero si riserva di esaminare singolarmente le ora dette spese e di dare disposizioni a riguardo del modo di sopperirvi.

7. E' superfluo far presente che le spese di carattere continuativo (come, ad esempio, i fitti di locali nelle terre redente, le spese di cancelleria, di trasporto, ecc.), non potendo continuare ad essere effettuate indefinitamente a carico di capitoli relativi alle spese di guerra, è necessario che di esse sia tenuto conto allorchè vengono dagli enti forniti al Ministero i dati circa le spese di carattere ordinario per la preparazione degli stati di previsione.

8. L'invio dell'elenco di cui è cenno nella presente circolare dovrà effettuarsi improrogabilmente entro il 31 gennaio 1923.

9. I direttori, capi ufficio, comandanti si riterranno personalmente responsabili della esattezza delle notizie che saranno fornite e delle eventuali omissioni.

Il Ministro — A. DIAZ.

Elenco delle somme rimaste da pagare al 1º gennaio 1923 sui capitoli delle spese straordinarie per la guerra.

Numero d'ordine per ogni capitolo esercizio finanziario 1922-1923	Ammontare complessivo, precedentemente segnalato, delle spese presunte da pagare al 31 luglio 1921	Ammontare complessivo dei pagamenti effettuati od in corso, al 31 dicembre 1922		Differenza presunta rimasta da pagare		*Osservazioni*
		coi fondi di anticipazione	con mandati diretti	entro il 30 giugno 1923	nei successivi esercizi	

ANNOTAZIONI.

N. 599. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio servizi). — 28 dicembre 1922.

Il 10 gennaio 1923 avrà inizio in Torino il 2° corso superiore automobilistico di cui alla circolare 304 del *giornale militare* c. a.

A parziale modifica delle disposizioni in detta circolare contenute il corso avrà la durata di mesi 4 e terminerà il 10 maggio 1923.

Qui di seguito si comunicano i nomi degli ufficiali ammessi a frequentarlo e che dovranno presentarsi il mattino del 9 gennaio 1923 al comando del 1° autocentro in Torino:

Capitano CARRERA Mario, 1 artiglieria pesante campale.

Maggiore BONAMICO Domenico, 2 id. id. id.

Capitano LUPI Italo, 3 id. id. id.
» GRIMALDI Enrico, 4 id. id. id.
» AMICO Alessandro, 5 id. id. id.

Maggiore CURLO Domenico, 6 id. id. id.

Capitano BARTOLANI Giuseppe, 7 id. id. id.
» CINALLI Giuseppe, 8 id.
» PIRANI Luigi, 9 id. id. id.
» CACCIOLA Francesco, 10 id. id. id.
» MAZZA Pietro, 11 id. id. id.

Maggiore ZO Luigi, 12 id. id. id.

Capitano DE BIASE Achille, 13 id. id. id.

Maggiore MIGLIETTA Matteo, 14 id. id. id.

Ten. Col. FABBRICATORE Beniamino, 1 pesante.
» VERGANO Giuseppe, 2 id.

Capitano PATERNÒ Fulgenzio, 3 id.
» RABINO Luigi, 4 id.

Maggiore CARCHIDIO Michele, 5 id.

Capitano CATANEA Amedeo, 6 id.
» FALCONI Enzo, 1 da costa.

Maggiore DEBRAUD Enrico, 2 id.
» CLERICI Ettore, 3 id.

Capitano MAGGIO Salvatore, 4 id.
» FAVA Giorgio, reggimento batterie a cavallo e autoportate.

Per la durata del corso, gli ufficiali che non hanno sede ordinaria in Torino, pur continuando a rimanere in forza ai propri reparti, saranno comandati presso la Direzione dell'Arsenale di Costruzioni d'Artiglieria di Torino, la quale provvederà per il pagamento agli ufficiali stessi delle indennità loro spettanti (n. 8 all. 1 della circolare 387 del *giornale militare* c. a.) da comprendersi nel rendiconto delle spese inerenti alla effettuazione del corso. In detto rendiconto saranno pure compresi i soprassoldi per eventuale indennità al personale addetto alla istruzione, nella misura strettamente indispensabile.

Gli ufficiali provvisti di cavallo dovranno lasciarlo presso il rispettivo reggimento.

Gli assegni fissi continueranno ad essere corrisposti agli ufficiali dai corpi interessati, i quali provvederanno a far pervenire alla direzione del corso, pel 25 di ogni mese le somme relative.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **600.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 28 dicembre 1922.

Questo Ministero determina che nella prossima stagione invernale funzioni lo stabilimento balneo-termale militare di Ischia, dove saranno effettuati tre turni di cure nel modo seguente:

1° Turno - dal 1° febbraio al 15 febbraio;

2° Turno - dal 21 febbraio al 7 marzo;

3° Turno - dal 13 marzo al 27 marzo.

Le visite di ammissione avranno luogo dal giorno 1° al 20 gennaio 1923 esclusivamente presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte (mod. 458 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti ai numeri 4, 5 e 6 della circolare 155 *giornale militare* corrente anno.

Le proposte — mod. 458 — insieme ai relativi documenti prescritti per ciascu visitato, saranno trasmesse nel più breve tempo possibile al direttore di sanità del corpo d'armata, il quale, dopo averle debitamente controllate, le trasmetterà a sua volta a questo Ministero — Direzione centrale del servizio sanitario militare — non oltre il 30 gennaio 1923.

Per quanto concerne le definitive assegnazioni la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni di cui ai n. 10, 11, 12 e 13 e le «Norme amministrative» di cui alla suddetta circolare 155 *giornale militare* corrente anno.

I comandi di corpo d'armata vorranno impartire in proposito le istruzioni occorrenti, avvertendo che le disposizioni di cui è oggetto la presente circolare debbono intendersi dettate a modificazione e completamento del fascicolo n. 203 «Norme per il servizio balneario militare». Ediz. 1919, tuttora in vigore.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **601.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione e R. decreto n. 1641, relativi all'amnistia penale e condono disciplinare.** (Direzione generale personale ufficiali - Direzione generale leva e truppa). — 22 dicembre 1922.

La *Gazzetta ufficiale* del 23 dicembre 1922 pubblica:

Relazione di S. E. il guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 22 dicembre 1922, sul decreto che concede amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari.

SIRE!

La grave crisi morale, sociale ed economica, prodotta dalla lunga ed aspra guerra vittoriosa, ha sconvolto talora, con profondi turbamenti, l'assetto e la vita della Nazione. Le stesse fulgide idealità, fermentate durante gli anni di guerra, e le esigenze affiorate al ritorno delle vittoriose falangi alla vita civile hanno, con grande frequenza, determinato attriti e urti fra i vari strati sociali e fra le diverse tendenze economiche e politiche, con manifestazioni spesso gravi e sanguinose.

Ora che i recenti avvenimenti politici permetteranno di ricomporre le dissensioni interne e ricondurre la Nazione a un assetto stabile e sicuro, appare utile a rinsaldare l'armonia degli animi, ed è dalla pubblica opinione con viva insistenza invocato, un atto che metta nell'oblìo molti dei fatti dai quali già fu turbata, nella crisi di assestamento, la convivenza civile, e cancelli le responsabilità penali di coloro che, sotto il fuoco delle passioni, s'indussero a violare quei limiti che le leggi assegnano alla attività dei singoli e dei partiti, a tutela delle libertà e dei diritti pubblici e privati.

La estensione ed importanza dei turbamenti avvenuti e la eccezionale gravità del rivolgimento che ha sboccato nell'instaurazione dell'attuale Governo, consigliano che la parola di clemenza scenda larga e benevola a suggellare il passato e a consacrare l'auspicio di un avvenire di serena convivenza dei partiti e di feconda cooperazione delle classi sociali, per la risurrezione giuridica ed economica del Paese.

E' perciò che il Governo sottopone a Vostra Maestà la proposta di coprire dell'oblio, senza distinzione di specie, tutti i reati, comuni o militari, che si connettano a movimenti o finalità politiche, e così pure tutti i reati (ad eccezione di quei pochi, puniti con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ai tre anni), i quali traggano la loro esistenza da turbamenti collettivi, dovuti a causa economico-sociale, anche se ad essi si innestino con un semplice nesso occasionale.

Sono queste le due sfere — la politica e la economico-sociale — a cui si riallaccia il grave travaglio di assestamento, dal quale il Paese è testè gagliardamente uscito; ed è quindi alle manifestazioni antigiuridiche, in esse incidenti, che appare equo ed opportuno rivolgere la mente. Se non che le alte finalità cui si ispira l'atto di clemenza, che a Vostra Maestà si propone, impongono taluni limiti generali, in relazione all'indole del motivo psicologico che ha determinato il reato.

La connessione del reato a movimenti o a finalità politiche dovrà essere condizione necessaria per aspirare a indulgenza, ma non sufficiente per ottenere il beneficio. L'atto di chi delinque perseguendo scopi contrastanti con l'ordinamento politico-sociale, non può essere considerato alla stessa stregua della manifestazione lesiva della legge che, almeno per il motivo psicologico da cui è informata, a tale ordinamento non contrasti, anzi intenda ad esso conferire.

Da ciò la ulteriore condizione per l'applicazione dell'amnistia, disposta dall'art. 1 del decreto, che il fatto sia stato commesso per un fine, sia pure indirettamente, nazionale. Lo Stato non può nè deve in alcun momento rinunciare alla propria difesa. E' bensì talora equo ed illuminato consiglio coprire dell'oblìo l'azione dell'individuo che, illegittima nella forma, sia animata da un fine coordinato e cospirante con le finalità statali, ma non può consentirsi che lo Stato abbia a conoscere e praticare clemenza di fronte a colui che agisce delinquendo per abbattere l'ordine costituito, gli organi statali e le norme fondamentali della convivenza sociale.

Talvolta si verifica invece, in date contingenze eccezionali, che nuove correnti, le quali si affacciano alla vita politica, siano indotte o costrette a fare uso della violenza per affermarsi nel quadro dei partiti e per imprimere il proprio impulso alla vita dello Stato, acciocchè più efficacemente e sicuramente raggiunga i propri fini e realizzi il bene della Nazione. I recenti avvenimenti politici hanno appunto mostrato tale fenomeno nelle sue più vaste proporzioni; ora a codeste violenze, a codeste manifestazioni, solo in apparenza ostili all'assetto statale, ma in sostanza ispirate a fini coincidenti con quelli dello Stato, si intende indulgere con la concessione del beneficio stabilito dall'articolo 1 del decreto.

La formula, ivi adottata, che il fatto sia commesso per un fine direttamente o indirettamente nazionale (formula che corrisponde a quella con cui, nelle discussioni parlamentari, si suole distinguere l'azione dei partiti nazionali da quella dei partiti opposti) sta adunque a designare il motivo psicologico, anche mediato, il quale non solo si confaccia a quelle che sono le finalità dell'attuale ordinamento politico-sociale, ma anzi ad esse cospiri e conferisca.

E però è in essa compreso il fatto illegittimo del privato, mosso dall'intento politico di rafforzare e consolidare l'autorità e il prestigio dello Stato, di tutelare quelli che ne siano gli interessi fondamentali, di contrastare l'azione altrui; animata dal fine opposto, od anche solo deprimente del sentimento e delle idealità nazionali.

Eventualmente il fatto delittuoso può essere non corrispondente o inefficace allo scopo politico che si è avuto di mira o anche essere in pratica inopportuno o eccessivo, ma il motivo psicologico deve anche in tale ipotesi determinare l'applicazione del beneficio al reato concreto.

E' quanto poi alle finalità e agli interessi supremi dello Stato, avuti di mira dall'individuo, è ovvio che essi dovranno essere valutati in rapporto al presente ordinamento politico-sociale, di guisa che l'azione sovvertitrice delle istituzioni vigenti, rivolta ad instaurare un nuovo ordine o un nuovo regime o a tradurre nella realtà principî e teorie contrarie all'attuale concezione statale o sociale, è e deve intendersi affatto esclusa dalla amnistia largita con l'art. 1 del decreto.

Siffatta delicata disamina sui motivi psicologici determinanti il reato e sulla loro conformità alle finalità nazionali, dovrà essere compiuta volta a volta dall'autorità giudiziaria; e certo non mancherà, da parte di essa, quella serena e illuminata indagine, che varrà a dare all'atto di clemenza la estensione corrispondente al suo spirito.

Per i militari, i funzionari in servizio di pubblica sicurezza e gli agenti della forza pubblica occorre poi tener presente che il fatto eventualmente eccessivo, arbitrario, deficiente o passivo, commesso in movimenti o tumulti politici, se per avventura non abbia per movente un fine nazionale nel senso dianzi chiarito, può bene spesso avere avuto causa da una inesatta valutazione della situazione e dell'azione da contrapporvi, ossia da una manchevole comprensione dei propri doveri, pur non avendo il pubblico funzionario l'intenzione o la volontà di violarli.

La estensione e la gravità degli avvenimenti, in cui colpe di tal genere sono avvenute, consiglia, anche per esse, un atto di Sovrana clemenza.

Da ciò la concessione dell'amnistia, prevista dall'art. 1, anche ai militari, funzionari od agenti per i reati da essi commessi in movimenti o tumulti politici. Naturalmente il beneficio, per la ragione stessa che lo giustifica, non può certo applicarsi ai reati che i pubblici funzionari, nelle condizioni suaccennate abbiano compiuto anche sotto l'impulso di motivi personali.

Ad evitare però qualsiasi dubbio, è sembrato opportuno dichiarare esclusa l'applicabilità dell'amnistia in tale ipotesi.

Quanto ai reati comunque commessi a turbamenti collettivi economico-sociali, il provvedimento astrae dalla condizione richiesta nell'art. 1 perchè intende conseguire il fine di una più ampia pacificazione sociale in un campo di attività criminosa nella quale, se pure ha concorso l'elemento politico, deve ritenersi prevalente quello economico.

E' tuttavia da porre mente che la causa del turbamento collettivo deve essere effettivamente economico-sociale, e non politica, e che perciò non potranno in alcun modo fruire dell'amnistia concessa dall'art. 2 del decreto i reati che si innestino in un movimento essenzialmente politico, quantunque simulato sotto altra forma, ed ai quali non sia applicabile l'indulgenza largita dall'art. 1, per non essere stati commessi per un fine nazionale.

Ripugnerebbe poi l'ammettere che, sotto il manto della causa o della occasione economico-sociale, si nascondesse l'esplosione del basso sentimento individuale e privato. Epperò l'art. 2 del decreto esclude esplicitamente dall'amnistia i reati che, pur commessi nelle condizioni ivi previste, siano stati determinati da motivi esclusivamente personali.

Oltre a ciò, non può lo Stato consentire che i suoi organi, per un motivo qualsiasi, arrestino la loro azione, nè può quindi usare piena indulgenza verso coloro che, investiti di funzioni pubbliche o addetti a pubblici servizi, sia pure per una causa economico-sociale, abbiano violato il loro dovere, abbandonandone o comunque trascurandone l'adempimento.

La disciplina, condizione indispensabile per la risurrezione del Paese, deve essere mantenuta inflessibilmente in confronto di tutti e specialmente in confronto delle persone cui sono conferite mansioni statali. Pertanto si sono esclusi dall'amnistia, largita col suaccennato art. 2, anche i reati commessi dai pubblici ufficiali o dagli incaricati dei pubblici servizi, in relazione alle loro attribuzioni.

Non di rado connessi a manifestazioni delittuose che vengono beneficiate dall'amnistia, bene spesso dovuti a motivi di semplice ignoranza di legge o di negligenza nell'osservarne i precetti, sono i reati concernenti il porto, la denuncia e la consegna delle

armi e delle materie esplodenti. Pure a tali reati sembra opportuno indulgere — come si stabilisce nell'art. 3 del decreto — salvi mantenendo i diritti dell'erario per il pagamento delle tasse dovute per il porto d'armi.

Nello stesso articolo si usa indulgenza anche ad altra specie di reati, che appare meritevole di considerazione per la limitata gravità dell'elemento subbiettivo che li caratterizza, ossia ai fatti colposi in qualunque legge previsti, esclusi però quelli che si siano estrinsecati con manifestazioni concrete di particolare rilievo; e così pure sono previste le meno gravi contravvenzioni alle norme vigenti sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, contravvenzioni le quali rivestono natura più disciplinare che penale.

L'art. 4 del decreto estende l'amnistia alla materia annonaria, nella considerazione che si tratta di reati in gran parte configurati dal legislatore, o colpiti da severe sanzioni, sotto l'influsso di eccesionali condizioni, ormai superate da tempo; e l'amnistia, in concreto, non fa che precedere l'opera legislativa, la quale dovrà fra breve ricondurre la disciplina della materia alla doverosa corrispondenza con la coscienza pubblica e con le esigenze generali del presente.

Sono compresi nel beneficio, per identità di ragioni, anche i reati in materia di approvvigionamenti e consumi quando si tratti di un servizio di approvvigionamento assunto dallo Stato in regime di monopolio a scopo fiscale e il provvedimento di assunzione sia già stato revocato: reati ai quali, per la loro natura eccezionale e contingente in relazione a necessità manifestatesi nel periodo della guerra, la giurisprudenza non ha ritenuto applicabile la norma dell'art. 2, capoverso primo, del Codice penale.

A scopo di interpretazione di precedente amnistia, è rivolto l'art. 5 del decreto, il quale chiarisce che il beneficio concesso dall'art. 1, n. 3, del R. decreto 2 settembre 1919 n. 5101 (esteso poi dall'art. 1 del R. decreto 5 ottobre 1921 n. 1414) è da intendersi applicabile, oltre ai casi in cui il procedimento fu sospeso a causa del servizio militare dell'imputato durante la guerra, con ordinanza del magistrato ovvero solo di fatto, anche nell'ipotesi in cui, per la stessa causa, il procedimento non fu neppure iniziato prima del 2 settembre 1919.

E' infatti rispondente ad equità che la circostanza fortuita del mancato esercizio dell'azione penale in quel periodo non abbia a rivolgersi a danno dell'imputato, il quale, al pari degli altri beneficiati espressamente dalla ricordata amnistia, si trovava durante la guerra sotto le armi.

Con l'articolo 6 è infine concesso un indulto entro il limite di tre mesi di pena restrittiva e di lire mille di pena pecuniaria, per tutte le pene inflitte o da infliggersi per reati di qualsiasi specie (eccettuati l'omicidio volontario non attenuato da circostanze concomitanti e talune trasgressioni d'indole sociale in danno di invalidi di guerra), commessi anteriormente alla data del provvedimento.

La misura delle pene, cui l'indulto si riferisce è raddoppiata per quelle categorie di persone per le quali il legislatore già suole riconoscere necessario od opportuno un particolare trattamento nell'applicazione delle leggi penali in genere, o di talune in ispecie (donne, minori di età, vecchi); e giova in proposito ricordare l'istituto della sospensione della esecuzione della condanna, nella disciplina che vi dà l'art. 423 del Codice di procedura penale. La misura stessa è poi ulteriormente estesa per i reati commessi per moventi politici od economico-sociali, quando la mancanza, nelle singole specie, degli ulteriori elementi richiesti dagli articoli 1 e 2 del decreto, non renda applicabile l'amnistia ivi prevista. E' questa una disposizione che accentua, rispetto ai due campi di maggiore sensibilità nella vita del paese, la impronta pacificatrice del provvedimento, nel quale si riflettono le condizioni e le necessità del particolare momento in cui il paese si accinge, con virile fermezza, a ricalcare il duro cammino della sua immancabile ascensione.

Ad ogni modo il beneficio largito dall'art. 6 è temperato dalla prescrizione che il condannato non abbia di poi ad incorrere in delitti; e tanto per esso quanto per l'altra forma di più intensa indulgenza concessa dagli articoli 1, 2, 3 e 4, è espressamente stabilita (art. 7) la esclusione di coloro i quali presentino determinate condizioni di particolare pericolosità sociale, appunto perchè la clemenza non costituisca un premio per chi è indegno, o un incoraggiamento a mal fare per chi già conosce le vie della delinquenza.

I rimanenti articoli (ad eccezione dell'art. 9 che concede una speciale indulgenza ai militari od appartenenti a Corpi armati per le punizioni relative a mancanze disciplinari) contengono disposizioni complementari, intese a regolare la efficacia e l'applicazione del decreto.

E' ivi fatto, genericamente, richiamo alle norme del diritto comune; e solo si è ritenuto opportuno chiarirne la portata — in ordine alla ipotesi che gli atti processuali o del giudizio non consentano di stabilire se il fatto sia compreso nell'amnistia — per dichiarare esplicitamente che la facoltà di disporre gli accertamenti necessari spetta al giudice competente ad emettere la relativa declaratoria, quando sia già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, e compete anche alla Corte di cassazione per i procedimenti pendenti innanzi ad essa.

Riguardo all'applicazione dell'amnistia nei giudizi di assise, non si è ravvisata la necessità di alcun chiarimento, sembrando discendere, alla evidenza, dalla stessa natura della funzione demandata dalla legge ai giurati che come il fatto, in genere, nell'ordinario svolgimento dei giudizi, così anche la semplice esistenza degli elementi di fatto, da cui può sorgere l'applicabilità dell'amnistia al singolo caso, debba essere fissata dai giurati, mediante la proposta di apposita questione.

Quanto alla estensione del decreto alle nuove Provincie, disposta dall'articolo 10 in conformità ai principî generali informatori del diritto penale, è da osservare che se essa è una naturale conseguenza della riconsacrata unità nazionale, doveva tuttavia essere dichiarata esplicitamente in relazione al disposto dell'articolo 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921 n. 1269, concernente la sistemazione amministrativa delle provincie stesse.

SIRE!

Lo schema di decreto, a Voi sottoposto, segna, negli intendimenti del Governo, la liquidazione di un passato, tracciato da correnti nazionali testè sboccate sul terreno legalitario; getta l'oblìo su quei contrasti in cui si dibatterono le classi sociali, nello sconvolgimento susseguente alla guerra, prima di ritrovare la giusta coscienza nei diritti e dei doveri reciproci; costituisce infine la solenne e generosa affermazione del momento in cui la Nazione guarda all'avvenire, con la energia indomita che deriva dall'armonia degli animi e dalla concordia dei consensi.

Con questi intendimenti, il Governo si onora di pregare la Maestà Vostra di voler approvare l'unito schema di decreto, nella serena convinzione di dare un ulteriore suggello alla pacificazione del Paese, per le maggiori fortune della Patria.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta nel Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri delle finanze, della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' concessa amnistia per tutti i reati preveduti nel Codice penale, nel Codice penale per l'Esercito, nel Codice penale militare marittimo nelle altre leggi, anche finanziarie, commessi in occasione o per causa di movimenti politici o determinati da movente politico, quando il fatto sia stato commesso per un fine nazionale, immediato o mediato.

L'amnistia non si applica a chi abbia concorso nel reato per motivi esclusivamente personali.

Per i militari, i funzionari in servizio di pubblica sicurezza e gli agenti della forza pubblica, l'amnistia si applica anche ai reati commessi nell'esercizio od in occasione delle loro funzioni e sempre in movimenti o competizioni di carattere politico o provocati da cause o moventi politici; quando non vi abbiano concorso motivi personali.

Art. 2.

E' pure concessa amnistia per tutti i reati commessi in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti determinati da cause economico-sociali, per i quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale, sola o congiunta a pena pecuniaria o ad altre pene accessorie, non superiore nel minimo a tre anni, ovvero sia comminata la sola pena pecuniaria.

Sono esclusi dall'amnistia quei reati che, pure essendo avvenuti nelle condizioni di cui al precedente comma, siano stati determinati da motivi esclusivamente personali o commessi da pubblici ufficiali o addetti a pubblici servizi, in relazione alle mansioni loro conferite.

Art. 3.

E' altresì concessa amnistia:

1° per tutti i reati colposi preveduti nel Codice penale ed in qualsiasi altra legge, esclusi quelli contemplati negli articoli 311 ultima parte del capoverso, 314 ultima parte, 74 e 77 del Codice penale per l'Esercito e nell'art. 232 dello stesso Codice quando il fatto abbia causato la morte di una o più persone, 75, 78, 85 primo e secondo capoverso del Codice penale militare marittimo e nell'art. 255 dello stesso Codice quando il fatto abbia causato la morte di una o più persone;

2° per i reati di cui agli articoli 464, 465 e 468 del Codice penale, 19 e 20 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 giugno 1889 n. 6144 (serie 3ª), 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908 n. 319, 1, 2, 4, 5 e 8 del R. decreto 3 agosto 1919 n. 1360, e 1 della legge 26 dicembre 1920 n. 1819, nonchè per le contravvenzioni di cui all'art. 1 del R. decreto 13 settembre 1874 n. 2084 (che approva il testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative) in relazione al n. 50 della tabella allegato *F* alla legge 19 luglio 1880 n. 5536 (serie 2ª), e successive modificazioni, relative al porto di armi senza il pagamento della tassa annuale di licenza.

Per le contravvenzioni di porto d'armi senza licenza a norma degli articoli 464 e 465 del Codice penale e delle leggi sulle concessioni governative, l'amnistia non ha effetto se, entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano pagate le tasse dovute;

3° per le contravvenzioni prevedute nella legge 16 febbraio 1913 n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione, e per tutte le contravvenzioni prevedute nel relativo regolamento 10 settembre 1914 n. 1326.

Art. 4.

E' inoltre concessa amnistia:

a) per tutti i reati in materia annonaria;

b) per i reati in materia di approvvigionamenti e consumi quando il servizio relativo sia stato assunto dallo Stato in regime di monopolio con provvedimenti attualmente abrogati.

Art. 5.

L'amnistia concessa con gli articoli 1 n. 3, del R. decreto 2 settembre 1919 n. 1501, e 1 del R. decreto 5 ottobre 1921 n. 1414, si applica anche nel caso in cui, sussistendo il fatto del servizio militare da parte dell'imputato o di uno degli imputati, il procedimento non sia stato, a causa del servizio stesso, iniziato prima del 2 setetmbre 1919.

Art. 6.

Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre mesi e le pene pecuniarie sole o congiunte a quelle restrittive, non superiori a L. 1000 e di altrettanto sono ridotte le pene superiori inflitte o da infliggersi per reati commessi anteriormente alla data del presente decreto, ad eccezione: *a*) dell'omicidio volontario, salvo il caso in cui vengano o siano state concesse per tale reato, le diminuenti di cui agli articoli 47, 50 e 51 del Codice penale, 57, 255, 256 e 257 del Codice penale per l'Esercito, 57, 279, 280 e 281 del Codice penale militare marittimo; *b*) delle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n 1512, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

La misura della pena restrittiva della libertà personale e di quella pecuniaria per le quali è concesso l'indulto, è doppia per le donne e per coloro che, all'epoca del commesso reato, non avevano ancora compiuto i 16 anni od avevano già compiuto i 70; ed è estesa, rispettivamente, ad un anno e a L. 4000 per i reati contemplati dalle leggi militari, e per quelli commessi in occasione o per causa di movimenti politici o determinati da movente politico o in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti determinati da cause economico-sociali nella ipotesi in cui non sia, a tali reati, applicabile l'amnistia concessa con gli articoli 1 e 2 del presente decreto.

L'indulto si ha come non concesso quando chi ne ha beneficiato, commetta un delitto entro il termine di anni cinque. In questo caso si procede al cumulo delle pene a norma dell'art. 76 del Codice penale.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto non si applicano a coloro in confronto dei quali, all'epoca del commesso reato, era stato emesso provvedimento irrevocabile di sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza od alla ammonizione giudiziale, nè a coloro che avevano riportato più di una condanna per delitti contro le persone o la proprietà, non aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 o alla prima parte dell'art. 2 del presente decreto, contemplati dagli articoli 364 al 370 incluso, 372 numeri 1 e 2, 382, 383, 386, 391, 403 al 411 incluso, 413 al 416 incluso, 419, 421 capoversi 1°, 2° e 3° e 424 capoverso del Codice penale.

Il provvedimento di sottoposizione alla pena della vigilanza speciale della pubblica sicurezza od all'ammonizione giudiziale non esclude dall'amnistia o dall'indulto quando sia dipendente da sentenze relative a delitti aventi le caratteristiche di cui all'articolo primo o alla prima parte dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 8.

L'amnistia e l'indulto concessi nei precedenti articoli non si estendono alle leggi finanziarie, in quanto non siano ivi espressamente richiamate; e la loro applicazione e i loro effetti sono regolati dalle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Qualora il giudizio sia già stato definito con sentenza divenuta irrevocabile e, dalla motivazione di questa o dagli atti del procedimento, non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la relativa declaratoria potrà disporre gli accertamenti opportuni.

Per i procedimenti nei quali sia pendente il ricorso per cassazione, la Corte di cassazione, ove non ritenga sufficienti, per l'applicazione dell'amnistia, gli elementi di fatto resultanti dalla sentenza impugnata o dagli atti del giudizio, potrà disporre gli accertamenti necessari.

Art. 9.

Il condono concesso col R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471, è esteso a tutte le mancanze disciplinari commesse fino alla data del presente decreto.

Sono parimenti condonate tutte le punizioni disciplinari inflitte o da infliggersi ai militari del R. Esercito, della R. Marina, della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza, per mancanze che siano state commesse, nelle condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, fino alla data sovraindicata.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed avrà efficacia per i reati commessi fino alla data del presente decreto.

Esso è applicabile anche ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778. All'uopo, agli articoli del Codice penale e delle altre leggi speciali vigenti nel Regno, dei quali è fatta menzione nelle precedenti disposizioni, si intende sostituito il richiamo alle disposizioni corrispondenti delle leggi diverse, che fossero eventualmente in vigore nei territori medesimi al tempo in cui furono commessi i reati o fu pronunziata la sentenza di condanna. In ogni caso, nell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, dovrà aversi riguardo alle disposizioni più favorevoli all'imputato o condannato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

N. **602.** — DISCIPLINA MILITARE. **Norme di attuazione dell'amnistia penale e del condono disciplinare di cui al R. decreto 22 dicembre 1922, n. 1641.** (Direzione generale personale ufficiali – Direzione generale leva e truppe). — 29 dicembre 1922.

Amnistia penale.

All'applicazione dell'amnistia e dell'indulto per la parte riguardante i reati provvederà la competente autorità giudiziaria, cui saranno, senza indugio, trasmesse, per tale effetto, tutte le denunzie che, eventualmente, siano ancora pendenti presso i comandi militari.

Condono disciplinare.

Ufficiali:

1. In relazione al disposto del 1° comma dell'articolo 9 del R. decreto 22 dicembre 1922 n. 1641 si devono intendere condonate le punizioni disciplinari del rimprovero semplice e solenne, degli arresti semplici, di rigore ed in fortezza inflitte o da infliggersi agli ufficiali del R. Esercito per mancanze commesse dal 24 ottobre 1921 al 22 dicembre 1922;

2. Su conforme parere della commissione già nominata con decreto ministeriale in data 18 novembre 1921 (circolare n. 582 *giornale militare* 1921) saranno parimenti condonate le punizioni relative a mancanze commesse da ufficiali del R. Esercito dal 24 ottobre 1921 a tutto il 22 dicembre 1922 di cui all'art. 1, lettere *a*, *b* e *c* del R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471 (circolare 551 del *giornale militare* 1921);

3. Per l'applicazione del condono disciplinare di cui sopra valgono le modalità stabilite dal suddetto R. decreto n. 1471 del 28 ottobre 1921 nonchè le norme di attuazione relative al decreto stesso contenute nella circolare 552 *giornale militare* del 4 novembre 1921;

4. Pel disposto del 2° comma dell'art. 9 del R. decreto 22 dicembre 1922 n. 1641, le mancanze disciplinari commesse da ufficiali del R. Esercito in occasione o per causa di movimenti politici o determinate da movente politico in relazione al disposto dell'articolo 1 del R. decreto medesimo si devono intendere pienamente condonate semprechè il fatto sia stato commesso per un fine sia pure indirettamente nazionale in conformità dei criteri illustrati nella relazione che accompagna il citato R. decreto 22 dicembre 1922 n. 1641.

Le inchieste ed i procedimenti disciplinari che per mancanze di tale natura siano tuttora pendenti devono essere senz'altro abbandonati e le mancanze stesse considerarsi come non commesse.

Sottufficiali e militari di truppa:

1. In relazione al disposto dal 1° comma dell'articolo 9 del R. decreto 22 dicembre 1922 n. 1641 devonsi intendere senz'altro condonate, con le stesse norme di cui alla circolare n. 552 del *giornale militare* scorso anno (parte 1ª) le punizioni disciplinari (escluse la retrocessione dal grado, la dispensa dal servizio e il passaggio alle compagnie di disciplina) inflitte o da infliggersi ai sottufficiali e militari di truppa per mancanze commesse dal 24 ottobre 1921 al 22 dicembre 1922;

2. Le punizioni della retrocessione dal grado, della dispensa dal servizio e del passaggio alle compagnie di disciplina nei casi previsti dall'articolo 1, lettere *d*), *e*) ed *f*) del R. decreto 28 ottobre 1921 n. 1471, relative a mancanze commesse da sottufficiali e militari di truppa dal 24 ottobre 1921 a tutto il 22 dicembre 1922 saranno del pari condonate con le stesse modalità stabilite dal decreto ora citato e dalla circolare n. 552 del *giornale militare* del 1921.

Continueranno pertanto a funzionare anche le speciali commissioni istituite per l'esame delle domande di condono presso i comandi di corpo d'armata ed il comando generale dell'arma dei carabinieri reali, di cui al capo II n. 4 della citata circolare, nonchè quella già nominata con decreto ministeriale 29 dicembre 1921 (circolare n. 655 del *giornale militare* 1921) per l'esame delle domande presentate da già marescialli e da già aiutanti di battaglia delle varie armi, esclusa quella dei CC. RR.;

3. Per il condono relativo alle mancanze disciplinari di cui al 2° comma, articolo 9 del citato R. decreto 22 dicembre 1922 n. 1641 si applicano ai sottufficiali e militari di truppa norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali al n. 4 del precedente capo, avvertendo che ove la punizione disciplinare sia già intervenuta i comandi di corpo d'armata dovranno riferirne al Ministero.

Il Ministro — A. Diaz.

AVVISI.

L'ufficio del servizio polizze del sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra distaccato in Bologna (Via Zamboni 16), già ufficio assicurazioni militari, è stato in questi giorni trasferito a Roma.

Si avvertono pertanto tutte le autorità militari che anche per il servizio riguardante la concessione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti dell'anno 1918 la corrispondenza relativa dovrà essere indirizzata, anzichè a Bologna, alla sede del sottosegretariato predetto in Roma (Palazzo Braschi).

« **Tattica moderna ed altri elementi di arte militare** » del colonnello in servizio di Stato Maggiore RODOLFO CORSELLI, – lavoro in 3 volumi edito dalla tipografia Garibaldi – Palermo.

Nei tre volumi il colonnello CORSELLI offre una progressiva ed ordinata trattazione, che dalla semplice e chiara esposizione della tattica delle singole armi (vol. I e II) spazia (vol. III) nel campo della tattica delle grandi unità, abbracciando tutto quanto il vasto e grandioso fenomeno della guerra e sapientemente sintetizzando gli insegnamenti che dai più importanti avvenimenti sono scaturiti.

Prezzo del I e II volume L. 10 il volume; del III L. 15. - Indirizzare richieste alla tipografia Editrice - Corso Garibaldi, 48 - Palermo.

L'*Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha edito in questi giorni la pubblicazione della Scuola Centrale Militare di Educazione Fisica (Farnesina - Roma): « **Ginnastica militare (Sinossi)** », volume di 262 pagine.

Prezzo L. 8.50 (L. 9.90 franco di porto raccomandato nel Regno).

Indirizzare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale, Rassegna dell'Esercito Italiano e Rassegna Aeronautica, per l'anno 1923.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *Bollettino ufficiale*, al *Giornale militare*, alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* ed alla *Rassegna Aeronautica* per l'anno 1923 è di L. 130.

Si accettano abbonamenti separati per le quattro pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *Bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *Giornale militare*, di L. 24 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano*, e di L. 36 per la *Rassegna Aeronautica*.

Si fanno inoltre abbonamenti combinati alle seguenti condizioni:

Giornale Militare e *Bollettino Ufficiale*	L. 70
Giornale Militare e *Rassegna dell'Esercito*	» 55
Giornale Militare e *Rassegna Aeronautica*	» 68
Bollettino Ufficiale e *Rassegna dell'Esercito*	» 70
Bollettino Ufficiale e *Rassegna Aeronautica*	» 80
Giornale Militare - *Bollettino Ufficiale* e *Rassegna dell'Esercito*	» 100
Giornale Militare - *Bollettino Ufficiale* e *Rassegna Aeronautica*	» 110
Giornale Militare - *Rassegna Aeronautica* e *Rassegna dell'Esercito*	» 85
Bollettino Ufficiale - *Rassegna Aeronautica* e *Rassegna dell'Esercito*	» 100
Rassegna dell'Esercito e *Rassegna Aeronautica*	» 45

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *Giornale militare* ed il *Bollettino ufficiale* nel 1922 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono altresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. **3.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Capitano O. CARONCINI e Tenente L. REGUZZONI: **I grandi giuochi collettivi** (del valore in commercio di L. 4);

L. **10.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello SICILIANI: **Fra gli italiani degli Stati Uniti d'America** (del valore in commercio di L. 12);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor ADOLFO PAOLINI, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte I - Nozioni di anatomia umana** (del valore in commercio di L. 6);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor ADOLFO PAOLINI, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte IV - Igiene degli esercizi fisici** (del valore in commercio di L. 6);

L. **6.30** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello di Stato Maggiore dott. FULVIO ZUGARO: **Il costo della guerra italiana** (del valore in commercio di L. 9);

L. **6.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto della Scuola centrale militare di educazione fisica (Farnesina - Roma): **Ginnastica Militare - Sinossi** (del valore in commercio di L. 8,50);

L. **15.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello Dott. PIETRO MARAVIGNA: **Studi critici sulla guerra mondiale** (del valore in commercio di L. 18);

L. **9.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello DOUHET: **Il dominio dell'aria** (del valore in commercio di L. 14);

L. **7.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: **I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,** con XXI tavole illustrate fuori testo (del valore in commercio di L. 10);

L. **70.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello di Stato Maggiore ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 864, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (del valore in commercio di L. 100);

L. **13.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale LIUZZI: **Ricordi e pensieri di un ex-Intendente d'Armata** (del valore in commercio di L. 16);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del sen. F. SALATA: **Per le Nuove Provincie e per l'Italia** (del valore in commercio di L. 30);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale BRANCACCIO: **L'esercito del vecchio Piemonte** (del valore in commercio di L. 30);

L. **28.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione: **La compensazione dei debiti e i rapporti di diritto privato regolati da trattati di pace** (del valore in commercio di L. 40);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale ALESSIO CHAPERON: **L'organica militare fra le due guerre mondiali: 1814-1914** (del valore in commercio di L. 30);

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra,* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 52ª, anno 1922, circolare 507:

A pagina 1177, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Corradi Giulio, il tenente *Chiavari* Armando, 3° raggruppamento aeroplani da ricognizione.

A pagina 1178, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Negroni Mario, il pari grado *Orlando* Ettore, 90 fanteria.

Dispensa 55ª, anno 1922, circolare 545:

A pagina 1229, colonna 1, aggiungere dopo il capitano S. A. R. Filiberto di Savoia-Genova, duca di Pistoia, il pari grado S. A. R. Amedeo di Savoia Aosta, duca delle Puglie.

A pagina 1229, colonna 1, depennare il tenente *Bianchini* Cesare, Genova cavalleria.